

FLAVIO BONIN

**PIRANSKE SOLNE POGODBE
(1375–1782)**


Ljubljana 2011

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

661.42(497.472)(088.4)"13/17"
349.222.4(497.4Piran)"13/17":661.42

PIRANSKE solne pogodbe : (1375-1782) / [ureditev in transkripcija, avtor spremne študije in kazal] Flavio Bonin. -
Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 33)

ISBN 978-961-6143-36-3
1. Bonin, Flavio
259045888



PORTO ROSE. LE SALINE.

Lera, predel Sečoveljskih solin na začetku 20. stoletja (Fototeka Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran).

KAZALO

1 PREDGOVOR	7
2 UVOD	8
3 SISTEM PRIDOBIVANJA SOLI NA ZGORNJEM JADRANU	9
4 PIRANSKE SOLINE V OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE	10
4.1 Pidelava soli v piranskih solinah	11
4.1.1 Urada za nadzor pridelave soli in njene prodaje	15
4.1.2 Podatki o pridelani soli	16
4.1.2.1 Pidelovanje debele soli	18
4.1.3 Varovanje in skladiščenje soli	20
4.1.4 Tihotapljenje soli	21
5 TEHNIČNE OPOMBE O IZBORU POGODB IN NJIHOVI TRANSKRIPCiji	22
6 PREPISI PIRANSKIH SODNIH POGODB	25
6.1 Solna pogodba iz leta 1375	25
6.2 Solna pogodba iz leta 1413	27
6.3 Solna pogodba iz leta 1428	29
6.4 Solna pogodba iz leta 1447	31
6.5 Solna pogodba iz leta 1449	32
6.6 Solna pogodba iz leta 1460	32
6.7 Solna pogodba iz leta 1470	34
6.8 Solna pogodba iz leta 1477	35
6.9 Solna pogodba iz leta 1495	36
6.10 Solna pogodba iz leta 1505	37
6.11 Solna pogodba iz leta 1551	40
6.12 Solna pogodba iz leta 1556	44
6.13 Solna pogodba iz leta 1561	48
6.14 Solna pogodba iz leta 1576	52
6.15 Solna pogodba iz leta 1615	58
6.16 Solna pogodba iz leta 1625	70
6.17 Solna pogodba iz leta 1635	81
6.18 Poročilo providurja Laura Querinija o stanju istrskih solin 1720	90
6.19 Solna pogodba iz leta 1721	95
6.20 Solna pogodba iz leta 1726	103
6.21 Solna pogodba iz leta 1738	107
6.22 Solna pogodba iz leta 1753	110
6.23 Solna pogodba iz leta 1782	113
7 PREPISI SOLNIH POGODB IZ KOPRA, MILJ IN PAGA	122
7.1 Koprška solna pogodba iz leta 1783	122
7.2 Miljska solna pogodba iz leta 1783	128
7.3 Paška solna pogodba iz leta 1782	135
8 PRAVILNIKA O MERAH PRI NATOVARJANJU LADIJ ZA ISTRO IN PAG	148
8.1 Pravilnik iz leta 1754	148
8.2 Pravilnik iz leta 1761	150

9 ZAKUPNI POGODBI ZA PRODAJO PIRANSKE IN KOPRSKE SOLI V DALMACIJO	154
9.1 Zakupna pogodba za prodajo soli v Splitu, Trogirju, Omišu, Braču in Pisturi pri Splitu iz leta 1712	154
9.2 Zakupna pogodba za prodajo koprške in piranske soli v celotni Dalmaciji iz leta 1737	157
10 PRAVILNIK O PREVOZU PIRANSKE SOLI IZ SOLINARSKIH HIŠ V JAVNA SKLADIŠČA IZ LETA 1776	160
11 SEZNAM KRATIC IN KRAJŠAV	169
12 VIRI IN LITERATURA	169
12.1 Viri	169
12.2 Literatura	169
13 OSEBNO KAZALO	171
14 KRAJEVNO KAZALO	174

1 PREDGOVOR

Istrska obalna mesta so že pred prihodom pod beneško oblast imela razvito solinarstvo, ki je ob kmetijstvu, ribištvu in pomorstvu vse do začetka 20. stoletja sodilo med njihove najpomembnejše gospodarske dejavnosti. O pomembnosti solinarstva pričajo tudi odloki komunskih statotov o lastništvu, pridobivanju in prodaji soli. Beneška država, ki je še pred dejansko osvojitvijo severozahodnih istrskih mest vplivala na gospodarske in trgovinske tokove severnega Jadrana, je po dokončni podreditvi področja ob koncu 13. stoletja, zlasti pa od druge polovice 14. stoletja dalje, z zakonodajo urejala pridelavo in prodajo soli na svojem ozemlju. Med različnimi pravilniki in pogodbami izstopajo solne pogodbe (Mercati di Sali, tudi Capitoli), ki jih je za pet- ali desetletno obdobje sklepala z lokalnimi komunami. Z njimi je urejala vso dejavnost v zvezi s soljo, od 18. stoletja dalje pa je zaradi preglednejšega delovanja posamezna področja dejavnosti podrobneje urejala z različnimi pravilniki (npr. o merah pri natovarjanju ladij ter o prevozu in merjenju količine soli).

Beneška država je ob prevzemu oblasti komunam pustila določene privilegije, zato so te vidne tudi pri sklepanju solnih pogodb centralnega beneškega urada z lokalnimi komunami. Ker so Benečani področje od Paga do Milj obravnavali kot enotno solno področje, so v pričujoči izdaji Virov, ki so sicer prvenstveno namenjeni objavi večine najdenih piranskih pogodb, zaradi razumevanja razlik med posameznimi solinami za vsako komuno dodane njihove zadnje sklenjene solne pogodbe iz 80. let 18. stoletja (koprška, miljska in paška).

Prepis najstarejše ohranjene piranske solne pogodbe, sklenjene med beneškim Magistratom za sol in piransko komuno leta 1375, in večino nadaljnjih solnih pogodb hrani piranska enota

Pokrajinskega arhiva Koper. Piransko komuno je pri njihovem sklepanju zastopal Kolegij XX. za sol, sestavljen iz lastnikov solin. Sprva so člani sklicevali le po potrebi, od leta 1470 pa je Kolegij postal stalno voljeno telo, ki ga je potrdila tudi centralna oblast v Benetkah. Prve pogodbe so bile enostavne, z razvojem pa so postajale vedno bolj natančne. Če so prve določale samo ceno in količino dovoljene pridelave soli, so kasnejše podrobneje urejale tudi pristojnosti države in pravice komune, delovanje nadzornih organov, skladiščenje soli, časovni potek solinarskih del, plačilo soli, komunsko sedmino in lastnikovo petino ter vrsto drugih podrobnosti.

Nekatere izmed solnih pogodb je v svojem delu o piranskih solinah obravnaval že Emanuele Nicolich, pogodbo iz leta 1616 pa je analiziral Miroslav Pahor. Solne pogodbe so odličen vir za razumevanje gospodarske zgodovine posameznih komun, odnosov centralne oblasti do komun in odnosov med centralnimi in lokalnimi nadzornimi organi ter med lastniki solin in solinarji.

Ob objavi se za recenzijo in strokovno pomoč zahvaljujem prof. dr. Darji Mihelič, Marjanu Rožacu za pregled prepisov pogodb v latinščini, njemu in Albertu Pucerju iz piranske enote Pokrajinskega arhiva Koper za prijazno posredovanje gradiva, upravama Pokrajinskega arhiva Koper in Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran za dovoljenje za uporabo in objavo pisnih virov ter Jožetu Hočevarju za lektoriranje uvodne študije.

Posebno se želim zahvaliti Arhivskemu društvu Slovenije in uredniškemu odboru Virov, ki sta sprejela in omogočila pričujočo objavo.

mag. Flavio Bonin

2 UVOD

Če je bila sol¹ (imenovana tudi »belo zlato«) v preteklosti strateška surovina, sta se njena vloga in uporabnost v zadnjem obdobju bistveno spremenili. Zgodovinarji in drugi znanstveniki, ki se ukvarjajo s pridelavo in trgovino soli, njeno vlogo enačijo s sedanjim strateškim pomenom nafte. Bila je glavni konzervans za pripravo in shranjevanje živil (meso, ribe,² zelenjavo, sire, itd.), uporabljali pa so jo tudi v živinoreji,³ medicini,⁴ usnjarstvu, pri izdelavi stekla, smodnika in podobno. V preteklosti so ob njenem pomankanju kot nadomestek uporabljali pepel iz halofitnih rastlin, živalsko kri, seč itd. Po tehnološki revoluciji v 19. stoletju se je sol zaradi napredka tehnologije in različnih načinov pridelave močno pocenila in izgubila prvotno vrednost.⁵ Čeprav človeško telo za normalno delovanje povprečno potrebuje okoli 7 g soli na liter tekočine,⁶ je delež njene uporabe sedaj največji v industriji in kmetijstvu, za prehrano pa gre zamenljiva količina soli (manj kot 5 % celotne proizvodnje).

Sol se v naravi pojavlja ali raztopljena v vodi (morski in jezerski) ali neraztopljena v skladih na zemeljski površini in pod njo (rudniki). Večina rudniške soli v Evropi je nastala v obdobju perma, triasa in jure (pred 290 do 150 milijoni let), na področju Karpatov pa v miocenu (pred 60 do 20 milijoni let). Pridobivajo jo na več načinov; z naravnim izhlapevanjem v solinah, z izkopavanjem v rudnikih soli in industrijsko v tovarnah soli.

Ko se je okoli 6000 let pred Kristusom način prehranjevanja človeka spremenil (ta je z ustalitvijo na določenem področju iz pretežno meso-

jedca prešel v rastlinojedca⁷), je to povzročilo tudi spremembo pri shranjevanju živil in s tem povečalo potrebo po soli. Prve zanesljive podatke o pridelavi soli v Sredozemlju je mogoče zaslediti okoli leta 1000 pred Kristusom.⁸ O pridelavi in uporabi soli so med drugimi pisali že Grki Herodot, Strabon, Aristotel, Hipokrat in Pitagora. Prvi, ki je sistematično opisal soline in različne tehnološke postopke pridobivanja soli,⁹ je bil Rimljan Plinij Starejši. Zbral je podatke o pridelavi soli na Cipru, v Mali Aziji, na jugu Apeninskega polotoka, Siciliji, ob Črnem morju, kjer so jo pridobivali v poletnem obdobju s pomočjo sonca in vetra, ter na področju Iberskega polotoka, kjer so jo pridobivali iz slaniziranih izvirov in slanice, ki so jo dvigovali iz vodnjakov. Nadaljnji postopek pridobivanja soli je potekal enako kot pri morskih solinah. Sol so uporabljali v različne namene, in sicer v prehrani in v različnih obrteh, pa tudi kot plačilno sredstvo (sallarium). Egipčani so jo npr. dodajali olju za svetica, saj je odstranjevala vlago in dajala boljšo svetlobo (plamen je bil rumen). Začinjanje hrane s soljo so v antiki šteli h kulturnemu načinu življenja, saj »barbari« naj ne bi uporabljali soli.¹⁰

V Evropi so tako lokalne kot tudi centralne oblasti izvajale nadzor nad pridelavo in trgovino soli in si s tem zagotovile stalen vir prihodka v (državno) blagajno.¹¹ Potreba po soli se je od 11. stoletja dalje povečevala sorazmerno z naraščanjem števila prebivalstva. Povečano povpraševanje je trajalo do sredine 14. stoletja, ko so ciklično pojavljajoče se kuge hudo zdesetkale prebivalstvo. Večja kriza pri trgovanju s soljo je bila opazna tudi v obdobju tridesetletne vojne v 17. stoletju. Če so vse do konca 18. stoletja okoli 90 % vse pridelane soli porabili v prehrabne namene, se je ta delež do konca 19. stoletja znižal ne vrednost med 10 do 20 %. Sedaj je za prehrano porabljene manj kot 5 % soli, vsa ostala pa gre v industrijske in kmetijske namene. Največji del soli porabijo v kemični industriji (PVC),

¹ Natrijev klorid (NaCl), tudi jedilna oz. kuhinjska sol. Na področju Sredozemlja jo je mogoče najti v naravi, na severu Evrope pa ne.

² Skandinavci so npr. za konzerviranje tone slanikov porabili okoli 250 kg soli.

³ Pomembna je tudi v prehrani živali, saj npr. konj dnevno potrebuje okoli 50 g soli, krava 90 g, tele pa 25 g (Petanidou, Theodora: Salt. Salt in European History and Civilisation, Athens, 1977, str. 47–53.)

⁴ Na prehodu iz srednjega v novi vek je več kot 120 zdravil vsebovalo jedilno sol.

⁵ Danes enourni zaslužek delavca zadostuje za nakup soli, ki jo potrebuje za celo leto.

⁶ Dnevna poraba soli se zaradi različnega načina življenja (npr. fizična aktivnost, geografska širina in s tem povezana klima, velikost oz. starost organizma) giblje med 5 in 20 g na dan.

⁷ Same rastline namreč vsebujejo premalo soli, da bi zadoštvale uravnoveženi človeški prehrani.

⁸ Enako velja tudi za Kitajsko in Ameriko (Petanidou, Salt, str. 19).

⁹ Po nastanku je sol delil na štiri skupine: naravno sol (nastala v kotanjah in plitvinah na obali), kameno sol, sol iz umetnih morskih solin in sol, pridobljeno iz slaniziranih izvirov.

¹⁰ Petanidou, Salt, str. 21–23.

¹¹ Več o tem glej Hocquet, Jean-Claude: Il sale e la fortuna di Venezia, Roma, 1990, str. 20–23.

pri proizvodnji papirja, stekla, pesticidov, aluminija, za hladilne sisteme itd.¹²

Največje količine soli so v morju, vendar pa morska voda nima povsod enake slanosti oz. koncentracije soli. Najpogostejše soli v morski vodi so natrijev (NaCl) in magnezijev klorid (MgCl₂), magnezijev (MgSO₄) in kalcijev sulfat (CaSO₄) ter magnezijev bromid (MgBr₂). Povprečna slanost morske vode je okoli 30 ‰. Praviloma so morja v višjih geografskih širinah in okoli ekvatorja manj slana, najbolj slana pa so sredozemska morja z majhnim dotokom sladke vode. Tako ima največjo koncentracijo soli Mrtvo morje (med 240 in 330 ‰). Druga morja pa imajo manjše koncentracije: Sredozemsko med 33 do 39 ‰, Atlantski ocean med 34 in 35 ‰, Kaspijsko morje med 10 in 20 ‰, Baltiško pa okoli 10 ‰.¹³ Od različnih soli je v morski vodi raztopljene največ kuhinjske soli, ki je spojina plina in kovine, in sicer klora in natrija, v razmerju 40 : 60. Je slanega okusa, se dobro raztaplja v vodi in prasketa na ognju.¹⁴ Njena specifična teža je 2,16. Čeprav naj bi bilo v m³ 1250 kg soli, lahko ta zaradi različnih velikosti kristalov tehta tudi samo 1000 kg.¹⁵

Ker pri naravnem izhlapevanju najprej kristalizirata in se nato do gostote 18° Bè¹⁶ izločata kalcijev karbonat (CaCO₃) in sadra (CaSO₄), med 26 in 30° Bè NaCl, nad 32° Bè pa magnezijeve in kalijeve soli, so od pogostosti pobiranja soli odvisni kemična sestava, čistost, okus in kakovost. Ker se ta izloča med 26 in 30° Bè, je pomembno, da solinarji sol pobirajo v tem intervalu (vsak dan ali vsaj na vsaka dva do tri dni) in slanico, preden se začnejo izločati druge (grenke) soli, izpustijo v morje. Soli, pridobljene na ta način, so bolj blagega okusa. Benečani so zanje

uporabljali izraz »sladka sol« (sale dolce), za soli, pobrane enkrat ali pa dva- do trikrat letno (vsebujejo tudi kalijeve in magnezije soli), pa »grenka sol« (sale amaro). Zaradi različne pogostosti pobiranja ima sol manjše, srednje ali velike kristale - od tod izraz »debela sol« (sale grosso) in »drobna sol« (sale fino). Lahko je prozorna, neprozorna ali različno obarvana (glede na različne mineralne primesi). Topljiva je v vodi (topljivost se veča z višanjem temperature), ne pa v alkoholu. Tali se pri 801° C, pri čemer iz bele barve prehaja v rdečo in nato v oljno brezbarvno tekočino.¹⁷ Na čistost in barvo soli vpliva podlaga v bazenih, na kateri sol kristalizira. Najčistejša sol nastaja na petoli¹⁸ in kamniti podlagi. V solinah, kjer niso imeli petole (npr. v Franciji in na Balearskih otokih), je bila sol sive ali rdeče barve, zato so tam pobirali tudi t. i. solni cvet,¹⁹ ker je bil bel.

Na začetku tretjega tisočletja je svetovna pridelava soli presegla 200 milijonov ton letno; od tega jo pridelajo v Evropi okoli 39 milijonov ton, in sicer 13,4 % iz morskih solin, 83,3 % iz rudnikov soli in 3,3 % iz kemičnih procesov (tovarne soli).²⁰

3 SISTEM PRIDOBIVANJA SOLI NA ZGORNJEM JADRANU

Že v obdobju antike (Grčija, Rim)²¹ so soline gradili v plitvih morskih zalivih, ob koncu 10. stoletja pa so številne soline dokumentirane tudi v Jadraniu (npr. Chioggia, Pag, Torcello, Comacchio, Cervia). Grajene so bile na principu zaporednih bazenov s postopnim izhlapevanjem. Čeprav so skozi stoletja izpopolnjevali tehnologijo pridobivanja soli, je ta princip ostal enak več kot 1000 let, in sicer do uvedbe parnega stroja in drugih tehničnih izboljšav.

¹² Petanidou, Salt, str. 27.

¹³ Koludrovič, Ante - Franič, Mladen: Sol i morske solane, Zagreb 1954, str. 8–12.

¹⁴ Pojav nastane, ker je sol higroskopična in se pri višji temperaturi iz nje izloči vodna para in se lomijo plasti kristalov.

¹⁵ Podatek je pomemben zaradi merjenja količine soli po prostorninski metodi oz. »kubikaži«. Benečani so imeli za vso sol, ki so jo uvažali z ozemlja pod svojo oblastjo in tudi za sol iz drugih področij (npr. Trapani, Ibiza, Sardinija), v javnih solnih skladiščih v lesenih škatlah shranjene vzorce.

¹⁶ Beaumè, enota za merjenje slanosti morske vode. Ob povprečni slanosti 3,5° Bè je v m³ morske vode 965 litrov H₂O in 35 litrov drugih snovi, od tega 28 litrov NaCl; pri koncentraciji 26° Bè pa je v m³ morske vode 740 litrov H₂O in 260 litrov različnih soli in mineralov. Od tega je 208 litrov NaCl in 52 litrov ostalih snovi (Pilandri, Gino: Ambiente e tecnica nelle saline, str. 28).

¹⁷ Koludrovič - Franič, Sol i morske solane, str. 9.

¹⁸ Petola je od 10 do 15 mm debela plast, sestavljena iz mikroorganizmov, sadre in gline, ki preprečuje, da bi se sol mešala z blatom. Petola omogoča pobiranje soli brez primesi blata; sol je tako čista in bela.

¹⁹ Sol, ki je kristalizirala na površini vode v kavedinu, so imenovali fioret (fioretto; danes solni cvet). Njegovo kristaliziranje na površini slanice preprečuje nadaljnje izhlapevanje, zvišuje temperaturo slanice (doseže lahko tudi 50–60 °C) in hkrati uničuje podlago v kavedinih. Solinarji so morali z mešanjem slanice to plast razbiti.

²⁰ Petanidou, Salt, str. 65.

²¹ Za 2.000.000 Rimljanov je bilo potrebno pridobiti letno več kot 5000 ton soli (Petanidou, Salt, str. 75).

V Sredozemlju obstajata dva tradicionalna sistema pridobivanja soli iz morske vode,²² ki ju pogojujejo geografske in klimatske razmere.²³ Na področjih, kjer je malo padavin (severna Afrika, Grčija, južni Apeninski polotok, Sicilija, Sardinija), so sol pobirali enkrat do trikrat letno (npr. Trapani), na področju srednjega in severnega Jadrana, kjer je bilo število deževnih dni v povprečju precej višje, pa so sol pobirali vsakodnevno ali pa vsaj na dva do tri dni.²⁴ Sistema se razlikujeta tudi po načinu in intenzivnosti dela, kar vpliva na proizvodne stroške in število delavcev.²⁵

Morske soline delujejo dokaj enostavno. Voda zaradi sončnega sevanja in vetra izpareva v različnih izparevalnih bazenih. Ko se dovolj zgosti in pride do zasičenosti, kristalizira v zadnjem bazenu v sistemu bazenov, t. j. v kristalizacijskem bazenu, imenovanem kavedin. V štirih stopnjah izparevalnih bazenov voda doseže gostoto 25° Bé, v kristalizacijskem pa od 26° do 30° Bé. Zaradi lažjega pretoka morske vode so pri gradnji morskih solin pazili, da so bile postavljene v depresiji, kar je omogočalo, da je voda ob plimi pritekala v bazene, ob oseki pa je že izrabljena slanica ali deževnica po posebnih kanalih odtekala v morje.

V bazenih prve stopnje izparevanja,²⁶ ki običajno obsegajo 60 % celotne površine solin, se voda običajno zgosti do 7° Bé, v bazenih druge stopnje do 12°–13° Bé, v bazenih tretje stopnje do

20° Bé in v bazenih četrte stopnje do 25° Bé. V predkristalizacijskih bazenih, imenovanih morarji, korboli, soprakorboli in servidorji, se na dnu odlagajo organske in anorganske nečistoče (npr. alge, sadra, glina) ter težje kovine, kar v kristalizacijskem bazenu omogoča pobiranje kakovostne in čiste soli. V severnem Jadranu znaša razmerje izparevalnih in kristalizacijskih površin med 1 : 7 in 1 : 9.²⁷ Čeprav imajo soline na področju od Paga do Milj veliko skupnega (povsod imajo približno enako podlago, stalne vetrove), je bilo na Pagu manj padavin kot v severneje ležečih solinah, razlike pa so bile tudi v lokalni mikroklimi. Ker je bila ta v koprskih in miljskih solinah manj ugodna kot v piranskih, so soline v Miljah opustili sredi 19. stoletja, v Kopru pa na začetku 20. stoletja.²⁸

4 PIRANSKE SOLINE V OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE

Beneška republika dolguje svoj obstoj v zgodnjem srednjem veku ribištvu in solinarstvu, saj so pomorska trgovina in druge dejavnosti pomembnejšo vlogo odigrale šele kasneje. Benečani so soline zgradili v bližini svojih naselij, vendar so jih zaradi težkega vzdrževanja opustili in zgradili nove v okolici Chioggie. Te naj bi na višku razvoja merile okoli 2500 ha.²⁹ Kasneje so jih zaradi delovanja lagune postopoma opuščali in začeli uvažati sol iz sredozemskih solin (Balearski otoki, Sardinija, severna Afrika, Ciper, Sicilija, južni del Apeninskega polotoka, grški otoki) in z obal vzhodnega Jadrana.

Na področju današnje Slovenske Istre so bile soline na širšem območju Pirana, na obrobju Izole ter južno in severovzhodno od Kopra. Najob-

²² Potrebne so velike količine čiste morske vode, saj je tona soli mogoče pridobiti iz od 30 do 50 m³ vode.

²³ Soline so nastale na področju s primerno geološko sestavo (npr. ob spodnjih tokovih rek z nepropustno ilovico), z dovolj velikim številom sončnih dni z visoko temperaturo in čim manj padavinami v poletem obdobju ter stalnimi vetrovi (pomembni so zlasti »suhi« vetrovi).

²⁴ Če bi v jadranskih solinah sol pobirali le enkrat letno, bi pri gostoti vode med 3,5° in 3,8° Bé v povprečni sezoni pridobili okoli 6 kg soli na kvadratni meter celotne izparevalne površine oz. bi bila na celotni solinski površini le 6 mm debela plast soli. Ta način za soline v zgornjem Jadranu ni primeren, saj bi stroški pridelave preseglili stroške končnega pridelka, v primeru dežja pa bi bila letina izgubljena.


²⁵ Pomembni sta dobra prostorska razporeditev solnih bazenov in dobro izučena delovna sila. V preteklosti so se znanja običajno prenašala z očeta na sina (družinska tradicija), v novjšem obdobju pa so se solinarji izobraževali na rudarskih šolah.

²⁶ Če so imele soline dovodni kanal za dotok vode iz morja, zaradi depresije črpalke niso bile potrebne, v nasprotnem primeru pa so bile potrebne. Ker so v 2. pol. 19. stoletja gradili soline tudi na višjih nivojih, so za dotok vode sprva uporabljali črpalke na parni pogon, kasneje pa na nafto ali električno energijo.

²⁷ Ob začetni slanosti 3,5°–3,8° Bé in končni 30° Bé je v jadranskih solinah razmerje med njima 1 : 7,35, kar pomeni, da je na m² površine v kristalizaciji potrebnih 7,35 m² površine v izparaciji (pred kristalizacijo). Iz tega sledi, da je sloj soli v kristalizaciji 8,5-krat debelejši od sloja, ki bi ga dobili, če bi se sol kristalizirala na celotni solni površini. To sicer drži samo teoretično, saj imajo vsake soline svoje specifične lastnosti in se razmerje ne da natančno izračunati. Velikost predkristalizacijskih bazenov je torej odvisna od začetne slanosti morske vode, količine padavin, relativne vlage, zračnega tlaka, vetrovnosti, sestave tal itd. Velik vpliv imata tudi temperatura zraka in vode (Koludrovic - Franič, Sol i morske solane, str. 16.).

²⁸ Več o koprskih solinah glej v člankih Zdenke Bonin v Kroniki 2005, št. 53, str. 283–300 in 2006, št. 54, str. 79–94, ter v reviji Studia Iustinopolitana 2009, str. 95–120.

²⁹ Hocquet, Chioggia, Capitale del sale nel medioevo, Padova, 1991, str. 19.



Piranske soline ob koncu 18. stoletja (Rajšp - Trpin, slovenija na vojaškem zemljevidu, Karte, 3. zvezek).

sežnejše so bile piranske. Ob spodnjem toku Dragonje in Drnice so nastale t. i. Sečoveljske soline, ki so se delile na Fontanigge in Lero; ob potoku Fazan v Luciji so do konca 60. let 20. stoletja delovale Lucijske soline, ob Roji pa Strunjanske soline. Manjše izolske soline, ki so jih opustili v 18. stoletju,³⁰ so bile lokalnega pomena. Mesto je verjetno imelo en sam solni fond, proizvodnja soli pa je zadoščala za domače potrebe. Večje koprške soline ob Badaševici in Rižani so bile pomembne zlasti zaradi trgovanja (s soljo) s cesarskimi deželami. Soline so bile tudi na današnjem italijanskem delu Istrskega polotoka. Ob izlivu Osapske reke so delovale miljske soline (nekoč beneški del Istre), ob Glinščici (Rosandra) žaveljske, severozahodno od Trsta (od mestnih vrat Riborgo proti področju Valdirivo) pa manjše škedenjske soline (pod cesarsko oblastjo). Te soline so zaprli leta 1829.³¹

4.1 Pridelava soli v piranskih solinah

Ker je bilo pridelovanje soli in trgovanje z njo ena izmed temeljnih gospodarskih panog piranske komune, je bilo ta dejavnost urejena že v prvih piranskih statutih. Po določenih statuta iz leta 1274 (torej še pred beneško upravo) je komuna dobivala sedmino od pridelane soli, lastniki pa tri sedmine, kasneje pa petino, s katero so prosto razpolagali. Nadzor nad solinami so imeli podestat, sodniki in sindiki. Tudi poznejši statuti (1307, 1332, 1358, 1384) imajo člene, ki potrjujejo omenjena določila, poleg tega pa so bili za sol sprejeti tudi nekateri novi odloki. Posamezni odloki so urejali lastništvo, dolžnosti in pravice lastnikov solin in solinarjev, komunsko sedmino, gradnjo novih solnih fondov, pa tudi pridelavo in prodajo soli.³²

³⁰ Soline naj bi bili opustili že pred letom 1743 (Darovec, Davki nam pijejo kri, str. 319).

³¹ Bonin, Z., Kataster koprskih solin leta 1847, str. 80.

³² Prim. Pahor, Miroslav: Piran in trgovina s soljo, Informator (1967), št. 3–4, str. 26–27; Nicolich, Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano, str. 17; Mihelič, Darja: O začetkih piranskega solarstva, Annales, str. 41.

Najzgodnejši podatek o gradnji solin v seвероzahodni Istri je v arhivskih virih zapisan v notarski listini iz leta 1278.³³ Tega leta so namreč »piranski konzuli dovolili duhovniku Baldu iz Manfredonije gradnjo dveh solnih fondov v močvirnatem predelu Sv. Lovrenca«.³⁴

V času, ko je Piran prišel pod beneško upravo (leta 1283), naj bi bilo na piranskem ozemlju okoli 1200 solnih kavedinov.³⁵ O gradnji novih solnih fondov v 14. stoletju je na osnovi maloštevilnih ohranjenih arhivskih virov pisala Darja Mihelič. Med leti 1325 in 1339 naj bi na piranskem ozemlju delovalo vsaj 37 solnih fondov, in sicer petnajst v Strunjanu, dvajset v predelu Fazan in dva v Sečovljah. Lastniki solin so bili večinoma Pirančani in skoraj vsi so izhajali iz vrst mestnega patriciata. Največ je bilo notarjev, omenjeni pa so bili tudi predstavniki cerkve, solinarji, tesarji, čevljarji in trgovci.³⁶

Do večjih tehnoloških izboljšav pri pridelovanju soli je prišlo v 80. letih 14. stoletja.³⁷ V Piran so prišli mojstri s Paga in pripravili solne bazene za nov način proizvodnje soli (pripravo tal in vzgojo petole) ter to znanje prenesli na domače solinarje.³⁸ Tako je mojster Gregorius, sin pok. Marinija iz Senja (de Segna) že leta 1377 na paški način (ad consuetudinis Pagi) v Sečovljskih solinah obnovil 21 solnih bazenov,³⁹ obnovo pa so začeli tudi v drugih solinah na piranskem območju. Istega leta sta se tudi Marinus in Nicolò iz Milj (de Mugla), sicer družabnika (socia) na obnovitvenih delih, obvezala, da bosta za Petra, sina pokojnega Salona iz Pirana, postavila soline v Strunjanu. Solni fond je mejil na soline Almerigote, vdove Fatija de Bonifatija, Almericija Stardina in na komunski kanal. Naredila naj bi 14 kavedinov in 14 servidorjev.⁴⁰ Beneški

Magistrat za sol⁴¹ je tedaj piranskim solinarjem dovolil, da so lahko pridelali 3500 modijev soli letno (modij je imel približno 900 kg).⁴² Ker je bilo na solni bazen (kavedin) dovoljeno pridelati 2 modija soli, pomeni, da so imeli v piranski komuni 1750 solnih bazenov.⁴³

Beneška vlada, ki je imela monopol tako nad pridelavo kot tudi nad prodajo soli na svojem ozemlju, je z lokalnimi komunami sklepala pet-ali desetletne pogodbe, Mercati di Sali (Capitoli), s katerimi je urejala vso dejavnost v zvezi s soljo.⁴⁴ Prepis najstarejše ohranjene solne pogodbe, sklenjene med piransko komuno in beneškim Magistratom za sol, je iz leta 1375.⁴⁵

³³ Bonin, F., *Samostan sv. Frančiška med lastniki solnih polj*, str. 141.

³⁴ Muzej solinarstva, str. 29; Mihelič, O začetkih piranskega solarstva, str. 341.

³⁵ Muzej solinarstva, str. 43.

³⁶ V piranskih notarskih knjigah so za 40. leta 14. stoletja ohranjeni tudi zapisi o gradnji novih solnih fondov v Strunjanu (Mihelič, O začetkih piranskega solarstva, str. 341–342).

³⁷ Prim. Nicolich, *Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano*, str. 19.

³⁸ Postopek priprave tal v kristalizacijskih bazenih in pridobivanja petole je opisan v članku Zore Žagar: »Sol se dela pozimi«, str. 56–68.

³⁹ SI PAK PI 225, t. e. 18, In argomento *Saline con alcune copie di ducali, 1375–1505*, str. 4.

⁴⁰ SI PAK PI 225, t. e. 18, str. 4v.

⁴¹ Solni urad (Magistrato sopra i Sali, tudi Collegio del Sal) je zelo stara magistratura. Leta 1243 je Veliki svet v Benetkah izvolil štiri uradnike (Proveditori al Sal; njihovo število je ostalo enako do propada Beneške republike), ki so potovali po jadranskih mestih in kupovali sol ter poskrbeli za njen prevoz v Benetke. Na ta način je Beneška republika dosegla popoln monopol nad trgovanjem s soljo na Jadranu. Magistrato so sprva imenovali Salinieri del mare, urad pa je dokončne pristojnosti dobil leta 1276. Providurji so službo najprej opravljali dve leti, kasneje pa leto in pol. V tem obdobju se niso smeli ukvarjati z ničimer drugim. Sestavljali so pravilnike o proizvodnji in prodaji soli in skrbeli, da je bila celotna Beneška republika preskrbljena s soljo. Prevzeli so tudi pregon tihotapcev s soljo (prim.: Molmenti, *Pompeo: Curiosità di storia veneziana*, str. 82; Cappelletti, Giuseppe: *Storia della Repubblica di Venezia*, II. knjiga, str. 394; Houssaie de la, Amelot: *Histoire du Gouvernement de Venise*, str. 231; *Practica del Foro Veneto*, str. 155; Brazzale, Marco: *Il mercato del sale nella Repubblica veneta nella seconda metà del XVI secolo*, str. 7).

⁴² Največja enota za merjenje soli v beneškem obdobju je bila modij (1 modij = 12 starov = 48 kvart = 192 kvartarol). Ko so še neuležano (vlažno) sol iz solinarskih hiš vozili v javna skladišča ali pa neposredno na večje ladje izven Pirana, Kopa ali Paga, so odšteli 8,5 % kala in merili z modijem s 13 stari, pri prevozu že uležane (suhe) soli pa so merili z modijem z 12 stari. Do leta 1724 je imel star 156 velikih beneških liber (1 libra = 0,477 kg) oz. 74,412 kg, po tem letu pa 140 liber oz. 66,78 kg. Modij z 12 stari je imel pred letom 1724 1872 liber oz. 897,80 kg (po tem letu 1680 liber oz. 801,36 kg); modij s 13 stari je imel 2028 liber oz. 972,62 kg in po letu 1724 1820 liber oz. 868,14 kg. Darja Mihelič je ocenila, da je modij leta 1355 tehtal okoli 935 kg (Mihelič, *Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1320*, str. 45). Prim. tudi Pahor, *Solna pogodba*, str. 26; Darovec, *Davki nam pijejo kri*, str. 335; Bonin, F., *Solne poti*, str. 33.

⁴³ Prim. Nicolich, *Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano*, str. 20, in Pahor - Poberaj, *Stare piranske soline*, str. 6.

⁴⁴ Prim. Pahor, Miroslav: *Solna pogodba med Piranom in Benetkami iz leta 1616*, *Kronika I/V*, Ljubljana 1957, str. 14; Nicolich, *Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano*, str. 21.

⁴⁵ SI PAK PI 225, t. e. 18, In argomento *Saline con alcune copie di ducali, 1375–1505*, str. 1–3; Pim. Nicolich, *Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano*, str. 22.

Andreas Contrario Dei gratia Dux Venetiarum. Nobilibus
sapientibus viris, Bertucio Lauretano de suo
mandato Potestati Pirani, et successoribus suis fili-
libus dilectis, salutem et dilectionis affectum. Sig-
nificamus vobis, quod in nullo tractatissimo septu-
agesimo quinto die, et xi mensis presentis Augusti
Capitulum fuerunt partes infrascripti tenoris, in no-
stro Consilio minori Rogatorum, et addictorum.
Quia est secundum Deum, et honorem nostrum puidere
de fidelibus viris Pirani multum habitis in
honoribus, et seruitijs Consuevent. Ita quod non
cogant committere contrabanda salis, pro
maiori parte remanent deserti et consumpti
et aliqui capti, ita quod moriantur miserabiliter
Pax de Pirano sit captum quod
sa vray de Pirano emat per nrm Comune per
picio librarum quatuor paruum per quolibet modio.
De quo scio nri fideles de Pirano sunt bene-
contenti, habita collatione cum venditoribus suis
non possendo ipsam saltem Pirani esse ultra modum
tria milia quingentes, in duna dantis fidelibus nris
Pirani ipsam saltem ad suas et penhas usque in
magazeno ut magazenis que fiunt per Comune
in Pirano ut extra in aquis Pirani
In quo magazeno, ut magazenis ipse sal desent
mensurari, et facta mensuratione, et posita sa-
li in magazeno fiat solutio ut iustus est. Et si
aliquis abscondet trafugabit ut dixerit contrafra-
ciat per viam comitandi contrabanda ut simili mo-
do cadit ad omnes penas struaturas, et ligamine
solita de sale, et ultra hoc non habendifacere
ut fieri facere saltem in partibus Pirani
per aliquod tempus, et quod saltem illoz contrafra-
centur omnes destruant in totum, Ita quod nunc

Prva stran najstarejše solne pogodbe med Piranom in Benetkami iz leta 1375
(SI PAK PI 225, t. e. 18).

Pogodbe sta sklepala Magistrat za sol, ki je predstavljal beneško vlado, in Kolegij XX. za sol (Consiglio dei XX savii, Colleggio dei XX del sal), ki je zastopal piranske lastnike in komuno. Kolegij XX. za sol so sestavljali lastniki solnih fondov, in sicer 13 patricijev in 7 meščanov (popularov).⁴⁶ Seje je imel večkrat letno, posebno pogoste pa pred predložitvijo in podpisom nove solne pogodbe z beneškim Magistratom.

Beneška vlada je leta 1401 zaradi povečanega povpraševanja po soli limit pridelave dvignila na 4200 modijev, s pogojem, da so morali tudi sedmino soli, s katero je do te dobe prosto razpolagala piranska komuna, prepeljati v Benetke.⁴⁷ Leta 1425 so limit povečali še za dodatnih 500 modijev,⁴⁸ leta 1636 pa so smeli Pirančani pridelati 5200 modijev soli. Omenjena količina je

⁴⁶ Prim. Pahor, *Solna pogodba med Piranom in Benetkami iz leta 1616*, str. 14.

⁴⁷ Prim. Pahor - Poberaj, *Stare piranske soline*, str. 7.
⁴⁸ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2., Atti 1283–1517, str. 37.

ostala nespremenjena do leta 1749, ko so limit ukinili.⁴⁹

V piranski enoti Pokrajinskega arhiva Koper, kjer so hranjene piranske solne pogodbe ali njihovi osnutki iz let 1375, 1401, 1413, 1428, 1447, 1449, 1460, 1470, 1477, 1495, 1505, 1551, 1556, 1561, 1566, 1576, 1588, 1615, 1625, 1635, 1647, 1664, 1702, 1715, 1721, 1726, 1738, 1752, 1768 in 1782, je mogoče najti tudi pogodbe, ki so jih z beneškim Magistratom za sol sklepali lastniki koprskih, miljskih in paških solin. Miroslav Pahor je že leta 1957 pojasnil temeljne člene solne pogodbe iz leta 1616.⁵⁰ Vsebina členov se tudi v kasnejših pogodbah ni bistveno spreminjala, glavni predmet pogajanj pa sta bili predvsem cena in količina pridelane soli. Zdi se, da drugih ohranjenih pogodb ni našel, saj že solne pogodbe iz 15. stoletja (1413, 1428, 1460, 1470, 1477, 1495, 1505) vsebujejo vsa pomembnejša določila, kot jih prinaša pogodba iz leta 1616.

Leta 1460 sta Kolegij XX. za sol zastopala Piero de Petrogna in Nicolò de Amantin, Magistrat za sol pa Lorenzo Soranzo, Domenego Errizo, Anzolo da cha da Pesaro in Zuanne Tiepolo. Pogodba je bila desetletna; sedmina soli je pripadala komuni, petina pa lastnikom solin. Pirančani so smeli sedmino in petino prodajati tovornikom po kopnem (per via di terra), niso pa je smeli prevažati z ladjo in jo prodajati po morju (per via di mare). Soli niso smeli čez noč puščati v solnih bazenih, temveč so jo morali vsak dan speljati v javna skladišča. Če to ni bilo možno, so jo morali začasno spravili v solinarske hiše.⁵¹

Naslednje solne pogodbe so bile sprejete brez večjih sprememb. Zastopniki Kolegija XX. za sol so se sicer pogajali za dvig cene soli, vendar brez večjih uspehov. Pri sprejetju solne pogodbe leta 1551 so kot člani Kolegija XX. za sol sodelovali Aloysio de Pretho, Laurentio Vitali in Marco Petronio. Potrjena je bila 26. 6. 1551. Cena soli je bila 4,5 lire za modij (13 starov).⁵² V naslednji solni pogodbi iz leta 1556 (s 30 člani) so pi-

ranske lastnike solin zastopali Marc'Antonio Venier, Lorenzo Vidali in Nicolò Petronio. Cena soli so dvignili na 7 lir za modij (13 starov).⁵³ Potrjeni sta bili tudi občinska sedmina in petina za lastnike solin, za lastnike solin in solinarje pa so pridobili dodaten star soli na kavedin, s katerim so prosto razpolagali. Kot običajno je bilo potrjeno, da Magistrat za sol pošlje prvi letni obrok denarja v marcu. Ta je znašal 2000 dukatov in je bil predviden za vzdrževalna dela na solnih fondih. V 26. členu so poudarili, da solinarji v času pobiranja soli lahko, če je to potrebno, delajo na fondu tudi ob nedeljah in praznikih, niso pa smeli prečrpavati slanice iz morarjev v vasko, ker so to delo morali opraviti dan prej.⁵⁴ Duhovščina ni smela preganjati solinarjev zaradi dela ob nedeljah in praznikih, saj bi s tem škodila gospodarskim interesom Beneške republike.⁵⁵ Leta 1566 sta piranske solinarje zastopala Antonio Apollonio in Antonio Petronio, Magistrat za sol pa Benetto Donado, Zaccaria Bernardo in Giacomo Foscarini. V pogodbi ni bilo razlik s prejšnjimi, cena soli pa je bila 7 lir za modij.⁵⁶ V obeh omenjenih pogodbah je zanimiv člen, ki določa, da so vse ladje, ki so vplule na področje pred solinami, morale imeti potrebno dovoljenje. To določilo je veljalo tudi za oborožene galeje in vojake na manjših čolnih.⁵⁷

Pogodbe so sčasoma postajale natančneje razdelane. Zadnja, sklenjena leta 1782, ima že več kot 50 členov. Pogodbe so odličen vir za razumevanje zapletenih medsebojnih odnosov med državo in komuno, med lastniki solin in solinarji, kot tudi med državnimi in komunskimi uradniki. Iz podatkov o dovoljeni letni proizvodnji in limitirani ceni soli je mogoče razbrati gospodarska gibanja v državi in stanje v provinci. V Virih objavljene solne pogodbe predstavljajo le del pogodb, ki so urejale solinarsko dejavnost, saj so poleg njih sklepali tudi različne pogodbe o trgovanju s soljo in njenih prevozi. Za boljše razumevanje so zato objavljeni tudi nekateri pravilniki o merah pri natovarjanju ladij, o prevozu piranske soli v javna skladišča in dve zakupni pogodbi za prodajo soli iz 18. stoletja.

⁴⁹ Prim. Pahor - Poberaj, *Stare piranske soline*, str. 8, in Nicolich, *Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano*, str. 41.

⁵⁰ Kolegij XX. za sol je običajno izvolil tri odposlance, ki so pri sklepanju solne pogodbe na pogajanjih v Benetkah zastopali interese lastnikov solin (Pahor, *Solna pogodba med Piranom in Benetkami iz leta 1616*, str. 14).

⁵¹ SI PAK PI 225, *Solni konzorcij Piran*, t. e. 18, In *argomento Saline con alcune copie di ducali (1375–1505)*, str. 44.

⁵² SI PAK PI 225, t. e. 18, In *argomento Sali 1551*. str. 1r.

⁵³ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 4, *Atti 1556–1561*, str. 1.

⁵⁴ Načrt tipičnega solnega fonda z vsemi imeni posameznih delov glej v Žagar, »Sol se dela pozimi«, str. 74.

⁵⁵ SI PAK PI 225, t. e. 18, *Mercato sali 1556*, str. 4.

⁵⁶ SI PAK PI 225, t. e. 18, *Mercato sali 1556*.

⁵⁷ SI PAK PI 225, t. e. 18, *Mercatum salis MDLXI (1561)*, člen 25.

4.1.1 Urada za nadzor pridelave soli in njene prodaje

Nadzor nad proizvodnjo soli, predvsem pa njenim skladiščenjem in prodajo na lokalnem nivoju, sta izvajala dva urada. Državo (Beneško republiko) in Magistrat za sol je zastopal solni pisar (Scrivano di Sali), ki je hkrati tudi nadzoroval merilce soli. Piransko komuno, lastnike solnih fondov in solinarje pa so zastopali nadzorniki oz. t. i. skontri (scontro), ki so bili člani Resonata.⁵⁸

Med državnim in komunskim uradom so vladale stalne napetosti in nesoglasja. Solni pisar, sicer uslužbenec Magistrata za sol, je imel večjo moč in pooblastila, zato je to tudi velikokrat zlorabljal. Solinarji in lastniki solin so se stalno pritoževali zaradi njegovega dela, dela njegovega pomočnika in podrejenih merilcev. Solni pisar je v nasprotju s solnimi pogodbami in drugimi akti velikokrat zaprl skladišče in ni sprejemal soli, čeprav so na raztovor čakale polne ladje. Ker so v takem primeru morali solinarji sol pustiti pred skladiščem ali pa na ladji, kar je v primeru slabega vremena lahko pomenilo izgubo pridelka, se je komuna velikokrat pritožila ali celo sprožila sodni spor proti solnemu pisarju.

Po dosedaj znanih podatkih je do hujšega spora prišlo 8. avgusta 1585. Solinarji Siluestro Saluori, Antonius Brazzafoli, Columbanus Columbanus, Petrus Sclauinticus, Rigus Petronius in Johannes de Plani, ki so z lastnimi ali najetimi ladjami pripeljali sol v skladišče na Seči,⁵⁹ so ob pristanku opazili, da je skladišče zaklenjeno, prisotni pa niso bili niti solni pisar niti merilci soli. Čeprav je bilo vreme lepo in primerno za prevoz, so pred skladiščem opazili več kupov soli (po pričevanju okoli 27 do 30) z okoli 140 do 150 modrijev pridelka. Pred skladiščem je bilo privezanih še nekaj s soljo natovorjenih ladij (zaradi nevarnosti kraje so jo lastniki raje pustili na ladjah).⁶⁰ Nevšečnosti pa s tem ni bilo konec. Z istim solnim pisarjem (Zuanne Zanbon) je imela piranska komuna probleme tudi naslednje leto. Solni pisar bi moral pred začetkom sprejemanja

soli v javna skladišča vsakokrat obvestiti komun-ske uslužbenec (skontra, namestnika in blagajnika). A tega ni storil, temveč je sol začel sprejemati sam.⁶¹ Piranski sindiki so proti njemu napisali pritožbo in jo naslovili na koprskega podestata, ki jo je dobil 17. 8. 1586.⁶² Nekaj dni pozneje sta se sprla tudi Valerio Zanbon, sicer sin Zuanneja Zambona in njegov namestnik, ter skontro Colombano Colomban. Valerio, ki je nadomeščal očeta zaradi njegovega odhoda v Koper, je pri sprejemanju soli v skladišče na Seči oviral pri delu Colombana Colombana. Pri raztovarjanju ladje in prenosu soli ni dovolil, da bi ta nadzoroval merjenje. Hkrati so se tudi solinarji pritoževali, da je Zanbon beležil zvrhane mere, kar ni bilo v skladu s solno pogodbo. Ko je Colomban to preveril na ladji, je bila mera res preveč napolnjena.⁶³ Po besednemu sporu s Colombanom je Zanbon skladišče preprosto zaprl in odšel v Piran. Ob skladišču je čez noč ostalo privezanih 14 ladij. Solinarje je takšen potek dogodkov presenetil. Ker zaradi lepega vremena niso imeli pri sebi primernih oblačil in pokrival za ladje, ponoči pa je divjalo neurje in na ladjah povzročilo veliko škode, so v sporu kot pričevanje proti Valeriu Zanbonu nastopili Giacomo Cusma, Giacomo Vidali, Zuanne Barboia, Mondin Schiauzzo, Zuanne Nascinguerra, Rigo Petronio, Odorico della Torre in Hieronimo de Pretho. Kljub temu da so solinarji izgubili večje količine soli in da se je spor med komuno in solnim pisarjem vlekel celo jesen, solni pisar ni odgovarjal za povzročene težave.⁶⁴

⁵⁸ SI PAK PI 225, t. e. 18, Sali 1586, str. 7. Resonat je bilo komunsko telo, ki je nadzorovalo skladiščenje in prodajo soli. Sestavljali so ga nadzornik (scontro) z namestnikom, solni blagajnik in tajnik.

⁵⁹ SI PAK PI 225, t. e. 18, *Exemplum processus Ciuilis formati pro Magnifica Comunitate Pirani occasione salis* 8. 8. 1585.

⁶⁰ SI PAK PI 225, t. e. 18.

⁶¹ SI PAK PI 225, t. e. 18, Sali 1586. Tra li sindici della Sp. Com.ta contro D. Valerio Zanbon Scriuano di Sali, str. 7. Dokument je datiran 17. 8. 1586. Obe službi sta morali voditi svoje knjige (evidence o vnosu in iznosu soli in vsote izplačil), med njimi pa ni smelo prihajati do razlik v količini. Delo so začinjali ob sončnem vzhodu in delali do sončnega zahoda. Ker je moral v primeru razhajanj v zapisih član (piranskega) Resonata v Benetke in pojasniti razlike, je mogoče potrditi, da so bili komunski uslužbenci v podrejenem položaju. Komuna je morala sama kriti tudi vse s tem nastale stroške.

⁶² SI PAK PI 225, t. e. 18, *Scritture del Spl. Collo. de XXII in Materia del Nuovo Mercato di Sali principio MDLXXXVI*, str. 7.

⁶³ Sol v solni meri je bilo potrebno, ko je bila ta polna, s posebnim bakrenim ravnilom (rasadora) na vrhu poravnati. Tega pa merilci niso storili. Solinarji so trdili, da je bil solni pisar preveč »požrešen« (SI PAK PI 225, t. e. 18, Sali 1586. Tra li sindici della Sp. Com.ta contro D. Valerio Zanbon Scriuano di sali, str. 30).

⁶⁴ SI PAK PI 225, t. e. 18, Sali 1586. Tra li sindici della Sp. Com.ta contro D. Valerio Zanbon Scriuano di sali.

Kolegij XX. za sol se je nadaljnjim sporom s solnim pisarjem skušal izogniti s sprejetjem dodatnih členov v solnih pogodbah. Leta 1585 je na svojem zasedanju predlagal, da se v solne pogodbe vnese člen, po katerem mora pri vsakem merjenju soli sodelovati tudi predstavnik Resonata in biti pri svojem delu povsem neodvisen in enakopraven s solnim pisarjem. Skontrovi zapisi so se morali ujemati s tistimi, ki jih je sestavil solni pisar, sicer je bilo potrebno ugotoviti, zakaj je prišlo do razlik. Predstavniki Kolegija XX. za sol so zahtevali dosledno spoštovanje pravila, da morajo biti solna skladišča v nedeljo popoldan odprta, in tako solinarjem omogočili, da so vedno lahko dobili sol.⁶⁵

Komunski funkcionarji so bili voljeni vsako leto s kontumacijsko⁶⁶ dobo dveh let. Če pa je blagajnik Resonata po preteku mandata kandidiral za tajnika, je moral počakati le eno leto. Enako časovno obdobje je moral pri kandidaturi za mesto v Resonatu počakati tudi najbližji sorodnik (oče ali brat) že izvoljenega funkcionarja.

4.1.2 Podatki o pridelani soli

Podatke o pridelani soli so beležili vsakokratni solni pisar in komunski uslužbenci, vendar do zdaj niso bile najdene njihove knjige.⁶⁷ V dosedaj pregledanem gradivu v piranskem arhivu so sistematično podatki o količini pridelane soli ohranjeni od leta 1637⁶⁸ do leta 1685,⁶⁹ manjkajo pa podatki za leta 1657, 1658 in 1663. Zdi pa se, da je solni pisar Giorgio Giraladini s komunskim skontrom vestno beležil podatke o pridelani soli,⁷⁰ saj se po njegovem odhodu leta 1685 konča

sistematično navajanje teh podatkov. V 18. stoletju je podatke o pridelani soli mogoče najti za dve obdobji, in sicer med leti 1730–1734 in 1735–1739.⁷¹ V tem obdobju je bilo v piranskih solinah dovoljeno pridelati 5200 modijev letno ali, kot je večkrat omenjeno v dokumentih, 26.000 modijev v obdobju petih let. Če v enem letu niso pridelali dogovorjene količine, so jo lahko v naslednjih letih pridelali več in s tem dosegli dogovorjeni limit.⁷² V obdobju 1637–1646 so piranski solinarji presegle pridelek za 3453 modijev, v naslednjih treh desetletjih pa so pridelali precej manj od dovoljenega limita. Tudi v desetletnem obdobju 1730–1739, ko so pridelali 42.497 modijev soli, niso dosegli dovoljene količine pridelka (52.000 modijev).

Na solni kavedin je bilo dovoljeno pridelati po 2 modija soli,⁷³ v letih 1637, 1659 in 1685 pa so za dosego limita pridelali po 4 modije. Če so bile vremenske razmere ugodne, so solinarji pridelali še večjo količino soli. Da bi proizvodnjo omejili, so beneški providurji pri tem zaostrovali pogoje pridelave soli. Prepovedali so vsakodnevno pobiranje soli in ga omejili na vsak drugi, tretji ali celo četrti dan.⁷⁴ Če so solinarji še pred koncem sezone pridelali letno količino soli, so prepovedali njeno pobiranje po 20. avgustu. V primeru, da so bila solna skladišča polna in so solinarji imeli preveč soli, so providurji ukazali, da morajo odvečno sol zmetali v morje.⁷⁵ V primeru, da je soli primanjkovalo, so solno sezono podaljšali do konca septembra.

Najboljše letine so bile v letih 1637 (10.078 modijev), 1659 (10.155 modijev), 1683 (10.522 modijev) in 1685 (10.537 modijev). Leta 1718 naj bi celo pridelali okoli 12.000 modijev soli. Najslabši pridelki so bili v letih 1649 (259 modijev), 1650 (1219 modijev), 1652 (1697 modijev), 1675 (1747 modijev) in 1677 (1530 modijev). Glavna vzroka za slabe letine sta bila predvsem slabo

⁶⁵ SI PAK PI 225, t. e. 18, Scrittura del Spl. Collo. di XX in Materia del Nuovo Mercato di Sali Principio l'anno MDLXXXVI. Solinarji in lastniki solin so dobili star soli na kavedin za lastno uporabo (predvsem za soljenje rib in shranjevanje oljk) ali pa za prodajo. Sol so imeli večinoma shranjeno v solinarskih hišah, vendar pa je Magistrat za sol zaradi zlorab zahteval, da jo hranijo v javnih skladiščih.

⁶⁶ Kontumacija - vmesno (prehodno) obdobje, ko funkcionarji niso smeli biti voljeni.

⁶⁷ Ker so bile ob pregledu gradiva v Državnem arhivu v Benetkah najdene nekatere knjige koprskega solnega pisarja, verjetno beneški arhiv hrani tudi knjige piranskega, paškega in miljskega solnega pisarja, saj so jih pisarji morali pošiljati beneškemu Magistratu za sol.

⁶⁸ SI PAK PI 225, t. e. 2, Vol. 9, Atti 1636–1638, str. 9.

⁶⁹ SI PAK PI 225, t. e. 4, Vol. 24, Atti 1682–1695.

⁷⁰ Različni dokumenti o solinarski dejavnosti so bili verjetno kasneje vezani v zvezke (od 90 do 100 strani), ki so jih hranili v komunskih uradih.

⁷¹ SI PAK PI 225, t. e. 8, Vol. 47, Atti 1737–1741, str. 53.

⁷² SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 29, Atti 1710–1719, str. 81.

⁷³ Leta 1718 naj bi bilo v solinah v piranski komuni 2744 kavedinov, v Miljah 1472 in v Kopru 2387 (SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 29, Atti 1710–1719, str. 41).

⁷⁴ Providurji so že pred začetkom solne sezone maja 1707 izdali odlok, s katerim so piranskim solinarjem ukazali pobiranje soli vsak tretji dan. Tako so hoteli izboljšati kakovost soli (SI PAK PI 225, t. e. 4, Vol. 26, Atti 1701–1708, str. 85).

⁷⁵ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 29, Atti 1710–1719, str. 81.


vzdrževanje solin (tako solnih fondov kot obrambnih nasipov) in neugodno vreme.⁷⁶

Beneški providurji so se stalno pritoževali, da prvi obrok denarja, ki so ga solinarjem poslali marca in naj bi služil za pripravo solnih fondov, ni bil namensko uporabljen. Solinarji so denar porabili za obnovo vinogradov in ureditev drugih kmetijskih zemljišč kakor tudi za popravilo ladij.⁷⁷ Prav tako niso skrbeli za vzdrževanje in obnovo glavnih obrambnih nasipov.⁷⁸ Veliko škodo so ob večjih jesenskih nalivih povzročale reke (npr. Dragonja in Drnica) s hudourniški pritoki. Ker je bilo plačilo za vzdrževalna dela za domače solinarje in delavce premajhno (lira na dan), ti niso hoteli opravljati sprotnih vzdrževalnih del, neurejeni nasipi pa potem niso za-

držali poplavnih vod. Položaj se je še poslabšal po letu 1721, ko je Magistrat za sol znižal ceno soli z 19 na 14,1 lire in s tem komuni zmanjšal sredstva za vzdrževalna dela, ki so jih plačevali iz komunske sedmine. Po večjih poplavah so bila potrebna obsežna obnovitvena dela. Ker komuna ni imela sredstev za odpravo škode in je ob tako obsežnih delih moralo delati veliko ljudi, je Magistrat za sol najel delavce iz Furlanije, ki so delali za nižje plačilo.

Stroški vzdrževanja solnega fonda so bili visoki. Če so lastniki za modij soli leta 1725 dobili 14,1 lire, stroški vzdrževanja kavedina na modij pridelane soli pa so znašali 8,95 lire, je lastnikom na modij ostalo le 5,15 lire.⁷⁹

Količina pridelane soli (po desetletjih) v obdobju med leti 1637–1685 in 1730–1739 (Bonin, F. *Proizvodnja soli v Piranskih solinah*, str. 97).



⁷⁶ Tako sta npr. Domenico in Bernardino Caldana 21. 9. 1675 prosila za 500 dukatov posojila za ureditev kavedinov. V prošnji sta navedla, da so bile zadnje solne sezone (posebno leta 1675) zelo slabe. Prav tako je bil slab tudi pridelek olja in vina (SI PAK PI 225, t. e. 3, Vol. 19, Atti 1672–1674, str. 63).

⁷⁷ SI PAK PI 225, t. e. 1. Vol. 5, Atti 1562–1577, str. 21.

⁷⁸ Ker so bile celotne Sečoveljske soline v kritičnem stanju, je Magistrat za sol leta 1745 poslal strokovnjaka, da jih pregleda in pripravi načrt za obnovo. Mojster Pastori je pripravil poročilo in ga 29. 7. 1745 predstavil v senatu. Za popravilo zunanjih in notranjih nasipov bi bilo potrebnih 59.276 lir. Ker so predračun zmanjšali za 2996 lir, je ta znašal 56.280 lir. Delo je prevzel Giovanni Maria Giralardi, ki je v Sečoveljske soline v eno izmed skladišč najprej pripeljal vse potrebno orodje. Glavna dela naj bi bila namenjena ureditvi kanalov in nasipov za boljši pretok hudourniških voda iz zaledja. Iz spora med Giralardijem in pi-

ransko davčno službo je mogoče sklepati, da je delo opravljalo veliko delavcev. Ker je davčni urad zahteval, da Giralardi plača davek na hrano (predvsem moko), ki jo je uvažal prek piranskega pristanišča, se je ta pritožil na Magistrat za sol z utemeljitvijo, da hrano potrebuje za delavce (več kot 400 jih je prišlo iz Furlanije) in je ne preprodaja naprej. Hkrati je navedel, da delo, ki ga opravljajo, služi piranskemu gospodarstvu in bi morala komuna zagotoviti potrebno hrano, če že delavcev ni sposobna. Dela so končali februarja 1746, Giralardi pa je dotedaj dobil 37.520 lir, Magistrat za sol pa mu je bil dolžan še 18.562 lir (SI PAK PI 225, t. e. 9, Vol. 52, Atti 1745–1746, str. 31–73).

⁷⁹ Za vzdrževalna dela na fondu so plačali 1,2 lire, po liro za popravilo nasipov, vzdrževanje hiše in kanalov ter solinarsko orodje z napravami za prečrpavanje slanice (npr. zorna); stroški skladiščenja soli (predvsem prevoz) so znašali 1,5 lire, komuni so za sedmino plačali 2,15 lire, Magistratu za sol pa davek v višini 0,1 lire (SI PAK PI 225, t. e. 6, Vol. 37, Atti 1725, str. 88).

Količina pridelane soli v piranskih solinah v obdobju med leti 1637–1685 in 1730–1744 (Bonin, F. *Proizvodnja soli v Piranskih solinah*, str. 97).

Leto	Letni pridelek (v modijih)	Cena soli (v lirah na modij)	Vrednost soli (v lirah)
1637	10.078	15,5	156.287
1638	6.624	15,5	102.494
1639	3.902	15,5	60.481
1640	5.886	15,5	90.971
1641	4.730	15,5	73.326
1642	3.002	15,5	46.531
1643	5.160	15,5	79.982
1644	1.988	15,5	30.814
1645	5.321	15,5	82.475
1646	8.762	15,5	135.811
1647	5.363	15,5	83.126
1648	3.207	15,5	49.703
1649	259	15,5	4.014
1650	1.219	15,5	18.894
1651	2.837	17,9	50.782
1652	1.697	17,9	30.376
1653	5.228	17,9	93.581
1654	6.866	17,9	122.901
1655	2.079	17,9	37.214
1656	3.512	17,9	62.864
1657	-	17,9	-
1658	-	17,9	-
1659	10.155	17,9	181.774
1660	6.466	17,9	115.741
1661	6.937	17,9	124.172
1662	2.559	17,9	45.806
1663	-	17,9	-
1664	4.947	19	93.993
1665	2.071	19	39.349
1666	8.296	19	157.624
1667	3.900	19	74.100
1668	8.967	19	170.373
1669	4.325	19	82.175
1670	3.149	19	59.831
1671	6.598	19	125.362
1672	-	19	-
1673	3.839	19	72.941
1674	1.830	19	34.770
1675	1.747	19	33.193
1676	9.417	19	178.923
1677	1.530	19	29.070
1678	4.033	19	76.627
1679	1.894	19	35.986
1680	9.376	19	178.144
1681	8.038	19	152.722
1682	4.788	19	90.972
1683	10.522	19	199.918
1684	2.487	19	47.253
1685	10.537	19	200.203
1718	ok. 12.000	19	ok. 228.000
1719	ok. 7.000	19	ok. 133.000
1721	ok. 1.200	14,1	ok. 16.920
1724	9.585	14,1	135.148
1725	5.263	14,1	74.208
1730–1734	21.170	14,1	298.497
1735–1739	21.327	14,1	300.710
1744	5.913	14,1	83.373

Pri pregledu navedenih podatkov se postavlja več vprašanj, in sicer: kje je skrita razlika med dogovorjenim limitom in pridelano soljo (usklađeno ali direktno odpeljano v Benetke)? Zakaj so si piranski solinarji nenehno prizadevali dvigniti limit pridelane soli, če pa ga po podatkih praviloma niso dosegali? Ali je res, kot so v svojih poročilih beneškemu senatu pisali providurji, da se je skoraj pol pridelane soli porazgubilo po tihotapskih poteh, čeprav tega iz pregledanih beneških virov v sodnih procesih proti tihotapcem soli ni mogoče potrditi?

4.1.2.1 Pridelovanje debele soli

Tako kot njegovi predhodniki je tudi Lauro Querini, providur Magistrata za sol, opravil obhod vseh solin na beneškem ozemlju. V aprilu leta 1720 je pregledal stanje solin na grških otokih, junija pa je prišel v Piran. Kolegiju XX. za sol je potrdil, da je letni limit 5200 modijev soli še vedno v veljavi. Ker se število kavedinov ni ujemalo s popisi prejšnjih providurjev, je ukazal, da morajo uničiti vse brez dovoljenja zgrajene kavedine.⁸⁰

Pirančanom je predstavil dodatne načrte. Sečoveljske soline je želel usposobiti za pridelavo debele soli, kakršno so pridobivali v solinah v Trapaniju in Barletti. Omenjene soline, ki so bile v lasti Habsburžanov, so delale konkurenco beneškimi solinam,⁸¹ hkrati pa so Benečani uvažali njihovo sol. Providur je po končani sezoni septembra 1720 dal poročilo o pridelavi debele soli v Sečoveljskih solinah. Poskus proizvodnje je le delno uspel. Čeprav je bila sečoveljska sol bolj bela, čista in težja, solni kristali pa so bili večji, ta še zdaleč ni dosegala kakovosti soli iz Barlette.⁸²

Pridelavo debele soli so nadaljevali tudi v naslednjih letih. Ker je bilo potrebno spremeniti tehnologijo proizvodnje, domači solinarji pa tega niso znali oz. so se upirali novemu načinu proizvodnje, je Magistrat za sol poskrbel za prihod dveh mojstrov iz Barlette. V ta namen so prilagodili kavedine na solnem fondu Barnabe Bonutija in Agostina Tarsie.⁸³

⁸⁰ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 30, Atti 1719–1720, str. 61.

⁸¹ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 30, Atti 1719–1720, str. 71.

⁸² SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 30, Atti 1719–1729, str. 81.

⁸³ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 91.

Čeprav se je providur Marco Balbi, ki je bil prav tako član Magistrata za sol, zavedal, da velik problem predstavlja nestalno vreme, je vztrajal, da so v senatu 25. 7. 1722 sprejeli dekret o proizvodnji debele soli v Sečoveljskih solinah. Sol je morala v solnih fondih kristalizirati dalj časa (v dokumentu ni navedeno število dni).⁸⁴ Pred sprejetjem dekreta o proizvodnji debele soli v Sečoveljskih solinah, so člani Magistrata za sol dali poročilo o preteklih dveh sezonah. Primerjali so klimatske in geografske razmere za pridelavo soli v Barletti in Piranu. V letu 1720 so v Sečoveljskih solinah pridelali 25 modijev debele soli (slabe kakovosti). Ker je bilo naslednje poletje deževno in so pridelali le okoli 1200 modijev navadne soli, niso bili uspešni niti pri pridobivanju debele soli.⁸⁵ Leta 1722 so je pridelali okoli 42 modijev. Kakovost soli, pridobljene po novi tehnologiji, je bila zelo različna. Proti spremembi stare tehnologije in pridelavi debele soli so bili tudi vsi lastniki solin in solinarji. Kakovostno in zadovoljivo količino debele soli so pridelali le na solnih fondih Rocca Apollonia in Zuanna Corsija na Leri v predelu Fiume Grando (ob stari strugi reke Dragonje),⁸⁶ medtem ko so na fondih Agostina Tarsia in Barnabe Bonuttija pridelali le 6 modijev nekakovostne soli.⁸⁷

Providurji so z drugimi strokovnjaki ugotovili veliko razliko v sestavi tal v Sečoveljskih solinah in solinah v Barletti. Tla v Sečoveljskih solinah so bila precej mehkejša od tal, na katerih so bili grajeni solni fondi v Barletti. Ker se je podlaga luščila, je to negativno vplivalo na kakovost soli,⁸⁸ hkrati pa je v Istri več padavin kot v Barletti. V Sečoveljski dolini se je že v avgustu pojavljala močna rosa, medtem ko je v Barletti v poletnem obdobju plah ni bilo.⁸⁹

Kljub neuspehu in težavam s piranskimi solinarji so beneški providurji vztrajali pri načrtu za proizvodnjo debele soli. V letu 1723 so iz Barlette v Benetke uvozili 1525 modijev debele soli, kar je hudo bremenilo državno blagajno.⁹⁰ Predstavniki Magistrata za sol so se zato odločili, da bodo ponovno pripeljali strokovnjake iz Barlette, ki naj bi v Sečoveljskih solinah ugotovili vzrok

neuspešne pridelave debele soli. Za uvedbo nove tehnologije naj bi zgradili tudi nekaj novih solnih fondov.⁹¹

Strokovnjaki so prispeli v aprilu in takoj začeli dela v solinah. Nekatere solne kavedine, namenjene proizvodnji debele soli, so namesto s petolo prekrili z kamnitimi ploščam, druge pa le močno utrdili. S tako utrjenimi tlemi so hoteli doseči podobne razmere kot v Barletti.⁹² Vse postopke del pri pripravi tal so si tudi zapisali v poseben zvezek, saj naj bi zapiski služili domačim solinarjem.⁹³ Zaradi klime in nasprotovanja domačih solinarjev pridelava ni stekla, zato so providurji začeli poskusno proizvodnjo debele soli v solinah na Krfu, ker se klimatske razmere na Siciliji in južnem delu Apeninskega polotoka ter na Krfu niso bistveno razlikovale. Providurji so menili, da ima Krf celo boljše vremenske razmere za pridobivanje soli. Za tehnološko pripravo solnih bazenov na Krfu so ponovno zaposlili strokovnjake iz Barlette, večji problem pa je predstavljalo pomanjkanje usposobljene delovne sile.⁹⁴

Zaradi hladne zime 1723/24 (mraz je poškodoval solne bazene v Sečoveljskih solinah), dodatno škodo pa je povzročilo še obilno aprilsko deževje, je bilo za popravilo nastale škode potrebno opraviti veliko vzdrževalnih del na zaščitnih nasipih in na solnih fondih.⁹⁵ Kljub težavam so piranski solinarji v poletni sezoni 1724 pridelali okoli 9585 modijev soli.⁹⁶ Pridelovanje debele soli ni dalo pričakovanih rezultatov, nadaljevale pa so se tudi težave z lastniki solnih fondov in s solinarji. Ti so se upirali dodatnim pripravljalnim in vzdrževalnim delom na novih solnih fondih. Ker so morali biti za pridelavo debele soli globlji vsi bazeni solnega fonda (morarji, korboli, servidorji in kavedini), je bilo potrebno nasipe okoli njih dvigniti,⁹⁷ saj je morala

⁸⁴ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 93.

⁸⁵ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 97.

⁸⁶ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 102.

⁸⁷ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 103.

⁸⁸ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 99.

⁸⁹ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 32, Atti 1721–1722, str. 99.

⁹⁰ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 34, Atti 1723–1724, str. 53.

⁹¹ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 34, Atti 1723–1724, str. 59.

⁹² SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 34, Atti 1723–1724, str. 79.

⁹³ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 34, Atti 1723–1724, str. 79.

⁹⁴ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 34, Atti 1723–1724, str. 81.

⁹⁵ SI PAK PI 225, t. e. 6, Vol. 35, Atti 1723–1724, str. 3.

⁹⁶ SI PAK PI 225, t. e. 6, Vol. 36, Atti 1724–1725, str. 15.

⁹⁷ V ozadju je predvsem ekonomsko vprašanje lastnikov solin in solinarjev na severozahodni obali Istre. Habsburžani so gospodarsko podpirali Trst in zahtevali pravico svobodne plovbe po Jadranskem morju. Na Beneško republiko so naslavljali razne zahteve in prošnje. Tako so zahtevali dovoljenje, s katerim bi lahko neapeljski trgovec Vincenzo Bertussi letno prepeljal od 4000 do 5000 modijev soli iz Barlette v Trst. Koprčani so beneški senat opozorili, da se težave s tržaškimi trgovci vlečejo že od leta 1463, torej od uvedbe t. i. obvezne poti. Z enakimi problemi so se srečali tudi piranski lastniki solin. Koprski predstavniki so z ob-

biti količina vode v teh bazenih precej večja. Sol je v kavedinih morala rasti najmanj 8 dni. Glede na vremenske razmere na severozahodni obali Istre pa je jasno, da solinarji niso velikokrat pobirali debele soli, hkrati pa tudi stimulacija z višjo ceno debele soli ni veliko pomagala. Solinarjem z uvedbo nove tehnologije ni uspelo pridobiti tolikšne količine soli, da bi pokrili proizvodne stroške, kaj šele, da bi pri tem kaj zaslužili.⁹⁸

V letu 1724 je Beneška republika uvozila s Sicilije in južnega Apeninskega polotoka 4400 modijev debele soli.⁹⁹ Providurji so končno spoznali, da pridelava debele soli v piranskih solinah ne bo uspela, zato so jo začeli poskusno proizvajati v solinah na otoku San Mauri,¹⁰⁰ kjer so bile boljše naravne razmere kot v solinah na Krfu in usposobljena delovna sila. Že dve leti pozneje so v teh solinah pridelali kakovostno debelo sol.¹⁰¹

Ozadje nezadovoljstva piranskih lastnikov solin in solinarjev zaradi uvajanja nove tehnologije je bilo predvsem ekonomske narave. Providurji so namreč ceno soli znižali z 19 na 14,1 lire za modij,¹⁰² kar je hudo prizadelo lastnike solin in solinarje, ki so delali na solnih fondih.¹⁰³

4.1.3 Varovanje in skladiščenje soli

Za varnost solin so skrbeli čuvaji, ki so imeli na voljo hišo in čoln, s katerim so nadzorovali kanale in obalo pred solinami. Najpomembnejši je bil čuvaj, ki je skrbel za nadzor nad ustjem reke Dragonje. Ko so za nadzor nad fažanskimi solinami leta 1719 zgradili novo hišo za čuvaja, je predračun za njeno izgradnjo pripravil piranski mojster Zuanne Dongetta - Murer. Za hišo v

velikosti 25 čevljev (okoli 8,5 m) krat 18 čevljev (okoli 6 m) in visoko 15 čevljev (okoli 5 m) je celoten predračun znašal 1251,5 lire. Stroški materiala in dela so znašali: 150 lir za 60 veder (mastelle) apna, 32 lir za 4 barke peska, 260 lir za 40 bark kamna, 45 lir za šamotno opeko (za dimnik in ognjišče), 90 lir za strešnike, 105 lir za 31 tramov, dolgih 3,5 korakov, 75 lir za deske iz Latisane za pod, streho, vrata in stopnice, 90 lir za kamnite erte pri vratih in oknih, 17,5 lire za žeblje ter drugo potrebno železo in okovje, 5 lir za svinec, 12 lir za manjše žeblje, 70 lir za macesnove in hrastove tramove in deske ter 350 lir za delo zidarjev in mizarjev.¹⁰⁴

Beneški providurji in njihovi namestniki so bili natančni tudi pri skladiščenju soli. Solinarji so morali dnevno pridelano sol takoj prepeljati v javno skladišče, sicer pa v najkrajšem možnem času. Pobrane soli niso smeli čez noč pustiti na prostem, temveč so jo morali spraviti v solinarsko hišo. Preobtežene ladje so se včasih ob vremenskih ujmah med prevozom v skladišče potopile.¹⁰⁵

Ker se solinarji niso držali teh zahtev in so zaradi dela na poljih in v vinogradih neredno vozili sol v javna skladišča, je Magistrat za sol uvedel še drug način spravila soli. Sol so z manjših ladij na morju pred solinami pretovorili na večje beneške ladje in jo odpeljali v centralno skladišče v Benetke. Poseben problem pri prevozih neuležane sveže soli je predstavljal težko določljiv kalo, ki se je gibal tudi od 15 do 20 %.¹⁰⁶

Magistrat za sol je skrbel za varnost in popravilo solnih skladišč v Piranu, Kopru in Miljah, saj je bila sol v javnih skladiščih varna pred tihotapci in vremenskimi nevšečnostmi. Na pomen dobrih skladišč so v vizitacijskih poročilih opozarjali tudi Beneški providurji.¹⁰⁷ Tako je providur Francesco Copo v poročilu senatu o stanju v piranskih solinah leta 1548 predlagal štiri ukrepe za varno hranjenje soli. Predlagal je, naj soli ne hranijo v solinarskih hišah, temveč v javnih skladiščih, ki naj imajo zaklenjena (in cela) vrata, varujejo pa naj jih čuvaji.¹⁰⁸

žalovanjem poudarili, da izguba 20.000 tovornikov Beneške republike ne bi bistveno prizadela, bi pa prizadela domače trgovce in solinarje (ADT, Busta 12 b 1/13, Supplica dei Capodistriani al Senato Veneto in materia Sali, 15 agosto 1686).

⁹⁸ SI PAK PI 225, t. e. 6, Vol. 35, Atti 1724, str. 59.

⁹⁹ SI PAK PI 225, t. e. 6, Vol. 35, Atti 1724, str. 77.

¹⁰⁰ SI PAK PI 225, t. e. 6, Vol. 36, Atti 1724–1725, str. 55.

¹⁰¹ SI PAK PI 225, t. e. 7, Vol. 39, Atti 1725–1726, str. 77.

¹⁰² Koprski komuna in lastniki solin so se skupno pritožili proti pocenitvi soli. Opisali so kratko zgodovino solin (predvsem cene soli) in poudarili, da koprške soline pri taki pocenitvi in agresivni tržaški gospodarski politiki ne bodo preživele (ADT, Busta 12 b 1/12, Lamentazione al Principe Veneto del Comune di Capodistria sulla limitazione della salinazione posteriore al 1721).

¹⁰³ SI PAK PI 225, t. e. 7, Vol. 41, Atti 1727–1730, str. 49.

¹⁰⁴ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 29, Atti 1710–1719, str. 77.

¹⁰⁵ SI PAK PI 225, t. e. 18, In argomento di sali 1551, str. 2.

¹⁰⁶ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2, Atti 1283–1517, str. 38.

¹⁰⁷ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 3, Atti 1518–1556, str. 57.

¹⁰⁸ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 3, Atti 1518–1556, str. 58.

Piranska komuna je imela na začetku 18. stoletja 9 solnih skladišč, in sicer: dve v Piranu (Magazen detto Bondumier in Magazen in Piran), eno v Strunjanu (Magazen di Strugnano) in po tri na Seči (Magazen di Mezzo, di Canton, di S. Marco) ter v Sečovljah (Magazen di S. Marco, di Sopra, della Madonna).¹⁰⁹ Največja so bila skladišča, imenovana Canton in S. Marco na Seči ter della Madonna in S. Marco v Sečovljah.

V Kopru sta bili v tem obdobju dve skladišči, in sicer veliko solno skladišče pri Vratih sv. Petra (Magazin Grande a Porta S. Pietro), ki je lahko sprejelo okoli 2500 modijev soli, ter manjše na Pristaniškem trgu (Piazza del Porto), v katero so spravili 700 modijev soli.¹¹⁰

V dokumentih so ohranjeni številni podatki o vzdrževanju in popravilih solnih skladišč in o gradnji novega solnega skladišča leta 1548 v Sečovljah, ki je v dolžino merilo 21,5 korakov (okoli 41 metrov).¹¹¹ Ker skladišče dolgo ni imelo urejenega pomola oz. nasipa za varen privez ladij, mu je Magistrat za sol leta 1564 poslal denar za ureditev varnega priveza za ladje.¹¹² Iz Benetk so za popravila skladišč pošiljali tudi les, žebelje, železno okovje, verige, ključavnice, komuna pa je morala priskrbeti kamenje, apno in pesek. Popravila so opravljali domači mojstri. Ker sta bila velikokrat tako material kot tudi delo precej draga, so beneški nadzorniki zahtevali znižanje stroškov.¹¹³

4.1.4 Tihotapljenje soli

Zaradi monopolne gospodarske politike Beneške republike in nizkih odkupnih cen so Pirančani sol tudi tihotapili in si tako povečevali prihodke. Beneški uradniki so stalno opozarjali na ta problem in predlagali rešitve, ki so temeljile predvsem na represivnih ukrepih (hudih kaznih). V priporočilu beneškega providurja leta 1372 je zapisano, da je potrebno tihotapce kaznovati z najmanj dvema letoma zapora in zaplembo ladje, mornar, ki je gospodarja ali kapitana tihotapske ladje prijavil, pa naj bi bil oproščen plačila kazni.¹¹⁴

Iz piranskih solin so sol najpogosteje tihotapili v Furlanijo (Treviso, Vicenza, Videm itd.). Sol je postala še bolj iskano blago od zadnje četrtine 14. stoletja dalje, ko so preuredili solne fonde in začeli proizvajati čisto in belo sol brez primesi.

V solnih pogodbah, ki sta jih sklenila Magistrat za sol in Kolegij XX. za sol, je bilo vedno navedeno, da ladje brez posebnega dovoljenja ne smejo v bližino solin, vendar se je dogajalo ravno nasprotno. Zaradi tega so beneški uradniki stalno pošiljali opozorila piranskemu podestatu, naj pazi na nepravilnosti in prepove vsak privez ladij na nasipe v solinah.¹¹⁵

Problem tihotapljenja soli na beneškem ozemlju je imel širše razsežnosti. Najtežje je bilo nadzorovati pridelavo soli v Dalmaciji. Že leta 1423 so v senatu sprejeli pobudo, da je potrebno uničiti del solin na Pagu, solinarjem uničenih fondov pa plačati odškodnino.¹¹⁶ Tri desetletja kasneje so v senatu sprejeli tudi dekret, s katerim so prepovedali vsak prevoz soli iz Dalmacije proti Genovi. Ladjarje, ki bi prevažali sol brez potrebnih dokumentov in brez plačila pristojbin, so zadele hude kazni: izguba ladje in najmanj 10-letna zaporna kazen.¹¹⁷

Velik problem pri prevozu soli iz istrskih solin v skladišča v Benetke ali Chioggio je predstavljal tudi primanjkljaj prepeljane soli. Pred prevozom so sol izmerili v skladiščih, njeno količino pa so nato preverili še v beneških skladiščih. Praviloma se količina ni ujemala z izmerjeno v Piranu (vedno je je kaj manjkalo).¹¹⁸ Piransko sol so iz Benetk nato prodajali v zaledje beneške Terra-

¹¹⁵ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2, Atti 1283–1517, str. 51, dokument, 4. 3. 1440.

¹¹⁶ Podoben problem so predstavljale tudi soline na Rabu. Magistrat za sol je leta 1467 tja poslal solnega pisarja, ki naj bi nadzoroval pridelovanje soli in njeno prodajo. Sol, proizvedeno na Rabu, so v glavnem vozili v Romagno, paško sol pa so prodajali v Marche (Urbino, Pesaro, Rimini itd.); SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2, Atti 1283–1517, str. 35, dokument datiran, 8. 6. 1423).

¹¹⁷ Zaradi oddaljenosti od Benetk in vojne v prvih dveh desetletjih 16. stoletja je bil nadzor nad proizvodnjo in trgovino v Dalmaciji še bolj otežen, zato je senat leta 1511 sklenil uničiti velik del solin na Rabu in pustiti le nekaj fondov za potrebe otočanov (SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2, Atti 1283–1517, str. 73, dokument, datiran 14. 6. 1457).

¹¹⁸ Pri prevozu soli iz solin na istrski obali so bili stalni problemi. Merilci največkrat niso merili soli, temveč so jo delavci kar z lopatami natovorili na ladjo. Ker je bilo ob vplutju v Benetke vedno premalo soli, so beneški providurji uslužbenca (solnega pisarja, merilce in carinike) stalno opozarjali, naj pazijo na solne mere (SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2, Atti 1283–1517, str. 32, dokument, datiran 25. 6. 1416).

¹⁰⁹ SI PAK PI 225, t. e. 5, Vol. 31, Atti 1720–1721, str. 25.

¹¹⁰ SI PAK PI 225, t. e. 8, Vol. 48, Atti 1741, str. 69.

¹¹¹ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 5, Atti 1562–1577, str. 3.

¹¹² SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 5, Atti 1562–1577, str. 5.

¹¹³ SI PAK PI 225, t. e. 4, Vol. 23, Atti 1679–1682, str. 43.

¹¹⁴ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 2, Atti 1283–1517, str. 15, dokument datiran, 3. 9. 1372.

ferme (Treviso, Feltre, Ferrara, Čedad itd.). Za prodajo živinske soli so veljali enaki pogoji kot za prodajo jedilne.¹¹⁹

V prvih dveh desetletjih 16. stoletja so Beneško republiko pestile vojne, najprej s turško državo, nato pa s Cambrajsko ligo. Zaradi številnih problemov je bil nadzor nad proizvodnjo soli in trgovino z njo potisnjen v ozadje, zlasti v dalmatinskih solinah. Po končanih vojnah je Magistrat za sol najprej reševal probleme v solinah v Dalmaciji, šele nato pa v Istri. Paško sol so še naprej lahko vozili v Marche.¹²⁰

Podestatom v Kopru, Piranu in Miljah so naročili, naj skušajo preprečiti tihotapstvo soli v Furlanijo in naj vse moči usmerijo v povečanje trgovine z zaledjem,¹²¹ pri čemer naj tovarnikom (Crainzi, tudi mussolati) ponudijo dobre pogoje za trgovanje.¹²² Pri trgovskih poslih s kranjskimi trgovci so morali biti domači trgovci previdni, saj so ti velikokrat plačevali v svoji domači valuti, t. i. tovarniški denar pa zaradi devalvacije ni imel dejanske deklarirane vrednosti.¹²³ Beneški Magistrat za sol je leta 1566 dovolil piranskim solinarjem, da lahko tovarnikom in trgovcem iz zaledja prodajo še dodatnih 500 modijev soli. Če bi tovarniki potrebovali več soli, pa bi morali solinarji napisati prošnjo za dodatne količine.¹²⁴

¹¹⁹ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 3, Atti 1518–1556, str. 21, dokument, datiran 2. 3. 1534.

¹²⁰ SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 3, Atti, 1518–1556, str. 7, dokument, datiran 13. 10. 1519.

¹²¹ Magistrat za sol je koprskemu podestatu v pismu z dne 5. 10. 1702 naročil, da je sprejet sklep, s katerim so izobčeni z beneškega ozemlja naslednji Pirančani: Nicolò Bocasin, sin pok. Marca, Filippo Fonda, imenovan Filipin, Zuanne Endigo, imenovan Molo, Rinaldo Varin, imenovan Brombolo, Steffano Constantin, imenovan Bendin e Menina, Giacomo Viezzoli, imenovan Bambin, Nicolò Lugnan, sin pok. Domenica, Gerolamo Petronio, sin Piera, imenovan Sbissa, Zuanne Spadaro in Bortoletto Rizzo (SI PAK PI 225, t. e. 4, Vol. 26, Atti, 1701–1708, str. 29).

¹²² SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 3, Atti, 1518–1556, str. 15, dokument datiran 7. 8. 1529.

¹²³ V dopisu, ki so ga poslali z Magistrata za sol, so opozorili, da zaradi devalvacije avstrijski denar nima deklarirane vrednosti. Zahtevali so, da koprška komuna mesečno pošilja obračune o poslih, ki so bili plačani v t. i. avstrijski valuti (SI PAK PI 225, t. e. 2, Vol. 7, Atti, 1615–1637, str. 33). Pri trgovanju je krožila velika količina bakrenega avstrijskega denarja, ki je bil močno podcenjen. Nekateri beneški uradniki so bili mnenja, da bi ga bilo potrebno prepovedati, vendar bi to predstavljalo veliko težavo v trgovanju s trgovci iz zaledja. Da bi omilili finančno krizo so iz metropole poslali v Istro polovico denarja v manj vredni kovini in drugo polovico v zlatu. Na ta način so skušali ohranjati večjo finančno stabilnost in vrednost v provinci ter skrbeti za manjšo inflacijo.

¹²⁴ Tovarnikom so prosto prodali občinsko sedmino in petino

Sol so tihotapili tudi po morju. V dokumentih je npr. naveden primer z dne 2. 12. 1586. Ker v Sečoveljskih solinah niso v pogodbeno določenem roku mogli vse soli pospraviti v javna skladišča, so delo nadaljevali ob ugodnem vremenu. V sečoveljskem skladišču je solnega pisarja Valeria Zanbona zastopal Leonardo iz Latisane. Dve ladji, vsako natovorjeno s približno 8 modiji soli, je zjutraj prva pripeljala Domenega Zupana, za Endriga de Endriga pa sta sol nameravala v skladišče peljati tudi Francesco de Sardo¹²⁵ in njegov brat Berto. Ko sta prispela do solinarske hiše, sta opazila, da v njej manjka sol. Pred tem sta na morju opazila jadrnico, ki je plula ob savudrijski obali in zavila proti Umagu. Sklepala sta, da je morala biti polna soli. Francesco de Sardo je menil, da so sol ponoči z manjšo ladjo¹²⁶ prepeljali na večjo, ki naj bi lahko peljala okoli 30 modijev soli. Ker je pihala zmerna burja, je s soljo natovorjena jadrnica plula zelo hitro. Ko sta z bratom prihajala v soline, je Francesco sicer videl obe ladji, vendar pa ljudi na njih ni prepoznal. Ladjo so poleg brata Berta videli še Zuanne de Trani in njegov njegov sin ter Zuanne de Dardi in Nicolò Gobbo. Tega dne so v solno skladišče prepeljali pet natovorjenih ladij. Ob tem dogodku se poraja vprašanje, kje so bili čuvaj in drugi občinski nadzorniki, ki bi morali preprečiti krajo in tihotapljenje soli.

5 TEHNIČNE OPOMBE O IZBORU POGODB IN NJIHOVI TRANSKRIPCII

Večino v Virih objavljenih pogodb hrani Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran v fondu Solni konzorcij Piran (Consortio delle saline di Pirano),¹²⁷ originalno pogodbo iz leta 1615, ki jo v prepisu prav tako hrani piranska enota, pa je vzeta iz zbirke Soline v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« Piran.¹²⁸


soli, ki jo je dobil lastnik, ob večjem povpraševanju pa je beneška vlada izdajala tudi dovoljenja za dodatne količine soli (SI PAK PI 225, t. e. 1, Vol. 5, Atti 1562–1577, str. 15).

¹²⁵ Francesco de Sardo, ki je obdeloval zemljo in delal v solinah Endriga de Endriga, je hkrati delal tudi na petih solnih kavedinih Domenega Bortola.

¹²⁶ S takimi manjšimi jadrnicami (z nosilnostjo okoli 8 modijev) so običajno vozili kamenje (scaglie), iz katerega so žgali apno (ad uso dei fornassari per trasportar scaglie).

¹²⁷ SI PAK PI 225, t. e. 18.

¹²⁸ Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, inv. št. 2107 oz. ES 566.



Solna pogodba med Piranom in Benetkami iz leta 1615
(Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, inv. št. 2107, str. 14v–15r).

Do leta 1505 niso ohranjene originalne solne pogodbe, temveč so vse pogodbe prepisane v mehko vezani zvezek. V njem je uporabljenih veliko okrajšav in ligatur. Če je pisec prve pogodbe dosledno upošteval rabo velikih začetnic, je raba teh pri drugih piscih dosledna le na začetku povedi, medtem ko imena oseb in krajev niso dosledno pisana z veliko začetnico. Deljenje besed na koncu vrstice je običajno nakazano z dvema vodoravnima črticama (enačaj) na spodnjem delu vrstice ali pa z eno ravno črtico. Vse nadaljnje pogodbe so samostojni rokopisni pergamenti ali papirnati zvežiči, v Virih objavljene pogodbe po letu 1721 pa so natisnjene.¹²⁹

Jezik prvih pogodb je vulgarna latinščina, ki se mestoma meša z italijanščino. Iste besede so pogosto zapisane različno, velikokrat so opuščeni dvoglasniki, pri italijanskih besedah so le redko uporabljeni akcenti,¹³⁰ nedosledna je tudi raba

črk u in v. Na koncu besed je večkrat uporabljen dolgi i (j), kot na primer (lj namesto li oz. italijansko gli in tempj namesto tempi). Večkrat sta po dve besedi zapisani skupaj, ali pa je beseda razdeljena na dva dela (npr. izraz »solinarji« je lahko zapisan z eno besedo ali dvema; salineri tudi sali neri). Ponekod so podvojeni soglasniki (npr. l, m, r), pogosto pa jih ni tam, kjer bi morali biti (npr. ano namesto anno). Pogosto na začetku besede in znotraj nje manjka črka h, lahko pa je ta odvečna pred črkami a, o, u (npr. beseda v pomenu »pripadanja« soli - tocha namesto toca ali pa pri zapisu krajevnega imena, npr. Pirrhany). Števila so zapisana z arabskimi in rimskimi znaki.

Pri transkripciji so bila upoštevana ustaljena pravila in praksa, ki jo je pri objavah piranskih notarskih knjig uporabljala Darja Mihelič. Ker se v solnih pogodbah pojavlja precej okrajšav (npr. Q = quondam; nra = nostra; pot, pott.a = potestà), so standardne in nedvoumne okrajšave v objavi razrešene brez posebnega opozorila. Negotove rešitve so zapisane v okroglih oklepajih, manjkajoči podatki pa v oglatih. Kadar so besede

¹²⁹ Piranski arhiv hrani tudi rokopisne prepise teh pogodb.

¹³⁰ Po letu 1576 pisci pogodb pogosteje uporabljajo akcente, njihova raba pa sčasoma postaja skaldna s slovničnimi pravili.

zaradi zastarelosti komajda razumljive, je njihov pomen pojasnjen v opombah. Zaradi izvirnosti besedila so ohranjene vse nepravilnosti in nedoslednosti zapisov, v primeru dvakratnega zapisa iste besede, pa je na to opozorjeno v opombah.

Ker so strani solnih pogodb paginirane, so pagine v pričujoči objavi v oglatem oklepaju, npr. [1]. Prvo stran lista označuje črka r (recto), hrbtno pa črka v (verso). Ločila so ohranjena na mestih, kot so zapisana v originalih.



*Pravilnik o prevozu piranske soli iz solinarskih hiš v javna skladišča iz leta 1776
(SI PAK PI 225, t. e. 20).*

6 PREPISI PIRANSKIH SOLNIH POGODB

6.1 Solna pogodba iz leta 1375¹³¹

/1r/ 21. augusti 1375¹³²

Andreas Contareno Dei gratia Dux Venetiarum. Nobilibus/ et sapientibus viris, Bertucio Lauredano de suo/ mandato Potestati Pirrani, et, successoribus suis fide/ libus dilectis, salutem, et, dilectionis affectum. Sig/ nificamus vobis quod in millesimo trecentesimo septu/ agesimo quinto Die, XXI mensis presentis Augusti/ capte fuerunt partes infrascripti tenoris, in no/ stro Consilio minori Rogatorum, XL, et, addictis usque./

Quia est secundum Deum, et, honorem nostrum prouide/ re de fidelibus nostris Pirrani multum probatis in/ Honoribus, et, serutiis Comunis Venetis. Ita quod non/ cogantur Conmittere contrabanna salis, propter que pro/ maiori parte remanent Deserti, et, consumpti./ et, aliqui carcerantur, ita quod moriuntur miser, Vadit/ Pars quod in bona gratia exit nunc sit captum quod/ sal nostrorum de Pirrano ematur per nostram Comune pro/ precio librarum quatuor paruorum pro quolibet modio./ De quo pretio nostri fideles de Pirrano sunt bene/ contenti, habita collatione cum Ambaxiatoribus suis/ non possendo ipsum salem Pirrani esse ultra modia/ tria milia quinquacentum in anno. Dantibus fidelibus, nostris/ Pirrani ipsum salem ad suas expenssas usque in/ magazeno uel magazenis, in que fient per Comune/ venetis in Pirrano uel, extra in aquis Pirrani/ In quo Magazeno, uel magazenis ipse sal debeat/ mensurari, et, facta mensuratione, et posito sa/ le in Magazeno fiat solutio ut iustum est. Et si/ aliquis abscondet trafugabit uel aliter contrafa/ cient per uiam comitendi contrabanna uel simili mo/ do cadit ad omnes penas, strecturas, et ligamina/ solita de sale, et, ultra hoc non possendi face/ re uel fieri facere salem in partibus Pirrani/ per aliquod tempus, et, que saline illorum contrafaci/ entium omnes destruantur in totum, Ita quod nunque/ [1v] possint facere salem ullo modo. Insuper non possint illi/ de Pirrano facere nec fieri facere aliquas/ salinas de nouo ultra illas quas habebant/ a millesimo trecentesimo sexagesimo secundo circa./ Et istud addatur expresse in commissione Potesta/ tum Pirrani. Ita quod seruatur nostra intentio supra/ dicta. Et ut seruatur ista intentio tere/ Comitatur Potestati nostro Pirrani quod accipiat de presen/ ti in scriptis omnes salinas que poterant/ laborare, a millesimo trecentesimo sexagesimo secundo/ circha examinando hoc subtilier et bene. Ita quod non con/ trafiat intentioni nostre. Et quia aliquando sal/ bene respondet, et aliquando male secundum tempore/ ordinetur, quod si aliquo anno illi de Pirrano leua/ bunt salem ultra quantitatem de modiis tribus/ [m]ilibus quinque centum, quod ipse sal accipiat per/ comune, et, mensuretur, et, ponatur in saluo in/ magazeno uel magazenis comunis Venetis que fient/ in Pirrano, ad rationem illorum de Pirrano./ Non soluendo tunc nostrum Comune pro illo pluri/ salis, verum quando sal respondebit minus de mo/ diis tribus milibus quinque gentis in anno tunc/ ponatur ad rationem pro illorum de Pirrano de suis/ modiis tribus milibus quingentis, et, saluatem tunc/ pro ipso sale defalcando calum iustum, et, rationa/ bilem usque ad tempus, quo sal stetisset in ma/ gazeno ad pertitionem predictorum de Pirrano./

C De Sale uero predicto Pirrani qui emetur, per nostram Comu/ ne Detur iste ordo quia nomine nostri Comunis, et,/ cum nauigiis nostris mittantur in Creta, in illa quan/ titate, que erit necessaria sibi iste sal erit/ [2r] Multum utilis tam pro insula Crete quam pro bono nostri comunis/ sicut clare sentitur de hinc habita illa bona in/ formatione, que haberi possunt. Sed antequam procedatur/ ad actum de mittendo ipsum salem in Cretam/ primo mittatur una monstra de sale nostro Duch/ consiliariis, et, Capitaneo Candides quibus committatur/ quod sint insimul quam citius esse potest, et, examinetur/ diligenter, et, solícite istud factum mittendo eis/ copia istius prouisionis, et, precium, et, mensuram, et/ omnia alia, que faciant, ad istud factum./ Et facta diligenti examinatione celeriter/ nobis scribant omnibus consideratis si iste sal/ esset vtilis; deinde, et, si ista prouisio esset/ bona, et, utilis pro insula nostra Crete, et, pro/ nostro Comuni. Et si scribent, et, laudabunt per/ maiorem partem nostrum istam prouisionem esset bonnam,/ et,

¹³¹ SI PAK PI 225, t. e. 18, 1375–1505, In argomento Saline con alcune copie di Ducali.

¹³² Datum pogodbe je zabeležen na levem robu prvega folija.

utilem pro insula Crete, et, pro nostro Comuni/ In bona gratia mittatur de ipso sale in illa/ quantitate, que erit necessaria cum nostris/ nauigiis ad partem Crete cum illo bono ordine,/ qui uidebitur collegio deputato ad factum salis/ uel maiori parte ad collegium in predictum, et, circa/ predicta habeat illam libertatem; quam haberet/ istud consilium.

In casu uero, quo Duchas consiliarii, et, capitaneus, uel/ maior pars eorum non laudarentur prouisionem istam/ nec uiderunt utilis nec fructuosa pro insula Crete nec pro nostro Comuni tunc scribant nobis, rationes, et, causas eos mouentes scribendo no/bis singulariter et distincte suas opiniones et/ omnia et contraria pro nostra informatione/ et consiliarii capita, et, sapientes qui tunc se/ [2v] Reperient teneantur venire ad istud consilium quam citius/ esse poterit, et, fiet sicut melius uidebitur, et,/ melius pro nostro Comuni. Et, si Duchas, consiliarii,/ et, Capitanei essent diuersarum opinionum tunc/ debeant conuocare apud se unum de camerariis Crete per texeras, ita quod sint quinque, et,/ illud quod terminauerint per maiorem partem in/ predictis circa predicta nobis significant ordinate. Et si essent diuersarum opinionum similiter scribant nobis celeriter Rationem, et, causas eos mouentes./

In casu uero quo ista res habeat effectum itaque mittatur de isto sale ad partes Crete mandetur Duchas, et,/ consiliariis Crete quod mittant nobis Venetis. Capita/le nostrum ad rationem librarum quatuor paruorum/ pro quolibet modio cum calo iusto, et, rationabili quod/ habuisset sal in magazenis, et expensas; que occurrent pro conducendo de Pirrano illuc de sale/ predicto./

Verum si non uiderunt ullo modo de mittendo de ipso/ sale, ad partes, Crete propter informationem que habebitur, a Duchas consiliariis, et, Capitaneo, ut, est/ dictum, ex nunc sit captum, quod per collegium deputatum ad factum salis prouidentur de ipso sale Pirrani per illum modum, et, sicut uidebitur dicto./ Collegio, uel maiori parte, pro meliori nostri comunis Dum/ modo non mittatur nec possit mitti ad aliquas partes/ uel loca de extra ad quas solet mitti de sale/ Clugie¹³³ uel posse nocere sali Clugie, nec nostro Sali/ qui uenit de parte maris cum nostris nauigiis./

[3r] Et pro executione istius facti fiat unum salarium uel magazenum uel, plures in illo loco, uel locis Pirrani que/ meliori uidebuntur pro conseruando ipsum salem lapidem uero, et manualia, et, conducere lapides ad laborerium fiant per publicum nostrum de Pirrano alia uero necessaria tam de magistrantia calcina quam/ aliis necessariis fiant per nostrum comune./

Et ut non fiant contrabanna per illos de Mugla,¹³⁴ Committatur expresse nostris pagatoribus armamenti quod accipiant/ duas Barchas bene fulcitas faciendo quam melius poterunt, pro nostro communi; Que due barche continue/ stent, et, faciant bonam custodiam, a Tergesto¹³⁵ usque/ ad punctam de Mugla ita quod non portatur ullo modo/ de sale Mugle ad aliquas partes. Et habeant ipse/ Barche partem suam tam de dictis contrabannis Salis quam de omnibus aliis contrabannis, que reperirerentur sicut fiunt alie barche deputate per/ officiales de catauere. Et si fuerit ullo modo/ repertum, de ipso sale Mugle contrabannis subiacent/ in totum omnibus pennis ordinibus legaminibus, et, structuris uel captis pro sale Istrie, quando portatur contrabanna nostra. Et ut subtiliter et bene inquiratur istud factum pro bono nostro, terre nostre debeant/ predicta obseruari, et, inquiri diligenter per omnes/ Rectores nostros Istrie cuiusque, conditionis existant./ Et addatur in commissionibus eorum, et, similiter per quamlibet/ specialem personam, habentibus Rectoribus nostris per terram suam/ solitam, et, accusatores similiter cum omnibus modis/ ordinibus, legaminibus, conditionibus, et, structuris contentis/ in ordinibus ante dictis. Et predicta cridentur in terris/ nostris Istrie, ut, omnibus nota sint, et, addatur in capitulari officialium de catauere, ut ea obseruent et faci/ant obseruari in quantum ad eos spectant./

[3v] Quarum uobis mandamus cum dictis consiliis, quatenus predictam/ in quantum ad uos spectant debetis obseruare et facere inuolabiliter obseruari facientes, ea ordinate registrari in Cancelaria vestri Regiminis ad/ memoriam./

Datum in Nostro Ducali Palatio Die/

XXII Augusti XIII inditione/

A tergo/

Nobilibus et sapientibus uiris Bertucio/ Lauredano Potestati Pirrani et successoribus suis/

¹³³ Chioggia.

¹³⁴ Milje.

¹³⁵ Trst.

6.2 Solna pogodba iz leta 1413¹³⁶

Mercata 1413, 1428, 1447, 1449¹³⁷

[32r] Thomas Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum etcetera. Nobilibus et/ sapientibus uiris Ludouico Barbadico de suo mandato Pottestati/ Pirani et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.¹³⁸

Significamus uobis quod cum nuper fuerint/ ad presentiam nostri Domini Ambaxiatores communitatis nostre/ Piranii, et nostro Domino nomine dicte communitatis porerint capi/tula infra scripta captum est per Nos, et nostra consilia mi/nus rogatorum quadraginta et addeia quod ad ipsa capitula renouatur/ pro ut inferius continetur at hoc modo./

Millesimo quadringentesimo tertio decimo, Indicione VII.a die decimo februa/rii videlicet. Ad primum continens. Videlicet. Li fedelii nostri da Piran sup/plica alla Signoria Vostra tre cose. La prima sie per meter fin a quel/ luogo de Buie questa guerra pasada como era el mandado,/ e la intencion della uostra Signoria. Li Dicti nostri fedeli da Piran/ non ha schiua alcuna fadiga ne spesa a qualli sia occorsa/ con grandissima solitudine. Li dicti si ha adouradi di e notte/ stagando in arme acampadi auanti el dito luogo, con gran/dissime spese e senistri per far remaner in el termine se troua/ al presente el ditto luogo come questo e publico e manifesto, e/ per tanto i predicti nostri fedeli humilmente suplica alla Signoria Vostra/ [32v] che se degni concederli de spicial grazia per li lor meriti, la ditto/ Comunita nostra de Piran de modo auanti fin che la Signoria Vostra el dieto/ luogo de Buie hauera in liberta, habia et hauer debia el do/minio et la intrada de quello, e questo li ditti fedeli nostri per memo/ria delle so operation domanda de grazia spicial in caso ueramente/ la Signoria Vostra fossi per far restitution del ditto luogo de Buie volin/tiera li ditti nostri fedeli uaria plaxando alla Vostra Signoria quello/ remagnisse in termine che mai non fosse caso de molestar/ piu alcun sudditto della Signoria Vostra como sempre per lo passado ha/ fatto, i ditti fedeli nostri da Piran./

Ad hoc primum capitulum rendatur quod Nostra Donatio diligens comunitati/ Pirani propter fidelia opera fidelium nostrorum Pirani semper esset/ disposita in emetis rationabilibus eidem comunitati complacere/ Videlicet. Sicut ipsi sciunit fecimus treguas cum domino Rege/ Romanorum per quas quelibet partium tenere debet id quod tenetur et/ illud quod quelibet pretium tenet non debet alicui dare uel alienare et/ si concederemus dicte comunitati lochum predictum Bulearum¹³⁹ posset/ nostro dominio imputari, quod fecissemus contra formam dictarum tre/uguarum, et ut hoc non possit nostro Dominio imputari uidemus/ non posse sue comunitati complacere, et sicut dicimus de dicto loco/ Bulearum ita rendemus de introitu dicti loci, quos redditus propter/ causas superius specificatas nec apareat per nos fuisse factam aliquam/ alienationem uolumus, quod ueniant in nostram comune./

Ad factum autem campanilis dicti loci Bulearum, quod oretenus dixerunt/ [33r] utile far ruinari rationibus et causis per eos expressis dicimus, et ren/demus quod pro securitate terre nostre Pirani, et aliorum locorum nostrorum/ Istrie, sumus contrarii, quod dictum campanile Bulearum possit ruinari,/ faciendo de hoc noticiam capitaneo nostro pasinaticorum Raspurch./¹⁴⁰

Secundum nostro capitulum sic continetur. Videlicet. La seconda cosa Signoria el mostra che per/ le signorie nostre sia sta tolta la stima de Grado, la qual manchando/ tornaria in grandissimo senestro et danno di nostri fedel da Piran piu/ che de alcun nostro subdito per che quelli da Capodistria et da Isola sono in/ luogi molto piu destri per li merchadanti i qual uien a comprar ribuola/ per terra alli qual subditi nostri non mancha a uenir per quella uia, ma/ li ditti fedeli nostri da Piran hanno alcune sorte de ribuole le qual/ non hanno uia ne alcuna altra insidia che per la uia de friul,¹⁴¹ la qual/ manchando molti nostri fedeli de quella nostra terra de Piran, i qual non/ uiue de altro che de quelle ribuole, conuegnariano

¹³⁶ SI PAK PI 225, t. e. 18, 1375–1505, In argomento Saline con alcune copie di Ducali.

¹³⁷ Zapis je na levem zgornjem robu. Prepisi pogodb iz let 1413, 1428, 1447 in 1449 si sledijo eden za drugim od strani 32 do 40.

¹³⁸ Čeprav pisec s tekstom nadaljuje v isti vrstici, je s posebnim znakom naznačil nov odstavek, in ta je narejen tudi pri prepisu pogodbe.

¹³⁹ Buje.

¹⁴⁰ Rašporski kapetan.

¹⁴¹ Dežela Furlanija.

abbandonar quella terra/ per che li non poriano uiuer. Per la qual cosa, li ditti fedeli nostri humilmente/ suplicano che la nostra Signoria se degna concieder de spicial gratia che le ditte/ sue ribuole habiano, et hauer possa insida per la uia de friul, offe/rendosi pagar alla Signoria Vostra quel datio che auanti siando la ditta/ stima se scodeua per meser lo patriarcha ordenando la Signoria Vostra la/ stima delle ditte ribuole esser fatta in lo ditto luogo nostro de Grado/ ouer in altro luogo in quelle parte piu de oltre alla nostra Signoria anchora/ per che el termine della gratia del datio delle ribuole compli questo/ nadal passa acio i marchaianti habino caso de posser condur ri/buole de questa terra. Li ditti fedel nostri suplica che la Signoria Vostra se degna/ renuar la ditta gratia per un altro anno secondo le usanze passade/ comenzando el termine della ditta gratia questo nadal passado./ [33v]

Ad istud secundum capitulum rendemus quod nostrum diunum bene habet memorie/ de ordine facto quod dicta ribolea extimari debeat venetiis non propter/ magnas extorxiones que fiebant per multos in diminutionem nostrorum da/tiorum fecimus dictam prouisionem et non solum hoc fecimus per terris/ et locis nostris Istrie imo simmilem prouisionem fecimus de uino et aliis/ rebus conducendis de partibus marchie¹⁴² ad partes Lombardie¹⁴³ quod conducant/ Venetias et extimentur ne defraudentur datia nostra sicut fiebant/ et ideo uidemus de hoc non posse complacere dicte comunitati, quia/ si faceremus quod dicta ribolea extimarentur in Grado alii similiter/ peterent quod uina et alia merchationes conducende ad partes Lom/bardie extimari debeant alibi quam venetiis. Quod esset cum magno/ damno nostri comunis pro ut dicta comunitas considerare potest./

Verum dispositi in his que possibilis sunt dicte nostre comunitati complaceri/ quia illa diligimus et chartam habemus summus contenti de gratia rino/uare per unum anum futurum gratiam anno preterito dicte comunitati con/cessa que spirauit ita quod de ribolis suis que conducerent venetias/ hauere debeant sicut fecerunt anno elapso./

Tertium vero capitulum sic continet. Videlicet. La terza et ultima parte solitur dopo compido el termene che li ditti fideli nostri portaua la sua sal/ con datio in friul secondo la conuention, li ditti hauea con/ la nostra Signoria ogni anno que li official nostri del sal e sta manda a/ leuar la ditta sal per lo precio la Signoria Vostra hauera quello per li/ tempi passadi non habiando la Signoria Vostra dopo altra conuention/ con quella nostra comunita ma habiando rispetto li tempi/ ultimi non rende alli primi per un medesimo corso el segue tropo/ magior spesa alli ditti fidel nostri a lauorar le ditte so saline al pre/sente che non fena a quelli tempi perche a quelli tempi se trouaua famulus [34r] per lire 4, fin, 5, al messe adesso si troua mal famegli per Lire 10, et 12./ Anchora tutte le cose da uiuer sonno molto piu care che non era/ per lo passado. Habiendo anchora rispetto che quando la Signoria Vostra fexe/ conuention al precncipio con quella comunita nostra da Piran de tuor la ditta soua/ sal per lire 4, el mozo, le mexure delle ditte sal se leua in li maga/zeni delle sue saline, ma da un tempo in qua per li officiali della/ Signoria Vostra lo ditte misure delli ditti magazeni delle ditte saline sonno/ sta redute suso le couerte delli nauilli mandati per la Signoria Vostra a leuar/ le ditte sal de una misura a laltra è seguida gran differentia./

Anchora habiando rispetto alle misure grosse della ditta sal, le qual/ fa li mexuradori delli ditti nostri officiali, li qual non po soffrir a rasare/ le mezene che sempre non remangna una bona parte del sal de soura da li/ eri, considerade le ditte caxon, li ditti fedel nostri da Piran, per dar/ el sal per lo ditto pretio non uede per alcun modo quelli possa far lauo/rar le ditte so saline con alcun so utele. Et per tanto li ditti fedel nostri/ humelmente suplicano alla nostra Signoria, che per la nostra Signoria della di/ta soa sal se faza tal e si fatta prouixion che li ditti fedel nostri con/ le lor fameie possa uiuer sotto lombra della Vostra Signoria, et se alcun/ per pouerta contrafa ai comandi della Vostra Signoria habia caxon de restarse./

Pregando li ditti fedel nostri la ditta nostra Signoria che el septimo de ditto/ sal, el qual è el dattio della ditta comunita nostra de Piran, sempre/ debia remagnir in quella terra sotto claua de meser lo Pottesta nostro,/ et questo per caxon del ditto sal possa in quella terra esser portade uitua/glie, alli ditti fedel nostri opportune et necesarie, per che tutta quella terra/ uiue de la strada de sora. Auixando la Signoria Vostra che questo decembrio/ passado in quella comunita nostra da Piran e sta preso per parte el/ ditto datio da mo auanti non se possa uender ad alqun citadin, el qual/ [34r] sempre debia romagnir in quella

¹⁴² Dežela Marche.

¹⁴³ Dežela Lombardija.

comunita. E questo azo che per li com/pradori de quello non se possa controfar ali comandimenti della Signoria Vostra./

Ad istud ultimum capitulum respondemus, quod credimus sicut exponunt, quod famili/aribus suis soluant in maiori pretio que fecerunt pro terra elapsa, et hoc/ cognoscimus procedere, quia si temporibus elapsis habebant salinas centum,/ in presenti habent ducentas. Et quantum plures salinas habent, tantum/ plures familiares sunt eis necessari, et ab hoc aucta est expensa/ dictorum famulorum. Videlicet. Quia petunt augerii sibi pretium salis quem acipit/ nostri comuni. Rendemus quod uolumus, Qui fideles nostri Pirani sint/ astricti conducere, et conducant in Piranum totum salem suum, quod de anno/ in annum habebunt, et illum ponere in suis magazenis, et teneantur./ Usque quindecim dies postquam ipsum elevaverint de suis salinis conducere in/ Piranum. Et de quantitate conducta notitiam dare nostro Pottestati Pirani, qui/ facimus ordinare scribi totam quantitatem conductam, et quorum erunt/ et habeat dictus Pottestas libertatem imponendi penam, et pennas contrafaci/entibus, et alias prouisiones faciendi que dicto Pottestati utiles, et necessarias/ uidebuntur. Ut dictus sal ordinate in Piranum pro ut est nostra intention/ conducere. Et uer ipsi habeant causam mittendi executioni hanc nostram/ intentionem sicut huiuscusque eis dedimus libras quatuor paruorum pro quolibet/ modio salis, summus contenti de cetero dictis nostris fidelibus dare, pro/ quolibet modio salis quod de cetero accipiet nostrum comune libras quinque/ paruorum. Et non posset dictus sal extrahi sine licentia nostri Pottestatis/ Pirani. Et quia petunt quod septima pars dicti salis remaneat/ dicte comunitati in terram Pirani. Sub clauibus nostri Pottestatis ut possint/ pro dicto sale habere uitalia et cetera. Pretendemus quod sumus contenti ei/ complacere secundum requisitionem suam. Declarando eis quod super facto mesure/ taliter ordinabimus, quod sal mensurabitur debito modo, et pro ut/ [35r] debet ita quod a dictis officialibus nullum recipientem obliquum, et ex nuno/ sit captum, et sic mandetur officialibus nostris super sale, a riuo alto¹⁴⁴,/ quod quotiens quumque mittant ad accipiendum salem Pirani mittere, debeant/ denarios necessarios pro solutione dicti salis, ut subito cum sal men/suratus fuerit fiat solutio illis quorum erit. Quarum cum suprascriptis nostris/ consiliis fidelitati nostre scribimus, et mandamus, quantas suprascriptas/ nostras reuisiones ad ipsa capitula factas cum nostris antedictis consi/liis obseruare, et obseruari facere inuiolabiliter debeatis facientes/ has nostras litteras in actis cancelarie nostri Regiminis ad/ futurorum memoriam registrari./

Datta in nostro Ducali Palatio die quinto decimo mensis februarrii/ indicione 7.ma 1413./

6.3 Solna pogodba iz leta 1428

1428¹⁴⁵

Franciscus Foscari dei gratia Dux Venetiarum etcetera. Nobilibus et sapientibus/ uiris, bernardo de molino de suo mandato Potestati Pirani, et sucesoribus/ suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum./

Significamus uobis/ que in nostris consiliis rogatorum, et additionis die 7.mo junii presentis/ capte fuerunt infrascripte partes quas quantum ad uos attinet obseruare,/ et obseruari in uiolabiliter facere debeatis facientes has nostras litteras/ in actis nostri Regiminis ad futurorum memoriam registrari./

Tenor autem talis est. Cum omnio neccesarium sit prouiderem super sale Piranii/ respectu dannarum que sequentem tam ob patriam forijulii¹⁴⁶ quam etiam/ ob teritorium treuisinum,¹⁴⁷ alia qua loca nostra usque in uicentinum¹⁴⁸ distric/tum ex maximis contrabanis que fiunt in magnum onus at damnum de/ nostre. Vadit pars et ex nunc captum sit, et de cetero comunitas/ [35v] nostra Pirani et homines eiusdem nullo

¹⁴⁴ Rivoalto, predel Benetk.

¹⁴⁵ Pripis letnice na levem robu folija.

¹⁴⁶ Verjetno Čedad.

¹⁴⁷ Treviso.

¹⁴⁸ Vicenza.

modo possint leuare ultra/ modia quator millia septingenta salis in anno, cum modis/ et conditionibus infrascriptis./

Quorum modia septingenta dare tenemus comuni suo/ pro suo 7.mo que modia VII.a poni debeant in magazenis solitis, quorum/ clauas tenerem debeat Pottestas nostris Pirani, et non possit dictum septimum/ salis alicui vendi nisi musselatis¹⁴⁹ sub pena contrabani. Alia autem/ modia IIII. millia, dare teneantur nostro dominio cum conditione que recepto dicto sale/ in magazenis Pirani per nostrum masarium ad hoc deputandum et explecto/ leuare dicti salis Dominatio nostra darri facere teneatur illi comunitati nostre/ Pirani pretium dictorum iiiii. millia modiorum huc Venetiis per officiales supra sale/ at Riualto sicut nunc seruatem ad rationem libram octo singulo modio/ de moneta veneta. Et fiat eis bona solutio et citta expeditio per/ dictos nostros officiales super sale, ut qui habere debent cum integritate/ habeant suum debitum, et debeant dicta iiiii. millia modia salis recipi per di/cum nostrum massarium in Pirano cum mensuris solitis et mensurari iuste/ per modum quam aliquis non decipiantem. Acipiendo de callo quindecim pro centenariio./ Verum si occurreret quod unus annus aut plures essent pluuiosi. Ita/ quod dicta quantitas salis non potest leuari ordinet que annis sequentibus ex/entibus fertilibus possint supplere dicte quantitati per modum predictum, et/ durent omnis suprascripti ordines per annos quator proxime futuros, et tantum plus quantum/ nostro Dominio placebit. Et non possint dicti Piranenses leuar auanti/ maiorem quantitatem salis quam superius sit expressum. Verum si aliquo modo/ contrafacere, debeant sue saline penitus destrui et demoliri, et contrafaci/entes nunque possint leuare salem, de quibus omnibus penis nullo modo aut/ ingenio, fieri possit aliqua gratia, donum aut aliqua remissio uel de/claratio sub penis et stricture contentis in parte noua contrabannorum. Et/ teneant dicti Piranenses dare salem bonum et mercadante. Nunc si/ [36r] dictus sal non erit sufficiens non debeat dictus nostro massarius illum recipere/ si omni modo proici debeat in aquam. Et si forse dictus nostro massarius/ talem salem non sufficientem reciperet et comune nostrum aliquod damnum proinde pateret/ debeat omne dictum damnum emendare de suis propriis pecuniis. Verum rema/neat dictis Piranensibus tantum salem quem singula ebdomada leuabunt/ portare salem die sabati Piranum, et illum consignare in magazenis nostro/ massario suprascripto. Et si aliquis contrafacient in non portando salem Piranum iuxta/ ordinem predictum non possint ullo modo amplius leuare salem, et omnis/ sue saline debeant penitus destrui et demoliri. Saluo semper iusto impedimento./ Et ut obvietur quod dicti Piranenses non possint facere contrabana. Ordinetur que/ quando ibunt ad suas salinas cum barchis non possint modo alicuo portare arborem/ uellum neque ferrum a surgendo, et sibi non possint tenere productas res extra/ Piranum in aliquo loco uel parte causa eundi ad salinas. Et si aliquas reperi/etur in dictis defectibus uel alicuo eorum amittere debeat barcham, et omnes/ predictas res prohibitas defendi que sint illorum qui hoc reperient, et ulte/rius soluat contrafaciens libram XXV pro quolibet vice. Et ut hec intentio/ nostra bonum sortiatam effectum ordinet que per collegium Domini consiliariorum capitum/ sapienti consilii terarum de nouo acquisitarum, et sapienti super sale eligi debeat unus/ massarius qui uadat Piranum ad tenendum computandum dicti salis verum qui/ uoluerit [...] massari debeant facere se scribi ad nostram canzelariam, et habeat/ dictus massarius de salario in anno et ratione anni ducatum centum auri. Et tenea/tur recipere salem et illum mensurari facere ac reponi in magazenis ad hoc/ deputandis, et illum dispensare quod admodum per nostrum dominium aut per nostros officiales/ super sale in Riualto ordinatum fuerit, et teneat et predictus nostro massarius/ de die in diem dare in nota Potestati nostro Pirani omnes quantitates salis sibi/ per quolibet de per se presentatam. Et ordinet quod pottestas nostro Pirani tenere debeat/ compuntum de per se de sale predicto tam de receptione quam de dispensationem eius. Ultra/ [36v] computum tenendum ut preferent per massarium nostrum predictum et debeant inuicem de tempore/ in tempus se scontrare ut rationes dicti salis continue uideri possit pro bono/ nostri comunis. Item ordinatem que predictus Pottestas teneat sub debito salari mit/tere suos famulos cum sua barcha ad obuianum contrabanis salis, et precium/ salis que reperet per dictam familiam medietatem sit familie predicte et alia/ sit nostri Potestatis et sal prouenir debeat in nostrum comune. Et ut obuietur contraban/is dicti salis captum sit et mandetur officialibus nostris supra sale at Riualto per de anno in annum pro tempore quo leuare sal mittere debeant Piranum/ quatuor officiales sufficientes et fidos qui sciant legere et scribere cum/ illa minori expensa que fieri

¹⁴⁹ *Mussolati*, tovorniki iz zaledja.

potest cuius expense medietas solui debeat/ per dictos nostros officiales supra sale de bonis nostri comunis et alia medietas/ per dictos nostros fideles Pirani. Nunc ordinetur quod de dictis quattor officialibus/ deputentem duo per loco Siciolarum¹⁵⁰ et alii duo unus pro loco fasani/¹⁵¹ et alius pro loco Strugnani. In quibus tribus locis leuare sal nostri quattor/ officiales stare debeant attenti ad obuiandum contrabanis salis, et/ teneantur scribere et notare omnem quantitatem salis dicti per quem primam le/uatum et talem notam mittere Potestati nostro Pirani, et massario nostro/ predicto, ut uideatur si talis sal portatus fuerit Piranum iuxta/ nostram intentionem./

Data in nostro ducali Palatio die XI junii Inditione VII.a 1428/

Franciscus Foscari dei Gratia Dux Venetiarum. Et Nobilibus et sapientibus viris Joani/ Amantino de suo mandato vicepotestati pyrani, et sussesoribus suos fidelibus dilectis/ salutem, et dilectionis affectum. Ad informationem vestram vobis/ denotamus, quod terminimus, que fideles nostris pyrrani iuxta continentiam/ ordenum, et pretium nostrarum super inde captarum ultra modia septingenta salis/ que dare debent, comune suo pro suo septimo nullo modo leuare possint ultra/ modia quattor millia salis, in quo modo et includantur, et inclusi sint/ [37r] si siue XV pro cento quod dare uniter nostro dominio pro Callo non possendo/ modo aliquo computandis dicti XV pro cento di callo excluder dicta modia/ quator millia salis, et sic permanente obseruare et obseruari inuiola/biliter facere debeatis./

Data in nostro ducali palatio die XIII augusti inditione VI.a. 1428

6.4 Solna pogodba iz leta 1447

1447¹⁵²

[38r] Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetis et Nobilibus et sapientibus viris/ Joanni Bembo de suo mandato pottestati Pyrani et successori suo fidelibus dilectis salutem/ et dilectionis affectum. Vinerunt sicut infracitatis ad presentiam nostram¹⁵³ oratoris./ Illus fidelis comunitatis nostram pyrrani conuenientes, ut augerentur/ pretium salis, quod dare uenentur nostro Dominio Singolo Anno Vigore mercati/ seu compositionis quam hanc cum nostro Dominio nobis autem non esse visum null/ modo augere nec variare ipsum pretium neque eorum de Jure neque de honestate/ tenemur absoluere ipsam eos ab ipso memorato nam conuenimus alias cum ipsam/ comunitate accipere sale suum ad rationem librarum quinque solidorum quinque parvorum/ pro quilibet modio, et ad ipsam pretium. Illud nobis dare promisit neque dicti fuit/ que si uno anno est parua quantitas salis pretium auget et si isset magna/ quantitas que pretium diminuari sed factum fuit mercatum ad dictum pretium/ absque aliqua differentia unius anni ad altrum ita que esse in arbitrio nostr/ continuare dictum mercatum ad accipere sale pretio suprascripto. Sal vero/ volemus uti che ipsam comunitatem omnia humanitate possibile proper eius dono ueri/ et fidem contenti primus et sumus absoluere eam adito narrato./ Itaque sii in arbitrio et libertate sua mittendi et expidiendi salem/ suum per viam Terre sic in sibi videbitur sed non per viam maris ullo/ modo, et si deliberauimus ibi tenerem aliquem masarium uel fationem/ pro facto salis iuxtam consuetudinem. Tenebimus eum ad expensas nostras et non./ dicti comunitatis, quoniam diliberationem nostram pro informatione vostras,/ vobis presentibus denotamus insuper eium contenti sumus quod si tenere/ deliberabimus illos custodis seu officiales qui stare consuetuntur ad/ vallis salinarum ipsam comunitatis pro ipsis custodibus nullam patiet expresam./

Datum in nostri Ducali palatio Die XI mensis Ianuarii Inditione XI.a 1447

¹⁵⁰ Sečovlje.

¹⁵¹ Soline Fazan v Luciji.

¹⁵² Letnica je vpisana na levem robu.

¹⁵³ Pisec je določene besedne zveze podčrtal, kar je upoštevano tudi v prepisu.

6.5 Solna pogodba iz leta 1449

Mercatam/ 1449¹⁵⁴

[39r] Franciscus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarum et Universis et singulis partes nostras./ Nostris inspecturis facimus manifestare quod nobiles viri prouisoires nostri/ super sale nomine, et vice nostri domini, ac vigore libertatis, et auctoritatis eis/ et officio suo traditio deuenerunt, ad infrascriptam compositionem, et pactum/ cum infrascriptis nuntiis, seu oratoribus, et procuratoribus fi/delissime comunitatis nostrae Pyrrani, sicut per quandam cedula[m] per dictos/ prouisoires in scriptis nobis contributam particularier continent, cuius/ cedulae tenor est iste.

1449¹⁵⁵ die 10 martii in Ve/netia, Patti trattadi, et stipuladi tra i spettabili, et generosi signori/ cioè¹⁵⁶ meser Polo Moresini, meser Antonio Contarini, meser Andrea Mar/cello, absente meser Aloise Loredan per esser amalado honoreuoli/ proueditori del Sal per autorità del suo offitio, et per nome della/ nostra Serenissima Signoria da una parte, et i prouidi/ homini ser Zuan de Vidal, et ser Almerigo Venier come co/messi, et Ambasciatori della fedel comunita de Pyrran da l'al/tra parte. Trouassi d'accordo, et hà vendudo à questo offitio tut/to el sal de i Cittadini de pyrran fatto l'anno 1448, et tutto/ quel sal che farrà commenzando questo anno fin anni, 5, prossi/mi per pretio et pagamento de lire cinque al mozo con questa/ condition, et dichiaration che i ditti de pyrran prometteno de dar/ il ditto sal buon, et mercandante come è sta consueto per il/ tempo passato, et dar de callo de tutto quello à rason de cinque per cento/ ueramente i ditti signori proueditori del sal prometteno à loro nome ut/ supra esser contenti che de tutto el ditto sal oltra el settimo che/ aspetta alla comunita de pyran de lassar in libertà de quella comunita da/ poder tenir uno quinto de tutto el ditto sal cio è de cinque moza/ uno à colui che darà il sal, et quatro della Signoria intendando/ così de quel che è fatto come de quel che se farra fin el detto tempo/ per uenderlo per terra à ogni suo uero piacer promettendo i ditti/ Signori de assouer la ditta comunita de ogni spesa de li guardiani/ delle valli, prometteno, etiam i ditti ser Zuan de Vidal, et ser Merigo/ Venier per nome della ditta comunita, et in sua Spetabilità de far con effet/to che la ditta comunita ratificherà, et affermerà el ditto mercado/ [39v] come di sopra è scritto sotto pena de danno et interesse. Quam con/positionem, et pactum tenore presentium confirmamus mandans/ pottestati nostro Pyrrani et presenti et futuris, et aliis, ad quas spectat,/ que suprascriptam compositionem, et pactum obseruet, et faciant inuiolabi/liter obseruari./

Datum in nostro ducali palatio die XII martii indictione XII 1449

6.6 Solna pogodba iz leta 1460

[44r] Mercata/ 1460/ 1470/ 1477/ 1495/ 1505/¹⁵⁷

SPECTABILIS et Generose uti frater carissime. Questi zorni pas/sati receuessemo lettere da la vostra spetabilitade/ de di XXVII de marzo proximo passato, per la quale ne/ auixate, come quella nostra fedel Comunita de Piran/ manda de qui ser Piero de Petrogna, e, ser Nicolo de/ amantin, come comessi, et, Ambassadori, de la univer/sita, e, comunita de Piran per concluder, et, affermar/ Marchado cho el nostro offitio de la quantita del sal/ da Piran. Per la qual cosa, notifiche[m]o alla vostra/ spectabilita hauer concluso con, i ditti secondo la for/ma, e, continentia de una parte presa in el cole/gio dal sal, la copia dela qual mandemo qui in/troclusa, pregando la vostra spectabilitade che persuada/ e conforte, a, quei nostri fedeli, che per el tempo del/ ditto Marchado iuoia preueder, e, far si fatamente che/ nui habiamo boni, e bei sali, e de conseruar la integri/ta della fede, chel non sia comesso fraudo, ne con/trabando. E

¹⁵⁴ Pripis na levem robu folija.

¹⁵⁵ Zapis se nadaljeje v prejšnji vrstici, vendar je pisec pred letnico z znakom nakazal nov odtavek.

¹⁵⁶ Med prepisanimi pogodbami je tukaj prvič uporabljen akcent.

¹⁵⁷ Zapis letnic je na zgornjem levem robu.

che le cose passa con debito ordine,/ obedendo al Massero nostro, soura el sal, in tutte quelle/ cose che conzerne l'honestà, e, la Rason. Nec alia/ parti.

Data Venetiis die VII mensis aprilis 1460./

Zuanne Tiepolo, e, compagni Proueditori del Sal et cetera./

A tergo. Spectabili et generoso Domino Nicolao Foscareno honoreuole pott/estati pirani uti fratri Carissimo./

MCCCLX adi III auril prexa in el collegio dal sal./

Meser Lorenzo Soranzo, meser Domenego Erizo, meser Anzolo da ca da/ Pesaro, asente meser Zuanne Tiepolo prouedidori del/ sal./

Landra parte per autorita di questo Colegio che i Prouedidori dal/ sal conffermi Marchado cho quelli nostri fedelli da Piran/ per la compreda di sali, da Piran per anni diexe pro/ssimi comenzando l'anno presente 1460 con le condition, e, muodi infrascritti./

[44r] Primo. Che tutti i sali che per ogni modo se fara fin diexe anni/ in le vale de Piran per loro Patroni, e, salinari, che oltre/ el suo settimo, che tocha à lusanza al comun de Piran,/ et, poi oltra quello el suo quinto del Romagniente che/ tocha à chadaun in spicialita, tutto lo resto de quel sal/ sia, et esser debia a requisition del offitio dal sal a or/dene de i prouedadori dal sal, debiando far leuar, e, char/gar, quello de tempo in tempo per Venixia, e, per le/ caneve come meglio se pora, e, a i prouedadori del/ sal aparera./

Siando obligadi quei fedelli da Piran far e consignar al nostro/ massero de anno in anno, sali boni, e, sufficienti, e quei/ che non fosse boni, e, recipienti o fosse bruni, e atti/razadi non se debia accettar, e chel massero soura el/ sal in Piran habia liberta de accetar solamente quei/ sali che sia boni, e sufficienti habiando le mexure iuste./

El pagamento veramente de quel sal i sara fatto de tempo/ in tempo, secondo puxitando, a, raxon de lire sei de marchado/ el mozo del preditto sal. Romagniendo tutti i ordeni per at/ti costituiti soura de quei sali per cason de, i contra/bandi di sali in suo Robor, e, fermezza per la via de/ Mar, con tal obligation, e, Dechiaration che alguna persona/ zeneralmente non ossa ouer pressuma vender loro ne far/ vender del suo sal ne de quel d'altri, ne de loro qui/ ne de Altra Rason sal in le valle de Piran ne/ per terra ne per Mar, se non con licentia del Potesta/ de Piran, o, del Masero del sal soto Penna de lire diese/ per staro, et, perder el sal. Ma debia ditti piranesi/ condur il suo settimo, el suo quinto in Piran con bo/letini et Licentia del massero del sal de Piran./

Et in Piran Poder vender à Musiolati per la via da terra/ à suo bon Piaser como se contien per i Primi ordeni e/ letera Duchal della nostra Signoria à tal proposito/ à i Rettori de Piran mandasa./ [45r] E per ouiar à molti inconuenienti che nel processo del tempo/ poria occorer per disordeni, sia dechiarido che per/ alchun modo ne forma, Alchun Piranese Patron, ne/ Salinaro non ossa ne pressuma cargar lor sali ne/ trarli delle vale per cargarlo in nome del offitio nostro/ del sal, se prima, per el massero del sal de Piran/ non i sara comandado, azoche il siegua ordine nel/ cargar con paxe, e tranquillita de chadaun, o, per Barche/ o, Marani, o altri Nauilii. Al qual massero/ sara dado l'ordine, e, la liberta si per le aque come/ per i tempi, per spazamento de i Marani affar/ cargar quelli chon debito ordine, e muodi secondo/ i parera el meglio asegnado l'ordine di Bolletini/ e, chi contrauegnise anchora a la pena statuida/ ne i primi ordeni soura de zo presi, e, chon uolonta/ de i Rettori de Piran, e, piu, e, mesi secondo i parera/ conuegnir./

Noto como, a di III. auril ser Piero de Petrogna, ser Nicolo de/ Amantin de Preto, come comessi della universita, e,/ fedel Comunita de Piran, Como scrisse meser Nicolo/ Foscarini Podesta de Piran per sua lettera afferma, et,/ ratificha nomine quo se, in preditti Pati, e conuention,/ come de soura, e scritto, e, preso per parte in el/ collegio de mantegnir, et osseuar, et, far osseuar/ como per ditta parte se contien./

Ego Joannes de Fulchis ciuis vicentinus notarius, et, cancellarius./ Infrascripti Magnifici Domino Nicolai Foscareno honorabilis potestatis Pirani/ predicta omnia, et, singula superscripta ex litteris infactorum/ Dominorum prouisorum salis presentatis prefacto Domino potestati per pre/nominatos Ambaxatores Communis, nil adens neque minuens/ que sensum mutet uel variet intellectum fideliter tra/scripsi. Ipsaque litteras in Cancellaria sub die duodecimo mensis aprilis m^occcc^olx^o inditione octaua Registravi./ Et in fidem omnium, et, singulorum promissorum me subscripsi/ signum me solitum tabelionatum apponens./

6.7 Solna pogodba iz leta 1470

[45v] 1470¹⁵⁸

Christophorus Mauro Dei gratia Dux Venetiarum et, cetera. Nobilibus, et, sapientibus viris Matheo Maripetro de suo mandato Potestati/ Pirani, et, successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Vennientes¹⁵⁹ ad nostram presentiam, oratores istius nostre fidelissime Comunitatis presenta/uerunt nobis supplicationem quandam de Mercato Salis/ faciendo cum Domino nostro ex quodam ordine, et, Parte capta in eorum Consilio. Et auditis ipsis oratoribus, ac nonnullis aliis nomine Popularium illius Ciuitatis. Deliberamus cum nostro collegio sicut ex responsione nostra videbitis tenor autem ipsius supplicationis talis est./

Serenissimo Principe et, Excellentissima Signoria Expone a la celentia vostra Zorzi/ Venier, et, Marquardo de Apollonio cittadini de Piran/ per nome della vostra fidelissima comunita de Piran che/ essendo expirado el Mercado de so sali fato mo anni, X. cum la vostra Signoria aparso prenhender per parte nel suo gran/ conseio al qual aspetta far prouision de far ditto Mercha/do, come antichamente ha sempre fatto, chel sia da/ Liberta, a messer lo Podesta de Piran, e, suoi zudexi/ cum i dodexe della Prouision deli qual pono esser cussi/ de populo, come de conseio che habino elezer uinti/ cittadini de Piran, Patroni de Saline che habino Capitular mercado cum la Vostra Signoria, ut, Capitolando elezer/ do Ambassadorsi Cittadini de Piran che vegna da la/ celentia vostra concluder tal mercado de che per tal parte/ sono sta eletti vinti secondo el tenor della parte/ deli qual sono sete de populo. I qual uinti conuegnu/di insieme hanno eletti sopraditti exponenti, a, concluder el mercado cum la Signoria Vostra, et, siando sta za/ uno mexe fa a praticar el Mercado dauanti/ i signori Prouedadori al sal, siando per concluder. Sono/ [46r] venuti tre de Populo de Piran, che, son Berto de/ Adamo, Piero Fauisio, et Thomado, Digando alli signori/ che non concludeno tal mercado, porche deno inter/uir cum alchuni altri, perche sono patroni/ de saline, deche, aparso ali signori non siando so offitio/ a cognoscer questo mandarne dalla Signoria Vostra alla qual/ piaqua licentiar sopraditti, et, confermar quello ha fatto/ el ditto conseio, e, che de cetero habia, et, possa far/ questa, e, simile, e, chaduna altra prouision, e che/ cerca la vendeda de ditti sali come antichamente ha sempre fatto per utile, e, ben de/ quella universita./

Denotando, a la Vostra Signoria che quelli del conseio hanno/ piu dele do parte de le saline de Piran, e, sono chiamadi piu de Populo, che non doueria intrare arecordando, a quella che sopraditti non fan/no perche non siano deli capitoli sono sta fatti neli/ diti vinti, ma fano per vituperar, e, Rumper le/ iurisdiction, et, bone consuetudine che ha quel conseio/ le qual sempre per la celentia Vostra, sono sta mante/nude del tempo che el ditto conseio dete quella/ terra alla Vostra Signoria che son cerca anni dusero, e, mai non la uolu interromper./

Tenor autem responsionis nostre, talis est./

Quod confirmetur electio oratorum, et, predicta pars capta/ in Consilio Pirani, et posint concludere merchata/ salis sicut petint, et sicut ex consuetudine facere/ soliti sunt, et, ita in futurum obseruari debeant/ has autem literas nostras ad futurorum memoriam registrare/ faciatis, et, registratas presentati restituii./

Datata in nostro Ducali Palatio Die XVII^o Martii indictione tertia/ M^oCCCC^oseptuagesimo./

¹⁵⁸ Izpis letnice je na zgornjem robu folija.

¹⁵⁹ Tekst se sicer nadaljuje v zgornji vrstici, vendar je pisec nakazal znak za nov odstavek, zato je to upoštevano tudi v prepisu.

6.8 Solna pogodba iz leta 1477

1477¹⁶⁰

[46v] Andreas Vendraminus Dei Gratia Dux Venetiarum, et, cetera. Nobilibus, et, sapien/tibus viris Leonardo Maripetro de suo mandato Potestati/ Pirani, et, successoribus suis, fidelibus Dilectis, Salutem, et,/ Dilectionis affectum.

Significamus¹⁶¹ vobis quod die, VIII. In/stantis in nostro Collegio Salis Captam fuit Pars infrascripta./ Landeri parte per auctorita de questo collegio che li prouedado/ri del sal confermi Marchado con questi nostri fedeli/ da Piran, per la compreda de sali da Piran per/ anni, X. proximi, comenzando l'anno presente M°CCCC°LXXVII con le condition, e, muodi infrascritti./

Primo che tutti i sali che per ogni muodo se fara fin X. anni/ in le vale da Piran per loro Patroni, e, Salineri che/ oltra el suo septimo, che tocha al usanza al co/mun de Piran, et poi oltra quello, el suo quinto/ del Romagnente che tocha, a chadaun in specialita/ tutto ell Resto de quel sal sia, et, esser debia/ à requisition della nostra Signoria à ordene de Proue/dadori del sal. Debiando far leuar, et, cargar quel/ sal de Tempo in tempo per Veniexia, et, per le/ canee de Friul come meglio se pora, et, a/ Prouedadori del sal apparera./

Siando obligadi quelli fedelli da Piran far, et, far far, et,/ consegnar al nostro Massero de anno in anno sali/ Boni, et, sufficienti et, quelli che non fosse boni, et,/ reccipienti, e, fosse Bruni, et, Terrazadi, non se debia/ acettar, e, chel Massero sopra el sal in Piran ha/bia libertà de acettar solamente quelli sali che/ sia boni, e, sufficienti habiando le misure usade, e, consuete./

El pagamento veramente de quel sal sara fatto de Tem/po in tempo secondo vusitado à Rason de lire/ sei de marcheti, el mozo; Dechiarando che, i possa/ vender el suo sal in le vale per la via da terra cum/ [47r] questa condition che i habia Boletini de meser lo Podesta/ fatto prima la Discretion di sali, et chel Guardian/ de la vale sia presente al veder Messurar el sal./ Romagnindo tutte parte, e, ordeni per auanti consti/tuidi soura de quei sali per cason de contrabandi de/ sali in suo Robor, e, fermezza per la via da mar con/ tal obligation, e, Dechiaration, che le Barche de Pir/anesi che andera in la vale che ditte Barche/ non possa portar alboro, antena, vella, e, ferro ne/ sartia, e, che tutti, i Nauilii, e, Barche che ande/ra a leuar sal per Veniexia, e, per la Patria sia/ obligadi andar à cargar alle valle tutta volta/ essendo cossi de contento del Datier da Udene presente./

Et acioche le cose passa con debito ordene al cargar di/ sali che alchun piranese Patron ne salinaro, o,/ altri non debia cargar loro sali, ne trarli de le/ vale, per cargali, in nome del offitio del sal se/ Prima per lo maser dal sal da Piran non li sara/ ordenado, acioche nel cargar siegua bon ordene/ con pase, et, tranquilita, de cadauno, o, per Barche,/ Marani ouer altri nauilii, come debitamente se die/ si per le aque, come per i tempi el spazameto de/ i marani, e, barche, a farli cargar, e, con debito/ ordine, e, modi consueti de bolletini, et, chi contra/uegnise incora alle Pene statuide nei primi ordeni/ sopra de esse presi, e, con ordeni de i Rettori da Piran,/ e, piu, e, men secondo i parara iusta, et, Debitamente/ conuegnir, a meser lo podesta. Quare cum Dicto Collegio/ mandamus vobis ut, suprascriptam Partem, et, contenta in/ ea obseruare, ut, obseruari facere debeatis. Has autem/ Nostras, ad, futurorum memoriam registrarari fecite, et,/ presentati restituite./

Datum in nostro Ducali Palatio die XIII Augusti inditione X.ma M°CCCC°LXXVII°.

¹⁶⁰ Letnica je vpisana na levem robu folija.

¹⁶¹ Pred besedo je z znakom označen nov odstavek.

6.9 Solna pogodba iz leta 1495

1495¹⁶²

[47v] I Magnifici et, Clarissimi meser Fantim Marcello, meser Biaxio Michiel, meser/ Polo da Mula, meser Alexandro da cha da Pexaro, meser Ma/rcho Bragadin, ut, meser Zuanne Surian, Dignissimi Prouedadori/ al sal Tuti concordi sotto el di sei del presente mese/ di questo hanno Concluso, ut, firmato Marchado dil sal/ di Piran cum il Egregio ser Jacobo de Petrozna Comesso/ dila Communita di Piran cum muodi, e, condition infra/scritti. Et messa la Parte in lo excellentissimo Collegio dil Sal/ chel ditto Marchado sia aprobado, et, laudato quella/ fu presa di tutte Balote. Cuius Tenor talis est ut infra./

L'andera parte per autorita di questo Collegio chel Marchado/ dil sal infrascritto fatto per li prouedadori dil sal cum il/ Egregio ser Jacomo di Petrozna de ser Nicolo Cittadin de/ Piran, nuntio special, et, comesso Diputado, a questo per/ la fidelissima Comunita de Piran. Come appar per co/mission del Nobel homo meser Andrea Dolphin Podesta/ de Piran sotto el di XXVIII° Luiu M°CCCC°XXXV° cum,/ i, caui di vinti sia preso, et, confirmado per questo col/legio per anni cinque proximi de ferma, ut, per altri anni cinque/ di rispetto ad Beneplacitum del offitio, cum condition muodi,/ et, capitoli infrascripti./

Et primo che tuti i, sali si fara per il ditto Tempo, nel di/stretto de Piran di anno in anno exceptuado il sep/timo di quello, i qualli sono dila Comunita preditta et,/ anchor il quinto che tocha alli Patroni, et, Salineri/ delle saline. El Resto sia, et, esser deba di la nostra/ Illustrissima Signoria et à ordine de ditto prouedadori al sal/ à nome di quella facendo leuar, et, cargar essi/ sali di Tempo in tempo per Viniexia, et, per la patria/ di Friul si como à loro parera. I quali sali essa/ comunita fara consignar al scriuan, et, Massaro/ di l' offitio, à Piran de anno in anno boni, et, suffici/enti, et, cum mesure solite, et, usade fin hora/ da esser/ [48r] Mesuradi per li Mesuradori del offitio deli, et, non per altri/ presenti esso scriuan, et, l' official della Terra, acio/ non habia, à manchar, i sali, come per il passato, e/ intrauenuto non possendo accettar il ditto scriuan Sali/ Bruti, et, Terrazzadi sotto pena, alui di ogni danno, et, in/teresse di la Illustrissima Signoria. El qual sal sara Pagato ad es/sa Comunita, à Rason de lire sei de pizoli zoe lire 6 il/ mozo, et, per il dito pagamento li sara dato de tempo/ in tempo Ducati Dusento al mese iuxta la parte dello/ Excellentissimo conseio, de, X° cum la zonta. Il qual non habia, a/ corer saluo che da poi l'offitio dil sal haya fatto le/uar il sal comprado, e, incaparado, à nome del offitio/ per il scriuan da Piran, et, che essa Comunita sara/ creditrice di esso offitio di Rason di sali à nome di quello./ Item el si fara ogni anno per il ditto Scriuan nominato insieme cum/ quei de Piran, et, Guardiani nostri i quali stiano, à obe/dientia di ditto scriuan la Description de tutti i, sali/ si farano de anno in anno, et, quella sia notada/ per lui particolarmente azio essa Communita habia il/ suo vero septimo, e, li citadini il suo quinto, et per/ euitar ogni ingano à la Illustrissima Signoria acio la intenda/ i sali i tocha, et se alchun non uolesse star alla dita/ description de sali fatta, esso sal sia mesurado alle/ spese di quello non uolesse star alla ditta descritti/on./

Item che fatta la description preditta essi da Piran hauen/do el boletin prima da Meser lo Podesta, et, deinde/ dal ditto scriuan nostro possino vender il suo quinto/ li tocha, à Musulati tantum per terra nelle vale/ et similiter ditta comunita il suo septimo, et non per/ via da Mar soto penna di contrabando, et, Rimanen/do fermo tutta parte, ut, ordeni per auanti fatte cercha/ i contrabandi de sali, et, al mensurar, et, vender de quelli/ nelle vale debano esser presenti uno di Guardiani/ [48v] et ancor il Scriuan preditto se il vora interuenir. Essen/do lui obligato sempre esser presente al mensurar di/ sali della nostra Illustrissima Signoria come e ditto, azio/ cometter non si possa fraude alcuna./

Item che le Barche di Piranesi preditti, ouer altre Bar/che andarano, à chargar Sali nelle ditte vale/ non possino portar arboro, vela, ferro, ne sartia/ saluo uno cauo per posser ligar dita Barcha per/ alchun modo, sotto penna di perder la barcha,/ et, Lire cento de pizoli al patron di quella da/ esser Diuisa al Rector, al Scriuan, et al/ accusador. Anchora che tutto il sal di quella/ Comunita si havrà à cargar deli spetanti alla/ prefatta Illustrissima Signoria de ordene de i Prouedadori/ al sal si per Venixia, come per la patria di/ Friul, quello non si possa mesurar ne cargar/ come, e, ditto, saluo presente esso scriuan, come

¹⁶² Letnica je napisana na levem robu.

lo/ offitial di essa Comunita, dil qual sal cargado/ havrano, à tignir bon ordine, et, in genere, et,/ in specie. Particularmente hauendosi, à cargar/ cum ordine di Boletini iuxta il consueto. Itam che/ ciascheduno ne senta la portion sua equalmente/ del cargar de ditti sali. Essendo esso Scriuan/ curioso, et, circunspetto siano fatte bone misure/ consuete azio non habia, à manchar il sal/ de qui. Come, e, occorsso per il passato facendo,/ Bolar, i, Nauilii ben, e, Diligentemente, azio non/ habia, à seguir manchamento alchuno di esso sal/ [49r] conduto cussi per Venezia, come per la Patria di Friul./

Item che alchuna quantita di sal cosi pi/chola, come grande, non si possa cargar per la/ Patria de Friul per conto di alchuna altra perso/na, saluo che del Datier dila Patria, ne/ possa cargar piu quantita dito Datiero saluo/ quanto si comprende nel suo incanto, senza expres/sa licentia, et, comento di Signori Prouedadori al Sal/ sotto Pena di contrabando, cusi al Ditto Datiero/ come ad altri che cargasse ut supra, et cussi ad esso Scriuan che consentisse, ut supra cum facto/ douendo procieder meser lo Podesta da Piran et suc/cessori quam tutti delinquenti, et similiter i Proueda/dori al sal, ut, a chi pero fusse fatta la Denuntia,/ o, consiencia preditta, di la qual penna pecuniaria/ l'amtà sia del ditto messer lo Podesta, et, l'altra/ amtà dello accusador. Essendo Tenuto di secreto,/ et, procedendo li prouedadori del sal ditta penna sia/ Diuisa iuxta l' ordine di l' officio. Essendo obli/gati esso messer lo Podesta, et, successori esser vigi/lanti, et, usar ogni solitudine cerca di azio/ non si habi, à contrafar à questo presente ordene/ si nella vale come nella Terra. Itam che non/ si commeta contrabandi per alcun modo./

Ultimo essendo corsi molti erori, et, usado in equalita/ circha li pagamenti sia far de ditti sali per/ osseruation, della parte presa nello exellentissimo conseio/ di X^o cum la zonta. El si dichiara de cetero/ che tutti i Dinari mensuali da esser Pagati per lo/ officio siano mandati in uno Groppo Bolladi/ [49v] A messer lo Podesta, et, sui successori, i quali subito si habino à dis/penssar per el Ditto Rector, alli ceditori di essi/ sali per soldo, ut, per lira pagando la portion sua a/ ciaschaduno presente l' official della Ditta Comuni/ta, et el Ditto Scriuan plastro delle proprie mercede/ sara mandato de li, e, li Gropi, i quali scriuani,/ et, officiali habino, à tignir vero conto di tutti dit/ti sali pro Ratta ut supra. Essendo obligato esso/ official della Ditta Comunita mostrar il suo conto/ à tutti, si popolari, come a quelli del conseio de/ Pirran, ut, scriuer, à ciaschaduno sopra uno suo/ libreto il sal suo dil qual sara creditor, et, li/ Denari li serano Dati al incontro azio ognuno pos/si veder le sue Rason, cosi Ricco, Come Pouero/ et, hauer la Debita portion soa, ne essi Dina/ri si possino Dispensar per altro conto ouer paga/mento, saluo che, à i Ditti Creditori de sali à/ li quali non si possa Retignir essi Dinari per al/cun debito Publico ne priuato azio essi Poueri Sali/nari possino attender, et, laorar le sue saline/ sotto penna, a messer lo Podesta, et, à tutti li altri,/ alla Ditta Dispensation Deputadi, i quali fussono con/sentienti de pagar tutti ditti Danari, et, altri/ tanti per penna alla Illustrissima Signoria. In quorum fidem/ Presens Mercatum Sigilo Nostri Sancti Marci Mu/niri iussimus. Datum in officio nostro Salis Venetiarum. Di XXVII^o Augusti M^oCCCC^oLXXXV^o

6.10 Solna pogodba iz leta 1505

1505¹⁶³

[50] I Magnifici, et, Clarissimi Signori messer Priamo Contarini, messer/ Aluise Emo, messer Zuan Gritti, messer Andrea/ Magno, messer Francesco di Garzoni, messer Marcho/ Dandolo, Dottor, et, chaulier, per la nostra Illustrissima/ Signoria Dignitissimi Prouedadori Al Sal hanno con/cluso, et, firmato Marchada cum la Communita/ di Piran. Posta la parte per sue Signorie in col/legio salis cum uniuersso collegio sub Die XXX^o Maii M^oD^oV^o ut infra./

L' andera parte che meteno li sopraditti Prouedadori/ al Sal, che per autorità di questo Collegio chel/ Marchato del sal infrascritto fatto per li prefatti/ Signori Prouedadori al sal cum li Egregii ser Piero/ Fariseo, et ser Rinaldo Columban Nodari citadini/ da Piran, oratori nuntii, et, Comessi Elletti, et,/ Deputadi per il suo conseio specialiter, à questo ap/par per comission del Nobel homo messer Benedeto/

¹⁶³ Letnica je napisana na levem robu.

Caluo Podesta de Piran, sub Die ultimo menssis/ aprilis, 1505. Sia preso, e, confirmado per anni/ diexe cum muodi, et, condition dil precedente mer/cado, et, cum li infrascritti capituli noui azonti, ut,/ infra./ Primo che douendo hauer la prefatta Comunita da/ Piran, a, conto li suoi sali venduti ducati Du/cento al mese iuxta la forma della parte/ Presa nello Illustrissimo Conseio di X. che mandati/ li Denari per l' offitio, nostro, dil sal in Gropo/ bolado iuxto il solito, spettabile messer lo Podesta Di/ Piran Al Dispensar di quelli alli creditori de/ sali siano, et, esser debano tre deputati de/li patroni delle saline che deputadi sarano/ per il suo conseio, et, presente il scriuan nostro/ doue sia fatta la Dispensation delli Denari/ [50v] Mandati alli creditori Rite et recte per soldo, et, per lire/ iuxta la Parte predicta di lo excellentissimo conseio di diese/ i qual Deputadi siano elletti absque ulla impensa/ ne possino tal Denari esser intromessi per niuna/ persona ouer Magistrato quomodoquunque exepto che/ per lo offitio del sal occorendo il caso./

Item che li sali si havrano, à cargar siano cargati/ seruato ordine de i Bolletini li tre Deputadi preditti,/ et, elletti ut supra habino à leuar presente, el spetabile/ Podesta de Piran scriuan, ut, official sine aliqua/ impensa./

Anchor che per li rettori de Piran in niun Tempo ni/ etiam per il suo conseio ni per alcun altra persona/ non si possi fare ne ottegnir quelle in speci/alita per scuoder Denaro alchuno al' offitio/ dil sal in Danno di salinari, et creditori, ma/ siano mandati li Ditti Ducento Mensuali de, li/ ut supra iuxta formam Partis predictae, et hoc sot/to e tutte quelle penne parera alli Signori Prouedadori al Sal./

Item che omnibus, et, singulis annis de mense martii li/ sia mandato in Gropo, ut, supra per souention di/ conzar le sue saline ducatum cinquecento in repa/ration, et, aconzzar di quelle che possino far/ sali da esser computadi, à conto delli ditti 200/ mensuali preditti./

Item che al far delle stime di sali anuatim far/ si debiano stimadori omni exceptione maioris/ buoni, et, sufficienti, i quali elletti possino sti/mar tutti i sali saranno fatti de, li, à Piran/ exepto tamen li sui sali, quelli De Padre,/ [51r] Fradelli fioli, ut, fioli de fradelli apresso il qual stimadori/ possino Elezer uno offitial nuouo senza altra/ spesa. I quali nel far ditte stime de sali de/bano far il Douer suo con sagezza senza fraude/ alchuna sotto quella penna che parera alli/ Prouedadori al sal le qual stime debbano esser/ presente il Scriuan nostro, el qual Debia Tegnir/ el conto ordinato di quelli si come sarano/ stimate da esser mandato di anno in anno, al/ prefato offitio dil sal, azio in ogni tempo ueder/ si possi sel serra comesso di quella fraude/ alchuna, et si alcuno di quelli si sentirano/ agrauati per la sua specialita possi far mesu/rar, à spese di essi medesimi, quel che non/ resterano satisfati, ne esso Scriuan nostro possi/ far Marcandatia alcuna, ouer ullo velamine/ hauer alchuno utile ouer benefittio per questo/ de ditti sali soto penna di Priuation del suo/ offitio, ouer di qualunque altra penna che pare/ra ali preffati Prouedadori nostri al Sal./

Item che siano fatti i soi conti vechi, azio veder possa/no come i stanno in resto, et, satisfati siano/ pro tempore vestro iuxta formam partis predictae./

Item che tutte differentie che nascer potesse per causa di/ sali, ut, aspettante, à sali quomodocumque siano/ iudicate per il Podesta de Piran Iudice ordinario/ deuolzendosi le appellation iuxto il solito al' offitio/ dil sal excetquando le cause che imediate aspetasseno esser conosciute per l' officio del sal./

Item che ogni uolta occoresse far conto con l' offitio/ per veder li sui crediti ouer, li sui Debiti li siano/ liberi mostrati, et, volendo conti, tratti fuora/ pagerano la mercede consueta./

[51v] In super per esser vertida nella differentia che le bone/ misure sono obligadi di far la preffatta Comu/nita Di Pirano di suoi sali iuxta la forma/ dil precedente marchado pretendendo loro sia Di/chiarido tal bone misure di sali Dieno farsi/ per Venezia, come per la patria di Friul douendo/ esser eguale, per el presente Marchado. Sic spe/cifiche declaratur che tal bone misure se in/tendano le consuete. Ma azio tal consuetudine/ non sia per Tempo fatta excessiua et in ogni/ Tempo si possi intender quello Risponde tal misure/ consuete, per l' officio nostro dil sal sara man/dato uno sazador nomine offitii nostri salis ouer/ altra persona idonea, à Piran per far tal/ sazo presente, i, messi della Comunita di Pir/an, et il Datier nostro dila Patria intraue/nendo pro interesse suo, doue sera mesurato/ uno mozo di stara dodice veniciani, à mesu/ra Granda consueta la qual poi remesurerada à misura Rasa debiase veder il cressimento,/ et, di quello farai nota, et poi al misura de/ i sali de cetero, se intendano di essa misura/ di raxi à stara dodese per mozo. Et dato/ tanto di Piu quanto sera il cressimento in luo/go di bona misura, el qual sazo sara fatto/ alla presentia del Spetabile Podesta de Piran./

De si 21
 De no 0
 Non sinceri 0

Die suprascripto 30 maii 1505 Capta fuit Pars in Eodem Col/legio, que Merchatum suprascriptum captum sit, et, firmum in/ omnibus, et, per omnia ut supra continentur./ [52r] Eodem die, et, instanti./

Li Prefati Magnifici Signori Prouedadori al sal in execution/ di la auctorita, et liberta, à sue Magnifitentie con/cessa in toto collegio al presente delliberando/ dechiarano cercha la penna di quelli haue/rano de cetero ardir di far che di credito/ ouer far le far, et similiter à quelli che/ per vigor di esse littere scoderano Denari per tal/ indiretti modi in specialita sua cumme alia, esta/ fatto contra la forma della Parte Presa nello/ exellentissimo conseio di X^o, ut, sel se, trouera persona alqu/na che cum la forma del presente merchado/ che el far di tal lettere in specialita hauera/ contrafatto à quanto, e, ditto di sopra, et, al 3^o capitolo/ dil Merchado, sel sera Rettor ouer Podesta/ De Piran che li hauesse comesso, ut, ordinando, ouer/ fatto far ditte lettere se intenda esser caduto/ alla penna di ducati cinquecento doro da esser diuisa/ scossa per questo offitio iuxta la forma di le altre/ condanation, et, non essendo scosso preditto officio/ debba imediate senza altro esser mandato per/ debitor a palazzo. El cancelier veramente, et, offit/ial di la Terra, ouer altra persona Publica/ quocunque titolo uel nomine che facesse ouer ha/uesse fatto tal lettere in specialita contra/ el predito ordine se intenda ogni fiata hau/era contrafatto esser caduto alla Penna de/ ducati 300, da esser Pagati ut supra al offitio/ nostro, ut, di star anchor mesi sie in Prigion et/ sel sera persona priuata che contrafacesse/ à questo ordine ouer per tal modi indirecti con/ntra simil lettere, scodesseno Dinari da questo offitio/ [52v] se intendano similiter esser caduti in penna de ducati dusento/ da esser scossi ut supra per questo offitio, et, diuisi iuxta il/ solito et, di star mesi sei in prison, acio habino causa/ di abstinirsi in non contrafar ali presenti ordini nostri./

Et similiter, el si Dichiara che cercha le stime de esser/ ut supra fatte di sali si fara ogni anno si habi, et,/ far debia uno official nouo, loqual habia atignir co/nto di sali de ditte stime, et, fin non si compira/ cargar ditte stime l' official subseguente non possi/ tegnir conto alquono di sali. Item che ogni stima di/ anno in anno si habia à far uno offitial, ut, che sempre/ si habia, à saldar la prima cassa, et, poi le altre/ successiuamente di cassa in cassa; azio non se mes/se da una cassa cum l' altra come esta fatto con/ confusio, ut interesse de molti, li quali non hanno possuto/ veder el suo netto, facendo el ditto offitial al sal/do della sua cassa al suo compir presente lo spetabil Podesta/ De Piran, ut, li tre deputadi ali quali ad ogni sua/ instantia sia obligado mostrar li conti, ut, similiter sia/ obligado lo ditto offitial de notar suso uno libretto delli/ Patroni ogni volta che cargerano sali la quantita per/ loro cargata et, similiter, à lincontro li denari li sera/no dati essendo cussi richiesto sotto penna di perder el/ suo salario consueto, ut, se alchuno non vorra tenir/ Libretto ouer sara negligentia sia ereto al libretto del/ scriuan, et, official preditto./

Dechiarando apresso che rimanendo roti delli denari menssuali man/dati de li che non si possa diuider quelli se debia/ meter da parte in uno sacheto fino serano manda/ti li altri de tempo in tempo. I quali poi se diui/da si che ognuno habia la portion sua./

[53] Ultimo cercha il Capitolo delle stime di sali si farano/ à Piran nel qual si dice che li stimadori da esser El/letti omni expectione maiores non possino stimar i sa/li soi proprii ne di Padri fioli fradelli, ut, fioli di/ fradelli etcetera ut in eo. Et Perche el neccessita al/tri Stimadori, à Stimar li sali soi preditti non sti/madi. Però il si dichiara, che si come, e, consueto/ di far li do stimadori per el Spetabile Podesta de Piran/ suo zudesi com el suo Collegio di XII^o chel si deb/ia elleger apresso di quelli de nouo do altri stima/dori. I quali non siano suspecti, et, siano etiam loro/ sacramentadi, à far il douer suo ne possino esser/ Elletti quelli che havrano parentella con li do sti/madori preditti. La qual Ellection sarà fatta per/ Scortinio, et, poi Balotadi per il suo conseio da/ Piran, azio nel far delle stime preditte de sali al/ tutto, sia seruata Equalita. Alle qual sempre si/ debbia trouar presente el scriuan nostro dil sal/ de li, azio tutto procieda drettamente, ut, con bon/ ordine iusta il debito dil l'offito suo./

Ego Jacobus de Georgiis notarius in offitio salis Mandato/

6.11 Solna pogodba iz leta 1551¹⁶⁴

1551

[1r] Nos Francesco Ciconia per illustrissimo et excellentissimo Duce Domino Venetiarum,/ Pyrrhani et districtus potestas, Judices, Syndici, ac collegium XX.ti ad/ Hoc Spetabiliter deputati Spetabilis Comunitatis Pyrrhani, havuta savia, commisionis/ vobis Domino presbitero Aloysio de Pratho, Dominis Laurentio Vitali et Marco/ Petronio ciuibus et oratoribus Spetabilis comunitatis nostre Pyrrhani prefacte, che/ comparer debbiar alli piedi de esso Serenissimo Domino et auanti li Clarissimi proueditori/ al Sal et dauanti altro qualunquunque magistrato nella inclita Citta de Ve/nezia, et doue fara bisogno, et per nome di questa nostra comunita far/ per tratar et concluder nouo marcado de sali, cum li predeti excellentissimi Signori/ Proueditori ouero col excellentissimo collegio del sal, operando in cio, quelle cose serano/ necessarie et che accaderano como per la prudentia vostra meglio/ conoscere esso beneficio et comodo di essa Spetabile comunita, et tutto/ quello che in cio operaresi sera per noi fermo et rato in quorum fidem./

Ex pyrrhani die 15 junii 1551/

Hieronimo Pampergus nottarius et vice Cancelario presenti magnifici Domini pottestatis scripsi.

Die 26 junii 1551 in collegio Salis/ interuenientibus Domini capi illustrissimi consili X. et prouisoribus suprascriptis.

Che sia commesso alli proueditori al sal che debbano concluder et/ praticar et concluder mercato cum li oratori della spetabile comunita de/ Pyrrhan de tutti li sui sali, exetuando il quinto et settimo per anni/ cinque prossimi principiando la presente sason a pretio de lire/ quatro e mezo il mozo a rason da stara 13 per mozo, il qual/ [1v] marcado sia fatta cum quelli capitoli che alli ditti proueditori/ parerano expedienti da essi approbati per questo collegio./

(si)	19
(no)	1
(non sinceri)	0

1551 die 24 iulii in collegio Salis interuenientibus/ excellentissimi Domini capi illustrissimi consilii X.m./

Primo che tutti li sali si farano nella valle de Pyrrhan/ siano della Serenissima Signoria exetuando perho el settimo spetante/ alla comunita de Pyrrhan et il quinto spetante alli patroni et/ salineri, et tutto il restante resti per conto della Illustrissima Signoria et/ offitio del sal douendo pagar ditto sal della Signoria nostra a rason de/ lire 4 soldi 10 el mozo a rason de stara 13 per mozo. Et per che per/ l' offitio nostro dal sal e sta dato molti danari per il tempo passato/ si alla comunita de Pyrrhan como a diuersi particolari, perho sii presso/ che immediare se habbi a far conto cum li ambadori et de/ quanto sarano debbitori del ditto offitio del sal sii dato aui/so al podesta de Piran et scriuan nostro acio si facino pagar/ dali debbitori particolari ouero dalla spetabile comunita, et se/ li ditti particolari non consignarano tanto sal quanto sara il/ suo debito de rason de quinto siano ubligati i sali del anno/ prima che sarano consignati pagar l' offitio nostro della summa che/ caduno sara debbitor et poi al soprabondante se intenda esso/ del primo mercado a rason de lire 4 soldi 10./

(si)	16
(no)	1
(non sinceri)	2

[2r] 2° Siano obligati tutti li patroni delle saline indiferamente ne/ mine exepto tutti li zorni feriali far condur tutti li sali sara/no sta fatti nelle sue saline al magazen nostro al loco de Sezza/ el qual sal debba

¹⁶⁴ SI PAK PI 225, t. e. 18, In argomento Sali, 1551.

esser receputo per el Scriuan nostro et mesurato/ per li mesuradori nostri a rason perho de stara 13 per mozo et in/mediate farli creditori, et debbitori del denaro in consonantia/ cum el cassier¹⁶⁵ della ditta comunita et acio sii seruata equalita, et/ che l'oro habino integralmente la portion del 7.mo et 5.to sii/ etiam tenuto esso Scriuan nostro per el modo et forma che l' rese/ uera i ditti nostri sali far mesurar et consignar alli ditti pa/troni et salineri la sopraditta sua portion del 7.mo et 5.to al/ magazen et non altroue et perche potria esser che ogni zorno/ non si potese condur li sali che se fara dalle saline al maga/zen nostro de Sezza, in quel caso sii obligato cadun patron ouer/ saliner condur tutto il sal sera de leuar nelli magazeni/ ouer case si attrouano nella vale, et sia obligato il primo/ zorno suseguente che non pioua o non sii festa condur essi/ sali al magazen nostro di Seza, et questo acio i sali non/ habia a star al discoperto la notte, la qual portion de/ 7.mo et quinto debbano portar recto tramite in Piran/ a casa sua el quinto, et il 7.mo nelli magazeni della/ comunita et non altroue, sotto pena de contrabando,/ nel qual loco de Piran li sia licito vender quella per uia/ de terra tantum et non altramente sotto la instessa pena/ de contrabando./

(si) 17
(no) 2
(non sinceri) 1

[2v] 3° Chel Scriuan nostro sia obligato senza pagamento alcuno tenir/ conto particolarmente de quanto sal consegnera zorno per zorno alla/ comunita per il suo 7.mo et a cadaun patron et saliner per il suo quinto/ facendoli debbitori nel suo libro ordinario della quantita li have/ra consignata, ne possi alcun patron de saline ne saliner ouer/ essa comunita vender o far vender quantita alcuna de sali nelle/ vale a persona alcuna quomodocumque sotto pena de contrabando/ sicome altra uolte per parte presa nel collegio del sal esta prouisto/ ma possino uender solamente nella terra el suo quinto/ et 7.mo per uia de terra. Et debbia el Scriuan del offitio in consonantia/ cum el cassier della comunita far creditor a uno per uno della quantita de/ sali hauera uenduto a zorno per zorno ne possi vender Sali/ ne la comunita ne alcun altro particular senza saputa del/ Scriuan nostro il qual sia ubligato mandar uno vardian ouer/ altri, a veder la quantita del sal hauera venduto si/ la comunita como cadaun altro particular, et de quella farne/ nota sopra il suo libro al incontro del debito de quello che/ hauera venduto tal mentre che'l offitio nostro possi sempre veder/ se sera comesso fraude alcuna et caduno sia obligato render/ conto di quanti sali li sara sta consignati, et trouandoli man/char li sali nel suo magazen sii condanato per li prouedidori nostri del/ sal secondo li ordeni del offitio suo circa li contrabandi de sali/ saluo quella parte de sali che li bisognera per uso di casa/ sua, sui animali et salar sui pessi et carne et il/ [3r] calo ordinario da essi indicato per il podesta sui iudici/ et sindici con interuento del scriuan nostro./

(si) 17
(no) 2
(non sinceri) 1

4° Che ogni anno al mese de marzo sa habbi mandar/ per li prouedidori del sal ducati mille per souenzion¹⁶⁶ da esser diuisi/ per il cassier della comunita et per il scriuan nostro alli patroni et/ salineri delli qualli sa habbi a tenir per esso cassier et Scri/uan distinto et particular conto a uno per uno, et i primi/ sali che se lauera nella vale sia per satisfari delli ditta/ souention et pagata quella sia per i prouedidori nostri del sal/ mandati danari a Piran, li qualli danari consignar/ si debbano al cassier suo elletto per loro iusta al solito/ el qual sia tenuto sotto pena de ducati X. ogni uolta/ che'l manchera de redurssi ogni zorno che el nostro Scri/uan sara al magazen de Sezza a riceuer li sali¹⁶⁷ et li/ pagar tutti quelli che condurano sali in ditto magazen/ integralmente a lire 4 soldi 10 il mozzo a rason de stara/ 13 per mozo da poi intregrata la souention, et debba ditto/ cassier in consonantia cum el Scriuan nostro farli debbitori del/ danaro et creditori de li sali condurano per zornata in/ ditto magazen douendo el Scriuan nostro ogni uolta che/ se mandera danari far far una crida a notitia/ de tutti acio ciascadun vadi a tuor la sua portion./

¹⁶⁵ Li patroni/ da esser/ fatti cred/itori, del/ sal, et de/bitori del/ danaro per/ el Scriuan./ Omenjeno pojasnilo je s posebno oznako nakazano in pripisano na levem robu folija.

¹⁶⁶ Na levem robu je ob posebni oznaki zabeleženo: da esser fatti tutti/ debitori del danaro/ et creditori di/ Sali particolarmente./

¹⁶⁷ Na desnem robu je ob posebnem znaku zabeležen povzetek, in sicer: Da esser pa/gati li Sali/ conduti in ma/gazeni inte/gralmente./

(si) 18
 (no) 1
 (non sinceri) 1

5° Ne possi li prouedidori nostri del sal dar credito alla comunita/ de piran se per li rasonati del suo offitio non sera diligentemente/ [3v] uisti li libri del ditto scriuan insieme cum quello del/ scontro ouero cassier della ditta comunita et questo per obuiai/ a molti errori potriano occorer como per el passato e/ seguito./

(si) 17
 (no) 2
 (non sinceri) 1

VI Che non si possa cargar sali per Venetia como per/ altri loci uise quelli sarano sta posti in magazeni della Signoria/ nostra sotto pena al Scriuan et mesuradori di esser priui del/ offitio suo et banditi per anni X. da Venezia et suo/ distretto se non li sara datta licentia per li prouedidori nostri del/ sal in scrittura./

(si) 17
 (no) 2
 (non sinceri) 1

VII Che per alcun tempo li prouedidori nostri al sal no altro/ magistrato possi ne debbi poner interdito ne sia/ rota la strada de sopra ouer sia abuiato a Cranzi/ morlachi o ad altri che non possino liberamente et/ senza impedimento alcuno a comprar li sali ditti de/ Piran et quelli possino condur per terra iusta el/ consueto, et non altrimenti./

(si) 17
 (no) 2
 (non sinceri) 1

VIII Che li danari sarano mandati per l'offitio nostro dal/ sal per pagar li sali siano mandati in man del/ podesta et immadiate datti et consignati per il/ ditto al cassier della ditta comunita in Piran ne altri/ si possino in quello impazar et che li Rectori non/ possino in essi impazarsi, ne possa per alcun magi/strato ouer persona alcuna esser intromessi sequestrati/ o tolti per debito ne piezaria ouer per alcuna altra/ [4r] uia impediti¹⁶⁸ ma integralmente pagati et desbor/sati ali proprii patroni per la portione del sal/ spetante al offitio nostro sotto pena de ducati cento a/ chi uora quelli per alcuna uia ut supra impedir/ et ducati ciquanta al official della comunita che accedesse/ sequestro ouer intromision ouer pagasse li da/nari ad altri che alli proprii patroni del sal sara/ consignato al Scriuan del offitio nostro dal sal el qual/ cassier sia obligato immadiate l'hauera habuto/ el groppo de danari prima al podesta et sui zu/desi et sindici aprir esso groppo acio veder si/ possa la quantita et some delli danari che sarano/ sta mandati./

(si) 16
 (no) 2
 (non sinceri) 1

IX Che durante il dito marcado non si possa per l' offitio/ nostro ouer cadaun altro magistrato comprar ne/ far comprar per suo conto alcuna quantita de sali in/ Piran et suo territorio se prima non sarano sta posti/ in magazen et pagati tutti li sali spetanti al offitio/ nostro del sal./

(si) 17
 (no) 1
 (non sinceri) 1

X Chel Scriuan nostro da Piran debba star in Piran ne/ partir si possi dal territorio et saline senza licen/tia deli prouedidori al sal ouero per la mazor parte/ et questo sotto pena de priuation del offitio suo senza altro/ compito ne possi meter altro sustituto in loco suo/ ma debbi far l'offitio suo personalmente, sii etiam obligato/ [4v] ditto Scriuan tenir uno libro con uno suo conto par/ticular si dal dar como del hauer de tutti li sali sarano/ conduti nel magazen nostro et de quelli uscirano dal ditto/ magazen et etiam far creditori quelli condurano sali al/ magazen¹⁶⁹ et debitori del danaro li sara datto in consonan/tia cum el

¹⁶⁸ Posebni znak nakazuje na zapis ob levem robu folija: li Danari da/ esser, pagati/ et exborsati/ alli proprij pa/troni./

¹⁶⁹ Ob desnem robu je zapis: per el Scriuan/ deuono esser/fatti credi/tori delli Sali/ et debitori/ del danaro/ tutti quelli con/durano Sali./

scontro ouer cassier della comunita el qual Scriuan/ debbia cio far cum el salario et le altre regalie et/ utilita solite iusta la eletion sua./

(si) 16

(no) 2

(non sinceri) 1

XI Che el sia creato uno official ouero Scontro del Scriuan/ ouer conceliero de Piran qual debbi tenir conto particular delli/ sali che de zorno in zorno sarano posti in magazen et/ in consonantia col Scriuan nostro sii tenuto far nota de tutti/ li sali sopra uno libro ordinario che sarano sta messi/ in magazen cusi del settimo como del quinto che de zorno/ in zorno sara consignato, el qual scontro sia creato per uno/ anno solo ne possi lui ne altri de casa sua ne fratelli/ habitanti in fraterna esser elieto in ditto officio durante/ al presente marcado ed cusi tutti li altri che sarano crea/ti de anno in anno. Se questo scontro como etiam el/ cassier¹⁷⁰ el qual cassier sii obligato immediate por/tati sarano li sali in magazen et mesurati dar li sui/ danari alli proprii patroni de ditti sali et non ad altri/ como esta ditto nel capitolo ottauo, et per la portion de li sali/ hauera consignato al nostro Scriuan farli consignar al/ settimo et quinto tenendo conto como e ditto di sopra et fi/nir lo anno presente, el pottesta sui zudesi et syndici debbi/ [5r] far le sue rason et saldar la sua cassa sotto penna/ de ducati 50 aplicati al pottesta che per tempo si attrouera./

(si) 16

(no) 2

(non sinceri) 1

XII Che tutte le differentie nasser potesse a Piran per/ causa de sali prouenido quomodo cumque et quantum cumque exeptis/ criminabilis siano in prima causa del pottesta como/ iudice ordinario iudicate diuoluidossi le apelationi/ al offitio nostro del sal esser conosute./

(si) 17

(no) 1

(non sinceri) 0

XIII Che tutte le barche anderano nella uale de Pirano/ non possino portar arboro, vella, fero sartie/ saluo uno cauo per ligar quelle acio non si habbi/ a cometer contrabandi sotto pena de lire 25./

(si) 18

(no) 1

(non sinceri) 0

XIII Che la misura cum la qual si hauera a misurar/ el sal sian sagomade et iustade cum la misura ouer/ raminella data alla ditta comunita per l'offitio nostro del/ sal presente el podesta sui zudesi et sindici scriuan/ et altri acio le misure siano iuste a beneficio/ si della Serenissima Signoria como de patroni et salineri./

(si) 19

(no) 1

(non sinceri) 0

XV Che li misuradori pagati et deputati per l'offitio nostro non/ si possino in alcun modo impazar in cargar sali ne con/dur quelli a nauilii ma star debbino al magazen/ et misurar li sali secondo sarano portati, et quelli/ sarano portati per prima siano misurati a dis/cargar sotto pena alli misuradori de priuation del/ offitio suo facendo altramente et star mesi sei/ in galia./

(si) 19

(no) 1

(non sinceri) 0

[5v] XVI¹⁷¹ Essendo necessario nel tempo si farano li sali usar/ grandissima solitudine nel' attender alle saline continua/mente si nelli zorni feriali como festiui a gouernar le/ aque et leuar li sali qualche uolta pero li catiui tempi et/ altro como accade ma per esser introduta una corutte/lla che li caualieri delli Rectori denonsiano cadauno/ che va in ditte saline per far ogni minima cosa/ cum dano et interesse del

¹⁷⁰ Zapis ob leuem robu: che li Danari sij/no datti alli proprij/ patronj Immediate/ mesurati li Sali./

¹⁷¹ Zapis ob leuem robu: Notta in questo capitolo/ limitation del Dominio/ che si faccia di/ Sali in quantita./

offitio nostro et salineri che/ nessuno non possi ne debbi esser denontiato per altri la/uorieri fatti in le saline che a zornar della qual/ si po far de mancho./

(si) 19
(no) 1
(non sinceri) 0

XVII Essendo introdota una mala corutela delli uardia/ni della vale fano tuor li sui figlioli et altri de/ casa sua saline a laorar et fano sali doue/ che loro partecipano del sal che si fa in ditte sa/line la qual cosa non e che conportar per esso/ malissima fatta per il presente capitolo che li uardi/ani delle uale ne nissuno de casa sua possi/ ne laorar saline ne far sali, ne tuor saline/ a laorar sotto pena immediata de priuation del/ offitio suo, et quello denontiarà ditti guardiani/ contrafacenti habia ditto acusador lire 25 de pi/coli de li danari de ditti uardiani et siano tenuti de/ credenza./

(si) 17
(no) 2
(non sinceri) 0

[6r] In excellentissimo collegio salis intrauenientibus/

Exellentissimi Domini Capi Illustrissimi Consigli X./

Che per autorita de questo collegio sia concluso dito/ marcado per anni 5 prossimi principiando la/ presente sason del presente anno cum tutti li capitoli et/ modi como di sopra e dechiarito./

(si) 17
(no) 2
(non sinceri) 0

Io pre Aluise de Preto quondam meser Marco ambassador et/ comesso della Spettabile comunita de Piran como appar per la/ comission ditta sotto di 15 zugno 1551 affermo/ eser contento per nome de essa comunita al soprascrito marcado/ et capitoli como in quelli./

Io Lorenzo Vidali quondam meser Antonio phisico et comesso/ della spettabile comunita de Piran como appar per la comission/ ditta sotto adi 15 zugno 1551 affermo et son/ contento per nome de essa comunita el soprascrito marcado et/ capitoli como in quelle./

Io Marco Petronio de meser Zuanne ambasador et/ commesso della spettabile comunita de Piran como appar per/ la comission ditta sotto di 15 zugno 1551 affermo et son/ contento per nome de essa comunita de soprascrito marcado et capitoli/ como in quello./

Francesco de Rubeis notarius/ officii Salis manu propria.

6.12 Solna pogodba iz leta 1556¹⁷²

[2r] Jesus Marie Filius 1556/

M.D.LVI. Die XX.mo Maii. In Collegio Salis interueni/entibus Excelletissimis Dominis Capitibus Illustrissimi Consilii X.m./

Andera parte che'l partido offerto a questo collegio per li spetabili/ Domini Marco Antonio Venier, Lorenzo Vidal, et Nicolò Petronio/ Ambascadori della fidelissima Comunità de Piran, per el qual uendeno/ alla Signoria nostra tutti li sali se faranno in le saline, et ualle del/ territorio de Piran, el qual hora è sta letto a questo Collegio sia ac/cettato, confirmado, et approbado per anni cinque prossimi principi/ati con li sali del anno presente con li modi condicione, et dechiara/tione contenute nelli infrascritti capitoli, et parte./

¹⁷² SI PAK PI 225, t. e. 18. Pergamentni zvezčič sestavljen iz osmih bifolijev, pri čemer je prvi ojačani bifolij platnica, ima na naslovni strani prvega bifolija napis: Mercatum/ 1556 20 Mazo/ n° 6/ Armadio C Colto primo./ Sali/ Adi 6 marzo 1637/.

1° Che tutti li sali se faranno quomodocumque nelle salline et ualle/ del territorio de Piran siano per conto della Serenissima Signoria et del/ Ufficio suo dal sal, intendendosi espressamente in quelli esser con/presi li settimi di sali de tutte le salline che si dauano alla/ ditta Comunità, et li Quinti che per la forma di Marchadi passati/ erano concessi alli patroni, et salinari, quali tutti integralmente/ siano, et se intendano compresi in ditto partido, et siano sali belli,/ et sufficienti, et siano della Signoria nostra à precio de lire sette el/ mozo de stara tredese alla misura solita del officio. Si come si/ hanno offerto alla Signoria nostra, el qual mozo de stara tredese dar/ debbano per el tempo se faranno li sali, et mesi uno dopo che/ [2v] non si farà sali, et passato ditto mese si debba tuor ditto sal à/ stara dodese per mozo, eccettuande però stara doi per cauedino da esser/ datti alli patroni de saline, et salinari, come inferius sarà dechiarito./

2° Et debbano li Proueditori al sal mandar al presente de li à Pirano du/cati dumillia in groppo al Pottesta da esser datti cosi in groppo bol/latti in presentia del fidel nostro Valerio Zuanbon scriuan del sal de li al/ cassier deputado per la comunità de Pirano, li qual danari siano per/ el ditto cassiero, et per el ditto scriuan nostro datti, et dispensatti/ integralmente alli patroni de saline, et salineri per ratta de caue/dini, dando integralmente la mittà de ditta souenzion alli patro/ni de saline, et l'altra mittà alli salineri, della qual dispensati/one in consonantia con el ditto cassier della Comunità debba tenirne/ conto nel suo libro ordenario, facendoli debitori de quello li da/ranno, et poi de li primi sali se faranno in quelle saline/ debbano reintegrar l'Offitio nostro della dita souentione che li haue/ranno datta, et etiam delli ducati mille li furonno datti l'anno/ passato per l'offitio del sal per la souentione, et similmente li ducati/ seicento in rata che la ditta Comunità resta debitrice del offitio dal/ sal de piu del ammontar delli sali hauuti nelli Marchadi precedenti/ à conto del qual debito li siano fatti boni moza tresento sesanta/ quatro datti alli agenti de Fabricio Saluaressa lo anno passato, e/ quella piu quantita hauesseno datto all'offitio dal sal, come asse/rissono ditti ambascadori, et come per li conti se uederà./

3° Item che ogni anno subsegunte li Proueditori al sal mandar debbano/ el mese de marzo ducati domillia per souentione delli patroni et salinari,/ [3r] et siino mandati in groppo bollado in mano del Pottesta de/ Piran, el qual groppo cosi bollado debba esso Pottesta consegnarlo imme/diate al ditto cassiero della Comunità in presentia, del ditto scriuan nostro/ come è ditto nel Capitolo II° de sopra annotado abbatudo però quello/ restasse debitrice essa Comunità, per le souentioni delli anni precedenti delli/ qual danari se habbia tenir conto particular, et distinto con li pa/troni, et salinari à uno per uno, et li primi sali che si leuaranno/ in le predete siano per satisfacion della ditta souention, et debiti preditti./

4° Et debbano li Proueditori al sal el mese de mazo che se principia à far/ sali mandar de li altri danari à Pirano al Magnifico Pottesta in grop/po bollado ut supra da esser consegnati per el modo sopraditto al cassier/ della Comunità in presentia del scriuan del offitio li quali siano per pagar li Sali/ à quelli che haueranno sattisfatta la souentione./

5° El qual cassiero immediate che l'hauera receuuto esso groppo alla/ presentia del anteditto Pottesta, et scriuan nostro, et delli giudici, et sindici/ della comunità debba aprir quello, acìò si possi ueder la qualità, et/ sorte de danari li saranno sta mandati, et con quell'istesso danaro/ debba far la satisfacion, et pagamento delli sali saranno sta portati,/ et che de zorno in zorno si conduranno, et consegneranno al/ scriuan nostro nelli magazeni del offitio nostro ditti di sopra./

6° Et debba ditto cassiero redursi ogni zorno al Magazeno doue il/ Scriuan nostro sarà à receuer li sali, et pagar essi sali à tutti/ quelli lo conduranno, et faranno condur integralmente al ditto pretio/ de lire sette el mozo, à rason de stara tredese el mozo, dando la/ [3v] mità alli patroni delle saline, et l'altra mità alli sallineri come è ditto/ alla presentia però del ditto scriuan nostro./

7° Et debba esso cassier in consonantia con el ditto scriuan far debitori tutti li/ patroni, et salinari del danaro se li darà, et creditori del sal haueranno/ condotto, ò fatto condur in magazzino./

8° Hoc declarato che quelli patroni che non haueranno satisfatto la souentione del/ danaro precedente, el ditto cassier non debba darli altra souentione fino/ che non hauerano pagato integralmente la dita souentione precedente sotto/ penna al ditto cassiero de ducati cinquanta contrafacendo al presente ordine,/ la mità della qual penna sia de lo accusator, et l'altra mità del Pottesta da Piran./

9° Non possi el ditto cassiero el danaro si sarà mandato per pagar li sali di/uiderlo per ratta de cauedini, ne dispensar quello per qual altro modo, ò uia/ che imaginar si possi sotto penna de ducati cinquanta per ogni uolta che con/trafarà, et de esser priuo del ditto offitio et bandito per anni diese da Pirano,/ et il scriuan nostro sia tenuto, et debba darne noticia alli Proueditori al sal/ de tale contrafattione, et habbia

uno terzo della penna pecuniaria, et se/ non darà noticia alli proueditori preditti incorri lui à pena de priuention de/ l'offitio suo, essendo etiam tenuto ditto scriuan ogni uolta che per l'offitio si ma/nadarà danari à Pirano farne dar noticia per pubblico proclama in la ter/ra de Pirano./

10° Et à caso che ditti danari siano liberi de li patroni delle salline, et delli/ sallineri, come è la intention della Serenissima Signoria el se dichiara che per/ alcun Magistrato, ne etiam per il cassiero de ditta comunità, ne altra persona non/ possino esser intromessi, sequestradi, ò tolti per debito ne pezaria, ne per/ qual altra causa si sia, aciò che siano securi de hauer il danaro nelle/ sue mani del sal condurranno, et se il cassiero contrafarà, accettando intro/mission, ouero sequestri, dando, ouero retenendo esso danaro ad alcuno de essi/ [4r] patroni, et sallinari incorri à penna de ducati cinquanta n° 9°/173 di sopra è ditto, et sia astretto à reintegrar ditti patroni, et sallinari del/ danaro che hauessero contraffatto come di sopra./

11° Et debbano ditti patroni, et salinari far sali boni, et sufficienti, et quelli/ sali, che non saranno buoni, et sufficienti il ditto scriuan nostro non possa/ ne debba accettar quelli aciò habbino causa de far belli sali./

12° Siano obligati tutti li Patroni de saline, et sallinari nemine, excepto,/ tutti li giorni feriali condur, et far condur tutti li sali saranno stà fatti/ in le sue saline alli magazeni nostri à Sezza, et Sizzuoli, onde che/ per il scriuan nostro li sarà ordinato, el qual sal debba esser receuto/ per il scriuan nostro, et mesurato per li mesuradori nostri nel modo ditto de/ sopra, et debba etiam ditto scriuan immediate receuto il sal in consonantia con il/ cassier della comunità farli creditori delli sali receuti, et debitori del dana/ro daranno sotto penna de priuacion de l'offitio cosi al scriuan come al cassier,/ et de ducati diese per cadauno ogni uolta che contrafaranno, la qual penna/ sia de l'accusador./

13° Addendo anchora per maggior commodità delli patroni delle salline, et sallinari/ in far condur continuamente li sali alli magazeni preditti chel ditto scriuan/ nostro debba andar ogni zorno al magazzino de Sezza, ouero de Sizzuol/ à receuer li sali ditti, et con lui andar debba il ditto cassiero della comunità/ con el danaro per pagar l'ammontar del sal sotto le penne contenute nel so/prascritto capitolo, ne possi el ditto scriuan portarsi dal ditto magazzino fino/ chel non hauerà receputo, et posti in magazzino tutti li sali saranno/ sta condutti sotto penna de priuacion del offitio suo, douendo attrouarsi al/ ditto magazzino al leuar del sole, et non portarsi da quello, fino al tra/montar, usando ogni diligentia in receuer li sali saranno condutti, et/ far chel cassier della comunità siano satisfati, ut supra./

[4v] 14° Non possi el ditto scriuan partirsi da Pirano senza licentia delli Proueditori al sal/ datta per la maggior parte, sotto penna de priuacion de l'offitio suo/ non possendo ancor sustituir alcuno in suo loco, ma lui personal/mente debba esercitar ditto offitio tenendo libro ordinario, et zor/nal, scriuendo in consonantia con il cassier de la comunità, come per/ li capitoli di sopra è dichiarito./

15° Et se li patroni, et salinari saranno negligenti à condur tutti li/ sali ogni zorno alli magazeni nostri, come di sopra è ditto sia/ tenuto, e debba ditto Valerio Zambon scriuan nostro proueder come/ fara bisogno, et mandar à tuor essi sali, et farli condur alli/ magazeni à spese de li ditti patroni, et salineri inobedienti, le/ qual spese debbano esser satisfatte per il cassier di essa comunità à conto/ del ammontar de ditti sali./

16° Et debbano li Proueditori al sal far eseguir la parte presa in questo collegio/ del 1541 adi 21 Novembrio, confirmata per lo Illustrissimo Consiglio de X. adi/ 29 ditto del ditto millesimo, che ordina che li gebbi, ouero canaleti/ che ua alli magazeni siano cauati, acioche da tutte le hore del/ giorno se possi andar con le barche alle salline condur li sali, come/ in ditta parte si contien./

17° Et perchè intention della Signoria nostra è che li sali si faranno in ditte/ valle siano condutti ogni giorno integralmente alli Magazeni, acio/ la notte non stiano in la ualle in pericolo de esser robati, et el/ ditto Valerio Scriuan nostro potra attender solamente ad uno delli/ Magazeni nostri à receuer li sali con el cassiero de la Comunità per/ esser li Magazeni distanti miglia doi, et più uno da l'altro, però/ sia prouisto, et ordinato che Marco da Noal Scriuan deputado per li Proueditori/ [5r] al sal in Pirano à tenir el conto delli sali del settimo, el qual/ settimo per la presente uenditione, et partido sopraditto uien à mancar che/ ditto Marco sia obligato, et debba personalmente attender ad uno/ de ditti doi magazeni nostri à receuer li sali che saranno condutti de/ giorno in giorno, si come per Valerio Zambon scriuan

¹⁷³ Zapis se nanaša na 9. člen pogodbe.

nostro li/ sarà ordinato, seruando nel receuer de ditti sali tutti li, or/deni, et modi imposti per li presenti Capitoli al sopraditto Valerio Zambon./

18° Sia tenuto, et obligato Marco da Noal preditto che attenderà ad uno/ de li Magazeni, et similmente Valerio Zambon, che atendera al'/altro Magazen à receuer li sali à far de receuer à tutti quelli/ che li haueranno dato sali cosi patroni, come salinari, sopra uno/ loro libretto, qual debba restar à loro per sua cautione, et debba/no similmente li ditti Valerio, et Marco notar el ditto receuer/ ad litteram sopra uno libro particular, che se dica libro de rece/ueri de tutti li ditti receueri per scontri de quelli. De li qual rece/ueri debba el scontro della comunità de giorno in giorno tenirne/ scontro, et etiam se ne uorria copia quella possa hauer./

19° Item oltra di questo debbia el ditto Valerio Zambon scriuan nostro, et/ el ditto cassier de ditta comunità tenir conto in consonantia de ditti/ sali da esser per ditto Valerio poi apresentati all offitio nostro de a/nno in anno compido che haueranno de receuer li sali nel Maga/zeno, de liquial sali, sia dato credito alla comunità, si come per li sui/ receueri mostraronno conformi al libro de essi receueri, et cosi/ de anno in anno sia per l'offitio dal sal fatto conto con ditta comunità cosi/ delli sali se hauera receuto, ut supra come delli danari, che haueranno/ [5v] hauuto quomodocumque, et che de quelli saranno debitori, essendo/ obligati presentar de qui el ditto scriuan nostro, et cassier de la co/munità li loro libri, aciò che quelli se possa diligentemente ueder/ et darli debito, e credito, come è ditto./

20° Item se el cassier de la comunità hauerà hauuto danari che eccedesse/ lo ammontar de li sali consegnati in Magazen debba restituir integralmen/te tutto il danaro li soprauanzarà all'officio del sal, el qual debba/ de quelli far creditrice la ditta comunità, et cosi se debba osseuar de/ anno in anno sotto penna al ditto scriuan de esser priuo del offitio suo/ et el cassier de esser bandito, da Piran, et territorio per anni X./

21° Dechiarando che li cassieri che saranno deputati per la ditta comunità, et si/milmente li scontri sianno, et se intendano per uno anno tantum, et non/ possano alcun de loro, ne altri de casa sua habitando in fraterna/ ne fratelli esser elleti in ditto offitio durante el ditto partito, et/ con tale condicione sianno elletti li altri cassieri, et scontri de a/nno in anno./

22° Et debba il ditto scriuan nostro Valerio Zambon dopo che l'hauerà receuto/ nelli Magazeni nostri tanto sal dalli ditti patroni, et salinari, quanto/ importa lo ammontar de la souuentione che hanno hauuta, et debiti/ preditti far dar à ditti patroni, et salinari ad ogni loro rechiesta sal/ stara doi per ogni cauedin delli fondamenti che haueranno saldata/ ditta souuentione, et non altramente, liquial stara doi per cauedini la/ mità sia del patron, l'altra mità del saliner, li quali che sianno/ mesurati per li mesuradori del offitio con la misura solita alla presentia/ de esso scriuan, el qual debba farli debitori nel ditto suo libro in/ consonantia con el ditto cassiero della comunità cadauno separatamente el qual/ [6r] sal possino con el boletin che li farà esso scriuan portarlo/ alle loro case in Pirano, consumando quello per suo uso, et possendo etiam/ uenderlo per terra si come li era concesso per li Marcadi precedenti/ posser far de li sali del quinto et non altramente sotto penna de con/trabando, et quella quantità uenderanno debbano darla in notta al/ ditto scriuan nostro, el qual ne debba far nota nel suo libro nel modo/ et forma che l'era tenuto far notta delli sali del quinto come se con/tien nelli capitoli del ultimo Marchado finito lo anno prossimo 1555/ sotto le penne, come nel Capitolo del ditto Marcado se contien./

23° Et se li ditti patroni de saline, et sallinari, ouero altre persone che/ non hanno, ne lauorano saline, et sia chi esser si uoglia toranno in alcun/ modo alcuna quantità de sal in ditte salline, essendoli trouato el ditto sal/ ouero essendo accusati, et che se habbi la uerità incorrano in penna de/ contrabando, intendandosi esser compreso nelli presenti capitoli tutte le parte/ et ordeni presi in questo collegio, et in qualunque altro consiglio in/ materia de contrabandi, et contrafacion de sali./

24° Item che alcuna persona de che condicion si sia non possi andar con bar/che in la qual sia arboro, uella, o ferro da sorzer, e corde in alcu/na delle ualle doue si leua sal, saluo con uno boletin del scriuan/ uicedominando, et bollado per el Pottesta de Piran, et andando senza il ditto/ boletin incorino a penna de perder la barcha./

25° Che le misure saranno mandate al scriuan da Piran, con le qual se/ hauera à mesurar li sali, sianno uiste, et scandaiade secondo il/ solito alla presentia delli Magnifici Proueditori al sal. Stando/ in libertà delli giudici, et Syndici della Comunità de Piran/ [6v] far che quelle sianno sagomade con la misura ditta la ra/minella che fù mandata per l'offitio nostro alla ditta Comunità/ el qual sagomo far debbano alla presentia del Pottesta, et scriuan/ nostro./

26° Essendo neccessario al tempo si fanno li sali usar grandis/sima sollicitudine in attender alle salline continua/mente à gouvernar le aque, et leuar li sali qualche/ uolta per li cattiuu tempi, et altro come accade, et per/ esser introdutta una coruttella che li cauallieri delli/ Rettori denonciano, et accusano caduno che ua in ditte/ saline, per ogni minima cosa che fanno con danno, et inte/rese de l'officio nostro, et de li salinari, se dechiara che/ alcuno non possi ne debbi esser denonciato per alcun laurier/ che faranno nelle salline, saluo per zornar, del qual se/ po far de manco./

27° Et per esser introdutta una pessima coruttella, che li vardiani/ delle valle fanno che sui figlioli, et altri de casa sua tolle/no à lauorar salline, et fanno salli, la qual cosa non è/ da comportar per esser mallissimo fatta, el se dechiara per/ il presente capitolo che li vardiani delle valle, ouero sui su/stituti, ne alcun de casa sua, possi tuor saline à lauorar/ ne far sali, sotto penna de priuacion de l'offitio immediate, et/ quello denonciara ditti vardiani contrafazanti habbia/ lire uinticinque delli beni de ditti vardiani, et siano tenuti/ [7r] de credenza, et ditti vardiani non possino metter/ per sustituto à far ditto officio de vardian alcun Piranese./ ouero altri che hauessero moier da Piran sotto penna à ditti/ vardiani de immediate priuacion de l'officio suo, et al sus/tituto de ducati uinticinque da esser dati all'accusator./

28° Item in esecution de parte presa ne lo Eccellentissimo Collegio del sal/ li Proueditori al sal dar non debanno danari a niuna per/sona particular per conto de li sali del presente partido, et/ come in ditta parte./

29° Che tutte le spese se faranno per contrattar, et diffinir il/ presente Marcado, et cosi occorendo durante ditto partido/ sia tratto de li groppi delli danari se haurà dal officio/ dal sal, si per conto de souention, come per pagamento de/ sali, lequal spese sianno pagate per rata de cauedin per/ li patroni, et salinari, et cosi successive far si debba de/ ogni altra spesa sè farà de anno in anno in tempo del/ ditto Marcado, essendo obligato Valerio Zambon scriuan/ del offitio et el cassier de la Comunità far debitor ciaschaduno/ sotto la souention de la sua ratta de ditte spese, et quello/ scoder unittamente con li primi sali./

30° Item per esser la ualle de Strugnan molto distante dalli Ma/gazeni de Sezza, et Sizzuole de modo che li Sali/ [7v] de ditta valle con grandissima difficultà se potrianno portar/ in ditti Magazeni, però sii ordinato che li sali se faranno in quella/ sianno condutti in la terra de Pirano, come per li Proueditori/ al sal sarà ordinato à caso che li sali non stiano nelle valle/ ma sianno ogni giorno posti in Magazeno./

LAVS DEO

Io Marc'Antonio Venier ambassador de la Spettabile Comunità de/ Piran, affermo, et contento el soprascritto Marcado In omnibus/ ut in eo./

Io Lorenzo Vidal ambassador de la Spettabile Comunità de Piran/, affermo, et contento el soprascritto Marcado In omnibus ut in eo./

Io Nicolò Petronio quondam meser Zuanne ambassador della Spettabile Comunità/ da Piran con li sopraditti affermo, et contento el soprascritto/ Mercato, In omnibus, ut in eo./

Ego Joannes Baptista Baffardus Nottarius officium Salis Suprascriptum Capitula/ merchatum Salis Pirani aliena manu scripta [... ..] / Registratum in Libro Mercatorum ut quia Concordare in veri me subscripsi in fidem/ et sigillo Sancti Marci nostri Nottariatus Impressione muniri.

6.13 Solna pogodba iz leta 1561¹⁷⁴

/1r/ MDLXI Die 9 Julii in consilio X. cum addenda./

L' andera parte chel partido, ouer Marchado offer/to a questo consilio per li fidelli Marco Antonio Venier/ e Nicolò Petronio Ambadori della fidelissima/ comunita de Pirano per la qual vendeno alla Signoria/ nostra tutti li sali se farano nelle saline et valle/ del territorio de Piran includendo i septimi, e,

¹⁷⁴ SI PAK PI 225, t. e. 18. Pergamentni zvezek s sedmimi bifoliji ima na platnici zapis: Comunita 1561/Mercatum salis MDLXI/ Registratum in cancellaria/ Pirani Sabato 2° Augusti/ Anni predicti 1561/ Adi 6 marzo 1637./

quinti/ el qual ora, e, sta letto, a, questo consilio sin accep/tando, confermato, et approbado per anni cinque/ proximi principiando cum li sali del Anno presente/ con li modi condicione et dechiaratione nelli cap/itoli infrascritti conteni./ Illustrissimi consigli X. secretum retius./

1° Che tutti li sali si farano quomodocumque nelle sali/ne et valle del territorio de Pirano siano per conto/ della Serenissima Signoria et officio suo dal sal intendandosi/ expressamente in quelli compressi li septimi de sali/ de tutte le saline spectante alla Spettabile comunita et li quinti/ erano concessi alli patroni et salineri et siano sali belli et/ Mercantili per Anni cinque proximi principiando/ li sali del Anno presente 1561, sia et se pretenda per conto/ de la Serenissima Signoria et officio suo dal sal, a, rason de stara/ tredesi per mozo exceptuando pero stara uno per cauedi/no da esser dato alli patroni de saline et salinari/ come inferuius sara dechiarito con la condition, modi/ et obligation contenute nelli infrascripti capitoli ut prima./

2° La Spettabile comunita de pirano debbia per el suo consiglio elezer uno/ cassiero et uno scontro da anno in anno qual cassiero/ habbi carico da pagar li sali alli patroni, e, salinari/ et lui cassier et ditto scontro debbano in consonantia/ cum el fedelissimo Valerio Zambon scriuan de Sali/ [1v] deputado per lo Illustrissimo consilio de X. et altri ministri che sarano/ inominati tener conto In consonantia delli sali sarano da/ giorno in giorno conduti per li patroni de saline et sui sali/nari alli Magazeni del offitio del sal nella valle de Sizuol/ et al luoco de Sezza et che si cargarano nelle barche et altri/ nauilii de ordine di Clarissimi proueditori al sal come inferuius sara da/chiarito li qual cassiero et scontro siano stati per uno anno sola/mente ne possano loro ne alcun altro fratello et della/ sua fameglia esser deputati cassieri ouer scontri in tempo/ de questo Marchado si come, e, stato obseruato neli precedenti/ Marchadi./

3° Et perche se ritrouano nel libro del scriuan nostro dal sal/ indicati debitori per souention et altri arbiti hauti nelli anni passati/ per dar sali al offitio et quelli non hano satisfati sia tenuto/ el cassier eletto per ditto consiglio auanti si dispensa la souention/ nottar li debitori quali saranno dati in nota per dito nostro/ scriuan nel suo libro qual debitori siano obligati cum li primi/ sali faranno pagar la souention hauerano hauuto/ deli dui precedenti marchadi insieme cum la souention havra/ hauuto al presente et di poi sonno tenuti cum li altri sali sub/seguenti pagar el suo debito han cum loffitio per danari ha/ueria, a, conto de sali al precio tempo et modo fu creato/ ditto debito./

4° Et sia per li Magnifici Proueditori al sal ogni anno el mese de Marzo mandar/ al podesta di Pirano ducati mille per souention li quali predito pottesta/ siano consegnati al ditto cassiero della comunita cum la presentia del/ sudetto Valerio Zambon scriuan da sali da esser posti in scri/gno delle tre chiaui et tener nel palazzo del Magnifico pottesta/ iuxta la parte del Serenissimo collegio dal sal 1558 27 marzo/ li qual cassiero et scriuan siano obligati et debbano/ [2r] dar et diuider quelli alli patroni propri dele saline/ et alli sui salinari per ratta da cauedini dando la/ metta de dita souention alli patroni, et, l'altra mitta/ alli salinari nela sua man propria douendo il dito/ cassiero et scriuan farli debitori cadaun patron si/ del denaro dato a loro come alli sui salinari di/la quantita del danaro li dara dito cassiero nelli/ sui libri particolarmente scriuendo in consonantia/ et di poi, a, mita il mese di mazo mandar altri ducati/ mille da esser dati et diuisi per souention ali sopraditti/ patroni et salinari per ratta da caudini ut supra/ formandoli debitori nelli libri quod cassier et scriuan/ nostro per tutto et tutti come, e, sopradito et come sta/ neli capitoli de li precedenti Marcadi, e, ordinato/ li qual danari de souention siano perditti paroni/ de saline et salinari scontadi et satisfati cum li/ primi sali che farano nelle sui saline de anno/ in anno exceptuadi quelli fussero debitori/ quali debbano pagar come nel sopradito capitolo, e, dechiarito./

5° Li qual patroni de saline, e, salinari siano obligati li pri/mi sali che farano nella sui valle in giorno in gior/no cum ogni sollicitudine et diligentia condur et far con/dur quelli, a, tute sue spese alli magazeni del offitio/ del sal in la ualle de Sizuol et alla punta de Sezza si/ come per Valerio Zambon scriuan nostro li sara ordi/nato li qual sali siano mesuradi per li misuradori del offitio/ nostro ouer altri che dito nostro scriuan sopradito ordenera a/ stara tredese per mozo et per dito nostro scriuan recepuiti et/ per partida de zornal fato creditor cadaun patron et/ salinar del sal hauerano descaregato la qual partida/ [2v] far debba in mediate in consonantia cum el cassiero de/pudato per la dita comunita./

6° El qual cassiero sia obligato et debba attrouarsi al ma/gazen predito cum el scriuan nostro ogni uolta che lui receue/ra li sali prediti et scriuer quel in consonantia como, e, dito/ et pagar etiam alli diti patroni, e, salinari l'amontar del sal/ che soprauanzera al danaro hauerano hauuto per conto/ de souention come, e, dito di sopra el qual pagamento far/ debba ditto cassier alla presentia del ditto scriuan nostro alli/ Magazeni doue se receuerano li sali et non in altro loco/ de quelli medemi dennari mandati da

Venezia et non de al/tra sorte el qual scriuan debba in consonantia del dito cassier/ far debitor diti patroni et salineri del dannaro che rece/uerano da esso cassiero per li sali descargerano nelli diti/ Magazeni./

7° Et Accio ditto cassiero possi satisfar alli sarano recepti/ in diti Magazeni per el scriuan nostro come, e, dito el diposita/rio del offitio nostro al sal debba ogni anno al principio del/ mese de zugno mandar ducati mille al pottesta de pirano/ da esser posti immediate nel ditto scrigno delle tre chiaui/ cum la presentia del ditto scriuan nostro et cassiero dela/ comunita et oltra li ducati mille debba mandar tuta quella quantita/ che per zornata sara auixato da dito scriuan nostro talmente/ che sempre si attrouano danari nel ditto scrigno, a, suffi/cientia per pagar li sali che da giorno in giorno per li paro/ni et salinari sara conduto alli diti Magazeni del offitio/ nostro nella valle de Sizuol et alla punta de Sezza accio con/ bon animo attendino alle saline et conducono essi sali./ a, diti magazeni./

8° Et perchè al tempo della vendemia diti patroni de saline/ [3r] et salineri douendo loro per le sue barche condur le sue uve/ et esitando, a, diti vendemie non posseno come dice il capitolo/ di giorno in giorno condur li sali spetanti al offitio nostro alli/ Magazeni de Sizzuol et alla punta de Sezza volemo che/ diti patroni de saline, e, salineri possino et debbino/ tender, a, dite sue uendemie. Ma finite sarano dite/ uendemie debbino diti patroni et salinari con ogni/ diligentia condur et far condur ogni giorno el res/to deli sali se attrouano nella ditta ualle nelli Ma/gazeni nostri sopraditti, di che per tuto li dicti del mese di no/uembrio proximo uenturo et cosi di anno in anno/ durante esso marchado tuti li sali si trouerano in/ ditta valle siano posti nelli Magazeni nostri sopraditti./ Altramente passati diti diece del mese di nouembrio et/ non essendo conduti et posti nelli magazeni di Sizzuol/ et Sezza sia in liberta alli proueditori nostri al sal far quella/ prouisione li parerano circa cio conueniente./

9° Et perche intencion dela Signoria nostra, e, che li sali si farra/no in ditte valle siano condute ogni giorno integral/mente alli Magazeni accio la notte non sarano nelle/ valle in periculo de esser robbati el dito Valerio/ scriuan nostro porra andar ad uno di Magazeni nostri./ a, recepir li sali cum el cassiero dela comunita per esser li Ma/gazeni distanti miglia dui luno da laltro et perche sia/ preuisto et ordinato che Marco da Noal scriuan depu/tato per li Prouidedori al sal in Pirano, a, tener el conto de sali/ del septimo el qual septimo per la presente vendicione/ et quinto nel partido sopradeto vien, a, mandar et etiam/ dicto Marco sia obligato et debba personalmente andar/ ad uno de Magazeni nostri, a, recepir li sali che saran conduti/ [3v] de giorno in giorno si come per ser Valerio Zambon/ scriuan nostro li sara ordinato seruando nel receuer/ dicti sali cum li ordeni et modi imposti per li presenti/ capitoli al sopradito ser Valerio Zambon./

10° El qual ser Marco da Noal habbia, a tenir conto in/ consonantia cum el scontro deputato per la comunita de/ pirano deli sali sarano conduti et descargadi in dito/ Magazen scriuendo tuti dui in consonantia ut dito/ Marco da Noal et scontro nottando particular/mente li nomi deli patroni dele saline che condura/no sali et la quantita che hauerano conduta et simil/mente de salineri sopra li zornali quali debbano ha/uer cadauno separatamente et finito de Descar/gar i sali debbano dito Noal et scontro ogni sera/ incontrar le partide che hauerano scritto quel giorno/ sottoscriuendo etiam luno al zornal de l'altro accio/ non sciegua alcun desordene dando poi el Noal/ el suo zornal, a, Valerio Zambon scriuan nostro et/ il scontro al cassier della comunita accioche in consonan/tia facino creditori li diti patroni et salinari/ et per dito cassiero siano satisfati deli sali hauerano/ cargati./

11° Et debbano diti patroni, e, salineri far sali boni et suf/ficienti et quelli non sarano boni et sufficienti il dito/ scriuan nostro ouer ditto Marco da Noal non possino ne/ debbino acceptar quelli ne lassar che se accetino/ accio habbino causa de far boni sali ma quelli/ siano conduti nelli magazeni della terra spectan/ti alla comunita sotto due chiaue una dela qual tenir de/bba esso cassiero et l'altra el scriuan nostro/ [4r] da esser poi uisti per li Proueditori nostri al sal et deliberato/ quello si douera far de quelli./

12° Et, a, caso che li danari mandati sarano si de souention/ come de pagamenti de tempo in tempo per i Proueditori nostri al sal/ a pirano per pagar li sali del presente Marchado alli pa/troni et salinari come, e, la intencion dela Signoria nostra/ el se dichiara che per algun magistrato quelli non pos/sano esser intromessi ouer sequestrati per qual si uoglia/ debito ne piezaria ne per qual altra causa si uoglia/ accio siano sicuri de hauer nelle sue proprie mano/ el danaro del amontar di sali condurano alli Ma/gazeni nostri et si il cassiero della ditta comunita contrafara/ acceptando intromissioni ouer sequestri retenendo/ tuto, o, parte de esso danaro alli diti patroni ouer/ salinari incorri in pena de ducati 50 per ogni uol/ta lui contrafara et de esser priuo de esso officio/ de cassier et bandito per anni X. de Piran et sia/ astreto, a, reintegrar li patroni et salinari del da/naro che hauera contrafatto./

13° Item sia obligato el sudeto Valerio Zambon scriuan nostro/ ogni zorno andar ad uno di Magazeni nostri predicti de Si/zuol ouer alla punta de Sezza, a, receuer la portion de sali/ spectanti al offitio nostro douendo ritrouarsi la matina/ al leuar del sole essendo sali da receuer sotto pena de esser/ priuo del officio suo et per el simel si debba trouar el/ cassiero deputato per la comunita de Piran sotto penna/ de ducati, 10, per ogni uolta che lui mancherà qual ducati/ diese sia dal accusador non possendoli fato gratia per alqun Magistrato./

14° Item el dito scriuan nostro star debba in Pirano non possi/ [4v] partirse de Piran et territorio et saline senza/ licentia di Proueditori al sal ouer deba mazor parte sotto/ pena de priuation del offitio suo senza altro con/siglio ne possi metter alcun supstituto in loco suo ma deb/ba far loffitio suo personalmente./

15° Et accio sia obuiato, a, tuti li disordini et inconuenienti/ potria occorer nel manizo de diti sali et danari deb/bano li Proueditori al sal ogni anno extrati che sarano li sali/ dele valle et pagati tuti diti sali per el cassiero de/ la comunita scriuer al pottesta de Pirano che facichel/ cassier di sali de quel anno se debbi incontrar cum el/ scriuan nostro de tuti li sali hauerano receputo quel/ anno particolarmente da cadaun patron de Sali/ne et salinari et similmente del danaro che per/ dito cassiero sara sta dato, a, diti patroni et sa/linari et alla Spettabile comunita per conto del suo septimo/ et scontrati si hauerano debbi esso pottesta mandar/ cum sue lettere sotto bolla el libro de dito cassiero,/ a, diti Proueditori al sal restando appresso dito cassiero per/ caution dela Spettabile comunita el zornal autentico sottoscri/to per dito nostro scriuan et per il simel restar debba/ appresso el nostro scriuan el suo zornal sottoscritto/ per dito cassier ma mandar debba el libro di quelli/ sali lui hauera receputo, li qual libri siano per li diti/ Proueditori fatti veder per el rasonato del officio suo et tro/uando incontrarsi et che la comunita habbi hauuto/ tuta la sua portion del septimo in contadi et li/ patroni et salinari lamontar de sali receputi deb/bano far creditrice la dita comunita de lamontar deli/ sali hauera receputo esso scriuan come per diti sui/ [5r] libri apparera al precio de diti sali se pagano per el presente/ Marcado che sono lire sette per mozo./

16° Non possendo diti Proueditori al sal far dar credito alla dita comunita/ si per li rasonati del suo officio non sara diligentemente/ visto li libri del ditto scriuan in primo cum quello del/ cassier dela comunita per obuiar, a, molti errori potriano/ occorer come per el passato, e, seguito et questo in execu/tion da parte pressa nel Exellenissimo colleggio del sal 1533 9 agosto./

17° Itemchel cassiero nuouo sara eletto per la comunita de Pirano/ per lano seguente sia tenuto et debba reportar nel suo/ libro auantichel daga la souention tuti li debitori che restassero/ nel libro del cassier precedente et similmente li creditori si/ ne sarano, et in questo modo li cassieri saldar debbano/ le sue case da anno in anno accio uengino ad incontrar/se cum el libro del scriuan nostro etchel non surga delli errori/ che sono occorsi fino al presente per lassar diti cassieri la sua/ cassa aperta et non salda./

18° Item che auanzando danari nella mano del cassiero doppo/ fatto tuti li pagamenti di sali sarano sta consignati per/ li patroni et salinari alli Magazeni et dalla spettabile comunita/ per suo conto che tuti li danari li soprauanzera quelli pro/pri danari debba esser reposti per ditto cassier nel scigno/ delle tre chiaue cum la presentia del Magnifico pottesta, e, scriuan nostro./

19° Et debba el ditto scriuan nostro Valerio Zambon doppo che ha/uera receputo nelli magazeni nostri tuto el sal deli diti pa/troni et salinari quanto importa l'amontar della souen/tione che hauerano hauta et debbi predicti far dar,/ a, diti patroni, e, salinari ad ogni loro richiesta stara uno/ de sal per ogni caudino deli fondamenti saldati che ha/uerano la souentione et non altramente el qual staro uno/ [5v] per caudin la mita sia del patron et laltra mita del sa/liner li qual ge siano dati et mesurati per li misuradori del/ officio cum la misura solita alla presentia de esso scriuan/ nostro el qual debbano farli debitori in dito suo libro in/ consonantia cum ditto cassiero dela comunita cadauno/ separatamente el qual sal posino cum el bolletin ferra esso/ scriuan portarlo in Pirano alle loro case consumadi/ quello per uso suo et possendo et venderlo per terra si come/ li era concesso per li Marchadi precedenti poter far di sali/ del quinto et non altramente sotto pena de contrabando./ Et quella quantita venderano debbano darla in notta/ al ditto scriuan nostro el qual ne debba far notta nel/ suo libro nel modo et forma che sia tenuti far/ notta deli sali del quinto li qual sali ouer portion de/ stara uno per caudin allo modo non possi esser uenduto/ per loro nella vale ma ben nella terra da Pirano come,/ e, sopradito et come se conuien nelli capitoli dela dito Marchado/ finito del anno 1555 sotto le pene come nelli capitoli de/ ditto Marchado se contien./

20° Item se li patroni de saline, e, salinari, o, altre persone che/ non hanno ne lauorano saline et sin de che condicion/ essersi uoglia torano per alquon modo alcuna quantita de sal/ in dite saline essendoli trouato dito sal ouero essendo ac/cusati et che habbia la verita incorra in penna de contrabando./

21° Item intendendosi esser compreso nelli presenti capitoli tuta la parte/ et ordinatione per lo Exellentissimo collegio del sal et in qualunque altro/ Consiglio in materia de contrabandi, e, contrafacioni de sali./

22° Item che alguna persona de che condition si uoglia si piranese/ come altri non possino andar in laguna della valle/ del territorio de Piran con barcha in la qual sia/ [6r] alboro, vella, o, ferro da sorzer sotto le pene contenute/ nella parte presa nel Exellentissimo consiglio de pregadi del 1428/ et dello Exellentissimo collegio del sal del 1558 23 zugno ne possa el/ podesta de Pirano dar licentia ad alguna persona come,/ e, dito de andar in ditta valle cum barcha ouero bur/chio contra la forma de ditta parte./

23° Item che alguno galioto ouer altra persona de galera non possino/ andar cum barcha ne batelli in ditta valle et venean le galere/ se faza per el Magnifico pottesta dar noticia al Magnifico sopracomitto che li/ sui homini et galeoti non vadino con barcha in ditta valle fino/ se attrouerano sali in ditta valle./

24° Item che le mesure sarano mandate al scriuan nostro da Piran/ con la qual se hauera da misurar i sali del presente Marchado./ Siano viste et scandalgiate secondo el solito alla presentia/ de Proueditori al sal sindo in liberta delli iudici et syndici della Spettabile/ comunita de Piran far che quelle siano saggomate cum, la/ misura dita la raminella qual fu mandata per l' offitial nostro alla/ ditta comunita el qual saggomo debbano far alla presentia del Magnifico/ pottesta et scriuan nostro./

25° Essendo necessario al tempo si farano li sali usar gran/dissima solectitudine in attender alle saline quotidianamente,/ a, gouernar le aque et leuar li sali qualuncue/ uolta per li catiui tempi, o, altro come accade, e per esser/ introduta una corrutella et li caualieri delli rettori/ denunciano et acusan o ognuno che va predite saline/ per ogni minima cosa che fano con damno et interres/se del offitio et delli salineri et se dichiara che al/guno non possi esser denunciato per alcun lauorier/ farano nelle saline saluo per zornar del qual/ si puo far de mancho./

[6v] 26° Item li Magnifici Proueditori al sal non debbano dar dannari ad alguna/ persona particolarmente per conto dal sal del Marchado/ si come per la parte presa nel Exellentissimo collegio dal sal, e,/ ordinato./

Die 28 junii 1561 concluso /

Io Marco Antonio Venier commesso dela Spettabile Comunita de/ Piran, a, questo deputato specialmente insieme cum/ meser Nicolo Petronio si come per continentia della com/mission nostra de di 29 del mese de zugno intrante/ da esser registrata nel Clarissimo offitio dal sal specifica/tamente appar son contento et confermo quanto si/ contiene li sopra et oltrascritti capitoli et in fede ho sottoscritto./

Io Nicolo Petronio comesso ut supra similmente approbo/ et confermo quanto si contiene nelli soprascritti capitoli/ et in fede me ho sottoscritto./

Ego Josaphae Felle notario officii salis omnia suprascripta capitula/ exemplauit et libro nostro Mercatorum ditti officii et sigillo/ Sancti Marcii impressione munirii et in fidem me/ subscripsi.

6.14 Solna pogodba iz leta 1576¹⁷⁵

[53] Capitoli per il Nuovo Mercato de Sali di Piran Trattato con li Signori/ Proveditori al Sal, et con li Oratori nominati nella Comissione oltrascritta./

¹⁷⁵ SI PAK PI 225, t. e. 1, Volume V., str. 53–66, Mercato 1576. Sledeča solna pogodba ni ohranjena v samostojem zvezku, temveč je kot kopija prepisana v zvezek, kjer so ohranjeni tudi drugi dokumenti, ki se nanašajo na soline.

Primo. Che tutti i Sali che si faranno quomodocumque nelle Saline, et Valli/ de Territorio di Pirano, siano per conto della Serenissima Signoria, et Ufficio/ del Sale, intendendosi espressamente in quelli compresi li Settimi/ de Sali di tutte le Saline spettanti alla Spettabile Comunità, et li quinti/ erano concessi alli Patroni, et Salineri, et siano Sali buoni, et mercan/tili per anni dieci prossimi, principiat con li Sali dell'anno presen/te 1576, li quali siano, et esser s'intendano per conto della Serenissima/ Signoria, et Ufficio suo del Sale. Eccettuando però Stara uno per Cauadi/no da esser dati alli Patroni di Saline, et Salineri, come inferius sa/rà dichiarato con le condizioni, modi, et obbligazioni contenute nelli/ infrascritti Capitoli./

Secondo. Che tutti li Sali che si daranno, et consiglieranno all' Illustrissimo Dominio,/ ouero all' Eccellentissimo Ufficio del Sal, siue alli suoi Rappresentanti, et/ Ministri nel tempo del presente mercato siano apprezzati et da esso/ Eccellentissimo Ufficio pagati à ragion di lire 8 il mozzo di Stara 13; ed in tal modo,/ et à tal sopradetto pretio siano pagati, così alla Spettabile Communità,/ come alli Patroni di Saline, et Salineri./

Terzo. Che la Spettabile Communità di Pirano debba per il suo consiglio ellezzer uno/ rasonato per tutto el tempo del presente Mercato, qual habbi carico,/ et debba in consonantia con fedelissimo meser Valerio Zambon, et Scriuan/ de Sali deputato per l' Illustrissimo Consiglio di X.ci à tener conto in consonan/tia, per partida di Zornal, et Libro doppio di Sali saranno di giorno in giorno/ [54] in giorno condoti per li Patroni di Saline, et suoi Salineri alli Ma/gazeni dell' Ufficio del Sal nella Valle di Sicciol, Sezza, et Strognano/ et che si cagheranno nelle Barche, et altri Nauili d' ordine delli/ Clarissimo Proueditori al Sal, et medesimamente del danaro, et pagamenti dei/ detti Sali, si faranno per il Cassiere come inferius sarà dechiarito, non/ potendo esso Rasonato hauer carico alcuno di maneggiar danaro, il/ qual Cassiere, Scontro, et Rasonato siano pagati del dinaro della Com/munità, et non altrimenti./

Quarto. Item debba la sudetta Spettabile Communità per il suo conto ellezzer un Cassiere/ di anno in anno, qual abbia carico solamente di dispensar la souentio/ne, et far tutti li pagamenti de Sali alla Spettabile Communità per conto del suo/ settimo alli Patroni di Saline, et Salineri, sicome dalli sudetti Scriuano,/ e Rasonato gli sarà detto esser il Credito di ciascun particolarmente. Et/ questo sempre che saranno Creditori di satisfar, et danari di far detti pa/gamenti./

Quinto. Item sia eletto come di sopra d'anno in anno un Scontro con carico oltra li/ solitati per auanti di tener à sue spese un sufficiente sostituto al Magazen/ di Strognano, qual sia di satisfazione del Clarissimo Podestà, et Spettabili Judici, et Sindici,/ qual sustituto sia obligato attrouarsi ogni giorno, che si cagherano Sali/ dalle Saline della Valle di Strognano ò in Magazeno, ò sopra Barche à tener/ conto di essi Sali in consonanza col deputato dell' Clarissimo Ufficio del Sal, et/ darli poi in nota al Rasonato sopradetto./

Sesto. Con dichiarazione che detti Cassieri, et Scontro, non possano loro medesimi ne/ alcun altro habitante in Fraterna con essi esser eletti in detti Ufficii,/ [55] se non per anno uno solamente durante detto mercato, ne/ ancho alcun loro Fratello (ben che diuiso)¹⁷⁶ possi esser eletto nel medesimo/ Ufficio salue che doi anni doppo, et quello che sarà stato Cassiere, non/ possi esser eletto Scontro Cassier per tutto el tempo del detto Mercato./

Capitolo Settimo. Et perchè giusta cosa è ch'el sudetto Clarissimo Ufficio del Sal sii reintegrato dai/ suoi debitori di quanto gli debbono; Et che similmente la Spettabile Comunità,/ Patroni de Saline, et Salineri Creditori di esso Clarissimo Ufficio siano sodis/fatti di loro Crediti di tal ragione, però siano tenuti li sudetti Scri/uano, e Rasonato inanti si dispensa la Souentione, riportar li/ Debitori, e Creditori nelli loro Primi Libri in consonantia, quali/ Debitori siano obligati, con li primi Sali faranno pagar li Debiti loro/ al prezzo, tempo, e modo furono creati essi Debitori, et così debba/ esser osseruato d'anno in anno da tutti doi Scriuano et Rasonato/ riportando tutti i debiti, e Crediti inanti secondo l'ordinario di/ Libri simili, et in questo modo uengono ad incontrarsi detti Libri/ del Scriuano, e Rasonato, et restano saldi, affinche si possano/ sempre in un solo ultimo libro uedere li conti in resto di cadauno./

Capitolo Ottavo. Che per li Clarissimi Proueditori al Sal siano mandati ogn'anno al principio/ del Mese di Marzo al clasissimo Podestà di Pirano Ducati tre mille, et/ siano per conto di Souentione, li quali per detti Clarissimi Proueditori/ siano consignati al Cassiere della Comunità con la presenza di meser/

¹⁷⁶ Oklepaj je naredil že prepisovlec pogodbe.

Valerio Zambon Scriuano de Sali, dà esser imediate con l'interuento/ et cetera del Rasonato d'essa Comunità dati, et dispensati Ducati 3000 alli proprii Paroni/ [56] di Saline, et alli suoi Salineri per ratta di Caue/dini, dando la metà di dette Souentioni alli Patroni, et l'altra/ mettà alli Salineri nelle sue proprie mani, douendo detto Scriua/no, et Rasonato far debitor cadauno Patron di Saline si del/ denaro dato à loro Patroni come quello dato alli suoi Salineri./ scriuendo particolarmente nelli Giornali, et Libri detto Scriuano, et/ Rasonato in consonantia, li quali Ducati tre mille di Souen/tione li detti Patroni di Saline, et Salineri siano obligati scontar/ con l'ammontar delli Sali primi, che faranno nelle sue Saline d'/anno in anno, poichè haessero saldati li debiti Vecchi al pretio, modo/ che fossero stati creati, intendendosi però, che detta Souentione/ di Ducati tre mille sia dispensata ut supra à quelli Patroni, et suoi/ Salineri, che haueranno le sue Saline in ordine per far Sali buoni/ netti, e mercantili subito, che essa Souentione sarà gionta in Pira/no, et all'altri, doppo che l'haueranno posto all'ordine, esborsando pe/rò senza indugio, quel dinaro farà bisogno di metterlo all'ordine, acciò/ per impossibilità non restano di far Sali, et questo non ostante qua/lunque terminazione ad esso Capitolo repugnante, et per auanti fatta/ contra la forma del presente Mercato, et Capitolo./

Capitolo Nonno. Li quali Patroni di Saline, et Salineri siano obligati condur, e far condur/ di giorno in giorno con ogni sollecitudine, e diligenza à tutte sue spese alli Magazeni/ [57] dell'Officio del Sal in la Valle di Sizzuol, Sezza, e Strognano/ tutta la porzione di Sale, che faranno nelle sue Saline spettante à detto/ Officio li quali Sali siano mesurati per li mesuradori ordinarii, ouero altri, che/ detto Scriuan Nostro ordinerà, et per lui riceuti, et per Partida di Zornal/ fatto Creditor cadaun Patron di Saline, et Salineri del Sal, che haue/ranno discargato, le quali Partite far debba imediate in consonantia/ col Rasonato Deputado per la detta Comunità, et medesimamente/ siano obligati li Ministri dell'Officio aprir, ò far aprir tutti essi Maga/zeni ogni zorno ferial, doppo che haueranno avuto notizia, che sia/ principiato il far de Sali in esse Saline, et osseruar quello, che per il/ passato è stà osseruato./

Capitolo Decimo. Il qual Rasonato sia obligato, et debba ritrouarsi al Magazeno predetto/ col Scriuan nostro ogni uolta dà lui receuerà i Sali predetti, et scri/uer con lui in consonantia come è detto, et notar et cetera li pagamenti/ che si faranno alli detti Patroni, et Salineri per l'ammontar del/ soprauanzerà al danaro, che haueranno hauto per conto di Souen/tione, come s'è detto di sopra. Li pagamenti debbano esser fatti dal/ Cassiere alla presentia del detto Scriuan Nostro, et esso Rasonato alli Magazeni/ doue si riceueranno li Sali di quelli medesimi denari mandati dà Venetia,/ et non d'altra sorte, il qual Scriuano debba in consonantia col detto/ Rasonato far Debitori detti Patroni, et Salineri del denaro riceueranno dà/ esso Cassiere, per li Sali discargherano nelli detti Magazeni./

Capitolo Undicesimo. Et acciò detto Cassiere possa sodisfar i Sali riceuti in ditti Magazeni per il Scriuan/ Nostro come di sopra è detto, il Depositario dell'Officio del Sal debba ogn'anno al principi del Mese di Zugno mandar ducati 2000 al Podestà di Pirano da esser posti imediate nel Scigno/ [58] delle trè Chiaui, colla presenza del detto Scriuan Nostro,/ del Cassier, et Rasonato della Comunità, et oltra li ducati 2000 debba mandar/ quella quantità, che per giornata sarà auisato dal detto Scriuan Nostro,/ talmente che sempre s'atrouano denari nel detto Scigno à sufficienza/ per pagar li Sali, et di giorno in giorno per li Paroni et Salinari saranno/ condotti alli Magazeni dell'Officio Nostro nella Valle di Sizuol, alla Ponta/ di Sezza, et à Strognano, acciò con buon animo attendano alle Sali/ne, et conducano essi Sali à detti Magazeni./

Capitolo Dodicesimo. Et perchè al tempo delle Vendeme detti Patroni di Saline, e Salineri/ douendo loro con le sue Barche condur le sue Uve, tendando à/ dette Vendeme non possono (come dice il Capitolo)¹⁷⁷ di giorno in giorno/ condur li Sali spettanti all'Officio Nostro alli Magazeni di Sizuol alla/ Ponta di Sezza, et à Strognano, uolemo che detti Patroni de Saline, e/ Salineri possano, et debbano attender à sue dette Vendeme, mà finite sa/ranno dette Vendeme debbano detti Patroni, et Salineri con ogni dili/genza condur, et far condur ogni giorno il restante delli Sali s'attro/ueranno in dette Valli, di rason dell'Officio siano posti nelli Magaze/ni nostri sopradetti, e così tener si debba d'anno in anno durante detto/ Mercato, altrimenti passati detti diese del Mese di Nouembre, et non essen/do condotti et posti nelli Magazeni sopradetti, sia in libertà delli Proueditori al/ Sal far quella provisione gli parerà circa ciò conueniente./

¹⁷⁷ Oklepaj je naredil prepisovalec pogodbe.

Capitolo Tredicesimo. Et acciò li Sali si faranno in dette Valli, siano condotti ogni giorno/ più che sia possibile alli Magazeni d'esso Eccellentissimo Ufficio à Sizzuole alla parte/ [59] di Sezza, et Strognano, et che non stiano nelle Valli/ in pericolo d'essere rubbati, e portati via dalle aque grandi, et per/ maggior comodità delli Paroni delle Saline, et Salineri in poter con/dur contiunualmente li Sali alli Magazeni predetti siano obligati, et/ debbano andar il Scriuano dell'Officio, et il Rasonato della Com/munità al Magazeno di Sezza à riceuer la porzione di Sali spet/anti all'Officio sudetto, douendo attrouarsi la mattina leuar del/ Sole, et non si partir dal detto loco fino al tramontar del Sole, es/sendo Sali dà riceuer, sotto penna di esser priui dell'Officio suo esso Scri/uano, et similmente sotto pena al detto Rasonato di ducati 10 per ogni volta, che lui/ mancherà, li quali ducati 10, la metà siano al Denontiante, e l'altra mettà/ dell'Officio predetto, acciò che in consonantia possano menar le Partide del/li Salli saranno condotti al Magazeno, et medesimamente siano obligati/ meser Marco dà Noal, con il Scontro della Comunità andar à riceuer li Sali/ al Magazeno di Sizzol, et il deputato del predetto Offitio con il Sosti/tuto della Comunità al Magazeno di Strognano a riceuer come sopra/ sotto le medesime pene seruando tutti li ordini, et modi che li presenti/ Capitoli sono imposti./

Capitolo Quattordicesimo. Il qual Marco dà Noal habbi à tener conto in consonantia con il Scon/tro deputato per la Comunità di Piran delli Sali saranno condotti, et/ scaricati in detto Magazeno di Sizuol, scriuendo tutti doi in consonantia/ con detto Marco dà Noal, et Scontro, notando particolarmente li nomi delli/ Patroni delle Saline, che condurranno Sali, et la quantità che haueranno/ condotta, et similmente di Salineri sopra li Zornali qualli debbano hauer cadauno/ [60] separatamente, et finiti di discargar i Sali, debbano detti/ Marco dà Noal, et Scontro ogni sera incontrar le Partide, che/ haueranno scritte quel zorno, sottoscriuendo et cetera l'uno al zornal dell'/ altro, acciò non segua alcun disordine, dando poi detto Marco dà Noal/ il suo Zornal à meser Valerio Zambon Scriuan nostro, et il Scontro al/ Rasonato della Comunità, li quali Scriuano, et Rasonato debbano/ far il medesimo d'incontrar, et sottoscriuer i loro Giornali ogni/ giorno, alchè anco siano tenuti il Deputato, e Sostituto al Magaze/no di Strognano non altramente ch'el sudetto Noal, et Scontro acciò/ in consonantia detto Scriuano, et Rasonato faciano Creditori li Paroni,/ et Salineri, et per il Cassiero siano satisfatti delli Sali haueranno car/gati nel modo detto di sopra./

Capitolo Quindicesimo. Et debbano li Paroni di Saline, et Salineri far Sali buoni, et sufficienti, et/ quelli Sali, che saranno neri, terrei, et fangosi, et non sufficienti il detto/ meser Valerio Scriuan nostro, ouero detto Marco dà Noal, et il deputado/ à Strognano non possino, ne debbano accettar quelli, ne lasciare che/ s'accettano, mà imediate che li giudicheranno neri, fangosi, terrei, et/ non sufficienti, et cattiuu debbano allora alla presenza d'essi Ministri/ farli gettar in Mare, acciò che tal pena sia per castigo di quelli à chi/ toccherà, et esempio agl'altri di far buoni Sali./

Capitolo Sedicesimo. Et à causa che li danari saranno mandati si di Souenzione, come di/ far i pagamenti di tempo in tempo per li Proueditori nostri al Sal à Piran./ per pagar i Sali del presente Mercado ai Patroni, e Salineri, come è l'intenzione della Signoria Nostra, el si dichiara, che per alcun Magistrato quelli non possono/ [61] esser intromessi, ouero sequestrati per qual si uoglia debito/ ne Piezzaria, ne per qual altra causa si uoglia, acciò siano sicuri d'hauer/ nelle sue proprie mani il danaro dell'ammontar del Sal condurranno alli/ Magazini nostri. Et se il Cassiero della detta Comunità contrafarà, accet/tando Intromissione, ouero Sequestri ritenendo tutti, ò parte di essi dana/ri alli detti Patroni, ouero Salineri incorsi à pena di ducati 50 per ogni volta/ lui contrafarà, et d'esser priuo di detto Officio di cassiero, et bandito per an/ni dieci di Pirano, et suo Distretto, et reintegrar li Patroni, et Salineri del denaro, che hauerà contrafatto./

Capitolo Diciassettesimo. Item il detto Scriuano star debba in Pirano, ne possa partirsi dal Territorio/ et Saline senza licenza delli Clarissimi Proueditori al Sal, ouero della maggior parte,/ sotto pena di priuation dell'Officio suo, senza altro conto, ne possi metter/ alcun Sostituto in luoco suo, mà debba far l'Officio suo personalmente./

Capitolo Diciottesimo. Et acciò sia oviato à tutti li disordini, et inconuenienti potriano occorrer/ nel Maneggio di detti Sali, et danari debbano li Proueditori al Sal ogn'anno es/tratti che saranno i Sali delle Valli, et pagati tutti li Creditori per il Cas/siero della Comunità scriuer al Podestà di Pirano, ch'el facci che el Raso/nato si debba incontrar col Scriuano nostro di tutti i Sali, che haue/ranno riceuti quell'anno integralmente dà cadaun Patron di Saline, et/ Salinaro, et della Spettabile Comunità per conto del suo Settimo, et scontati/ che l'haueranno debba esso Podestà mandar con sue lettere sotto bollo il/ Libro del

detto Rasonato per cautione della Spettabile Comunità il Zornal aut/tentico sottoscritto per detto Scriuan nostro, et per il simile debba appresso il/ nostro Scriuano restar il suo zornal sottoscritto per il detto Rasonato, et mandar/ debba il Libro di quelli Sali, che lui hauerà riceuto i quali Libri siano per i detti Clarissimi/ [62] Proueditori fatti ueder per il Rasonato dell'Officio suo, et tro/uando incontrarsi, et che la Communità habbi hauto tutta la sua/ portione del Settimo in Contadi, et li Patroni, et Salineri l'ammontar delli/ Sali hauerà riceuto l'Officio, et esso Scriuano come per essi suoi Libri appa/ rerà il prezzo, che detti Sali si pagheranno per il presente mercado, che/ sono lire otto il Mozzo di Stara tredici, et mancando il detto Scriuano dell'Officio, ouero il detto Rasonato della Communità dell'essecutione predetta incorino/ alla pena di ducati 50, per cadauno dà esser scossa per l'Officio Nostro del Sal./

Capitolo Diciannovesimo. Non potendo li Proveditori al Sal far dar Credito alla detta Comunità si per/ li Rasonati dell'Officio suo, non sarà diligentemente visti i Libri del detto Scriuan/ insieme con quello del Rasonato della Comunità per oviar à molti errori/ potriano occorrer, come per il passato è seguito, et questo in essecutione di/ parte presa nell'Eccellentissimo Collegio del Sal 1533, a di 9. Agosto./

Capitolo Ventesimo. Item che auanzando danari nelle mani del Cassiero doppio fatto tutto il pagamento/ delli Sali saranno stà consignati per li Patroni, et Salinari alli Magazeni,/ et dalla Spettabile Comunità per suo Conto, che tutti quelli gli soprauanzerano/ quelli proprii danari debbano esser reposti per detto Cassiero nel Scrigno delle/ trè Chiaui con la presenza del Magnifico Podestà, et Scriuan Nostro, sotto pena/ ad esso Cassier di ducati 50 in caso ch'el contrafacesse l'ordine presente, dà esserli/ imediate tolto, et dispensata à beneplacito delli Clarissimi Proueditori al Sal./

Capitolo Ventunesimo. Et debba il detto Scriuano nostro Valerio Zambon doppo che l'auerà riceuto/ nelli Magazeni nostri tutto el Sal delli detti Patroni, et Salineri quanto importa/ [63] l'ammontar della Souentione, che haueranno hauvta, et/ debiti predetti perdarà detti Patroni, et Salineri ad ogni loro richiesta/ Stara uno di Sal per ogni Cauedino delli fondamenti quali haueranno saldato la Souentione e non altrimenti, il qual Stara uno per/ Cauadino, la metà sia del Patron, e l'altra metà del Saliner, li quali sia/no dati, et mesurati per li mesuradori dell'Officio alla misura so/lita alla presenza di esso Scriuano nostro, il qual debba farli De/bitori in detto suo Libro in consonantia con detto Rasonato della/ Communità cadauno separatamente. Essendo però obligati/ col Bolettino gli sarà fatto per il Scriuano condur esso Sal a Pi/rano et a presentar detto Bolettino à Marco di Noal deputa/do à tener conto delli Sali di Settimo, et discargar detti Sali in/ uno, ò più Magazeni della Communità, che sono sopra la Bar/ca di Piran, nelli quali si riponeranno li Sali di settimo. Et per il/ predetto Marco ne sia fatta nota sopra un Libro à questo deputato della/ quantità del Sale, che sarà discargata per cadauni Paroni di Saline,/ et Salineri sopra i quali Magazeni siano poste due Chiaui con se/radure diuerse, una delle quali debba tener detto Marco dà Noal, et/ l'altra quello che per detti Paroni, et Salineri sarà deputato, delli quali/ Sali li detti Paroni, et Salineri ne possano hauer per uso di Casa sua ad ogni loro richiesta/ la quantità gli farà bisogno, non ne potendo tener in casa più d'un/ Mozetto per volta, et detto Marco dà Noal gli debba dar di uolta in uolta un/ Mozetto di Sal di più, sicome haueranno bisogno, et sia osseruato/ quello è stato osseruato in essecutione del Capitolo del precedente Mercato et detto/ [64] Marco debba far Debitori detti Patroni, et Salineri all'in/contro del suo Credito di detti Sali, tenendo conto di cadaun Patron, et/ Saliner particolarmente sicchè si possa sempre uedere l'esito di detti Sali./

Capitolo Ventiduesimo. Item li Patroni di Saline, ò Salineri, ò altre persone che non hanno, ne lauora/no Saline, et sia di che condizion esser si uoglia torrano in alcun modo alcuna/ quantità di Sali in dette Saline, essendo ritrouato detto Sal, ouero essendo accu/sato, et che s' habbia la verità incori à pena di Contrabando./

Capitolo Ventitreesimo. Intendendosi esser compreso nelli presenti Capitoli tutte le parti, et ordeni/ dell' Eccellentissimo Collegio del Sal, et di qualunque altro Consiglio in materia di Contraban/di, et contrafacioni di Sali./

Capitolo Ventiquattresimo. Item che alcuna persona di che condizioni si uoglia si Piranesi, come altri/ non possano andar in alcuna delle Valli del Territorio di Piran, come/ Barche, nelle quali sia Alboro, ò Vella, ò Ferro da Sorzer, sotto le pene/ contenute nella Parte presa nell'Eccellentissimo Consiglio de Pregadi 1428;/ et Eccellentissimo Collegio del Sal 1558. 23. Zugno, ne possa il Podestà di Piran/ dar licentia ad alcuna persona, come è detto d'andare in dette Valli/ con Barche, ò uero Burchi contra la forma di dette Parti./

Capitolo Venticinquesimo. Item che alcuno Galiotto, ouero altra persona di Gallea non possano an/dar con Barche, ne Batelli in dette Valli, et venendo le Galee si/ facci per il Magnifico Podestà dar notizia alli Magnifici Sopra Comiti, che/ li suoi huomini, et Galeotti non uadano con Barche in dette Valli/ fino s'attrouano Sali in dette Valli./

Capitolo Ventiseiesimo. Item che le misure saranno mandate al Scriuan Nostro di Piran/ con le quali s'haueranno dà misurar Sali del presente Mercato siano/ [65] giuste, et scandagliate secondo il solito alla presenza delli/ Clarissimi Proueditori al Sal siando in libertà delli Giudici, et Sindici della/ Spettabile Communità di Piran far quelle siano sagomate con la/ misura detta la Raminella, qual fù mandata per l'Officio Nos/tro alla detta Communità, il qual Sagomo debbano far alla pre/senza del Magnifico Podestà, et Scriuan Nostro./

Capitolo Ventisettesimo. Essendo neccessario al tempo si fanno i Sali usar grandissima sollecitudi/ne in attendere alle Saline quotidianamente à leuar l'acque con leuar i/ Sali qualche volta per li Cattiuu tempi, ò altro come accade, et per es/ser introdutta una corutella, che etiam li Cauallieri delli Rettori deue/dono, et accusano ogn'unno che uanno in dette Saline per ogni minima/ cosa che fanno li giorni Festiui con danno, et interesse dell'Officio, et/ delli Salineri. El si dichiara che alcuno non possi esser denunciato per alcun/ lauoro faranno nelle Saline in detti giorni, saluo per Zornarle, del qual si/ puol far di manco./

Capitolo Ventiottesimo. Item li Clarissimi Proueditori al Sal non possano dar danari ad alcuna persona parti/cular per conto di Sali del presente Mercado, siccome per la Parte/ presa nell'Eccellentissimo Collegio del Sal è predetto./

Capitolo Ventinovesimo. Item che tutte le difficoltà che saranno per ducati diese in più, et occoreranno/ frà l'Agenti, et Ministri della Spettabile Communità di Pirano, ouero Patroni/ di Saline, et Salineri, con il Scriuano, et Ministri dell' Officio del Sal per/ causa di Sal, tal differentie siano conosciute, et giudicate in prima/ instantia per il Magnifico Podestà di Pirano, et uadano susseguente l'appellatione alli Clarissimi Proueditori al Sal, et non ad altri Giudici. Non intendendosi/ [66] peròchel possa esso Podestà giudicar l'essecutione delli/ presenti Capitoli, mà che tutte le giudicature siano conosciute, et giu/dicate siano conosciute, et giudicate dalli Proueditori al Sal./

1576. Adì luni ultimo Aprile./

Nell'Eccellentissimo Collegio del Sal con l'Interuento delli Illustrissimi Signori Capi/ dell' Eccellentissimo Consiglio di X./

Li soprascritti Capitoli furono letti, et sopra d'essi udito Domino Appollonio d'Apollonio uno delli trè oratori della Spettabile Comunità di Pirano nominato/ nella comissione da loro presentata data in Pirano sotto di 25. Zener/ 1576. More veneto, et presso Eccellentissimo Collegio fatte le trè Aggiunte come appar in/ massime nel Primo, ottavo e Ventesimo Capitolo d'esso Mercado, et posto/ che il Mercado soprascritto condotto per i Proveditori Nostri al Sal con l'Ambasciato/re della Fedelissima Comunità nostra di Pirano di tutti li Sali, che si faran/no nelle Valli di esso Territorio sia approvato, et confermato per anni/ dodese prossimi venturi con li patti, conditioni, et modi descritti nelli Capitoli/ 29. Soprascritti ora letti a questo Collegio./

(si)	18
(no)	1
(non sinceri)	3

6.15 Solna pogodba iz leta 1615¹⁷⁸

[1r] 1615

Capitoli per il nuovo mercato de Sali, trattato, et concluso trà l'Illustrissimo Duce Do/mينو di Venetia, et Suo Eccellentissimo Offitio del sal, et la spetabil Communità, et/ Università di Pirano./

Primo. Che li Sali si faranno quomodocumque nelle saline, et Valli del Territorio/ di Pirano siano per conto della Serenissima Signoria, et officio dal sal intendendosi/ espressamente in quelli compresi i settimi di sali de tutte le saline spettanti/ alla spetabil Communità, et siano sali belli, et mercantilli. Per anni dieci/ prossimi principanti con li sali dell'anno uenturo 1616, quali siano, et s'/intendino essere per conto della Serenissima Signoria, et officio dal sal à rason de stara 13./ per mozo eccetuando però starà uno per cauidino dà esser datto alli Patroni/ di saline, et salineri, come inferius sarà dechiarito con le conditioni modi, et/ obligationi nell'infrascritti capitoli./

2° Che tutti li sali si daranno, et consignerano all'Illustrissimo Dominio, ouero all'Eccellentissimo/ officio del sale, siue alli suoi rappresentanti, et Ministri nel tempo del/ presente mercado, siano aprecati, et da esso Eccellentissimo officio pagati a Rason de/ lire dodese il mozo de stara 13, et à tal modo, et à tal pretio siano pagati cosi/ alla spettabil Communità per il suo settimo, come alli Patroni di Saline, et Salineri./

3° Che la spettabil Communità di Pirano debba per il suo Conseio ellezer un Rasonato per/ un'anno solamente, et con contumatia d'anni doi, il qual habbia carica, et de/bbi in consonantia con il scriuano de sali tenir conto in un istesso loco, et/ ad una istessa tauola, non potendo alla ditta tauola ridursi altra sorte di/ persone à scriuer, ne far altro, che detti Rasonato, et Scriuano per partide di/ giornal, et libro doppio delli sali saranno di giorno in giorno condotti per li/ patroni di saline, et suoi salineri alli Magazeni dell'Eccellentissimo officio dal sale/ [1v] di Sicciole, Fasan, et Strognano, et che si consignerano nelle barche, et/ altri Nauillii d'ordine delli Illustrissimi Signori Proueditori al sal, et medisimamente del/ danaro, et pagamenti di detti sali si faranno per il cassier, come inferius sarà/ dichiarito, li quali Rasonato, Cassiero, et Scontro di Communità siano pagati/ del danaro di Communità, et Uniuersità, et sia in obbligo detto Rasonato di/ far li riporti del libro per lui tenuti, et consignar il libro riportato al suo/ successore, et quello per lui tenuto nell'officio della Doanaria, et debba/ hauer fatto esso riporto per il giorno della Beata Vergine di Marzo,¹⁷⁹ delli/ conti per lui tenuti quell'anno del suo officio sotto pena dei perder il salario, et/ altre pene, che saranno inferius dechiarite, essendo anco obligati il detto/ Rasonato al magazen di Sezza, il Scontro à Sicciole, et il suo Sus/tituto à Strognano di dar ad ogni barca il suo bolettino di giorno in/ giorno, nel qual debbano de scriuer il di, millesimo, et il patron del/ sal, et la quantità, che quel giorno sarà cauata fuori dà esse barche/ senz'alcuna contradittione./

4° Item debba la sudetta spettabil Communità per il suo Consiglio elezer un Cassiero di/ anno in anno qual habbia carico solamente di dispensar la souentione./ et far tutti li pagamenti di sali alla spettabil communità per conto del suo/ settimo alli patroni di saline, et salineri, sicome dalli sudetti Scriuan, et/ Rasonato li sarà ditto essere il credito di ciascheduno partito separatamente/ et questo sempre, che saranno creditori di satisfar, et dannari di far/ detti pagamenti./

5° Item sia elletto, come di sopra di Anno in Anno uno Scontro con carico/ oltre li solliti per inanti di tenir a sue spese un sufficiente/ [2r] sustituto al magazen di Strognano, qual sia di sodisfattione del Clarissimo/ Podestà Spettabili Giudici, et Sindici, qual sustituto sia obligato ritrouarsi ogni/ giorno, che si cagheranno sali delle saline della Valle di Strognano, o in/ Magazeni, ò sopra barche à tenir conto di essi sali in consonantia con il/ deputà di esso Eccellentissimo officio dal sal, et darli poi in notta al Rasonato sopra/detto di sera in sera./

6° Con dechiaratione, che detti Cassiero, et Scontro non possano loro medemi, ne/ alcun altro habitante in fraterna con essi essere elletti in detto officio se non/ per anno uno solamente durante detto mercado, ne anco alcun loro fratello/ benchè diuiso possi esser elletto nel medemo officio, saluo, che doi anni/

¹⁷⁸ Pergamentni zvežčič v velikosti 15,5 x 22,5 cm sestavlja 10 bifolijev, pri čemer je prvi bifolij iz papirja. Na platnici (karton ovit s pergamentom) je zapis: Sali 1615/ Manoscritto trovato nel 1877/Armadio G Colto primo./ Pogodbo hrani PMSMP, inv. št. 2107.

¹⁷⁹ 25. marec, praznik Marijinega oznanjenja.

doppo, et quello, che sarà stato Cassiero non possi essere elletto Scontro,/ ne Scontro Cassiero per tutto il tempo del presente mercado./

7° Et perchè giusta cosa è, chel sudetto Eccellentissimo officio dal sal sia reintegrato dà/ suoi debitori di quanto gli debbono, et che similmente la spettabile Communità/ patroni di saline, et salinari creditori dell'Eccellentissimo officio siano sodisfatti/ de loro crediti di tal ragione, però siano tenuti li sudetti Scriuan, et/ Rasonato inanti si dispensi la souentione riportar li debitori, et/ creditori nelli loro primi libri in consonantia, quali debitori siano/ obligati con li primi sali faranno pagar li debiti loro al pretio, tem/po, et modo furono creati essi debiti, et cosi debba esser osseruato di/ anno in anno dà tutti doi Scriuan, et Rasonato riportando tutti li/ debiti, et crediti inanzi secondo e l'ordinario de libri simili, et in/ questo modo uenghino ad incontrarsi detti libri del Scriuan,/ et Rasonato, et restino saldi, affinche si possino sempre in un solo/ [2v] ultimo libro ueder li conti in resto di caduno, sotto pena à quello di essi/ Scriuan, et Rasonato, che mancasse ogn'anno di far detti riporti per fino/ alla Madonna di Marzo de ducati 25, dà esserli tolti irremisibilmente/ dal Clarissimo Podestà di Pirano, et applicati la mittà à Sua Signoria Clarissima sel farà far/ l'essecutione, et l'altra mittà all'eccellentissimo officio del sal, e oltre la sudetta/ pena il Rasonato, che mancasse di far esso reporto per fino alla Madonna di Marzo/ sopradetta, occorrendo di andar à Venetia, per qualche occasione/ de conti per il libro dà lui tenuto, sia in obbligo di andare à tutte sue spese,/ se non hauesse mancato però di farlo con causa legitima d'infirmità, ò d'altro legitimo impedimento dà esser conosciuto, et aprobatò dal Clarissimo Signor Podestà/ spetabili signori Giudici, et Sindici./

8° Che per li Eccellentissimi Signori Proueditori al sal siano mandati ogni anno al principio del/ mese di Marzo al Clarissimo Podestà di Pirano ducati doi mille, et siano per/ conto de souentione, li quali per detto Clarissimo Podestà siano consignati al Cas/siero della communità con la presentia del Scriuan de sali dà esser imme/diate con l'interuento etiam del Rasonato di essa Communità datti, et/ dispensati detti ducati 2000. Alli proprii patroni di saline, et alli suoi/ salinari per ratta de cauedini dando la mittà di dette souentioni alli/ patroni et l'altra mittà alli salinari nelle proprie mani, douendo detti/ Scriuani, et Rasonato far debitor cadaun patron de saline si del danaro/ dato à loro patroni, come di quello dato alli suoi Salineri, scriuendo par/ticolarmente nelli giornali, et libri, detti Scriuan, et Rasonato in conso/nantia, li quali ducati 2000 di souentione li detti Patroni di saline/ et salinari scontar debbano con l'amontar delli primi sali, che faranno/ [3r] nelle sue saline d'anno, in anno poiche hauessero saldato li debiti uecchi,/ al pretio, et modo, che fossero stati creati, intendendosi però, che detta/ souentione de ducati 2000 sia dispensata, ut sopra à quelli patroni, et/ suoi salineri, che haueranno le sue saline in ordine di arzeni, callii, et/ fondi di cauedini nelli quali si leua il sale, subito, ch'essa souentione sarà/ gionto a Pirano, et alli altri Patroni, et suoi Salineri, doppo, che l'haueranno/ poste all'ordine, esborsando però senza induggio quel danaro farà biso/gno di metterle all'ordine, acciò per impossibilità non restino di far/ sale, et questo nonostante qualunque terminatione ad esso Capitolo/ repugnante, et per auanti fatta contra la forma del presente mercado, et/ capitoli nel riueder poi li concieri delle saline di anno in anno sia osser/uata la parte dell'Eccellentissimo Colleggio del sal, de di 28. Marzo 1577. Confir/mata nell'Eccellentissimo Consiglio di X. con la Zonta. Et se alcun sallinaro haue/ra hauto souentione di qual si uoglia fondamento di saline non possa/ lasciar esse saline, se prima non hauerà scontata, siue ruffata la/ souentione predetta al patrone per liberar di debiti le sue saline, ouero/ uolendo tuor altre saline, li primi Sali, che faranno essi salinari siano/ sottoposti alla satisfatione della souentione tolta delle prime saline,/ et siano in obbligo il Rasonato, et Scriuano in solidum di girar le par/tite nel modo sudetto in pena di pagar del loro proprio per sodisfattione/ di dette prime souentioni./

9° Li patroni di saline, et salinari siano obligati condurlo, ò far condur/ di giorno in giorno con ogni solecitudine, et diligentia à tutte sue/ spese alli Magazeni dell'Eccellentissimo offitio del sal nelle Vali di Sicciole/ [3v] Fasan, et Strognano tutta la portione di sali, che si faranno nelle sue saline/ spettante ad esso officio li quali siano misurati per li duoi mesuradori ordina/rii eletti, et deputati dall'Illustrissimi signori Proueditori al sale, ouero in caso, che questi non/ supplissero per altri in aggiunta deputati con giuramento dal Scriuan, et/ Rasonato; li quali doi misuradori eletti, et deputati dall'Illustrissimi signori Proueditori al/ sal debbano essercitar personalmente il carico loro, ne possano per qual si uoglia/ causa sostituir, ne mandar altri in loco loro, non potendo il Scriuan, et/ Rasonato prestar fede ad altri, ne per altra relatione zirar alcun'/altra partita, et per lui riceuuti, et per partida de Zornal fatto creditore/ cadaun patron di saline, et salineri del sal, che haueranno discargato, le/ qual partide far debba immediate in

consonantia con il Rasonato/ deputato per la detta Comunità, non potendo il detto Scriuano tuor dà per se/ solo Sali di alcuna sorte fuori delle Valli, ne meno di barca alcuna, che li/ conducesse alli Magazeni publici, senza saputa, notitia, et interuento/ del Rasonato di comunità qual debbi subito in consonantia con lui far/ notta sopra i suoi libri della riceputa di essi sali, al nome di quello li hauerà/ consignati sotto pena alli detti Scriuan, et Rasonato, se contrafaranno,/ ouero à quello di lor doi, che contrafarà de ducati 25. da esserli tolti/ irremisibilmente dal Clarissimo Podestà di Pirano, et applicati la mittà à/ Sua Signoria Clarissima sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo officio/ del sal, et sotto l'istessa pena non possi il detto scriuan far mesurar sali/ di alcuna condittione depositati, senza presentia, et Interuento di/ patroni, et medesimamente siano obligati li Ministri dell'officio aprir,/ o far aprir tutti tre essi Magazeni ogni giorno ferial doppo, che/ [4r] hauranno hauuto notitia, che sia principiando il far di Sali in esse saline,/ quali istessi mesuradori debbano mesurar l'intrate di Sali con quell'/istesse mezene, et tauolette, che mesurano l'uscite di quelli, et debbano ogn'/anno esser suodatti à tempo, che in quelli si possano mettere li sali noui,/ acciò non uadino di male, et li mesuradori di sali debbano mesurarli à/ quelli, che saranno primi arriuati alli Magazeni, et saranno presenti, et/ hauendo messo mano à mesurar sali di uno debbano continuare, et non/ leuar mano per mesurar sali d'un altro se non haueranno finito quelli, alli/ quali haueranno dato principio à mesurare, et debbano li conduttori di/ sali, che di uolta saranno primi aiutarsi l'un con l'altro nel discargar li/ sali, et riponerli nelli Magazeni publici sotto pena di perder la uolta, à/ chi non uolesse subintrando li prossimi susseguenti, che uoranno aiutar./

10° Il qual Rasonato sia obligato, et debba arritrouarsi al magazen predetto col/ Scriuan nostro, che lui riceuerà li Sali predetti, et scriuer con lui in consonan/tia, com'è detto, et nottar etiam li pagamenti, che si faranno alli detti/ patroni, et salineri per l'amontar delli sali che soprauanzerà al danaro,/ che haueranno hauuto per conto della souentione, com'è detto di sopra,/ qual pagamenti debbano esser fatti dal Cassiero alla presentia del Scriuan/ nostro, et detto Rasonato alli Magazeni, doue si riceueranno li sali di quelli/ medesimi danari dà Venetia mandati, et non di altra sorte, il qual/ scriuano debba in consonantia con il detto Rasonato far debitori detti/ Patroni, et salineri del danaro, che receueranno dà esso Cassiero per li/ sali discargheranno nelli detti Magazeni et sicome essi Scriuano, et Raso/nato noteranno in consonantia li pagamenti di sali che si faranno à/ [4v] particolari, cosi anco debbano nottar li pagamenti, che si faranno all'inter/uenienti di comunità per il suo settimo quel danaro li debbi esser dato senza/ contradittion alcuna sempre, che li auanzerà, et sarà richiesto dà legitimi/ interuenienti di Comunità sotto la pena contenuta nel prossimo precedente/ capitolo 9°./

11° Et acciò detto Cassiero possa sottisfar li Sali riceuti in detti Magazeni per il/ Scriuan nostro dell'officio come di sopra è detto. Il Depositario dell'Eccellentissimo/ officio dal sal debbi ogn'anno al principio del mese di Giugno mandar/ ducati 2000 al Podestà di Pirano à risego della Serenissima Signoria, et del Eccellentissimo officio/ del sal, et così anco all'istesso risego siano mandati tutti li altri danari, che/ dà esso Eccellentissimo officio dal sal saranno mandati a Pirano per conto del presente/ Mercado, qual danari sopradetti, che saranno mandati à Pirano, inanti/ che siano posti nell'ordinario scigno delle tre chiauì debbano esser con/tati alla presentia delli fanti dell'eccellentissimo officio dal sal, ò altri, che li porte/ranno à Pirano, et con presentia del Clarissimo Signor Podestà, del Scriuano del predetto/ Eccellentissimo officio dal sal; del cassiero, et Rasonato di Comunità, et trouandosi/ li groppi non esser ben condizionati, ò in quelli mancamento alcuno di/ qual si uoglia somma, ò quantità di danaro, o grande, ò piccola etiam/ de bollettini del contador del Clarissimo officio del sal, quali siano nel presente/ mercado del tutto prohibiti, et leuati, sicche non si possano più far nell'/auenire, siano nottati, et sottoscritti tal mancamenti sopra un foglio dal/ Clarissimo Signor Podestà, Scriuan, Rasonato, et Cassier con loro giuramento, et/ da esso Clarissimo Signor Podestà sia mandato esso foglio sottoscritto (come si è detto)¹⁸⁰/ con sue lettere all'Illustrissimi Signori Proueditori al sal subito, et immediate./ [5r] Douendo del solo danaro, che sarà stato contato, et ritrouato in esser, che/ sarà posto in esso scigno, come s'è detto esser debitrice la Comunità/ di Pirano, ne possi essa Comunità esser fatta debitrice de mancamenti, ne di/ bollettini, mà del solo danaro, che sarà stato contato à Pirano, et posto in/ scigno, et nel cauar il danaro fuori di esso scigno non possi il scriuano/ dell'Eccellentissimo offitio del sal metter mano in esso scigno, ne meno sopra il danaro/ in quello esistente, mà però debba esser presente esso Scriuano con il

¹⁸⁰ Oklepaj je naredil pisec pogodbe.

Clarissimo Signor/ Podestà, et Rasonato, et anco uno delli Spettabili Signori Giudici, et uno delli/ Spettabili Sindici della Terra di Pirano à uederlo à cauar dal cassiero di/ comunità fuori di esso scrigno, et debbano contarlo alla presentia di tutti/ li sopradetti, et far nota di quanto sarà stato cauato in consonantia/ li predetti Scriuano, et Rasonato sopra li suoi libri, et il danaro, che al/ presente s'aritrourasse in esso scrigno subito, et immediate, che sarà con/cluso il presente Marcado sia contato come di sopra, et di quanto sarà/ ritrouato in esser, battudi li mancamenti, et bollettini se ne saranno, sia/ fatta essa Comunità di Pirano debitrice, et oltre li ducati doi mille/ sopradetti debbano l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal mandar quella quantità/ di danaro à Pirano, che per giornata saranno auisati dal detto Scriuan/ nostro. Il qual ad ogni richiesta delli Agenti di Comunità in termine/ de giorni tre doppo debba con il Rasonato di Comunità far una fede in/ consonantia sottoscritta di loro mano del credito, che hauerà la comunità,/ et particolar battudo ogni lor debito per li sali condotti alli Magazeni Pu/blici, ne possano recusar di farla, sotto pena à quello di essi Scriuan,/ o Rasonato, che mancasse di essequir il presente ordine de ducati 25 per/ [5v] cadauno, et cadauna uolta, che contrafaranno, da esserli tolti irremisi/bilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et applicati la mittà a Sua Signoria Clarissima/ sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo officio dal sal. Al/ qual Clarissimo Signor Podestà di Pirano sia del tutto commessa l'essecutione/ delli presenti Capitoli in prima instantia, nel modo, et sicome è dechiarito nel/ capitolo 31, acciò ueduta essa fede dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal con/ la legalità del Clarissimo Signor Podestà debbano di tempo in tempo mandar danari/ à Pirano, giusta la quantità contenuta in esse fedì dà poter pagar/ prontamente li sali à Comunità, et particolari, talmente che s'attrouino/ sempre dinari in detto Scrigno à Sufficientia per pagar li Sali, che di gio/no, in giorno per li patroni, et salinari saranno condotti alli Magazeni/ dell' Eccellentissimo officio nostro, nella Val di Siciol, alla punta di Sezza, et/ à Strognano, acciò con buon animo attendino alle saline, et conducchino/ detti sali à detti Magazeni./

12° Et perche al tempo delle Vendeme detti Patroni di Saline, et Salineri douendo/ loro con le sue barche condur le sue uue, tenendo à dette Vendeme,/ non possano (come dice il capitolo) di giorno in giorno condur li sali spet/tanti all'officio nostro alli Magazeni di Siccirole, alla punta di Sezza,/ et à Strognano. Volemo, che detti patroni di saline, et salineri possano, et/ debbano attender à dette sue Vendeme, mà finito saranno dette Ven/deme debbano detti Patroni, et Salineri con ogni diligentia condur,/ ò far condur ogni giorno il resto di sali si aritrouanno nelle dette/ Valli nelli Magazeni nostri sudetti, sichè per tutti li X. di Nouembre/ prossimo Venturo tutti li sali si attroueranno in dette Valli, siano/ [6r] posti nelli Magazeni nostri sopradetti, et cosi seruar si debba di anno/ in anno durante detto marcado, altramente passati detti X. del mese/ di Nouembre, et non essendo condutti, ne posti nelli Magazeni sopradetti/ sia in libertà delli Proueditori nostri al sal far quella prouisione, che li pare/rà circa ciò conueniente./

13° Et acciò che li Sali si faranno in dette Valli siano condotti ogni giorno più, che/ sia possibile alli Magazeni di esso Eccellentissimo officio dal sal à Siccirole, alla/ punta di Sezza, et à Strognano, et che non stiano nelle Valli in pericolo di/ esser rubbati, et portati uia dalle aque grande, et per maggior commodità/ delli patroni di saline, et salineri in poter condur li Sali continuamente/ alli Magazeni predetti, siano obligati, et debbano andar il Scriuano dell'officio,/ et il Rasonato di Comunità al Magazen di Sezza à riceuer la portione/ de sali spettanti all'officio sudetto, douendo attrouarsi la mattina al/ leuar del sole, et non si partir da ditto loco fino al tramontar del sole,/ essendo sali dà riceuere, sotto pena de ducati diese per cadauno di essi/ Scriuan, et Rasonato, et per ogni uolta, che contrafaranno da esserli/ tolti irremisibilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et applicati la/ mittà a Sua Signoria Clarissima sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo offitio del Sal. Acciò che in consonantia possano menar le partide/ delli sali saranno condotti alli Magazeni, et medesimamente sia obli/gato quello, che sarà eletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal tenir conto in/ Pirano del star per cauedino con il Scontro della Comunità an/dar à riceuer li sali al Magazen di Siccirole, et il deputato del predetto/ officio con il sustituto della comunità al Magazen di Strognano/ [6v] à riceuer li sali, come di sopra sotto le medesime pene, seruando tutti li/ ordini, et modi, che per li presenti Capitoli li son imposti, douendo il Scriuan, et/ Rasonato andar in una barca istessa al Magazen di Sezza, essendo obli/gati li Mesuradori dell'officio andar à chiamar il detto Rasonato à casa,/ ne possano essi Mesuradori andar con la barca senza esso Rasonato sotto/ pena de ducati 5 per cadauno di essi mesuradori, et per cadauna uolta dà esser tolta,/ et applicata, come di sopra, ne possi il Scriuan accettar sali di sorte alcuna,/ ne nottarli, ne anco sotto nome di depositi senza presentia, et Interuento del/

Rasonato, che di quelli habbia dà far le debite notte, et partide inconsonantia/ con esso Scriuano, sotto penna tanto ad esso Scriuano, come ad esso Rasonato./ che mancassero di essequire il presente ordine di ducati 25 da esserli tolti irre/misibilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et applicati la mittà à Sua/ Signoria Clarissima sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo officio del sal./

14° Et quello, che sarà eletto à tenir conto per Cauadino, habbi da tenir conto/ inconsonantia con il Scontro deputato per la Communità di Pirano delli/ sali saranno condotti, et discargati in detto Magazeno di Sizzuole scri/ uendo tutti doi inconsonantia, uidelicet il detto Deputato al star per/ cauedino, et Scontro, nottando particolarmente tutti li nomi delli patroni/ delle saline, che condurranno sali, et la quantità, che haueranno condotta./ et similmente di salineri sopra li Zornali, quali debbano hauer cadauno/ separatamente, et finito di descargar li sali debbano detto Deputato al/ ster per cauedino, et Scontro ogni sera incontrar le partide, che haueranno/ scritto quel giorno, sottoscriuendo l'uno al giornal dell'altro, acciò/ non segua alcun disordine, dando poi il ditto Deputato di sera/ [7r] in sera il suo giornal, ouero copia di esso, al Scriuan nostro, et il Scontro/ al Rasonato di Communità, li quali Scriuan, et Rasonato debbano far il/ medesimo d'incontrar, et sottoscriuer li loro Zornali ogni giorno, alche/ siano anco tenuti il deputato, et sustituto al Magazen di Strogano/ non altramente, chel sudetto deputato, et Scontro, acciò che in consonantia/ detti Scriuan, et rasonato facciano creditori li patroni, et salinari, et/ per li cassieri siano satisfatti delli sali haueranno cargati nel modo detto di/ sopra, et ciò sotto l'istessa pena de ducati 25 contenuta nel prossimo terzo/ decimo capitolo da esserli irremisibilmente tolta, et applicata come in quello./

15° Che alli patroni di Saline, et Salineri siano datti ogn'anno stara uno di sal/ per cauedino à quali li sia datto del medesimo sale, che porteranno l'istessi patroni, et salineri, et non de altra sorte, ne cambiarlo uno con/ l'altro, et siano tenuti detti stara per cauedino sotto due chiaue diuerse/ dà esser tenute uno da quello, che sarà elletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori/ al sal, et l'altra da chi sarà deputato dalla Communità, con libertà/ di poterlo usar, et uender, si come li sarà concesso poter far per inanti del/ sal del quinto, ne possi esser ritenuto detto staro di sal per cauedino ad/ alcuno sia chi si uoglia, etiam, che andassero per qualche cattiu rason/ de Sali debitori di souentione del qual staro per cauedino sudetto sia dal/ Scriuan, et Rasonato tenuto conto inconsonantia in un libro separato./ et debbano li patroni, et salineri portarlo alli Magazeni soliti in Piran/ con il bollettino ordinario sotto chiaue di quello sarà eletto à tal carico/ di esso star per cauedino, et del Deputato di Communità, al quale dal/ Rasonato sia datto il libro di essi sali, et li sodetti, che l'haueranno/ [7v] sotto chiaue à richiesta delli patroni, et salinari debbano dargline/ senza impedimento ne contradittione alcuna per uso delle case loro/ de suoi animali, oliui, sallumi, et altro, ac etiam per uenderlo nella/ Terra, et Territorio, et à Sommieri per terra, come poteano far per inanti/ del sal del Quinto, et della Uscita di essi Sali, ne sia delli ditti tenuto/ conto inconsonantia. Il qual Scriuan dell'officio, et deputado di/ Communità, che teniranno detti stara uno per cauedino sotto chiaue ad/ ogni richiesta di cadun patron, ò salinaro siano tenuti dimostrar/ il suo conto in dar, et hauere, et siano mesurati esso stara uno per/ cauedino con un'istessa misura posta dretta in terra, et non pie/gata, et siano le rassadore drette giuste, et non fraudate, ne pos/sano il Scriuano, et deputato antedetti uender sal di alcuno senza/ la presentia di Patroni, o altri mandati dà loro à uenderlo à misurare/ et toccar li danari, sotto pena de ducati 25 per cadauno, et cadauna/ uolta, che contrafaranno da'esser tolta, et applicata come nel sopra/detto 13° Capitolo, è dechiarito, et sia il deputato di Communità mut/tato per election del Consiglio di Piran, de anni cinque, in anni cinque/ continui solamente con acrescimento per il callo, che potesse/ pretender di quattro per cento, et il soldo per staro, con obligo/ ad esso eletto di dar idonea fideiussione per detto tempo di anni/ cinque, douendo nel cambiarsi di Deputati cadaun di loro/ nel fin del suo maneggio consignar il suo libro, sopra il quale/ hauerà tenuto conto delli predetti salli alla Vicedominaria, in/contratolo prima con il Deputato dell'Eccellentissimo officio dal Sal, et/ [8r] sottoscriuerli l'un l'altro./

16° Che li Magazeni del sopradetto staro per cauedino riseruato à patroni di/ Saline, et salineri ogni Domenica doppo disnar siano tenuti aperti per/ doi hore dà chi sarà deputato all'Illustrissimi Signori Proueditori al Sal nell'offitio/ di esso star per cauedino, et Deputato di Communità per commodo, de chi/ uoranno cauarne Sali, et anco li giorni feriali siano tenuti li sudetti/ eletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al Sal, et deputato di Communità darne/ per loro uso, et per uender, ut supra à chi ne hauerà in essi Magazeni./ sotto la pena contenuta nel precedente 13. capitolo dà esser scossa./ et applicata come in quello./

17° Item, che per alcun tempo li Proueditori nostri al Sal, ne alcun altro Magistrato/ possi, ne debba poner interditto, ouero qual si uoglia obstaculo, per/ il quale ne sia rotta la strada di sopra, ouero sia ouiato à Som/mieri, che non possano uenir liberamente, et senza impedimento/ di qual si uoglia sorte à comprar li Sali dalli ditti di Pirano, et/ quello condur fuori per Terra giusto il consueto, et non altrimenti./

18° Che debbano li patroni di saline, et salineri far sali buoni, et suf/ficienti, et quelli sali, che saranno neri, terrei, ò fangosi, et non/ sufficienti il Scriuan nostro, ouero il Deputato al star per/ caudino, et il Deputato à Strognano non possano, ne debbano/ accettar quelli, ne lasciar, che si accettino, mà immediate, che/ li giudicherano nerri, fangosi, et terrei, et non sufficienti, et/ cattivi debbano all'hora all'hora alla presentia di essi Minis/tri fargheli gettar in mare, acciòche tal penna sii per castigo/ [8v] de quelli à chi tocherà, et essemplio alli altri di far buoni Sali./

19° Et à causa, che li danari, che saranno mandati si di souentione, come di far/ i pagamenti di tempo in tempo per li Proueditori nostri al sal à Piran, et per/ pagar li sali del presente Marcado alli Patroni, et Salineri, com'è intentione/ della Signoria nostra si dechiara, che per alcun Magistrato quelli non possano/ esser intromessi, ouer sequestrati per qual si uoglia debito, ò piezzaria, ne per/ qual altra causa si uoglia, acciò siano sicuri di hauer nelle sue proprie/ mani il danaro dell'amontar de Sali conduranno alli Magazeni nostri, et/ se il Cassiero della detta Communità contrafarà accettando intromission./ ouero sequestri ritenendo tutto, ò parte di essi danari incori in pena/ de ducati 10 per ogni uolta lui contrafarà, et di esser priuo di detto officio di/ Cassiero, et bandito per anni diese di Piran, et suo distretto, et reintegrar/ li patroni, et Salineri del danaro, che hauerà contrafatto./

20° Item il detto Scriuan nostro star debba in Pirano, ne possa partirsi dal Ter/ritorio, et saline senza licenza delli Clarissimi Signori Proueditori al Sal, ouero della/ maggior parte, sotto pena della priuation dell'officio suo senz'altro/ consiglio, ne possi metter alcun sustituto in loco suo, mà debbi far l'/officio suo personalmente, la qual licenza debba esserli concessa con lettere/ dall'Illustrissimi Signori Proueditori predetti direttie al Clarissimo Signor Podestà, et non/ altrimenti./

21° Et acciò sia obuiato à tutti li disordini, et inconuenienti potriano occorer nel/ maneggio di detti sali, et danari subito passati li X. di Nouembre ogn'/anno, nelli quali per il capitolo duodecimo del corrente mercado sono/ tenuti tutti li Patroni, et Salineri hauer condotti, ò fatto condure/ [9r] tutti li suoi Sali alli Magazeni pubblici dell'Eccellentissimo officio del sale essistenti nelle/ tre Valli pagati, ò non pagati tutti li creditori di sali cosi Communità, come/ particolari per il suo cassier siano tenuti, et espressamente obligati il Rasonato/ di Communità, et Scriuan dell'Eccellentissimo officio del sal, tanto à richiesta dell'Illustrissimi Signori Proueditori al Sal, quanto delli Agenti di Communità incontrarsi/ trà loro Rasonato, et Scriuan de tutti li Sali, che haueranno riceuuto quell'/anno integralmente dà cadun patron di saline, et salinaro, et dalla Spet/tabile Communità per conto del suo settimo, et scontatti, che si haueranno, debba/ esso Clarissimo Podestà mandar con sue lettere sotto bolla il libro del Raso/nato à detti Illustrissimi Signori Proueditori al Sal, restando appresso esso Rasonato/ per cautione della Spettabil Communità il Zornal autentico sottoscritto/ per il detto Scriuan del officio, et per il simile debba appresso il detto/ Scriuan restar il suo Zornal sottoscritto per il detto Rasonato, et man/dar debbi il libro di quelli Sali, che lui hauerà riceuto, li quali libri/ siano per li detti Eccellentissimi Proueditori fatto ueder dal Rasonato del/ suo Eccellentissimo officio, et trouando incontrarsi, et che la Communità habbia/ hauuto tutta la sua portione del settimo in contadi, et patroni, et Sali/neri l'ammontar delli sali hauerà riceuuto l'officio, et esso Scriuano./ come per essi suoi libri apparerà al pretio, che detti Sali si pagheranno/ per il presente mercado, che sono lire dodese il mozo di stara tre/dese, all'hora il Rasonato dell'Eccellentissimo officio dal sal debba far cre/ditrice la Communità delli sali di quell'anno all'incontro del suo/ debito in detto officio, il che fatto debbano li Eccellentissimi Proueditori al Sal/ rimandar il suo libro al Rasonato di Communità ogn'anno, et/ [9v] parimente debbano rimandar tutti li libri, che si attrouassero nell'Eccellentissimo officio dal Sal del precedente Marcado, attento che deuono esser/ scritti in consonantia con il Scriuano del detto Eccellentissimo officio dal sal./ et sottoscritto dà loro Scriuan, et Rasonato l'uno da man dell'altro, ac/ciò che sempre, et in ogni tempo cadauno patron di saline, et salinaro, e/ anco la spetabil communità possano particolarmente uedere li conti/ de suoi sali de anno in anno sopra essi libri, et se saranno compitamente/ stati saldati, come porta il giusto. Et parimente li conti tra patroni./ et Salinari trà quali sogliono ben spesso succeder molte difficoltà, et/ mancando il detto Scriuan dell'officio suo, ouero il Rasonato della/ Communità dell'essecution predetta caschino alla

pena de ducati 50/ per cadauno, et cadauna uolta, che contrafaranno dà esserli tolti/ irremisibilmente dal Clarissimo Podestà di Pirano, et applicati la mittà/ à Sua Signoria Clarissima sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo/ officio del Sal, et trouandosi difficoltà nelli libri del Resonato di/ Communità, ouero del Scriuano, et fusse bisogno di alcuna dechia/ratione sia esso Rasonato tenuto à uenire in persona a Venezia/ a deciderle però à spese di Communità./

22° Non potendo li Eccellentissimi Signori Proueditori al Sal dar credito alla detta/ comunità, se per li Rasonati dell'officio suo non sarà diligentemente/ uisto li libri del detto Scriuano, insieme con quelli del Rasonato/ di Communità per ouiare à molti errori potriano occorrer, come/ per il passato è seguito in essecutione di parte presa/ nell'Eccellentissimo Colleggio del Sal del 1533, a di 9. Agosto./

[10r] 23° Item, che auanzando danari nelle mani del Cassiero doppo fatti li pagamenti/ delli sali saranno stati consegnati per li patroni, et salineri alli Maga/zeni, et dalla Spetabil Communità per conto del suo settimo, debbano/ per tutt'il mese di Nouembrio ogn'anno li Cassieri di Communità (pagati,/ o non pagati li sali, et fatti, o non fatti l'incontri predetti)¹⁸¹ riponer quelli/ proprii danari, che li saranno auanzati in mano nel scrigno delle tre/ chiaui alla presentia del Clarissimo Signor Podestà, et Scriuan nostro, de quali siano/ fatti creditori, et non li riponendo nel detto termine caschino in/ pena de soldi quattro per lira, la qual non possi esser riscossa, se prima/ non sarranno riposti dalli cassieri, che fossero debitori tutti li,/ auanzi, che hauessero in mano nel scrigno delle tre Chiaui sudetto. La/ qual pena de soldi quattro per lira di essi Cassieri, che intacheranno,/ sii delli Clarissimi Podestà di Pirano sicome sempre si hà osseruato per il/ passato, li quali nel suo ritorno di reggimenti non possino andar/ à Capello, se non porteranno fede delli Clarissimi suoi successori di ha/uer fatto saldar integralmente li Cassieri, che hauessero intaccato/ sotto li suoi Reggimenti./

24° Quanto alla riforma della buona administratione del danaro publico, che/ manderà l'Eccellentissimo offitio del Sal à Pirano durante il presente mercado, ò/ partido de anni diese, si per souentione, come per pagamenti de sali es/pressamente si ordina, che tutto esso danaro sia subito gionto à Pirano/ riposto nel Scrigno dell'Eccellentissimo offitio del Sal delle tre chiaui essistenti/ nel Palazzo del Clarissimo Signor Podestà di Pirano con quelli modi, et ordeni,/ che nell'Undecimo Capitolo sono dechiariti. Una chiaue del qual scrigno/ [10v] tenghi, come fin hora hà tenuto esso Clarissimo Podestà di Pirano, et successori,/ et l' altra il sudetto Scriuan nostro, et la terza il Rasonato di Communità/ con espresso obbligo alli predetti doi Scriuan del Eccellentissimo officio del sal, et/ Rasonato di Communità sotto pena de ducati 50 per cadauno di loro dà es/serli tolti irremisibilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et applicata la/ mittà à Sua Signoria Clarissima sel farà far l'essecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo officio del Sal, che non permettino, chel Cassiero di Communità/ leui danaro alcuno del Scrigno delle tre Chiaui dell'Eccellentissimo officio del Sal,/ se prima non apparera per li libri tenuti dà loro Scriuan, et Raso/nato in consonantia l'integra esborsatione del primo danaro leuato dà/ lui Cassiero fuori detto scrigno, et dispensato si in concieri di saline./ come in souentioni, et pagamenti de sali, et non in altro, il che siano/ tenuti di uedere li predetti Scriuan, et Rasonato ad ogni richies/ta delli Agenti di essa Communità in termine de giorni tre, et à questo/ transgredendo esso Scriuan, o Rasonato hauute le debite giustifica/tioni siano, et s'intendino cascati alla sudetta penna, oltra la quale/ habbia il Denontiante delli loro beni ducati Vinticinque per cadauno di/ loro, che hauerà transgredito, il quale sia tenuto secreto, et nella medesima,/ et istessa pena incorra anco il cassiero della comunità, se pres/terà, ò accommoderà di tal danaro publico, così à Ministro alcuno/ dell'Eccellentissimo officio del Sal in Pirano, come di comunità, ò altro sia, chi/ esser si uoglia sotto qualonque pretesto, ò colore, et nel cauare il danaro/ predetto dal Scrigno delle tre chiaui per dispensar in souentione, ò in/ pagamenti di Sali, siano quelli contati di sachetto in sachetto dal cassiero,/ [11r] che li cauerà dal scrigno, et dal Rasonato di Communità alla pre/sentia del Clarissimo Signor Podestà, del Scriuano, et uno delli spetabili Giu/dici, et de uno delli Spetabili Sindici de Communità, del qual danaro, et/ sua quantità, che sarà stata cauata dal detto Scrigno delle tre/ chiaui, sia fatto notta dal Scriuan sopra il libro del Rasonato, et dal Raso/nato sopra il libro del Scriuano distinta, et poi in numeri con li nomi/ delli spetabili Giudici, et Sindaco, che saranno stati presenti per ouiar alli/ desordeni per auanti seguiti, et la cognitione, et essecutione delle sudette/ transgressioni, sia fatta in prima instantia dal Clarissimo Podestà di Pirano,/ delle quali debbi

¹⁸¹ Okepaj je tudi v pogodbi.

dar subito auiso alli Eccellentissimi Signori Proueditori al Sal, alli/ quali si deuoluino poi le appellationi, douendosi però auanti, che si/ desborsi il danaro ad alcuno hauer prima menate le partide in con/formità, com'è giusto et conueniente./

25° Item, che li Patroni, o Salineri, ò altre persone, che non hanno, ne lauorano/ saline, et sia di che condition esser si uoglia torrano in alcun modo/ alcuna quantità di sal in dette Saline, essendogli trouato detto sal,/ ouero essendo accusato, et che se habbia la uerità incori in pena di/ contrabando intendendosi esser comprese nelli presenti capitoli tutte le/ parti, et ordini dell'Eccellentissimo Collegio dal Sal, et di qualunque altro Consiglio in/ materia di contraffazione de Sali./

26° Item, che alcuna persona, di che condition esser si uoglia si Piranesi, come/ altri non possano andar in alcuna delle tre Valli del Territorio de Piran/ con barche, nelle quali sia Arboro ò Vella di Taio, ò ferro dà/ sorzer sotto le pene contenute nella parte presa nell'Eccellentissimo Consiglio de/ [11v] Pregadi 1428, et dell'Eccellentissimo Collegio del Sal 1558. 23. Zugno, ne possi il/ Podestà di Piran, dar licentia ad alcuna persona, com'è detto di andar/ in dette Valli con le barche, ouero burchi contro la forma delle dette parti./

27° Item alcun Galeotto, ò altra persona di Gallia non possano andar con/ barche, ne battelli in dette Valli, et uenendo le Gallie si faccia per il Clarissimo/ Podestà dar notitia alli Magnifici Sopra Comiti, che li suoi Huomini, et/ Galeotti non uadino con barche in dette Valli fino s'attroueranno/ sali in esse Valli.

28° Item, che le misure mandate al Scriuan nostro de Piran, con le quali si/ haueranno dà misurar li Sali del presente Mercado, siano giuste, et scan/dagliate secondo il solito alla presentia delli Eccellentissimi Signori Proueditori al Sal, siando/ in libertà de Giudici, et Sindici della Spetabil Comunità di Pirano far,/ che quelle siano sagomate con la misura ditta la Raminella, qual fù/ mandata dall'Officio nostro alla ditta Comunità, il qual sagomo/ debbano far alla presentia del Clarissimo Podestà, et Scriuan nostro./

29° Essendo necessario al tempo, che si fanno li sali usar grandissima soleci/tudine nell'attender alle saline quotidianamente, et gouernar le/ acque, et leuar li sali qualche uolta per li cattui tempi, ò altro, come/ accade, per esser introdotta una corrutella, che li Cauallieri delli/ Rettori deuedano, et accusano ogn'uno, che uà in ditte saline per/ ogni minima cosa, che fanno li giorni festiui con danno, et interesse/ dell'officio, et delli Salinari, el se dichiara, che alcun non possa/ esser denontiato per alcun lauoriero faranno nelle saline in detti/ giorni saluo per Zornar, et cargar sali delle qual cose si può far/ [12r] di manco./

30° Item, che li Eccellentissimi Proueditori al Sal non possano dar danari ad alcuna/ persona particular per conto de sali del presente mercado, sicome per la/ parte presa nell'Eccellentissimo Collegio del Sal sotto di 2. Dicembre 1550/ e dichiarito./

31° Item, che tutte le difficoltà, che saranno, et occorreranno fra qual si uoglia/ persona, etiam, che fossero Scriuani, o Ministri dell'Eccellentissimo officio del Sal/ nella Terra, et Territorio di Pirano per causa de sali, tal difficoltà sia/no conosciute, et giudicate in prima instantia dalli Clarissimi Podestà di/ Pirano, che per li tempi s'attroueranno, et tutte le cause d'ogni summa,/ et cosi criminali in materia de sali, et d'ogni sorte siano giudicati/ in prima instantia da essi Clarissimi Podestà di Pirano, che per li/ tempi saranno à quel Reggimento, con le appellationi di quelle, et di/ quelli alli Eccellentissimi Signori Proueditori al sal, de quali sia sempre salua la/ Superiorità, con dechiaratione espressa, che mentre si attrouerà/ in Pirano alcun Proueditor al Sale, tutte, et cadaune cause ciuili,/ et casi criminali siano giudicate in prima instantia da esso Illustrissimo/ Proueditor, et cosi anco l'essecutione delli presenti Capitoli, Douendo/ esso Illustrissimo Proueditor hauer la mittà delle penne, che facesse tore/ alli disobedienti delli presenti capitoli, come in cadaun di quelli è parti/colarmente dichiarito, che douessero andare alli Clarissimi Podestà di/ Pirano, che di quelli hauessero fatta far l'essecutione, et l'altra/ mittà debba hauer l'Eccellentissimo officio del sal, dechiarandosi espres/samente, che l'appellationi nottate alla Cancelleria del Clarissimo/ [12v] Podestà dalli succumbenti nelle cause espedito dalli Clarissimi Podestà di¹⁸², ò/ Proueditori, se ne sarà, non suspendino l'essecutione di esse sententie con/tra di loro pronontiate, se non per soli giorni uinti, se in ditto termine/ non porteranno lettere dall'Illustrissimi Proueditori al Sal con la clausola di suspen/sione, la qual serui solamente per doi mesi cittando però la

¹⁸² Verjetno manjka vpis »Pirano«.

parte appellata,/ et non altramente possano esse sententie esser essequite passati li pre/detti giorni Vinti, potendo però l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal con bal/lottatione della maggior parte di Sue Signorie Illustrissime dar altre suspensioni di/ doi mesi, in doi mesi, sicome li parerà per Giustitia, et possano li Sindici/ della Communità di Pirano, che di tempo in tempo saranno à spese di/ Communità procurar l'essecutione delli presenti Capitoli, et/ dinanzi li Clarissimi Podestà di Pirano, et qui in Venetia dauanti l'Illustrissimi Proueditori al Sal, et Eccellentissimo Collegio dal Sal senz'altra parte/ del suo Consiglio perche siano inuiolabilmente osseruati, et esegiuti,/ et in caso, che essi Sindici mancassero del debito nel far essequir/ i sudetti capitoli, possi il Spetabil Colleggio di XX.ti di Pirano procurar/ lui, come meglio li parerà, accio siano osseruati in tutte le sue parti./

Die 6 septembris 1615/

Ridotto il Spetabil Collegio al numero di 18 cioè, 11, del Consiglio, et 7 del Po/pulo mancando Meser Zuanne Pettener, et Meser Pelegrin del Seno del/ Consiglio per esser fuori della Terra. Nel qual Collegio furono letti tutti li/ Capitoli sopradetti con le sue aggiunte, et quelli ballottati hanno hauuto/ balle fauorebili disdotto, et niuna in contrario, et cosi furono à tutte balle/ confirmati./

Joanni Vitalis quondam Domino Francisci Cancelarius Collegii uel/ [13r] transcripsi exemplauit, et Subscripsit./

Laurentius Georgio Potestas./

Fidem indubiam facimus suprascriptum Domino Joannem Vitali esse Cancellarius Spetabili/ Collegii Salis Pirani, cuius scripturis publicis, et subscriptionibus/ hic, et ubique fides est adhibenda In quorum fides./

Pirani die 6. Nouembris 1615/

Cancelarius manuscripto/

Adi 5. Decembre 1615./

Li presenti capitoli furono presentati per l'Eccellentissimo Signor Nicolò Caldana Dotor, et per/ il Signor Marco Caldana Ambasciatori della Magnifica Communità di Pirano/ insieme con le lettere credentiali direttue à Sua Serenità all'Illustrissimi Signori Pro/ueditori al Sale, con le quali intendono per nome di essa Magnifica Communità/ et Università trattar, et concluder la confirmatione del nouo mer/cato./

Die XI. Mensis octobris 1615/

L'anderà parte, che siano creati doi prestanti, et idonei cittadini, li quali/ debbano transferirsi nella inclita Citta di Venetia, et comparere dauanti l'Illustrissimi Signori Proueditori al Sal, et etiam nell'Eccellentissimo Collegio del Sal, et doue/ farà bisogno a piedi di Sua Serenità per adimandar la confirmatione del mer/cato de sali per anni dieci con li capitoli presi in questo spetabil Collegio/ et che della benignità di Sua Serenità siano suffragati questi miserabili/ Popoli, che con tanto sudore si può dire di sangue hanno fabricato/ conforme all'obbligo loro per la dispositione delli capitoli del corrente/ mercato una grossa quantità de sali, con il proueder con la sapienza/ [13v] publica che siano incaneuati, et rispose le sue mercedi à poueri/ Patroni di saline, et Salineri, li quali non hanno con che altro dà/ sostenere le loro pouere fameglie, trattando questo cosi impor/tante, et necessario negocio con quelli modi, et in quelli tempi, che/ meglio se gli rappresenterà occasione al detto negocio gioueuole per/ soleuare con ogni solitudine, et caldezza d'animo per far inten/dere à Sua Serenità le miserie grandi di necessità, nelle quali sono/ costituiti questi miserabili, et fidelissimi Sudditi./

La qual parte ballottata fù presa con uoti fauorabili n° 17, contra – 0./

Nella qual ballottatione furono rimasti/ l'Eccellentissimo Signor Nicolò Caldana Dottor del Signor Piero, et/ il Signor Marco Caldana fo del quondam Signor Petronio./

Adi 14 Gennaro 1615 in Collegio del Sal./

Che per autorità di questo Collegio il mercato proposto dalli Ambasciatori/ per nome della fedelissima Communità, et Università de/ Pirano alli Proueditori nostri al Sal de tutti gli sali, che ueni/ranno fabricati in quelle saline à lire dodici il mozo per anni/ dieci. Sia preso, et confirmato in tutto, come nelli capitoli dà/ loro presentati alli predetti Proueditori nostri con la regolatio/ne del 3°, 7.mo, et 8.uo capitoli per

anni dieci, cinque/ di fermo, et cinque di beneplacito della Signoria Nostra,/ quali debbano principiar con li sali della prossima/ futura stagione 1616./

[14r]

(si) 19

(no) 1

(non sinceri) 5

Illustrissimi Offitii Salis Notarius/
Hieromimus Taliapetra subscripsi./

Copia tratta dalli atti del Spetabil Collegio di XX. Deputati in Pirano,/ per occasione del corrente mercado de sali trà la Communità, et Uni/uersità di questa Terra, et il Serenissimo Prencipe di Venetia./
Adi XX. Januari 1615 more Veneto./

Hauendo questo spetabil Collegio uista la copia della parte presa/ nell'Eccellentissimo Collegio del sal sotto del di 14. Gennaro sopradetto della/ conclusione del nouo mercato, et facendo bisogno la sottoscrizione/ delli capitoli. Perciò./

L'andera parte posta per il spetabile Domino Agostin Veniero Presidente/ in absentia delli Signori suoi Collega, che per questo collegio sia data/ auttorità all'Eccellentissimo Domino Nicolò Caldana Dottor, et Domino Marco Cal/dana Ambasciatori à ciò destinati di poter concluder, et sottoscri/uer il mercato de sali fin hora dà loro à nome di questa spetabil/ Communità, et Università trattato giusta la continetia della/ parte presa sotto di 14. Gennaro sopradetto nell'Eccellentissimo Collegio dal/ sal dell'inclita città di Venetia, qual parte mandata delli detti/ in copia è stata fin hora letta à questo Collegio/ [14v] qual parte ballottata fù presa con voti fauoreuoli n°15, et niuna/ contra./

Subscriptio, Joannes Vitalis quondam Domini Francisci Cancelarius Collegii XX. Subscribit/ et sigillauit./

Laurentius Georgio Pottestas/

Fidem indubiam facimus, supradictus Domini Joannem Vitalem esse Cancellarium/ collegii XX. Pirani, cuius scripturis, ac subscriptionibus hic, et ubi/que fidesadhibenda est. In quorum fidem./

Pirani die 28. Januarii 1616/

Locus sigilli Sancti Marci/

Io Nicolò Caldana Dottor di leggi Ambascia/tor della spettabil Communità, et Università/ di Pirano à questo specialmente deputato insieme/ con Domino Marco Caldana, sicome nella com/mission nostra registrata qui sopra, son con/tento, et affermo per li nomi sopra detti quan/to si contiene nelli Capitoli XXXI. Oltra/ scritti, et in fede della verità ho sottoscritto/ di mia propria mano, et accettato il mercato/ come nella parte di 14. Genaro 1615/ soprascritta./

Io Marco Caldana Ambasciator affermo ut supra, et/ [15r] accetto con il sopradetto per nome della Magnifica communità, et uni/versita il merchatto, comme nella parte di 14 genaro/ passatto./

Lorenzo Loredan Proueditor/

Aluise Zorzi Proueditor/

Donà Gabriel Proueditor/

Giacomo Corner Proueditor/¹⁸³

Illustrissimi offitii salis Notarius/ Hieronimus Taliapetra subscripsit et/ Sigillauit./

[15v] Coppia d'un Capitolo, ommessi gl'altri, contenuto/ nella parte presa nell'eccellentissimo Collegio dal sal con l'inter/uento dell'eccellentissimi Signori Capi nell'eccelso Consiglio d'/X. dell'anno 1533. 9. Agosto tratta da gl'atti/ dell'Eccellentissimo officio dal sal./

¹⁸³ Pod podpisi providurjev za sol sta dva suha žiga, ob njiju pa notarjev podpis.

4° Ne possino li Proueditori al sal de cetero dar credito/ alla Communità de Piran, se per i Rasonati del/ suo officio non sarà diligentemente uisto li libri del/ detto Scriuan, et quello del detto Cassier, per/ ouuiar à molti errori potiano occorrer, come/ per il preterito e seguito, et massime nel far/ debitori li datieri del sal della patria./

M.D.L. Die 5. Decembris in Collegio Salis interue/nietibus Domini Capitibus Excellentissimi Consilii X. ex liber partium,/ ac 113 t.o./

Perche nelli tempi passati per molti Cassieri della Cassa/ grande del Officio nostro dal Sal sono stati dati à diuerse/ persone de Piran danari per capara de Sali, et medesimente/ per quelli Proueditori, che di tempo in tempo sono/ stati mandati à Piran, sono stati dati danari per/ comprar Sali, i quali Sali poi ne dall'officio, ne dalli/ Proueditori sono stati hauuti, di modo che la Signoria Nostra/ uà creditrice di tal ragione de più de Ducati 1300. / [16r] con puoca speranza di recuperarli, è necessario di/ far in ciò la debita prouisione, acciò che nell'auenire/ non habbino a seguire più tali inconuenienti a danno della/ Signoria Nostra./

Però l'andara parte, che nell'auenire non possi più alcun/ Cassier dell'officio nostro dal sal per modo alcuno dar/ danari à Piranesi, ne altri sia chi esser si uoglia/ per capara de sali, ne per souention, ne in qualunque/ altro modo, che dir, ouero esegitar si possa, senza/ espressa deliberatione di questo Collegio con li terzi/ delle ballote di quelli et medesimamente li Proueditori/ di tempo in tempo occorrerà andarsi nell'Istria non/ possano dar fuora danaro alcuno a qualunque persona/ per conto de sali, se non per tanto quanto con effetto/ haueranno hauuto li sali, sotto penna alli Cassieri,/ et Proueditori sopradetti da pagar del suo in contadi tutto quello/ che esborseranno contra il presente ordine. Et sia com/messa l' essecutione della penna sopradetta alli tre/ Sauii nostri sopra il Regno di Cipro, li qualli habbino/ a scuoderla secondo li ordini del loro officio. Circa/ ueramente quelli, ch'al presente si ritrouerano debitori/ per li conti sopradetti sia statuito, che pagando loro/ il suo debito integralmente nel tempo della prima/ sason de sali, ò in tanti sali secondo la loro obligatione/ [16v] ouero in contadi lo possano fare senza penna alcuna, pas/sata poi la prossima sason, siano fatti debitori del/ cauedal, con di X. più per cento de penna, et siano tenuti/ li Proueditori nostri al sal attender all'essattion de dal debitori/ con più diligentia, hauendo le sue utilità secondo li/ ordini dell'officio, del che sia data notitia al Podestà nostro/ de Piran con ordine, che lo faci publicar nelli lochi soliti./

M.D.LVIII./

In Collegio del Sal interuenendo li Signori Capi del Collegio di X./

Ancor per non mancar d'ogni debita prouisione per ouu/iar alli detti contrabandieri sia preso, che per li detti Proueditori/ nostri al sal sia scritto al Podestà nostro de Piran, che faci pu/blicar ad intelligentia di cadauno il capitolo contenuto/ nella parte altre uolte presa nell'Eccellentissimo consiglio di Pre/gadi del tener infrascritto./

Et acciò sia obuoiato, che li predetti Piranesi non possano/ far contrabandi, sia ordenado, che quando li anderanno/ alle sue salline con barche, non possano per alcun modo/ portar Alboro, vella, ne ferro da sorzer, et similmente/ non possano tenir le predette cose fuora de Piran in alcun/ modo per andar alle salline, et s'alcuno sarà trouato/ in tal mancamento, debbano perder le barche, et/ tutte l'altre cose prohibite, et acuedate, et siano / [17r] de quelli l'attroueranno. Et oltre di questo che contrafaciente/ pagar debba lire 25. per cadauna uolta, alle qual penne incor/rino, et cadaunà altra persona, che anderà con barche in/ le ditte uale contra il presente ordine, et sia chi esser si/ uoglia, le qual tutte barche non possano in modo alcuno/ la notte star in alcuna delle dette ualle sotto penna de perder/ le barche, et de pagar ducati 25. per cadauna uolta saranno/ trouati, ouero accusati, et che per tal accusa s'haue/ra la uerità, et l'accusador habbia la mittà della/ penna pecunaria, et sia tenuto secreto, non possendo/ il Podestà nostro di Pirano concieder licentia ad alcuna perso/na, che uadi con barche in dette ualle contra il prese/nte ordine./

M.D.LXVI. 27. Junii. Pirani/

Con ciò sia, che in essecution delle conuentioni, et Capitoli dell'Uni/versità de Piran, ogn'anno il mese di Marzo si manda/ per l'offitio Clarissimo dal sale al Magnifico Podestà di Pirano ducati/ 2000 di

souentione et per esso Podestà consegnato al Cas/sier eletto per essa Comunità con la presentia del fidelissimo ser Valerio/ Zanbon scriuan dell'offitio dal sal, et per lui Cassiero posti nel/ scrigno essistente nel Palazzo de Piran sotto tre chiaui./ l'una delle quali tien il prefatto Magnifico Podestà, l'altra il/ Cassiero di Comunità, et la 3.a il ditto Scriuano, con ordi/ne, che siano diuisi per il detto Cassiero, et Scriuan/ [17v] tra li Patroni di salline, et sallinari per rata di cauedi/ni, affinche con la souentione possano metter all'ordine le salline, et acconciarle a tempo debito per/ la staggione del far i sali, il che non è fatto per ditti Paroni,/ et Salinari. Imperò hauendo il Clarissimo Meser Nicolò Contarini/ dignitissimo Proueditor al sal mandato per l'Eccellentissimo Collegio dal sal nella/ Prouincia dell'Istria, et Dalmatia esaminato tutte/ le ualli, et salline del territorio di Pirano, uisti con/ diligentia li cauedini, arzeri, et terreni d'esse valli,/ et informatosi del tempo, et modo, che si gouerna le/ salline, visto anco, che li ducati 2000, della souen/tione dell'anno presente sono stati distribuiti alli Pa/troni, et sallinari, qualli non solamente non hanno acconciato/ le salline, ma ne anco attendono, et uano a far altri/ essercitii per maggior commodo, et utile loro. Valendosi/ della souentione ad ogni altro loro uso, ch'alli concieri/ d'esse saline, come sono obligati al gouerno delle/ quali lasciano putti, et putte, come sua Magnificentia hà/ ueduto nella vale de Sizuol cinconferentia di miglia/ quatro, et più con cauedini 2200, che laorarono à/ sali esserci al numero di 8 tra donne, et putti così,/ come doueriano esser 150, et più lauatori, con graue/ danno, et interesse dell'Illustrissimo Dominio, che essi Patroni, et/ sallinari, i quali non gouernando esse salline, non/ [18r] producono sali belli, come farebbero quando fussero/ gouernate alli tempi debiti, et non attendendogli con diligentia/ fanno manco quantità de sali, et non soddisfano il debito/ della souentione hauuta. Et peggio, che quelli fondamenti,/ che non sono concitati, dannificano li confinanti, che sono concii,/ et gl'impediscono il far de sali, i quali desordini non si/ deono in modo alcuno tollerar. Però il predetto Clarissimo Proueditor per/ l'autorità datali dal predetto Eccellentissimo Collegio dal sal con l'interuento/ dell'Illustrissimi Capi dell'Eccelso Consiglio di X. Uolendo proueder/ à questo così grande, et dannoso inconueniente, et che per l'au/uenire tutte le salline siano conciate con il danaro della/ souentione, come è intention dell'Illustrissimo Dominio il che sarà benef/ficio à cadaun Patron di salline, et sallinaro, et consequentemente/ del predetto Illustrissimo Dominio. Termina, che de cetero ogn'anno il/ mese di Marzo inanti, che si dia principio à distribuir li/ Ducati 2000 della souentione per il consiglio della Spetabil Comunità di/ Pirano siano eletti doi pratici di salline, i quali insieme/ con il fidelissimo ser Valerio Zanbon scriuan de sali, debbano andar/ per tutte tre valli di Sizuoli, Strugnano, et Fasano, et/ tuor in nota tutti quelli Cauedini, Arzeri, fossi, et fonda/menti di salline, che haueranno bisogno di concieri con/ il nome di Patroni di esse, et la spesa, che gli bisognerà/ li quali immediate siano fatti conciar delli danari della/ souentione, et tenutone particolar conto della spesa per/ [18v] il cassiero della comunità, et scriuani predetto il che/ fatto debbano poi distribuir la souentione à caduno, dan/do à quelli, le salline de quali saranno stà acconciate/ tanto manco, quanto fosse sta speso nelli concieri delle/ sue salline, ne in modo alcuno sià distribuito detta/ souentione ne tutta, ne parte, se prima non saranno/ sta fatti li concieri con li ordini, et modi predetti sotto/ penna al Cassiero, et Scriuano, che distribuiscono/ detta souentione con il presente ordine di priua/tion dell'offitio, et ita dixit anotari./ Nicolò Contarini Proueditor al Sal./ Io Aloysius Zaffandus Notarius officii Salis./

M.D.L.XXVII. 28. Marzo in Collegio del Sal./

Affine che li Patroni delle salline del luoco nostro di Pi/rano, et suoi Sallineri habbino modo di poter a tempo/ debito far quelli concieri, che sono necessarii di fossi,/ Arzeri, et altri ripari alli Cauedini, perche producano/ più sale, che sia possibile così à commodo della Signoria Nostra/ come à beneficio d'essi particolari, si manda per li Proueditori/ nostri al sal in essecution delli Capitoli del mercado, che/ la Signoria Nostra hà con la Comunità di Pirano ogn'anno il mese/ di Marzo Ducati 2000, li quali si dispensano/ alli prenominati Patroni, et Sallinari in souentione/ [19r] à raggion de lire 4 per cauedino. Nondimeno della rela/tione del diletto Nobil Nostro Francesco Veniero ritornato/ di Proueditor al sal della Prouincia nostra dell'Istria, questo/ Collegio hà inteso, che se bene essi Ducati 2000, che sono/ in quantità soprabondante, et di molto più summa di/ quello, ch'apporta il bisogno d'essi concieri, sono dispen/sati per tal effetto, non però sono spesi tutti nelli concieri/ dalle saline, ma in zapar le sue vigne, oliuari, con/zar barche, et altri suoi particolar bisogni, da/ che ne seguita, che quelle saline, che sono acconcie,/ impediscono il far del sale à quelle uicine, che sono/ acconcie con danno publico, et

particolare. Oltra che/ una tanta summa d'souentione causa, che tardano/ à condur li primi Sali nelli magazeni, sapendo loro,/ che con li primi siano tenuti scontar la souentione/ hauta, et diuentino negligenti à portarli. Però/ l'andera parte, che per autorità di questo Collegio sia preso,/ che de cetero da questo anno in poi, che per il/ Consiglio di Pirano siano eletti doi pratici di salline, li/ quali insieme con ser Valerio Zambon Scriuan dell'offitio dal/ sal in Pirano, debbano andar per tutto le tre valli,/ ciò è Sizzuol, Fasan, et Strugnano, et tuor in no/ta tutti quelli cauedini, arzeni, et fossi, ch'haueranno/ bisogno di conciero, et riparo con il nome delli Pa/troni di essi, et la spesa, che li bisognerà per bene/ acconciarli, et questo si faccia il principio del mese/ [19v] di marzo inanci, che si principii à dispensar la/ ditta souentione et ciò si debba fare ogn'anno a/ tal tempo. Da quali tre sia fatto intender à quelli/ che haueranno li cauedini non acconci il bisogno, che li/ suoi cauedini hanno di spesa, assignandoli quel tempo, che/ li parerà conueniente à conciarli, et niente più, à/ quali sia dato per il Cassier della Comunità tanto danaro/ quanto importerà la spesa del conciero solamente. I/ quali tre siano obligati doppo il tempo, ch' haue/ranno limitato à quello, che non hauerà le sue sal/line acconcie, andar personalmente uedendo, se dette/ salline saranno state acconcie, et se troueranno,/ che nel tempo limitatoli, loro non haueranno fatto il/ detto conciero, possano, ed debbano li tre prenominati/ far acconciar esse loro saline con il danaro della/ souentione à spese, et interesse di quelli, ch'haueranno, della qual spesa sia tenuto conto dal Cassiero/ della Comunità, et dal Zambon Scriuano Nostro, il che fatto/ si debba poi distribuire il resto della souentione/ con quelli ordini, che sono dechiariti nel Capitolo del/ Mercado, mettendo à conto quel danaro, che prima fosse/ sta esborsato, ò speso, ne altramente possano esser/ dispensati cotal danari sotto penna al Scriuan Nostro/ et al Cassiero della Comunità, se distribuirano detto da/naro contra l'ordine predetto di priuation dell'offitio loro,/ et di pagar del suo quanto haueranno dispensato./ A quali tre, che haueranno detto carico sia in loro/ [20r] premio dato delli danari dell'offitio dal Sal Ducati sei/ per cadauno ogn'anno. Portando però fede dal/ Podestà di Pirano, che tutte le salline siano state/ acconcie, et che loro habbino giurato sacramento/ d'hauer osseruato, et adempito l'ordine predetto./ La qual parte non s'intendi presa, se la non sarà/ approbata nell'Eccellentissimo Consiglio di X./

1577. Die 22. Maii in Consiglio X. con additione./

Che la sopradetta parte sia approbata, et confirmata/ con l'autorità di questo Consiglio./ Illustrissimi Consiglieri X. Secretarius/
Joannes Frumentus.

6.16 Solna pogodba iz leta 1625¹⁸⁴

[1r] Capitoli Presentati per li signori Zuanne Vidali/ Domenego Apollonio et Zuanne Furegoni/ Ambasciatori della Fidelissima Comunità di Pirano li/ 4 settembre 1625, con li quali è stato trattato, et concluso il/ Nouo Mercado de sali per anni dieci tra l'Eccellentissimo/ Collegio del sal, et la Magnifica Communità, et Università/ di Piran, precipiera l'anno uenturo 1626,/ giusta la parte presa nel detto Eccellentissimo Colleggio li 16 Nouembre passato/ nel fine di essi Capitoli Registratta./

Primo. Che li sali si faranno quomodocumque nelle saline et Valli/ del Territorio di Pirano siano per conto della Signoria nostra, et Officio del/ sal intendendosi espressamente in quelli compresi i settimi/ di Sali de tutte le saline spettanti alla spettabile comunità, et siano/ sali belli, et mercantabili/ per anni dieci prossimi princi/pianti con li sali dell'anno uenturo 1626, quali/ siano, et s'intendino essere per conto della Serenissima Signoria/ et officio del sal, a rason de stara tredici per mozo, eccetuando/ però stara mezo per caudino da esser dato alli patroni de/ saline, et salineri, come nella parte dell'Eccellentissimo Colleggio/ dell'sal de di 16 Nouembre 1625 è dechiarato in questa/ registratta, et con le condizioni modi, et obligazioni contenute/ nell'Infrascritti Capitoli./

2° Che tutti li sali si daranno, et consigneranno all'Illustrissimo Dominio/ ouero all'Eccellentissimo officio del sale siue alli suoi Rapresentan/[1v]ti et ministri nell'tempo del presente mercado, siano

¹⁸⁴ PAK PI 225, t. e. 18. Na usnjeni platnici, ki ima z zlato barvo vtisnjene potiske, sta na kasnejši nalepki oznaka *Sali 1625* in podatek o najdbi pogodbe (*Trovata nel 1877*).

appreciati/ et da esso Eccellentissimo officio pagati in raggion de lire quindici soldi 10/ il mozzo, giusto la sudeta parte de stara tredici per mozo et à tal modo, et à tal prezzo sino pagati cossi alla Spettabile Communità/ per il suo settimo, come alli patroni de saline, et salineri./

3° Che la Spettabile Communità di Pirano debba per il suo Consiglio ellezer un Rasonato/ per anni dui con contumacia d'altri anni dui, il qualle/ habbia caricho, et debbi in consonantia con il scriuano de/ sali tenir conto in un istesso locco, et ad'una istessa tauola./ non potendo alla detta tauola ridursi altra sorte di persona/ a'scriuer ne far altro, che detti Rasonato, et scriuano per/ partite di Giornal, et libro doppio delli sali saranno/ di giorno in giorno condoti per li patroni di saline, et suoi/ salineri alli magazeni dell'Eccellentissimo officio del sal di Siciole,/ Fasana, et Strognano, et che si consegneranno nelle barche/ et altri Nauilii d'ordine dell'Illustrissimi signori Proueditori al sal et medessimamente/ del dinaro et pagamenti di detti sali si farranno per il Cassier/ come inferius sara dechiarito, li quali Resonato Cassier./ et scontro di Communità siano pagati del danaro di/ Communità et uniuersità, et sia obligato detto Rasonato di/ far li reporti del libro per lui tenuto, et consignar il libro ri/portato al suo successore et quello per lui tenuto nell'officio/ della Vice Dominaria et debba hauer fatto esso riporto per/ il giorno della Beatta Vergine di Marzo delli conti per lui/ [2r] tenuti quel anno del suo offitio sotto penna di/ perder il salario, et altre penne che sarrano in/ferius dechiariti, essendo ancho obligato il detto/ Rasonato al magazen di Sezza il scontro à Siciole, et il suo/ sustituto à Strognano di dar ad'ogni Barcha il suo/ Bolletino di giorno in giorno nel qual debbano di scri/uer il di, millesimo, et il patron del sal, et la quantita che/ quel giorno sara cauata fuori di essa barcha senza alcuna/ contraditione./

4° Item debba la sudetta Spetabile Communita per il suo Consiglio ellezzer un Cassier/ di anno in anno, qual habbia caricho solamente di/ dispensar la souentione, et far tutti li pagamenti di sali alla/ Spetabile Communita per conto del suo settimo alli patroni di saline, et/ salineri, sicome dalli sudetti scriuan, et Rasonato li sara/ dito esser il credito di ciascheduno particolarmente/ et questo sempre che sariano creditori, di satisfar, et/ danari di far detti pagamenti./

5° Item sia elletto come di sopra d'anno in anno un/ scontro con charicho oltra li soliti per inanti di tener a/ sue spese un sufficiente sustituto al magazen di/ Strognano qual sia di sodisfatione del Clarissimo Podesta Spetabili Giudici/ et sindici qual sustituto sia obligato retrouarsi ogni/ giorno che si cagheranno sali delle saline della/ Valle di Stragnano ò in magazeni, ò sopra Barche à tener/ [2v] conto di essi Sali in consonantia con il deputato di esso/ Eccellentissimo offitio del sal, et darli poi in notta al Rasonato sopra/ detto di sera in sera./

6° Con dichiarazione de detti Cassieri, et Scontro non possano loro/ medemi, ne alcun altro habitante in confraterna con essi/ esser elletti in detto offitio se non per anno uno solamente durante/ detto Merchado, ne anco alcun loro fratello ben che/ diuiso possi esser elletto nell'medesimo offitio saluo che doi/ anni doppo, et quello che sarà stato Cassiero non possi/ esser elletto scontro, nel'scontro cassier per tutto il tempo/ del presente merchado./

7° Et per che giusta cosa è che il sudetto Eccellentissimo offitio del sal sia/ reintegrato da suoi debbitori di quanto gli debbano, et/ che similmente la Spettabile Communita patroni di saline, et salineri/ creditori dell'Eccellentissimo offitio siano sodisfati de loro crediti di sali/ raggione pero siano tenuti li sudetti scriuano, et Rasonato/ inanci se dispensi la souentione riportar li debbitori/ et creditori nelli loro primi libri in consonantia quali/ debbitori siano obligati con li primi sali farano pagarli/ li debiti, loro al pretio tempo, et modo furono creati/ essi debiti, et cosi debba esser osseruati d'anno in anno/ da tutti doi Scriuano, et Rasonato reportando tutti/ li debiti et crediti inanci secondo è l'ordinario de/ libri simili, et in questo modo uengino ad'incontrarsi/ [3r] detti libri, et Scriuan, et Rasonato, et restino saldi/ affine che si possano sempre in un solo ultimo/ libro ueder li conti in resto di cadauno, sotto/ penna a quello di essi, Scriuan et Rasonato che/ manchasse ogni anno di far detti reporti per fino/ alla Madonna di Marzo d' ducati 25 da esserli tolti in/remisibilmente dal Clarissimo Signor Podesta di Pirano, et applicati/ la metta a Signoria Sua Clarissima sel fara far l'essecutione, et l'altra/ mitta all'Eccellentissimo offitio del sal, è oltre la sudetta/ penna il Rasonato che manchasse di far esso/ reporto per fino alla Madonna di Marzo sopra detta/ occorendo di andar a Venetia per qualche occasione d' conti/ per li libri da lui tenuti sia in obligo d'andar a tutte/ sue spese se non hauesse manchato pero di farlo con/ causa legitima d'infermità, ò d'altro leggitimo/ impedimento da esser conosciuto, et approbato dal/Clarissimo Signor Podesta, Spetabili Giudici et Sindici./

8° Che per l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal siano mandati ogni/ anno al principio del mese di Marzo al Clarissimo Podesta/ di Pirano ducati doi mille, et siano per conto d' souentione/ li quali per detto Clarissimo Podesta siano consignati all Cassier/ della Communita con la presentia dell'scriuano/ de Sali da esser immediate con l'interuento anco del/ Rasonato d'essa Communita dati, et despensati detti/ [3v] ducati doi mille alli propri patroni di saline et/ alli suoi salinari per ratta de cauedini dando la meta/ di dette souentioni alli patroni, et l'altra metta alli/ salinari nelle proprie mani douendo detto scriuano/ et rasonato far debitor cadaun padron di saline si del/ danaro dato a loro patroni, come di quello dato alli/ suoi salineri, scriuendo particolarmente nelli giornalli/ et libri delli scriuan, et Rasonato inconsonantia li/ qualli ducati 2000 di souentione li detti patroni di saline/ et salineri scontar debbano con l'amontar delli primi/ sali che faranno nelle sue saline d'anno in anno/ poi che hauessero saldato li debbiti Vecchi al pretio/ et modo che fusero stati creati intendendosi pero che/ detta souentione d' ducati 2000 sia dispensata ut supra/ à quelli patroni, suoi salineri che haueranno le sue/ saline in ordine d'Arzeri Colli, et Fondi di Cauedini nelli/ qualli se leua il sale subito, che essa souentione sara gionta/ a Pirano, et alli altri patroni, et suoi salineri doppo che l'/auerano poste all'ordine, esborsando pero senza indugio/ quel danaro farà bisogno di metterle al ordine, a'cio per impo/sibilita non restino di far sale, et questo non ostante qualunque/ terminatione ad esso Capitolo Reppugnante, et per auanti fatta contra/ la forma del presente mercado, et Capitoli; Nel riueder poi/ li concieri delle saline d'anno in anno sia osseruata la/ [4r] parte dell'Eccellentissimo Colleggio del sal de di 20 Marzo 1577 confir/mata nell' Eccellentissimo Consiglio di X con la Zonta, e se un salinaro/ hauera hauto souentione di qual si uoglia fondamento/ di saline non possa lasciar esse saline, se prima non hauerà/ scontata siue ruffata la souentione predetta al patron per liberar/ di debbiti le sue saline, ouero uolendo tuor altre saline, li/ primi sali che faranno essi salinari siano sottoposti alla/ sodisfatione della souentione tolta delle prime saline, et siano in/ obligo il Rasonato, et Scriuano in solidum di girar le partite/ nel modo sudetto in penna de pagar dell'loro proprio per sodis/fatione di dette prime souentioni./

9° Li patroni di saline siano obligati condur, è far condur,/ di giorno in giorno con ogni solecitudine, et diligentia à tutte/ sue spese alli magazeni del Eccellentissimo offitio del sal nelle Valli di/ Siciole, Fasan, et Strognano, tutta la portione de Sali che si/ farranno nelle sue saline spettante, ad esso offitio, li quali/ siano mesurati per li dui misuradori ordinari elletti et/ deputati dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sale, ouero in caso che/ questi non suplissero per altri in aggiunta deputati con giuramento/ dal Scriuan, et Rasonato, li quali dui misuradori elletti et/ deputati dalli Illustrissimi Signori Proueditori al sal, debbano esercitar per/sonalmente il carico loro, ne possano per qual si uoglia causa/ sustituir ne mandar altri in luochu loro, non potendo il/ Scriuan, et Rasonato prestar fede ad altri ne per altra/ [4v] relatione zirar alcuna altra partita, et per lui riceuuti, et/ per partita de zornal fatto creditor cadaun patron di saline/ et saliner del sal che haueranno discargato le qual partite/ far debba in medema in consonantia con il Rasonato deputato/ per la detta Communita, non potendo il detto scriuano tuor da per se/ solo sali d'alcuna sorte fuora delle Valli nemeno di Barcha/ alcuna che li conducese alli Magazeni pubblici, senza saputa no/titia, et interuento del Rasonato di Communita qual debbi/ subito in consonantia con lui far notta sopra i suoi libri della/ riceputa di essi sali al nome di quello l'hauerà consignati sotto/ penna alli detti Scriuani, et Rasonato se contrafaranno, ò uero/ à quello di loro doi che contrafara de ducati 25 da esserli tolti/ irremisibilmente dal Clarissimo Podesta di Pirano, et applicati la mitta/ à Signoria Clarissima sel farà far l'essecutione, et l'altra mitta all'Eccellentissimo/ offitio del sal, et sotto l'istessa penna non possi il detto scriuano far/ misurar sali d'alcuna Conditione depositati senza presentia, et/ interuento di patroni, Et medesimamente siano obligati/ li ministri dell'offitio aprir, è far apprir tutti tre essi magazeni/ ogni giorno ferial doppo che haueranno hauto notitia che sia/ principiado il far di sali in esse saline; quali stessi misuradori/ debbano mesurar l'entrate di sali con quelle instesse misure/ et tauolette che misurano l'usite de quelli, et debbano ogni/ anno esser suodati a tempo, che in quelli si possono metter/ li sali noui acio non uadino di male, et li misuradori di sali/ [5r] debbano mesurarli a'quelli, che saranno primi arri/uati alli magazeni, et saranno presenti, et hauendo messo/ mano à mesurar sali de uno debbano continuare/ et non leuar mano per mesurar sali d'un altro, se non/ haueranno finito quelli, alli quali hauerano dato/ principio à messurare, et debbano li condutori di sali/ che di uolta in uolta sarranno primi aggiuttarsi l'un/ con l'altro, nel discargar li sali, et riponersi nelli magazeni/ pubblici sotto penna di perder la uolta à chi non uolesse./ subintrando li prossimi sussequenti, che uoranno aggiutar./

10° Il qual Rasonato sia obligato, et debba ritrouarsi al/ magazen predetto col scriuan nostro che lui riceuera li sali/ predetti, et scriuer con lui in consonantia come è detto/ et nottar, et li pagamenti che si faranno alli detti patroni/ et salineri per l'amontar delli sali che soprauanzerà/ al danaro che haueranno hauto per conto delle souentione/ come è detto di sopra, qual pagamenti debbano esser fatti/ dal Cassier alla presentia del scriuano nostro, et detto/ Rasonato alli magazeni doue si riceueranno li sali di/ quelli medesimi danari mandati da Venetia, et non di altra/ sorte, il qual scriuan debba in consonantia con il detto/ Rasonato far debitori detti patroni, et salineri dell'/danaro che riceueranno da esso Cassiero per li sali dis/carigherano nelli detti magazeni, et sicome essi scriuano/ [5v] et Rasonato notterano in consonantia li pagamenti/ di sali che si faranno all'interuenienti di Communità per il suo settimo, qual danaro li debbi esser dato senza/ contraditione alcuna sempre che li auanzerà, et sarà richiesto/ da legitimo interuenienti di Communita sotto la penna/ contenuta nel prossimo precedente Capitolo 9°./

11° Accio detto Cassiero possa satisfar li Sali riceuti in detti/ magazeni per il scriuan nostro del offitio come di sopra è detto il/ Deputato del Eccellentissimo offitio del sal debbi ogni anno al principio del/ mese di Giugno mandar ducati doi mille al Podesta di Pirano/ à risego della Serenissima Signoria et del Eccellentissimo offitio del sal, et cosi anco/ all'istesso risigo siano mandati tutti li altri danari che/ da esso Eccellentissimo offitio dal sal saranno mandati a Pirano per conto/ del presente mercado, quali danari sopra detti che saranno mandati/ à Pirano inanti che siano posti nell'ordinario scrigno delle tre/ chiaui debbano esser contati alla presentia delli fanti del/ Eccellentissimo offitio del sal, ò altri che li porteranno à Pirano, et con/ presentia del Clarissimo Signor Podesta, del scriuan dell'predetto Eccellentissimo offitio del/ sal del Cassier, et Rasonato di Communità trouando li/ groppi non esser ben conditionati ò in quelli manchamento/ alcuno di qual si uoglia summa, è quantita di danaro, ò gran/de ò piccola et de Bolletini del contador dell'Eccellentissimo offitio del sal/ quali siano nel presente mercado del tutto prohibiti, et leuati/ sicche non si possano più far nell'auenire, siano nottati/ [6r] et sottoscritti tal manchamento sopra un foglio dal Clarissimo/ Signor Podesta, scriuan, Rasonato, et Cassiero, con loro giuramento/ et da esso Clarissimo Signor Podesta sia mandato esso foglio sottoscritto/ come s'è detto con sue lettere alli Illusstrissimi Signori Proueditori al sal sub/ito et immediate, douendo del solo danaro che sarà stato/ contato, et ritrouato in esser, che sarà posto in esso/ scrigno come si è detto esser fatta debitrice la Communita/ di Pirano ne possi essa Communita esser fatta debitrice/ de mancamenti, ne de Bolletini ma del solo danaro che/ sarà stato contato à Pirano, et posto in scrigno, et nel/ cauar il danaro fuori di esso scrigno non possi il/ scriuano dell'Eccellentissimo offitio del sal metter mano in esso/ scrigno ne meno sopra il danaro in quello existente/ ma pero debba esser presente esso scriuano con il Clarissimo Signor Podesta/ et Rasonato, et anco uno delli Spetabili Signori Giudici, et uno delli/ Spetabili sindici della Terra di Pirano auederlo à cauar dal/ Cassiero di Communità fuori di esso scrigno, et debbano/ contarli alla presentia di tutti li sopra detti, et far notta/ di quanto sarà stato cauato in consonantia li predetti/ scriuano, et Rasonato sopra li suoi libri, e il danaro che/ al presente s'attrouase in esso scrigno subito, et immediate/ che sarà concluso il predetto mercado sia contato come di sopra/ et di quanto sarà ritrouato in esser Batudi li mancamenti/ et Bolletini se ne sarranno sia fatta essa Communita/ [6v] di Pirano debitrice, et oltre li ducati doi mille sopradetti/ debbano li Illustrissimi Signori Proueditori al sal, mandar quella quantita/ di danaro a Pirano che per giornata saranno auisati dal detto/ scriuan nostro il qual ad'ogni richiesta delli aggiunti di/ Communita in termine de giorni tre doppoi debba con/ il Rasonato di Communità far una fede in consonantia/ sottoscritta di loro mano del credito che hauerà la Communita/ et particolari batudo ogni loro debito per li sali condotti alli/ Magazeni pubblici ne possano recusar di farla sotto penna/ à quello d'essi scriuano, o Rasonato che manchasse di/ esequir il presente ordine d'ducato 25 per cada una uolta che con/tra faranno da essergli tolti irremissibilmente dal Clarissimo/ Signor Podesta di Pirano, et applicati la meta a Signoria Sua Clarissima se farà/ far l'essecutione, et l'altra mettà all'Eccellentissimo offitio del sal, al qual/ Clarissimo Podesta di Pirano sia di fatto commessa l'essecutione/ delli presenti Capitoli in prima istanza, nel modo, et sicome è dechia/rito nel Capitolo 31, acio ueduta essa fede dell'Illustrissimi Signori Proueditori/ al sal con la legalità del Clarissimo Signor Podesta debbano di tempo in/ tempo mandar danari a Pirano iusta la quantita con/tenuta in esse fedi, da poter pagar prontamente li sali à/ Communità et particolari talmente che si attrouano sempre/ danari in detto scrigno sufficienti per pagar li sali che di/

giorno in giorno per li patroni, et salineri sarrano condoti/ alli magazeni dell'Eccellentissimo offitio nostro nella Valle di Sizzuole/ [7r] alla punta di Sezza et a Stragnano,¹⁸⁵ acio con buon/ animo attendino alle saline, et conducano detti Sali/ alli Magazeni./

12° Et perche al tempo delle uendeme detti patroni de saline/ et salineri douendo loro con le sue Barche condur le/ sue uue tenendo a'dette uendeme non possono come/ dice il Capitolo di giorno in giorno condur li Sali spettanti/ all'offitio nostro alli magazeni di Siciole alla punta di Sezza/ et a Strognano, uolemo che detti patroni de saline et/ salineri possano, et debbano attender a dette sue/ Vendeme; ma finite sarrano dette Vendeme debbano/ detti patroni, et salineri con ogni diligenza condur è/ far condur ogni giorno il resto di sali s'attrouerano nelle/ dette Valli nelli magazeni nostri sudetti sicche per tutti li X di/ nouembrio prossimo uenturo tutti li sali s'attrouerano in dette/ Valli nelli magazeni nostri sopradetti, et cosi/ seruar si debba d'anno in anno durante detto mer/cado, altrimenti passati detti X. del mese di Nouembre, et/ non essendo conduti ne posti nelli Magazeni sopra detti/ sia in liberta delli proueditori nostri al sal far quella pro/uisione che li parera circa cio conueniente./

13° Et cio che li Sali si faranno in dette Valli siano condotti/ ogni giorno piu che sia possibile alli magazeni d'esso/ Eccellentissimo offitio del sal à Siciole alla punta di Sezza et à Strognano/ [7v] et che non siano nelle Valli in pericolo d'esser rubbati/ et portati uia dalla acque grande, et per maggior commodità/ delli patroni di saline, et salineri impoter condur li/ sali continuamente alli magazeni predetti; siano obligati/ et debbano andar il scriuano del offitio, et il Rasonato di/ Communita al magazzino di Sezza à riceuer la portione de Sali/ spettanti all'offitio sudetto douendo attrouarsi la mattina/ al leuar del sole, et non si partire da ditto loco fino al/ tramontar del sole, essendo sali da riceuere sotto penna/ di ducati X per cadauno d'essi Scriuan, et Rasonato, et per ogni/ uolta che contrafarano da essergli tolti irremesibilmente/ dal Clarissimo Signor Podesta di Pirano applicati la mettà à Signoria Sua Clarissima/ se fara far l'essecutione, et l'altra meta all'Illustrissimo offitio del sal/ acio che in consonantia possono menar le partite delli sali/ sarrano condotti alli Magazeni, et medesimamente/ sia obligato quello che sara elletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal/ tener conto in Pirano del mezo star per cauidino con il scontro/ della Communita ariceuer li sali al magazzino di Siciole, et il/ deputato del predetto offitio con il sustitutto della Communita all'/magazeni di Strognano a riceuer li sali come di sopra è detto/ sotto le medesime penne seruando tutti li ordeni, et modi che per li/ presenti Capitoli li sonno imposti, Douendo il Scriuano, et Rasonato/ andar in una Barcha istessa al Magazeni di Sezza, essendo/ obligati li mesuradori del offitio andar à chiamar il detto Rasonato/ [8r] in casa, ne possano essi misuradori andar con/ la barcha senza esso Rasonato sotto penna de ducati 5/ per cadauno di essi misuradori per cada una uolta/ da esser da esser¹⁸⁶ tolta, et applicata da come di sopra/ ne possi il scriuano accetar sali de sorte alcuna/ ne nottarli neanche sotto nome de depositi senza/ presentia, et interuento del Rasonato, che di quelli/ habbia da far le debiti notte, et partide in consonantia/ con esso scriuano sotto penna tanto ad'esso scriuano/ come ad'esso Rasonato che manchassero d'essequire el/ presente ordine de ducati 25 da esserli tolti irremisibilmente/ dal Clarissimo Signor Podesta di Pirano, et applicati la mita à Signoria Sua Clarissima/ se farra far l'essecutione, et l'altra mita all'Eccellentissimo offitio del sal./

14° Et quello che sara elletto à tenir conto del mezo staro/ per cauedino habbi da tener conto in consonantia/ con il scontro deputato per la comunita di Pirano delli sali sar/rano condotti, et descargatti in detto Magazeno d' Sizzuole/ scriuendo detti dui in consonantia con il detto deputato/ al mezo staro per cauedino, et scontro nottando particolarmente/ tutti li nomi delli patroni delle saline che conduranno/ sal, et la quantità che hauerano condotta, et similmente/ li salineri sopra li zornali quali debbano hauer cada/uno sepparatamente, et finito de discargar li sali debbano/ detto depputato al mezo staro per cauedino, et scontro ogni/ [8v] sera incontrar le partite che hauerano scritte quel/ giorno sotto scriuendo l'uno all'giornal dell'altro, acio/ non segua alcun disordine, dando poi il detto depputato/ d' sera in sera il suo giornale, ouero Copie d'esso al/ scriuano nostro, et il scontro al Rasonato della Communita/ li quali scriuano, et Rasonato debbano far il medemo/ ad incontrar, per sottoscriuer li loro Zornali ogni zorno/ al che siano ancho tenuti il deputato, et sustitutto al/ magazzino di Strognano non altrimenti, che il sudetto

¹⁸⁵ Strunjan.

¹⁸⁶ Pisar je ponovil isto besedno zvezo.

deputato/ et scontro à cio che in consonantia, detti scriuan, et Rasonato/ facino creditori li patroni, et salineri, et per li Cassieri sia/no satisfatti delli sali hauerano cargati nel modo detto/ di sopra, et cio sotto l'istessa penna de ducati 25 continuta nel/ prossimo 13° Capitolo da esserli irremissibilmente tolta et /applicata come in quella./

15° Che alli patroni di saline et salineri siano dati ogni/ anno stara mezo di sal per cauedino guisto la sopracittata/ parte à quali li sia dato dell'medesimo sale che porterranno/ l'istessi patroni, et salineri, et non d'altra sorte ne cambiar/lo uno con l'altro, et siano tenuti detti mezi staro per cauedino/ sotto due chiaue diuerse da esser tenute una da quello/ che sara eletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal. Et l'altra da chi/ sara deputato dalla Communita con liberta di poterlo/ usar, et uender sicome li era comesso poter far per inanti/ [9r] del sal del quinto, ne possi esser ritenuto detto/ mezo staro di sal per cauedino ad'alcuno sia chi/ si uoglia, etiam che andassero per qualche catiua/ sason de sali debitori di souentione del qual/ mezo staro per cauedino sudetto sia dal scriuano/ et Rasonato tenuto conto in consonanza in un/ libro separato, et debbano, li patroni et salineri/ portarlo alli magazeni soliti in Pirano, con il bollettino/ ordinario sotto chiaue di quello sara eletto à/ tal caricho d'esso mezo staro per cauedino, et il/ deputato di Communita al qual dal Rasonato sia/ dato il libro di essi sali, et li sudetti ch'l'haueranno/ sotto chiaue à richiesta delli patroni, et sali neri¹⁸⁷/ debbino dargliene senza impedimento ne contraditione/ alcuna per loro uso, et consumo di quella Terra iusto essa parte/ per li sudetti anni dieci, et della ussita dei essi/ sali ne sia dalli detti tenuto conto in consonantia/ il qual scriuano dell'offitio, et deputado di/ Communita che teniranno detto stera mezo per/ Cauedino sotto chiaue ad'ogni richiesta di/ Cadaun patron, ò salinaro siano tenuti di mostrar/ il suo conto in dar, et hauer, et siano misurati essi/ stara mezo per cauedino con una istessa misura/ posta diretta intera, et non piegata, et siano le Rasadure/ [9v] drette giuste, et non fraudate, ne possano il scriuano/ è deputato antedetti uender sal ò alcun senza la/ presenza de patroni ò altri mandati da loro à uederlo/ à misurare, et tohare li danari sotto penna d'ucati 25 per/ cadauno, et cadauna uolta che contraffarano da esser/ tolta et applicata, come nel sopra detto Capitolo 13, è dechiarato/ et sia il deputato di Communita muttato per ellectione del Consiglio/ di Pirano d'anni dui in anni dui, et uno che sara stato/ una uolta non possi esser piu nel spatio di X anni per/ corrente merchado; douendo nell'Cambiansi detti deputati/ cadaun di loro nell'fin del suo maneggio consignar/ il suo libro sopra il quale hauera tenuto conto delli predetti/ sali alla uice Dominaria incontrandolo prima/ et di deputati dell'Eccellentissimo offitio dell'sal sotto scriuerli/ l'uno all'altro./

16° Che li Magazeni del sopra detto stara mezo per cauedino reseruato/ à patroni di saline, et salineri ogni dominica dopo/ disnar siano tenuti aperti per dui hore da chi sara/ deputato dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal nell'offitio di esso mezo/ staro per cauedino, et deputado d'Communita per comodo de/ chi uorano cauarne sali, et anco li giorni feriali siano/ tenuti li sudetti elletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal, et de/putado di Communita darne per loro uso et per uender/ ut sopra à chi ne hauera in essi magazeni sotto penna contenuta/ [10r] nel 13 Capitolo da esser scossa, et applicata come in quello./

17° Item che per alcun tempo etiam non si registra per/che il sal uiene comprado dalla Serenissima Signoria, et il presente/ Capitolo è superfluo./

18° Che debano li patroni di saline, et salineri far sali/ Buoni, et sufficienti, et quelli sali che saranno negri/ terrei, et fangosi, et non sofficienti il scriuan nostro/ ouero il deputado al mezo star per cauedino, et il deputado/ a Strogano non possano ne debbano accetar quelli/ ne lassiar che si accetino ma immediate che li/ giudicherano, neri, fangosi, et terrei, et non sufficienti/ et catiui debbano all'hor all'hora alla presenza d'essi/ ministri fargheli gettar in Mare acìò che tal penna/ sii per castigo di quelli à chi tochera, et essemio alli altri/ di far buoni sali./

19° A causa che li danari che saranno mandati si di/ souentione come di far i pagamenti di tempo in tempo per/ li predetti ministri al sal a Pirano et pagar li Sali del/ presente Mercado alli patroni, et salineri come è intentione/ della Signoria Nostra, si dechiaro che per alcun Magistrato quelli/ non possano esser intromessi, ouero sequestrati per qual/ si uoglia debbito ò piezaria, ne per qual altra causa si/ uoglia à ciò siano sicuri d'hauer nelle sue proprie/ mani il danaro del amontar d'sali condurranno alli/ [10v] magazeni nostri, et se il Cassiero della detta Communita/ contraffara accettando intromission, ò uero

¹⁸⁷ Pisar bi moral zapisati besedi skupaj; torej salineri (solinarji).

sequestri/ ritenendo tutto, ò parte di essi danari incorino in penna/ de ducati cinquanta per ogni uolta lui contrafara, et de esser/ priuo di detto offitio di Cassiero, et bandito per anni X. di/ Pirano, et suo distretto, et reintegrar li patroni, et salineri/ del Danaro ch'hauerà contraffato./

20° Item il detto scriuano nostro star debba in Pirano ne possa,/ partirsi dal Territorio, et saline senza licenza delli Clarissimi/ Signori Proueditori al sal ouero della maggior parte, con penna/ della priuatione dell'offitio suo senza altro Consiglio ne possi/ meter alcun sustituto in luocho suo ma debbi far l'offitio/ suo personalmente la qual licenza debba esserli concessa/ con lettere delli Clarissimi Signori Proueditori predetti diretiue al Clarissimo Signor Podesta/ di Pirano, et non altrimenti./

21° Et aciò sia auaiato à tutti li disordini, et inconuenienti/ potreano occorere nel maneggio di detti sali, et danaro/ subito passati li X di Nouembre ogni anno nelli quali per il/ Capitolo duodecimo del corrente merchado sono tenuti tutti/ li patroni, et salineri hauer condotti ò fatto condurre tutti/ li sali suoi alli magazeni publici dell'Eccellentissimo offitio del sal/ esistenti nelle sue Valli pagati, ò non pagati tutti li crediti/ di Sali, cosi communita, come particolari per il suo Cassiero/ sianno tenuti, et espresamente obligati il Rasonato di Communita et scriuano/ [11r] dell'Eccellentissimo offitio del sal, tanto a ri/chiesta delli Illusstrissimi Signori Proueditori al sal quanto dalli/ aggiunti di Communita incontrarsi tra loro Rasonato/ et scriuano de tutti li sali, che haueranno riceuuto/ quell'anno integralmente da cadaun patron di saline/ et salinaro, et della Spetabile Communita per conto del suo settimo, et/ scontratti, che s'haueranno debba esso Clarissimo Podesta mandar/ con sue lettere sotto Bolla il libro del Rasonato a detti Eccellentissimi/ Signori Proueditori al sal restando apresso esso Rasonato per cautione/ della Spetabile communita il zornal autentico sottoscritto/ per il detto scriuan dell'offitio, et per il simile debba ap/presso del detto scriuano restar il suo zornal sottoscritto/ per il detto Rasonato, et mandar debbi un libro di quelli/ sali che lui hauera riceuuti li quali libri siano/ per li detti Eccellentissimi Proueditori fatti ueder dal Rasonato dell'suo/ Eccellentissimo offitio, et trouando incontrarsi, et che la Communita/ habbia hauuto tutta la sua portione dell'settimo in/ contadi et patroni, et salineri l'amontar delli sali/ hauera riceuuti l'offitio, et esso scriuano come per essi/ suoi libri apparera al pretio che detti sali si paghe/ranno per il presente merchado che sono lire quindice è/ soldi dieci il mozo de stara tredici per mozo all'hora/ il Rasonato dell'Eccellentissimo offitio dell'sal debba far creditrice/ la Communita delli sali di quell'anno all'incontro dal/ [11v] suo debito in detto offitio il che fatto debbano l'eccellentissimi Proueditori/ al sal rimandar il suo libro al Rasonato di Communita/ ogni anno, et parimente debbano rimandar tutti li libri/ ch's'aritrourasero nell'eccellentissimo offitio dell'sal del precedente/ merchado attento che deouono esser scritti in consonantia/ con il scriuano dell'detto Eccellentissimo offitio del sal, et sottoscritto/ da loro scriuan, et Rasonato l'uno de man del altro acio/ che sempre, et in ogni tempo cadaun patron di saline et salinari, et/ anco la Spetabile Communita possano particolarmente uedere/ li conti de suoi sali d'anno in anno sopra essi libri, et/ sarano compitamente statti saldati come porta il giusto/ et parimente li conti tra patroni, et salineri tra qualli sogliono/ ben spesso succeder molte difficulta, et mancando il detto/ scriuan del offitio suo ouero il Rasonato della Communita/ dell'essecutione predeta caschino alla penna de ducati 50 per cadauno/ et Cadauna uolta, che contrafaranno da esserli tolta/ inremisibilmente dal Clarissimo Podesta di Pirano et applicati la/ metta à Sua Signoria Clarissima sel fara far l'essecutione, et l'altra/ meta all'Eccellentissimo offitio del sal, et trouandosi difficulta/ nelli libri del Rasonato di Comunita, ouero dell'scriuano/ et fuse bisogno d'alcuna dichiarazione sotto esso/ Rasonato tenuto auenire in persona à Venetia/ à deciderle pero à spese di Communita./

22° Non potendo l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal dar credito alla/ [12r] detta communita se per li Rasonati dell'offitio suo/ non sara diligentemente uisti li libri del detto scriuano/ insieme con quelli dell'Rasonato di Communita per/ ouiare molti errori come per il passato è seguito et/ questi in essecutione, di parte pressa nell'Eccellentissimo Colleggio del/ sal del 1533 adi 9 Agosto./

23° Che auanzando danari nelle mani del Cassier doppio/ fatto li pagamenti delli sali sarranno statti consignati per li/ patroni, et salinari alli magazeni, et dalla Spetabile Communita/ per conto del suo settimo debbano per tutto il mese di Nouembre/ ogni anno li Cassieri di Communita i pagati, ò non pagati li/ sali, et fatti, o non fatti l'incontri predetti ripponer/ quelli proprii denari che li sarranno auanzati in/ mano nel scrigno delle tre chiaue alla presenza/ del Clarissimo Podesta et scriuan nostro de quali siano fatti creditor/ et non li riponendo nel detto termine caschino in penna/ d' soldi 4 per lira la qual non possi esser riscossa se prima/ non sarranno riposti dalli Cassieri che fussero debbitori/ tutti li

auanzi che auesero in mano nell'scrigno/ delle tre chiaue suddetto; la qual penna d'soldi 4 per lira/ d'essi Cassieri che intacheranno sii delli Clarissimi Podesta/ di Pirano, sicome sempre s'ha'osseruato per il passato/ li qualli nel suo retorno di reggimento non possano andar/ à Capello se non porteranno fedde delli Clarissimi sui successori/ [12v] dall'hauer fatto saldar integralmente li Cassieri che hauessero/ intachato sotto li sui Reggimenti./

24° Quanto alla Riforma della buona administratione del/ danaro pubblico che mandera l'Eccellentissimo Offitio del Sal a Pirano/ durante il presente merchado è partito d'anni X et per/ souentione come per pagamenti de sali expresamente, s'ordina/ che tutto esso dinaro sia subito gionto a Pirano riposto/ nell'scrigno dell'Eccellentissimo offitio dell'sal delle tre chiaui essistente/ nell'pallazzo del Clarissimo Signor Podesta di Pirano con quelli modi/ et ordinichel nel XI Capitolo sonno dichiariti, una/ chiaue del qual scrigno tenghi come fin hora ha'tenuto/ esso Clarissimo Podesta di Pirano, et successori, et l'altra il sudetto/ scriuan nostro et la terza il Rasonato di Communita con/ espresso obligo alli predetti doi scriuan dell'Eccellentissimo offitio del sal/ et Rasonato di Communita sotto penna de ducati 50 per cada un/ di loro da esserli tolti irremisibilmente dal Clarissimo Signor Podesta di/ Pirano, et applicadi l'mittà a Sua Signoria Illustrissima sel farà far/ l'essecutione, et l'altra mittà all'eccllentissimo offitio del sal, che non/ premetino che il Cassiero di Communità leui danaro al/cuno dal scrigno delle tre chiaue dell'Eccellentissimo Offitio del sal/ se prima non apparera per li libri tenuti da loro scriuani/ et Rasonato in consonanza l'integra exborsatione del primo/ denaro leuato da lui Cassiero fuori dell'detto scrigno et/ dispensato si in concieri di saline, come in sonuentione et/ [13r] pagamenti de sali, et non in altro, il che siano tenuti/ di ueddere li predetti scriuan, et Rasonato ad'ogni/ richiesta delli aggienti di essa Communita, in termine/ de giorni tre, et a questo transgredendo esso scriuan et/ Rasonato hauute le debite giustificatione siano, et s'/intedino cascati alla sudetta penna, oltra la quale habbia/ il denontiante delli loro Beni ducati 25 per cadauno di/ loro che hauera transgredito, il quale sia tenuto/ secreto, et nella medema, et istessa penna incorra/ anco il Cassiero della Communità se presterà ò accomoderà/ di tal Danaro publico cosi a'ministro alcuno dell'eccllentissimo/ offitio del sal in Pirano come di Communità, o altro sia chi essersi/ uoglia sotto qualunque pretesto, ò collore, et nel cauare il danaro/ predetto del scrigno delle tre chiaue per dispensar in souen/tione, ò in pagamenti di sali siano quelli contati di sachetto/ in sachetto dal Cassiero che li cauerà dal scrigno, et dal Rasonato/ di Communita alla presentia dell'Clarissimo Signor Podesta, del scriuano/ et d'uno delli spettabili Giudici, et d'uno delli spettabili/ sindici di Communità del qual Danaro, et sua/ quantita che sara statta cauata dall'detto scrigno/ delle tre chiaue sia fatto notta dal scriuano sopradetto/ il libro dell'Rasonato, et del Rasonato sopra il libro/ del scriuano destinata, et poi in numeri, con li nomi/ delli spettabili Giudici, et sindaco, che sarrano stati presentati/ [13v] per ouiar alli desordeni per auanti seguiti, et la/ cognitione, et essecutione delle sudette transgressione sia/ fatta inprima instantia dal Clarissimo Podesta di Pirano/ delli qualli debbi dar subito auiso all'eccllentissimi Signori Proueditori/ all'sal alli qualli deuoluino poi l'appellatione douendosi però/ auanti che si disborsi il danaro ad alcuno hauer primamente/ le partite in conformita come è giusto et conueniente./

25° Item che li patroni ò salineri ò altre persone che non/ hanno ne hauerano saline è sia di che conditione/ esser si uoglia torranno in alcun modo alcuna quantita/ de sali in dette saline essendoli trouato detto sal/ òuero essendo accusato, et che s'habbia l' verità in/corri in penna di contrabando intendendosi esser/ comprese nelli presenti Capitoli, tutte le parti, et ordini/ dell'eccllentissimo Colleggio dell'sal, et di qualunque altro Consiglio in/ materia di Contrabandi, et contrafacion de sali./

26° Item che alcuna persona di che conditione esser si uoglia/ si piranese come altri non possano andar in alcuna/ delle tre Valle dell'Territorio di Piran con Barche/ nelle qualli sia arboro, ò Vella, ò ferro da sorzer sotto/ le penne contenute nella parte presa nell'Eccellentissimo Consiglio/ di pregadi 1426, et dell'Eccellentissimo Colleggio del sal 1556/ 23 Zugno, non possi il Podesta di Pirano dar licenza ad'alcuna, persona come è detto di andar in dette Valle/ [14r] con le Barche òuero Barchi contra la forma delle/ dette parti./

27° Item che alcun galeotto, ò altra persona di Galea/ non possano andar con barche ne Battelli in dette/ Valli, et uenendo le galie si facia per il Clarissimo Podesta dar/ notitia alli magnifici sopra Comiti che li suoi huomeni/ et Galeotti non uadino con Barche in dette Valli/ fino s'attrouaronno sali in esse Valli./

28° Item che le misure mandate al scriuan nostro di/ Piran con le quali s'haueranno da mesurar li sali/ del presente mercado, siano giuste, et scandagliate/ secondo il solito alla presenza delli Illustrissimi Signori

Proueditori/ al sal siando il liberta de Giudici, et sindici/ della Spettabile Communita de Pirano far che quelle siano sa/gomate con la misura dita la Raminella qual/ fù mandata dall'offitio nostro alla detta Communita il qual/ segno debbano far alla presentia dell'Clarissimo Signor Podesta/ et scriuan nostro./

29° Essendo neccessario al tempo che si fanno li sali/ usar grandissima solectudine nell'attender/ alle saline quotidianamente et gouernar le acque/ et leuar li sali, qualche uolta per li cattui tempi/ ò altro come accade, per esser intradotta una/ corrutella che li Cauallieri delli Rettori douedano/ [14v] et accusano ogni uno che ua in dette saline per/ ogni minima cosa che fanno li giorni festiui con/ danno, et interesse dell'offitio, et delli salineri, et se dechiara che alcun non possa esser denontiato pe/ alcun lauoriero farano nelle saline in detti giorni/ saluo per Zornar, et cargar sali delle qual cose si/ puo far di manco./

30° Item che li Clarissimi Proueditori al sal non possano dar danari/ ad alcuna persona particular per conto d'sali del presente/ merchado si come per la parte presa nell'Eccellentissimo Colleggio del sal/ sotto di 21 dicembre 1556 è dechiarito./

31° Item che tutte le difficulta, che sarranno, et occorerano/ fra qual si uoglia persona et che fussero scriuani ò/ ministri dell'Eccellentissimo offitio del sal nella terra, et Territorio/ di Pirano per causa de sali, tal difficulta siano, cono/siute, et giudicate inprima istanza dall'Clarissimo Podesta/ di Pirano, che per li tempi s'attrouerano, et tutte le/ cause d'ogni summa, et casi Criminali in materia d'sali, et/ d'ogni sorte siano giudicate in prima istanza di/ essi Clarissimi Podesta di Pirano che per li tempi sarranno à/ quel Reggimento con le appelatione di quelle, et di quelli/ alli Eccellentissimi Signori Proueditori al sal de quali siano sempre salua/ la supperiorita con dichiaratione, expressa, che mentre/ s'attrouera in Pirano alcun proueditor al sale tutte et/ [15r] cadaune cause ciuili, et cosi Criminali siano/ Giudicate in prima istanza da esso Illustrissimo Proueditor/ et cosi anco l'essecutione delli presenti Capitoli, douendo/ esso Illustrissimo Proueditor hauer la mita delle penne che facesse/ tore alli disobedienti delli presenti Capitoli come in cadauni/ di quelli che particolarmente dechiarito che douessero/ andare alli Illustrissimi Podesta di Pirano che di quelli hauessero/ fatta far l'esscutione, et l'altra mita debba hauere l'eccellentissimo/ offitio del sal dechiarandossi espresamente che l'appelatione/ nottate alla Cancellaria del Clarissimo Podesta dalli succumbenti/ nelle cause e spediti dalli Clarissimi Podesta ò Proueditori se ne sarà/ non suspendino l'essecutione di esse sententie contro di/ loro pronontiate se non per soli giorni uenti, et in detto/ termine non porterano lettere dell'Illustrissimi Proueditori al sal/ con la Clausola di suspensione la qual sarà solamente/ per doi mesi citando però la parte apelata, et non altrimenti/ possano esse sententie esser essequite passati li predetti/ giorni 20, potendo però l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal con Ballo/ttatione della maggior parte di Signorie Sue Illustrissime dar altre/ suspensioni di doi mesi in dui mesi sicome li parrera/ per giustitia, e possano li sindici della communita di Pirano/ che di tempo in tempo sarranno à spese di communita/ procurar l'essecutione delli presenti Capitoli, et di nome li/ Clarissimi Podesta di Pirano, et qui in Venetia d'auanti/ [15v] l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal, et Eccellentissimi Colleggio del sal senza altra/ parte del suo Consiglio di Pirano perche siano inuiolabilmente/ osseruate, et essequite, et in caso che essi sindici man/chassero del debito nel far eseguir li sudetti Capitoli possi il/ Spettabile Colleggio di XX. di Pirano procurar lui come meglio li/ parerà acio siano osseruati in tutte le sui parti./

Joannes Vittalis qondam Domini Francisci Cancelarii Colleggii XX super materia/ salis Pirani scripsi se subscripsi et sigilauit./

Anno Domini 1625 adi 16 Nouembre in Colleggio del sal./

S'e inteso dalla supplicatione della Fedelissima Communita di Pirano il suo/ desiderio per la continuatione, et stabilimento della nuoua partita/ de sali, auicinandosi il fine dell'ultimo partito, et in/sieme anchora intesi li suoi aggrauii per l'acresimento/ delle spesse nelle condotte, et d'altro, che in questo negotio/ si ricerca, et pero è bene intorno quello che uiene dalli suoi/ Ambasciatori el detto nome proposto di regulatione del medemo partito/ uenire a'quella delliberatione, che sia di sodisfatione di quelli/ fidelissimi nostri però./

L'Andera parte che sia di nouo accettato il partito proposto/ dalla fedelissima communità di Pirano per anni dieci con/tinui da cominciare finito il precedente partito con le/ sottoscrizione regulatione, cioe che il sale del settimo della detta/ Communita, et delli patroni delle saline, et salineri, che si/ [16r] soleua pagar lire dodese il mozo come nel secondo/ Capitolo del partito, et da quatro anni in qua è stato pagato/

à moneta corrente, sia per l'auenire nella medema/ monetta corrente pagato lire quindici soldi diece il mozo./

Che la ellettione solita ad'esser fatta dall'Consiglio di quella/ terra d'un Ragionato per un anno giusto il sesto Capitolo/ debba esser per lauenir fatta per anni dui acio che in/formato delli conti che egli hà da tenere con lo scriuan/ possa prestar utile et frutuoso seruitio/.

Et medesimamente che il deputato al staro per cauedino che/ giusto il Capitolo XV si mutaua di cinque anni in cinque/ anni sia mutato de dui in dui anni giusta la richiesta/ della detta Communita, et uien dichiarato nella sua/ supplicatione./

Et alli patroni delle saline, et salineri sia concesso per/ loro uso, et consumo di quella Terra, mezo staro per cauedino/ per li sudetti anni dieci douendo nel Resto esser osseruati/ li Capitoli del partito passato, come stano, et giacino./

Horatio Tomasi Nodaro Ducal./

[16v] Die 23 mensis Nouembris 1625 in Pirano/

Ridotto il spettabile Colleggio di uinti sauii nella sala del maggior/ Consiglio di questa Terra al numero de quatordece, man/cando li Signori Marco Caldana uno delli spettabili presidenti/ li Doi Ambasciatori s'atrouano in Venetia, Francesco/ Caldana et Piero Furegoni per esser occupati in suoi seruiti/ tutti del Conseo, et l'Eccellentissimo Signor Simon Testa Dottor del Populo/ per esser in la podesteria nel quale fù trattato le cose infrascrite./ Hauendo questo spettabile Colleggio della rellatione fatta da Domino Zuanne/ Vidali uno delli spettabili Ammbasciatori uenuto da Venetia/ per questo effetto inteso, che sia sotto li 16 del corrente mese/ di Nouembre nell'Eccellentissimo Colleggio del sal sia stà preso parte di/ pagar il sal à questa sua fidelissima Communità, è Uniuersità/ de Piran per anni dieci continui cosi del sal del settimo/ di detti Communità come delli patroni di saline et salineri/ a precio de lire quindici et soldi dieci il mozzo d'stara/ tredici per mozo de moneda corrente, et che l'ellettione/ del Ragionato sia fatta per anni doi, et che il deputato/ al ster per cauedino sia mutato d'doi in doi anni, et che/ alli patroni di saline, è salineri sia concesso mezo staro/ per cauedino per li sudetti anni dieci, et che nel resto siano/ osseruati li capitoli del partito passato, et il tutto come/ in dette parte, et facendo bisogno la sottoscrizione delli/ capitoli percio/ [17r] l'andera parte posta per li spettabili signori Augustin Venier, et/ Zampiero del Seno Presidenti in absentia delli 3^o/ loro colegha, che per questo Colleggio sia dato autorità alli meseri/ signori Zuanne Vidali, Domenego Apollonio, et Zuanne Furegoni,/ Ambasciatori, à ciò destinati, di poter concluder, et sottoscriuer/ il partito de sali sudetto fin hora da loro à nome di questa/ Magnifica Communità, et Università trattato questo la conti/nentia della parte presa sotto li 16 Nouembre sopradetto/ nell'Eccellentissimo Colleggio del sal del in ditta citta di Venetia./

La qual parte letta, et ballotata fù presa con uotti fauo/reuoli 14, contrario nisuna./

Locus sigilli communitatis/¹⁸⁸

Et Io Antonio Dardi al presente cancelliere dell'spettabile/ Colleggio delli XX.ti del sal di Pirano per altra/ man ho fatto cauar la presente copia, et per fede/ della uerità mi son sottoscrito./

Nos Jacobus Balbi Pottestas/

Fidem facimus, et attestamur supradictum Domini Antonium/ Dardi esse publicum, et legalem cancellarium, spectabilis/ Collegii di XX.ti huius terre bona opinione, et fama/ cuius publicis scripturis hac etiam presenti hic, et/ ubique plena est addibenda fides in quorum fidem et cetera./

Pirani, die primo decembris 1625/

Locus sigili Sancti Marci/

Rizzardus Strasoldus Cancelari Pirani/

[17v] Io Zuanne Vidali quondam Francesco Ambasciator della spettabile/ Communità, et Università di Pirano à questo specialmente/ deputato insieme con li Signori Domenego Appollonio, et Zuanne/ Furegoni, sicome nella commission nostra in questo/ inanti registrata, son contento, et affermo per li/

¹⁸⁸ Zapis je obkrožen, vendar ni pečata.

nomi sopradetti quanto si contiene nelli Capitoli/ XXXI. oltrascritti, et in fede della uerità hò sotto/scritto di mia propria mano, et accettato il Mercato/ come nella parte de di 16 Nouembre 1625 soprastante./

Io Domenego Apollonio quondam Marquardo Ambasciattor ut sopra/ affermo, et accetto con il sopradetto, et infrascritto il Mercato,/ come nella Parte de di 16. Nouembre prossimo passato, per nome/ come di sopra./

Io Zuanne Forigon quondam Marco Ambassador della/ spettabile Communità, et Università di Pirano affermo/ ut supra et accetto che li soprascritti per nome soprascritti/ il mercato come nella parte del Eccellentissimo/ Colleggio del sal del di 16. Nouembre 1625 qui/ auanti registrata./

Marco Antonio Corer Proueditor/

Benetto Buondumier Proueditor/

Piero Emo Proueditor/

Antonio Nauagier Proueditor/

Illustrissimi offitii salis/¹⁸⁹

Petrus Antoniis Sanctoninus Notariauit et sigilauit/

[18r] 1577. 28 marzo in Colleggio del sal

A fine che li Patroni delle saline del luoco nostro di Pirano et suo salineri habbino modo/ di poter à tempo debito far quelli concieri che sono necessarii di essi [...]/ et altri ripari alli cauedini perche producano più sale che sia possibile et sia comodo della/ Signoria Nostra come à beneficio de loro particolari si manda per li Proueditori nostri al sal si existono/ delli capitoli del mercado che la Signoria Nostra hà con la comunita de Pirano ogni anno il mese/ di Marzo ducati 2000 milla li quali si dispensano alli prenominati patroni, et salineri in/ souentione à raggione de lire 4 per cauedino non di meno dalla relatione del diletto nostro Francesco Braga/deno ritrouato di Prouiditor al sal della Prouincia nostra del Istria. Questo Colleggio hà inteso/ che se bene essi ducati 2000 milla che sono in quantità cospicua bondante et di molto più [sum/ma] di quello che apporta il bisogno di essi concieri sono dispensati per tal effetto/ non però sono spesi tutti nelli concieri delle saline, ma in zappar le sue/ vigne, oliuari, conzar barche et altri suoi particolari bisogni, da che ne seguita/ che quelle saline, che non sono acconcie impediscono il far del sale à quelle/ vicine, che sono acconcie con dano publico et particolare, che da una iusta/ summa di souentione hauta, che [cadano] à condur li primi sali nelli magazeni/ [...] loro, che con li primi sono tenuti scontar la souentione hauuta, et/ deuentano negligenti à portarli però./

Landerà parte che per autorità di questo Colleggio sia preso, che de cetero da quest anno in poi,/ che per il consiglio di Pirano siano eletti doi pratici di salline li quali insieme/ con Ser Valerio Zambon Scriuan del offitio del sal in Pirano debbano andar per tutte/ tre le ualli cioe Siciole, Fazan et Strugnano et tuor in nota tuti quelli/ cauedini auezzi [...] che haueranno bisogno di concizo, et riparo, con il nome/ delli patroni di essi, et la spesa, che li bisognerà per ben acconciarli et questo si/ faccia il principio del mese di marzo inanci che si principii à dispensar/ la ditta souentione et ciò si debba fare ogni anno à tal tempo da quali tre sia/ [18v] fatto intender à quelli, che haueranno i cauedini non acconzi il bisogno/ delli suoi cauedini hanno di spesa assignandoli quel tempo, che li parira con/ueniente à conciarli, et niente più, à quali sia dato per il cassier della comunita tanto/ danaro, quanto importerà la spesa del conciero solamente, i quali tre siano/ obligati doppo il tempo che haueranno limitato à quello, che non hauerà le sue/ saline acconcie andar personalmente uedendo se ditte saline saranno fate acconcie,/ et se troueranno, che nel tempo limitato loro non haueranno fatto il ditto conciero/ possano, et debbano li tre prenominati far acconciar esse loro saline col dannaro/ della souentione à spese et interesse di quelli, che haueranno, del qual spesa sia tenuto/ conto dal casiero della Comunità, et dal Zambon Scriuano nostro il che fatto si debba poi/ distribuire il resto della souentione con quelli ordeni che sono dechiariti nel capitolo del/ mercado, mettendo à conto quel danaro che per fine hà exborsato ò speso ne altramente/ possano esser dispensati cotal danari sotto pena al scriuan nostro, et al cassiero della/ Communità se distribuiranno detto danaro contra l'ordine predetto di priuation del loro offitio, et d/ pagar del suo

¹⁸⁹ Nad podpisnim stavkom notarja sta suha žiga.

quanto haueranno dispensato à quali tre, che haueranno ditto carico/ sia in loro premio datto delli danari del offittio dal sal ducati sei per cadauno ogni anno, portando/ però fede dal Podestà di Pirano, che tutte le saline siano state acconcie et che loro habbino giu/rato [...] di hauer osseruato, adempito l'ordine pero, la qual parte non s'intendi/ presa se la non sarà approbata nel Eccellentissimo Consiglio di X.ci./

1577 die Maii/

In Consiglio X.m Cum Additione/

Che la soprascritta parte sia approbata et confirmata con l'auttorità di questo Consiglio./

Illustrissimi Consiglii X.m Secretarius/

Joannes Frumentus/

Ego Petrus Petronius Caldana quondam Domino Antonii Vice Dominus Communis registrauit./

6.17 Solna pogodba iz leta 1635¹⁹⁰

[1] Armadio G/ Colto primo/

CAPITOLI¹⁹¹ Presentati per li Signori Marco Caldana/ qundam Domino Petronio, et Zuanne Furegoni qundam Domino Marco Ambas/ciatori della Fidellissima Communità di Pirano li/ 19. luglio 1635, con li quali è stato trattato, concluso,/ et confirmado il nouo mercato de sali per anni/ dieci trà l'Eccellentissimo Colleggio de Sali, et la Magnifica Communità et/ Università di Pirano, principierà l'anno uenturo/ 1636 giusta la parte presa nel predetto Eccellentissimo/ Colleggio li 19 luglio sudetto, in questo nel fine/ di essi capitoli registrata./

Capitolo primo

Che li sali si farano quomodocumque nelle saline, et Valli del Territorio di/ Pirano siano per conto della Serenissima Signoria, et Offitio del Sal intenden/dosi espressamente in quelli compresi i settimi di sali de tutte le saline/ spettanti alla Spettabile Communità, et siano sali belli, et mercantili per anni/ dieci prossimi principciati con li sali dell'anno uenturo 1636/ quali siano, et s'intendino essere per conto della Serenissima Signoria, et Offitio/ del sal, à rason de stara tredici per mozo, eccetuando però stara mezo per/ cauidino da esser datto alli patroni de saline, et salineri, come nella/ parte dell'Eccellentissimo Colleggio del sal de di 16 Nouembre 1625 è dechiarito in ques/to registrata, et con le condizioni, modi, et obligationi contenute nell'infrascritti Capitoli./

[1v] 2° Che tutti li sali si darano et consignarano all'Illustrissimo Dominio ouero all'eccellentissimo/ officio del sal, siue alli suoi Rapresentanti, et ministri nell'tempo del/ presente mercado siano apprezzati, et da esso Eccellentissimo officio pagati in ragion/ de lire quindici soldi 10 il mozo giusto la sudetta parte de stara tredici per mozo,/ et à tal modo, et à tal prezzo siano pagati cossi alla Spettabile Comunità per/ il suo settimo come alli patroni de saline, et salineri./

3° Che la Spettabile Communità di Pirano debba per il suo Consiglio ellezer un Rasonato/ per anni doi con contumatia d'altri anni doi il quale habbia carico/ et debbi in consonantia con il scriuano de sali tener conto in un'/istesso loco, et ad'una istessa tauola, non potendo alla detta tauo/la ridursi altra sorte di persona à scriuer, ne far altro che/ detti Rasonato et Scriuano per partite di giornal, et libro doppio/ delli sali saranno di giorno in giorno condotti per li patroni di sali/ne, et suoi sallineri alli Magazeni dell'Eccellentissimo officio del sal di Sicio/le, Fasano, et Strugnano et che si consegnarano nelle barche, et/ altri Nauilii d'ordine dell'Illustrissimi Signori Proueditori al sal, et medesimamente/ del dinaro et pagamenti di detti sali si faranno per il Cassier come/ inferius sarà dechiarito li quali Rasonato, Cassier,

¹⁹⁰ SI PAK PI 225, t. e. 18. Na usnjeni naslovnici je kasnejša etiketa z napisom: *Sali 1635*.

¹⁹¹ Ta beseda je skupaj z imeni odposlancev in uradov ter oznake prvega člana izpisana z zlato barvo.

et Scontro di/ Comunità siano pagati del danaro di Comunità, et Università et sia obli/gato detto Rasonato di far li reporti del libro per lui tenuto, et consi/gnar il libro riportato al suo successore, et quello per lui tenuto nell'/ufficio della Vice Dominaria, et debba hauer fatto esse ricordo per il gior/no della Beata Virgine di Marzo delli conti per lui tenuti/ quell'anno del suo officio sotto penna di perder il salario, et altre/ [2r] penne che saranno inferius dechiarito, essendo anco obligato il/ detto Rasonato al Magazen di Sezza, il scontro à Siciole, et il suo sus/tituto à Strugnano di dar ad ogni barcha il suo bolletino di giorno/ in giorno nel qual debbano descriuer il di, millesimo et il patron del/ sal, et la quantità, che quel giorno sarà cauata fuori di essa bar/cha senza alcuna contradizione./

4° Item debba la sudetta Spettabile Comunità per il suo Consiglio ellezer un Cassiero/ d'anno, in anno, qual habbia carica solamente di dispensar la so/uentione, et far tutti li pagamenti di sali alla Spettabile Comunità per conto/ del suo settimo, alli patroni di saline, et salineri, sicome dalli/ sudetti Scriuan, et Rasonato li sarà detto esser il credito di ciasche/duno particolarmente et questo sempre che saranno creditori, di/ satisfar, et danari di far detti pagamenti./

5° Item sia elletto come di sopra d'anno, in anno un Scontro con cari/cho oltre li solitati per inanti di tenir à sue spese un sufficien/te sustituto al Magazen di Strogano, qual sia di sodisfatione/ del Clarissimo Podestà, Spettabilli Giudici, et Sindici qual, sustituto sia/ obligato retrouarsi ogni giorno che si cargerano sali delle/ saline di Strugnano, ò in Magazeni, ò sopra Barche à tener/ conto di essi sali in consonantia con il deputato di esso/ Eccellentissimo offitio del sal, et darli poi in nota al Rasonato sopradetto/ di, sera, in sera./

6° Con dichiarazione che detti Cassier et Scontro non possano loro medesimi/ ne alcun altro habitante in fraterna con essi, esser elletti in/ [2v] detto offitio se non per anni uno solamente durante detto/ mercado, ne anco alcuno loro fratello benche diuiso possi esser/ elletto nel medesimo offitio, saluo che doi anni doppo, et quello che/ sarà stato Cassiere non possi esser elletto Scontro, uel Scontro/ Cassier per tutto il tempo del presente Mercado./

7° Et perchè questa cosa è, che il sudetto Eccellentissimo offitio del sal sia reintegrato/ da suoi debbitori, di quanto gli debbano, et che similmente la/ Spettabile Comunità, patroni di saline, et salineri creditori dell'Eccellentissimo offitio/ siano sodisfati de loro crediti di tal raggione, però siano tenutti/ li sudetti Scriuano, et Rasonato inanzi se dispensi la souentione/ riportar li debbitori, et creditori nelli loro primi libri in con/sonantia, quali debitori siano obligati con li primi sali farano pagar li debiti loro al pretio, tempo, et modo furono/ creati essi debiti, et così debba esser osseruato d'anno in/ anno, da tutti doi Scriuano, et Rasonato, reportando tuti/ li debiti, et crediti inanzi, secondo, è l'ordinario de li/bri simili, et in questo modo uenghino ad incontrarsi detti/ libri, del Scriuan, et Rasonato, et restino saldi affinchè si/ possano sempre in un solo ultimo libro ueder li conti in/ resto di cadauno, sotto penna à quello di essi Scriuan, et/ Rasonato, che mancasse ogni anno di far detti reporti/ per fino alla Madonna di Marzo di ducati 25, da esserli tolti in/remissibilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et applica/ti la mittà à Signoria Sua Clarissima sel'farà far l'essecutione, et l'altra/ [3r] mittà all'Eccellentissimo offitio del sal, et oltre la sudetta penna il Raso/nato, che manchasse di far esso reporto per fine alla Madonna/ di Marzo sopradetta, occorrendo di andar à Venetia per/ qualche occasione de conti per li libri da lui tenuti sia/ in obliigo d'andar à tutte sue spesse, se non hauesse man/chato però di farlo con causa legitima, ò d'altro legitimo/ impedimento da esser conosciuto, et approbato dal Clarissimo Signor/ Podestà Spettabilli Signori Giudici, et Sindici./

8° Che per l'Illustrissimi Signori Proueditori al Sal siano mandati ogn'anno al prin/cipio del mese di Marzo al Clarissimo Podestà di Pirano ducati/ doi mille, et siano per conto di souentione, li quali per detto/ Clarissimo Podestà siano consegnati al Cassier della Comunità con la/ presentia del Scriuano de sali da esser immediate con l'inter/uento anco del Rasonato d'essa Comunità dati, et despen/sati detti ducati doi mille alli proprii patroni di saline./ et alli suoi salinari per ratta de cauedini, dando la mità/ di dette souentioni alli patroni, et l'altra mità alli saline/ri nelle proprie mani, douendo detto Scriuano, et Rasonato/ far debitor cadun patron di saline si del danaro datto/ à loro patroni, come di quello datto suoi salinari scri/uendo particolarmente nelli giornali et libri delli Scriuan/ et Rasonato in consonantia li quali ducati doi mille di/ souentione li detti patroni di saline, et salineri scontar/ debbano con l'ammontar delli primi sali che faranno nelle/ [3v] sue salline d'anno in anno poichè hauessero saldato li de/biti uecchi al pretio, et modo, che fossero stati creati intenden/dosi però che detta souentione di ducati doi mille sia dis/pensata ut supra à quelli Patroni et suoi salineri che haue/rano le sue saline in ordine d'Arzeri, callii et

fondi di/ cauedini nelli quali se leua il sale subito, che essa souen/tione sarà gionta a Pirano et alli altri Patroni, et suoi/ salineri doppo che l'hauerano poste all'ordine esborsan/do però senza induggio quel danaro farà bisogno di me/terle all'ordine, acciò per impossibilità non restino/ di far sale, et questo non ostante qualunque terminatione/ ad esso Capitolo repugnante, et per auanti fatta contra la/ forma del presente Mercado, et Capitoli; Nel riueder/ poi li concieri delle saline d'anno, in anno sia osser/uata la parte dell'Eccellentissimo Colleggio del sal di 28 Mar/zo 1577 confirmata nell'Eccellentissimo Consiglio di X.ci con la Zonta/ et se un salinaro hauerà hauuto souentione di qual/ si uoglia fondamento di saline, non possa lasciar esse/ saline, se prima non hauerà scontata siue ruffata la/ souentione predette al patron per liberar di debiti le/ sue saline, ouero uolendo tuor altre saline, li primi/ sali, che farano essi salinari siano sottoposti alla/ sodisfatione della souentione tolta dalle prime saline et/ siano in obligo il Rasonato, et Scriuano insolidum/ [4r] di girar le partite nel modo sudetto in penna de pagar/ del loro proprio per sodisfatione di dette prime/ souentioni./

9° Li patroni di saline siano obligati condur, e far condur di/ giorno in giorno con ogni sollecitudine et diligentia à/ tutte sue spese alli Magazeni dell'Eccellentissimo offitio del sal/ nelle Valli di Siciole, Fasan, et Strugnano, tutta la por/tione de sali che si faranno nelle sue saline spetante/ ad esso offitio li quali siano misurati per li doi misura/dori ordinarii elletti, et deputati dall'Illustrissimi Signori Proueditori al/ sal, ouero in caso che questi non supissero, per altri in/ aggiunta deputati con giuramento dal Scriuan, et/ Rasonato, li qual doi misuradori elletti, et deputati dall' Illustrissimi Signori Proueditori al sale, debbano essercitar personalmen/te il caricho loro, ne possano per qual si uoglia causa/ sustituir ne mandar altri in locho loro, non potendo/ il Scriuan, et Rasonato prestar fede ad'altri, ne per/ altra relatione zirar alcuna altra partita, et, per/ lui riceuuti, et per partita di zornal fatto creditore/ cadaun patron di saline, et salineri del sal che/ hauerano discargato, le qual partite far debba imediate/ inconsonantia con il Rasonato deputato per la detta/ Communità non potendo il detto Scriuano tuor da per/ se solo sali d'alcuna sorte fuora delle Valli, ne meno/ [4v] di Barcha alcuna che li conducesse alli magazeni publici/ senza saputa notitia et interuento del Rasonato di/ Communità, qual debbi subito in consonantia con lui far/ nota sopra i suoi libri della riceuuta di essi sali al/ nome di quello l'hauera consignati sotto penna alli/ ditti Scriuani et Resonato se contrafarano ouero à/ quello di loro doi che contrafarà de ducati 25 da esserli tolti/ irremisibilmente dal Clarissimo Podestà di Pirano, et applicati l'/amità à Sua Signoria Clarissima se'l fara far l'esecutione, et l'altra mi/tà all'Eccellentissimo offitio del sal, et sotto l'istessa penna non possi/ il dito scriuano far misurar sali d'alcuna conditione depo/sitati senza presentia, et interuento di paroni medesima/mente siano obligati li ministri dell'offitio aprir, et far aprir/ tutti tre essi Magazeni ogni giorno ferial doppo che haueranno/ hauto notitia che sia principiado il far di Sali in esse/ saline quali istessi misuradori debbano misurar l'entrade/ de sali con quell'istesse misure, et tauoete, che misurano/ l'uscite di quelli, et debbano ogn'anno esser suodati à/ tempo, che in quelli si possino meter li sali noui acciò non/ uadino di male, et li misuradori di sali debbano misurar/li à quelli che saranno primi arriuati alli Magazeni, et sara/no presenti, et hauendo messo mano à mesurar sale di/ uno debbano continuare, e, non leuar mano per mesurar/ sali d'un'altro se non hauerano finito quelli, alli quali/ [5r] hauerano dato principio à misurare, et debbino li condutori/ de sali, che di uolta in uolta saranno primi agiutarsi l'/un con l'altro nel discargar li sali, et riponerli nelli Ma/gazeni publici, sotto penna di perder la uolta à chi non/ uolesse, subintrando li prossimi susequenti, che uorrano/ agiutar./

10° Il qual Rasonato sia obligato, et debba ritrouarsi al magazen/ predetto col Scriuan nostro, che lui riceuerà li sali predetti,/ et scriuer con lui in consonantia com'è detto, et notar/ de li pagamenti, che si farano alli detti patroni, et saline/ri per l'amontar delli sali, che soprauanzerà al danaro/ che hauerano hauuto per conto della souentione com'è detto/ di sopra quali pagamenti debbano esser fatti dal Cassier/ alla presentia del Scriuano nostro, et detto Rasonato alli/ Magazeni doue si ricceueranno li sali di quelli medesimi da/nari mandati da Venetia, et non di altra sorte il qual/ scriuan debba in consonantia con il detto Rasonato/ far debitori detti paroni et salineri del danaro che ricce/uerano da esso Cassiero per li sali discargerano nelli detti/ Magazeni, et si come essi Scriuano, et Rasonato noterano in/ consonantia li pagamenti de sali, che si farano all'interuenien/ti di Communità per il suo settimo qual danaro li debbi esser/ dato senza contradizione alcuna sempre che li auanzerà, et/ sarà ricchiesto da legittimi interuenienti di Communità/ [5v] sotto la penna contenuta nel prossimo precedente Capitolo 9°./

11° Acciò detto Cassiero possa satisfar li sali riceuuti in detti Maga/zeni per il Scriuan nostro dell'offitio come di sopra è detto il/ Deputato dell'Eccellentissimo offitio del sal debbi ogn'anno al principio del/

mese di Giugno mandar ducati doi mille al Podestà de Piran/ à risego della Serenissima Signoria, e dell'Eccellentissimo offitio del sal, et così anco/ all'istesso risego siano mandati tutti li altri danari, che/ da esso Eccellentissimo offitio del sal saranno mandati à Pirano per conto/ del presente marchado inanti, quali danari sopradetti saranno/ mandati a Pirano inanti che siano posti nell'ordinario/ scrigno delle tre chiaue debbano esser contati alla/ presentia delli fanti dell'Eccellentissimo offitio del sal, ò altri che li/ porterano à Pirano, et con la presentia del Clarissimo Podestà,/ del Scriuan del predetto Eccellentissimo offitio del sal, del Cassiero et Raso/nato di Communità, trouando li groppi non esser ben conditiona/ti, ò in quelli mancamento alcuno di qual si uoglia summa,/ ò quantità di dinaro, ò grande, ò piccola e di bolettini/ del contador dell'Eccellentissimo offitio del sal, quali siano nel presente/ marcado del tutto prohibiti, et leuati si che non si possano/ più far nell'auenire siano notati, et sottoscritti tal man/camenti sopra un foglio del Clarissimo Signor Podestà, Scriuano, Raso/nato, et Cassiero con loro giuramento, et da esso Clarissimo Signor/ Podestà sia mandato esso foglio sottoscritto come s'è detto/ con sue littere all'Illustrissimi Signori Proueditori al sal subito, et/ [6r] immediate, douendo del solo danaro che sarà stato con/tato, et ritrouato in esser, che sarà posto in esso scrigno/ come s'è detto esser fatta debitrice la Communità di Pirano,/ ne possi essa Communità esser fatta debitrice de mancamenti,/ ne de bollettini, ma dal solo danaro, che sarà stato con/tato à Pirano, e posto in scrigno, et nel cauar il danaro/ fuori di esso scrigno non possi il Scriuano dell'Eccellentissimo offitio del/ sal metter man in esso scrigno ne meno sopra il danaro in/ quello existente, ma però debba esser presente esso Scriuano/ con il Clarissimo Signor Podestà, et Rasonato, et anco uno delli Spettabili/ Signori Giudici, et uno delli Spettabili Sindici della Terra di Pirano/ à uederlo à cauar dal cassiero di Communità fuori di esso/ scrigno et debbano contarlo alla presentia di tutti li/ sopradetti, et far nota di quanto sarà stato cauato/ in consonantia li predetti Scriuano, et Rasonato sopra/ li suoi libri, et il danaro, che al presente s'attrouasse/ in esso scrigno subito, et immediate, che sarà concluso/ il predetto mercado sia contato come di sopra, et di quan/to sarà ritrouato in esser batudi li mancamenti, et bollettini/ se ne saranno sia fatta essa comunità di Pirano debitrice/ et oltre li ducati doi mille sopradetti debbano l'Illustrissimi Signori Proueditori/ al sal mandar quella quantità di danaro à Pirano,/ che per giornata saranno auisati dal detto Scriuan nostro,/ il qual ad'ogni richiesta delli Agenti di Communità in/ [6v] termine de giorni tre doppoi debba con il Rasonato di/ Communità far una fede in consonantia sotto scritta di loro/ mano del credito, che hauerà la Communità, et particolari ba/tudo ogni loro debito per li sali condotti alli Magazeni/ pubblici ne possano recusar di farla sotto penna à quello d'essi Scriuano, ò Rasonato, che mancasse d'esequir il presente/ ordine de ducati 25 cadauna uolta, che contrafarano da/ essergli tolti irremissibilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano et/ applicati l'amità à sua Signoria Clarissima se farà far l'esecutione et l'altra/ metà all'Eccellentissimo offitio del sal al qual Clarissimo Podestà di Pirano sia/ de fatto commessa l'esecutione delli presenti Capitoli in prima istanza/ nel modo sicome è dechiaritto nel Capitolo 31, accio ueduta/ essa fede dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal con la legalità del Clarissimo/ Signor Podestà debbano di tempo in tempo mandar danari à Pirano/ iusta la quantità contenuta in essa fede, da poter pagar/ prontamente li sali à Communità, et particolarmente che si attrouano/ sempre danari in detto scrigno sufficienti per pagar li sali/ che di giorno, in giorno per li paroni, et salineri saranno con/dotti alli Magazeni dell'Eccellentissimo offitio nostro nella Valle di Siciole/ alla punta di Seza, et à Strugnano, accio con buon ani/mo attendino alle saline, et conducano detti sali alli/ Magazeni./

12° Et perchè al tempo delle Vendeme detti paroni de saline, et sali/neri, douendo loro con le sue barche condur le sue uve/ [7r] tenendo a dette vendeme non possono come dice il Capitolo/ di giorno in giorno condur li sali spettanti all'offitio nostro/ alli Magazeni di Siciole, alla punta di Sezza, et à Strugna/no, uolemo che detti paroni di saline, et salineri possano,/ et debbano attendere à dette Vendeme, mà finite sara/no dette Vendeme debbano detti paroni, et salineri con ogni/ dilligenza condur è far condur ogni giorno il resto de/ sali s'attrouerano nelle dette Valli nelli Magazeni nostri sudetti sichè/ per tutti li X di Nouembre prossimo uenturo tutti li sali s'attroue/rano in dette Valli siano posti nelli Magazeni nostri sopradetti/ et così seruar si debba d'anno in anno durante detto/ mercado, altrimenti passati detti X del mese di Nouembre, et non essen/do conduti, ne posti nelli Magazeni sopradetti sia in liber/tà delli Proueditori nostri al sal far quella prouisione, che li pare/rà circa ciò conueniente./

13° Et acciò che li sali si farano in dette Valli siano condotti ogni gior/no più che sia possibile alli Magazeni d'esso Eccellentissimo offitio del/ sal à Siciole, alla punta di Sezza, et à Strugnano, et che/ non stiano nelle Valli in pericolo d'esser rubbati, et por/tati uia dalle aque grande, e per maggior commodità

delli/ paroni di saline, et salineri in poter condur li sali conti/nuamente alli Magazeni predetti, siano obligati, et debbano/ andar il Scriuano dell'offitio, et il rasonato di Communità al Ma/gazen di Sezza à riceuer la portione de sali spetanti /7v/ all'offitio sudetto douendo attrouarsi la mattina al leuare del/ sole, e non si partire de detto loco fino al tramontar del sole,/ essendo sali da riceuere, sotto penna de ducati X.ci per cadauno d'essi Scriuan, et Rasonato, et per ogni uolta, che contrafarano/ da esserli tolti irremissibilmente dal Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et/ applicati l'mittà à sua Signoria Clarissima se farà far l'esecutione, et l'altra/ mittà all'Illustrissimo offitio del sal acciò, che in consonantia possino/ menar le partite delli sali sarano condotti alli Magazeni/ et medesimamente sia obligato quello, che sara elletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al sal tenir conto in Pirano del mezo star/ per cauidino con il Scontro della Communità andar a riceuer li sali del/ Magazen di Siciole, et il deputato del predetto Offitio con il/ sostituto della Communità al Magazen di Strugnano à riceuer/ li sali come di sopra è detto, sotto le medeme penne, seruan/do tutti li ordini, et modi, che per li presenti Capitoli li sono im/posti, Douendo il Scriuano, et Rasonato andar in una/ barcha istessa al Magazen di Sezza, essendo obligati li/ misuradori dell'offitio andar à chiamar il detto Rasonato in/ casa, ne possano essi Misuradori andar con la Barcha/ senza esso Rasonato sotto penna de ducati 5 per cadauno d'essi/ misuradori et per cadauna uolta da esser tolta, et applicata/ come di sopra, ne possi il Scriuano accetar sali di sor/te alcuna, ne nottarli ne anco sotto nome de depositi/ senza presentia, et interuento del Rasonato, che di/ [8r] quelli habbia da far le debite notte, et partide in consonan/tia con esso Scriuano, sotto penna tanto ad'esso Scriuano/ come ad'esso Rasonato, che mancassero d'esequire il/ presente ordine de ducati 25 da esserli tolti irremissibilmente dal/ Clarissimo Signor Podestà di Pirano, et applicati l'amittà à Sua Signoria/ Clarissima, se farà far l'esecutione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo offitio/ del sal./

14° Et quello che sarà elletto à tenir conto del mezzo staro per/ cauidino habbi da tenir conto in consonantia con il/ Scontro deputato per la Communità di Pirano delli Sali sara/no condotti, et descargati in detto Magazen di Siciole/ scriuendo tutti doi in consonantia con il detto deputato/ al mezzo star per cauidino, et Scontro notando particolarmente/ tutti li nomi delli paroni delle saline, che condurano/ sali, et la quantità che hauerano condotta, et similmente/ di salineri sopra li zornali, quali debbano hauer cadau/no separatamente, et finito de descargar li sali debbano/ detto deputato al mezzo staro per cauidino, et Scontro ogni/ sera incontrar le partite che hauerano scritte quel/ giorno sottoscriuendo l'uno all'giornal dell'altro,/ acciò non segua alchun disordine dando poi/ il detto deputato de sera, in sera il suo giornale, ouero/ coppie d'esso al Scriuan nostro, et il Scontro al Rasona/to della Communità, li quali Scriuano, et Rasonato debbano/ [8v] far il medemo ad incontrar per sottoscriuer il loro zorna/li ogni giorno, alche siano anco tenuti il deputato,/ et sustituto al Magazeno di Strugnano, non altrimenti/ che il sudetto deputato, et Scontro, acciò che in consonantia/ detti Scriuan, et Rasonato facino creditori li paroni, et/ salineri, et per li cassieri siano satisfati delli sali haue/rano cargati nel modo detto di sopra, et ciò sotto l'/istessa penna de ducati 25 contenuta nel prossimo 13 Capitolo da esserli/ irremissibilmente tolta, et applicata come in quella./

15° Che alli Patroni di saline, et salineri siano datti ogn'anno/ stara mezo di sal per cauidino giusto la sopracitata/ parte, à quei le sia datto del medesimo sale, che porterano l'/istessi paroni, et salineri, et non d'altra sorte, ne cambiar/lo l'uno con l'altro, et siano tenutti detti mezo star per/ cauidino sotto due chiaue diuerse, da esser tenutte/ una da quello, che sarà elletto dall'Illustrissimi Signori Proueditori al/ sal, et l'altra da chi sarà deputato dalla Communità con/ libertà di poterlo usar, et uender, sicome li era commesso/ poter far per inanti del sal del quinto, ne possi esser ri/ttenuto detto mezo staro di sal per cauedino ad'alcuno/ sia, chi si uoglia, etiam che andassero per qualche cattiuu/ sason de sali debbitori di souentione, del qual mezzo staro/ per cauidino sudetta sia dal Scriuano, et Rasonato tenuto con/to in consonantia in un libro separato, et debbano li/ [9r] paroni, et salineri portarlo alli Magazeni soliti in Pir/ano con il bollettino ordinario sotto chiaue di quello sarà/ elletto à tal caricho d'esso mezo staro per cauidino et/ il deputato di Communità al qual dal Rasonato sia datto/ il libro di essi sali, et li sudetti, che hauerano sotto/ chiaue à richiesta delli patroni, et salineri debbano/ dargliene senza impedimento, ne contraditione alcuna per/ loro uso et consumo di quella Terra giusto essa parte/ per li sudetti anni X.ci, et dalla uscita d'essi sali ne sia/ dalli detti tenuto conto in consonantia, il qual/ Scriuano dell'offitio, et deputado di Communità, che tenirano/ detto stara mezo per cauedino sotto chiaue ad'ogni/ richiesta di cadun patron, ò salinaro siano tenuti/ di mostrar il suo conto in dar, et hauer, et siano/ misurati essi stara mezo per cauedino con un'istessa/ misura posta diretta in terra, e non piegata, et siano/ le rassadore

drette, giuste, et non fraudate, ne possa/no il Scriuano, e deputato antedetti uender Sali, di/ alcun'senza la presentia de paroni, ò altri mandati/ da loro a uederlo à misurare, et tohare li danari/ sotto penna de ducati 25 per cadauno, et cadauna uolta, che/ contrafarano d'esser tolta, et applicata come nel sopradetto/ Capitolo 13. è dichiaritto, et sia il deputato di Communità mu/tato per l'elletione del consiglio di Pirano d'anni due/ [9v] in anni doi et uno che sarà stato una uolta non/ possi esser più nel spatio di X. anni del corrente merca/do douendo nel cambiarsi li deputadi cadaun di/ loro nel fin del suo maneggio consignar il suo libro/ sopra il quale hauerà tenuto conto delli predetti sali alla/ Vice Dominaria in contrandolo prima, con quell deputado/ dell'Eccellentissimo offitio del sal, et sottoscriuerli l'uno all'altro./

16° Che li Magazeni del sopradetto stara mezo per cauedino reserua/to à paroni di saline, et salineri ogni Domenica dopo/ disnar siano tenuti aperti per due hore da chi sarà de/putato dall'Illustrissimi Signori Prouiditori al sal nell'offitio di esso mezo/ staro per cauidino, et deputado di Communità per como/do de chi uorrano cauare sali, et anco li giorni fe/riali siano tenutti li sudetti elletto dall'Illustrissimi Signori Prouiditori al/ sal, et deputado di Communità darne per loro uso, et per/ uender ut supra à chi ne hauerà in essi Magazeni/ sotto la penna contenuta nel 13. Capitolo da esser scossa, et/ applicata come in quello./

17° Item che per cadun tempo et non si registra perchè il/ sal uiene comprado dalla Serenissima Signoria et il presente Capitolo/ è superfluo./

18° Che debbano li paroni di saline, et sallineri far sali buoni, et/ sufficienti, et quelli sali che saranno negri, terrei, et/ fangosi, e non sufficienti il Scriuan nostro ouero il/ [10r] deputado al mezo star per cauidino, et il deputado/ à Strugnano non possano ne debbano accetar quelli/ ne lasciar che si accettino, ma immediate, che li/ giudicherano neri fangosi, et terrei, et non sufficien/ti et cattiuu debbano all'hora alla presenza/ d'essi ministri fargeli gettar in mare, acciò che tal penna/ sii per castigho di quelli à chi tocchara, et essem/pio alli altri di far buoni sali./

19° A'causa che li danari, che saranno mandati si di souentione/ come di far i pagamenti di tempo in tempo per li predetti/ ministri al sal à Pirano, et pagar li sali del presente/ mercado alli paroni, et salineri, come è intentione/ della Signoria nostra, si dichiara, che per alcun Magistrato/ quelli non possano esser intromessi, ouero sequestratti/ per qual si uoglia debito, ò piezaria ne per quall'/altra causa si uoglia, acciò siano securi d'hauer/ nelle sue proprie mani il danaro dell'amontar/ de sali condurano alli Magazeni nostri, et se il Cassie/ro della detta Communità contrafarà accettando intromissi/oni ouero sequestro, ritenendo tutto, ò parte d'essi/ danari incorrino in penna de ducati cinquanta per ogni/ uolta lui contrafarà, et d'esser priuo di detto offitio/ di cassiero, et bandito per anni X.ci di Pirano, et suo distretto,/ et reintegrar li paroni, et salineri del/ [10v] danaro ch'e hauerà contraffatto./

20° Item il detto Scriuano nostro star debba in Pirano, ne possa par/tirsi dal territorio, et saline senza licenza dell'Illustrissimi Signori/ Prouiditori al sal, ouero della maggior parte con penna della/ priuation dell'offitio suo senza altro Consiglio, ne possi met/ter alcun sostituto in luogo suo, ma debbi far l'offitio suo personalmente, la qual licenza debba esserli/ concessa con lettere delli Clarissimi Signori Prouiditori predetti dirretiuè/ al Clarissimo Signor Podestà di Pirano, e non altrimenti./

21° Et acciò sia ouiato à tutti li desordini, et inconuenienti potra/no occorrere nel maneggio di detti sali, et danari subito/ passati li X di Nouembre ogn'anno, nelli quali per il Capitolo/ XII del corrente mercado sono tenutti tutti li paroni, et/ salineri hauer condotti, ò fatti condurre tutti li sali/ suoi alli Magazeni pubblici dell'Eccellentissimo offitio del sal exis/tenti nelle sue Valli pagati, ò non pagati tutti li/ crediti di sali, così Communità, come particolari per il suo/ Cassiero, siano tenuti, et espressamente obligati il Ra/sonato di Communità, et Scriuano dell'Eccellentissimo offitio del sal tan/to à richiesta delli Illustrissimi Signori Prouiditori al sal, quanto dalli/ Agenti di Communità incontrarsi trà loro Rasonato, et Scri/uano, de tutti li sali, che hauerano ricceutto quell'/anno integralmente da cadaun patron di saline,/ et salinaro, et della Spettabile Communità per conto del suo 7.mo, et/ [11r] s'contati, che s'hauerano debba esso Clarissimo Podestà/ mandar con sue lettere sotto bolla il libro del Raso/nato à detti Eccellentissimi Signori Prouiditori al sal restando appresso esso/ Rasonato per cautione della Spettabile Communità il zornal auten/ticho sottoscritto per il detto Scriuan dell'offitio, et per il/ simile debba appresso del detto Scriuan restar il suo/ zornal sottoscritto per il detto Rasonato, et mandar debbi/ un libro di quelli sali, che lui hauerà ricceuutti, li/ quali libri siano per li detti Eccellentissimi Prouiditori fatti ueder dal Raso/nato del suo Eccellentissimo offitio, et trouando incontrarsi, et/ che la Communità habbia hauuto tutta la sua portione del/ 7.mo in contadi, et paroni, et salineri l'ammontar delli/ sali hauerà ricceutto l'offitio, et esso Scriuano, come/ per essi suoi libri apparerà al pretio, che detti sali si/

pagheranno per il presente Mercado, che sono lire quindici, e/ soldi diecci il mozo, de stara tredici per mozo, all'hora il/ Rasonato dell'Eccellentissimo offitio del sal debba far creditrice la/ Communità delli sali di quell'anno all'incontro del suo/ debito in detto offitio, il che fatto debbano l'Eccellentissimi Signori Proueditori al/ sal rimandar il suo libro al Rasonato di Communità ogn'/anno, et parimente debbano rimandar tutti li libri/ che s'attrouassero nell'Eccellentissimo offitio del sal del precedente/ mercado, attento, che deuono esser scritti in consonantia/ con il Scriuano del detto Eccellentissimo offitio del sal, et sottoscritto/ [11v] da loro Scriuan, et Rasonato l'uno de mani dell'altro,/ acciò che sempre, et in ogni tempo cadaun paron di sali/ne, et salinari, et anco la Spettabile Communità possano particolarmente/ ueder li conti de suoi sali d'anno in anno sopra essi/ libri, et se saranno compittamente stati saldati, come porta/ il giusto, et parimente li conti trà paroni, et salinari/ trà quali sogliono ben spesso succeder molte difficoltà, et/ mancando il detto Scriuan dell'offitio suo, ouero Rasona/to della Communità dell'esecuzione predetta caschino in penna de/ ducati cinquanta per cadauno, et cadauna uolta, che contra/farano da esserli tolta irremissibilmente dal Clarissimo Podestà di/ Pirano, et applicati l'amità a Signoria Sua Clarissima sel'farà far l'ese/cutione et l'altra mittà all'Eccellentissimo offitio del sal, et trouandosi/ difficoltà nelli libri del Rasonato di Communità, ouero del/ Scriuano, et fosse bisogno d'alcuna dichiarazione sia/ esso Rasonato tenuto à uenire in persona à Venetia/ a deciderle, però à spese di Communità./

22° Non potendo l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal dar credito alla detta Communità,/ sé per li Rasonati dell'offitio suo non sarà diligentemente/ uisto li libri del detto Scriuano, insieme con quelli del Ra/sonato di Communità per ouiare à molti errori come per/ il passato è seguito, et questo in essecutione di/ parte presa nell'Eccellentissimo Colleggio del sal del/ 1533 adì 9 Agosto./

[12r] 23° Che auanzando danari nelle mani del Cassier doppo fatti/ li pagamenti delli sali saranno stati consegnati per li/ paroni, et salinari alli Magazeni, et della Spetabile Communità per/ conto del suo 7.mo debbano per tutto il mese di Nouembre/ ogn'anno li Cassieri di Communità ì pagati, ò non pagati/ li sali, et fatti, ò non fatti l'incontri predetti, riponer quelli/ proprii danari, che li saranno auanzati in mano, nel/ scrigno delle tre chiaue alla presentia del Clarissimo Podestà/ et Scriuan nostro; de quali siano fatti creditori, e non li/ riponendo nel detto termine caschino in penna de soldi/ 4 per lira, la qual non possi essere riscossa, se prima/ non saranno riposti dalli Cassieri, che fussero debitori,/ tutti li auanzi che hauerano in mano nel scrigno/ delle tre chiaue sudette, la qual penna de soldi 4 per lira detti essi/ Cassieri che intacherano sii delli Clarissimi Podestà di Pirano/ sicome sempre s'ha osseruato per il passato, li quali nel/ suo rittorno di Regimento non possono andar à capello/ se non porterano fede delli Clarissimi suoi successori dell'hauer fatto saldar integralmente li cassieri che haues/sero intacato sotto li suoi Regimenti./

24° Quanto alla reforma della bona amministrazione del danaro publico/ che manderà l'Eccellentissimo offitio del sal à Pirano durante il/ presente Mercado, e partito d'anni X.ci sì per souentione/ come per pagamenti de sali espressamente si ordina, che tutto/ [12v] esso dinaro sia subito gionto à Pirano riposto nel scri/gno dell'Eccellentissimo offitio del sal delle tre chiaui esistente nel/ Pallazzo del Clarissimo Signor Podestà di Pirano con quelli modi/ et ordini, che nel XI Capitolo sono dichiariti, una chiaue./ del qual scrigno tenghi come fin hora hà tenuto esso/ Clarissimo Podestà di Pirano, et successori, et l'altra il sudetto/ Scriuan nostro, et la terza il Rasonato di Communità con espresso/ obligo alli predetti doi Scriuan dell'Eccellentissimo offitio del sal, et Raso/nato di Communità, sotto penna de ducati cinquanta per cadauna di/ loro da esserli tolti irremissibilmente dal Clarissimo Signor Podestà/ di Pirano, et applicadi l'amità à Sua Signoria Clarissima se l'fara far/ l'esecuzione, et l'altra mittà all'Eccellentissimo offitio del sal, che non/ permettino che il cassiero di Communità leui danaro alchuno/ dal Scrigno delle tre chiaue dell'Eccellentissimo offitio del sal se prima/ non aparirà per li libri tenuti da loro Scriuan, et/ Rasonato inconsonantia l'integra esborsatione del pri/mo danaro leuato da lui Cassiero fuori del detto Scri/gno, et dispensati si in concieri di saline, come in souentione/ et pagamenti di sali, et non in altro, il che siano tenutti/ di ueder li predetti Scriuan, et Rasonato ad'ogni ric/chiesta delli Agenti d'essa Communità in termine di giorni tre/ et à questo transgredindo esso Scriuan et Rasonato hau/ute le debite giustificationi siano, et s'intendino cascatti/ alla sudetta penna, oltra la quale habbia il denontiante/ [13r] delli loro beni ducati 25 per cadauno di loro, che hauerà/ transgredito, il quale sia tenuto secreto, et nella me/dema, et istessa penna incorra anco il Cassiero della/ Communità se prestarà, ò accomoderà di tal danaro publico/ così a ministro alchuno dell'Eccellentissimo offitio del sal in Pirano,/ come di

Comunità o altro sia chi esser si uoglia sotto/ qualonque pretesto, ò colore, et nel cauare il dinaro/ predetto dal Scrigno delle tre chiaue per dispensar in/ souentione, ò in pagamenti di sali siano quelli contati/ di sacchetto in sacchetto dal cassiero, che li cauerà/ dal Scrigno, e dal Rasonato di Comunità alla presentia/ del Clarissimo Signor Podestà, del Scriuano, e d'uno delli Spetabilli/ Giudici, e d'uno delli Spetabilli Sindici di Comunità del qual/ danaro, et sua quantità, che sarà stata cauata dal/ detto Scrigno delle tre chiaue sia fatto notta dal/ Scriuano sopradetto il libro del Rasonato/, e del Rasonato sopra il libro del Scriuano destinta, et poi in numeri/ con li nomi delli Spetabilli Giudici, et Sindaco, che saranno stati presenti per ouiar alli desordini per auanti seguiti,/ et la cognitione, et esecuzione delle sudette transgressioni sia/ fatta in prima instantia dal Clarissimo Podestà di Pirano/ delli quali debbi dar subito auiso alli Eccellentissimi Signori Proueditori/ al sal, alli qualli si deuoluino poi l'appelatione douendosi/ però auanti che si disborsi il danaro ad'alcuno/ [13v] hauer primamente le partite in conformità, come è gius/to è conueniente./

25° Item che li paroni, ò salineri, ò altre persone, che non hanno, ne/ lauorano saline, e sia di che conditione esser si/ uoglia torranno in alcun modo alcuna quantità di/ sale in dette saline, essendogli trouatto detto sal, ouero/ essendo accusato, et che s'habbia la uerità incorri in/ penna di contrabando, intendendosi esser comprese/ nelli presenti capitoli tutte le parti, et ordini dell'Eccellentissimo/ Colleggio del sal, e di qualonque altro consiglio in ma/teria de contrabandi et contrafation de sali./

26° Item che alcuna persona di che conditione esser si uoglia si/ Piranese, come altri non possino andar in alcuna/ delle tre Valli del territorio de Piran con Barche nelle/ quali sia arboro, ò uella, ò ferro da sorzer sotto le penne/ contenute nella parte presa nell'Eccellentissimo Consiglio di Prega/di 1428, e nell' Eccellentissimo Colleggio del sal 1558 / 23 Zugno./ non possi il Podestà di Pirano dar licenza ad alcuna/ persona, come è detto d'andar in detta Valle con le bar/che, ouero barchi contra la forma delle dette parti./

27° Item che alcun galeotto, ò altra persona di Galea non possano/ andar con barche ne Battelli in dette Valli, et uenendo/ le Galie si faccia per il Clarissimo Podestà dar notitia/ alli Magnifici Sopra Comitti, che li suoi huomini, et galeotti/ [14r] non uadino con barche in dette Valli fino s'attrouerano sali in esse valli./

28° Item che le misure mandate al Scriuan nostro di Pirano/ con le quali s'hauerano da misurar li sali del presente/ Mercado siano giuste, et scandagliate, secondo il/ solito alla presenza dell'Illustrissimi Signori Proueditori al sal, siando/ in libertà de Giudici, et Sindici della Spetabile Comunità di/ Pirano far che quelle siano sagomate con la misura/ ditta la Raminella, qual fù mandata dall'offitio nostro/ alla detta Comunità il qual sagomo debbano farsi alla pre/sentia del Clarissimo Signor Podestà, et Scriuan nostro./

29° Essendo necessario al tempo che si fanno li sali usar gran/dissima solectudine nell'attender alle saline quotidiana/mente, et gouernar le aque, et leuar li Sali qualche uol/ta per li cattui tempi, o altro come accade per esser/ introdotta una corruttella, che li caualieri delli/ Rettori deuedanno, et accusano ogn'uno, che uà in/ dette saline per ogni minima cosa che fanno li gior/ni festiui con dano, et interesse dell'offitio et delli sali/neri, el se dichiara, che alcuno non possa esser denon/tiato per alcuno lauoriero farano nelle saline/ in detti giorni saluo per zornar, et cargar sali,/ delle quali cose si può far di manco./

30° Item che li Illustrissimi Signori Proueditori al sal non possano dar danari/ [14v] ad alcuna persona particolar per conto de sali del/ presente Mercado sicome per la parte presa nell'Eccellentissimo/ Colleggio del sal sotto di 21 dicembre 1550 è dichiarato./

31° Item che tutte le difficoltà, che saranno, et occorreranno frà/ qual si uoglia persona, etiam che fossero Scriuani, et/ Ministri dell'Eccellentissimo offitio del sal nella Terra de Pirano./ et territorio per causa de sali, tali difficoltà siano,/ conosciute, et giudicate in prima istanza dal/ Clarissimo Podestà di Pirano, che per li tempi s'attroue/rano, et tutte le cause d'ogni summa, et cosi crimi/nali in materia de sali, et d'ogni sorte siano giu/dicate in prima instantia da essi Clarissimo Podestà di/ Pirano, che per li tempi saranno à quel Regimento./ con le appelationi di quelle, et di quelli all'Eccellentissimi Signori Proueditori/ al sal de quali sia sempre salua la superiorità, con/ dichiarazione espressa, che mentre s'attrouerà in Pirano/ alcun Proueditor al sale tutte, et cadaune cause Ciuilli/ et così criminali siano giudicate in prima instan/za da esso Illustrissimo Proueditor, et così anco l'esecuzione delli/ presenti Capitoli. Douendo esso Illustrissimo Proueditor hauer l'amittà/ delle penne, che facesse tuore alli disobedienti delli/ presenti Capitoli, come in cadaun di quelli, che particolarmente/ dechiaritto, che

douessero andare alli Clarissimi Podestà di Pi/rano che di quelli hauessero fatta far l'esecuzione/ [15r] et l'altra mittà debba hauere l'Eccellentissimo offitio del sal, dechiarandosi/ espressamente, che l'appellationi notate alla cancella/ria del Clarissimo Podestà dalli succumbenti nelle cause/ espedito dalli Clarissimi Podesta, o Proueditori se ne sarà, non/ sospendino l'esecuzione di esse sententie contro di loro/ pronontiate, se non per soli giorni XX.ti, se in detto termine/ non porterano lettere dell'Illustrissimi Proueditori al sal con la/ clausula di sospenssione, la qual sarà solamente per/ doi mesi citando però la parte appellata et non/ altrimenti possano esse sententie esser eseguite passati/ li predetti giorni XX.ti; potendo però l'Illustrissimi Proueditori al/ sal con ballotatione della maggior parte di Sue Signorie/ Illustrissime dar altre sospensioni di doi mesi in doi mesi/ sicome le parerà per Giustitia, et possano li Sindici/ della Communità di Pirano, che di tempo in tempo sarano/ à spese di Communità procurar l'esecuzione delli presenti Capitoli/ et dinanzi li Clarissimi Podesta di Pirano, et qui in Venetia/ dauanti l'Illustrissimi Signori Proueditori al sal, et Eccellentissimo Colleggio del/ sal, senza altra parte del suo consiglio di Pirano,/ perché siano inuiolabilmente obseruati, et essequiti,/ et in caso, che essi Sindici manchassero del/ debito, nel far eseguir li predetti capitoli, possi/ il Spetabile Colleggio de i XX.ti di Pirano procurar/ lui, come meglio li parera, acciò siano/ [15v] obseruati in tutte le sue parti./

1635 adi 19 luglio in Colleggio del sal/

Che li Capitoli del nouo mercato de Sali della fidellissima Communità de/ Piran per altri anni X.ci da principiar terminato che sia il/ precedente mercato hora letti, et registrati a carte 28 nel libro/ de partiti dell'offitio del sal, che principia l'anno 1625 mese/ di Marzo, siano per authorità di questo Colleggio accetati, et/ confirmati come stano, et giaciono, con l'esecuzione delli quali/ da chi s'aspetta douerà esser incaminato, et pontualmen/te esequito detto Mercato, et conforme in tutto alli predetti Capitoli n° XXXI./

(si)	19
(no)	0
(non sinceri)	6

Giovan Battista Gratarol Secretario

[16] Adi 29 luglio 1635 in Pirano/

Redotto la maggior parte del Spetabile Colleggio di XX.ti Sauui nella sala/ del maggior consiglio di questa Terra al n° di 15 absenti li due Am/basciatori in Venetia, due per esser amalati, et il Ser Pietro Furegon/ per esser fuori della Terra, doue fù posta la parte del tenor/ che segue./

Essendo in questo Spetabile Colleggio lette le lettere delli Spetabili Signori Marco Caldana/ et Zuanne Furegon Ambasciatori in Venetia per la conclusione et confir/matione del nouo mercato de sali de di 20 instante, et inteso da/ quelle, come nell'Eccellentissimo Colleggio del sal dell'inclità Città di Venetia/ à 19 detto sia stata posta la parte per la confirmatione del mercato/ de sali per altri anni X.ci in tutto, e per tutto giust'al partito/ passato, et che così, per gratia del Signor Iddio fù presa, et come in/ esse lettere si legge à quali et cetera. Perloche facendo bisogno la sott/oscrizione delli Capitoli, et parte sudetta però./

L'andera parte posta per li Spetabili Signori Zuane Appolonio, et Pietro Caldana/ Presidenti, in assenza del loro collega per attrouarsi in Venetia/ ut sudetto che per questo Spetabile Colleggio sia data authorità, et facultà/ alli predetti Signori Ambasciatori à ciò destinati di poter concluder, et sotto/scruiere il partito, et mercato de sali sudetto da loro, à nome/ di questa Spetabile Communità, et Uniuersità proposto, et trattato/ giusto la continentia della parte il sudetto giorno presa/ nell'Eccellentissimo Colleggio sopradetto./

La qual parte letta, et ballottata hebbe balle prospere n° 15. Et fù presa./

[16v] Et io Zan Piero del Senno quondam Domino Francesco Cittadino di questa Terra, et Canceliero/ del detto Colleggio ho estrata la presente, e mi son sottoscritto./

Locus sigilli

Nos Joanni Franciscus Pasqualigo Pro Serenissimo Domino Dominium Venetiarum Pottestas/ Pirani suisque districtus attestamur fidemque indubiam facimus/ antescriptam partem fuisse, et esse manu

propria antescripti/ Domini Joanni Petri a Seno Cancelarius Colleggi XX. Sapientum huius Terre/ cui ubique plena fides est adhibenda. In quorum et cetera./
Pirani die 29 Julii 1635/

Io Marco Petronio Caldana quondam Domino Petronio Ambassator della/ spetabile Comunità, et Uniuersità di Pirano a questo/ specialmente deputato insieme con il detto Illustre Signor/ Zuane Furegoni si come nella comissione nostra/ in questo inanti registrata. Son contento et affermo/ per li nomi sopradetti quanto si contiene nelli/ capitoli XXXI oltrascritti, et in fede della uerita/ ho sottoscritto di mia propria mano et accetto la/ confirmatione del mercato per altri anni X.ci, come/ nella parte da di 19 luglio 1635 soprannominato nel/ Eccellentissimo Colleggio del sale con hauttorità del Eccellentissimo Senatto/ a qualle et cetera./

[17r] Io Zuanne Furigon quondam Marco Ambasator/ della Spetabile Communità, et Università di Pir/ano affermo, et accetto come nella con/trascritta [...] di mano del Illustrissimo Signor/ Marco mio collega in tutte le sue/ parti la detta confirmatione per altri anni/ dieci continoui./
Zaccaria Bono Proueditor/
Marin Gradenigo Proueditor/
Augustin Marcello Proueditor/
Pier Antonio da Mosto Proueditor/

Illustrissimi offitti salis Notarius/
Leonardo Contareno/

6.18 Poročilo providurja Laura Querinija o stanju istrskih solin 1720¹⁹²

[3r] NOI LAURO QUERINI/ Per la Serenissima Republica di Venezia et /PROVEDITOR SOPRA SALI IN ISTRIA./

Chiamate le nostre zelanti applicazioni dal/ debito, e dall'osequio d'obbedire alle So/vrane Commissioni dell'Eccellentissimo/ Senato nella vasta materia de'Sali dell'Istria, abbiamo scoperte le tante Leg/gi prescritte dalla Publica prudenza, al/cune poste in dimenticanza, altre vi/ziosamente trasgredite, cosicchè accumulati gl'errori, e/ posto in sicureza il disordine, restò da lungo tempo pre/giudicato il Publico, e privato interesse; Affine però di/ svegliare ogn'uno all'esecuzione del suo dovere, et all/os-servanza delle Leggi stesse, abbiamo voluto raccogliere,/ quanto stimiamo necessario, e consonante al conseguimento di quel giustissimo fine, che ha in oggetto l'utile/ de'Sudditi, e la tutela del Publico importante servizio./

I. Abuso di gran conseguenza ci risulta quello sin'ora/ corso, il permettere da Scrivani di Capo d'Istria, e Pirano/ l'intruduzione ne'Publici Magazeni de'Sali nuovi sopra/ li vecchi, da che ne deriva, non solo un notevole detri/mento, che ricevono questi, già rassodati, dall'umidità de/gl'altri, ma anco, che interrotto il modo di vedersene il/ fondo de'primi Incanevati, non può neppure risultar la/ più puntuale amministrazione di un Capitale così riguarde/vole. Mosso per tanto il nostro zelo dal disordine, con/trario alle Leggi, e dissonante dall'interesse del Prencipe,/ esercitando la propria auttorità impartitaci dall'Eccellen/tissimo Senato; terminiamo, e comandiamo, quanto segue./

Che li Scrivani, Scontri, o altri, che hanno incombenza/ [4] di ricever in consegna, e devono esser responsabili d'essi Sali, niuno eccettuato, non più ardisca metter mano/ ad un Magazeno per dar il Carico alli Vascelli, se pri/ma non sia intieramente evacuato l'altro, a cui prece/dentemente si fosse dato il principio al Discanevo, e così/ successivamente dell'uno all'altro sino all'ultimo di tutti/ li Sali vecchi,

¹⁹² Na naslovnici je napis: *Partiti de Sali/ Con la Communità, et Università/ de Patroni, e Salinari/ di Pirano* (SI PAK PI 225, t. e. 14, Volume 87).

che al presente si trovano in essere, do/ vendo sempre darsi il Discanevo a quel Magazeno che sa/rà stato prima riempito, e così succeda di ogn'uno per an/zianità di tempo dal predetto Incanevo./

II. Che nell'Incanevo de'Sali novi debba darsi debito/ a Dita separata, a Magazeno per Magazeno, della quan/tità de Sali che giornalmente si andasse ricevendo in esso,/ con la distinzione per quello sia a Capo d'Istria delle ra/gioni ch'entrassero, o di Decima, o del Partito di quella/ Città, continuandosi sempre a riponerli in quello, dove ne/ fosse stato dato il principio, sino potesse capirne, col ri/guardo sempre di non intaccare le Cadene del Magazeno,/ come s'è praticato contro la disposizione de'Publici De/creti, sicchè riempito che fosse nella maniera sudetta, pos/sa all'ora valersi dell'altro che si trovasse vuoto, onde poi/ terminato il Discanevo sia facile l'incontrarsi la summa de/Sali incanevati con quella degl'estratti a Publica cautella/ dovendo li Scrivani stessi, terminato il Discanevo d'ogni/ Magazeno, spedire al Magistrato Eccellentissimo del Sal/ un Foglio, in cui chiaramente si vedano li tempi dell'introduzione, et uscita, e si comprenda ogni volta qual sia/ stato il giro di questo negozio./

III. Come si è assolutamente proibito mischiare li Sali/ novi con li vecchi, così quando mai la necessità reichiedesse/ di rinserir quelli rimanessero esposti a qualche Contrafazio/ne, o soggetti ad altro accidente, in questo caso doveranno/ li Scrivani ricorrere alla Carica di Capo d'Istria, e ricever/ la facoltà, con un particolar Decreto, qual esprima le cau/se che lo presuadessero, procurando sempre che l'aggiun/ta del Sale novo sia posta in alcun lato del Magazeno possi/bilmente separato dal vecchio, con farsi il giro di Partita dell'introduzione,/ [5] in vigore del Decreto stesso, da esser/ nominato, e conservato in Filza, acciò al tempo del/ Discanevo vi sia contraposta l'uscita, e se ne possa far del/ vecchio, e del nuovo i dovuti rincontri./

IV. La Carica di Scontro al Discanevo de Sali di Pi/rano, essendo stata istituita coll'oggetto, che chi l'eser/citasse dovesse intervenire personalmente col Scrivano a ve/der la quantità del Sale da caricarsi, e scrivere sopra luoco/ nel Giornale in consonanza, s'è introdotto l'abuso perniciosissimo, che lo Scontro stesso stia absente da tale incom/benza, copiando poscia le Partite estese dal Scrivano, il/ che essendo dissonante, e diametralmente contrario ad/ ogni buona regola, et a quella particolar ispezione dovu/ta da esso Scontro nell'adempimento del proprio Incari/co, ordiniamo, et espressamente comandiamo./

Che debba detto Scontro, non solo personalmente in/tervenire al Carico de Sali ne Vascelli, tanto per le Salere/ di Dalmazia, ò della Doana di Venezia, come d'ogn'al/tro luogo secondo le Commissioni dell'Eccellentissimo Ma/gistrato al Sal, mà anco scriver in Giornale unitamente al/ Scrivano li Sali che venissero levati da Pubblici, e privati/ Magazeni, con instituire detto Scontro egualmente un/ Quaderno, da riportarvi in esso le Partite, acciò apparisca/ in ogni tempo, se uniforme sia stato il giro della Scrittu/ra, con li rincontri da farsi, dovendo di Carico in Carico/ incontrar nel Giornale le Partite, sottoscrivendo l'uno il/ Giornale dell'altro, acciò non professi alcuno di essi igno/ranza, in caso di qualche Pubblico pregiudicio./

V. E perchè non possa sotto qual si sia escogitato modo/ alterarsi l'osservazione della presente ordinazione siano, e/ s'intendano obbligati li Misuradori, sempre, che succeda/ l'occasione di dar il Carico a Bastimenti, il chiamar egual/mente lo Scrivano, e Scontro ad intervenire ad usar delle/ proprie incombenze sopra dichiarate, in pena a Misurado/ri di privazion dell'impiego, restandole proibito di metter/ mano nel Sale senza l'unione de Ministri stessi, quali pure/ cadino in pena della privazion delle loro Cariche, se per/ [6] avventura per loro colpa dovesse succedere la minima di/lazione al Carico di detti Bastimenti./

VI. Et acciò non s'invecchino li Maneggi con remora/ pur troppo perniciososa, come per Publica fattalità sin'ora/ è corso, con effetti d'essenzialissimo Pubblico pregiudicio,/ sarà parte del zelo del Magistrato Eccellentissimo al Sal di/ far seguire di tre Anni in tre Anni diligenti Revisioni del/li detti Scrivani, acciò con tale rendimento di Conti di/mostrino sempre l'identità del fondo de Magazeni, e sia/ meglio assicurato il Pubblico Patrimonio./

VII. Seguendo pure mutazion di Scrivano, sarà egual/mente benemerita l'attenzione del Magistrato stesso far/ praticare le Consegne de Sali a debito del Successore,/ onde non più ritorni il pessimo esempio, che si confon/dino le azioni dell'uno, e dell'altro, istituendo quelle/ cautelle, e provisioni, che per propria virtù saranno re/putate vevoli, a tutela del Pubblico interesse./

VIII. Li danni moltiplicati, e Crediti ideali, i giri di/sordinati introdotti da Raggionati della Comunità di Pi/rano, coperti da lungo tempo con segreta intelligenza,/ come hanno prodotto sensibili pregiudici a legittimi Credi/tori, et all'interesse della Comunità, per le gravissime/ spese da essa sofferte, e per

Revisioni, e per risarcimenti, / come manutentrice de Creditori predetti, sono di sommo / momento, e ricercano un forte, e sicuro riparo all'avveni/re, onde potendo molto confluire, che al Ministero stesso / di Raggionato, siano riportati Soggetti di probità, et atti/tudine, così studiandosi di anticipar le Ballottazioni, per / scluder il concorso a motivo delle Contumacie, a quali al/cuni, per altri loro impieghi sono soggetti, si toglie alla / distributiva del Consiglio l'elezioni migliori, che però re/golando l'abuso; Non doverà in avvenire esser da Giudici, / ò da chi spetta, in pena della nullità del Consiglio esser / ballottato chi si sia alla Carica di Raggionato, se non un / Mese prima del terminar di quello che la esercitasse, onde / promosso il concorso de molti, sia prescelto il più capace, / e meritevole all'importante Ministero, a cui non possa in / [7] trodursi senza aver supplito alle Pieggiarie approvate colle / solite formalità, in pena di Ducati cento à Pressidenti del / Collegio de XX. che ammettessero l'eletto alla Carica, / contro la disposizion di quanto sopra resta prescritto, da / essergli levata dal Pubblico Rappresentante, la metà dispo/sta a proprio arbitrio, e l'altra metà applicata al restauro / de Pubblici Magazeni de Sali. /

IX. Et accio non ritornino li passati sconcerti, e pre/giudici, e camini con pontualità il giro della Scrittura, / doverà il Magistrato Eccellentissimo al Sal divenire all'elezione d'un Raggionato con titolo di Revisore, qual / abbia il debito ogn'Anno, terminato che sia l'impiego / del Raggionato di Comunità di ricevere li Libri Gio/rnale, e Quaderno da questo maneggiati per apportar la / Scrittura, e diligentemente rilevare se li giri siano cami/nati in consonanza delle Leggi, e fatti li Reporti fedel/mente nel Libro nuovo, per riferire poi in Scrittura al / Magistrato stesso l'operato, per dar mano a tutto ciò fosse / necessario, per li di cui impiego le sia assegnato da Set/timi della Comunità quella Mercede che fosse corrispon/dente alla fatica, dovendo esser pubblicati Proclami d'In/vito a Capo d'Istria, e Pirano, per la scielta del più ido/neo, e capace, con impartir le commissioni aggiunte a / pontualmente adempire il proprio incarico. /

X. Posto in dimenticanza quel buon concerto di Scrit/tura da tenersi dallo Scontro, e Deputato dello Staro uno / per Cavedino de Sali, detto il quinto, che lodevolmente / fù prescritto dalla Terminazione Moro 4. Dicembre 1637. / è chiamato il nostro zelo a ravvivarne quegl'Ordini, che / servino a cautar in ogni tempo il Pubblico interesse, e / dimostrino chiaramente senza confusione ad ogn'uno il / suo Conto, al qual fine espressamente comandiamo. /

Che tanto lo Scontro prescelto dagl'Eccellentissimi Si/gnori Pressidenti sopra gl'Offici, quanto il Depu-tato eletto / dal Spettabil Consiglio, debba ogn'uno provvedersi d'un / Giornale, e Quaderno, sopra il primo de quali ogni vol/ta, che il Patrone, ò Salinaro porterà il Sale ad essi spettante / [8] dello Staro per Ca-vedino, siano obbligati girar in / consonanza Partita di Debito de Sali posti nel Magazeno / del quinto, con dichiarazione del Nome, e Cognome, e / Padre, sia Patron, ò Salinaro della quantità de Cavedi/ni, et in qual Valle situati, cosicchè con questa chiaz/za venga cautellato il Pubblico, e che essi Patroni, e Sa/li-neri non abbino maggior Credito di un Staro per Ca/vedino, in conformità delle Pubbliche prescrizioni. /

XI. La Dispensa di detto Sale doverà succeder a norma / della Terminazione del Magistrato Eccellentissimo al Sal / 2. Settembre 1717. approvata li 11. susseguente dall'Ecce/lentissimo Senato, e sia girata dalli predetti Ministri, in / consonanza nelli sudetti Libri a Debito del Patron, ò / Salinaro, per conto de quali si dispensasse il Sale, et a / Credito del Magazeno, perchè con tale regola resti il / Conto di ciascheduno distinto, e sempre si veda la quan/tità del Sale che doverà ritrovarsi nel Magazeno. /

XII. Che ogn'Anno prima di principiar il nuovo In/canevo in detto Magazeno, debbano li sudetti Scontro, / e Deputato portarsi in Palazzo, dove coll'intervento del / Pubblico Rappresentante, de Pressidenti del Collegio de / XX. de Sali, et altri del Collegio stesso, che volessero in/tervenirvi, sino fatte le ragioni del Maneggio del detto / Deputato, con quelle formalità solite praticarsi nelli Ma/neggi del Fontego, Comunità, doppo di che si faccia / Libro novo, portando in questo li Resti del vecchio, sal/dando l'uno col riportar nell'altro. /

XIII. Che il Libro dello Scontro sia mandato a Vene/zia al Magistrato Eccellentissimo al Sal, e quello del De/putato posto nel Pubblico Archivio della Comunità. /

XIV. Il Scrivano de Sali, che fà li Bollettini a Patro/ni per la Condotta del Sale nel detto Magazeno, non pos/sa rilasciarli, se non per quei Cavedini esistenti in Catta/stico, e fossero in Lavoro, quali de caetero dovranno esser / numerati, e dal Deputato conservati in Filza doppo averli / registrati, sopra un Libro a questo effetto da instituirsi, qua/le doverà spedirsi coll'altro deto Scontro a Venezia ogn'Anno / [9] al Magistrato sudetto, e la Filza consegnata in Ar/chivio, dovendo in ogni altra parte esser pontualmente /

esequita la Termiazione Nostra 14. Giugno prossimo pas/sato in proposito d'esso Deputato, già confermata dall'Eccellentissimo Senato./

XV. Sia severamente proibito tanto in Capo d'Istria,/ quanto in Pirano, e Muggia alterar il numero de Cave/dini esistenti in Cattastico, ò in figura de Bastardi, ò di/ restituzion in lavoro di quelli giacenti dopo li tre Anni/ in Baredo, ò d'erigerne da nuovo, sotto qualunque pre/testo, come tutti prescritti dalle Leggi, nè che devono/ in niuna maniera sussistere, sotto pena irremissibile della/ perdita delle Saline, et agl'Operai, che s'impiegassero/ al Lavoro, di Prigione, et altre ad arbitrio della Giusti/zia, giusto al Proclama Moro 1638. 3. Agosto./

XVI. Che ogn'uno, che quovismodo acquisterà Sali/ne, ò entrerà de caetero al loro possesso, debba immediate/ fatto Patrone di esse far seguire appresso di chi stasse il/ Cattastico il trasalto al proprio nome del numero dei/ Cavedini acquisti, spiegando il tempo, Contrada, e ti/tolo dell'Acquisto, scancellandoli dalla Dita del primo Pos/sessore, riportandoli al nome dell'Acquistante, così che/ chiaramente spicca la ragione, e mutazion del Dominio,/ in pena a cadaun Trasgressore della perdita del Sale che/ le fosse ad essi provenuto, e di Ducati cento appresso, da/ eserle levata, e disposta ad arbitrio di qualunque Pubbli/co Rappresentante, ove fosse soggetto./

XVII. Nella Dispensa del Soldo che viene spedito dal/ Magistrato Eccellentissimo al Sal per Sovvenzione, doverà/ il Scrivano avvertire di non permettere, che sia contato,/ se non a quelli che averrano preparate le Saline per la/ quantità delli Cavedini che solamente risultasse dal Catta/stico, espulsi sempre quelli, che per tre Anni ne avessero/ trascurato il Lavoro, e fossero Debitori delle precedenti/ Sovvenzioni, di che dovrà di volta in volta assicurarsi con/ Fede giurata del Guardiano del Gurlo, per quanto sia alla/ Valle di Siciole, e da Pubblici Misuradori per le altre Valli, in/ [10] pena al Scrivan di pagar del proprio l'importar delle Sov/venzioni che uscissero senza le premesse cauzioni./

XVIII. Sia obligato il Patron delle Saline notificare al/ Scrivano il Nome, Cognome, e Padre del Salinaro, con/ la quanità de cavedini, et in qual luoco esistenti, che per/ lui dovesse lavorare, cosicchè ò fosse Uomo, ò Donna do/vrà questa, ò quello esser solamente descritto nel Publico/ Libro, e non altri, sotto pena al Patron sudetto di Duca/ti 100. se d'alcun altro, ò altra venisse diretto il governo/ di dette Saline, dovendo in ogni caso di cambiamento,/ ò per morte, ò per altra causa esser notificato il nome di/ chi subintrasse, coll'oggetto, che venendo fatta alcuna con/trafazione, possa la Giustizia riconoscere il nome reale del/ Direttore, per i lumi necessari a castigo de'Colpevoli, e/ perchè anco risulti il legittimo Debitore delle Sovvenzio/ni, con incarico al Patron, e Salinaro stesso di partecipar/ alla Giustizia qualunque pregiudizio fosse per nascere al Pu/blico interesse, mentre in caso d'ommissione, sarà respet/tivamente proceduto contro d'essi criminalmente, come/ resta disposto dal Proclama a stampa del Nobil Homo ser. Zuanne Do/menico Loredan, fù Podestà, e Capitanio a Capo d'Istria,/ approvato dall'Eccellentissimo Senato./

XIX. Notabile è il danno che viene fatto nelle Sali/ne dagl'Animali Bovini, e d'altra specie ancora, per la/ mala custodia de' Patroni confinanti; onde qualunque vol/ta ne fossero trovati, possino esser arrestati, e confiscati, et/ il valor d'essi disposto, un terzo al Denonciantе, un ter/zo applicato al governo delle Saline dannificate, e l'altro/ terzo ad arbitrio del Publico Rappresentante, e quando/ non riuscisse di fermarli, sia tenuto il Patron per il Fa/miglio al risarcimento del danno che avessero inferito, il/ che sia sommariamente dall'Illustrissimo Signor Podestà/ terminato, e fato eseguire./

XX. Affine di divertire un tale pregiudizio, doverà il/ Guardiano giornalmente andar scorrendo la Valle di Siciole,/ e particolarmente verso li Fossi, e Pallificate, per osserrar/ se vi fosse mancamento d'Escavazioni, Intestadure, Trozi, ò/ [11] qualunque altra cosa pregiudiziale, a che pure siano te/nuti li Sopra Arzeri per darne parte all'Illustrissimo Signor/ Podestà di Pirano, acciò il suo zelo col mezzo de Spetta/bili Signori Sindici possa accorrer, e riparar ogni inconve/niente, in pena della perdita del Salario loro, e di quello/ più paresse alla Giustizia d'esso Publico Rappresentante./

XXI. Non possano neppure sotto qualunque pretesto/ introdursi nella Valle di Siciole Carri, nè Animali, all'as/porto de Fieni, Biade, ò Uve, mentre non potendo farsi/ senza un notevole pregiudizio de'Fossi medesimi, doverà/ perciò tutto asportarsi per via del Fiume con l'uso delle/ Bache; E se vi fosse alcun Trasgressore, cadi immediate/ nella perdita de'Cari, et Animali stessi, et in difetto/ del loro arresto di Ducati 25. applicati ad arbitrio d'esso/ Publico Rappresentante./

XXII. Abbia in fine preciso debito il Guardiano di no/tificar qualunque disordine, et inobedienza alla Giustizia,/ mentre in caso d'ommissione, sarà non solo sospeso dall'impiego, mà corretto a misura della propria colpa./

XXIII. Il metodo praticato nei tempi passati nel Lavoro/ delle Saline, avendo prodotto una natura de Sali diversa/ da quella ch'è stata prescritta dalle Legi, è giusto pro/vedere con salutari insegnamenti a correzione del disor/dine, e conciliare quel buon effetto ch'è desiderabile, e /della Publica premura./

Che però tutti quelli possedono Saline nelle Valli di Pi/rano, debbano, per il Mese di Marzo ogn'Anno avveni/re, aver fatto poner in ordine, e governo li Cavedini,/ dentro de'quali si fabbrica il Sale, in modo, che siano/ livellati, ben fatti, assodati, e duri nel fondo, onde pos/sino formar il Sale di perfetta qualità./

XXIV. Che a tale oggetto siano strettamente obbligati/ li Salinari, e tenuti li Patroni de' Fondi, al tempo della/ Fabrica, di far Zornar ogni giorno, affine nei Morari vi/ siano sempre sei intemperie d'Acqua, quale passando in/ egual quantità nei Corboli, restino poi nelle stesse misu/re proveduti li Servidori./

[12] XXV. Che debbano esser alzate le Verghe delli Cave/dini, mezzo piede incirca più dello stato presente, e così/ essere mantenute, acciò dalli Servidori entrino in esse quattro intemperie d'acqua almeno./

XXVI. Che nelle Fosse siano continuamente trattenute/ di risserva Acque purgate, et abbondanti, al qual oggetto/ restino profondate a proporzion del terreno, e del sito, al/zando le Zoggle, ò sian Coronelle a livello delle Verghe./

XXVII. Sia pure proibito raccogliere Sale dal Cavedino,/ se non vi saranno state le Acque l'intiero corso di quattro/ giorni, senza punto sturbare il lavoro della natura, acciò/ una tale necessaria dimora, vaglia alla composizione più/ perfetta dello stesso, con avvertenza, che l'estrazione segua/ in Acqua con Gaideri curti, che non si estendano se non/ per metà del Cavedino, onde il Sale nello staccarsi dal fon/do abbia una curta e facile uscita, e sortisca bianco, grani/to, e netto, e sia divertito il pericolo di potersi mischiare/ col Terreno dal luogo striscio, che vi vorrebbe con l'uso/ dei Gadieri lunghi, come per lo più è caduto in passato./

XXVIII. Che li Misuradori Publici non possino misu/rare, ne li Scrivano, e Scontro ricever, ò sia Incanevar/ Sale che fosse stato fabbricato con metodo differente dal/ soprarifferito, sotto pena di privazion degl'Impieghi loro,/ e del riffacimento del danno che per avventura fosse per/ succedere dalla propria innobbedienza./

XXIX. Che li Scrivano, e Scontro non possano riceve/re, tanto dal Patron quanto dal Salinaro, maggior quantità/ di Sale di Moza due per Cavedino, acciò con tal regola/ ogn'uno incanevi la sua porzione, nè si eccedano li Mo/za 5200. decretati, e se taluno rispetto alla condizione mi/gliore, e peggiore del Fondo ne avesse ritratto dagl'uni/ maggior, e dagl'altri minor quantità, in questo caso do/vera esser permesso che gli uni compensino gl'altri, mà/ sempre col riflesso che non si eccedino li Moza due per/ Cavedino, sul computo dell'intiero numero de' Cavedini,/ e delli Moza 5200. sopradetti, in pena a' Ministri sudett/ di esser severamente castigati./

[13] XXX. Avendo in fine l'esperienza dimostrato potersi/ conseguire da molti Fondi Sale grosso, e consistente, sono/ incaricati li Patroni di essi sciegliere ogn'Anno tutti quei/ Cavedini capaci al lavoro de' Sali predetti, eccitando, et/ obbligando li Salinari a contribuirvi tutto l'imiego, e fa/tica col pensiero, che in progresso quanto migliore, riu/scirà la Fabrica, così siano per stabilirsi gli uni aumento di/ rendita, gl'altri di mercede, al qual oggetto saranno/ sempre benemerite le applicazioni che vi destinassero a/ questo fine, anco con l'unione di alcun numero de Pos/sessori de Fondi stessi al Collegio de XX. per esaminar la/ materia, e distribuire quegl'ordini, e diligenze, che fos/sero conferenti a guadagnar questo sommo bene./

L'esecuzione de'sopradetti Ordini sia intieramente rac/comandata all'ettenione, e zelo, della Carica di Capo/ d'Istria, salva la Superiorità del Proveditor al Sale, tro/vandosi in Provincia, dovendo dopo la Publica approva/zione esser stampati, e spediti in ogni luoco, pubblicati/ nel Consiglio di Pirano, e dispensati a' Ministri, et a/ chiuncque altro fosse bisogno per la sua perpetua inviola/bile osservanza. In fede di che et cetera./

Pirano li 26. Settembre 1720./

LAURO QUERINI Proveditor al Sal./

Pietro Fachinelli Nodaro./

Adi 21. Dicembre 1720. Approvati nell'Eccellentissimo Senato./

Stampato per Almorò, e Figliuoli del quondam Z. Antonio/ Pinelli Stampatori Ducali./

6.19 Solna pogodba iz leta 1721¹⁹³

Capitoli 1721

CAPITOLI/ DEL PARTITO DE'SALI DI PIRANO/ Per Anni cinque, quali devono avere il suo/ principio l'Anno corrente 1721., e/ terminar l'Anno 1725. inclusivè./

Stabiliti dall'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor/ LAURO QUERINI PROVEDITOR AL SAL IN ISTRIA./ Confermati con Decreti dell'Eccellentissimo Senato/ de di 14. Maggio, e 28. Agosto 1721./ Stampati per Almorò, e Figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[17] Adì 25. Aprile 1721./

Nel Collegio de XX. de Sali./

NON avendo mai avuto questa Commu/nità, e miserabile Università altro og/getto, che di rimostrarsi sempre fedele./ e rassegnatissima a' voleri del suo Prin/cipe; ora, che deve trattarsi l'importan/te negozio de' Sali, per il degrado del/ prezzo del corrente Partito, con quelle/ altre circostanze al medemo annesse, per continuare in/ eguali Testimoni d'obediencia, e di venerazione a' suoi/ Sovrani Decreti. L'anderà Parte di umiliare col mezzo/ de'Signori Deputati all'Eccellentissimo Signor LAURO/ QUERINI Proveditor al Sal gl'infrascritti Capitoli, acciò/ si degni di soggettarli all'Autorità dell'Eccellentissimo Se/nato, per la sua approvazione./

I. Che il prezzo de Sali minuti da fabbricarsi in av/venire sia ragguagliato per ragione del valore de Capita/li, per le Spese occorono al mantenimento delle Caset/te, e de' Fondi, per gl'Instrumenti inservienti al lavoro./ per la Condotta, ed Incanevo, giusto il Calcolo da pro/dursi, e per le laboriose fatiche, che si contribuiscono a/ Lire 14 : 2 per Mozo, ch'è un degrado di più di vinti/cinque per cento del prezzo corrente di Lire 19 : - po/tendo sperarsi, che tanto sarà accordato dalla Carità pa/terna del Prencipe, su i riflessi premessi, e su quelli dell'/infelicissimo stato del miserabile Paese, e d'una indigente/ popolazione, a cui ogni Suffraggio, che se gli diminui/sce, farebbe languire la sua sussistenza, e la renderebbe/ in un maggiore sconcerto, e rovina; Per altro come il/ Prencipe è Patrone della Vita, e delle sostanze de' Sud/ditti, così sopra delle loro esigenze non puono mai man/care le sue pietosissime considerazioni, come non mancherà/ [18] mai in essi la più ossequiosa rassegnazione a' suoi/ providi sempre giusti venerati Decreti./

II. Che alla più lunga abbia da darsi principio all'In/canevo de' Sali stessi al primo d'Agosto prossimo, et al/ tempo, che saranno consegnati ne' Publici Magazeni./ abbiano da esser pagati prontamente a' Patroni, e Sali/nari./

III. Che acciò non abbiano a mancare Publici Maga/zeni per incanevarli, siano fatti vuotare opportunamente/ quelli che sono ripieni, affine l'Università miserabile pos/sa conseguire il pronto pagamento de' Sali che fabbrica/se, nè abbia innocentemente di lasciarli esposti alle Con/trafazioni che si commettono, quando restano li Sali nel/le Casetto delle Valli; se mancassero Publici Magaze/ni per incanevarli, sia in obbligo l'Eccellentissimo Magi/strato al Sale di farli incanevare ne' Magazeni privati/ con la metà dell'agravio, ch'è solito contribuirsi per/ l'affitto de' Magazeni./

IV. Che per animar maggiormente queste povere/ Genti ad affatticarsi nella Fabrica de' Sali, saranno dal/ Magistrato Eccellentissimo al Sal spedite ogn'Anno due/ Sovvenzioni di Ducati 2000. l'una; la prima a primo Mar/zo, e la seconda entro il Mese di Zugno, qual Danaro,/ come pure ogn'altro che il detto Eccellentissimo Magi/strato spedirà per conto de Sali, abbia sempre da corre/re a rischio della Serenissima Signoria, come sempre si è/ praticato, e le dette Sovvenzioni dovranno essere diffal/cate con li primi Sali che si fabbricheranno./

V. Se la Fabrica de' Sali eccedesse li Mozza 5200. Il/ soprapù sia riposto ne' Publici Magazeni, per esser com/putato, e pagato al tempo del Conteggio, che dovrà farsi/ d'Anni cinque in Anni cinque, a supplimento di quegl'/Anni che non si fabbricassero li Moza 5200. limitati, ma/ se questi poi nel fine del quinquennio soprabondassero alla/ detta limitazione doveranno gettarsi li di più all'ac/qua, giusto alli

¹⁹³ SI PAK PI 225, t. e. 14, Volume 87.

Decreti dell'Eccellentissimo Senato 17./ Settembre 1718., e 17. Giugno 1719; volontà Publica/ essendo,/ [19] che mai non abbiano a seguire bonificazioni ol/tre il limite preaceno, e ciò per esecuzione anco del/le venerate Ducali dello stesso Eccellentissimo Senato 31./ Luglio ultimo passato./

VI. Che a proporzione del Credito rilevante di que/sta Communità, et Università, sia dal Magistrato Eccel/lentissimo al Sal spedita ogn'Anno una Ratta al primo/ di Novembre, cosicchè resti riseccato intieramente il Cre/dito sudetto in Ani dodeci, et anco prima, quando la/ Paterna Carità del Prencipe degnasse accordare. Se poi/ non si fabricasse la summa delli Mozza 5200. limitate, o/ per piogge, o per altro accidente, doverà il predetto Ec/cellentissimo Magistrato spedire l'importare di quei Sali/ che mancassero alla summa predetta, con un'altra Ratta/ entro l'Anno stesso, quale doverà esser divisa a Soldo per/ Lira a diffalco de' Crediti accenati, quando però non/ vi fossero Sali non pagati ne' Publici Magazeni./

VII. Che non possa dal Magistrato Eccellentissimo al/ Sale, giusto a quanto prescrivono li Decreti dell'Eccel/lentissimo Senato, esser contata a chi si sia alcuna sum/ma di Danaro, o a conto, o pure per estinzione de Cre/diti che tenesse, mà l'iniero delle Ratte abbia da esse/re sempre spedito in gruppo sigillato a Pirano, e conse/gnato nel Scigno delle tre Chiavi per esser poi diviso a/ Soldo per Lira a legittimi Creditori, come si pratica anco/ di presente./

Ballottati li sopradetti Capitoli ebbero tutti Balle pro/spere 13./

Francesco Venier Cancellier del Spettabile/ Collegio de XX. de Sali Pirano./

Approvati dall'Eccellentissimo Senato con Sovrane/ Ducali 14. Maggio 1721./

[20] Alla buona direzione del Partito de' Sali, con/cluso come sopra, essendo necessarie le sue re/gole a tutela del Publico, e privato interesse,/ doverà esser perciò osservato, et esequito quanto/ segue in relazione de Capitoli a Stampa più volte ap/rovati dall'Eccellentissimo Senato, et in appresso quello/ di più è stato già prescritto colle Terminazioni a Stampa/ del Nobil Homo ser Zan Domenico Loredan Podestà, e/ Capitanio di Capo d'Istria 8. Luglio 1719, e del Nobil Homo ser/ Lauro Querini Proveditor al Sal 26. Settembre 1720./ approvate dall'Eccellentissimo Senato./

I. Doverà esser espurgato il legittimo Credito che tie/ne la Communità, et Università col Magistrato Eccellen/tissimo al Sal, per occasione de' Sali vecchi, Incanevati/ per conto Publico, e formata a cadauno de Creditori la/ propria Dita, cosicchè all'ora de' Pagamenti, di Cessione,/ o altri giri da Nome a Nome segua la contraposizione,/ con quel diligente ordine di Scrittura, che dimostri sem/pre la reale identità del Credito di cadauno, il che dovrà/ cadere a peso del Raggionato presente, et ogn'Anno di/ quello anderà succedendo, sino all'intiero saldo delle Par/tite di ogn'uno./

II. L'impiego di detto Raggionato durar debba un/ Anno solamente, da terminarsi nel giorno ultimo Febra/ro, il quale lobligo di maneggiare il Libro con li/ nomi di quelli risultasero Creditori de' Sali vecchi, co/me sopra, doverà pure in altro Libro formar Creditori/ gl'altri per l'importar intiero de' Sali nuovi Incanevati,/ e Debitori quelli ancor che per avventura non avessero/ con le Consegne de Sali saldata la Partita della prima,/ e sconda Sovvenzione; Dovendo nel susseguente Mese/ d'Aprile aver consegnati li Riporti al suo Successore, e/ riponer nel Publico Archivio li Libri da lui maneggia/ti, per li confronti, già prescritti dalla Terminazione/ Querini 26. Settembre 1720, approvata dall'Eccel-lentissi/mo Senato 21. Dicembre susseguente, et in caso si ritro/vasse qualche divario nella Scrittura, e fosse necessario per/ [21] espurgarla di far l'ncontro con li Libri del Magistra/to Eccellentissimo al Sal, essendo in difetto il Raggio/nato de riporti, quando però non fosse per causa legi/tima d'nfermità, sia obbligato andar à Venezia a proprie/ spese./

III. Averà l'obbligo esso Raggionato di assicurare la/ propria Amministrazione, e Maneggio con sei Pieggiarie/ idonee, da esser approvate dal Collegio de XX. de Sali,/ prima d'entrar all'impiego nel termine di giorni otto/ doppo la sua elezione, il che ommettendo, decada im/mediate dal beneficio dell'elezione medesima, e sia dal/ Spettabile Consiglio eletto alcun altro in sua vece, con/ egual condizione, e così successivamente d'uno nell'al/tro, non potendo alcuno passar all'esercizio dell'im-piego/ stesso, senza supplire alle Pieggiarie sudette, approvate,/ come sopra./

IV. Sia pure del Spettabile Maggior Consiglio eletto un/ Cassiero d'Anno in Anno, a cui s'appartenga la Dispen/sa del Soldo, ò sia per Sovvenzione, ò per pagamento de/ Crediti vecchi, ò de Sali nuovi incanevati, nella maniera/ si è praticata in passato, dovendo tal Carica cadere in/ Persona capace, cosicchè debba scrivere di proprio pu/gno, restando per sempre esclusi li Sostituti, con obbligo/ all'eletto

di fare li Contamenti in quelle stesse Valute,/ che saranno spedite dal Magistrato Eccellentissimo al Sal,/ con la contumacia d'Anni tre, giusto le Pubbliche Ter/minazioni./

V. Il Scrivano del Magistrato star debba in Pirano, nè/ possa partirsi senza licenza degl'Eccellentissimi Signori/ Proveditori al Sal, da esser concessa in Scrittura, et ac/compagnata con Lettere all'Illustrissimo Signor Podestà di/ Pirano, affine sia sempre pronto a qualunque Pubblica,/ ò privata esigenza, non potendo sostituire alcuno in sua/ vece, in pena di perdere l'impiego, e di quanto più pa/resse al Magistrato al Sal./

VI. Tutto il Danaro che sarà spedito dal Magistrato/ Eccellentissimo al Sal, ò a titolo di Sovvenzione, ò a pagamento/ [22] de sali nuovi al tempo degl'Incanevi, ò a dif/falco del Credito vecchio in conformità de soprascritti Ca/pitoli, doverà esser posto, subito giunto nello Scigno del/le tre Chiavi, da tenersi una dall'Illustrissimo Signor Po/destà, la seconda dal Scrivano, e la terza dal Raggionato/ di Comunità, alla presenza de quali doverà esser nu/merato, e nel caso di qualche mancanza, ne sarà fatto/ di essa registro sopra un Foglio, con la spiegazione della/ quantità, e qualità delle Valute, sottoscritto dal Pubblico/ Rappresentante, e Ministri sudetti, da esser rassegnato al/ Magistrato sudetto, acciò possa ordinare le dovute com/pensazioni, nè doverà la Comunità esser formata Debitrice di maggior summa di Danaro di quelle sarà contata, e riposta nel Scigno./

VII. Non possa esser esborsato dal Magistrato stesso/ Danaro d'alcuna sorte a chi si sia Persona in sua specia/lità, per conto de Crediti de Sali vecchi, giusto le Pub/bliche Terminazioni, mà quello debba tutto passare nello/ Scigno sudetto, ad oggetto abbia a distribuirsi con eguali/ Comprati a tutti li Creditori./

VIII. Dell'intiera effettiva quantità di esso Danaro sarà/ di tempo in tempo spedito, dovrà esser formata Debitrice/ la Comunità in tre maniere separate, cioè Dita di Sov/venzione, Dita de Pagamenti de Sali nuovi, e Dita a/ diffalco del Credito vecchio ne Libri separatamente desti/nati, onde sempre si veda se le disposizioni siano corse/ secondo gl'Ordini del Magistrato, con limitate, e giuste/ misure, con assoluta proibizione di confondere una natura/ di Soldo con l'altra./

IX. In occasione di levar esso Soldo dallo Scigno per/ la sua distribuzione a motivi di qualunque delle Dite so/pracennate, non possa farsi senza il personale intervento/ del Pubblico Rappresentante, e Ministri sudetti, et in/ appresso di uno de Giudici, ò d'uno de Sindici, con ese/quir sopra luoco i Pagamenti a legittimi Creditori delle/ nature predette, il che risulterà ò dal Cattastico, ò dalli/ Bollettini delle consegne de Sali nuovi, ò dalle Partite/ [23] de Pubblici Libri per i Crediti vecchi, da farsi immedia/te tutti quei registri, e giri, che fossero necessari a Pub/blica, e privata cautela un regolato giro di Scrittura, in/ pena a Ministri, che pontualmente non ademissero il/ proprio Ufficio di pagar del proprio, e d'esser criminal/mente castigati, quando fosse rilevata qualche collusione,/ ò falsità a Pubblico, ò privato pregiudicio./

X. Il soldo che sarà spedito, come sopra, per qualun/que delli pagamenti predetti, non possi esser sequestrato,/ intromesso, ò in qualunque altra maniera sospeso da qual/ si sia Magistrato, Rappre-sentante d'ordinaria, ò extraordi/naria autorità, per qualunque ragione, o causa, ma deb/ba sempre liberamente passare il soldo stesso nelle mani/ de' Patroni de Fondi, de' Salinari, o de' legittimi Credi/tori, contro i quali non abbia altra azione che il Magi/strato al Sal, per i Debiti che fossero però solamente re/lativi al presente, e passati Partiti, e quelli che avessero/ indivisa l'azione, o ne' Crediti, o ne' Fondi stessi, co/me è giusto./

XI. Il danaro della seconda Sovvenzione debba esser/ diviso all'ora solamente, e a quelle sole Saline che fos/sero state poste in lavoro, et avessero principiato a pro/dur del Sale, acciò in tale maniera resti cautelato, non/ solo il Pubblico, ma anco il privato interesse; in pena a/ Ministri, cioè Cassier, Scrivano, e Raggionato, di pagar/ del proprio, et in caso fosse rilevata qualche collusione,/ come sopra, di esser criminalmente corretti./

XII. Il danaro poi della prima Sovvenzione sarà so/lamente distribuito a quelli che avessero le Saline in or/dine d'Arzeri, e di Calii, giusto la Parte dell'Eccellen/tissimo Collegio al Sal 28. Marzo 1577. confermata dall'Eccellentissimo Consiglio di Dieci, e Zonta, per quel nu/mero de Cavedini però esistente in Cattastico, giusto a/ quanto è stato disposto dalla Terminazione Querini al Ca/pitolo XVII. e XVIII. in questo proposito, e succedendo/ il caso, che per anni trè fossero state abbandonate le Sa/line, non possino queste esser più restituite in lavoro, al qual/ [24] oggetto doverà il Scrivano traslatarle al Monte di Sa/line in Baredo, con l'obbligo sempre ai Salinari, in con/formità di quanto resta prescritto dal Statuto municipale/ Libro IX. Capitolo XX. di reffar ogn'Anno se sarà bi/sogno tutte le Verghe, le

Mezarole, e li Segondali, e di/ portarsi al Lavoro delle Salline medesime dal dì 15. Del/ Mese di Marzo sino per tutto il Mese di Settembre, acciò/ coll'attenzione siano più atte a produrre miglior qualità/ di Sale, e non restino per l'incuria de Salinari medesimi/ pregiudicate ne fondi con grave disservizio de Proprietari,/ in pena di risarcir il danno che per tal negligenza cau/sassero, e quella ancora cominata nello Statuto stesso./

XIII. Et a facilità di conoscere quali fossero li Debi/tori di dette Sovvenzioni, siano tenuti esso Scrivano, e/ Raggionato in occasione di mutazione di Libri, riportar/ in consonanza li Nomi loro ne Libri nuovi, acciò con/ primi Sali che s'incanevassero sia saldata la Partita, do/vendo per li Salinari esser vincolati li Patroni alla sodisfa/zione, sotto pena a detti Ministri che non facessero i ri/porti stessi di Ducati 25. applicati ad arbitrio del Pubblico/ Rappresentante./

XIV. Li Salinari che avessero esatta la Sovvenzione di/ qual si voglia fondamento di Saline, non possano quelle/ lasciar, ò rifiutar sotto qualunque pretesto se non nel/ Mese di Ottobre, dovendo però sodisfare detta Sovven/zione, e ciò a sollievo de Patroni delle medeme. Se poi/ dopo esso tempo volessero prender altre Saline in gover/no, li primi Sali che venissero consegnati a Pubblici Ma/gazeni siano soggetti al pagamento della medema, con/ pena al Scrivano, e Raggionato, che non adempissero/ quanto sopra resta prescritto, d'esser insolidum tenuti al/ risarcimento di quanto essi Salinari restassero diffettivi,/ risservato poi a questi dopo aver risarcito l'uso delle pro/prie ragioni avanti il Pubblico Rappresentante./

XV. Che de caetere, se alcun Debitore nelli Pubblici/ Libri de Sali alienerà le sue Saline, debba convenir per la/ sodisfazione del Debito col Acquistante, a peso del quale/ [25] debba lo stesso cadere allo stipular dell'Instrumento,/ e come doverà esser fatto il traslato nel Cattastico, così/ sia impiantata dal Raggionato al nome del nuovo Posses/ore la Partita del Debito, per esser saldata con le prime/ consegne del Sale da esse Saline prodotto, et un tale vin/colo sia sempre connesso a chi succederà in Dominio di/ Saline per eredità, per permuta, ò per qual si sia altro/ titolo, dovendosi eccettuare quelli che succedessero per Fi/deicommisso, ò apprendessero Saline in pagamento, ò assi/curazione di Dote, mentre questi non puono esser te/nuti a soddisfar li Debiti corsi per avanti./

XVI. Li Patroni, e Salinari siano obbligati almeno/ ogni settimana di far condurre a tutte loro spese alli Pu/blici Magazeni, che saranno destinati, tutti li Sali in qua/lunque luoco delle Valli di Siciole, Fasan, e Strugnan,/ raccolti, da esser misurati dalli Pubblici Misuradori eletti/ dal Magistrato Eccellentissimo al Sal, e per supplimento/ dalli due Deputati dall'Illustrisimo Signor Podestà di Pi/rano, Scriuano, e Raggionato, e non da altri, alla pre/senza de quali debbano giurare di adempire il proprio/ Ufficio con puntualità, esclusa sempre qualunque loro so/stituzione, a risserva del caso d'infermità, in cui possa/ Sua Signoria Illustrissima, e Ministri sudetti proveder d'altri, col debito del permesso giuramento./

XVII. Come su la fede, e relazione de predetti Misu/radori vien rilasciato il Bollettino del Sale, che serve di/ Credito alli Patroni, e Salinari, a ragguaglio del Sale conse/gnato, così importando molto ch'essi siano della magior/ puntualità, non potranno perciò esser ricevuti altri Sali ne/ Publici Magazeni che quelli misurati dalle predette quat/tro Persone, quali non doveranno intraprender l'Incanevo/ senza l'intervento personale delli predetti Scrivano, e Rag/gionato, per l'obbligo strettissimo a loro ingiunto di scriver/ in consonanza ne Publici Libri ad un medesimo Tavolino/ li Nomi reali de Patroni, e Salinari, per conto de quali/ fosse stato consegnato il Sale, d'esser dato in nota alli su/detti Scrivano, e Raggionato unitamente, e non mai separatamente,/ [26] sotto penna a cadaun d'essi di perder il Carico,/ e d'esser Criminalmente castigati, dovendo pure sotto le/ pene sudette di sera in sera il Scrivano sottoscrivere il Libro del Raggionato, et il Raggionato quello del Scrivano./

XVIII. Dovranno li Sali da consegnarsi ne Publici/ Magazeni esser misurati con quelle istesse Misure, e Ta/volette che saranno discanevati, e precedere all'Incanevo/ sempre quelle Barche che fossero prima approdate alle/ Rive de Magazeni medesimi, dalle quali intrapreso lo/ scarico, come vuole il buon ordine, non possa sospendersi/ per principiar quello d'un altra, sotto pena de Ducati 25./ a chiunque volesse togliere la volta al Compagno, né/ possa alcuno pretendere di consegnare il proprio Sale/ senza il requisito del Bollettino del Scriuano, e Raggio/nato, nel di cui rilascio doveranno aver il riflesso li Pu/pilli, e le vedove, e Luochi Pii, come li più priveleg/iati, e premurosi alla Pubblica Carità./

XIX. Et acciò li Sali, che si fabbricheranno in dette/ Valli non siano esposti al pericolo delle Contrafazioni,/ doverà il Scrivano far seguire ogni Sabato di sera la Crida/ per la Terra, pubblicando qual dovesse essere il Magazeno/ destinato all'Incanevo, in cui averà da riportare la più pon/tuale

esecuzione il prescritto della Terminazione Querini/ al Capitolo XXIX. Sotto tutte le pene in esso cominate/ con obbligo preciso alli predetti Scrivan, e Raggionato di/ trovarsi pronti dal levar al tramontar del Sole al Magazen/ destinato, affine li Patroni, e Salinari non abbino a sentir/ la minima mora, e pregiudizio; Non potendo ricever mag/gior quantità di Sale, che Moza due per Cavedino,/ acciò con tal regola ogn'uno incanevi la sua parte, sempre proi/bitto, sotto le pene cominate il rilasciar Bollettini a quelle/ Saline che avessero incanevato li Moza due per Cavedino,/ se prima tutti gl'altri indifferentemente non averanno fat/to un'eguale consegna; E se tal'uno rispetto alla condi/zione migliore, e peggiore del Fondo ne avesse ritratto/ dagl'uni maggiore, e dagl'altri minor quantità, in questo/ caso doverà esser permesso, che gl'uni compensino cogl'altri,/ [27] mà sempre col riflesso che non si eccedino, computati/ gl'uni cogl'altri Moza due per Cavedin, sempre escluse/ quelle Saline che non avessero fabricato Sale, per le quali/ doverà farsi un riparto in universale sopra gl'altri Cavedini/ in adempimento delli Mozza 5200. Al che adempito, ecce/dendo la Fabrica de Sali la sudetta summa, atrovandosi Pub/lici Magazeni vuoti, sia pure dal Scrivano, e Raggionato/ fatto un riparto sopra la quantità de Sali rimasti in Saline/ alla presenza de Pressidenti del Collegio de XX. perchè in/canevato che sii quanto Sale potesse capir ne' medesimi, l'/aggravio di consegnare il più sopravanzasse ne Magazeni/ privati, sia commune, et eguale, sotto le pene sopra espresse./

XX. Terminata la Fabrica de Sali, siano egualmente/ obbligati li Patroni, e Salinari nel termine di giorni dieci/ portar i loro Sali ne Pubblici Magazeni, già che può cre/dersi rimanneranno in poca qualità per le Condotte che/ come sopra saranno state eseguite, mentre spirato detto/ tempo, e non adempindo, sarà fatta la perquisizione nel/le Casette, e trovandosene in esse sarà gettato in Acqua,/ salvo sempre il legittimo impedimento di Marea, di tem/po piovoso, e di scarsezza d'Acque per entrare con le/ Barche ne Ghebbi./

XXI. Nel caso poi per difetto de Magazeni non si/ fosse incanevato l'intero de Sali prima della sopravvenien/za delle Vendemie, in questo caso durante le medesime/ non possi esser chi si sia astretto alle Condotte, mà siano/ queste trasportate il Mese di Novembre, in cui siccome/ doverà esser pronto il Danaro per li Sali si consegnassero/ in ordine alli Capitoli sopra stabiliti per l'intero paga/mento, doverà consumarsi il restante Incanevo nelli pri/mi dieci giorni del Mese stesso, essendo ordine d'Acqua,/ e tempo proprio, passati li quali incorrino li Proprietari,/ e li Salinari nella perdita de Sali, come resta sopra pre/scritto./

XXII. Che alcuna Persona di che condizione esser si/ voglia Piranese, ò Forastiera non possa andare in alcuna/ delle tre Valli sudette con Barche, nelle quali vi fosse Alboro,/ [28] ò Vela per far qual si sia Carico, mà tutte deb/bano star al di fuori delle medesime, e particolarmente/ del Gurlo a Siciole, dove coll'uso delle Brazzere di gior/no doveranno fare li Carichi, sotto pena di perder la/ Barca, ò Bastimento che fosse, con quel di più è stato/ prescritto nel Proclama a stampa della Carica di Capo d'Istria 8. Luglio 1719. approvato dell'Eccellentissimo Sena/to, il quale dovrà riportare una piena esecuzione, et/ osservanza./

XXIII. A freno di qualunque pretesa mercede degl'/Operai che traducono i Sali dalle Valli ne Pubblici Ma/gazeni, sarà questa limitata nelle misure infrascritte, da/ non poter alterarsi sotto qualunque color, ò pretesto, in/ pena de Ducati 25. da essergli irremissibilmente levata, e/ disposta dal Pubblico Rappresentante che ne facesse l'ese/cuzione./

	Lire	Soldi
Dal Fiume, sive Canal Maggiore,/ alli Magazeni, ò sopra Vascelli,/ Soldi disdotto al Mozzo		18
Dalle Saline prime di Fontaniggie	1	-
E nel resto di Fontaniggie	1	4
In Lera le prime	1	2
Nel resto di sopra in Lera	1	6
In Strugnan		18
In Fasan	-	18

XXIV. Che alli Patroni di Saline sia dato ogn'Anno/ Stara uno di Sale per Cavedino di quello porteranno alli/ Pubblici Magazeni, e non di altra sorte, qual Sale debba/ esser rinchiuso nel Magazeno del quinto sotto due diffe/renti Chiavi, una da tenersi dallo Scontro Ministro del/ Magistrato, e l'altra dal

Deputato della Spettabil Commu/nità, qual Stara uno debba esser diviso con Salinari, con la/ libertà di poter servirsene per loro uso, di venderlo per via/ di Terra, e cambiarlo per Legnami, et altro con gl'Ar/ciducali, nè debba/ Stara uno possa esser tratteneto ò per debito/ [29] di Sovvenzione, ò d'altra natura, mà aver debba/no li stessi Patroni, e Salinari un libero uso, giusto le/ antiche concessioni, del qual Stara uno per Cavedino sarà/ dal Scrivano, e Scontro tenuto conto in consonanza, e/ in un Libro separato, dovendo esser condotto al solito/ Magazen in Piran con il Bollettino ordinario, e conse/gnato al Deputato della Communità, che in consonanza/ nell'uscita del detto Sale dal Magazeno, doverà far li giri/ collo Scontro, et eseguirne quel di più resta comandato/ dalla Terminazione Querini 14. Giugno 1720. Approvata/ dall'Eccellentissimo Senato./

XXV. Che il Magazeno del Quinto dello Staro uno/ per Cavedino risservato ad uso commune, debba esser te/nuto aperto ogni Domenica, et ogni giorno, quando oc/corresse, e trovarsi essi Ministri Deputati almeno per due/ ore presenti, per il registro di quei Sali che venissero/ estratti a misura delle richieste di chi ne fosse Creditore./

XXVI. Che tutte le difficoltà che saranno, et occor/eranno frà qual si voglia Persona, etiam che fossero Scri/vani, ò Ministri del'Officio del Sal nella Terra di Pira/no, e Territorio per causa de Sali, siano decise, e giudi/cate in prima istanza dall'Illustrissimo Signor Podestà di/ Pirano pro tempore; salva l'Appellazione all'Eccellentis/simo Magistrato del Sal, a cui sarà sempre risservata la/ superiorità./

XXVII. Con espressa dichiarazione, che trovandosi in/ Istria alcun Proveditor al Sal, abbia da cessare nella mate/ria qualunque altra Giurisdizione, et il tutto devolversi/ così in Civile, come in Criminale al Foro dello stesso Pro/veditor al Sal, con l'Appellazione al Magistrato come so/pra, non potendo restar sospesa l'esecuzione delle loro/ Sentenze se non per giorni vinti, passati li quali, ne essen/do presentate le Lettere d'Appellazione, dovranno le dette/ Sentenze avere una piena esecuzione, risservato sempre al/ Magistrato predetto per le Cause appellate, di concedere/ quelle sole sospensioni che per Legge, e per Giustizia fos/sero permissibili, e ciò giusto alli Capitoli delli passati Partiti/ [30] di tempo in tempo approvati dall'Eccellentissimo Se/nato./

XXVIII. Et affine non resti pregiudicato il Pubblico,/ e privato interesse, abbiano li Sindici, ò Pressidenti del/ Collegio de XX. facultà di usar avanti qualunque Tribu/nale, Consiglio, et a piedi del Prencipe i propri riccorsi/ per l'esecuzione delli presenti Capitoli a spese della Com/munità senz'altra parte del suo Consiglio, onde niente/ manchi a correzione di qualunque disordine./

XXIX. Come poi nel Capitolo IV. della Termina/zione Querini sopraccennata fù ingionto allo Scontro quan/to si conveniva per ben adempire l'Ufficio suo, così sia/ anco in presente aggiunto, che fatti li Carichi de Basti/menti con Sali ò per la Dominante, ò per le Gabelle di/ Dalmazia, debba lui pure sottoscrivere li Mandati a stam/pa de Carichi che vengono rilasciati dal Scrivano, acciò/ si confronti la reale quantità con quella registrata ne Pub/blici libri./

XXX. E li presenti Capitoli doppo la Pubblica ap/provazione saranno stampati, e dispensati a tutti li Mi/nistri, et a chiunque facesse bisogno per la sua inviola/bile esecuzione, et osservanza, al qual fine dovranno/ esser ogn'Anno dal Cancelliere Pretorio repubblicati le/ prime tre Feste del Mese di Aprile, onde non vi sia al/cuno che possa pretender ignoranza./

In quorum fidem et cetera./

Lauro Querini Proveditor al Sal./

Pietro Fachinelli Nodaro./

Adì 28. Agosto 1721./

Approvati nell'Eccellentissimo Senato./

[31] 1721. 25 Settembre/¹⁹⁴

Gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Proveditori/ al Sal infrascritti; Volendo dar un aggiustato me/todo, stante il nuovo Partito concluso con la Commu/nità, et Università di Pirano all'espedizione del

¹⁹⁴ Spodnji dokument je pojasnilo providurjev za sol, kdaj in koliko denarja bodo iz Benetk poslali v Piran za plačilo soli.

Soldo/ che doverà farsi in avvenire per la Compreda, e pronto/ pagamento delli Moza 5200. di quei Sali, come altresì/ per l'estinzione del Credito che tiene con questo Magi/strato per Sali consegnati in vigor de suoi passati Partiti,/ hanno terminato, che ogn'Anno nel Mese di Marzo sia/no spediti Ducati quattromille, quali abbino ad esser dis/pensati, duemille a titolo di prima Sovvenzione, allora/ che perveniranno nello Scigno delle tre Chiavi, e gl'altri duemille nel Mese di Giugno, quando però le Sal/ne siano incamminate in Lavoro, e dimostrino sicura la/ Raccolta de Sali da incanevarsi a diffalco dell'una, e l'al/tra summa predetta, da esser ciò riconosciuto con Parte/ di quel Collegio de Sali, e susseguentemente dovrà esser/ fatta un'altra spedizione di Ducati ottomille nel Mese di/ Luglio, quali servir debbino per l'intero pagamento del/li Moza cinquemille, e duecento da fabricarsi, da non/ esser però esborsati se non a misura delli Sali che si con/segneranno doppo il pagamento delle premesse Sovven/zioni, da esser convalidati li esborsi mediante le solite Fe/di di Credito, in tutto, e per tutto come resta stabilito/ ne Capitoli del Partito; E per fine l'ultima missione del/li altri Ducati quattromille, che formeranno la solita sum/ma delli Ducati sedecimille destinati per quella Commu/nità, et Università doverà, espedirsi nel Mese di Novem/bre, per esser dispensati con i soliti Comparti a legittimi/ Creditori delli predetti vecchi Partiti, e ciò sino all'estin/zione del Credito loro, consumato il quale doverà restrin/gersi la missione nella sola summa delli Ducati dodicimil/le ne tempi predetti, come sufficiente all'intero pagamento/ [32] delli Moza cinquemille e duecento decretati./ Tanto doverà esser eseguito puntualmente per adempi/mento della Pubblica volontà, et consolazione di quei Sudditi./

Antonio Minio Proveditor./

Marco Balbi Proveditor./

Vincenzo Pasta Proveditor./

Piero Marcello Proveditor./

Marco Antonio Marienni/ Nodaro al Sal./

[33] NOI LAURO QUERINI/ Per la Serenissima Republica di Venezia et cetera./
PROVEDITOR SOPRA SALI/ IN ISTRIA./¹⁹⁵

A tutela sempre maggiore del Pubblico interesse/ et a divertimento di quelle froaudi, a quali po/tesse già mai assentire l'infedeltà, ò l'avidità de/ Ministri nel disporre a proprio profitto de Pub/blici Capitali, espressamente decretiamo, e comandiamo,/ con la facoltà anco impartitaci dall'Eccellentissimo Senato/ in Ducali 28. Agosto ultimo passato; che in occasione di/ dar Carico a Bastimenti de Sali di qualunque Magaze/no tanto per Venezia, che per Dalmazia, debbano li/ Misuradori che intervenissero nelle Misurazioni, ogni se/ra, levata mano alle medeme, portarsi nella Cancelleria/ Pretoria a riferire la quantità del Sale che in quel gior/no si fosse misurato, e caricato, nominando il Patron del/ Bastimento, per dove diretto, et il Magazeno, dal quale/ estrato, dovendo il Cancelliere Pretorio far di tutto nota/ sotto li Mandati rilasciati al Scrivano esecutivi alle Lette/re del Magistrato Eccellentissimo al Sal, da esser registra/ti in un Libro a parte, così che simili notificazini spic/chino con tutta chiarezza, affine in ogni tempo possa/ confrontarli co' Pubblici Libri la reale quantità del Sale/ caricato, in pena a Misuradori che ommettessero una si/mile relazione, d'esser Criminalmente processati, e cor/retti, in caso massime di qualche collusione, ò infedeltà/ del proprio Ufficio./

E perchè anco li Bastazi abbino a supplire alle proprie/ incombenze senza esser pregiudicati di quella mercede/ destinatagli della Carità del Prencipe, sia pure fermamente/ prescritto, che in qualunque Incanevo, o Discanevo de Sali/ [34] di Publica ragione, debbano li Misuradori adempire/ intieramente le proprie funzioni nel misurar, e rasar le/ Mezene del Sal, Chiamando i Bastazi destinati al traspor/to, acciò da loro soli sia esequito, e quando mai riche/desse il bisogno di valersi d'alcuno per palizar, o sia riem/pir esse Mezene, debbano impiegar li Bastazi stessi più/ vecchi, e più capaci, onde sia meglio adempito il Pubbli/co servizio, anzi con tale esercizio possino ammae/strarsi, et esser abili in caso di mancanza, o per morte,/ o per renoncia d'alcuno de Misuradori, d'esser ad essi sos/tituiti per anzianità di servizio, e d'esperienza, esclusa/ sempre nelle funzioni stesse qualunque altra persona, che/ mal pratica d'esse, fosse per pregiudicare il Pubblico, e/ privato interesse, in pena a' Misuradori, in caso di

¹⁹⁵ Pojasnilo providurja Laura Querinija o delitvi zaslužka od prodane soli.

tras/gressione di quanto sopra resta prescritto, di privazione/ immediate dell'Impiego, e d'esser anco corretti in quel/la maniera che più meritasse la loro colpa./

Doverano poi essi Misuradori osservar che le misure/ tanto nell'Incanevo, che Discanevo siano fatte a due Palle/ frontate, e poste le Mezene in luogo, e sito eguale, e/ che nel referarle debba la Rasadora camminar diritta, e/ piana, da un orlo all'altro, senza alcuna differenza, e/ che i colmi siano fatti sufficienti a segno di poter rasar/ dette Mezene, e non più, giusto alla Terminazione a/ stampa degl'Eccellentissimi Signori Provveditori al Sal 10./ Settembre 1652./

Per togliere poi a' Patroni de' Bastimenti ogni prete/sto d'un eccedente calo che professando nel trasporto de'/ Sali da farsi per la Dominante, dovranno il Scrivano, e/ Scontro, in occasione del Carico, far sciegliere dal Pa/tron del Bastimento una Mezena del Sale che si misu/rasse, quale vuotata in un Sacco, doverà esser pesato, e/ sigillato col Bollo di piombo, registrando nel Mandato a/ stampa di Carico, quanto rilevasse il peso stesso sporco di/ tara, onde con un tale campione possa praticarsi nelle/ Salere di Venezia il confronto, e conoscersi realmente/ quanto avesse ad essere il calo medesimo, cosicchè anco in/ [35] questa parte si trovi possibilmente tutelato il Publi/co interesse./

Potendo la stravaganza delle Stagioni render scarsa la/ Raccolta de' Sali, et impedire con la loro consegna l'in/tiero saldo del Debito, che fosse corso per le anticipate/ Sovvenzioni del Soldo già decretato, conosciamo necessa/rio, anco sopra di ciò prescrivere il suo provvedimento,/ affine moltiplicati gl'esborsi, non dovesse riuscire contin/gente il Pubblico risarcimento, e però rissolutamente sa/rà proibito in avvenire al tempo della dispensa d'esse Sov/venzioni, o sian imprestanze, alli Scrivano, Raggionato,/ e Cassiere, includer nel Comparto quei Cavedini di Sa/line che non avessero saldato compitamente il proprio De/bito, o con le consegne de' Sali nuovi, o con la resti/tuzione d'effettivo Contante, anzi li loro Patroni, e Sa/linari, non doveranno godere il beneficio della seconda/ Sovvenzione, quando fossero Debitori della prima, cosi/chè non possino esser in qualsisia maniera suffragati, se/ prima non risulterà l'intiero saldo del primo debito, e/ tanto doverà inviolabilmente osservarsi, ed esegursi d'an/no in anno, in pena a' Ministri sudetti Attuali, e Suc/cessori, di pagar del proprio, e d'esser esclusi per sempre/ dal loro Ministero./

Li Comparti doveranno restringersi nelle solite misure/ verso di quelli che averanno pontualmente supplito al/ proprio debito, nè eccedersi gl'esborsi del Soldo Pubblico/ a motivo de' Debitori, ma bensì quello che sopravanzas/se di tale natura della prima, e seconda Sovvenzione s'/intenderà intangibile, e risservato al solo pagamento de'/ Sali novi, sotto pena d'Intacco della Publica Cassa, e/ delli più severi castighi a' Ministri che ne facessero una/ diversa, o arbitraria disposizione./

A maggior dichiarazione poi della divisione da farsi/ delle Lire quattordecì, e soldi due per Mozo del Sale,/ doveranno queste esser divise nella maniera infrascritta,/ con la quale averà la Spettabile Communità il suo setti/mo, il Raggionato la sua mercede, ed il Patrone del Fondo,/ [36] e Salinaro, il conto della sua rendita, e ciò a/ divertimento d'ogni confusione, e disordine, il che doverà/ pontualmente eseguirsi dà Ministri predetti Attuali, e/ Successori inalterabilmente./

	lire	soldi
Alla Spettabile Communità per suoi Settimi per ogni Mozo	2	-
Al Raggionato per sua Mercede per ogni Mozo	-	2
Al Patron, e Salinaro da dividersi per ogni Mozo	12	-
	<u>14</u>	<u>2</u>

E la presente doverà esser Stampata, et aggiunta alli/ Capitoli del Partito già stabilito con questa Communità,/ et Università, a comune intelligenza./

Pirano li 9. Novembre 1721./

Lauro Querini Provveditor sopra Sali./

Pietro Fachinelli Nodaro./

Stampata pel Almorò, e Figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[37] 1724. 8. Aprile. In Pregadi./¹⁹⁶

¹⁹⁶ Dopolnilo solne pogodbe, s katerim so se providurji za sol obvezali, da bodo poskbeli za izplačilo v Piranu prevzete soli.

Sopra la Supplica della Comunità di Pirano, che chie/de la spedizione a quella parte delli Ducati ottomila, che dovevano esser spediti nell'Anno decorso per supplimento delli Ducati sedecimila annui destinati dalla Pu/blica Autorità, per esserne impiegati dodecimila nel Paga/mento de' Sali che annualmente si van fabricando, e/ gli altri quattromila in diffalco de' Debiti vecchi, si sono/ intese le distinte informazioni del Magistrato al Sal, il/ qual si spiega chiaramente, così sul punto della giusta/ spedizione che deve farsi di questo Soldo, come sopra l'al/tro della distribuzione, e delle dichiarazioni che sono ne/cessarie sopra questo secondo articolo, a scanso di equi/voci, ed arbitri: Esprimendosi però la Publica volontà./

Sia preso, che il Magistrato al Sal debba eseguire la/ spedizione delli predetti Ducati ottomila, tostochè si ri/ trovi aver nella di lui Cassa raccolta tutta questa summa/ delle ragioni a tal effetto destinate, perchè quattromila/ di essi abbiano ad esser disposti in pagamento dei Sali fa/bricati nel anno decorso, e gl' altri quattromila assegna/ti in soddisfazione di vecchi Creditori, giusta le prece/denti disposizioni, quando però negl'Anni antecedenti, da che corre il Partito ultimamente stabilito con la Com/munità, questi non ne avessero avuto il maggior summa/ nelle altre spedizioni che si son fatte di Soldo di tal na/tura, così trovandosi giusto, e conveniente./

Per stabilirsi poi un metodo certo, et inalterabile nel/la distribuzione di tutti li prenommati Ducati sedecimil/le, sia espressamente dichiarato, che dodecimille di essi/ abbiano ad esser precisamente destinati per il pagamento/ dei Moza 5200. di Sale, ch'essa Comunità è obligata/ di fabricar ogn'Anno in virtù del Partito stipulato con/ essa per Anni cinque nell'Anno 1721. dalla prudenza del/ Nobil Homo ser Lauro Querini fù Providor sopra Sali/ nell'Istria, e gli altri quattromille restino assegnati alla soddisfazione/ [38] dei Creditori vecchi, come fù sempre della/ Publica intenzione, e restò anche chiaramente espresso/ nell'Accordo del Partito medesimo./

E se succedesse, che per alcuna causa non fosse in qual/cheduno delli cinque Anni sudetti del Partito fabricata/ tutta l'intiera quantità dei Moza 5200. di Sale, ed in/ conseguenza non fossero consumati per essi tutti li Du/cati dodecimille, il sopravanzo di questi doverà risser/varsì per il pronto pagamento di quella quantità che sarà/ fabricata nell'Anno susseguente, e così di mano in mano/ sino al spirar del Partito, di modo che il difetto di un/ Anno potendo esser compensato con più abbondanza di/ prodotto da un altro, vi sia sempre pronto il Soldo per/ il pagamento./

Se poi in fine degli Anni cinque, saldate tutte le Par/tite, e soddisfatto l'intiero importar dei Sali limitati, so/pravanzasse Soldo in Cassa, all'ora doverà esser girato an/che questo a diffalco dei vecchi Debiti in aggiunta del/li Ducati quattromille, dovendo per altro aver luogo, et/ esser prestata intiera esecuzione non solo a tutti li Capi/toli Querini costituitivi del Partito, ma alle Terminazio/ni susseguenti, l'una del Magistrato al Sal 25. Settembre/ 1721, e l'altra del Nobil Homo ser Marco Balbi fù pure Provedi/tor sopra Sali in Istria, che spiegano in termini chiari, e senza equivoci tale Publica volontà./

Francesco Bernardo Nodaro Ducal/

6.20 Solna pogodba iz leta 1726

[41] CAPITOLI/ DEL PARTITO DE' SALI/ DI PIRANO/ Per Anni dodici, quali principierano l'Anno 1726./ e termineranno l'Anno 1737 inclusivè./

Stabiliti dagl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ Proveditori al Sal,/ Con il Dottor/ Marquardo Apollonio/ Inviato dalla Comunità, et Uni/versità di detto Loco./

Confermati con Decreto dell'Eccellentissimo Senato/ li 7. Dicembre 1725./

Stampati per Almorò. E Figliuoli del quondam Z. Antonio/ Pinelli Stampatori Ducali./

[43] Adì 3. Dicembre 1725/

GI'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL INFRASCRITTI./

Inerendo a Supremi Decreti dell'Eccellen/tissimo Senato 3. Ottobre, e 17. Novem/bre decorsi per la rinovazione del Partito/ de'Sali con la Fedelissima Comunità, et Università/ de Patroni, e Salineri di Pira/no: Sopra le Scritture esibite dal Dottor/ Marquardo Apollonio Inviato di detta/ Comunità, nelle quali si rileva con Pubblica soddisfa/zione il pronto consentimento della medesima alle con/dizioni da fissarsi. Hanno terminato, e terminando stabi/liti gl'infascritti Capitoli in conformità di quanto è sta/to decretato, e rispettivamente con gradita rassegnazione/ di quei Dilettissimi Popoli acconsentito./

I. Che sia, e s'intenda rinovato il Partito con detta/ Comunità, et Università de Patroni, e Salineri, con li/ patti, e condizioni tutte che furono dello prudenza del/ Nobil Homo ser Lauro Querini già Proveditore al Sal in Istria,/ e concordemente con detta Comunità, et Università/ stabilite l'Anno 1721., e che nelli suseguenti Capitoli sa/ranno a parte a parte intieramente riassunte, con le Re/golazioni, et Aggiunte es presse nelli precitati Decreti 3./ Ottobre, e 17. Novembre, et altri in tal proposito./

II. In virtù della sopradetta rinovazione tutti li Pa/troni, e Salineri doveranno consegnare in Pubblico tutti/ li Sali che ogn'Anno fabricassero in avvenire per il cor/so di dodeci Anni continui, da principiarsi con la Fabri/ca dell'Anno venturo 1726., e terminar con quella del/ 1737., a risserva del solito Stara uno per Cavedino esistente/ [44] in Lavoro, che servir deve per uso di essi Patro/ni, e Salineri, da riporsi nel Magazeno chiamato del/ Quinto, et esservi custodito, e rispettivamente distribuito/ con tutte le buone regole, et ottime prescrizioni già estese dal Nobil Homo Proveditor Querini sudetto, e dall'Ec/cellentissimo Senato approvate, e con quell'altre mag/giori cautele che fossero di nuovo dall'auttorità del loro/ Eccellentissimo Magistrato con la Pubblica approvazione/ statuite./

III. La quantità del Sale da fabricarsi, e che s'inten/derà venduta alla Serenissima Signoria, non doverà eccedere li Moza 5200. all'Anno, con questo però, che si/ compensi la Fabrica di un'Anno con quella dell'altro,/ così che l'Anno scarso sia risarcito dell'abbondante. La/ qual compensazione si farà per Anni quattro continui,/ nel corso de quali potranno essere consegnati, e pagati/ Moza 20800. di Sale, che sono in ragione appunto di/ Mozza 5200 all'Anno. Dovendo tutto quello, che fosse/ stato fabricato, e consegnato di più delli Moza 20800. Al/ terminare del quarto Anno, essere gettato all'Acqua senz'/ alcun pagamento, in conformità degl'antichi, e recenti/ Decreti dell'Eccellentissimo Senato, e particolarmente di/ quello 17. Giugno 1719. Lo stesso dovendosi fare di quattro/ in quattro Anni sino al termine del Partito, senza po/ter compensare, ò in qual si voglia modo trasportare nel/ conto del secondo quadriennio l'abbondanza, ò difetto/ del primo, e così nel terzo quella del primo, ò del se/condo; mà si doverà ogni quattro Anni chiudere il Con/to di questa compensazione,/ et incominciare un Conto/ nuovo così del Sale, come delli Pagamenti./

IV. Per toglier le confusioni che potrebbono insorge/re, resta fermamente stabilito, che nel corpo delli Moza/ 5200 sudetti, la porzione di cadaun Patrone, compresa/ quella de Salineri, sia, e s'intenda limitata in ragione ap/punto di Moza due per Cavedino, e non più sopra il nu/mero de Cavedini esistenti in Catasttico, quando però siano/ posti attualmente in lavoro; E salvo per qualunque causa non/ [45] si ecceda in tutto la quantità limitata in universale di/ Moza 5200. all'Anno, con la stessa compensazione di un/ Anno con l'altro, anco in riguardo alle particolari por/zioni, in ragione delli due Moza per Cavedino, da chiu/dersi però ogni quarto Anno, come si è detto nel Capi/tolo precedente./

E se taluno de Possessori, e Salineri sudetti, rispetto al/la condizione migliore, o peggiore del fondo, o per altri/ accidenti, ne avesse ritratto dagl'uni maggiore, e dagl'al/tri Cavedini minor quantità; in questo caso doverà esser/ permesso che gl'uni compensino cogl'altri dello stesso Pa/trone a beneficio suo, e de' suoi Salineri, sempre però/ col riflesso che non si ecceda, computati gl'uni cogl'altri,/ li sudetti Mozza due per Cavedino./

Ma se accadesse, che qualche Anno alcun Patrone la/sciasse li suoi Cavedini incolti, cosicchè in essi, o parte/ de medesimi non si fabricasse Sale, la porzione di questi/ doverà accrescersi, e distribuirsi con proporzionato ripar/to a beneficio comune de' Patroni, e Salineri sopra tut/to il numero in universale de' Cavedini posti in lavoro,/ onde ogn'uno sia, in questo caso, abilitato a concorrere,/ con tale proporzionato accrescimento, nel Calcolo gene/rale di Moza 5200. annui. Salvo quanto sarà dalla Pu/blica Auttorità decretato sopra l'istanze dell'Inviato di/ detta Comunità, ed in ordine alla risserva contenuta nel/ Decreto 3. Ottobre passato, intorno al punto della perpe/tua esclusione di quei Cavedini, che per tre anni conti/nui fossero stati senza lavorare; dovendo però anco in/ questa parte inviolabilmente eseguirsi il Capiolo XII. del/la Terminazione Quirini approvata nell'Eccellentissimo/ Senato 28. Agosto 1721 sino a tanto, che non sia dalla/ Publica Auttorità diversamente decretato./

V. E perchè l'esperienza fà conoscere, che nel Set/tembre per lo più li Sali riescono imperfetti, non ser/vento la Stagione a ridurli alla dovuta consistenza, re/sta espressamente statuito, che debba ogni Anno termi/narsi la Fabrica dentro li 8. di Settembre, dopo il qual/ [46] giorno non sia lecito ad alcuno lavorare nelle Saline, ò/ levar Sali dalle medesime nè in molta, nè in poca quan/tità./

VI. Il prezzo del Sale che con tal modo si fabriche/rà, e riceverà in Publico, resta confermato in Lire 14 : 2/ valuta corrente di Piazza al Mozzo, giusto il praticato/ nell'ultimo spirato Partito./

VII. Per accorrere cogl'atti soliti della Paterna Carità/ Publica alle indigenze di quei Fedelissimi Sudditi, saran/no spedite Sovvenzioni di Ducati duemille l'una,/ da essere intieramente distribuite, come è stato stabilito,/ e praticato anco nel precedente Partito. La prima a pri/mo Marzo, e la seconda dentro il Mese di Giugno di/ ciaschedun Anno, per imputarsi poi nel prezzo del pri/mo Sale che sarà fabricato. Mentre per quello riguarda/ alle regole da osservarsi nella distribuzione di esse Sov/venzioni rispetto all'interesse della Comunità, e Com/partecipi tutti, essendo con varie Terminazioni estese dal/ Nobil Homo Querini sudetto stato preveduto, doveranno le me/desime avere il suo effetto, salve anco in tal parte quel/le regolazioni, che sopra l'istanze dell'Inviato di detta/ Comunità fossero stabilite, e dall'Eccellentissimo Senato/ approvate./

VIII. La somma restante del danaro siano all'intiero/ importare di Moza 5200. sarà spedita dentro il Mese di/ Luglio, cosicchè dovendosi dar principio all'Incanervo de/ Sali, alla più lunga, al primo d'Agosto, possano questi/ essere prontamente pagati. Quali spedizioni, così del/le due sovvenzioni, come del restante prezzo, doveran/no di tempo in tempo da questo Eccellentissimo Magi/strato esser a rischio della Serenissima Signoria fi/no a Pirano, come sempre di hà praticato, et ivi riposto il/ danaro nel solio Scigno delle tre Chiavi, con le decre/tate cautelle./

IX. Se qualche Anno accadesse, che per difetto della/ Stagione, o per altra causa, non fosse fabricata, nè consegnata/ [47] in Publico la intiera limitata quantità delli Moz/za 5200. doverà il danaro, che sopravvanzasse, essere con/servato intangibile nel sudetto Scigno delle tre Chiavi,/ onde con tale sopravvanzo, possa prontamente supplirsi/ a quello, che di tal ragione fosse fabricato di più negl'An/ni susseguenti, per l'effetto della patuita compensazione/ sino al quarto Anno./

Mà terminato l'Incanervo, e saldo del quarto Anno,/ sopravvanzando Danaro di tal natura, doverà esser quello/ diviso a Soldo per Lira a diffalco del Credito rilevante/ di detta Comunità, et Università per conto di vecchi/ Partiti. E questo oltre la solita Rata di Ducati 4000. va/luta corrente di Piazza, che sarà ogni Anno spedita nel/ Mese di Novembre fino alla totale estinzione del vero/ Credito de sudetti vecchi Partiti, e con la intiera osser/vanza in tal proposito del Decreto dell'Eccellentissimo Se/nato 8. Aprile 1724./

X. Come la Clemenza dell'Eccellentissimo Senato è/ concorsa col suo caritevol Decreto 3. Ottobre passato a/ sollevare li particolari della metà loro addossata dell'ag/gravio per l'Affitto de Magazeni privati, nel caso che/ mancasse luogo nelli Pubblici all'intiero Incanervo delli/ Sali da fabricarsi; qual'Affitto che occorrer potesse in av/venire, resterà tutto a peso Publico; Così trovasi giusto,/ che nel medesimo caso soccomber debbano intieramente/ li Patroni, e Salinari a tutto l'Affitto per il ricovero di/ quei sali, che eccedendo in qualche Anno la fissata li/mitazione delli Mozza 5200. in universale, e delli Moza/ due per Cavedino in particolare, dovessero risservarsi alla/ patuita compensazione negl'Anni susseguenti; E ciò fino/ a tanto che verra il caso di far con effetto la compensa/zione medesima, ovvero gettar esso soprapù all'Acqua,/ come doverà esser inviolabilmente eseguito./

XI. Non potrà dal presente Eccellentissimo Magistrato,/ giusto a quanto prescrivono li Decreti dell'Eccellentissimo/ Senato esser contata a chi si sia alcuna somma di Danaro/ ò a conto, ò per estinzione de Crediti che alcuno tenesse,/ [48] così de vecchi, come de nuovi Sali, ma l'intiero del/le Ratte doverà sempre esser spedito in Groppo sigillato a/ Pirano, e consegnato nel Scigno delle tre Chiavi, per/ esser poi diviso a Soldo per Lira a' legittimi Creditori, co/me si pratica anco di presente./

XII. E finalmente quanto agli Ordini, e Regole da/ osservarsi nell'esecuzione di quanto sopra, e buona dire/zione di tutto il negozio, a tutela così del Publico, co/me del privato interesse, doveranno intieramente ese/guirsi le Terminazioni formate dalla Prudenza del Nobil Homo/ ser Lauro Querini sudetto, così nell'Anno 1720. come nel/ 1721. avanti, e dopo li Capitoli dell'ultimo Partito con/cordemente stabiliti, oltre li Capitoli del Partito stesso, e/ ciò in tutte le parti non ripugnanti alli presenti Capitoli,/ ovvero che sopra li riccorsi di detta Comunità, et Uni/versità, giusto quanto fù espresso nel Decreto 3. Ottobre/ passato, non fossero da Sue Eccellenze con nuove Termi/nazioni, e con

l'approvazione dell'Eccellentissimo Sena/to regolate, insieme con tutte quelle altre regole che in/ progresso fosse conosciuto necessario di aggiungere per il/ miglior Publico servizio, e vantaggio ancora di quei di/lettissimi Sudditi./

Antonio Minio Proveditor/
Faustin Zustignan Proveditor/
Francesco Maria Malipiero Proveditor/
Zan Domenego Loredan Proveditor./

Magno Belloni Nodaro al Sal./

[49] 1725. 7. Dicembre. In Pregadi./

Esecutivamente ai Decreti 3. Ottobre, e 17. Novembre/ decorsi hà formato il Magistrato al Sal li Capitoli, con/ quali fù dalla Publica autorità Deliberato doversi conclu/dere il nuovo Partito de' Sali con l'Inviato della Comuni/tà, et Università di Pirano, e con la solita sua pontuali/tà ne rassegna l'estesa aggiustamente concepita a tutela,/ e sicurezza Publica. Restano perciò li Capitoli stessi da que/sto Consiglio approvati, affinché riportino la sua esecuzio/ne, salva però sopra il punto della risserva dei riccorsi del/la Communità la condizione, che questi abbiano ad esser/ sopra li soli Articoli, che non producano alterazione ai pre/senti Capitoli, nè alli precedenti Capitoli, e Terminazio/ni stabilite dal Nobil Homo ser Lauro Querini, in ciò che riguar/dar possa il Publico servizio./

Antonio Santorio Nodaro Ducal/

Adì 17. Dicembre 1725./

Gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Proveditori al/ Sal infrascritti. Attesa l'Istanza fattagli dal Dottor/ Marquardo Apollonio Inviato della Fedelissima Communità/ di Pirano, perchè sia comandata la solita stampa delli Capi/toli del nuovo Partito de' Sali stabilito con quella Communi/tà, ed Università de Patroni, e Salineri formati da Sue Ecce/llenze, et approvati dall'Eccellentissimo Senato giusto il/ solito. Hanno ordinato, che li detti Capitoli siano dati al/ Stampator Ducale per essere stampati, et sic et cetera./

Antonio Minio Proveditor./
Faustin Zustignan Proveditor./
Francesco Maria Malipiero Proveditor./
Zan Domenego Loredan Proveditor./

Magno Belloni Nodaro al Sal./

[50] 1728. 4. Maggio. In Pregadi./

Raccolti da più mani di Scritture ora lette del Ma/gistrato al Sal, e del Dilettissimo Nobil Homo ser Lauro/ Querini fù Proveditor sopra Sali nella Provincia dell'Istria/ sopra tutti li più escogitabili punti distintissime informa/zioni sul proposito della compensazione de' Sali, suppli/cata dalla Università de' Patroni, e Salineri di Pirano,/ concorre questo Consiglio, avendo ben esaminata la ma/teria, ad esaudire l'Istanza predetta./

Resta perciò data facoltà al Magistrato al Sal di dichia/rare il quarto de' Capitoli stabiliti a' 3. Dicembre 1725./ et approvati da questo Coseglio li 7. dello stesso Mese/ per la deliberazione di quel Partito, e di spiegar in esso/ precisamente, come si è fatto anche altri conchiusi/ posteriormente con Capodistria, e con Muggia, che la/ compensazione dei Sali, che si fabbricheranno nei Cave/dini d'ogni privato, abbia a farsi non solo trà quelli del/lo stesso Patrone, mà d'un Patrone, e l'altro, cioè a di/re di tutti li Consorti frà loro, di modo che per tutto il/ corso degli Anni quattro, e d'ogn'Anno in particolare/ ciaschedun Patrone compensi prima il difetto degl'uni/ cogl'altri Cavedini propri, e nel chiudersi il Calcolo del/ quadriennio, possa cadaun Consorte col sovrabbondante/ prodoto de' suoi, suplire al difetto de' Cavedini/ non suoi, fino all'intiera somma di Mozza 20800. in ra/gione di Moza 5200. all'Anno, stabiliti nella deliberazio/ne del Partito, la quale quantità non doverà mai esser/ ecceduta, dividendo con tal

proporzione il beneficio di/ questo supplimento frà tutti li Consorti che averanno fa/bricato più Sale delli Mozza due per Cavedino all'Anno,/ fissati dal Capitolo XIX. Della Terminazione Querini, co/sicchè in tale articolo, anche questa Università, che hà/ il merito di essersi prima delle altre rassegnata con pron/tezza alla diminuzione dei prezzi de' propri Sali, a/ confronto degli altri Partiti, sia posta con sua consolazione/ [51] alla stessa condizioni degli altri Luoghi della Pro/vincia./

Non doverà però mai aver luogo veruna compensazio/ne per li Cavedini in Baredo, e che fossero per/ tre Anni continui stati da' loro Patroni, e Salinari ab/bandonati, senza ridurli in lavoro, nel qual caso dovera/ proporzionarsi la limitazione, così trovandosi giusto, e cor/rispondere anche al Capitolo XII. Della Terminazione/ Querini sopraccennata./

Bortolomio Giacomazzi/ Nodaro Ducal./

1736. 11. Decembre./

GI'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Proveditori/ al Sal infrascritti. Udito l'Eccellente Marc'Anto/nio Cedoni, con quanto hà egli in nome dell'Univer/sità de' Patroni, e Salineri di Pirano a Sue Eccellenze/ umilmente esposto in ordine alla Parte del Collegio de/ XX. de Sali di quel Luoco, presa li 28. Ottobre prossimo/ passato: Fatto maturo riflesso alle cose seguite, e minu/tamente esaminato quanto nella materia è disposto da' Ca/pitoli del Partito, dalla Terminazione dell'Eccellentissimo/ Proveditor in Istria Querini approvata dall'Eccellentissi/mo Senato 28. Agosto 1721., e dal posteriore Decreto 4./ Maggio 1728., in proposito dell'annuale Limitazione del/la Fabrica, Incanevo, e Pagamento de' Sali, che dipen/dentemente dal suo Partito si fabricano dalla medesima/ Università./

Hanno terminato, et inerendo alle risserve contenute/ in Lettere di Sue Eccellenze all'Illustrissimo Signor Po/destà di Pirano, e Proclama in quelle inserto de dì 14./ Novembre decorso, dichiarato, che la Quota a cadaun Ca/vedino spettante nella divisione degl'annuali Moza 5200.,/ quale può a pagamento consegnarsi, e rispettivamente/ [52] pagarsi ogn' Anno, esser deve di Moza 2. Stera 1. e Quar/te 3. Salvo però sempre quanto prescriversi dalli sopracita/ti Capitoli, Terminazione, e Decreto, che doveranno/ inalterabilmente osservarsi, ed eseguirsi così nell'ordine,/ e distribuzione dell'Incanevo, come nel tempo, e modo/ delle due compensazioni particolare, ed universale. A/ norma della presente Terminazione restando regolata qua/lunque espressione, et ordinazione contraria, o ripugnan/te fino ad ora corsa nelle Lettere di Sue Eccellenze agl'Illustrissimi Rappresentanti di Capodistria, e Pirano,/ ed al Scrivano del presente Eccellentissimo Magistrato di Pi/rano Bortolomio Bruni, doveranno regolarsi le consegne,/ e pagamenti de' Sali fatti, e da farsi, con gli aggiusta/menti di Scrittura in conformità, tanto in Pirano, quan/to in Venezia, et sic et cetera./

Piero Marcello Proveditor./

Piero Condomier Proveditor./

Pier'Antonio Dolfin Proveditor./

Marc'Antonio Trevisan Proveditor./

Giuseppe Bonomelli/ Nodaro al Sal./

6.21 Solna pogodba iz leta 1738

[55] CAPITOLI/ DEL PARTITO DE' SALI/ Conchiuso dagl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ Con la Comunità, ed Università de' Patroni, e Salineri/ DI PIRANO/ Per Anni quindici, che incomincierano col Rac/colto dell'Anno 1738., e terminerano/ con quello dell'Anno 1752./

In conformità de' Supremi Decreti 25. Maggio,/ Primo Giugno, e 5. Dicembre 1737./
Stampata per Almorò, e Figluoli del quondam Z. Antonio/ Pinelli Stampatori Ducali./

[57] Adì 28. Maggio 1737./

Gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRASCRITTI./

Con l' Auctorità dall'Eccellentissimo Sena/to impartitagli nel Decreto 25. Maggio/ cadente, per la conclusione del nuovo/ Partito con la Fedelissima Comunità, ed/ Università de Patroni, e Salineri di Pi/rano, inclinata essendo la Publica Beni/gnità a renderla nelle sue umilissime in/stanze consolata, con le condizioni pe/rò, e dentro le misure prefisse nel precitato Decreto, al/ quale si doverà sempre in tutte le sue parti avere pienis/sima relazione. Hanno col preciso consentimento del Nun/cio della sopradetta Comunità, conchiuso, e fermato il/ nuovo Partito in conformità, ed a tenore in tutto, e per/ tutto delli seguenti Capitoli./

I. Che sia, e s' intenda rinovato, e rispettivamente/ confermato il Partito per altri Anni quindici continui,/ da incominciare col Raccolto 1738. E terminare con quel/lo del 1752. Restando pure in questo tempo ferma, ed/ inalterabile la limitazione delli Mozza 5200. all' Anno, con/ la compensazione di un Anno con l'altro, cosicchè l' An/no scarso dall'abbondante sia risarcito. La qual compen/sazione si farà nel nuovo Partito per Anni cinque conti/nui, nel corso de' quali potranno essere consegnati a pa/gamento Moza 26000. di Sale. Al termine poi di ogni/ quinto Anno si chiuderà il Conto di questa compensazio/ne; onde tutto quello che fosse stato fabricato, e conse/gnato di più delli Moza 26000. rimanga a Publica dispo/[58]sizione, o per farne getto al Mare, o per quegli/usi che/ più convenissero alla Publica Economia; senza però ve/run obbligo di pagamento. Lo stesso dovendosi fare di cin/que in cinque Anni fino al terminar delli quindici del/ Partito, senza poter compensare, o in qualsivoglia modo/ trasportare nel conto del secondo quinquennio l'abbon/danza, o difetto del primo, e così nel terzo quella del/ primo, o del secondo. Ma si doverà ogni quinto An/no chiudere il Conto della compensazione stessa, ed in/cominciar Conto nuovo, così del Sale, come de paga/menti./

II. Restando la Communità, et Università sopradetta/ Creditrice di Ducati 11494. e grossi 22., dipendentamen/te da' Conti de' vecchi Partiti anteriori al 1721., come/ appare dal Quaderno della Cassa medesima; Resta fer/mato, che debba la Communità, et Università ricevere/ la contribuzione nelle misure solite di Ducati 4000. all'/ Anno, come fino ad ora si è andato supplendo, fino al/la soddisfazione del Credito sopradetto, mentre la spedi/zione d'essi Ducati 4000. sarà immancabilmente fatta ogn'/ Anno dentro il mese di Novembre, incominciando in/ quello del 1737./

III. Con le misure stabilite nel precedente Capitolo,/ essendo immancabilmente per estinguersi nel giro di tr/ Anni prossimi avvenire, cioè con le Ratte di Novembre/ 1737. 1738. e 1739. tutti li sopradetti Crediti vecchi, co/mincierà in all'ora, cioè nell'Anno 1740., il prezzo de'/ Sali accrescersi di otto soldi al Mozo, ed a pagarsi per/ conseguenza in ragione di Lire 14 : 10 al Mozo; E per/ gli ultimi due Anni del nuovo Partito, sarà il prezzo ac/cresciuto ad altri soldi otto per Mozo, e pagato il Sale/ in ragione di Lire 14 : 18 al Mozo, onde quella Commu/nità, et Università abbia la consolazione di vedersi a quel/ tempo ridotta in egualianza de' prezzi con l'altra di/ Capodistria./

IV. Sarà parimente posta in egualianza con quel/la di Capodistria circa il tempo della Fabrica, potendo/ [59] in tutti gl' Anni del nuovo Partito continuarla fino/ il giorno dei 20. Settembre, dopo il qual giorno non sa/rà più lecito a chi si sia di fabricare alcuna quantità di/ Sale./

V. Nell'avvenire li pagamenti, così de' nuovi Sali,/ come de' Crediti vecchi saranno fatti con le solite for/malità, e cautelle prescritte dalle Terminazioni, e Capi/toli a stampa dell'Eccellentissimo Signor Proveditor Que/rini 1721.; Dovendo il Publico Scrivano del Magistrato/ rilasciare a' Patroni, e Salineri, a guisa dell'Incaneco/ che de' loro Sali anderà seguendo, il Bolettino del Cre/dito, a vista poi del qual Bolettino dovrà fargliene il pa/gamento; previa sopra il medesimo la ricevuta del Cre/ditore, per essere da lui Scrivano custodito in Filza a Pu/blica, e sua cauzione, come si pratica del pagamento de'/ Prò in Zecca./

VI. E nel resto con tutti li patti, modi, e condizio/ni del Partito spirante, giusto li Capitoli a stampa del/ medesimo, stabiliti l'Anno 1725., con tutte le Termina/zioni, e Decreti successivamente emanati per dichiarazio/ne de' Capitoli stessi, nelle parti però alli presenti nuo/vi Capitoli non ripugnanti./

Vicenzo Pasta Proveditor./
 Girolamo Falier Proveditor./
 Marc'Antonio Trevisan Proveditor./
 Alvise Priuli Proveditor./

Giuseppe Bonomelli Nodaro al Sal./

[60] 1737. Primo Giugno. In Pregadi./

Estesa dal Magistrato al Sal, in ordine al Decreto 25./ scaduto, la Terminazione che accompagna per la/ conclusione del nuovo Partito colla Fedelissima Comuni/tà de' Patroni, e Salineri di Pirano, risultante nelli sei/ Capitoli in essa Terminazione contenuti, che riguarda/ così la rinovazione del Partito il pagamento dei Sali coll'/accrescimento di soldi otto al Mozo, da principiarsi nell'/Anno 1740., cosicchè sian Lire quattordici, e mezza al/ Mozo, ed altri otto nelli due ultimi Anni del Partito./ cosicchè sian all' ora Lire quattordici, e soldi disotto al/ Mozo, e così il tempo del rimborso de' Crediti vecchi:/ Resta la sudetta Terminazione per Autorità di questo Con/seglio in tutte le sue parti intieramente approvata; e sa/rà avvertenza del Magistrato che ella a riportar abbia la/ dovuta inviolabile esecuzione, a giusta consolazione del/la Comunità predetta./

Bortolomio Giacomazzi/ Nodaro Ducal./

1737. 8. Dicembre. In Pregadi./

Strano, qual'è in fatti, per ogni parte, e per qualun/que considerazione, così nell'ordine come nel meri/to dimostrano le diligenti, e ben gradite Scritture ora/ lette del Magistrato al Sal, e de' Deputati, et Aggiunti/ alla Provision del Danaro, comparire ad evidenza il ri/corso, che dopo la recente conclusione del Partito de' Sa/li con la Comunità di Pirano, e dopo le varie condiscen/denze Pubbliche nel medesimo a vantaggio di detta Co/munità dichiarate, si è da' Piranesi tentato col Memoria/le a' Savi del Collegio sotto li 30. del decorso Luglio./ prodotto al solo insussistente fine di professar eccedute le/ [61] Commissioni dal Nuncio, e nel prezzo de riferiti Sali, e/ nel metodo de pagamenti./

Trovatesi però proprio dalla Prudenze degli accennati/ Savi, che dato fosse a' Ricorrenti l'ascolto, e questo an/che con benemerita prontezza dai Magistrati sudetti ac/cordato, sii chiaramente, e fondatamente per la loro espe/rienza da' Proveditori al Sal in particolare la materia si/ tratta, colla distinta narrazione di tuttociò che nel pro/posito è corso, colla forza degli emanati Decreti, e con/ quanto convince d'irregolare la nuova istanza, che il/ Senato pienamente è presuaso ad escluderla./

Sia dunque preso, che resti il predetto Memoriale per/ Autorità di questo Consiglio licenziato ad effetto, che/ non avendosi ad introdurre alterazione, o novità alcuna/ nel già segnato Partito, siano, e s'intendano salvi, e per/ virtù anco del presente rincofermati li Decreti 25. Mag/gio, e primo Giugno trascorsi, che rispettivamente sta/biliscono i Partiti, et approvano il convenuto.

Cura sarà per altro di esso Magistrato al Sal l'invigila/re, che niente sia in verun tempo tentato per sovverti/re le condizioni del Partito sudetto, riferendo prontamen/te quanto per avventura accadesse per le opportune Pu/bliche disposizioni./

Bortolomio Giacomazzi/ Nodaro Ducal./

Adi 15. Genaro 1737./

Gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Proveditori/ al Sal infrascritti. Esequedo li Supremi Decreti/ dell'Eccellentissimo Senato primo Giugno, e 5. Decem/bre prossimi passati, con li quali resta stabilito, approva/to, e riconfermato il nuovo Partito de' Sali con la Co/munità, et Università de' Patroni, e Salineri di Pirano:/ Hanno terminato, che il Partito medesimo con li sopracitati/ [62] Decreti sia giusto il solito stampato insieme con li/ Partiti precedenti 1721. e 1725., Decreti, e Terminazio/ni emanate per la intelligenza, ed esecuzione delli me/esimi, alli quali in molte parti si rifferisce il nuovo Par/tito, come è stato ultimamente praticato anco per la Co/munità, et Università di Capodistria: Da esser poi tras/messe

le Stampe medesime al Publico Rappresentante di/ Pirano per consegnarle alli Capi della Comunità, e respettivamente a quel Collegio de Sali, onde abbia il Partito/ stesso a sortire in ogni parte la dovuta inviolabile osser/vanza a Publico, e privato beneficio, e goder possa quel/la Comunità, et Università gli effetti della Publica gene/rosa condiscendenza alle nuove grazie condizioni in/ quello accordate, et sic et cetera./

Vincenzo Pasta Preoveditor./
Almorò Cesare Tiepolo Proveditor./
Girolamo Falier Proveditor./
Alvise Priuli Proveditor./

Giuseppe Bonomelli/ Nodaro al sal./

6.22 Solna pogodba iz leta 1753

[65] CAPITOLI/ DEL PARTITO DE' SALI/ Conchiuso dagl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ Con la Fedelissima Comunità, ed Uni/versità de' Patroni, e Salineri/ DI PIRANO/ Per Anni quindici, che incomincierano col Rac/colto dell'Anno 1753., e terminerano/ con quello dell'Anno 1767./

Approvati da Supremo Decreto 29. Maggio 1751./

Stampati per li Figliuoli del qundam Zan Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[67] Adi 21. Maggio 1751./

Gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRASCRITTI./

Rassegnate dalla Fedelissima Comunità,/ ed Università de Patroni, e Salineri di/ Pirano col mezzo del loro nuncio Ec/cellente Andrea Sguario al loro Eccel/lentissimo Magistrato nella Scrittura, e/ Capitoli 31. Marzo passato le proposizio/ni, a tenor delle quali esse Comunità/ ed Università implorano la rinovazione/ del Partito de suoi Sali; tenuti col detto Nuncio gli op/portuni maneggi, e quindi conciliati gli Articoli tutti coi/ riguardi del Pubblico Interesse, e con le convenienze di/ quella Università; uniformandosi sempre alle massime de/ Sovrani Decreti nella materia, e particolarmente ai respet/ivi 25. Maggio 1737., 31. Gennaio 1749., 24. Marzo 1741.,/ e 15. Aprile passato. E 18. Maggio corrente per il nuovo/ Partito di Capo d'Istria; sono divenuti, coll' assenso del/ sopradetto Eccellente Nuncio della Comunità, per l'og/getto medesimo all'estesa degl'infrascritti Capitoli./

I. Che sia, e s'intenda rinovato il Partito per altri/ Anni quindici, che doveranno aver principio col Rac/colto dell'Anno 1753., e terminare con quello del 1767.,/ con tutti li patti, modi, e condizioni respettivamente/ delli due precedenti 1725. 3. Dicembre, e 1737. 28. Mag/gio, con le regolazioni però, e respettive dichiarazioni/ espresse nei Capitoli seguenti./

II. In relazione al Sovrano Decreto 31. Gennaio 1749.,/ uniformandosi al susseguente dei 15. Aprile passati per la/ rinovazione del Partito colla Città di Capo d'Istria nel/ proposito,/ [68] resta accordata anco alla Università de Patro/ni, e Salineri di Pirano la libertà della Fabrica del Sale/ così nel tempo, come nella quantità, finchè adempito/ dalle Saline contribuenti il Deposito di Moggia quaran/tamille di Sali minuti per il bisogno di due Annate an/ticipate del Consumo, a norma del detto Decreto 15./ Aprile, abbiassi pur conseguita l'uguaglianza della Raccol/ta annuale all' annuale corrente Consumo; per fissarsi in/ allora la nuova limitazione con proporzionata ripartizio/ne frà tutte le Comunità come sopra contribuenti, e/ con le respetive compensazioni nel cadente Partito già/ patuite; con dichiarazione però, che in tal caso il Conto/ dell' universale compensazione dell'intiero Raccolto dell'/ Anno scarso con l'abbondante, riguardo al Pubblico, si/ chiuderà col Raccolto dell' ultimo Anno del nuovo Par/tito, cioè del 1767./

III. Il prezzo del Sale, che con la Legge del prece/dente Capitolo sarà ogni Anno consegnato relativamente/ al Decreto dell' Eccellentissimo Senato 25. Maggio 1737../ che accorda all' Università di Pirano la uguaglianza dei/ prezzi colla Città di Capo d'Istria; resta concordemente/ fissato per tutto il corso del presente nuovo Partito in Lire/ sedeci Valuta di Piazza il Mozzo, nelle qualli misure/ si vede dalla Sovrana Clemenza acconsentito anche alla/ Università de Patroni, e Salineri di Capo d'Istria nel Decreto 18. Maggio cadente./

IV. Salva l'osservanza delle Pubbliche Leggi d'intor/no le Misure, ed il modo di misurare li Sali, e partico/larmente la Terminazione Querini con l'auttorità dell' Eccellentissimo Senato 9. Novembre 1721., e l' altra del/ presente Eccellentissimo Magistrato 23. Agosto 1729. Nel/ proposito; Quanto al modo di rasar le misure ad orlo co/perto a norma dell' approvata consuetudine, e del conve/nuto con la Città di Capo d'Istria nel Capitolo secondo/ del suo Partito 1737., uniformadosi a quanto alla Città/ medesima di Capo d'Istria è stato acconsentito dal Sovra/no Decreto 15. Aprile passato; resta presente stabilito,/ [69] che nel tempo di questo nuovo Partito, a rimozione/ di qualunque possibil fraude, ò arbitraria eccedenza così/ a Pubblico, che a privato pregiudizio, sia aggiunto all'/ orlo della solita Misura un Cerchio estrinseco, il quale/ tanto s'inalzi dall' orlo medesimo, quanto basti a formare/ l' orlo coperto, e quindi sopra di questo Cerchio aggiunto/ cammini cantante la Rasadora. Restando sempre salvi con/tro qualunque fraude, ò arbitrio di chi si sia i competen/ti riccorsi degli aggravati al Magistrato di Sue Eccellen/ze, ed anche al Pubblico Rappresentante di Capo d'Istria per/ implorarne gli adeguati giusti compensi./

Fermo quanto in proposito della sollecitudine dell' Incanevo è patuito, e rispettivamente prescritto da Ca/pitoli dei precedenti Partiti 1721., 1725., e 1737., e dalle/ Terminazioni Querini 1721.; Si aggiunge, che al più tar/di si debba darvi principio a' 20. di Luglio di cadaun An/no, e tanto prima, quanto il favore della stagione per/mettesse, che fosse anticipato il Raccolto, immediate che/ sia il Sale bastevolmente stagionato: ed incominciato che/ sia l' Incanevo doverà lo Scrivano, ed altri Ministri dalle/ Terminazioni Querini destinati ad assistervi, esservi pronti/ ad ogni ora di cadaun giorno al discarico delle Barche che/ fossero alle Rive de Magazeni già approdate, ò che fossero/ per approdarvi, avendo sempre particolar attenzione all'/ Incanevo di quei Sali, che prodotti da Saline non muni/te delle solite Casette, se ve ne fossero, e però mancanti/ di tal ricovero sarebbero ad ogni sorte di pregiudicii più/ esposti. Che se alcuna volta si incontrasse nel giorno stesso/ Incanevo, e Discanevo, doverà lo Scrivano ripartire li Pu/blici Misuradori alle due opere con tale discreta distribuzio/ne, per cui non rimanga sospeso nè l' uno, nè l' altro la/voro; nè le Barche cariche del Sale siano più del dovere/ esposte a pericoli di pubblico, e privato pregiudicio./

VI. Per lo Staro per Cavedino detto del Quinto do/verà inalterabilmente eseguirsi in tutte le sue parti, come/ è stato fin' ora adempito, così in Pirano, come in Capo/ d'Istria il Decreto 10. Ottobre confermato/ [70] dall' Eccellentissimo Senato 14. Novembre 1743../ le Lettere esecutive del presente Eccellentissimo Magi/strato del giorno medesimo 14. Novembre, e li Capitoli/ dallo stesso Eccellentissimo Magistrato estesi, e nelle Let/tere medesime inseriti, con le risserve in questi contenu/te circa il metodo dell'esecuzione; ed a conseguire anche/ di questo Sale del Quinto la maggior prontezza d' Inca/nevo, fermo, ed inalterabile, che ne sia distinto il Con/to col giro della Scrittura a Dita per Dita, per non pa/garne, ò riceverne in cadaun Anno maggior quantità/ della giustamente spettante a cadaun Proprietario, ò Sa/linero, relativamente al numero de Cavedini di ciasche/duno; sarà permesso in qualunque caso fosse il solito Ma/gazeno ingombrato di qualche quantità di Sal vecchio,/ incanevare il Sale di questa natura anche unito al Sal/ Pubblico in qualunque de Pubblici Magazeni fosse più/ opportuno, e principalmente in quello Bondumier nella/ Terra di Pirano a maggior comodo della Dispensa. Anzi/ se il Magazen Bondumier già ripieno di Pubblico Sale/ capir non potesse anche quello del Quinto, riposto que/sto che sia materialmente in qualunque degli altri Pub/blici Magazeni si potrà in tal caso piantarne il Credito/ dei Proprietari a debito dello stesso Magazen Bondumier./ per eseguirne da questo le distribuzioni nel corso dell'/ Anno occorrenti./

VII. Saranno inviolabilmente eseguiti li Capitoli de/ precedenti Partiti, e le Terminazioni Querini 1721., a/ norma del fin'ora praticato nel proposito della pronta spe/dizione a tempi statuiti, a spese, e rischio Pubblico del/ soldo per le due patuite Sovvenzioni, e per il pronto/ Pagamento de Sali a Creditori, immediate che ne sia se/guito l'Incanevo./

VIII. Riconfermando quanto si vede statuito dalle me/desime Terminazioni Querini 1721. in proposito tanto de/ Patroni de Saline, quanto de Salineri debitori al Pubbli/co, intendendosi quanto a' primi per Sovvenzioni ordina/rie non solo, mà ancora straordinarie prestanze a/ [71] titolo di ristaurazione de Cavedini, e loro opere, sia di/chiarito, ed aggiunto, che non possano li Salineri debi/tori ò al Pubblico per Sovvenzioni come sopra, ò al Pa/trone del Fondo per Somministrazioni ad essi fatte nel/ corso della stagione, abandonar le Saline al loro lavoro/ commesse, e prenderne altre in governo, se prima non/ averanno saldato la Pubblica Cassa, e soddisfatto il Pa/drone di quanto avesse loro contribuito per il proprio so/stentamento per occasione del lavoro de Sali./

IX. Siccome doverà riportare piena osservanza la Legge/ ne precedenti Partiti, e nelle Terminazioni Querini già/ statuita per quelle Saline, che anche nel corso del nuo/vo Partito fossero per tre Anni continui lasciate in Ba/redo, sicchè senza precisa Pubblica permissione non si/ possano ripristinare al lavoro, così sarà risservato alla Pub/blica autorità il far uso del suo Sovrano Diritto con qual/che nuovo aumento del presente numero de Cavedini,/ qualunque nuovo aumento del presente numero de Cavedini,/ qualunque volta gli accresciuti per comando di Decreti/ dell' Eccellentissimo Senato nel corso del cadente Partito/ non si trovassero in effetto sufficienti a supplire i Pubblici/ indispensabili provvedimenti; previe sempre le informa/zioni, ed i lumi, che al caso si raccoglieranno anche dal/ Nuncio della Communità per le convenienze di quella/ Università de Patroni, e Salineri: per divenire a quelle/ deliberazioni, che si troveranno dall' Eccellentissimo Senato/ opportune ai gelosi riguardi del proprio Sovrano Interesse./

X. E nel resto in tutto, e per tutto come nelle Ter/minazioni a stampa Querini 1721., e nelli precedenti/ Partiti nelle Parti alli presenti Capitoli non contrarie, ò/ ripugnanti, et sic et cetera/.

Daniel Renier Proveditor./

Zorzi Bembo Proveditor./

Giovan' Battista Bon Proveditor./

Francesco Donà Proveditor./

Giovan'Antonio Marzollo/ Nodaro al Sal./

[72] 1751. 29. Maggio. In Pregadi./

Sull' esempio della Città di Capo d'Istria presentatasi/ la Communità, ed Università de Patroni, e Salineri/ di Pirano col mezzo del proprio Nuncio ad implorare/ la rinovazione del Partito de suoi Sali, accompagna poi/ nell'ora intesa Scrittura il Magistrato al Sal le patuite/ Capitolazioni ad un simile oggetto. Sentendosi però, che/ le stesse oltre il non discostarsi da quelle misure, che so/no convenienti, abbia il Magistrato in forza de maneggi,/ e buona dirrezione condotto ancora il surriferito Nuncio/ con benemerita rassegnazione ad accomodarsi alle indica/te introdotte modificazioni; trova conferente questo Con/seglio di approvare li Capitoli medesimi, ed incaricare/ il Magistrato al Sal di segnarli nelle forme solite, facen/doli stampare, ed esequire a suo tempo, onde con ciò/ resti pure rinovato il Partito, ed assicurato il Pubblico di/ un provvedimento di tanta conseguenza./

Giovanni Fontana Nodaro Ducal./

6.23 Solna pogodba iz leta 1782¹⁹⁷

[1] CAPITOLI NUOVI/ DEL PARTITO DE' SALI / DI PIRANO/ In esecuzione del Sovrano Decreto primo Giugno 1780./ STABILITI, E CONCHIUSI/ CON LI SIGNORI/ ANTONIO TESTA/ Nunzio della Fedelissima Comunità, e Consorzio de' Patroni Proprietari/ de Saline, e Salinari di questa Terra, e/ CAPITAN PIETRO TARTINI/ Deputato dal Collegio de' XX. de' Sali della Terra medesima,/ Per Anni venti, che incominceranno col Raccolto/ dell'Anno 1782. e termineranno con quello/ dell'Anno 1802./

Ed approvati dall'altro Decreto dell'Eccellentissimo Senato/ de dì 21. Settembre 1780./

Per li Figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[3] Addì 22. Settembre 1780./

GI'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRASCRITTI./

CON li metodi soliti tenuti per/ parte Pubblica li convenienti ma/neggi con Domino Antonio Testa Non/zio della Fedelissima Comunità/ di Pirano, non che con Domino Pie/tro Tartini Deputato alla rinovazione del Par/tito di que' Sali, e Saline con Parte del Col/legio de' XX. de' Sali di quella Terra, sopra/ il progetto per detta rinovazione formato: sta/biliti quindi dalla Conferenza degli Eccellentis/simi Savi Cassieri Actual, ed Uscito, e de'/ Magistrati Eccellentissimi al Sal, e de' Deputati,/ [4] ed Aggiunti sopra la Provision del Da/naro, e quindi col lo stesso Nonzio, De/putato convenuti li relativi Capitoli. Avendo/ anco questi riportata l'approvazione dell'Ec/cellentissimo Senato del Decreto 21. Settem/bre cadente:

Hanno Sue Eccellenze terminato, che inse/riti li Capitoli stessi nella presente Termina/zione, esser debbano l'unica Legge, del nuo/vo Partito che incomincerà col Raccolto 1783./ e terminerà con quello dell'Anno 1802./

I. Che sia, e s' intenda rinovato il Mer/cato suddetto per Anni 20., e per 20. cor/rispondenti Raccolti, quali avranno principio/ coll'Anno, e Raccolto 1783., e termineranno/ coll'Anno e Raccolto 1802., con le condizioni,/ e regolazioni contenute nelli seguenti Capitoli.

II. Eseguendosi la Sovrana volontà dell'/ Eccellentissimo Senato spiegata nel suo Decre/to 18. Settembre 1766., resta accordata alla/ Università de' Patroni, e Salinari suddetti l'in/tiera, ed assoluta libertà sì di tempo, che di/ quantità di Raccolto, incominciando con quel/lo dell'Anno presente 1783., onde ogni Rac/colto superi a tutto potere la quantità, che fu/ limitata nel Decreto 14. Aprile 1757., e per/ tutto il soprascritto periodo degl'Anni 20. del nuovo/ [5] Mercato; salva però al Pubblico la fa/coltà di rimettere la limitazione di quantità/ alla Fabbrica del Sale, che conoscerà di suo/ interesse, e servizio anco dentro il periodo/ degli Anni 20., qualunque volta però sarà com/piuto il Deposito nelli modi statuiti col sopra/citato Decreto di Mozza quarantasettemille/ dei quattro generi de' Sali Minuti d'Istria, e/ di Pago, oltre il bisogno dell' Annata corren/te. Con espressa dichiarazione però, che nel/ caso predetto di limitazione non abbiassi a li/mitar il prodotto a minor quantità di Mozza/ tre, e stara quattro per ogni Cavedino esi/stente in allora in lavoro./

III. Se mai a motivo dei scarsi Raccolti/ fosse forza d'intacare il sopradetto Deposi/to, per altro intangibile, come spiega il cita/to Decreto, si dovrà dal Magistrato Eccellen/tissimo al Sal farne passar la notizia alla Uni/versità, e s'intenderà allora restituita la liber/tà della Fabbrica, come sopra, sinchè sia ri/pristinato il Deposito stesso, oltre l'Annata/ corrente, sicchè si conservi sempre almeno nella/ fissata quantità di Mozza quarantasettemille./

IV. Per tutto il Sale, che da Patroni, e/ Salinari sarà in cadaun Anno raccolto, come/ nel precedente Capitolo II., e che doverà essere/ [6] in Pubblico consegnato, ed Incanevato a/ tutte private spese, come sempre si è pratica/to, incominciando dal Raccolto 1783., e suc/cessivamente continuando per tutto il nuovo pe/riodo degli Anni 20., resta fissato il prezzo/ concordemente in Lire 18 : 5. Valuta Presente il Mozzo/ di Stara 13., dovendo essere empiute le Mi/sure a due palle frontate, e poste le Misure/ in sito piano, ed eguale./

¹⁹⁷ Pogodba je vezana v zvezku s prejšnjimi pogodbami (SI PAK PI 225, t. e. 14, Volume 84), njena originalna paginacija pa začinja s številko 1.

V. Tutte le spezzature delle Misure del/ Sale, che di ragion privata si potra all' Inca/nevo, minori di una Mezzena, 26. delle quali/ in tal atto formano un Mozzo, quali spezza/ture frequentemente rimangono appunto nell'atto dell' Incanevo in fine dello scarico di ca/dauna Brazzera, si accorda, e consequentemen/te si ordina, rimosso qualunque altro diverso/ metodo, e derogato qualunque Pubblico ordi/ne in contrario, che il Sale di tali spezzate/ Misure sia riposto unitamente in Monte appar/tato nel medesimo Magazzino; al termine poi/ dell' Incanevo del Magazzino stesso debba tutto/ il Sale di questo Monte appartato misurarsi,/ ed unirsi al pieno dell'altro Sale, ma scrittu/rarsi in Dita separata a credito del Consorzio/ de' Patroni di Saline, e pagarsi al prezzo co/me sopra convenuto alli Presidenti del Collegio/ [7] de' XX. de' Sali; che è il Capo del Con/sorzio: la esecuzione del qual metodo doverà/ continuare anche coll' Incanevo del raccolto/ dell'Anno presente 1783./

VI. Resta confermata la concessione dello/ Staro uno di Sale per Cavedino esistente in/ cadaun Anno effettivamente in lavoro, che si/ chiama Sal del Quinto, da essere Incanevato,/ e pagato annualmente in tutto, e per tutto,/ come nel Decreto dell' Eccellentissimo Senato/ 14. Novembre 1743., e Terminazione relati/va, e Lettere esecutive dal Magistrato Eccel/lentissimo al Sal; dovendo la quantità del Sal/ del Quinto di cadaun Anno scritturarsi, e ri/maner intangibile in alcuno di quei Pubblici/ Magazzini, per servire unicamente all'uso di/ quella Popolazione, e restarvi da ogn'altra di/versa disposizione intangi-bile, fino alla sopravve/nienza del Sale del Quinto del nuovo succes/sivo Raccolto: nè potrà mai a detto uso sostitursi altra sorte di Sale: dovendo esser pronto/ lo Scrivano in ogni giorno anco festivo alla di/stribuzione, o sia Vendita, che venisse ricerca/ta di detto Sale, a maggior comodo di che/ doverà il Sal del Quinto, per quanto fosse pos/sibile, scritturarsi nel Pubblico Magazzino Bon/dumier esistente nella Terra di Pirano./

[8] VII. Confermandosi in massima il divieto/ di raccogliere separatamente dalli Cavedini il/ Fior di Sale, si annuisce alle devote Istanze/ rassegnate al Nunzio del Consorzio de' Pa/troni, e Salinari, e però si permette, che una/ sol volta in cadaun Anno si possano raccoglie/re da cadaun Cavedino Libbre 5. Di/ Fior di Sale, e non più, da servire ad uso familiare/ de' Patroni di Saline, e non d'altri. Quindi/ resterà sempre più vietato di levar separatamen/te qualunque quantità di Sale dai Cavedini, e/ tradurlo per terra, o per acqua in Pirano, o/ altrove nelle loro Case in Ceste, Albuoli, o/ in qualsivisia altra maniera, sotto pena irremissi/bile di perder il Sale, e di esser castigato dalla/ Giustizia, dovendo tutto il Sale esser consegna/to in Pubblico, come si è detto./

VIII. Venendo di conseguenza dell'am/pliato raccolto del Sale a ragguaglio dell'am/pliato annuale Consumo non solamente, ma/ del comandato Deposito intangibile, che ne sia/ pronto il proporzionato ricovero in sufficienti/ Magazzini, onde per l'Incanevo del Sale ol/tre il dovere differito a motivo dell'angustia/ de' Magazini, non resti pregiudicato il Pub/blico interesse dalle dispersioni, che in tal ca/so pur troppo per l'ingiurie de' tempi, succeder/ [9] possono appunto in Pirano, ove le innon/dazioni delle acque Montane ne' trapassati tem/pi apportarono luttuose stragi a sì prezioso pro/dotto già Raccolto, e sia pur cautelato il giu/sto interesse de' poveri Patroni, e più miserabi/li Salinari colla prontezza dell'Incanevo del loro/ Sale. Resta patuito: Che a misura dell'aumen/to dei Raccolti, e dell'ammasso del Decreta/to Deposito sia incombenza delli Presidenti del/ Collegio de' XX. de' Sali star in attenta osser/vazione della capacità degli esistenti Pubblici/ Magazzini in proporzione della quantità del/ Sale già di tempo in tempo ammassato, e che/ si dovesse successivamente raccogliere, per tut/to rassegnarsi con prevenzione, e con gli oppor/tuni fondamenti dalli Ministri, Scrivano, e Ra/gionato al Magistrato Eccellentissimo al Sal,/ Il quale coll'autorità dell'Eccellentissimo Sena/to maturerà la provvidenza opportuna, onde/ sia sempre parato, e pronto al Sal da racco/gliersi l'Incanevo proporzionato. E quando mai/ fosse di Pubblico servizio prender in affitto/ Magazzini privati, s'intenda confermato, che/ cadendo sempre l'affitto a peso Pubblico, deb/ba esser pagato in ragion di Soldi sei al Moz/zo all'Anno col vuoto per pieno, intendendosi/ sempre l'anno incominciato per completo. E/ [10] perchè il Pubblico Magazzino esistente nella/ Valle di Strugnano distante dalla Terra di Pi/rano per più di Miglia due di aperto Mare/ al caso di doversi Incanevar in esso li Sali,/ che si Raccogliono nella Valle di Sicciole, fre/quenti furono li successi di perdita d'intiere/ Barche cariche di Sale, e della vita delli Ma/rinari, che le conducevano, per essersi som/mersi nel Mare; necessario essendo evitare si/ grave pericolo, resta patuito, che il Pubblico/ Magazzino di Strugnano resti diviso con op/portune Muraglie in tre parti, ed abbia in/ esso ad effettuarsi per tre rispetive annate l'Incanevo de' Sali soli, che dalle contigue Sa/line in essa Valle di Strugnano esistenti annual/mente si raccoglieranno, e debba lo Scrivano/ farne poi di esso

tripartito Magazzeno con l'ordine dalle Leggi fissato il susseguente disca/nevo, onde esso Magazzeno in avvenire abbia/ unicamente a servire all'Incannevo del Sale,/ che si raccoglierà nelle sole Saline esistenti nel/la Valle di Strugnano medesimo./

IX. Perchè la sollecitudine dell'Incannevo/ tanto dalle Leggi raccomandata, onde evitare/ li danni, che sopra il Sale, sino che resta espo/sto, sono facilissimi a succedere, resta prescri/tto, che in cadaun Anno immediatamente che sia/ [11] incominciato il Raccolto, il Pubblico Scri/vano passi di concerto con li Presidenti del/ Collegio de' XX. de' Sali per convenire con/cordemente delle giornate per gli Incannevi, ed/ in caso di disparere fra loro, si abbia sempre/ ricorso al Pubblico Rappresentante di Capodi/stria per dipendere dagli Ordini, che dalla di/ lui prudenza verranno imposti; per continuar/ poi gli Incannevi stessi occorrendo anco a due/ Rive, salvo però, che non dovendosi al caso/ di discannevo del Sale per le Salere di Vene/zia, o d'Albania, e Dalmazia sospendere/ l'Opera dell'Incannevo, non sia in tal caso lo/ Pubblico Scrivano obbligato a continuarlo, che/ da una sola riva, restandogli bensì permesso di/ fare ad uno de' due lavori contemporanei sup/plire per lui altra persona a sua elezione, e/ con sua responsabilità, come pratica per le Sa/lere di Venezia il Pubblico Massaro di quelle/ nelli casi simultanei di Carico, e di Discarico./ E perchè nulla manchi alle occorrenze resta di/chiarito, che bisognando maggior numero dei/ quattro Misuradori eletti già dall' Eccellentissi/mo Magistrato al Sal, possa il Pubblico Rap/presentante di Pirano unito al Ragionato, e/ Scrivano destinarne altri due provisionalmente,/ e per il solo caso dell'occorrenza di allora,/ [12] giusta il Capitolo XVI. Della Terminazione/ Querini 1721. 28. Agosto. Circa la visita poi/ delle Casette delle Saline, che da Ministri vie/ne praticata, compito che sia l'Incannevo, re/sta dichiarato che il Pubblico Rappresentante/ all'arrivo degl'Officiali a tal Revisione destina/ti renda avvisati li Presidenti del Collegio de' XX. de' Sali, quali possano destinar persone,/ perchè siano presenti nell'atto di tale visita,/ onde abbiano con rettitudine luoco gli effetti/ di giustizia./

X. Siccome è già statuito nel Capitolo VIII./ A Stampa del ultima deliberazione del Partito/ Generale delle Gabelle unite del Sale del/la Dalmazia, che non si dia il Carico ai/ Bastimenti per quella Provincia di Sal Nuovo/ preso dalle Valli delle Saline, se non previa/ una Terminazione del Magistrato del Sale,/ che espressamente lo comandi, così nel caso/ di ciò eseguire, dovrà farsi con li metodi per/ tal caso fissati col Consorzio di Capodistria, o/ in qualunque altro più facile modo, che fosse/ per esser conosciuto tra li Presidenti del Col/legio de' XX. de' Sali di Pirano, ed il Mi/nistro Scrivano, con la cognizione, ed appro/vazione del Magistrato Eccellentissimo al Sal./

XI. Resta confermata, e ripetita la/ [13] proibizione, e rispettiva Comminatoria contenuta/ nel Capitolo XXIII. Della Terminazione Que/rini 1721. 28. Agosto, cioè che non si possa/ da chississia per Nolo delle Barche, che tra/sportano il Sale all'Incannevo esigere più delle/ somme limitate, come in detto Capitolo, in/ pena di Ducati 25.: con dichiarazione in ol/tre, che le Barche proprie de' Patroni, e Sa/linari non possano essere obbligate a ricevere/ il Sale di un altro Patrone, o Salinaro, quan/do il Padrone della Barca stessa fosse al caso/ d'incannevare il Sal proprio, e volesse perciò/ della propria Barca servirsi. Oltre di che dov/rà riportare immancabile l'effetto, e la dovu/ta sua esecuzione la Terminazione a stampa/ del Magistrato Eccellentissimo del Sal 31. Mar/zo 1776. estesa sopra la disciplina dell'Inca/nevo./

XII. Doveranno il Pubblico Scrivano, e/ Ragionato consegnare a Presidenti medesimi,/ al termine dell'Incannevo di cadaun Anno, un/ Estratto di tutto il Sale Raccolto, ed Incane/vato da cadaun fonda-mento di Saline, distin/tamente segnandone il nome di cadaun Patro/ne per quelle provvidenze, che ritrovassero op/portune, e vevoli a rimuovere da cadaun fon/damento quei disordini, che ne impedissero la/ [14] magior fecondità; restando incaricati li Presi/denti medesimi d'invigilare alla esecuzione dei/ Capitoli del presente Partito./

XIII. Tutte le Pubbliche Leggi contro/ li Danneggiatori delle Valli delle Saline, do/veranno immancabilmente eseguirsi; ed il Pub/blico Rappresentante doverà ad ogni istanza de' Presidenti del Collegio me-desimo farle repub/blicare, alle quali il Magistrato Eccellentissimo/ al Sal tanto ex Offitio quanto sopra l'Istanze,/ e suggerimenti o de' Presidenti medesimi, o di/ qualunque altro interessato, così Patrone, co/me Salinaro, aggiungerà tutte quelle ulteriori/ provvidenze, che fossero conosciute utili, e ne/cessarie alla preservazione delle Valli, e del Sa/le. E nelli casi di ritrovarsi Contraffattori al/le sudette Pubbliche Leggi, dovrà esser dal/ Pubblico Rappresentante fatta dare notizia a/ Presidenti del Collegio medesimo, onde prima/ di divenire al lievo della pena verso il Tra/sgressore, possano, e debbano somministrare al/la Giustizia gli opportuni luni in verificaZIONE/ del danno, onde abbiano luoco gli effetti di/ retta giustizia./

XIV. Riconfermandosi ciò, che per antica/ istituzione si è sempre praticato; restano patuite/ le due Sovvenzioni nel Mese di Marzo la prima,/ [15] e di Giugno la seconda annualmente con/ la consueta proporzione rispetto al numero de'/ Cavedini, sicchè ogni Cavedino in lavoro esi/stente, e che non sia debitore di precedenti/ Sovvenzioni abbia la Sovvenzione di Lire 5. Per/ Cavedino per cadauna delle due Sovvenzioni;/ divisibili esse Lire 5. tra Patrone, e Salinaro/ per metà, da dover esser dette Sovvenzioni ri/sarcite col prezzo de' primi Sali, che annualmen/te s'Incaneveranno; quali Sovvenzioni dovranno/ essere distribuite alli soli Cavedini, che anderan/no in cadaun Anno in Lavoro, cioè, la pri/ma a quelli che avessero le Saline in ordine/ di Argini, e di Calii, giusta alla Parte del/ Collegio Eccellentissimo al Sal 28. Marzo/ 1577., e la seconda Sovvenzione in Giugno a/ quelle Saline, che saranno incamminate in La/voro, e dimostreranno sicura la raccolta de'/ Sali giusta la Terminazione del Magistrato Ec/cellentissimo del Sal 1721. 25. Settembre, e/ come prescrive l'Eccellentissimo Senato in suo/ Decreto 1724. 8. Aprile. La spedizione del/ danaro, che importeranno esse Sovvenzioni, doverà/ esser fatta dal Magistrato Eccellentissimo al Sal/ in una sol volta nel Mese di Marzo di ca/daun Anno giusta al prescritto della Termina/zione 1721. Suddetta./

[16] XV. Riconfermandosi parimenti ciò che/ in riguardo alla prontezza del pagamento an/nuo de' nuovi Sali è stato prescritto in massima/ da tante Leggi, e patuito in tanti trapassati/ Partiti, resta dichiarato che in riguardo alla/ quantità del frutto annuo, che nel corso del/ presente Partito si vuol accresciuto, come ne'/ permessi, e successivi Capitoli; nel Messe di/ Luglio saranno spediti dal Magistrato Eccel/lentissimo al Sal Ducati 20000. Valuta Presente. in Monete/ piccole Venete d'Argento, cosicchè a misura/ dell'Incanervo ogni Creditore di Sal consegnato/ possa di tempo in tempo conseguire il suo pa/gamento; e quando occoressse maggior summa/ di danaro, secondo l'abbondanza de' Raccolti,/ dovrà nel Messe di Settembre esser fatta la spe/dizione dal Magistrato Eccellentissimo al Sal;/ al qual effetto potranno li Presidenti del Col/legio de' Sali far rassegnare al Magistrato pre/detto le proprie istanze, producendo il conto/ firmato da' Ministri Scrivano, e Ragionato,/ che doveranno ad ogni richiesta loro sommini/starlo, da cui risulti la quantità del Sale In/canevato, ed in allora pagato, e quanto ne re/stasse da pagare, con le Somme rimanenti nello/ Scrigno; come pure in partita d'avviso la mag/gior quantità di Sale, ch'esistesse raccolto nelle Valli,/ [17] e restasse da Incanevarsi. Fermo sempre/ intendendosi, che ogni spedizione di Soldo si/ faccia a rischio, e Spese Pubbliche, come sem/pre è stato patuito, e praticato; ad ogni somma/ di Soldo, come sopra spedito, immediate per/venuta a Pirano sia riposta nelle Valute iden/tifiche nello Scrigno delle tre Chiavi, e nelle/ stesse Valute di tempo in tempo a misura dell'Incanervo di Cadauno, distribuito o a conto, o/ per saldo rispettivamente a legittimi Creditori/ Patroni, e Salinari. Dal qual Scrigno le tre/ Chiavi dovranno custodirsi, come fin'ora si è/ praticato, una dal Pubblico Rappresen-tante,/ l'altra dal Pubblico Scrivano, e la terza dal/ Ragionato della Comunità./

XVI. Resta pure stabilito, che lo Scriva/no, e Ragionato de' Sali debbano rilasciare il/ Bollettino di Credito alli Patroni, e Salinari/ della Quantità del Sale da essi consegnato, e/ debbano li stessi Scrivano, e Ragionato uniti/ al Cassier, e non separati, eseguire senza ve/run immaginabile aggravio de' Creditori, in/ qualunque modo il pagamento a vista del Bol/lettino medesimo, che gli sarà presentato, pre/via sopra il medesimo la ricevuta del Credito/re; qual Bollettino poi dovrà esser custodito in/ filza per cauzione Pubblica, e di essi Ministri,/ [18] come si pratica nei pagamenti delli Prò nella/ Pubblica Zecca./

XVII. In vista dell'accresciuto Consumo/ de' Sali minuti, avendo la Provvidenza dell'Eccellentissimo Senato col Decreto 10. Gen/naro 1766. deliberato, e statuito in massima/ l'ampliamento delle Saline dell'Istria, si dichia/ra, e si accorda col presente Capitolo, che de/vinindosi all' esecuzione di questa massima ri/speto a Pirano, saranno in primo luogo ecci/tati alla ripristinazione de' Vecchi Fondi, che/ altre volte ad uso di Sale avessero servito, e/ fossero andati in Baredo, li loro Proprietari,/ a condizione però, che da loro stessi, e per/ proprio conto ne eseguiscano la ripristinazione;/ o se pur trovassero di loro interesse in tal ca/so qualche diversa disposizione di questo loro/ diritto, non possano comunicarlo se non a/ persone della Terra di Pirano, e suo Distretto/ o suoi Consorzianti./

XVIII. Dovendosi formare in Pirano/ nuovi Cavedini di Saline sopra nuovi Fondi;/ doveranno questi esser concessi ad erigersi per/ esser lavorati a quelli solamente de' Consorzian/ti, che averanno in proprietà altrettanti Cave/dini in lavoro, quanti ne riceveranno da far/ di nuovo: e la Investitura dovrà esser concessa/ [19] dal Magistrato Eccellentissimo al Sale, ovvero/ dal Pubblico Rappresentante di Capodistria,/ come fu praticato nel 1745. Mancando li sud/detti alla nuova erezione de' Cavedini, come/ sopra; caderanno in pena di risarcire la Pub/blica Cassa col prezzo di tanto Sale, quanto/ importerebbe il

prodotto delle Saline nuove se/ fossero state fatte: Restarà per l'oggetto della/ pena sudetta ipotecato il prodotto delle loro/ Saline Vecchie, che aver dovranno, come so/pra. Salvi però sempre, ed in qualunque tem/po gli accidenti di Peste, per li quali mancas/sero li Salinari al lavoro degli eretti nuovi Ca/vedini./ XIX. Al caso della rispettiva esecuzione/ dell'ampliamento con la erezione di nuove Sa/line, cui dal Magistrato Eccellentissimo al Sal/ si darà coll'autorità dell' Eccellentissimo Sena/to pronta mano per coglier quanto più presto/ sia possibile la pronta maggior abbondanza del/ frutto, sananno dalla Cassa Grande del Magi/strato medesimo somministrare le adeguate pre/stanze, che non eccedino Ducati 5. di Piazza/ per Cavedino con li modi, e proporzioni te/nutesi nell'altra simile ampliamento degli Anni/ 1744., e 1745. per esigere la restituzione so/pra la parte Dominicale con discreta ripartizione/ [20] di tempo, che non oltrepassi il periodo/ del presente Mercato, onde sia conciliato il/ giusto interesse Pubblico con il comodo dei/ Privati./

XX. Acciocchè per il modo medesimo di/ eseguire questa necessaria provvidenza non se/ ne perda l'effetto importantissimo, introducen/do con la estension de' lavori una sempre mag/gior penuria de' Salinari, si dichiara, e prescri/ve, che dal lavoro dei Cavedini o nuovi, o/ da ripristinarsi, non solamente sia escluso qua/lunque Salinaro, il quale si attrovasse attual/mente destinato al servizio, e lavoro di altri/ Vecchi Cavedini, ma anzi non possano esservi/ ammesse se non persone, le quali mai non si/ fossero in simil lavoro esercitate, o quelle, che/ ne fossero state lontane fin da tre anni trascorsi;/ per sicurezza di che non si possa o per repri/stinazione de' Vecchi, o per fondazione de' nuo/vi Cavedini, come sopra, far poner mano alli/ rispettivi lavori, se non saranno stati scielti,/ ed in forma Pubblica notificati con notizia al/lo Scrivano, e Ragionato li Salinari, che do/veranno coltivarli, quali siano delle dette con/dizioni, in pena in caso di contravvenzione di/ perder il prodotto de' Cavedini da persone,/ come sopra, escluse lavorati, il qual prodotto/ [21] tanto nella porzione Domenicale, quanto in/ quella de' Salinari stessi cader debba a benefi/zio della Cassa del Consorzio medesimo./

XXI. Salvo il di sopra disposto rispetto/ alla nuova istituzione, e ripristinazione de'/ Cavedini, si riconferma per tutto il Corpo/ delli Cavedini tanto attualmente esistenti, quan/to per quelli che saranno, come sopra aggiun/ti, che ad ogni cambiamento de' Salinari sia/ obbligato il Padrone delle Saline notificare al/lo Scrivano il Nome, Cognome, e Padre del/ nuovo Salinaro con la quantità de' Cavedini,/ ed in qual luogo esistenti, che per lui dovesse/ lavorare, cosicchè o fosse Uomo, o Donna,/ dovrà questo, o quella esser solamente descrit/to nel Pubblico Libro, e non altri, sotto pe/na al Patron sudetto di Ducati 100. se da/ alcun altro, o altra venisse diretto il governo/ di dette Saline, dovendo in ogni caso di Cam/biamento o per Morte, o per altra causa esser/ notificato il nome di chi subintrasse coll'ogget/to, che venendo fatta alcuna Contraffazione,/ possa la Giustizia riconoscere il nome reale del/ Direttore per li lumi necessari a castigo de'/ Colpevoli, e perchè anco risulti il legittimo/ Debitore delle Sovvenzioni, con incarico al/ Patron, o Salinaro stesso di partecipare alla/ [22] Giustizia qualunque pregiudizio fosse per na/scere al Pubblico interesse, mentre in caso d'/omissione sarà rispettivamente proceduto contro/ d'essi criminalmente, come resta disposto dal/ Proclama a Stampa del Nobil Homo ser Zan Do/menico Loredan fu Podestà, e Capitano a/ Capodistria approvato dall' Eccellentissimo Se/nato./

XXII. Nell' Incanevo de' Sali, che sa/rano consegnati dipendentemente dal presente/ Partito, dovranno lo Scrivano, Ragionato, e/ Scontro de' Sali darne debito a cadaun Magaz/zeno nella distinta rispetiva quantità, registran/do nel Libro Incanevi li Nomi de' Patroni, e/ Salinari, che averano consegnato il Sale. Né/ s'incominci l' Incanevo di un successivo Ma/gazzino, se il precedente non sia intieramente/ riempito, onde possa al discanevo chiaramen/te vedersi la risultanza nel fondo di cadaun/ Magazzino dell' Uscita in confronto dell' En/trara di cadauno, e così pure nel discanevo/ non dovrà porsi mano ad un secondo Magaz/zeno, se il primo non sia intieramente evacua/to, ordine, che non potrà alterarsi se non per/ ragionevoli urgenti motivi, da essere riconosciu/ti o dal Magistrato Eccellentissimo al Sal; o/ le circostanze non permettendolo, dal Pubblico/ [23] Rappresentante di Capodistria con espressa Ter/minazione, o Decreto rispettivamente. Come/ pure nell' Incanevo dovrà aversi attenzione, che/ il Sale non arrivi alle Catene del Coperto,/ anzi che debba stare un piede di sotto di es/se. Terminato il discanevo di ogni Magazze/no, dovrà il Scrivano spedire al Magistrato/ Eccellentissimo al Sal un Foglio, in cui chia/ramente si vedano le quantità del Sale, e li/ tempi dell'introduzione, ed Uscita, e la riu/scita del fondo del Magazzino medesimo./

XXIII. Non possa essere esborsato dal/ Magistrato Eccellentissimo al Sal in Venezia da/naro di alcuna sorta o qualsivisa persona in sua/ specialità per conto del prezzo de' Sali, ma/ questo debba farsi passare

intieramente nei mo/di patuiti, e consueti in Pirano; ed ivi esser/ indiminutamente riposti in quello Scigno delle/ tre Chiavi, per essere disposto nelle istesse va/lute, come nelli Capitoli XIV., e XV./

XXIV. Non possa nè pure il prezzo de'/ Sali essere sequestrato, intomeso, o in qualun/que altra maniera sospe/sone il pagamento da/ qualsissia Magistrato, o Rappresentante di ordi/naria, o straordinaria autorità; ma debba sem/pre passar nelle mani de' Patroni de' Fondi, e/ Salinari, contro i quali non abbia alcuno/ [24] veruna azione, se non il Magistrato Eccellentis/simo al Sal, e questo pure unicamente per/ qualche debito, che insorgesse relativo al pre/sente Partito; e quelli che avessero indivisa/ l'azione o ne' Crediti, o ne' Fondi stessi, com'è/ giusto./

XXV. Li Salinari, che avessero intrapre/so il lavoro delle Saline, e che fossero debi/tori al Pubblico di Sovvenzioni ordinarie,/ ovver' straordinarie, oppure al loro Padrone/ del Fondo per somministrazioni ad essi fatte/ nel corso della stagione, non potranno quelle/ abbandonare sotto qualunque pretesto, se prima/ non averanno saldato la Pubblica Cassa, e sod/disfatto il Padrone di quanto avesse loro con/tribuito. Nel caso poi, che li Patroni med/esimi venissero in deliberazione per ragionevoli/ cause di licenziare da' propi Fondi li Salina/ri, siano questi obbligati a soddisfare ogni lo/ro sopraddetto debito con li primi Sali, che/ raccogliessero in ogni altro fondamento di Sa/line, che prendessero a lavorare./

XXVI. Che ogn'uno, che quovismodo/ acquistarà Saline, o entrerà de caetero al pos/ sesso loro, debba immediate fatto Patrone far/ eseguire in Catastico il trasalto al proprio no/me del numero di Cavedini acquistati, spiegando/ [25] il tempo, Contrada, e titolo dell'acquisto,/ scancellandoli dalla Dita del primo Possessore,/ riportandoli al nome degli acqustanti, e così/ chiaramente spicchi la ragione, e mutazione/ del Dominio, in pena a cadaun trasgressore/ della perdita del Sale, che fosse da essi Cave/dini non notificati, o non trasaltati provenuto,/ da essere formato debitor nei Pubblici Libri/ nel caso, che avesse esatto il pagamento; del/ qual Catastico li Presidenti del Collegio de'/ XX. de' Sali potranno esigere dallo Scrivano/ una Copia a loro Spese./

XXVII. Doveranno li Sali da riceversi/ all' Incanevo essere misurati da' Pubblici Misu/radori, come nel Capitolo IV. di questo Par/tito, e dovrà darsi la prelazione a quelle Bar/che, che fossero prima approdate alle Rive;/ de' quali intrapreso lo scarico non possa sospen/dersi per principiar quello di un'altra sotto pe/na di Ducati vinticinque a chiunque volesse/ toglier la volta al Compagno, nè possa alcun/ pretender consegna del proprio Sale senza es/sersi anticipatamente premunito d'un Bollettino/ dello Scrivano, quale doverà avere riflesso di/ anteporre le Vedove, Pupilli, Luochi Pii,/ come li più privilegiati, e premurosi alla Ca/rità Pubblica, e susseguentemente alli Cavedini,/ [26] che più abbondassero di Sale, quale abbi/sonasse di sollecito Incanevo, e perchè tutto/ ciò ha per oggetto di divertire le confusioni,/ e conoscere, che li Sali tutti sian stati con/dotti all'incanevo, nè vengano col pretesto/ del medesimo asportati in Contrabbando, in/ pena a quelli, che fossero trovati senza un ta/le recapito, della perdita della Barca, e del/ Sale e di essere castigati criminalmente li/ Conduttori, quando risultase dolo, o malizia/ nell'intrapreso trasporto. Li Presidenti del/ Collegio de' XX. de' Sali invigilar dovranno,/ che li metodi, ed ordini sopra prescritti par/ticolarmente riportino la loro esecuzione, e ad/ essi pure incomberà anticipatamente al tempo/ dell' incominciar dell' Incanevo di cadaun Anno/ far pubblicamente proclamare col mezzo/ del Pubblico Rappresentante, che tutte le Bar/che, atte a tradur Sale all' Incanevo restino/ sollecitamente acconciate per poterne avere il/ pronto uso./

XXVIII. Acciocchè li Sali, che si rac/coglieranno, non restino esposti in Valle, do/po essersi asciugati, con pericolo di Contrab/bando, dovrà, lo Scrivano ad ogni mutazion/ di Magazzeno da incanevarsi, far seguire le/ Gride in Pirano per far noto il Maggazeno/ [27] destinato, con obbligo prescritto tanto a lui,/ che al Ragionato, e Scontro di trovarsi pron/ti dal levar sino al tramontar del Sole alli/ predetti Magazzeni, acciocchè le Barche, Pa/troni, e Salinari non abbiano a sentir la mi/nima Mora, o pregiudizio a loro Sali./

XXIX. Che lo Scrivano, e Scontro/ debbano non solo intervenire alle consegne,/ ed Incanevi de' Sali ma anco al discanevo di/ quelli, che per ordine del Magistrato al Sal/ venissero destinati per le Salere di Venezia, o/ per altrove, girando in consonanza, l' Entrata,/ e l' Uscita de' Sali predetti, onde in ogni tem/po camminino uniformi li giri di Scrittura,/ dovendo di Carico in Carico incontrar le/ Partite, sottoscrivendo l'uno il Giornale dell'/altro, acciò sia tolto ogni pretesto d'ignoran/za in caso di qualunque pregiudizio, di cui/ egualmente doveranno esser responsabili con ob/bligo di sottoscrivere li Mandati di Carico,/ onde in ogni tempo si confrontino con li giri/ dei Pubblici Libri./

XXX. Perciò. Che riguarda, ed appar/tiene al metodo da tenersi nel Carico de' Ba/stimenti per le Salere di Venezia, si osserve/rà quanto prescrivono le Terminazioni a Stampa/ [28] approvate dall' Eccellentissimo Senato nel proposito./

XXXI. Resti pure proibito alli Pubbli/ci Misuradori in pena di Ducati vinticinque/ il metter mano nel Sale da caricarsi sopra Ba/stimenti senza l'intervento, ed unione de' Mi/nistri suddetti, quali pure soggiaceranno alla/ pena stessa, quando mai a motivo della loro/ lontananza da Pirano, o di altro difetto, do/vesse succedere la minima tardanza al Carico/ di detti Bastimenti, ed in caso di trasgressio/ne, o mancanza sarà del Zelo del Pubblico/ Rappresentante far eseguire le predette Comi/natorie./

XXXII. Salva l'ampliamento delle Sali/ne in massima già decretata, ed in quel nu/mero de' Cavedini, che sarà dalla Pubblica au/torità fissato, e salva ancora qualunque altra/ ampliamento, che in ogni tempo venisse dall' Ec/cellentissimo Senato comandata per ripristinazion/ dei Cavedini giacenti in Baredo, o per nuova/ istituzione, non possa da chi si sia alterarsi il/ numero de' Cavedini esistenti in Catastico, o/ in figura di Bastardi, o di ristituzion in lavo/ro di quelli giacenti dopo li tre anni in Bare/do, o erigerne da nuovo, sotto qualunque/ [29] pretesto, come tutti proscritti dalle Leggi, e/ che non dovranno in qualunque forma sussiste/re, sotto pena irremissibile della perdita delle/ Saline, che fossero state costrutte, ed agli Ope/rai, che s' impiegassero, di prigine, ed altre/ ad arbitrio della Giustizia, a norma del De/creto dell' Eccellentissimo Senato 1637. 25. Set/tembre, e del Proclama Moro 1638. 3. Agosto./

XXXIII. Per levare l'abuso introdotto/ di andar a questuare Sale in tempo di Fab/brica di esso, senza il concorso a tali Elemo/sine della volontà de' Patroni Proprietari, resta/ prescritto come fu supplicato, che salve le due/ Cerche già comunemente accordate ler l'Ar/chiconfraternità del Santissimo Sacramento, e/ per la Fabbrica del Duomo, non si possa da/ chississia andar in questua de' Sali, se prima non/ sarà stata presa parte nel Collegio de' XX./ de' Sali, che come Capo del Consorzio lo/ permetta, in pena della perdita del Sale, che/ fosse stato Raccolto, e di altre ad arbitrio del/ Magistrato Eccellentissimo al Sal./

XXXIV. Come si è assolutamente proi/bito mischiar li Sali nuovi con li vecchi, così/ quando mai la necessità richiedesse di rinserra/re quelli rimanessero esposti a qualche contraf/fazione, o soggetti ad altro accidente, in questo/ [30] caso doverà lo Scrivano ricorrere alla Ca/rica di Capodistria, e ricever la facoltà con/ particolar Decreto, con cui si esprimano le/ Cause, che lo persuadessero, procurando sem/pre, che l'aggiunta del Sale nuovo sia posta/ in alcun lato del Magazzino possibilmente se/parato dal vecchio, con farsi il giro di Parti/ta della introduzione in vigore del Decreto/ stesso, da esser nominato, e conservato in fil/za, acciò al tempo del discanevo vi sia con/traposta l'Uscita, e se ne possa far del vecchio/ Sale, e del nuovo li dovuti riscontri./

XXXV. E perchè come si è detto mol/to importa, che vi siano Pubblici Magazzeni/ approntati al tempo del'annuo Incanevo de'/ Sali potranno li Presidenti del Collegio de'/ XX. esaminare annualmente li Magazzeni,/ che fossero vuoti, e far vedere se abbisognano/ di ristauero, facendo de' rispettivi bisogni una/ Nota d'avviso da rassegnarsi dentro il Mese/ di Febbraro di cadaun Anno al Magistrato/ Eccellentissimo al Sal, onde con l'autorità dell' Eccellentissimo Senato questi accorrer possa al/ ricercato sollecito effettivo ristauero./

XXXVI. Dovranno li Presidenti sud/detti far diligentemente osservare la Valle di/ Sicciole, e particolarmente li Fossi libadori,/ [31] ed Argini per rilevare se vi fosse mancamento/ d'Escavazioni, Intestadure, Trozi, o qualun/que altra cosa pregiudiciale per accorrere, e/ riparare sollecitamente ogni inconveniente, o/ pregiudizio; stando già a peso del detto Col/legio il mantenere in buon sistema tutte le ope/re esterne, che servono alla difesa delle Sali/ne, per il mantenimento delle quali gli è sta/to dal Consorzio assegnato il terzo de' Settimi./

XXXVII. Sarà pur debito d'essi Presi/denti invigilare, che tutti quelli possedessero/ Saline nelle Valli di Pirano debbano per il/ Mese di Marzo ogn' Anno avvenire avere fat/to ponere in ordine, e governo li Cavedini,/ dentro de' quali si fabbrica il Sale, in modo/ che siano livellati, ben fatti, assodati, e duri/ nel Fondo, onde possano formare il Sale di/ perfetta qualità. Così pure al tempo della fab/brica di far zornar ogni giorno affine nei Mo/rari vi siano sei intemperie d'acqua, che pas/sando in eguale quantità nei Corboli restino/ poi nelle stesse misure provveduti li Servidori./ Le Verghe dei Cavedini abbiano ad esser pro/porzionatamente alte acciò dalli Servidori en/trino in esse quattro intemperie d'acqua al/meno: che nelle Fosse siano continuamente trat/tenute di riserva acque purgate, ed abbondanti,/ [32] al qual oggetto abbiano ad esser profon/date a proporzion del terreno, e del Sito, al/zando le Zoie, o sian Coronelle a livello del/le Verghe, e siccome sarà debito de' Presiden/ti il fare di tempo in tempo

pervenire a noti/zia del Magistrato il nome di que' Patroni, e/ Salinari rispettivamente, che ritrovassero man/canti ne' prescritti rispettivi loro doveri, così/ particolarmente li Presidenti medesimi dovranno/ no ogn'Anno principalmente spirato il Mese/ di Marzo far rassegnare allo stesso Eccellentis/simo Magistrato del Sal li nomi tanto de' Pa/troni, quanto de' Salinari, le Saline de' quali/ non fossero state fin allora approntate, come/ di sopra se è detto per li dovuti compensi./

XXXVIII. Non dovrà da Giudici, o/ da chi spetta della Comunità di Pirano, in/ pena della nullità del Consiglio, esser ballot/tato chi si sia alla Carica di Ragionato, se/ non un Mese prima del terminar di quello,/ che la esercitasse, onde promosso il concorso/ di molti, sia prescelto il più capace, e meri/tevole all' importante Ministero, a cui non pos/sa introdursi l'eletto senza aver supplito alle/ sei idonee Pieggiarie, da essere approvate dal/ Collegio de' XX. de' Sali prima di entrar all'/ impiego nel termine di giorni otto dopo la sua/ [33] elezione in che ommettendo decada dalla ele/zione, e sia eletto in di lui vece un altro con/ egual condizione, in pena di Ducati 100. ai/ Presidenti medesimi che ammettessero l'eletto/ all' esercizio della Carica contro la disposizione/ di quanto sopra resta prescritto, da esserli le/vata dal Pubblico Rappresentante, e la metà/ disposta a proprio arbitrio, e l'altra metà ap/plicata al ristauero de' Pubblici Magazzeni de'/ Sali./

XXXIX. Sia pure dal Spettabile Consiglio di/ Pirano eletto un Cassier d'anno in anno, a/ cui s' appartenga la dispensa del soldo o sia/ per Sovvenzione, o per Pagamento de' Sali in/canevati, dovendo tal Carico cadere in perso/na capace, cosicchè debba scrivere di proprio/ pugno, restando sempre esclusi li Forastieri,/ con obbligo all'eletto di fare li contamenti in/ quelle stesse valute che saranno spedite dal Mag/istrato Eccellentissimo al Sal, e ciò in conso/nanza di quanto in tal proposito è prescritto/ dal precedente Capitolo XV. dovendo avere/ la Contumacia d'anni tre, giusta le Pubbliche/ Terminazioni./

XL. In occasione di levar il soldo dallo/ Scrigno delle tre Chiavi per la distribuzione/ delle Sovvenzioni, o per Pagamento de' Sali o/ [34] per altro non possa farsi senza il personale/ Intervento del Pubblico Rappresentante, Scri/vano, Ragionato, e Cassier, dovendosi eseguir/ essi presenti li pagamenti a legittimi Credito/ri, quali risulteranno, e dal Catastico, e dal/li Bollettini delle Consegne de' Sali, e farsi de'/ pagamenti immediatamente tutti que' Registri,/ e giri di Scrittura che fossero necessari a Pub/blica, e privata cautela, in pena ai Ministri/ suddetti, che pontualmente non adempissero al/ proprio Ufficio di pagar del proprio, ed esse/re criminalmente castigati, quando fosse rile/vata qualche collusione, o falsità a Pubblico,/ o privato pregiudizio./

XLI. Ed affine non resti pregiudicato il/ Pubblico, e privato interesse/ abbiano li Presidenti del Collegio de' XX. tutta l'inspezione/ per vigilare, che il contenuto ne' presenti Ca/pitoli resti in ogni sua parte, e da qualunque/ persona esattamente eseguito, e doveranno per/ciò al caso, che si rendesse necessario portar/ li loro ricorsi al Magistrato Eccellentissimo al/ Sal, o al Pubblico Rappresentante di Capodi/stria, o a quello di Pirano, non meno che/ nell' Eccellentissimo Pien Collegio, onde nien/te manchi a rimozione di qualunque disordine./

XLII. Il Scrivano del Magistrato star/ [35] debba in Pirano, nè possa partirsi senza licen/za degli Eccellentissimi Signori Proveditori al/ Sal da esser concessa in Scrittura, e accompa/gnata con lettera all' Illustrissimo Signor Podestà/ di Pirano, affinché sia sempre pronto a qua/lunque Pubblica e privata esigenza, non po/rendo sostituir alcuno in sua vece, in pena di/ perdere l'impiego, e di quanto più paresse al/ Magistrato Eccellentissimo al Sal./

XLIII. Nel caso poi della sopravvenienza/ delle Vendemie prima che si fosse incanevato/ l'intero de' Sa-li, durante le Vendemie stesse,/ non possa essere chi si sia astretto alle Condot/te de' Sali, ma siano queste trasportate al Me/se di Novembre, e quanto prima sarà credu/to dai Presidenti del Collegio per ripigliarsi/ allora l'Incanevo, giusto il patuito nel Capi/tolo IX., a cui anco in tal parte dovrà aversi/ relazione./

XLIV. A facilità di conoscere quali sia/no li debitori di Sovvenzioni, siano tenuti esso/ Scrivano, e Ragionato in occasione di muta/zione di Libri riportar in consonanza li nomi/ loro ne' Libri nuovi, acciò con li primi Sali,/ che s'incanevaranno sia saldata la Partita, do/vendo per li Salinari esser vincolati li Padroni/ alla soddisfazione, sotto pena a detti Ministri./ [36] che non facessero li riporti stessi di Ducati 25./ Applicati ad arbitrio del Magistrato Eccellen/tissimo al Sal./

XLV. Se alcun debitore nelli Pubblici/ Libri de' Sali alienerà le sue Saline, deb/ba convenire per la soddisfazione del debito/ coll' Acquirente, a peso del quale debba il/ debito stesso cadere allo stipulare dell' Istru/mento. E siccome dovrà essere fatto il Tras/lato nel Cattastico, così sarà impiantata dal/ Ragionato al Nome del nuovo Possessore la/ Partita del debito, per esser saldata con le/ prime consegne

del Sale da esse Saline pro/dotto, ed un tale vincolo sia sempre con/nesso a chi succederà in Dominio di Saline/ per Eredità, per permuta, o qualsissia altro/ titolo, dovendosi eccettuare quelli, che succe/dessero per Fideicommisso, oppure nel caso de'/ pagamenti, o assicurazioni di Doti, quando/ le Saline fossero a questi state costituite in/ Fondi Dotali./

XLVI. Lo Scontro di cui si è già par/lato nel precedente Capitolo XXIX. debba/ pur lui sottoscrivere nelli Mandati a Stampa,/ che vengono rilasciati dal Scrivano per li Ca/richi dei Bastimenti con Sali o per la Domi/nante, o per le Gabelle di Dalmazia, accio si/ [37] confronti la real quantità con quella registra/ta ne' Pubblici Libri./

XLVII. Che in occasione di dare il/ Carico a' Bastimenti de' Sali di qualunque Ma/gazzino tanto per Venezia, che per Dalma/zia, o Albania, debban li Misuradori, che/ interveranno nelle Misurazioni ogni sera, le/vata mano, dalle medesime, portarsi nella/ Cancellaria Pretoria a riferire la quantità del/ Sale, che in quel giorno si fosse misurato, e ca/ricato, nominando il Padron del Bastimento,/ per dove diretto, ed il Magazzino del quale/ estratto; dovendo il Cancellier Pretorio far di tut/to nota sotto li Mandati rilasciati al Scrivano/ esecutivi delle Lettere del Magistrato Eccellen/tissimo al Sal, da esser registrati in un Libro/ a parte, così che simili notificazioni spicchino/ con tutta schiarezza, affine che in ogni tempo/ possa confrontarsi con Pubblici Libri la reale/ quantità del Sale caricato, in pena a' Misura/dori, che ommettessero una simile relazione/ d'essere criminalmente Processati, e corretti, in/ caso massime di qualche colluzione, o infedeltà/ nel proprio Offizio./

XLVIII. Dovranno poi essi Misurado/ri osservar che le Misure tanto nell'Incanavo,/ [38] che discanavo siano fatte a due Palle frontate,/ e poste le Mezzene in luogo, e sito eguale, e/ che nel rassarle debba la Rasadora camminar/ dritta, e piana da un orlo all' altro senza al/cuna differenza, e che li Colmi siano fatti suf/ficienti a segno di poter rasar dette Mezzene,/ e non più, giusto la Terminazione a Stampa/ degl' Eccellentissimi Signori Proveditori al Sal/ 10. Settembre 1652./

XLIX. E perchè anco li Bastazzi abbia/no a supplire alle proprie incombenze senza/ esser pregiudicati della Mercede destinatagli dal/la Carità del Principe; sia pure fermamente/ prescritto che in qualunque Incanavo, e disca/nevo de' Sali di Pubblica ragione, debbano li/ Misuradori intieramente adempire alle proprie/ funzioni nel misurar, e rasar le Mezzene de'/ Sali, chiamando li Bastazzi destinati al traspor/to, acciò da loro soli sia eseguito, e quando/ mai richiedesse il bisogno di valersi d' alcuno/ per palizzare, o sia riempire esse Mezzene,/ debbano impiegar li Bastazzi stessi più vecchi,/ e più capaci, onde sia meglio adempito il Pub/blico servizio; anzi con tal esercizio possano/ amaestrarsi, ed esser abili in caso di mancan/za o per rinuncia, o per Morte d' alcuno de'/ [39] Misuradori, d'esser ad essi sostituiti per an/zianità di servizio, ed esperienza, esclusa sem/pre nelle funzioni stesse qualunque altra per/sona, che mal pratica di esse fosse per pre/giudicare il Pubblico e privato interesse, in/ pena a Misuradori, in caso di trasgressione di/ quanto sopra resta prescritto, di privazion/ immediate dell' impiego, ed essere anco cor/retti in quella maniera, che più meritasse la/ loro colpa.

L. Tutte le difficoltà, che saranno, ed/ occorreranno fra qualsivoglia persona etiam che/ fossero Scrivani, o Ministri dell' Offizio del/ Sal nella Terra di Pirano, o Territorio per/ causa de' Sali, siano decise, e giudicate in pri/ma istanza dall' Illustrissimo Signor Podestà di/ Pirano pro tempore, salva l' Appellazione al/ Magistrato Eccellentissimo al Sal a cui sarà/ sempre riservata la superiorità./

LI. Trovandosi in Provincia alcun Pro/veditor al Sal, debbano tutte le vertenze Ci/vili, e Criminali devolversi al suo Foro, con/ l'Appellazione al Magistrato Eccellentissimo al/ Sal, giusta al decretato in vari tempi dall'Ec/cellentissimo Senato, e particolarmente con la/ Terminazione Querini 1721. approvata dall'/ [40] Eccellentissimo Senato con Decreto 28. Ago/sto dell'Anno stesso./

Giacomo Angaran 2° Proveditor./

Alvise Zen Proveditor./

Zuane Paruta Proveditor./

Gaetan Molin Proveditor./

GiovanPietro Domesticci/ Nodaro al Sal./

[41] Addì 22. Settembre 1780/

Gl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori/ Proveditori al Sal./

In dovuta esecuzione del Sovrano Decreto dei 21. del corrente Mese con/ cui sono stati approvati li Capitoli/ delli nuovi Partiti colle Comunità ed Univer/sità delle Saline e Sali di Capodistria, Pira/no, Muggia, e Pago:/

Hanno terminato l'Eccellenze Loro che sie/no fatti stampare li Capitoli suddetti, e che ne/ sia quindi trasmesso un competente numero di/ esemplari alli Pubblici rispetivi Rappresentan/ti, affinché dalla di loro benemerita attenzio/ne sieno fatti diffondere e distribuire tra li ri/spettivi Patroni, e Salineri a loro lume ed/ istruzione, onde possano, e debbano anzi ri/portare la esatta e puntuale loro esecuzione a/ [42] norma del prescritto dal Decreto dell' Ec/cellentissimo Senato, et cetera./

Giacomo Angaran 2° Proveditor./

Alvise Zen Proveditor./

Zuane Paruta Proveditor./

Gaetan Molin Proveditor./

Giovan'Pietro Domestici/ Nodaro al Sal./

7 PREPISI SOLNIH POGODB IZ KOPRA, MILJ IN PAGA

7.1 Koprška solna pogodba iz leta 1783¹⁹⁸

[1] CAPITOLI NUOVI/ DEL PARTITO DE SALI/ DELLA/ CITTÀ DI CAPO D' ISTRIA/

In esecuzione del Sovrano Decreto/ Primo Giugno 1780./ Stabiliti, e conchiusi col Signor/ Cristoforo de Belli/ A ciò Deputato dal Consorzio de' Patroni Pro/prietari di Saline, e Salinari di quella/ Fedelissima Città./ Per Anni venti, che incomincierano col raccolto dell'Anno/ 1783., e termineranno con quello dell'Anno 1802./

Ed approvati dall' altro Decreto dell' Eccellen/tissimo Senato 21. Settembre 1780./

Per li Figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[3] Addì 22. Settembre 1780./

Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRASCRTTI./

Sopra le proposizioni rassegnate dal/ Deputato della Università, o sia/ Consorzio de Patroni, e Sali/nari di Capo d'Istria per la rino/vazione del suo Partito de Sa/li Signor Cristoforo de Belli, tenuti col me/desimo da Sue Eccellenze gli opportuni ma/neggi, ed in ordine, e per esecuzione del So/vrano Decreto primo Giugno prossimo passato,/ convenuti col sopraddetto Deputato de Belli,/ e stabiliti dalla Conferenza degli Eccellentissi/mi Savi Cassieri actual, ed uscito, e delli/ Magistrati del Sal, e Deputati, ed Aggiunti/ [4] sopra la Provision del Dinaro, gl'infrascritti/ Capitoli, quali avendo riportato l'approvazio/ne dell'Eccellentissimo Senato col Decreto 21./ Settembre cadente./

Hanno Sue Eccellenze terminato, che li/ Capitoli stessi siano nella presente Terminazio/ne raccolti, perchè debbano essere l'unica Leg/ge del nuovo Partito, e riportar in ogni loro/ parte esecuzione puntuale.

I. Che sia, e s' intenda rinnovato il Par/tito suddetto per Anni 20. e per 20. corri/spondenti Raccolti, quali avranno principio/ coll'Anno, e raccolto 1783. e termineranno/ coll'Anno, e raccolto 1802. con le condizio/ni, e regolazioni contenute nelli seguenti Ca/pitoli./

¹⁹⁸ SI PAK PI 225, t. e. 14, Volume 88. Na naslovnici je napis: PARTITI DE SALI/ Con la Città et Università de Patroni/ e Salinari/ di Capodistria.

II. Esegendosi la Sovrana volontà dell' Eccellentissimo Senato spiegata nel suo De/creto 18. Settembre 1766., resta accordata al/la Università de' Patroni, e Salinari di Capo/ d'Istria un' intiera, ed assoluta libertà sì di/ tempo, che di quantità di Raccolto, inco/minciando con quello dell' Anno 1783./ onde ogni raccolto superi a tutto potere la/ quantità, che fu limitata nel Decreto 14. Apri/le 1757., e per tutto il soprascritto periodo/ di Anni 20. del nuovo Partito; salva però al/ [5] Pubblico la facoltà di rimettere quella limita/zione di quantità alla Fabbrica del Sale, che/ conoscerà di suo interesse, e servizio anco den/tro il periodo degli Anni 20. qualunque volta/ sarà compiuto il Deposito statuito col sopraci/tato Decreto di Mozza quarantasette mille dei/ quattro generi de Sali minuti d'Istria, e di/ Pago, oltre il bisogno dell' Annata corrente./ Con espressa dichiarazione però, che nel caso/ predetto di limitazione non abbiasi a limitar il/ prodotto a minor quantità di due Mozza, e/ tre Stara per ogni Cavedino esistente allora in/ lavoro./

III. Se mai a motivo dei scarsi raccolti/ fosse forza d'intaccare il sopraddetto Deposito, per altro intangibile, come spiega il cita/to Decreto, si dovrà dal Magistrato Eccellen/tissimo al Sal farne passar la notizia alla Uni/versità, e s' intenderà allora restituita la prima/ libertà della Fabbrica, come sopra, finchè sia/ ripristinato il Deposito stesso, oltre l'Annata/ corrente, sicchè si conservi sempre almeno nel/la fissata quantità di Mozza quarantasette mile./

IV. Tutto il Sale, che da Patroni, e Sa/linari sarà in cadaun' Anno raccolto, come nel/ precedente Capitolo II., e che doverà essere/ in pubblico consegnato, ed Incanevato a tutte/ [6] private spese, come sempre si è praticato./ incominciando dal raccolto 1783., e successi/vamente continuando per tutto il nuovo perio/do degli Anni 20. resta fissato concordemente/ in Lire 18 : 5. Valuta Presente il Mozzo di Stara 13./ dovendo essere riempite le Misure a due pal/le frontate, e poste le Misure in sito piano,/ ed uguale./

V. Tutte le spezzature delle Misure del/ Sale, che di ragion privata si porta all' Inca/nevo, minori di una Mezzena, 26. delle qua/li in tal atto formano un Moggio, quali spez/zature frequentemente rimangono appunto nell'atto dell' Incanevo in fine dello scarico di ca/dauna Brazzera, si accorda, e conseguente-ment/te si ordina, che il Sale di tali spezzate Mi/sure sia riposto unitamente in Monte apparta/to nel medesimo Magazzino, perchè poi al/ termine dell' Incanevo del Magazzino stesso,/ debba tutto il Sale di questo Monte apparta/to misurarsi, ed unirsi al pieno dell'altro Sa/le, ma scritturarsi in ditta separata a credito/ del Consorzio de' Patroni di Saline, e pagarsi/ al prezzo come sopra convenuto a chi rappre/senterà il Consorzio medesimo, la esecuzione/ del qual metodo doverà continuare anche nell' Incanevo del raccolto dell' Anno presente 1783./

[7] VI. La Vendita già stabilita del Sale per/ conto Pubblico così agli Austriaci, che alli/ Sudditi della Provincia non potrà farsi in al/tro luogo, che nella Città di Capo d'Istria;/ nè potranno da Compratori essere estratti li/ Sali se non per via di terra, intendendosi/ espressamente proibita qualunque estrazione per/ via di Mare; salvi li soliti privilegi correnti/ della Comunità di Rovigno, e delli Pescatori/ di Pola per la quantità da' loro Pubblici Decreti/ accordatagli nel modo puramente, che si è/ praticato sin'ora./

VII. Ad oggetto, che mai non manchi/ il Prodotto alla sopradetta Vendita in ali/mento di quel Commercio, che devesi mante/nere per antichi, e recenti patti, e costante/ lunghissima consuetudine alla Città di Capo/ d'Istria, non meno che per Pubblico interes/se, resta firmato, e pattuito, che del primo/ Sale, che in cadaun Anno sarà raccolto, e/ prima di qualunque altra disposizione, deb/bansi Incanevare Mozza duemila. E quel più,/ che occorresse, oltre la quantità del Sale di/ ragione del Quinto, col susseguente Capitolo/ pattuita, ed accordata, da restar tutto destina/to unicamente in alimento della Vendita stes/sa, mentre nel Deposito intangibile, di cui si/ [8] è parlato nel precedente Capitolo II. si do/veranno sempre intendere comprese anco due/ annate, oltre la corrente per queste Vendite,/ da doversene la Quota tangente custodir sem/pre, e mantenere nei Magazzini di Capo d'Istria./

VIII. Essendo stato nei precedenti Par/titi accordate ad uso familiare dei Patroni, e/ Salinari tre quarte di Sale per cadaun Cave/dino esistente in lavoro, qual Sale si chiama/ comunemente del Quinto, resta col presente/ accordato, e stabilito, che sia ridotta la quan/tità del Sal del Quinto, come sopra, in Sta/ro uno per Cavedino esistente in lavoro, co/me è accordato ai Patroni, e Salinari di Pi/rano; per dover però anco questo Sale passare/ nelli Pubblici Magazzini di Vendita, ed ese/guirsi quanto è stato coll'autorità dell' Eccellen/tissimo Senato prescritto nell'Anno 1734., e/ tutt'ora si osserva, senza che mai non possa/ nella Vendita de' Sali essere alterato il pattui/to prezzo di Lire 2. lo Staro, nè esigersi da/gli Abitanti di Capodistria alcuna somma per/ conto del Dazio di nuova Imposta, nè dai/ Sudditi Veneti dell'Istria, quando estraessero/ dalla Città solo mezzo Staro, o meno anco/ra di Sale per loro uso./

[9] IX. Confermandosi in massima il divieto/ di raccogliere separatamente dai Cavedini quel/ Sale distinto, che chiamano Fior di Sale, si/ annuisce alle divotte istanze della Città di Ca/podistria, rassegnate col mezzo del suo Invia/to; e però si permette, che una sol volta in/ cadaun' Anno si possano raccogliere da cadaun/ Cavedino Libbre cinque di Fior di Sale, e/ non più, da servire ad uso familiare delli Pa/troni di Saline. Quindi resta sempre più a/ chicchessia vietato di levar separatamente qual/sissia qualità di Sale dai Cavadini, e tradurlo/ per Terra, o per Acqua in Città, o altrove/ nelle loro Case in Ceste, Albuoli, o in qualsis/sia altra maniera, sotto pena irremissibile di/ perder il Sale, e di esser castigato dalla Giu/stizia, dovendo tutto il Sale essere in Pub/blico consegnato, come si è detto./

X. Venendo di conseguenza dell'ampliato/ annuale Consumo non solamente, ma del co/mmandato Deposito intangibile, che ne sia pron/to il proporzionato ricovero in sufficienti Ma/gazzeni, onde per l'Incanervo del Sale oltre/ il dovere differito a motivo dell'angustia dei/ Magazzeni, non resti pregiudicato il Pubblico/ interesse dalle dispersioni, che in tal caso pur/ troppo particolarmente per le ingiurie de' tempi/ [10] succeder possono appunto in Capodistria,/ dove mancano alle Saline le Casette per un/ ricovero almeno provisional del prodotto, e sia/ pur tutelato anco il giusto interesse de' poveri/ Patroni, e più miserabili Salinari colla pron/tezza dell'Incanervo del loro Sale, resta pattui/to, che a misura dell'aumento de' Raccolti, e/ dell' ammasso del decretato Deposito, sia incom/benza del Pubblico Rappresentante di Capodistria/ star in attenta osservazione della capacità degli/ esistenti Pubblici Magazzeni in proporzione del/la quantità del Sale già di tempo in tem/po ammasato, e che si dovesse successivamen/te raccogliere, per tenere con prevenzione in/formato l' Eccellentissimo Magistrato al Sal,/ il quale con l'autorità dell' Eccellentissimo Sena/to maturerà le provvidenze opportune, onde/ sia sempre parato, e pronto al Sal da racco/gliersi l' Incanervo proporzionato. E quando/ mai fosse di Pubblico servizio prender in affit/to Magazzeni privati, s'intenda confermato,/ che cadendo sempre l'affitto a peso Pubblico,/ debba esser pagato in ragione di soldi sei al/ Mozzo all'Anno, col vuoto per pieno, inten/dendosi sempre l'Anno incominciato per com/piuto./

XI. Antecipando in Capodistria più, che/ [11] in Pirano, e Muggia il nuovo Sale, che/ vi comparisce anco frequentemente nel Mese/ di Maggio, e però convenendo anticiparvi/ a proporzione anco l'incominciamento dell' In/canervo, e ciò tanto più, quanto che, come/ di sopra si è detto, vi mancano per un provi/sionale ricovero le Casette delle Saline; resta/ prescritto, che in cadaun Anno immediata/mente che sia incominciato il raccolto, il Pub/blico Scrivano passi di concerto con chi rap/presenterà il Consorzio delli Patroni di Sa/line, per convenire concordemente delle gior/nate per gl' Incanervi, ed in caso di disparere/ fra loro si abbia sempre ricorso al Pubblico/ Rappresentante di Capodistria; per dipendere/ dagli ordini, che dalla di lui prudenza ver/ranno imposti, per continuar poi l' Incanervo/ stesso occorrendo anco a due rive, come fu/ prescritto dal Capitolo V. del Partito 1721./ salvo però, che non dovendosi al caso di disca/nevo del Sale per le Salere di Venezia, o/ per Dalmazia, ed Albania sospendere l'opera/ dell' Incanervo, non sia in tal caso il Pubblico/ Scrivano obbligato a continuarlo, che da una/ sola riva, restandogli bensì permesso di fare/ ad uno dei due lavori contemporanei supplire/ per lui altra Persona a sua elezione, e con/ [12] sua responsabilità, come pratica per le Salere/ di Venezia il Pubblico Massaro di quelle nei/ casi simultanei di Carico, e Discarico./

XII. Siccome è già statuito nel Capitolo/ VIII, a Stampa dell' ultima deliberazione/ del Partito Generale delle Gabelle unite del/ Sale della Dalmazia, che non si dia il Cari/co ai Bastimenti per quella Provincia di Sal/ Nuovo preso dalle Valli delle Saline, se non/ previa una Terminazione del Magistrato del/ Sale, che espressamente lo comandi, così nel/ caso di ciò eseguire si ripete quanto sta es/presso nel Capitolo VI. del precedente Parti/to di Capo d'Istria, cioè./

XIII. Che nella occasione di tradurre al/ Carico de Bastimenti il Sal Nuovo dalle Valli/ prima, che sia Incanervato, debba questo in/ tal caso essere trasportato a spese de' Proprie/tari fino al Porto, sopra la Riva di cui do/vrà misurarsi alla presenza dello Scrivano, e/ de' Capitani, e Patroni de' Bastimenti, per/ esser quindi dalla detta Riva tradotto ai Ba/stimenti nel modo, ed a spese di chi e soli/to, e statuito per lo trasporto de' Sali dai Pub/blici Magazzeni all'imbarco, e di tal modo/ tuto abbia a procedere con cautela e reci/proca soddisfazione./

[13] XIV. Per il cambiamento delle circo/stanze de' tempi essendo accresciuta fino a Sol/di 20. per Mozzo a peso dei Patroni, e Sa/linari la spesa del trasporto all' Incanervo del/ Sale delle rispettive loro porzioni, in luogo/ delli Soldi dodici, che vi erano stati limitati/ dalla Terminazione del fu Proveditor al Sal/ in Istria Querini, resta per eguale giustizia/ accordato, che anco la spesa dell' Incanervo/ della

Decima, che cade a peso della Pubbli/ca Cassa, resti ragguagliata alla stessa misura/ di Soldi 20. per Mozzo; intendendosi confir/mata, e ripetita la proibizione, e rispettiva/ cominatoria contenuta nel Captolo IV. del/ Partito 1737., cioè, che non si possa da chi/sissia per Nolo delle Barche, che trasportano/ tanto il Sal della Decima, quanto quello dei/ Privati, esigere più delli sopraddetti Soldi 20./ per Mozzo, in pena di Ducati 25., eccettuati/ però queglii straordinari casi, che portassero/ necessario ritardo allo scarico delle Barche,/ delli quali ne sarà riservata la cognizione, e/ summaria decisione al Pubblico Rappresentan/te pro tempore di Capo d'Istria; con dichia/razione in oltre, che le Barche proprie dei/ Patroni, e Salinari non possano essere obbli/gate a ricevere il Sale d'un altro Patrone, o/ [14] Salinaro, quando il Patrone della Barca stessa/ fosse al caso d' Incanevare il Sal proprio, e/ volesse perciò della propria Barca servirsi./

XV. Siccome a chi averà la direzione,/ e rappresentanza del Consorzio dovrà essere/ consegnata da custodire una delle tre Chiavi/ dello Scigno de' Sali, così dovrà il Pubblico/ Scrivano al medemo soggetto consegnar pure/ al termine dell' Incanevo di cadaun Anno un'/ estratto di tutto il Sale raccolto, ed incane/vato da cadaun Fondamento di Saline, distin/tamente segnandone il nome di cadaun Pat/rone, per quelle providenze, che si trovasse/ro opportune, e vevoli a rimuovere da cada/un Fondamento quei disordini, che ne impe/dissero la maggior fecondità, restando incari/cati li Rappresentanti il Consorzio d' invigila/re alla esecuzione dei Capitoli del presente/ Partito./

XVI. Gravissimi danni potendosi cagio/nare, e pur troppo cagionandosi alle Saline,/ dagli Uomini, e dagli Animali, però a fre/no d'ogni disordine, dovranno estendersi an/co a Capo d'Istria i divieti, e le Cominato/rie, che dalla Pubblica Autorità sono state/ decretate a tutela delle Valli, e Saline di/ Pirano, quali saranno ripubblicate ad ogni/ [15] istanza o in nome del Consorzio, o anco di/ qualunque altro particolar interessato, con quel/le aggiunte, che fossero conosciute utili, e ne/cessarie massimamente in riguardo alle diverse/ circostanze, e del sito, e della Popolazione/ di Capo d'Istria./

XVII. Riconfermandosi ciò che in ri/guardo alla prontezza del pagamento dei nuo/vi Sali è stato pattuito col Capitolo VII. del/ Partito 1725., si dichiara, che continuar do/vendo a riservarsi intangibile per qualunque al/tra diversa disposizione nello Scigno delle tre/ Chiavi tutto il Soldo, che si anderà ritraen/do dalla Vendita del Sale per conto Pubbli/co in Capo d'Istria, onde sia sempre pronto/ al pagamento del Sale a misura del suo Inca/nevo, oltre la spedizione nel Mese di Aprile/ in cadaun Anno delli Ducati cinquemille Valuta Presente/ dallo stesso Capitolo stabilita, saranno pure/ occorendo in aggiunta al medesimo oggetto/ spedite sempre a tutte spese, e rischio Pubbli/co, dietro gli avvisi, che al Magistrato saran/no avanzati dal Pubblico Rappresentante nel/ Mese di Agosto, tutte quelle summe ulterio/ri, che l'abbondanza di cadaun Raccolto di/mostrasse bisognevoli, acciocchè al termine dell' Incanevo del Sale non sia mai ritardato l'/intiero/ [16] saldo di cadaun legittimo Creditore; sal/vo solamente, che del Soldo medesimo, che/ nello Scigno delle tre Chiavi esistesse, come/ sopra, sia supplita la spesa dell' Incanevo del/la Decima di ragion Pubblica, dei consueti/ tre Soldi per Mozzo per l' Incanevo genera/le; del Salario del Pubblico Scrivano; e de/gli Affitti dei Magazzeni privati, che occor/ressero./

XVIII. Resta pure stabilito, che il Pub/blico Scrivano de' Sali debba rilasciare il Bol/lettino di Credito alli Patroni, e Salinari del/la quantità del Sale da essi consegnato, e deb/ba lo stesso eseguirne senza immaginabile ag/gravio de' Creditori, il pagamento a vista del/ Bollettino medesimo, che gli sarà prodotto,/ previa sopra il medesimo la ricevuta del Cre/ditore, qual Bollettino poi dovrà custodire in/ filza per cauzione Pubblica, e sua, come si/ pratica nel pagamento delli Prò in Zecca./

XIX. In vista dell' accresciuto Consumo/ de' Sali minuti, avendo la Providenza dell' Ec/cellentissimo Senato col Decreto 10. Gen/naro 1766. deliberato, e statuito in mas/sima l'ampliamente delle Saline dell' Istria,/ si dichiara, ed accorda col presente Capitolo,/ che devenendosi alla esecuzione di questa massima/ [17] rispetto a Capo d'Istria, saranno in pri/mo luogo eccitati alla ripristinazione de' Vec/chi Fondi, che altre volte avessero ad uso di/ Saline servito, li loro rispettivi Proprietari, a/ condizione però, che da loro stessi, e per/ proprio conto ne eseguiscono la ripristinazio/ne; o se pur trovassero di loro interesse in tal/ caso qualche diversa disposizione di questo lo/ro diritto, non possano comunicarlo se non a/ persone della Città, e suo Distretto, o suoi/ Consorzianti./

XX. Se li Vecchi Fondi capaci di utile/ ripristinazione non fossero creduti sufficienti al/ bisogno, sicchè all' oggetto importantissimo di/ avere un probabile provvedimento di Sal Mi/nuto alle Pubbliche occorrenze corrisponden/te, si dovesse dal Magistrato Eccellentissimo/ al Sal altri nuovi Fondi ridurre

ripartitamen/te ad uso di Saline nelle rispettive Comunità di/ Capodistria, Pirano, si assumono l'obbligo/ la Città di Capodistria, e il Consorzio unita/mente de Sali di erigere per esser lavorate/ quel numero di Saline nuove, che dal suddet/to Eccellentissimo Magistrato venissero loro ri/partitamente, come sopra, ordinate, da co/struirsi nei Fondi, che saranno riconosciuti ido/nei a tal fine, al qual obbligo assuntosi mancando/ [18] tanto la Città, quanto il Consorzio;/ accettano la penalità sopra il totale Raccolto/ della parte Dominicale di risarcire la Cassa/ Pubblica del prezzo di tanto Sale, quanto im/portarebbe il Prodotto delle nuove Saline, che/ contro il convenuto avessero ommesso di co/struire; salvi però sempre, ed in qualunque/ tempo gli accidenti di Peste, per li quali man/cassero li Salinari al lavoro degli eretti nuovi/ Cavedini./

XXI. Al caso della rispettiva esecuzione/ della ampliamente con la erezione di nuove/ Saline, cui dal Magistrato Eccellentissimo al/ Sal si darà coll'autorità dell' Eccellentissimo/ Senato pronta mano per coglierne quanto più/ presto sia possibile la proposta maggior abbon/danza del frutto, saranno dalla Cassa Grande/ del Magistrato medesimo somministrate adequa/te prestanze che non eccedano Ducati cinque/ di Piazza per Cavedino, con li modi, e con/ le proporzioni tenutesi nella simile ampliamente degli Anni 1744. e 1745, per esigerne la re/stituzione sopra la parte Dominicale con la re/sponsabilità della stessa Città, e Consorzio di/ Capodistria, come nella penalità del preceden/te Articolo XX., con discreta ripartizione di/ tempo, che non oltrepassi il periodo del/ [19] presente Mercato, onde sia conciliato col giusto/ interesse Pubblico il conveniente comodo del/li Privati./

XXII. Acciocchè per il modo medesimo/ di eseguire questa necessaria providenza non se/ ne perda l'effetto importantissimo, introducen/do con la estension de' lavori una sempre mag/gior penuria di Salinari, si dichiara, e prescri/ve, che dal lavoro dei Cavedini o nuovi, o/ da ripristinarsi, non solamente sia escluso qua/lunque Salinaro, il quale si trovasse actualmen/te destinato al servizio, e lavoro di altri Vec/chi Cavedini, ma anzi non possano esservi am/messe se non persone, le quali mai non si fos/sero in simil lavoro esercitate, o almeno, che/ ne fossero state lontane fin da tre Anni tra/scorsi. Per sicurezza di che non si possa da/ chi si sia o per ripristinazione di Vecchi, o/ per fondazioni di nuovi Cavedini, come sopra,/ far poner mano ai rispettivi lavori, se non sa/ranno stati scelti, od in forma Pubblica noti/ficati nei Registri del Consorzio de' Sali li Sa/linari, che doveranno coltivarli, quali siano/ delle dette condizioni, in pena in caso di con/travvenzione di perdere il prodotto de' Cavedi/ni da persone, come sopra, escluse lavorati,/ il qual prodotto tanto nella porzione Dominicale,/ [20] quanto in quella de' Salinari stessi cader/ debba a beneficio della Cassa del Consorzio/ medesimo./

XXIII. Nell' Incanevo de' Sali, che sa/ranno consegnati dipendentemente dal presente/ Partito, dovranno lo Scrivano, e lo Scontro/ de' Sali darne debito a cadaun Magazzeno nel/la distinta rispettiva quantità, registrando nel/ Libro Incanevi li Nomi de' Patroni, e Sali/nari, che averanno consegnato il Sale, ne' s'in/cominci l'incanevo di un successivo Magazze/no, se il precedente non sia intieramente riem/piuto, onde possa al discanevo chiaramente ve/dersi la risultanza nel fondo di cadaun Magazze/no dell' Uscita in confronto dell' Entrata di/ cadauno, e così pure nel discanevo non dovrà/ porsi mano ad un secondo Magazzino, se il/ primo non sia intieramente evacuato; ordine,/ che non potrà alterarsi se non per ragionevoli/ urgenti motivi, da essere riconosciuti o dal Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal, o le circostan/ze non permettendolo, dal Pubblico Rapre/sentante di Capodistria con espressa Termina/zione, o Decreto rispettivamente./

XXIV. Non possa essere esborsato dal/ Magistrato Eccellentissimo al Sal in Venezia/ danaro di alcuna sorta a qualsisia persona in/ [21] sua specialità per conto del prezzo de' Sali,/ ma questo debba farsi passare intieramente nei/ modi pattuiti, e consueti in Capodistria;/ ed ivi essere indiminutamente riposto in quello Scri/gno delle tre Chiavi, per esser disposto nelle/ stesse valute, come nel Capitolo XIX./

XXV. Non possa ne pure il prezzo de' Sali essere sequestrato, intromesso, o in qua/lunque altra maniera sospeso il pagamento da/ qualsisia Magistrato, o Rappresentante di or/dinaria, o straordinaria autorità; ma debba/ sempre passar nelle mani de' Patroni de' Fondi,/ e Salinari, contro i quali non abbia alcuno/ verun azione, se non il Magistrato Eccellen/tissimo al Sal, e questo pure unicamente per/ qualche debito, che insorgesse o per Decima,/ o per altro titolo relativo al presente Partito./

XXVI. Li Salinari, che avessero intra/preso il lavoro delle Saline, non possano quel/le abbandonare sotto qualunque pretesto se non/ nel Mese di Ottobre, e se non averanno sod/disfatto quanto per occasione di esse avessero/ in soccorso esatto dalli Patroni. Nel caso poi,/ che li Patroni medesimi venissero in delibera/zione per ragionevoli cause di licenziare dalla/ Coltura de' propri Fondi li Salinari,

siano que/sti obbligati a soddisfare ogni loro debito di/ [22] detta natura verso li Patroni con li primi Sa/li, che raccogliessero in ogni altro Fondamen/to di Saline, che prendessero a lavorare./

XXVII. Che ogn'uno, che quovismodo/ acquisterà Saline, o entrerà de caetero al pos/sesso loro, debba immediate fatto Patrone far/ eseguire in Cattastico il traslato al proprio no/me del numero di Cavedini acquistati, spie/gando il tempo, Contrada, e titolo dell' acqui/sto, scancellandoli dalla Ditta del primo Pos/sessore, riportandoli al nome degli acquistanti./ e così chiaramente spicchi la ragione, e mu/tazione del Dominio, in pena a cadaun tras/gressore della perdita del Sale, che fosse da/ esso provenuto, da essere formato debitore nei/ Pubblici Libri nel caso, che avessero esatto/ il pagamento; del qual Catastico chi rappre/senterà il Consorzio de' Patroni potrà esigere/ dal Pubblico Scrivano una Copia a sue spese./

XXVIII. Per l' Incanevo annuale di/ tutto il Sale siano assegnati del soldo dello/ Scrigno delle tre Chiavi soldi tre al Mozzo/ in mercede allo Scrivano per le occorrenti spe/se dei Misuradori, ed altro, del qual assega/mento dovrà seguir giro di Scrittura col fon/damento di una fede dello Scontro, che espri/ma la quantità de' Sali incanevati; giacchè/ [23] dovendo egli assistere all' incanevo dei medesimi./ e scrivere uniforme il Credito di cadaun Pa/tron e Salinaro potrà fondatamente rilasciarla./

XXIX. Doveranno li Sali da riceversi/ all' Incanevo essere misurati da' Pubblici Misu/radori, come nel Capitolo IV. del presente Par/tito; due delli quali Misuradori al caso di man/canza doveranno essere alternativamente eletti/ dalli Presidenti del Consorzio, e due dal Pub/blico Scrivano, per allontanare ogni Pubbli/co, e privato defraudo: E dovrà darsi la pre/lazione per il discarico a quelle Barche, che/ fossero prima approdate alle Rive; delle qua/li intrapreso lo scarico non possa sospendersi/ per principiar quello di un'altra sotto pena di/ Ducati Venticinque a chiunque volesse toglier/ la volta al Compagno, nè possa alcun preten/dere consegna del proprio Sale senza essersi an/tecipatamente premunito di un Bollettino dal/lo Scrivano, quale doverà avere riflesso di an/teporre le Vedove, Pupili, Luochi Pii, co/me li più Privilegiati, e premurosi alla Ca/rità Publica, e ciò con l'oggetto di diverti/re le confusioni, e conoscere, che li Sali tut/ti siano stati condotti all' Incanevo, nè ven/gano col pretesto del medesimo asportati in/ [24] Contrabbando, in pena a quelli, che fossero/ trovati senza un tale ricapito, della perdita/ della Barca, e del Sale, e di essere castigati/ criminalmente li Conduttori, quando risultasse/ dolo, o malizia nell'intrapreso trasporto./

XXX. Acciocchè li Sali, che si racco/glieranno, non restino esposti in Valle, doppo/ essersi asciugati, con pericolo di Contrabban/di, dovrà lo Scrivano ad ogni mutazion di/ Magazzino da incanevarsi, far seguire le Gri/de per la Città per far noto il Magazzino/ destinato, con obbligo preciso tanto a lui./ quanto allo Scontro di ritrovarsi pronti al le/var sino al tramontar del Sole alli predetti/ Magazzini, acciò le Barche, Patroni, e Sali/nari non abbiano a sentir la minima Mora,/ o pregiudizio alla consegna dei loro Sali./

XXXI. Che lo Scrivano, e Scontro deb/bano non solo intervenire alle consegne, ed/ Incanevi de' Sali, ma anco al discanevo di/ quelli, che per ordine del Magistrato Eccel/lentissimo al Sal venissero destinati per le Sa/lere di Venezia, o per altrove, girando in/ consonanza la Entrata, e la Uscita de' Sali/ predetti, onde in ogni tempo camminino uni/formi li giri di Scrittura, dovendo di Carico/ [25] in Carico incontrar le Partite, sottoscrivendo/ l'uno il Giornale dell'altro, acciò sia tolto/ ogni pretesto d'ignoranza in caso di qualche/ pregiudizio, di cui egualmente doveranno essere/ responsabili con obbligo di sottoscrivere li Man/dati di Carico, onde in ogni tempo si confron/tino con li giri dei Pubblici Libri./

XXXII. Per ciò, che appartiene, e riguarda/ il metodo da tenersi nel Carico de'/ Bastimenti per le Salere di Venezia, si osser/verà quanto prescrivono le Terminazioni a/ Stampa approvate dell' Eccellentissimo Senato/ nel proposito./

XXXIII. Resti pure proibito al Pub/blici Misuradori in pena di Ducati veticin/que il metter mano nel Sale da caricarsi so/pra Bastimenti senza l'intervento, ed unione/ de' Ministri suddetti, quali pure soggiacciono/ alla pena stessa, quando mai a motivo della/ loro lontananza della Città, o di altro difet/to, dovesse succedere la minima tardanza al/ Carico dei detti Bastimenti, ed in caso di/ qualunque trasgressione, o mancanza sarà del/ zelo dell' Eccellentissimo Rapresentante far/ eseguire le premesse Cominatorie./

XXXIV. Salva l'ampliamento delle Saline/ [26] in massima già decretata, ed in quel nu/mero de' Cavedini, che sarà con la Publica/ autorità fissato, e salva ancora qualunque al/tra ampliamento, che in ogni tempo venisse/ dall' Eccellentissimo Senato comandata o per/ ripristinazione in lavoro dei Cavedini giacenti/ in Baredo, o per nuova istituzione, non pos/sa chi si sia alterar il numero de'

Cavedini esi/stenti in Catastico, o in figura di Bastardi,/ o di restituzion in lavoro di quelli giacenti do/po li tre anni in Baredo, o erigerne da nuo/vo, sotto qualunque pretesto, come tutti pro/scrutti delle Leggi, nè che doveranno in qua/lunque forma sussistere, sotto pena irremissibi/le della perdita delle Saline, nelle quali fosse/ro stati costrutti, ed agli Operai, che s' im/piegassero, di prigione, ed altre ad arbitrio/ della Giustiza, giusta il Decreto dell' Eccel/lentissimo Senato 1637. 25. Settembre, ed al/ Proclama Moro 1638. 3. Agosto./

XXXV. Trovandosi in Provincia alcun/ Proveditor al Sal, debbano tutte le vertenze/ Civili, e Criminali devolversi al suo Foro,/ con l' Appellazione al Magistrato Eccellentissi/mo al Sal, giusta al decretato in vari tempi/ dall' Eccellentissimo Senato per li Sali di Pirano,/ [27] e particolarmente con la Terminazione/ Querini 26. Settembre 1720. approvata con/ supremo Decreto 20. Dicembre susseguente./

Giacomo Angaran 2° Proveditor./

Alvise Zen Proveditor./

Zuane Paruta Proveditor./

Gaetano Molin Proveditor./

GiovanPietro Domestici /Nodaro al Sal./

7.2 *Miljska solna pogodba iz leta 1783*¹⁹⁹

[1] CAPITOLI NUOVI/ DEL PARTITO DE' SALI/ DELLA COMUNITÀ, ED UNIVERSITÀ/ DI MUGGIA/ In esecuzione del Sovrano Decreto primo Giugno 1780./ Stabiliti, e conchiusi/ col Signor/ PIETRO BACHIOCCO/ A ciò Deputato dal Consorzio de' Patroni Proprietari/ di Saline, e Salinari di quella Fedelissima Terra/ Per Anni venti, che incomincieranno col Raccolto/ dell'Anno 1783. e termineranno con quello/ dell'Anno 1802./

Ed approvati dall'altro Decreto dell' Eccellentissimo Senato/ de dì 21. Settembre 1780./

Per li Figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[3] Addì 22. Settembre 1780./

Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRASCRITTI./

Dallo stesso Decreto 21. Settembre/ cadente, da cui restarono ap/provati dall' Eccellentissimo Se/nato li Capitoli per li nuovi/ Partiti di Capo d'Istria, e Pi/rano, essendo stati da uguale approvazione av/valorati anche li Capitoli per il nuovo Partito/ di Muggia stabiliti dalla Conferenza degli Ec/cellentissimi Savi Cassieri Attuale, ed Uscito,/ e de' Magistrati Eccellentissimi del Sal, e de'/ Deputati, ed Aggiunti sopra la Provision del/ Dinaro, e convenuti con Domino Piero Bachiocco/ [4] Deputato dal Consorzio de' Patroni di Sa/line, e Salinari di quella Terra:/

Hanno terminato, che siano nella presente/ registrati li Capitoli stessi, perchè esser deb/bano l'unica Legge dello stesso nuovo Partito/ per Anni venti, che incomincieranno col Rac/colto 1783., e termineranno con quel/lo dell' Anno 1802. Et sic et cetera./

I. Che sia, e s'intenda rinnovato il Partito/ stesso per Anni 20., e per 20 Raccolti cor/rispondenti, quali principierano coll'Anno, e/ Raccolto 1783, e terminerano coll'Anno, e/ Raccolto 1802., con le condizioni, e regola/zioni ne' seguenti Capitoli contenute./

II. A motivo dell' accresciuto Consumo/ de' Sali Minuti avendo la Providenza dell' Ec/cellentissimo Senato col Decreto 10. Gennaio/ 1766. deliberata, e statuita in massima l' am/pliazione delle Saline dell'

¹⁹⁹ SI PAK PI 225, t. e. 14, Volume 89. Na naslovnici je napis: *PARTITI DE SALI/ Con la Comunità et Università de/ Patroni, e Salinieri di Muggia.*

Istria, si dichiara, ed accorda col presente Capitolo, che devenen/dosi alla esecuzione di questa massima rispetto/ Muggia, saranno in primo luogo eccitati alla/ ripristinazione delli vecchi Fondi, che altre/ volte avessero ad uso di Saline servito, li loro/ rispettivi Proprietari, ed espressamente quelli, che sono Proprietari de' Cavedini soppressi, onde la Cassa Publica abbia a rimaner/ sollevata/ [5] dal rispettivo annuo Canone, che alli/ detti Proprietari viene prestamente corrisposto, a condizione però, che da loro stessi cadauno/ delli vecchi Proprietari de' Fondi abbandonati, e soppressi, n' eseguiscano la ripristinazione per/ proprio conto: ovvero se trovassero di loro in/teresse qualche diversa disposizione di questo/ loro diritto, in tal caso non possano comunicar/lo, se non a persona della Comunità, ed Università di Muggia./

III. Dovendosi formare in Muggia nuovi/ Cavedini di Saline sopra nuovi Fondi, dove/ranno questi esser concessi ad erigersi per essere/ lavorati a quelli solamente de' Consorziati, che averanno in proprietà altrettanti Cavedini/ in lavoro, quanti ne riceveranno da far di/ nuovo; E la investitura dovrà esser concessa/ dal Magistrato Eccellentissimo al Sal, ovvero/ dal Pubblico Rappresentante di Capodistria, come fu praticato nel 1745./

Mancando li suddetti alla nuova erezione/ de' Cavedini, come sopra, caderanno in pena/ di risarcire la Publica Cassa col prezzo di/ tanto Sale, quanto importarebbe il prodotto/ delle Saline nuove, se fossero state fatte./

Resterà per l'oggetto della pena suddetta/ ipotecato il prodotto delle loro Saline vecchie, [6] che aver dovranno come sopra; Salvi però/ sempre, ed in qualunque tempo gli accidenti/ di Peste, per li quali mancassero li Salinari/ al lavoro degli eretti nuovi Cavedini./

IV. Al caso della rispettiva esecuzione/ della ampliamento colla erezione di nuove Sa/line, cui dal Magistrato al Sal si darà coll' autorità dell' Eccellentissimo Senato pronta ma/no per cogliere quanto più presto sia possibile/ la proposta maggior abbondanza del frutto, sa/ranno dalla Cassa Grande del Magistrato me/desimo somministrate adequate prestanze, che/ non eccedano Ducati 5. di Piazza per Cavedino/ colli modi, e colle proporzioni tenute nella/ simile ampliamento degli anni 1744., e 1745./ per esigerne la restituzione sopra la parte Do/minicale, colla responsabilità della stessa Co/munità, ed Università di Muggia, come nella/ penalità del precedente Capitolo 30. con discre/ta ripartizione di tempo, che non oltrepassi il/ periodo del presente Mercato; onde sia conciliato il giusto interesse Pubblico con il conve/niente comodo de' privati./

V. Ogn'Anno dentro il Mese di Marzo, e tosto, che si mostrassero favorevoli i tempi/ alla coltura delle Saline, sarà distribuita del/ Soldo esistente in quello Scigno delle tre Chiavi/ [7] tratto dalle Vendite per Conto Pubblico/ in essa Terra, la sempre patuita Sovvenzione/ a que'soli Patroni, e Salinari, che avessero in/ cadaun Anno le loro respetive Saline adattate, e pronte alla produzione, e raccolto del Sale./ Acciò poi restino maggiormente animati li Pa/troni al mantenimento più plausibile delle Saline, e li Salinari al più assiduo, e perfetto lavoro, sarà la detta Sovvenzione ridotta a Lire 8./ Valuta di Piazza per Cavedino, da essere con/ li metodi, e condizoni già stabilite, e che/ tutt'ora si praticano distribuita metà a' Patroni, e metà a' Salinari, della qual Sovvenzione do/verà essere risarcito lo Scigno delle tre Chiavi/ coll'immediato trattenimento del prezzo de' pri/mi Sali, che saranno annualmente consegnati/ all' Incanevo in Pubblico potere da' Patroni, e/ Salinari medesimi./

VI. Sarà debito del Pubblico Scrivano/ sull' eccitamento de' Presidenti del Collegio de' Sali rassegnare annualmente dentro il Mese di/ Febbraro al Pubblico Rappresentante di Mu/ggia un Bilancio, che dimostri il fondo in quel/ Mese dello stesso Scigno, onde accompagnato/ con Publica Lettera esso Bilancio al Magistra/to Eccellentissimo al Sal, abbia questi pronta/mente da spedire a Muggia la summa occorrente, [8] e mancante a Pubbliche spese, e ri/schio, come sempre fu patuito, e di volta in/ volta praticato. E quindi sia debito de' Patro/ni, e Salinari rispettivamente di aver adatta/te le Saline alla più lunga per li primi di Apri/le, e disposte alla produzione del frutto, se fa/vorevoli succedessero le circostanze de' tempi./

VII. Ed affine di facilmente conoscere/ quali siano in ogni caso, e massime all'atto/ delle distribuzioni, li Debitori tanto Patroni, che Salinari delle sovvenzioni degli Anni pre/cedenti per fargline il debito trattenimento, sarà debito dello Scrivano in ogn'Anno, im/mediate terminato l' Incanevo del Sale, forma/re un estratto de' Nomi di essi Debitori, ac/ciò con la prima sovvenzione, e questa non/ bastando, col prezzo de' primi Sali, che s'in/canevaranno di loro ragione, ne sia saldato il/ Debito, dovendo sempre alla soddisfazine di/ quello corrispondere li Patroni per li loro Sa/linari, e rimaner sempre l'Ipoteca del

Fondo/ al dovuto Pubblico risarcimento, in pena allo/ Scrivano di pagare del proprio contravvenendo/ a quanto nel presente Capitolo si contiene./

VIII. Relativamente al Sovrano Decreto 18. Settembre 1766., che accorda una in/tiera, ed assoluta libertà di tempo, e di quantità/ [9] di raccolto, che ha incominciato con quel/lo del Anno 1767., sarà questa usata per/ tutto il corso anche del venturo Partito, sal/va però al Pubblico la facoltà di rimetere cir/ca la quantità quella limitazione alla fabbrica/ del Sale, che troverà del suo interesse, e ser/vizio anche dentro il periodo degli Anni 20./ qualunque volta sarà compito il Deposito sta/tuito nel sopracitato Decreto di Mozza 47000./ di Sali minuti di Capodistria, Pirano, Mug/gia, e Pago, oltre il bisogno dell' Annata cor/rente; con espressa dichiarazione però, che nel/ caso predetto di limitazione non abbiasi a li/mitare il prodotto a quantità minore di Moz/za due per ogni Cavedino esistente allora in/ Catastico, e salva sempre l' accordata compen/sazione di un Cavedino con l'altro, prima dello/ stesso Patrone, e poi di un Patrone con l'al/tro./

IX. Se a motivo dei scarsi raccolti restas/se intaccato il decretato Deposito delli Mozza/ 47000. previa la notizia, che sarà commessa/ dal Magistrato Eccellentissimo al Sal doversi/ dare alli Presidenti del Collegio de' Sali in/ Muggia, s'intenderà allora nuovamente restitui/ta la prima libertà della fabbrica sino che si/ ripristini il Deposito stesso, oltre l'Annata corrente,/ [10] sicche si conservi sempre almeno nella/ fissata quantità delli Mozza 47000./

X. Tutto il Sale, che da' Patroni, e Sa/linari sarà in cadaun Anno raccolto, e che do/verà essere in Pubblico consegnato, ed incane/vato a tutte private spese, come sempre si è/ praticato, incominciando dal raccolto 1783. e/ successivamente continuando per tutto il nuovo/ periodo degli Anni 20., resta concordemente/ fissato in lire 17 : 5 Valuta di Piazza il Mozzo di/ Stara 13. dovendo le misure essere riempite a/ due Palle frontate, e poste le misure in sito/ piano, ed uguale./

XI. I Sali doveranno immancabilmente di/ settimana in settimana tradursi, ed incanevarsi/ ne' Magazzeni, quando siano in buona forma/ rasciuti. E quelli, che vi fossero condotti pri/ma di essere bastevolmente stagionati, doveran/no essere riposti in luogo a parte sotto la cu/stodia del Pubblico Rappresentante, e dello/ Scrivano fin che siano in grado di essere inca/nevati, e così a spese dei rispettivi Patroni de'/ Sali, e de' Barcaroli inservienti al trasporto;/ ed a tal consegna doveranno esser presenti dal/ levare fino al tramontare del Sole, tanto il/ Pubblico Scrivano, quanto il Ragionato, e li/ Pubblici Misuradori./

[11] XII. A comune notizia tanto de' Salina/ri, che de' Barcaroli da concorrere all' Incane/vo, doveranno farsi le solite prescritte Gride,/ le quali di volta in volta diano notizia del/ Magazzino destinato all' Incanevo stesso. Riem/piti che saranno prima tutti li Magazzeni Pub/blici, nel fare la scielta de' Magazzeni privati/ saranno sempre preferiti quelli della Comuni/tà, poscia gli altri privati, e fra questi sempre/ quelli, che fossero più vicini al Porto./

XIII. Di volta in volta, che sarà segui/to il trasporto del Sale dalle Saline al Ma/gazzino, sarà dato credito della consegna, che/ sarà stata fatta, e doverà immediatamente ri/lasciarsi dal Pubblico Scrivano un Bollettino a/ cadaun Consegnatore, che spieghi la quantità/ in quel giorno consegnata, a vista del quale/ Bollettino sarà di volta in volta sborsato il/ prezzo in pagamento del Sale registrato nel/ Bollettino stesso, che servirà di cauzione al/ Pubblico Scrivano, ed al Ragionato di Co/munità, quali averanno debito di scrivere in/ consonanza, e sottoscrivere vicendevolmente fac/ciata per facciata il Libro l'uno dell'altro./

XIV. L'affitto de' Magazzeni privati, co/me sopra, sarà pagato di sei in sei Mesi ma/turati in ragione di soldi sei al Mozzo/ Valuta di Piazza/ [12] all'Anno per ogni mozzo, sopra tutta quella/ quantità di Sale, di cui cadaun Magazzino/ fosse capace, ancorchè tutta non vi fosse stata/ introdotta, dovendosi pagare l'Anno incomin/ciato per compito, come ne' precedenti Parti/ti è stato accordato, e s' accorda a Capodistria/ col Capitolo X. del nuovo Partito./

XV. Rispetto all' opportuno pronto pro/vedimento di proporzionati Magazzeni all'in/canevo annuale del Sale, confirmandosi, e ri/petendosi, anco rispetto a Muggia, quanto per/ Capodistria si statuisce al Capitolo X. del nuo/vo Partito con quel Consorzio, si dichiara nel/ presente, che a misura dell' aumento degli An/nuali raccolti, e del decretato Deposito, sia/ incombenza del Pubblico Scrivano di riferire/ annualmente al Magistrato Eccellentissimo al Sal/ nel Mese di Febbraro immancabilmente la ca/pacità de' Magazzeni sì Pubblici, che privati in/ quella Terra già condotti in affitto, li quali po/tessero essere pronti all' Incanevo dell' imminen/te raccolto, spiegando lo stato de' Magazzeni/ medesimi, affinche se gli uni, o gli altri fossero/ bisognevoli di ristaurazione, possa, e debba il/ Magistrato medesimo rispetto a

Pubblici ripor/tare dall' Eccellentissimo Senato la facoltà di/ farli a Spese Pubbliche ristaurare immediatamente, [13] e rispetto ai privati obbligare alle ri/staurazioni occorrenti li rispettivi Proprietari,/ ed in caso di renitenza di quelli, o per impo/tenza, devenirà pur istessamente lo stesso Ec/cellentissimo Magistrato alle opportune Com/missioni per la loro ristaurazione da supplirsi/ col soldo dello Scigno delle tre Chiavi, da/ essere poi risarcito con gli Affitti de' Magazze/ni medesimi ristaurati./

XVI.²⁰⁰ Nell' incaneuo poi de Sali, che saranno consegnati dipendentemente dal presente Parito, doueranno il Scriuano, e Ragionato de Sali darne debito à cadaun Magazeno nelle distinta respettiua quantità registrando nel libro Incaneui li nomi dei Patroni, e Salineri, che aueranno consegnato il Sale vi si cominci l'incaneuo di un succesiuo Magazeno, se il precedente non sia intieramente riempito, onde possa al discanueo chiaramente uedersi la risultanza nel fondo di cadaun Magazeno dell' Uscita in confronto dell' Entrata di cadauno, così pure nell' incaneuo non douerà porsi mano ad un nuovo Magazeno se il primo non sia intieramente evacuato: Ordine che non potrà alterarsi se mai per ragioneuoli urgenti motiui, dà esser riconosciuti, ò dal Magistrato Eccellentissimo al Sal, ò le circostanze, non permettendolo dal Pubblico Rappresentante di Capodistria con espressa Terminazione, e Decreti respettiuamente./

XVII. A proporzione dell' avanzamento/ dell' Incaneuo del Sale doverà farsene di setti/mana in settimana il pronto pagamento ai Pa/troni, e Salinari in vista, e a misura de' loro/ rispettivi Bollettini di Credito, col soldo esi/stente nello Scigno delle tre Chiavi tratto dal/le Vendite per conto Pubblico, che doverà/ per tal oggetto restarvi sempre intangibile per/ qualunque altra diversa disposizione. Che se/ questo in qualunque tempo venisse a mancare/ per l'agevole pronto pagamento de' rispettivi/ più abbondanti raccolti, tosto che ne prevenga/ al Magistrato l'avviso col mezzo di Lettere del/ Pubblico Rappresentante, le quali accompagni/no un conto autentico dello Scrivano, firmato/ anco dal Ragionato della Comunità, dimostrar/done il soldo rimanente nello Scigno, la quan/tità del Sale fino allora incaneuato, e pagato,/ [14] e quanto ne restasse a pagare, non meno, che/ la ulteriore quantità esistente nella Valle da in/caneuarsi, saranno dal Magistrato Eccellentissi/mo di tempo in tempo, e con la scorta di ta/li lumi prontamente spedite le occorrenti sum/me in aggiunta, sempre a Pubblico rischio, e/ spese con li metodi sempre praticati./

XVIII. Essendo stabilito, che il soldo/ tratto dalle Vendite per conto Pubblico sia cu/stodito intangibile, fuorchè per il pagamento/ del Sale, si dichiara però, che si potrà, anzi/ si doverà disponer anco per il Salario dello/ Scrivano, per l' Incaneuo solito a Misuradori,/ che cadono a peso Pubblico, per l'affitto de'/ Magazzeni privati, e loro occorrenti restauri,/ e per l' Affitto delle Saline soppresse per conto/ Pubblico, dovendo per altro continuare la os/servanza, che delle tre Chiavi dello Scigno/ de' Sali una sia custodita dal Pubblico Rap/presentante, l'altra dal Giudice più vecchio/ della Comunità, e la terza dal Pubblico Scri/vano del Magistrato, quali tutti doveranno per/sonalmente intervenire all' Entrata, ed Uschi/ta del soldo a sempre Maggior Pubblica cau/zione./

XIX. Sarano preferite sempre all'Inca/neuo di essi Sali quelle Barche, le quali fossero/ [15] prima approdate alla Riva; e intrapreso/ lo scarico di una Barca sempre con l'anziani/tà, come sopra, non potrà sospendersi per prin/cipiar quello di un' altra, sotto pena di Du/cati 25. da esser levata irremissibilmente a/ chiunque volesse togliere la volta al Compa/gno; Nè possa alcuno pretendere consegna del/ proprio Sale, senza il recapito di un Bollet/tino, di cui doverà munirsi dal Pubblico Scri/vano, il quale nel rilascio de' Bollettini stessi/ doverà avere in riflesso le Vedove, i Pupilli,/ e Luochi Pii, come più priveligiati, e premu/rosi alla Carità Pubblica./

XX. Ed al caso di ripugnanze in essi Pa/troni di Barca alla dovuta rassegnazione, mas/simamente a pretesto di essere le loro Barche/ in bisogno di acconcia, resta riservato al Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal di devenire an/che dopo la conclusione del presente Partito a/ quelle ordinazioni, che saranno dalla prudenza/ del Magistrato medesimo conosciute opportune/ per conciliare con le convenienze de' Patroni/ medesimi l'importante interesse Pubblico, e pri/vato nella prontezza, e non interrotta conti/nuazione dell' Incaneuo./

²⁰⁰ V tiskani solni pogodbi manjka 16. člen, saj 15. členu takoj sledi 17. člen (verjetno tiskarska napaka). Manjkajoči 16. člen, ki je tu objavljen, je ohranjen v rokopisnem prepisu pogodbe (SI PAK PI 225, t. e. 13, Volume 77, str. 158).

XXI. Essendo pur giusto, che a' detti Pa/troni di Barca resti stabilita la loro giusta mercede,/ [16] senza che però si possa mai alterare in/ aggravio de' Patroni, e Salinari, si conferma/ il già decretato, ed in ogni tempo osservato/ nel proposito li seguenti prezzi/
IN FIUME./

	soldi
Dal Fondamento delle Monache/ in giù conseguir debbano Dalli/ Patroni, e Salinari predetti per/ ogni Mozzo	14
Dal suddetto Fondamento per tut/to il tener di sopra di esso	19

IN ARA

	soldi
Dal Fondamento di S. Antonio/ Abbate in giù Per ogni Mozzo	14
Dal detto fondamento per tutto il/ tener di Sopra di esso	16

XXII. Se nel finire il discarico di ca/dauna Barca per l' Incanevo ne' Magazzeni si/ trovassero spezzature di quantità minore di una/ Mezzena, 26. delle quali in tal atto formano/ un Mozzo, doveranno immancabilmente, conti/nuare anche coll' Incanevo 1783. a riporsi tutte le/ [17] spezzature stesse in Monte a parte nel Ma/gazzino medesimo, e sarà poi nel terminare l'/ Incanevo del Magazzino stesso misurato quel/ Sale, che risultasse dalle dette spezzature, e/ unito al Monte dell' altro Sale, come sopra/ incanevato, doverà scritturarsi in Dita separa/ta a Credito del Collegio de' Sali, o de' suoi/ Presidenti, o pure a chi fosse da loro desti/nato, da pagarsi al prezzo, come sopra conve/nuto acciocchè con la piccola utilità, che ne/ risultasse, possano dal Collegio supplirsi quel/le piccole spese, che occorresse di fare a bene/fizio del Consorzio de' Patroni, e Salinari./

XXIII. Mentre in Massima si conferma/ il divieto di raccogliere da' Cavedini quel Sale/ distinto, che chiamasi Fior di Sale, resterà per/ atto di grazia non ostante permesso, che ad/ uso delle Tavole paricolari possa in tutto il/ corso della Stagione ogni Anno per una volta/ tanto raccogliersi da ogni Cavedino la sola te/nue quantità di Libbre 5., e non più di esso/ Fior di Sale, da poter essere tradotto alle Case/ de' Patroni di Saline, restando sempre più proi/bito di levar separatamente qualsivisia quantità,/ e qualità di Sale da' Cavedini, e tradurlo in/ Muggia, o altrove in Ceste, Albuoli, o in/ altra maniera, sotto pena irremissibilmente di/ [18] perder il Sale, e di esser castigato dalla Giu/stizia chi fosse ritrovato Reo di tale dannato/ arbitrio, dovendo tutto il Sale, come nei suddet/ti Capitoli esser consegnato in Pubblico./

XXIV. Siccome vien accordato anco à/ Patroni, e Salinari di Capodistria nel Capitolo/ 8. del loro nuovo Partito, così pur anco a quel/li di Muggia si consente il Sale chiamato del/ Quinto per uso di essi Patroni, e Salinari in/ quantità di Stara uno per Cavedino esistente/ d'Anno in Anno in lavoro, per dover però/ anche questo Sale essere incanevato unitamente/ al restante Sal Pubblico ne' Magazzeni della/ Vendita, ed eseguirsi intorno questo Sale quan/to è stato con l'autorità dell' Eccellentissimo Se/nato particolarmente prescritto nell' Anno 1743./ senza che mai possa nella rivendita di questo/ Sale, e nelle Vendite comuni del rimanente/ del Pubblico alterarsi lo statuito, e concorda/to prezzo di Lire 2. lo Staro, nè esigersi dagli/ Abitanti di Muggia Compratori del Sal del/ Quinto, o di altra ragione, alcuna Summa/ per Conto del Dazio, Nuova Imposta, co/me pure in caso di rivendita a Proprietari del/ Sal del Quinto, debbansi questo misurare con/ le Misure medesime, che dal Magistrato al/ Sal si trasmettono ad uso del discanevo del/ Sale/ [19] per conto Pubblico. E ricusandosi dagli/ Amministratori delle Vendite per conto Pub/blico di ciò eseguire; in tal Caso la rivendi/ta del Sale del Quinto, che non è stata loro/ nominatamente, ed espressamente mai accorda/ta, ritornerà in amministrazione del Pubblico/ Scrivano./

XXV. Dovendo la Comunità supplire la/ Spesa dell' Incanevo dell' ottava parte del Sale/ a lei spettante, si accorda, che a più pronta/ soddisfazione de' poveri Creditori della Merce/de per l' Incanevo stesso, ne sia l' importare/ dallo Scrivano del Magistrato passato al Ra/gionato della Comunità unitamente al prezzo/ del Sale da pagarsi per Conto Pubblico a/ Particolari Patroni, e Salinari, onde nell' atto/ del pagamento di questo ne conseguiscano i re/spettivi Creditori prontamente la giusta Mer/cede, per quindi tanto meno pagarsi al/la Comunità in Conto degli Ottavi, quan/to sarà stato l' importar della Spesa pagata./

XXVI. La vendita già stabilita del Sale/ per Conto Pubblico a' Spallanti Austriaci, e/ a' Sudditi della Provincia sarà mantenuta, e/ conservata anche nella Terra di Muggia sem/pre immancabile per tutti

quegli importanti oggetti/ [20] spiegati nelli Capitoli 1721., e successivi/ Partiti, nè potrà dagli Arbitri dè Venditori/ angustiarsi, o restringersi quel Commercio, che/ per Pubblica massima, e per la sussistenza di/ quella miserabile Popolazione è stato dalla Pub/blica Sapienza, e Carità coltivato, e promesso/ di preservare in ogni tempo. E ad oggetto,/ che mai non manchi il Prodotto alla soprad/detta vendita in alimento di quel Commercio,/ che devesi mantenere per antichi, e recenti pat/ti, e costante lunghissima consuetudine alla/ Terra di Muggia, non meno che per Pubbli/co interesse, resta firmato, e patuito, che del/ primo Sale, che in cadaun Anno sarà raccol/to, e prima di qualunque altra disposizione/ debbano incanevarsi Mozza 600., e quel più,/ che occorresse, oltre la quantità del Sale di/ ragione del Quinto ne' presenti Capitoli patui/ta, ed accordata, da restar tutto destinato uni/camente in alimento della Vendita stessa, men/tre nel Deposito intangibile, di cui si parla/ ne' presenti Capitoli, si doveranno sempre in/tendere comprese anche due Annate, oltre la/ corrente per queste Vendite, da doversene la/ quota tangente custodir sempre, e mantenere/ nei Magazzeni di Muggia./

XXVII. Acciocchè nè alle Saline già/ [21] esistenti, nè a quelle da aggiungersi, come nel/li precedenti Capitoli, non manchino gli Ope/rai, si riconferma la proibizione a chi si sia,/ così Uomini, come Donne della Terra, e Di/stretto di Muggia di trasferirsi al lavoro di Sa/line Estere in qualsissia luoco a norma dei So/vrani Decreti, e Proclami, e dalle Leggi Mu/nicipali di Muggia, in pena a cadaun Trasgres/ore di Lire 100. ed anche di Corda, Pri/gion, e Galera, e più gravi ancora ad arbi/trio della Giustizia del Principe; da esserne re/golarmente conosciuta la colpa dal Pubblico/ Rappresentante di Capodistria, ed anche da/ qualunque altro Superior tribunale. Ed a sco/perta dei Rei saranno tanto in Capodistria,/ quanto in Venezia dal Magistrato Eccellentis/simo al Sal ricevute Denonzie Secrete, onde/ abbia in ogni caso luogo il condegno castigo/ de' Rei per un delitto, che nelle sue circostan/ze è stato, e sarà sempremai considerato della/ maggior gravità./

XXVIII. Essendo fin' ora producendo con/ del disordine il Collegio del Sale rispetto il/ numero, e quantità di persone, che lo debbo/no componere, si riserva il Magistrato Eccel/lentissimo al Sal di divenire dopo la conclu/sione del presente Partito, e sopra le istanze,/ [22] che saranno al medesimo rassegnate da' Presiden/ti del Collegio, a quelle determinazioni, che/ dalla sua provvidenza saranno considerate oppor/tune, e giovevoli al Pubblico, e al privato/ interesse, e servizio./

XXIX: Gravissimi danni potendosi ca/gionare, e pur troppo cagionandosi alle Saline/ e dagli Uomini, e dagli Animali, però a fre/no di ogni disordine, dovranno estendersi anco/ in Muggia i divieti, e le Cominatorie, che/ dalla Pubblica autorità saranno state decretate/ a tutela della Valle, e Saline di Pirano;/ quali saranno repubblicate ad ogni istanza o/ in Nome del Collegio, o anche di qualunque/ altro particolar interessato, con quelle aggiun/te, che fossero conosciute utili, e necessarie,/ massimamente in riguardo alle diverse circostan/ze del Sito, e della Popolazione di Muggia./

XXX. Non possa essere esborsato dal/ Magistrato Eccellentissimo al Sal in Venezia/ danaro di alcuna sorta a qualsissia persona in/ sua specialità per conto del prezzo de' Sali,/ ma questo debba farsi passare intieramente nei/ modi patuiti, e consueti in Muggia, ed ivi/ esser indeminutamente riposto in quello Scigno/ delle tre Chiavi, per essere disposto ripartita/mente./

[23] XXXI. Non possa nè pure il prezzo de'/ Sali essere sequestrato, intromesso, o in qua/lunque altra maniera sospeso il pagamento da/ qualsissia Magistrato, o Rappresentante di or/dinaria, o straordinaria autorità; ma debba/ sempre passar nelle mani de' Patroni de' Fondi,/ e Salinari, contro i quali non abbia alcuno/ veruna azione, se non il Magistrato Eccellen/tissimo al Sal, e questo pure unicamente per/ qualche debito, che insorgesse, o per qualun/que titolo relativo al presente Partito./

XXXII. Li Salinari, che avessero in/trapreso il lavoro delle Saline, non possano/ quelle abbandonare sotto qualunque pretesto,/ se non nel Mese di Ottobre, e se non ave/ranno soddisfato quanto per occasione di esse/ avessero in soccorso esatto dalli Patroni. Nel/ caso poi, che li Patroni medesimi venissero in/ deliberazione per ragionevoli cause di licenzia/re dalla coltura de' propri Fondi li Salinari,/ siano questi obbligati a soddisfare ogni loro/ debito di detta natura verso li Patroni con li/ primi Sali, che raccogliessero in ogni altro/ Fondamento di Saline, che prendessero a la/vorare./

XXXIII. Ogni uno, che quovismodo/ acquistasse saline, o entrerà de caetero al possesso/ [24] loro, e particolarmente quelli, che in/ presente assumeranno l' impegno del ripristino/ delle vecchie, e della costruzione di nuove/ Saline, giusto il Decreto dell' Eccellentissimo/ Senato 22. Novembre 1766. debba imme/diate fatto Patrone far eseguire in Cata/stico il traslato al proprio nome del numero/ de' Cavedini per qualunque modo acquistati,/ spiegando il tempo, Contrada, e titolo dell'/ acquisto, scancellandoli

dalla Dita del primo/ Possessore, riportandoli al nome degli acqui/renti, e così chiaramente spicchi la ragione,/ e mutazione del Dominio, in pena a cadaun/ trasgressore della perdita del Sale, che fosse da/ essi provenuto, da essere formato debitore ne'/ Libri Pubblici nel caso, che avesse esatto il/ pagamento; del qual Catastico chi rappresen/terà il Consorzio de' Patroni potrà esigere dal/ Pubblico Scrivano una Copia a sue spese./

XXXIV. Che de caetero se alcun debi/tore nelli Libri Pubblici de' Sali alienerà le sue/ Saline, debba convenir per la soddisfazione/ del debito coll' acquistante, a peso del quale/ si convenirà allo stipular dell' Istromento per/ essere saldato colle prime Consegne del Sale,/ da esse prodotto, ed un tale vincolo sempre/ sia connesso a chi succederà in Dominio di/ [25] Saline per eredità, per permuta, o per qua/lunque altro titolo./

XXXV. Salva l'ampliamento delle Saline/ in massima già decretata, ed in quel nu/mero de' Cavedini, che sarà dalla Pubblica/ autorità fissato, e salva ancora qualunque al/tra ampliamento, che in ogni tempo venisse dall' Eccellentissimo Senato comandata, o per re/pristinazione in lavoro de' Cavedini giacenti in/ Baredo, o per nuova istituzione, non possa/ chi si sia alterar il numero de' Cavedini esistenti/ in Catastico, in figura di Bastardi,/ o di restituzione in lavoro di quelli giacenti dopo/ li tre Anni in Baredo, o erigerne de' nuovi/ sotto qualunque pretesto, come tutti prescritti/ dalle Leggi, nè che doveranno in qualunque/ forma sussistere, sotto pena irremissibilmente/ della perdita delle Saline, nelle quali fossero/ stati costrutti, ed agli Operai, che s' impie/gassero, di Prigione, ed altre ad arbitrio del/la Giustizia, giusto il Decreto dell' Eccellen/tissimo Senato 1637. 25. Settembre, ed al Pro/clama Moro 1638. 3. Agosto./

XXXVI. Oltre quanto resta prescritto/ siano, e s' intendano obbligati li Misuradori,/ sempre che succeda di dar Carico a Bastimen/ti, chiamare lo Scrivano, e il Ragionato ad/ [26] intervenire ad usar delle proprie incombenze,/ in pena a detti Misuradori della privazione/ dell' impiego, e di Ducati 25. per cadauna/ volta trascurasse ogni uno simil dovere,/ restando loro proibito metter mano nel Sale senza/ la unione de' Ministri stessi, quali pure cada/no in pena della privazione delle loro Cari/che, se per avventura per Colpa loro dovesse/ succedere la minima tardanza al Carico di det/ti Bastimenti, dovendo immediate il Pubblico/ Rappresentante devenir all' esecuzione di quan/to sopra resta prescritto./

XXXVII. Succedendo il caso, che fosse/ dalle Saline stesse rubato il Sale in poca, o/ in molta quantità, o somministrato per terra,/ o per acqua a' Cobtrabbandieri, doveranno/ tanto li Patroni de' Fondi, quanto li Salinari/ parteciparlo al Pubblico Rappresentante con/ tutti que' lumi, che avessero de' Delinquenti,/ per essere il tutto fatto tenere alla Carica di/ Capodistria; acciò col zelo della medesima sia/ ordinata diligente formazion di Processo a ca/stigo de' Rei, che gli risultasero./

XXXVIII. Sarà incombenza dell' Uffi/ziale Direttore del Pubblico Legno di non/ permettere al tempo della Fabbrica del Sale/ l' Uscita ad alcuna Barca con Sale, se non a/ [27] quelle, che fossero accompagnate col Bollettino/ a Stampa dello Scrivano, con cui doverà cam/minare fino a quelle Rive per l' Incanevo del/ Sale, e quando mai alcuno fosse trovato senza/ un tale requisito, s'itenderà soggetto alla per/dita del Sale da gettarsi immediate in acqua,/ con quello di più parerà alla Giustizia, avute/ le debite informazioni del fatto./

XXXIX. Il Dazio della nuova imposta/ in avvenire doverà esser riscosso con più aggu/state misure, essendo stato troppo pernicioso/ abuso quello, che vadano esenti dal pagamen/to le Mezze quarte, e li quartarioli, cosicchè/ passando l'estrazione sotto quella rubrica si è/ defraudata la rendita con sommo Pubblico pre/giudizio; onde a remozione di una simile cor/ruttela, doverà in avvenire l' Esattore riscuo/tere esso Dazio nella maniera seguite./

	soldi	piccoli
Per uno Staro	5	-
Per tre quarte	4	-
Per mezzo Staro	2	6
Per una quarta	1	6
Per mezza quarta	1	-
Per un quartariol	-	6

XL. Che tutte le difficoltà Civili, che/ saranno per insorgere, e correrano fra qualun/que Persona, Scrivano, e Ministri, per causa/ de' [28] Sali, siano decise, e giudicate in prima in/stanza dall'

Illustrissimo Signor Podestà di Mug/gia, con l'Appellazione alla Carica di Capo/distria, con espressa dichiarazione, che trovan/dosi in Istria alcun Proveditor al Sal, abbia/ da cessare nella Materia qualunque altra Giu/risdizione, ma tutte le vertenze Civili, e Cri/minali debbano devolversi al Foro dello stesso/ Proveditor, coll' Appellazione al Magistrato/ Eccellentissimo al Sal, giusto al decretato in/ vari tempi dall' Eccellentissimo Senato per li/ Sali di Pirano./

Giacomo Angaran 2° Proveditor./

Alvise Zen Proveditor./

Zuane Paruta Proveditor./

Gaetano Molin Proveditor./

Giovan' Pietro Domestici /Nodaro al Sal./

7.3 Paška solna pogodba iz leta 1782²⁰¹

[1] CAPITOLI/ PER IL NUOVO MERCATO/ DE' SALI DI PAGO/ PER ANNI VENT'UNO/ Da incominciar col Raccolto 1782., e/ Terminare con quello del 1802./ STABILITI/ DAL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO AL SAL/ CON/ GI' inviati di quelle Fedelissime Comunità, ed/ Università de Patroni, e Salinari/ ECCELLENTE GIOVANNI ROSELLI per la prima,/ e/ CRISTOFORO VALENTICH per la seconda/

Ed approvati dall' Eccellentissimo Senato/ Con Decreto 21. Settembre 1780/

Stampati per li Figlioli del quondam Zan Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali./

[3] CAPITOLI/ Per il nuovo Mercato de sali di Pago, per Anni vent'/uno, da incominciar col Raccolto 1782., e terminare/ con quello del 1802. stabiliti dal Magistrato Eccellentis/simo al Sal, con gl' Inviati di quelle fedelissime Commu/nità, ed Università de Patroni, e Salinari Eccellente/ Giovanni Roselli per la prima, e Cristoforo Valentich/ per la seconda; Et approvati dall' Eccellentissimo Sena/to con Decreto 21. Settembre 1780./

I. Sia, e s' intenda rinnovato il Mer/cato de Sali, con le Fedelissime/ Comunità, et Università de Pa/troni, e Salinari di Pago, per Anni vent'uno/ continui, da incominciarsi col Raccolto 1782./ e terminarsi con quello 1802./

II. In virtù di questo nuovo Mercato,/ sarà obbligata la detta Comunità, et Univer/sità di Pago, ed in conseguenza tutti li Pa/troni delle Saline, e Salinari di condur/re, e consegnare/ [4] ogni Anno, a tutte loro spese, nel/li pubblici Magazeni della Serenissima Signo/ria esistenti sopra quell' Isola, tutti li Sali, che/ saranno da essi, e per essi rispettivamente fab/bricati in quelle Saline, senza riserva, o ecce/zione di qualunque immaginabile quantità de/ Sali medesimi./

III. Seguita la Consegna, et Incanevo/ del Sale, come sopra, doveranno restar a Pub/blica disposizione, e per conto proprio della/ Serenissima Signoria, le tre quarte parti di tut/to quello, che sarà stato consegnato, ed inca/nevato; E l'altra quarta parte restare per con/to, ed a disposizione delli Patroni, e Salinari/ suddetti rispettivamente, secondo le porzioni a/ cadauno spettanti, come è stato fino in presente/ praticato: e com'è stato prescritto dal So/vrano Decreto 24. Settembre 1772./

IV. Essendo stato per l' addietro pagato/ il Sale delli tre quarti, per conto della Sere/nissima Signoria, in ragione di un Ducato, e/ grossi tre di Banco al Mozo, saranno a que/sto prezzo, incominciando col

²⁰¹ SI PAK PI 225, t. e. 14, Volume 90.

Pagamento del/ Raccolto del Anno 1782., fino al termine del/ presente nuovo Mercato, aggiunti altri Grossi/ uno, e piccoli vent'otto della stessa Valuta,/ cosicchè il prezzo delle tre quarte parti sia, e/ [5] s' intenda stabilito in un Ducato, e Grossi quat/tro, e piccoli vent'otto di Valuta di Banco/ al Mozzo di stara dodici; E ciò in compartimento delle convenienze rappresentate dagl' In/viati, in nome di quelle Fedelissime, e pove/re Comunità, ed Università./

V. Per l'esito della quarta parte de Sali,/ che dev'essere incanevata bensì, e custodita/ nelli Pubblici Magazeni, ma sempre a giusta/ disposizione dei Proprietari de' Sali medesimi,/ Patroni, e Salinari, gli resta confermata nel/ Pubblico Stato la concessione della Scala di/ Obbrovazzo: Aggiungendosi, che a questa do/vranno concorrere a provvedersi del Sale del/ quarto de' Paghesani, anche li Popoli delli tre/ Luochi di Nadin, Buccovizza, e Zermagna,/ e loro Distreti, in tutto, e per tutto, come/ è stato convenuto, stabilito, e prescritto col/ Sovrano Decreto dell' Eccellentissimo Senato/ 1754. 26. Settembre, e Terminazione essecuti/va dei 2. approvata col susseguente Decreto/ dei 5. Ottobre dell' Anno medesimo./

VI. Nell' essito, e Commercio alla detta/ Scala del predetto Sale del quarto, come pu/re di quello della Grazia, et Elemosine, nel/ caso, che questo pure delle Limosine dovesse/ esservi condotto, et essitato, doveranno osservarsi/ [6] le condizioni tutte, e godersi da Paghe/sani le prerogative, e Privileggi, che hanno/ sempre fino in presente legittimamente goduto./ E particolarmente doveranno mantenersi li Pa/ghesani stessi nella loro conceduta libertà di/ commerciare, e spacciare li loro Sali per tut/to il Distretto di esso luoco di Obbrovazzo,/ verso il quale dovranno parimenti lasciarsi le/ Caravane nella loro naturale libertà di dirigersi./ E per la essecuzione di dette prerogative, e/ Privileggi, e massime per la preferenza ad essi/ Paghesani dovuta nei Contratti de' loro Sali,/ come pure per la facultà loro concessa dal So/vrano Decreto 15. Febbraro 1758., di con/cambiare li loro Sali anche con Legne da fuo/co; saranno estese dal Magistrato Eccellentissi/mo al Sal, qualunque volta occorresse, ad ogni/ richiesta, ed anche immediatamente dopo l' ap/provazione dei presenti Capitoli, le opportune/ Commissioni a Pubblici Rappresentanti, e ri/lasciati li rispettivi Suffraggi,/ con quelle Com/minatorie, particolarmente al Governator di/ Obbrovazzo, che si troveranno convenienti a/ riportarne l' effetto./

VII. Intorno al cauto ricevimento delle/ Caravane straniere alla Scala di Obbrovazzo,/ essendosi già in esecuzione del Capitolo VII./ [7] del cadente Mercato, ristaurata quella Bazana;/ non si lascierà di rinnovare, occorrendo, le di/sposizioni possibili per facilitarlo, con opportu/ne Commissioni, e concerti, anche in ordine/ alle prescrizioni emanate dalla Autorità dell' Eccellentissimo Senato fin dell' Anno 1741., con/ l' Eccellentissimo Signor Proveditor General in/ Dalmazia, et Albania, e con questo Magi/strato Eccellentissimo sopra la Sanità: E mas/sime vietando, come col presente rissolutamen/te si vieta a chi si sia, e principalmente al/ Governator di Obbrovazzo, et al Soprainten/dente di quella Bazana, d' imponere alle Ca/ravane, che capitano colà tanto per Terra,/ quanto per il Traghetto, qualsivoglia arbitrario/ indebito aggravio, restando anzi rigorosamente/ vietato di essigger dalle medesime qualunque Con/tribuzione, che non sia appoggiata a Pubbliche/ Terminazioni, Tariffe, Giudici, Decreti, o/ altri legali fondamenti./

VIII. Ad agevolare lo spaccio della ri/manente quarta parte del Sale de Paghesani,/ oltre le altre facilità tutte accordategli nelli/ precedenti Capitoli, questo pur si conferma,/ che saranno anche per l' avvenire, e finchè non/ venga dall' Eccellentissimo Senato diversamente/ prescritto, ricevuti, e tratti a Pubblica/ [8] disposizione tutti li Sali, che saranno conceduti/ per Elemosina, e prontamente pagati dopo l'/ Incanevo al tempo della separazione delle Di/tte, in ragione di Ducati due, e tre quarti/ effettivi al Mozzo./

Quanto al Sale di Grazia, dovendosi anche/ in avvenire stare alla massima fissata dal De/creto dell' Eccellentissimo Senato 7. Agosto/ 1755., di non ritenerlo più a Pubblica dispo/sizione, ma continuar a venderlo alla Scala di/ Obbrovazzo, col metodo della Compartita nelli/ presenti Capitoli richiamata ad esecuzione, per/ quello poi spetta alla sua Amministrazione, e/ disposizion del suo prezzo; si concorre ad ac/cettare il Progetto offerito dall' Inviato della/ Comunità, di prender sopra di sè, ed a pro/prio comodo, et incomodo questo Sale di Gra/zia, con obbligo alla Comunità medesima di/ fare a cadauno de Salariati rispettivamente un'/ assegnamento in soldo, da esser loro pronta/mente, ed indipendentemente dall' essito effetti/vo del Sale corrisposto; Con questo però, che/ la somma corrisponda alla quantità del Sale,/ ch' era a cadaun Salariato assegnata fin del 1732./ e questo considerate al prezzo di Lire 6. Mo/neta di Dalmazia lo Staro, nette da qualun/que spesa. E della essecuzione in conformità,/ [9] sarà debito della

Comunità stessa, render col/ mezzo del suo Nunzio essatto Conto annual/mente al Magistrato Eccellentissimo al Sal./

IX. Tanto per la Estrazione da Pago del/ quarto de loro Sali, quanto per la introduzio/ne, e vendita de medesimi alla Scala di Ob/brovazzo, non doveranno li Fedelissimi di Pa/go essere aggravati di qualsivoglia Contribuzio/ne, sotto qualsivoglia Titolo, anco di Regalo,/ o in Sale, o in Contanti; o di qualunque al/tro modo, a chi si sia, anco Reggimenti, o/ Pubblici Rappresentanti, o altre Cariche così/ ordinarie come, straordinarie, niuna eccet/tuata. Salvi solamente li soliti soldi otto alla/ Cancellaria di Pago, per la Bolletta di Estra/zione. Intendendosi abolita, e dannata qua/lunque pratica, o consuetudine in contrario,/ che non fosse avvalorata da positivo Decreto/ dell' Eccellentissimo Senato, e ciò a tenere ap/punto del Decreto 11. Giugno 1732. in que/sto proposito, che così espressamente stabilisce,/ e comanda. Ferma solamente la solita Contri/buzione del Dazio alla Pubblica Cassa, sopra/ tutto il Sale, che verrà estratto da essitarsi al/la Scala di Obbrovazzo; ma questa pure rid/dotta in sole Lire 6 : 4. Valuta di Dalmazia/ per Mozzo, come prescrive il Decreto dell'/ [10] Eccellentissimo Senato 7. Agosto 1755., pa/gabile nel tempo, e modo, come nella susse/guente essecutiva Terminazione del Magistrato/ Eccellentissimo al Sal 17. Settembre. Con di/chiarazione, che la contribuzione suddetta si/ riceverà, come in presente, con le Gazette a/ due Soldi, fino a tanto, che a due Soldi an/co da Partitanti della Dalmazia saranno que/ste in Cassa Pubblica ricevute./

X. Tanto li Sali delli tre quarti spettanti/ alla Serenissima Signoria, e quelli de Salaria/ti, e Luoghi Pii, quanto quelli dell' altro/ quarto riservato al Commercio della Scala di/ Obbrovazzo, nell' atto di riceverli nei Pubbli/ci Magazeni, come pure nel dispensare li Sa/li del quarto, e quelli delle Grazie, et Ele/mosine, al caso che anche queste Elemosine/ più non si volesse dall' Eccellentissimo Senato/ ritenere a Pubblica disposizione, come nel/ precedente Capitolo VIII., doveranno essere/ misurati con la Misura già stabilita, tanto per/ li correnti Partiti di Capo d'Istria, Pirano,/ e Muggia, quanto per il cadente Mercato di/ Pago./

Ma nell' estraersi da Magazzeni per conto/ Pubblico li Sali delle tre quarti spettanti al/ Pubblico, e quelli dell' Elemosine, e Grazia,/ [11] saranno misurati con la Misura stabilita dalli/ Decreti 1749. e dalle successive Terminazioni/ del Magistrato Eccellentissimo al Sal, per/ l'Appalto delle Condotte dei Sali minuti, e/ che tutt'ora si pratica. Ma nel riempire le/ Mi/sure in qualunque caso, sarà debito del Pub/blico Scrivano esigere, che nell'atto della mi/surazione, ed in ogni sua circostanza li Misu/radori puntualmente, ed innalterabilmente os/servino, e adempiano quanto prescrivono le Leg/gi nel proposito, e particolarmente la Termini/nazione a stampa del Magistrato Eccellentissi/mo al Sal 23. Agosto 1729. approvata dall' Eccellentissimo Senato con Decreto 4. Mag/gio 1754. E perchè si possa esattamente adem/pire, alla occasion dell'Incanevo, la impor/tantissima circostanza delle Palle frontate nel/ riempire la Misura, doverà questa piantarsi in/ quella parte della Barca, che sarà scoperta, e/ piana, dove si possa dalli predetti Misuradori,/ in tale essenzialissimo punto, pienamente adem/piere il loro dovere, ed in vista di ogn'uno./ E quanto al modo di rasare queste Misure, si/ doverà in ogni qualunque caso far camminare so/pra l'orlo delle medesime dall' una all' altra par/te la Rasadora uguale, e cantante./ [12] XI. Ferma restando la massima stabilita/ con la Terminazione de' Precessori di Sue Ec/cellenze 3. Ottobre 1740., particolarmente/ d'intorno l' Incanevo della quarta parte del Sa/le riservata all' esito di Obbrovazzo, come so/pra, facendo la sperienza conoscere impratica/bile di separare al tempo, e nell'atto dell' In/canevo materialmente il Sale delli tre quarti da/ quello del quarto, e massime questo intro-ducendo in distinto Magazzino da se, da ri/servarsi per questo solo; Si riconferma solamen/te, che queste due ragioni di Sale restino sem/pre separate, e distinte col giro delle Partite./ Con questo però di più, che, mentre, termi/nato l' Incanevo, si faranno giusto il solito,/ col fondamento delle prime Note tenute dallo/ Scrivano, ed altri Ministri, le liquidazioni del/le Dite, girando ad ogn'una il suo vero cre/dito del quarto, doverà di questo girarsi tutto/ il debito a quel solo Magazzino, che a que/sta ragione di sale sarà secondo le circostanze/ destinato dallo Scrivano. E siccome non si vie/ta, in caso di bisogno, d'introdurre in questo/ Magazzino destinato al Sal del quarto, anche/ qualche porzion di Sal Pubblico delli tre quar/ti, così doverà questa esserne estratta sempre/ con li primi Bastimenti, che verranno colà spediti/ [13] al Carico per Venezia, onde le dette due/ ragioni di Sale restino quanto più si possa an/che materialmente una dall' altra separate./

XII. Rinovata la solita, e giusta proibiz/ione a chi si sia, e sotto qualsivoglia pretesto/ di levar, ed estrarre alcuna benchè minima/ quantità di Sale della Valle, e Saline, se non/ per condurlo, e consegnarlo nelli

Pubblici Ma/gazzeni, s'intendino anco rinovate contro li/ trasgressori le cominatorie di tutte le pene così/ affittive, come pecunarie, dichiarate nelle/ Leggi de' Contrabbandi, per la esecuzione delle/ quali sarà proceduti criminalmente./

XIII. Abolita già sopra efficaci istanze/ de' Capi degli Ordini dell' Isola anche per il/ corso de' due precedente, e cadente Mercati,/ per gravi motivi di privato non meno, che di/ Pubblico interesse, la distribuzione anticipata/ fra Patroni, e Salinari di Ducati duemila Va/luta di Piazza in conto del prezzo delli tre/ quarti del Sale istituita col Capitolo XI. Del/ Mercato 1732. e confermata col XIII. di quel/lo 1741., anche sopra le nuove istanze conte/nute nel rispettivo uniforme Capitolo XIII./ delli due progetti degli attuali Inviati della Co/munità, e della Università, si concorre a ri/confermare l'abolizione medesima, cosicchè/ [14] non abbia da farsi il pagamento del Sale delli/ tre quarti spettanti al Pubblico, se non dopo/ seguito l'Incanervo, ed a misura del Sale, che/ sarà stato effettivamente incanervato./

XIV. Atteso quanto resta fermato col/ precedente Capitolo XIII., ed esaudendo le/ divote istanze anche degli odierni Deputati, si/ statuisce, che si farà ogni Anno, nelli mesi di/ Aprile, o Maggio una sola anticipata spedizio/ne di soldo a pagamento de nuovi Sali in som/ma di Ducati cinquemila Valuta Corente effettiva, com/presi in questi li soliti legittimi trattenimenti/ in Venezia, e l' importare delle Limosime, oltre/ li Ducati 1775. della stessa Valuta in ordine al/ Sovrano Decreto 24. Settembre 1772.: E per/ eseguire una tal spedizione si coglierà la occa/sione opportuna di qualche Pubblico Legno a/ quella parte diretto, come anche nel cadente/ Mercato si è praticato, onde nè il Pubblico,/ nè il privato risenta aggravio nè per Nolo,/ nè per Sicurtà./

E perchè per straordinaria o scarsezza, o /ubertà di Raccolto può avvenire ugualmente,/ che la predetta summa, terminato l'Incanervo/ de' nuovi Sali, riesca o scarsa, o sovrabbon/dante; convenendo all'uno, ed all'altro caso/ provvedere rispettivamente, si dichiara, e prescrive,/ [15] che doverà il Pubblico Scrivano imme/diate terminato l'Incanervo formarne, com'è/ debito di sue incombenze, la consueta Fede,/ e con le consuete formalità, aggiungendovi al/tro Foglio col Conteggio dell' importar della/ porzione del nuovo Raccolto pagata, in con/fronto delli Ducati 5000. spediti come sopra,/ e di quel più, che per avventura, essendo dal/ pagamento del Raccolto dell' Anno precedente/ sopravvanzato, nè avesse accresciuta la somma;/ come pure altro Foglio in Dar, ed Aver, che/ dimostri l'entrato, e l'uscito per conto del Da/zio di Obbrovazzo, e qual summa per conse/guenza rimanga per tal conto nello Scigno/ delle tre Chiavi, come in proposito di questo/ Dazio prescrive anche la Terminazione di Sue/ Eccellenze 17. Settembre 1755. quali Fede,/ e Conteggi rassegnerà prontamente al Illustris/simo Conte: del Isola, e fara parte della di lui que/sti diligenza l'una, e gli altri sollecitamente spedire al Magistrato per lume./

Che se sovrabbondante sarà riuscito il soldo/ al pagamento, doverà il sopravvanzo pontual/mente custodirsi nello Scigno delle tre Chia/vi, da imputarsi nelli Ducati cinquemila da/ spedirsi nell' Anno successivo, per cui tanto/ meno di questi, quanto fosse il sopravvanzo/ [16] allora si spediranno. Ma se difettiva ne fosse/ riuscita la summa in confronto della quantità/ del nuovo Sal da pagarsi, sarà o prontamente/ spedito dal Magistrato il supplimento, con li/ modi statuiti per li Ducati 5000., o avvanza/te a Pago le opportune commissioni, perchè/ sia supplito col soldo del Dazio di Obbrovaz/zo, come parerà alla sua prudenza secondo le/ circostanze./

Ed acciochè nel pagamento de' Grossi non/ ne resti oltre dovere minorata la summa del/ credito a danno de' miserabili Creditori, nep/pure per indebite contribuzioni a chi si sia così/ in Venezia, che in Pago, non si doveranno/ con queste eccedere le Tariffe de' rispettivi Mi/nistri, ma doverà intieramente abolirsi qua/lunque nuova arbitraria introduzione, o in/gorda pretesa di chi si sia. E quanto alla,/ così detta Mi-nella pretesa dalla Comunità/ per il suo Cassiere, doverà questa continuar a/ passare, e restar in Depo-sito, come in presen/te, finchè la discordia fra li due Corpi in ta/le proposito sia diffinita, come si è detto dell'/ altra in proposito della curazione dei Tiri nel/ Capitolo XLVIII. Questo bensì fermamente/ si riconferma, ch' essendo il Cassiere di Co/munità eletto di Anno in Anno, e per un solo,/ [17] Anno, non possa per qualunque caso, o/ accidente restar nell' impiego per più lungo tem/po dell' Anno, per cui unica-mente vi sarà de/stinato, nè estendere il suo maneggio sopra più/ di un solo annuo Raccolto de' Sali./

XV. Resta assolutamente vietato di fare/ qualunque anche minima prestanza del Pubbli/co Sale a qualsivoglia privata Persona, che/ per qualunque motivo la ricercasse, acciochè/ non si accresca più del dovere la quantità del/ Sal da smaltirsi alla Scala di Obbrovazzo./

Le Prestanze poi di Danaro per l'addatta/zione delle Saline, fare non si potranno per/ autorità di niuna Carica, e neppure del Ma/gistrato al Sal, se non per espresso Decreto/ dell' Eccellentissimo Senato, e con

quelle con/dizioni, che il medesimo vorrà prescrivere,/ previa la Fede dell' impotenza del Supplicant/te, e del bisogno delle sue Saline./

XVI. Ciò, che nel precedente Capitolo/ resta fermato per le Prestanze, s'intende, e/ vuole, che sia ugualmente osservato per qua/lunque altra occasione, o motivo, cosicchè il/ Danaro, che sarà spedito per pagamento de'/ Sali, sia sempre a questo solo effetto intiera/mente riservato, sotto pena a chiunque ardisse/ girar diversamente alcuna Partita, non solamente/ [18] di privazione immediata de' loro Carichi,/ ma di esser castigati criminalmente, per le inob/bidienze, dal Magistrato Eccellentissimo al Sal,/ e di redintegrare lo Scigno del Danaro altra/mente disposto, al che sarà ogn'uno tenuto con/ li beni, e con la Persona. Restando proibito/ pure agli Eccellentissimi Proveditori Generali/ di Dalmazia, ed Albania, Rettori di Pago,/ ed ogni altra Carica così Ordinaria, come/ Extraordinaria, di far, o comandar disposizio/ne alcuna del Danaro suddetto, fuorchè in pa/gamento de' Sali. A quali Retori non si pos/sa dal Magistrato al Sal rilasciare il Bollettino/ per andar a Cappello, se non porteranno Fede/ autentica con giuramento del Pubblico Scriva/no di Pago, che sia stato eseguito il presente/ Capitolo. E se il Quadernier dell' Offizio del/ Sal facesse il Bollettino senza la suddetta Fede,/ cada in pena della privazione del Carico./ Dovendosi di ciò dar notizia al Secretario al/le Voci per l' osservanza; e tutto ciò al giusto/ fine, che restino sicuri quei Sudditi di essere/ prontamente soddisfatti de' loro Sali immedia/te, che saranno incanevati nei Pubblici Magazzeni./

XVII. Concorre la Giustizia, e la Ca/rità Publica alla detrazione, come negli ultimi/ [19] Mercati, dell' otto, ed un terzo per cen/to solamente (in luoco del dieci per cento,/ che detrar sollevasi nei più vecchi Mercati) da/ tutto il cumulo de' Sali, che saranno consegna/ti nelli Magazzeni, a motivo del calo natural/ de' medesimi, ricevendosi però dodici Stara per/ un Mozzo: il che viene a corrispondere ap/punto alla bonificazione praticata nell'Istria,/ ove si ricevono Stara tredici per un Mozzo;/ e con questa detrazione doverà darsi ad ogn'uno il credito così delli tre quarti, come del/ quarto. Tutti li Magazzeni doveranno essere/ mantenuti laudabilmente in acconcio, giusto il/ solito; E siccome qualunque maggior degrado/ succedesse nel Sale, oltre l'otto, ed un terzo/ per cento, doverà cadere a peso Pubblico per/ esserne mantenuta, e restituita la quantità ri/cevuta netta dal suddetto degrado, salvi sola/mente li casi, ed accidenti straordinari, così/ qualunque avanzo, ed accrescimento resterà/ sempre a Pubblico beneficio, ed a risarcimento/ in parte delle gravi, e continue spese, che/ occorrono per mantenere in acconcio li Ma/gazzeni./

XVIII. Come tutto il Dinaro, che sa/rà spedito da Venezia, doverà nelle stesse Mo/nete in specie tratte dalla Cassa Grande del/ [20] Magistrato Eccellentissimo al Sal, riporsi nello/ solito Scigno delle tre Chiavi, così non potrà/ da quello estrarci, nè in poca, nè in molta/ quantità, senza l' intervento Personale di tutte/ e tre le Cariche, delle qualli sono separata/mente custodite le dette Chiavi, cioè del Nobil Homo/ Conte di Pago, del Pubblico Scrivano del/ Magistrato, e del Cassiere da eleggersi di An/no in Anno, come sopra, per distribuirlo nei/ Pagamenti a Creditori dei Sali con la Mone/ta medesima, e nella medesima specie conse/gnata dalla Cassa Grande suddetta, così che/ tanto l'Aggio ordinario del venti per Cento,/ quanto il vantaggio tutto per qualunque diffe/renza tra il valor della Parte, ed il corso del/la Piazza, vada unicamente a beneficio de' le/gittimi Creditori del Sale consegnato. E ciò/ con l' osservanza inviolabile nella forma dei Re/gistri, e metodo di Scrittura, che prescritto/ già dal Magistrato Eccellentissimo al Sal con/ Terminazione 3. Ottobre 1740 attualmente si/ osserva. E con quel più, che dalla Publica/ autorità per il giro della Scrittura, e per il/ modo, e cauzione dei pagamenti, fosse coman/dato a maggior Publica cautela, e sicurezza,/ e beneficio comune di tutti gl' interessati./

XIX. Resta confermata allo Scontro, e/ [21] Cassier di Comunità la permissione di scriver/ in consonanza col Pubblico Scrivano nell' Offi/zio di quel Proveditorato al Sal, tanto la Vac/chetta d' Incanevo con la separazione, e liqui/dazione delle Dite nei suoi quattro Colti di/stribute, quanto gli altri due Libri intitolati/ Saldacanti, e Mandatorum; con questo però,/ che se le Persone, che sosterranno dette due/ Cariche non fossero pronte di scrivere in con/sonanza con lo Scrivano, non sia però questo/ in soggezione di deferire l'adempimento di sue/ incombenze; mentre dalla Scrittura già estesa/ nei detti Libri potranno farne, anche dopo essi/ Ministri la Copia, stando però sempre nel det/to Offizio del Proveditorato al Sal./

XX. Com'è ferma volontà Publica, qua/le sempre più chiara si manifesta, per quanto/ in tal proposito resta accordato nel precedente/ Capitolo XIV. con la promessa più copiosa,/ e più anticipata spedizione annuale di Ducati 5000./ Valuta Corente, che a tempi stabiliti sia pronto il Da/naro nello Scigno delle

tre Chiavi per l'in/tiero pagamento dei Sali, che saranno stati in/canevati, così dovendo la quantità del Sale re/golare gli esborsi, sempre meno anche per l' avvenire sarà bisogno di farne comparti a sol/do per Lira sopra le Dite dei Creditori, [22] allora solo necesari, quando la somma del Da/naro, che si attova in Scigno, e viene spe/dito, non corrisponda intieramente alla quan/tità del Sale incanevato. Ma se per alcun im/pensato accidente, o per straordinaria ubertà/ di Raccolto avvenisse, che si rendesse necessa/rio di fare il comparto a soldo per Lira, / sarà questo formato dal Pubblico Scrivano del Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal, e rincontrato/ poi, e sottoscritto da quelle Cariche, alle/ quali, cogli ordini da stabilirsi, ne sarà data/ la incombenza: Quindi posto nella Cancellaria/ di Pago, e con Pubblico stridor in frequenza/ di Popolo, ed affissione di Cartello a Luoghi/ cospicui fatto universalmente noto, con parti/colare notizia anco alli Procuratori della Uni/versità, acciocchè se alcuno per il proprio in/teresse volesse rivederlo, possa soddisfarsi, e/ passati giorni otto da quello della pubblicazione/ suddetta, senza che alcuno si abbia opposto, / doverà essere prontamente, rimossa qualunque/ sospensione, o dilazione, eseguito. Al qual ef/fetto si renderà anche per l' avvenire, attese le/ quì sopra ordinate disposizioni, superflua qualun/que altra formalità, e quella particolarmente/ dell' approvazione Generalizia, onde anche in/ tal parte, rimossi gli aggravii, dilazioni, ed/ [23] incomodi, rissentano quei Fedelissimi Popoli gli/ effetti della Pubblica predilezione./

E per la esecuzione pontual, ed inalterabile/ del metodo come sopra prescritto, saranno in/ ogni caso, per cui venga o da Nonzi de' due/ Corpi tanto uniti, quanto separati, o da qua/lunque particolare ancora ricercato, scritte dal/ Magistrato Lettere efficaci, con l'aggiunta an/che, occorrendo, di corrispondenti Cominato/rie. Lo stesso metodo essendo comandato an/che nel Mercato cadente, si esaudiranno an/che immediate con somiglianti efficaci Lettere/ le istanze dell' actual Inviato della Università/ Cristoforo Valentich./

XXI. Nè per il Magistrato Eccellentis/simo al Sal, nè per il Reggimento di Pago, o/ altro Pubblico Rappresentante, o Carica così/ ordinaria, come straordinaria, potranno essere/ sequestrati li Crediti, o il Danaro del Sale, / o in Venezia, o nello Scigno delle tre Chia/vi, nè praticato alcun'Atto per qualsivoglia/ Titolo, o Causa, ne ad istanza di qualsivoglia/ Persona, che sospenda, o impedisca in tutto, / o in parte il pagamento. E se alcuno de' Mi/nistri alla Cassa accettasse Sequestri, o altri/ impedimenti, incorra ogni volta nella penna di/ Ducati 25. a riserva solamente degli Atti/ [24] Cauzionali per qualche Pendenza di Giudizio, o/ Controversia, che riguardi la Proprietà, o Do/minio delle Saline, o del Sale./

XXII. Sia proibito espressamente alli/ Nobil Homini Conti, e Camerlenghi, che di/ tempo in tempo saranno a Pago, ed a qua/lunque Ministro loro, o dell' Offizio del Sale, / di poter comprar, vendere, o in qualsivoglia/ altro immaginabile modo barattar, o mercan/tar Sali di alcuna ragione tanto del quarto, / quanto delli tre quarti, o ingerirsi in essi, / disponendoli tanto per se, quanto per inter/poste Persone, o sotto qualunque supposto No/me, in pena a cadauno di Ducati cento, la/ metà della quale sia dell' Accusator da essere/ tenuto secreto, e l'altra metà divisa secondo/ le altre pene: la qual non potendosi riscuo/tere dalli Rettori Contraffatori, siano man/dati Debitori a Palazzo, nè si possano depen/are, nè farli Bollettino per andar a Cappel/lo, se non averanno intieramente soddisfatto./ Al qual fine sarà anco di questo Capitolo da/ta notizia al Secretario alle Voci, acciò che/ non gli sia da lui il Bollettino stesso rilascia/to, se non previa la Fede del Ministro al/ Sal, a cui spetta; la qual Fede pure allo stesso/ Ministro resta proibito di fare, se prima/ [25] non gli sarà presentata Fede giurata delli Giu/dici della Comunità, Procuratori della Uni/versità, e Pubblico Scrivano di Pago, che/ non si abbia, come sopra, ingerito insimili/ Negozi di Sali./

XXIII. In conformità del decretato, e/ successivamente concordato nelli Capitoli degli/ antichi, e recenti Mercati, non possano, ne/ debbano gli Eccellentissimi Proveditori Gene/rali in Dalmazia, ed Albania ingerirsi nella/ materia de' Sali, e particolarmente in questi/ di Pago, e molto meno alterar la disposizione/ delli presenti Capitoli; ma ogni cosa sia co/nosciuta, ed ordinata dal Magistrato al Sal, / come dispongono le Leggi. Restando bensì ad/ essi la facoltà di ordinare col proprio zelo/ quanto gli parerà giovevole per metter freno/ alli Contrabbandi de' Sali, in conformità di/ quanto è disposto per le Leggi suddette./

XXIV. Neppure gli Eccellentissimi Pro/veditori al Sal, e particolarmente l'Eccellentis/simo Proveditor Cassier, potrano in modo al/cuno pagare qualsivoglia somma di Danaro al/li Patroni di Saline, o Salinari, o loro Com/messi, per conto de' Sali delli tre quarti, né/ mandar Danaro, o Navigli per caricar Sale/ di ragione, e per conto di alcun Particolare, / [26] che lo avesse consegnato in pubblico, sotto pe/na

di Ducati 100. a cadauno di loro, applica/ti alla Casa dell'Arsenal; ed alli Nodari, e/ Scontro dell' Officio, che registrassero Termi/nazione, o girassero Partita in contrario, d'im/mediata privazione del Carico, e di Ducati/ cento applicati come sopra; salvo quanto è par/ticolarmente, e precisamente stabilito nelli pre/senti Capitoli./

XXV. Li Misuradori ordinari, che mi/sureranno li Sali delli tre quarti spettanti alla/ Serenissima Signoria, ed ogni altra sorte di Sa/le spettante ad essa, saranno pagati dal Magi/strato al Sal, giusto la Parte del Collegio Ec/cellentissimo al Sal 30. Luglio 1659., a ca/dauno de quali per lo Scrivano, e Cassier pre/detti, sarà ogni giorno dato giuramento di far/ il dovere nelle Misure, siccome sono obbliga/ti; ed alli Bastazzi, Zappadori, Tagliadori,/ Alibi, ed ogni altro Operario, sarà corrisposta/ la solita Mercede, per caricar li Sali,/ per conto della Serenissima Signoria, sopra li Na/vigli, che lo trasportano a Venezia; Salve cir/ca la differenza della Moneta, con cui farglie/ne il pagamento, tanto le loro, quanto le ra/gioni dell'attual Possessore per Grazia del Ca/rico di Scrivano./

[27] XXVI. Resta confermata, per li Anni/ vent'uno del presente nuovo Mercato, la Con/cessione di Mozza 151. di Sale all'Anno del/ Corpo delli tre quarti spettanti alla Serenissi/ma Signoria, e pagati col Danaro di questa,/ per il mantenimento de soliti Salariati: Come/ pure di Mozza 18. all' Anno da estraersi dal/ Cumulo delli tre quarti, e del quarto giusto/ il praticato, da essere amministrati, e disposti/ in tutto, e per tutto, com'è spiegato nel pre/cedente Capitolo VIII. Salvo solamente, che/ rimaner debba a Pubblico beneficio quella por/zione di detta Grazia, che per abolizione di/ alcuna delle Cariche, che ne partecipano, re/stasse indisposta, e giacente./

XXVII. Come pure ad onor del Signor/ Iddio si conferma la Concessione dell' Elemo/sina di Sale agl' infrascritti Conventi, e Luo/ghi Pii nelle infrascritte rispettive quantità, da/ estrarsi dal Cumulo del quarto, e delli tre quar/ti, giusto li precedenti Mercati, con l' aggiun/ta Concessione di Mozza 9. all' Anno alla Sco/la del Santissimo Sacramento di Pago; doven/dosi poi eseguire quanto resta stabilito con Ter/minazione di questo Eccellentissimo Magistra/to 7. Settembre 1672./ [28]

Alla Scola del Santissimo Sacramento di Pago	Mozza	9
Alla Chiesa di Santa Maria Maggiore	Mozza	18
Alle Monache di Santa Margarita	Mozza	72
Alla Veranda Scola di Santi Marco, e Zorzi	Mozza	9
Alla Chiesa di S. Francesco	Mozza	9
Alla Chiesa di S. Antonio	Mozza	9
All' Ospital de Poveri di Pago	Mozza	9
	Mozza	135

Quanto al metodo di estrarre questi Moz/za 135. di Elemosine dal Cumulo del quar/to, e delli tre quarti, doveranno esser salve, così/ in Ordine, come in Merito, le ragioni reci/proche della Comunità, e della Università, e/ de' medesimi Luoghi Pii, sopra la spedizione/ in assenza di questi ultimi seguita nel presen/te Eccellentissimo Magistrato li 9. Luglio 1753./

Comunque questi Sali siano per esser estra/ti, doverà osservarsi quanto di loro è disposto/ nel precedente Capitolo VIII.; E finchè il/ Pubblico Serenissimo continui, come in pre/sente, a farne l' Acquisto, il soldo del loro/ [29] prezzo dal Pubblico Scigno delle tre Chiavi/ doverà farsi passare in custodia, per esser am/ministrato, ed impiegato per ogni uno de Luo/ghi Pii sopranominati, e descritti, in tutto, e/ per tutto com'è stato saggiamente, e provida/mente ordinato dalle Terminazioni Sindicali/ 1558. 25. Novembre per il Covento di S./ Antonio, e per quello di S. Francesco./

Ed in qualunque caso, la Pubblica Autori/tà volesse all'esito di Obbrovazzo restituire,/ come ha fatto di quello della Grazia, anche/ questo Sale delle Limosine, siccome doverà/ soggiacere nella sua spedizione alla Legge, ed/ all' ordine della Compartita, come del Sale/ delle tre quarti, e della Grazia resta con li/ presenti Capitoli disposto, così alla predetta/ rispettiva spedizione, e Vendita, doveranno/ soprintendere ogni uno per la propria Quota,/ li Superiori unitamente alli Procuratori Laici/ di cadaun rispettivo Luoco Pio; de Procuratori/ poi esser dovendo la incombenza, ed il debito/ di fare il soldo, che netto da legittime spese,/ ed agravi se ne sarà di volta in volta ritrat/to, pur di volta in volta passare nella stessa/ custodia, per essere similmente amministrato, e/ disposto, siccome dalle precitate Sindicali Ter/minazioni e prescritto./

[30] XXVIII. Sia espressamente dichiarato, che niun Patrone di Saline in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia pretesto, possa affittar det/te Saline ad altro Forastiero, che non sia/ abitante in Pago, sotto pena di Ducati cen/to, da esser divisi per quarto, giusto le solite/ Divisioni di pene predette: E salve le azioni/ della Comunità, ed Università per la esecuzio/ne del loro Statuto Municipale in questo pro/posito./

Resta anche espresso, che tutti li Salumi, che si faranno nella Città, ed Isola di Pago, non possano farsi, e resti proibito potersi fare/ con altri Sali, che del quarto spettante, come/ sopra, a Patroni, e Salinari di Pago./

XXIX. Si riconferma, in aderenza alle/ suppliche de' Paghesani, come è stato dichiara/to anco nelli precedenti Mercati, che il quar/to di tutte le Condane, che anco per l'av/venir si faranno per li Nobil Homini Conti di/ Pago, spettanti alla Serenissima Signoria, che/ prima fu loro concesso per la Fabbrica delle/ Mura, sia loro concesso per la riparazione/ delle Rive del Porto, e non per altra causa:/ e siano tenuti li Nobil Homini Conti di Pa/go, portar Fede alla Cancellaria di detta/ Città, d'aver esborsato tutto detto quarto di/ [31] Condanne in Cancellaria, da esser dato a det/ta Comunità, per la riparazione suddetta; altri/menti non gli possa esser fatto il solito Bollet/tino d'andar a Cappello dal Quadernier del/ Magistrato Eccellentissimo al Sal, sotto pena/ di privazion del suo Carico./

XXX. Che li detti Fedelissimi Patroni, e Salinari di Pago, abbiano, ed aver debba/no dal Magistrato Eccellentissimo al Sal, per/ tutto il corso del presente nuovo Mercato Du/cati cento annui, come gli sono stati accorda/ti, e corrisposti anche negli precedenti, e ca/dente Mercato; li quali s'intendano per il/ consueto donativo dichiarato negli stessi prece/denti Mercati, da esser divisi per Ratta alli/ Patroni delle Saline, e Salinari, per mano/ del Nobil Homo Camerlengo, Scrivan, e Cassiere:/ Restando obbligato il sopraddetto Scrivano di/ tener Nota, e Conto particolare, e distinta/ nella detta distribuzione./

XXXI. Che dagli Eccellentissimi Pro/veditori al Sal, sia somministrata la solita sov/venzione agl' Inviati della Comunità, ed Uni/versità, con cui possano supplire le spese ne/cessarie, che incontrano, ed incontrar debbo/no per questa rinovazion di Mercato: Della/ qual sovvenzione sia girato il Debito in una sola/ [32] Partita, all' incontro del Credito de Sa/li delli tre quarti giusto il praticato, e dichia/rito pure nei precedenti Mercati, per esserne/ risarcita la Cassa Pubblica, ripartitamente in/ tante uguali Ratte annuali, quanti saranno gli/ Anni del presente nuovo Mercato, medianti/ li soliti trattenimenti delle spedizioni del Da/naro, per il pagamento del Sale delli tre quar/ti predetti./

Così dovendosi eseguire, rispetto al Pubbli/co risarcimento per questo Conto, attesa la/ insolidata responsabilità verso la Pubblica Ca/ssa, d' entrambi li Corpi di Comunità, ed Uni/versità: In riguardo poi all' interesse particola/re, e distinto d' essi due Corpi, avvenir po/tendo, che, così dal Magistrato Eccellentissi/mo conoscendosi per differenza di circostanze/ giusto, e conveniente, l' Inviato di uno delli/ due Corpi predetti abbia conseguito qualche/ maggior summa di sovvenzione dell' altro:/ Giusto pur essendo in tal caso, che al Pub/blico risarcimento li due Corpi, cioè de Pa/troni, e de Salinari, che vengono sotto il Ti/tolo li primi di Comunità, e li secondi di/ Università, concorrono reispettivamente in Mi/sure proporzionate alla diversa somma di sov/venzione, che ogn' uno averà distintamente/ [33] conseguita; e però a divertimento d'ogni con/fusion, e disordine, sarà incombenza del Mi/nistro Scontro alla Cassa Grande, nel consue/to Conteggio de' trattenimenti al caso della/ spedizione del Soldo, dividere, e distinguere/ in due separate Partite relative, una alla Co/munità, cioè a Patroni di Saline, l'altra al/la Università, cioè a Salinari, la somma del/ trattenimento per questo Conto, a proporzion/ della diversa somma di sovvenzione, che cada/uno de' due Inviati averà conseguita, perché/ con la stessa proporzione ne sia fatta in Pago/ al tempo del Pagamento, tanto a Patroni, quanto a Salinari, la rispettiva distinta detra/zione della porzione del Credito de' Grosi, per li tre quarti di cadauno./

XXXII. Acciocchè non sia ritardato l'/ Incanevo de' nuovi Sali, e non si lascino ol/tre dovere esposti nella Valle delle Saline all'/interperie dell' Aria, alle Acque Montane, alle alte Maree, ed a furti, e contraffazioni, che a gravissimo Pubblico, e privato danno, ne potrebbero dissipare, e distraere considera/bile quantità, come ha dimostrato la sperien/za; Resta fermamente comandato, che sicco/me giova credere, che li Salinari tosto, che/ sia il prodotto sufficientemente asciutto, e stagionato, [34] saranno pronti a ricoverare nei Pub/blici Magazeni il frutto de' loro stenti, e su/dori, così debbano il Pubblico Scrivano, ed/ altri Ministri della Comunità, a quali incom/be, trovarsi pronti al tempo dell' Incanevo ogni/ giorno di buon mattino a Pubblici Magazze/ni per ricevervi quel Sale, che giusta le Leg/gi convenientemente asciutto, e stagionato vi/ sarà da Salinari condotto; Incombenza dello/

Scrivano esser dovendo, come quello, ch' è/ responsabile al Pubblico della quantità incane/vata del Sale, rigettarne quello, che giusta/mente, come sopra, asciutto non fosse, e sta/gionato; permettendo però che sia riservato,/ finchè per il corso di qualche altro giorno di/ buon sereno divenga tale, nè sia soggetto ad/ eccedente calo oltre l'otto, ed un terzo per/ cento./

XXXIII. Dovendosi in oltre provede/re circa le altre qualità de Sali da riceversi/ in Pubblico, cosicchè siano esclusi li Terrei,/ e Fangosi, e non resti luogo a nuove contro/versie per questa causa, si riconferma quanto/ è stato in questo proposito statuito nelli pre/cedenti Mercati, incominciando da quello del/ 1732. al Capitolo XXIX., e però anche col/ presente si dichiara in conformità delli Decreti/ [35] 11. Giugno, e 13. Agosto 1732, che/ li Sali tutti doveranno essere di qualità con/veniente, e Mercantile, quale accorda la si/tuazione delle Saline, ed il Clima, senza vi/ziatura, o sovverchia impurità: Altrimenti non/ potranno essere ricevuti, ma doveranno gettarsi/ al Mare./

Ma perchè il fatto, e l' esperienza fa cono/scer inutile, e impraticabile, nel caso della/ insistenza di chi volesse consegnar il Sale di/ qualità diversa, la custodia appartata del me/desimo, intanto che si trasmettano le Mostre/ al Magistrato, circa le quali anco nell' atto/ stesso, e per il modo di levarle dal Monte,/ può con molti pretesti esserne contrastata, o/ impedita la giusta separazione; e coll' oggetto/ ancora, che nella cognizione, e giudizio de'/ Sali da riceversi, o da gettarsi, sia libera da/ ogni soggezione, e timore la Persona del Pu/bblico Scrivano, ed insieme tolgasi la occasio/ne a qualunque controversia, o animosità; Re/sta permesso alla Comunità, ed Università di/ eleggere uno, o più Soggetti per ciasched-uno/ dei rispettivi Corpi, li quali soprintendano/ all' Incanevo, ed abbiano la facoltà di riget/tare quei Sali, che non siano della convenien/te sovraccennata qualità, e mondezze./ [36] Pervenuti poi a questa parte li Sali, che/ con suddetta soprintendenza, e cognizione/ delli Deputati suddetti, saranno stati ricevuti/ all' Incanevo, doveranno, occorrendo, essere/ visitati, e riconosciuti da due almeno dei Pro/veditori al Sal, con l'assistenza, e Perizia dei/ Pubblici Sazzadori attuali, e con la presenza/ delli Nonzi ordinari della Comunità, ed Uni/versità a questa parte; E se con tali giuste, e/ caute formalità non si troveranno corrispondenti/ alla qualità sopradichiarita, doverà stare a de/bitto di esse Comunità, ed Università general/mente, ed insolidariamente obbligate alla man/utenzione della suddetta qualità, e per qualun/que difetto dei particolari Patroni, e Salinari,/ tutta la spesa, ed aggravio di Crivellatura,/ ed altro, che in avvenire occorresse per espurgarli,/ e mondarli; giacchè non potendo tale/ inconveniente succedere, se non per incuria, o/ conivenza delle persone da essi Corpi deputate,/ ovvero per averne ommessa la Deputazione,/ di cui gli è impartita libertà, e piena facoltà;/ giusto è, che ne cada sopra di loro in Univer/sale ogni aggravio, a cui non deve, per altrui/ positiva colpa, ovvero omissione, soccombere/ la Cassa Pubblica: Massimamente non poten/dosi più, dopo seguito l' Incanevo, e confuso/ [37] il Sale nel Monte, distinguere da chi sia stato/ consegnato, per obbligarlo in particolare al/ dovuto risarcimento.

In oltre, inerendo al Decreto dell' Eccel/lentissimo Senato 13. Agosto 1732., ed al te/nore de' susseguenti Mercati in questo proposito,/ acciocchè questi Deputati siano animati a fare/ buon' uso della facoltà concessagli circa tale/ Deputazione, e per togliere nel medesimo tem/po a quelli, che fossero eletti, ogni pretesto/ di rifiutare il Carico; si conferma a tale og/getto l' assegnamento di tutti li Mozza 18. di/ Sale all'Anno (già assegnati al Vescovo, quan/do sia in attualità, e residenza) da esserne/ ugualmente ripartito il prezzo tra quelli, che/ saranno eletti, e che accetteranno, et eserci/teranno il Carico: E la porzione di quelli, o/ che non fossero eletti, o il Carico non accet/tassero, o non lo esercitassero, debba restar/ in Pubblico, come si è spiegato nel Capitolo/ XXVI. della porzione di Grazia a quella Ca/rica fra Salariati tangente, che restasse abolita./

XXXIV. Dovendosi nella Estrazione,/ e Vendita alla Scala di Obbrovazzo de' Sali/ del quarto, della Grazia, e delle Limosine,/ qualunque volta l' Eccellentissimo Senato, più/ non volesse ritenerli, e pagarli, come in presente,/ [38] osservare la sempre giusta, e sempre vo/luta proporzionata parità fra Patroni, e Salinari/ per quei modi, che vagliano a conseguirne il/ retto fine, quanto le circostanze del Negozio/ più lo permettono, e giacchè la sperienza di/ ben trenta Anni, cioè dal principio del Mer/cato 1732. fino in presente, nel qual tempo/ altri metodi si sono osservati, ha fatto conoscere/ il più opportuno quello della Compartita, qua/le, ad ottenere il fine medesimo, di una retta/ proporzionata uguaglianza, si vede istituito con/ Terminazione del Nobil Homo ser Zuane Moro fù/ Proveditor sopra Sali in Istria, e Dalmazia/ 29. Luglio 1638.; Metodo sempre osservato/ in seguito fino al 1732.: Si statuisce, che lo/ stesso Metodo, e come in detta Terminazione/ si legge prescritto, debba osservarsi, e pontual/mente, ed inalterabilmente eseguirsi anche in/ avvenire. Salvo quanto in appresso si anderà/ dichiarando./

XXXV. Acciocchè il vantaggio de' No/li, nello trasporto del Sale del quarto, alla/ Scala di Obbrovazzo, resti nei soli Paghesa/ni, che o come Patroni di Saline, o come/ Salinari hanno proprietà di questo Sale del/ quarto, uniformandosi alla massima di Con/venienza nei precedenti Mercati fissata, si stabilisce./ [39] anche col presente, che non potrà il/ detto Sale, essere alla detta Scala trasportato,/ se non con Barche, quali siano di ragione/ di detti Patroni, e Salinari Paghesani, esclusi/ li Forastieri./

XXXVI. Per quei casi, nei quali se/condo l'Ordine della Compartita toccasse la/ Estrazion per la Scala alla quota di un Pa/trone di Saline, o Salinaro, il quale non aves/se Barca propria, e però piuttosto, che noleg/giar l'altrui Barca per lo semplice trasporto/ del sale da commerciarci poi alla Scala per/ proprio Conto, volesse al Patrone di quella/ assolutamente, e liberamente vendere il proprio/ Sale, doverà anche in tal caso osservarsi, quan/to al suo prezzo, ciò che resta prescritto nel/ susseguente Capitolo XL./

XXXVII. Doverà in qualunque gior/no, purchè non festivo, esser pronto lo Scri/vano a dare il Carico alle Barche, che si pre/senteranno, col Sale della quota di quel Pro/prietario Patrone, o Salinaro, cui per l'ordi/ne della Compartita toccasse. Qual Ordine/ non potrà nè pur per comando o in voce, o/ in iscritto di alcun Pubblico Rappresentante,/ o di qualsivoglia Carica ordinaria, o straordinaria/ [40] alterarsi. Restando riservate al solo Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal, quelle regola/zioni nella pratica del medesimo, che, salva/ sempre, ed inalterabile la massima della pro/porzionata uguaglianza, la sperienza dimostras/se, secondo la differenza dei tempi, e delle/ circostanze, opportune, e convenienti./

XXXVIII. Tanto per freno maggiore/ delle frodi, che fossero tentate nella Estrazio/ne de' Sali, contro l'ordine della Compartita,/ come sopra ripristinata, quanto per divertire/ con ogni mezzo più valido l' Estrazioni furtive/ di Contrabbando, si doverà eseguir pontual/mente il metodo delle Bollette, a tenore del/li Capitoli VII., VIII., e IX. della Termi/nazione 3. Ottobre 1740., i quali saranno re/gistrati, e stampati dopo, e in Calce delli/ presenti Capitoli./

XXXIX. Avendo li Patroni, e Salina/ri di Arbe facoltà di estrarre, tradur, ed esi/tare li loro Sali a quelle medesime Scale, che/ alli Paghesani sono permesse, doveranno essi/ pure partecipar della Compartita di Pago, in/ tutto, e per tutto, come anche per loro pre/scrive la Terminazion Moro 29. Luglio 1638./ Salve le ragioni di essi Arbesani, a causa delle/ [41] Estrazioni, delle quali fossero stati in passa/to ingiustamente defraudati, e salve tutte le/ difese di quelli di Pago./

XL. Confermandosi la Massima espressa/ nel Capitolo XXXVI. del cadente Mercato,/ che non possa da Patroni del quarto farsi Ven/dita del proprio Sale a chi non fosse Patrone/ di Saline, o Salinaro, a riserva di quanto era/ stabilito nel Capitolo XXXVIII. del cadente/ Mercato per il Sale, che restasse inesitato alla/ Scala, si ripetono pur le dichiarazioni contenute/ nelli Capitoli IV., e V. della Terminazione 8./ Giugno 1743., quali restano confermate: cioè/ che sia salva in ogni tempo la libertà de Con/tratti scambievoli tra Patroni, e Salinari, tra/ Patroni, e Patroni di Saline, come pure tra/ Salinari, e Salinari, dopo però solamente, che/ il Sale sarà stato incanevato in proprio Nome/ del primo Patrone, sia Proprietario, o sia La/voratore: e particolarmente, ed espressamente/ si permettono le Vendite, che alcuno volesse/ fare del proprio Sale alli Patroni di Barca per/ Obbrovazzo nell' Atto della Estrazione. Qua/le Estrazione sarà sempre fatta in nome del/ Proprietario del Sale, passando questo nell' at/to medesimo di caricarlo, ed estrarlo, in do/minio del Compratore, senza girarne ne' Libri/ [42] della Scrivania altra Partita, che quella della/ Estrazione a debito del primo Proprietario;/ Ripetendosi pure, che ne' casi di tali Vendi/te, non potrà il Patrone del sale, obbligare/ il Patron della Barca a riceverlo per maggio/re, nè all'incontro il Patron della Barca ob/bligare quello del Sale a venderglielo per mi/nor prezzo di Lire 6. Moneta di Dalmazia/ lo Staro, come stabilisce il Capitolo III. del/la predetta Terminazione 8. Giugno 1743./

XLI. Resta in oltre vietata risolutamente/ a tutti, come di Pago, così di Arbe, qualunque disposizione di Sale sopra l' Isola di qua/lunque modo; come pure qualunque disposizio/ne, anco fuori dell' Isola, per la Scala di Ob/brovazzo, senza il Requisito della Bolletta,/ sotto la pena espressa nel precedente Capitolo/ XXXVIII., e nella Terminazione in quello/ citata./

XLII. Quanto alla Lega, o sia Unione/ tra gli Abitanti di Pago, e quelli delli Villa/gi in detta Isola, per impedire li Contrabban/di, sarà riservato all' autorità Pubblica il fare/ opportunamente quelle dichiara/zioni, e prescri/vere gli Ordini opportuni per il modo di pra/ticarla, previe le necessarie informazioni della/ consuetudine antica, delle incombenze del Capo,/ [43] del modo, e tempo di eseguirle, e di tut/tociò, che esige osservazione particolare nel pro/posito di essa Lega, ed Unione, che si trove/ranno corrispondenti a pubblici, e privati ri/guardi./

XLIII. Esenzialissimo sopra ogni altro/ essendo, non meno per il pubblico interesse,/ che per quello de' Patroni, e de' Salinari il/ punto del buon Lavoro delle Saline, per tutto/ quel tempo, per cui può essere dal favore del/la stagion secondato, e precisamente dalli pri/mi giorni di Marzo, fino a tutto il Mese di/ Settembre; e questo dipendendo principalmen/te dall' esatta attenzione, ed assiduità dell' Ope/ra de' Salinari; Ad animar però questi nell'/ adempimento del loro dovere, quale ridonda/ in fine in proprio loro vantaggio, prima di tut/to si riconfermano a loro favore tutti li soliti/ Privilegi, ed Esenzioni da ogni personale An/garia, in ordine anche dal Decreto 27. Otto/bre 1641. E mentre in addietro hanno di que/sti Privilegi, ed Esenzioni goduto solamente/ nel tempo del Lavoro delle Saline da primo/ Marzo fino ad ultimo Settembre di cadaun'/ Anno: in ora sopra le divote istanze dell' In/viato della Università si concorre ad accordar/gliene la Estensione per tutto l' Anno, onde/ [44] sciolti dalla occupazione delle Saline, e dell'/ Incanevo del loro Prodotto, possano con mag/gior quiete attendere a loro domestici affari:/ Con la riserva però spiegata nel suo progetto/ dall' Inviato medesimo, dai Casi di qualche/ grave straordinaria Pubblica urgenza, nei qua/li, terminato che sia l' Incanevo de' Sali, e fino/ al tempo di riassumere l' Opera della nuova ad/dattazione delle Saline, anche li Salinari sa/ranno tenuti ad impiegarsi in altri pubblici ser/vizi, secondo i Comandi, che o dall' Eccel/lentissimo Senato, o dalla Primaria Carica, in/ Provincia gliene derivassero./

XLIV. A riportare però da Salinari pre/detti quel sevizio, per cui unicamente devono/ rendersi meritevoli delle prefate Pubbliche Be/neficienze, mentre si riconferma l' obbligo al/ Capitano della Valle, ed al Deputato Sopra/intendente alla medesima, di visitare nel me/se di Febbraro di cadaun Anno, quando le/ circostanze della stagion lo permettono, se nò,/ al primo buon tempo immancabilmente, cadaun/ Fondamento di Saline, per rilevarvi quei pre/giudizi, e difeti, de quali spetta al Patron/ Proprietario la necessaria ristaurazion, e risar/cimento, portandone a questi la rispettiva no/tizia, onde possano, e debbano in tempo/ [45] opportuno accorrervi, nè per loro mancanza, o/ dilazione, sia nel Mese di Marzo, favorendo/la la stagione, impedita, o ritardata l' Opera/ de' Salinari nella Coltura delle Saline, e la/ produzione del loro frutto, tosto che le circo/stanze dei tempi la favorissero: si stabiliscono/ in appresso le seguenti Regole, che doveranno/ da tutti inviolabilmente osservarsi./

Prima. Doverà ripristinarsi il metodo salu/tar, e necessario del Rolo dei Salinari prescrit/to già dalla Terminazione Generalizia 1699./ 29. Maggio: E però nelli primi giorni di Ot/tobre del 1781., e così di Anno in Anno suc/cessivamente, (Regolando in tal parte la pre/fata Terminazione, che fissa il Mese di Mar/zo) doverà il Pubblico Scrivano, con l' inter/vento del Capitano della Valle, e del Depu/tato dal Magistrato Eccellentissimo al Sal so/praintendente alla Valle medesima, formare il/ nuovo Rolo, che averà Relazione al Raccol/to 1782. primo del presente nuovo Mercato,/ con le forme tutte in essa Terminazione ordi/nate; e così di Anno in Anno successivamen/te. Al qual fine, dentro il Mese di Settem/bre di cadaun Anno, incominciando da quel/lo del 1781., come sopra, doveranno tanto li/ Patroni, cher volessero per l' Anno susseguente/ [46] cambiar Salinari con la nomina de' nuovi, quan/to quei Salinari, che intendessero di lasciar la/ Coltura delle Saline fino all'ora lavorate, por/tarne notizia al Pubblico Scrivano, che ne fa/rà le necessarie Annotazioni. Quali notizie/ non essendo portate al Ministro predetto prima/ della formazione del nuovo Rolo, s'intenderan/no tanto il Patrone verso il Salinaro, quanto/ questo verso di quello scambievolmente obbligati/ anche per l' Anno successivo, il Salinaro al la/voro delle stesse Saline, ed il Patrone a rite/nere lo stesso Salinaro, come prescrive la detta/ Terminazione, ed è Legge esattamente osser/vata anche per le Saline dell' Istria, e Levante./

Seconda. Non potrà in detto Rolo esser/ descritta Persona, la quale non abbia assunto/ il lavoro almeno di tre Cavedini di Saline./ All' incontro resta proibito di accordare ad una/ sola Persona la Coltura di maggior numero di/ cinque Saline al più: E però doverà nel Rolo/ al nome di cadaun Salinaro descriversi il numero/ delle Saline, che averà preso a lavorare, ed/ il Nome, o Nomi de' Proprietari delle mede/sime come si pratica anche per le Saline dell'/ Istria./

Terza. Sarà permesso di descrivere nel Ro/lo de' Salinari anche quel Patrone, che possedendo/ [47] minor quantità di tre Saline, di quelle,/ e non di altre volesse assumere sopra di/ se la Coltura./

Come pure se alcuno, o per età, o per al/tre indisposizioni, reggere non potesse al la/voro di più d'una, o due Saline, potrà al tem/po dell'Annuaire riforma del Rolo rassegnare/ le proprie istanze al Pubblico Rappresentante,/ il quale verificata prima l'allegata impotenza,/ averà falcoltà di ordinare, e permettere con/ suo Mandato diretto al Pubblico Scrivano,/ la di lui descrizione nel Rolo, anche per il/ Lavoro di minor quantità di tre Cavedini./

Quarta. Formato dal Pubblico Scrivano, / come sopra, il Rolo de' Salinari, doverà esse/re riconosciuto, e sottoscritto dall' Illustrissimo/ Conte dell' Isola, e l' autentico riponersi, o/ custodirsi nella Cancellaria Pretoria per dovuto lume, e regola, in ogni caso, del Pubbli/co Rappresentante, ed una Copia ritenersene/ nell' Offizio della Pubblica Scrivania per lume/ parimenti, e direzione del Ministro Scrivano/ nell' adempimento di sue incombenze./

Quinta. Qualunque persona, che non sarà/ in questo Rolo descritta per Salinaro, ancorchè/ una, o più altre ve ne fossero della sua stessa/ Casa, o Famiglia, non potrà godere de' Privilegi/ [48] accordati alle sole individuali persone de/gli attuali Salinari./

Sesta. Se alcuno per qualsivoglia motivo, o/ pretesto, a riserva di malattia, abbandonasse/ nella Stagion della Fabbrica, o non l' assumes/se nelli primi buoni tempi di Marzo di cadaun/ Anno, la necessaria preparazione dei Fondi/ presi a lavorare, e susseguente loro Coltura/ alla produzione del frutto; doverà in questo/ solo caso essere depennato dal Rolo de' Sali/nari, e s' intenderà per conseguenza, ipso fa/cto, decaduto da' Privilegi, ed Esenzioni pre/dette; e in di lui luogo sarà sostituito nel/ Rolo stesso un' altro Salinaro, il quale in tal/ caso subintrerà nel godimento degli stessi Pri/vilegi, ed Esenzioni proprie de' soli Salinari./

Settima. Finalmente resta annullata, come/ nel Capitolo XLIII. del cadente Mercato./ per tutto il tempo della Fabbrica, ed Inca/nevo de' Sali, qualunque Esenzione concessa,/ o da concedersi a qualunque particolare perso/na così della Città, come delle Ville, così che/ niuno, che non fosse descritto nel Rolo de/ Salinari non possa sottrarsi dal portarsi alla cu/stodia della Valle, e Saline; Fazione impor/tantissima, e necessaria, la quale ha per og/getto la preservazione del Pubblico interesse,/ [49] ma ancora delle private sostanze, e frutto di/ gravi stenti, e sudori di tante miserabili Per/sonne. Salva solamente la solita Esenzione delli/ Vice-Conti delle Ville, con l' Offiziale di/ ciascheduna, ed un Cacciatore per ogni Vil/la, e delli Giudici della Unione, o sia Lega,/ quando venisse accordata, giusta al Capito/lo XLII.; Come pure delli Zausi tanto della/ Città, quanto delle Ville; oltre li quali non/ possa per qualunque Carica così Ordinaria/ com' Estraordinaria essere alcun altro da questa/ Fazione esentato./

Salvi nel resto, per la esecuzione, quegli/ Ordini, che saranno prescritti relativamente/ alla riserva contenuta nel Capitolo XXXV./ del cadente Mercato al penultimo Paragrafo./

XLV. Sopra le istanze degl'Inviati, per/ l'aggiunta di un quarto Magazeno alli tre,/ che di pubblica ragione sono già eretti in quell'/ Isola, e per la ristaurazione anche di uno di/ questi che si rappresenta molto pregiudicato/ dipender dovendo la Providenza dall' Autorità/ dell' Eccellentissimo Senato, non ommetterà il/ zelo del Magistrato, di opportunamente invo/carla per un' oggetto, in cui concorre non me/no il pubblico, che il privato Servizio, ed/ Interesse./

[50] XLVI. Senz'ammettere, e senza rigettare/ per ora la Proposizione rassegnata dall' Inviato/ della Comunità per una Tansa Annuale, sopra/ il prezzo de' tre quarti, e sopra il quarto, per/ supplire con questa le Annuali occorrenti spese;/ opposta però dall' altro Inviato della Universi/tà; il Magistrato Eccellentissimo si riserva li/ più giusti, ed opportuni provvedimenti, a' quali/ devenirà con la maggior possibile sollecitudine,/ presi prima, e raccolti li più precisi lumi, ed/ informazioni./

XLVII. Sopra quanto s'implora dall'/ Inviato della Comunità, e si oppone da quel/lo della Università in proposito della Curazione/ dei Tiri, essendo di Argomento estraneo dal/ presente Contratto, s'intende-ranno riservate le/ reciproche pretese ragioni dell' uno, e dell' altro/ Corpo, per essere diffinita la discordia di quel/ modo, che dal Magistrato Eccellentissimo al/ Sal si reputerà conveniente./

XLVIII. Ad impedire, dopo terminata/ la Raccolta del Sale, qualunque asporto dalle/ Saline di Pali, Paline, Scorzi, ed ogni sorte/ di Legname, con cui sono costruiti, e fortifi/cati li loro Argerini, ed altre opere loro in/servienti; il che avvenir non potrebbe (non/ volendosi per altro creder che avvenga) senza/ [51] gravissimo danno de' Proprietari delle Saline/ medesime, li quali sarebbero in tal caso costret/ti a rimettere ogn'Anno l'occorrente al tem/po di rinnovarne l'adattamento per il nuovo/ Raccolto; doverà ogni Anno prima del termine/ del Lavoro delle Saline, e Raccolta del Sale,/ il pubblico Rappresentante far promulgare sopra/ le Saline rigoroso Proclama, per cui, contro/ un'azione, ed usurpo sì detestabile, siano co/minate le più severe pene, che secondo le cir/costanze del luogo, delle persone, e del caso/ sembreranno alla sua Giustizia, e Prudenza/ vevoli a tener ogn'uno lontano da un delitto/ di tante pessime conseguenze; e particolarmente/ facendo a tutti noto, che chi ne fosse provato/ Reo, sarà prima di tutto astretto al giusto ri/sarcimento di quel proprietario, che ne fosse/ stato pregiudicato, e soggiacerà pur anche alle/ pene, che saranno, come sopra, state cominate:/ Ed in comprobazione della delinquenza./

doverà lo stesso Pubblico Rappresentante sopra/ le istanze del Proprietario, per tal modo dan/neggiato, conceder il Sopraluoco, e perqui/sizioni opportune, col mezzo degli Officiali,/ e soliti Ministri, da quali venendo ritrovati li/ Pali, Paline, Scorzi, o altra sorte di Legno/ di detto genere in Casa, o in Barca di chississia,/ [52] o in qualunque altro luoco, o conver/titi in qualsivoglia altro uso, l'asportatore, ed/ usurpatore, che ne fosse convinto, soggiacer/ debba al risarcimento, e pene come sopra./

XLIX. Ad oggetto, che non solamente/ si mantenga, ma sempre più si dilati, e mi/gliori alla Scala di Obbrovazzo il Commercio/ de' Sali del quarto de' Paghesani, e vi siano/ per una più certa, ed evidente rettitudine de'/ Contratti inviati li Compratori, resta al Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal riservato di de/venire, presi prima li necessari lumi, ed infor/mazioni d'intorno le Misure, che in ora vi si/ praticano, a quelle Regolazioni, ed Ordini,/ che saranno all' oggetto stesso conosciuti giusti,/ ed opportuni, col cambiamento ancora della/ Misura nel peso corrispondente di Ballanzon./

L. Annuendosi, per quanto conviene, alle/ istanze dell' Inviato della Università, si per/mette, che incominciando col Raccolto dell'/ Anno 1732., che fu il primo del Mercato/ nell' Anno stesso conchiuso, e discendendo fino/ in presente, siano riveduti nelli Pubblici Gior/nali, e Quaderni della Cassa Grande del Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal, dentro l'Anno,/ che manca al ternime del cadente Mercato,/ tutti li Conti corsi tanto di Dar, quanto in Aver [53] tra il Pubblico, e li due Corpi di Co/munità, ed Università, per occasione del Mer/cato de' loro Sali, con qualunque Giro, e in/ qualunque Dita, anche, come dicesi, di Con/to a parte, e distinto fossero piantati; E tan/to per il prezzo delli tre quarti, quanto per/ la corrisponsione de' soliti Donativi, e Paga/mento de' Sali di Grazia, e di Elemosine, on/de formatone un' esatto universale Bilancio, si/ faccia il Saldo difinitivo di ogni Conto, e/ Partita con Giri corrispondenti di Scrittura/ per Giornal, e Quaderno Cassa Grande, a/ norma della Terminazione, che ne sarà segna/ta dallo stesso Magistrato Eccellentissimo al/ Sal. E quindi si pianti negli stessi Pubblici/ Giornal, e Quaderno nuova Dita, e nuovo/ Conto, mai più non confondibile con quelli/ del tempo anteriore al predetto saldo diffini/tivo./

Non doverà però questa come sopra per/messa, ed ordinata Revisione, e Conteggio/ porger pretesto agl'Iviati rispettivi della Co/munità, ed Università di trattenersi in Vene/zia a spese di quel Corpo, che cadaun rap/resenta, per più tempo di quanto n' esigerà/ la conchiusione, e stipulazione del presente/ Mercato; ma doveranno a loro rispettivi Nonzi/ [54] ordinari in Venezia lasciare le incombenze,/ ed istruzioni, che per tal Revisione, e Co/teggio si rendessero necessarie, e restituirsi sol/lecitamente alla Patria./

LI. Essendo li privati dalla Pubblica Au/torità stati investiti dei Fondi della Valle di/ Pago, all' unico importantissimo fine, che fos/sero questi ad uso di saline ridotti, e succes/sivamente coltivati a ritrarne quel frutto, che/ formando per una parte ragguardevole Rendita/ al Pubblico Erario, per l'altra ha da fare/ la principal, se non l'unica sussistenza di quel/la povera Popolazione:

Quindi, mancandone per trascuragine, e/ colpa degl' Investiti la Coltura, giusto sempre/ sarebbe stato, che fossero questi in tal caso/ decaduti dal diritto della Investitura medesi/ma. Poichè però con dolore, e querimonia/ universale massime de' più poveri dell'Isola, si/ osserva andarsi in quantità sempre più notevole/ abbandonando le Saline, che rimangono Fon/di incolti, ed inutili, con dannosissime conse/guenze di Pubblico, e privato dano, e con/venendo accorrere al grave disordine con li/ più risoluti, ed efficaci compensi; si concede/ tempo agli attuali Investiti delle Saline, già/ in presente abbandonate, ed incolte nella Valle/ [55] di Pago, di tre Anni avvenire, nel qual/ tempo possano, e debbano li loro presenti Pa/troni, come sopra, ripristinarle a perfetta, e/ fruttifera Coltura. Passati li quali tre Anni/ incorreranno quelli irremissibilmente nella ese/cuzione di quelle Cominatorie, che conosciute/ con-facenti, e vevoli a preservazione del pub/blico, e del privato essenzialissimo interesse,/ saranno dalla Prudenza, e Giustizia del Ma/gistrato Eccellentissimo al Sal determinate, e/ rese in tempo opportuno pubblicamente note./ Nelle quali Cominatorie incorreranno pur an/che li Patroni delle Saline, quali es-sendo at/tualmente in lavoro, fossero in avvenire ab/bandonate, e lasciate incolte per tre Anni/ continui./

LII. Da quello de' Sudditi di Pago non/ potendo andar disgiunto l'interesse del Pren/cipe Serenissimo, massime, e particolarmente/ nel buon governo del Negozio del Sale in/ ogni sua circostanza, e nulla maggiormente/ sturbar potendolo, quanto le discensionì, e le/ Controversie frà il Corpo di Comunità, e/ quello di Università, quali, oltre all'esser mo/tivi di superflui gravosi dispendi, degenerano/ bene spesso in private animosità, e turbando/ la pace, e quiete universale, disturbando tutti/ [56] dalla più impegnata coltura delle Saline: Si/ dichiara, in ordine, ed esecuzione della pro/vida, e salutar massima fissata, e di

quanto/ prescrive il Sovrano Decreto dell' Eccellentis/simo Senato 11. Marzo 1756. che sopra qua/lunche differenza, o Controversia tra Corpo./ e Corpo doveranno essere in ogni caso dalli/ loro rispettivi Nonzi Ordinari esposte le con/venienti reciproche informazioni al Magistrato/ Eccellentissimo al Sal, che con la maggior/ sollecitudine ogni cosa rassegherà all' Eccellen/tissimo Senato per le opportune sue delibera/zioni, dalle quali ogn'uno dovrà dipendere./

Giovanni Roselli Inviato Provisionale della Comunità./
Cristoforo Valentich Inviato del Università./

Gio. Pietro Domesticci Nodaro al Sal./

8 PRAVILNIKA O MERAH PRI NATOVARJANJU LADIJ ZA ISTRO IN PAG

8.1 Pravidnik iz leta 1754²⁰²

[1] ORDINI/ PER LE MISURE DE' SALI/ D'ISTRIA, E DI PAGO/ Stabiliti dagl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI/ AL SAL./ Con Terminazioni de di 23. Agosto 1729./ e 24. Aprile 1754./

Approvate con Decreto dell'Eccellentissimo Senato/ de di 4. Maggio susseguente./

Stampati per li Figliuoli del quondam Z. Antonio Pinelli,/ Stampatori Ducali.

[3] Adì 23. Agosto 1729./

Gl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Si/gnori Proveditori al Sal infrascritti./

Volendo stabilire il Nolleggiato del/le Condotte de' Sali minuti di Ca/podistria, Piran, e Pago; Rigettate/ le Polizze, che furono esibite li 28./ Giugno passato, come non confe/renti al Pubbico interesse, con l'oggetto di ani/mare li Concorrenti a più adequate Offerte, così/ nel prezzo de' Nollì, come nella bonificazione de'/ pretesi Calli, migliorando anco per parte Publica/ quanto sia Possibile, a cauzione de' Concorenti/ stessi, le condizioni: Fatto il dovuto riflesso alle/ molteplici Leggi, e Decreti dell'Eccellentissimo/ Senato nel proposito della sudetta gelosa bonifi/cazione de' Sali, ed alle sue conseguenze: Prese/ anco le necessarie informazioni delli mottivi, e/ vere cagioni, che pongono fomento alla ecceden/te pretesa dei Patroni de' Bastimenti, e scoperto/ fondarsi principalmente nella varietà delle Mi/sure, non per la differenza delle medesima, ma/ per la diversa forma di praticarle, che ha dato/ sempre o materia, o pretesto di qualche doglian/za, ed è stata il soggetto di molte provide Ter/minazioni, et Ordini estesi di tempo in tempo/ della prudenza de' loro Eccellentissimi Precessori./

Hanno con la scorta, et in conformità de' me/ desimi esteso, e stabilito gl' infrascritti Capitoli da/ essere inviolabilmente eseguiti a sicurezza magg/iore di chi abboccarà il Partito delle Condotte./ e Nolleggiato sudetto, e ciò in aggiunta, e dichiarazione/ [4] rispettivamente delli Capitoli conte/nuti nella Polizza d' Incanto 22. Giugno passato./

Primo. Relativamente alla Terminazione di questo Magistrato 10. Settembre 1652. la cui os/servanza si vede in tutti li tempi con replicati/ successivi Decreti continuamente inculcata, ed/ in particolare nelle saggie Capitolazioni formate/ dalla virtù, e zelo del Nobil Homo ser Lauro Querini/ l' Anno 1721. per la conchiusione de' Partiti con/ le Comunità dell' Istria, espressa anco nella/ Terminazione a stampa 9. Novembre 1721. nel/ proposito delle Misure, il tenor della quale fù/ ripetutto nelli nuovi Partiti conchiusi con le Com/munità sudette l' Anno 1725. cioè nel Capitolo/ XIII. per Capodistria, nel XII. per

²⁰² SI PAK PI 225, t. e. 20.

Pirano, e/ nel XVII. per Muggia. A maggior espressione, in quanto occorra, degli Ordini in essi Capitoli/ contenuti, e per accorrere a tutte quelle frodi, alle quali il tempo, e l'esperienza hà fatto sem/pre più conoscere esposto questo importante Ne/gozio a grave danno del Publico, non meno che/ del privato interesse; Resta dichiarato, che tan/to per li Sali dell' Istria, quanto per quelli di/ Pago, e tanto nel riceuere, quanto nel conse/gnare li Sali, doveranno usarsi le Misure stesse, che si usano nel riceverli a questa Publica Do/gana di Venezia, e praticarsi la medesima for/ma di misurare. Al qual' effetto doveranno esser/ posti li Mezeni in luoco, e sito eguale, e dritto:/ Riempiti poi a due Pale frontate, le quali siano/ di grandezza eguale a quelle, che si usano a/ questa Publica Dogana di Venezia, lavorando/ sempre a Pala piena, e facendo li Colmi sufficienti, [5] cosicchè la Misura in ogni sua par/te sia piena, e colma, a segno però di poterla/ tutta egualmente rasar, e niente di più, e che/ nel rasare debba la Rasadora caminar dritta, e/ piana da un orlo all' altro, continuando l' atto/ stesso in una sol volta, e verso la parte stessa, senza intermetterlo, o ripeterlo verso la parte/ opposta, e senza far in ciò tal impeto, e violen/za che porti fuori dalla Misura più Sale del/ dovere, ma resti la medesima per tutta la sua/ estension egualmente rasa. Sia parimenti eguale/ la Rasadora, acciochè, o essendo in qualche par/te logora non lasci maggior colmo del giusto, o/ essendo più estesa non penetri oltre il dovere/ della Misura./

Secondo. Essendovi alcun difetto, o nelli Me/zeni, o nelle Pale, o nella Rasadora, potranno li Patroni, ricorrere alli Publici Rappresentanti/ de Luoghi, ove si attroveranno con li loro Ba/stimenti al Carico, per farli riconoscer, et oc/correndo, anco fermare, da esser portati al Ma/gistrato di Sue Eccellenze in Venezia, dal quale/ ad ogni loro ricerca, in caso di renitenza, sarà/ scritto risolutamente per tal' effetto, come in tutti li tempi dagli Eccellentissimi Precessori loro/ vedesi frequentemente praticato./

Terzo. Tanto nel ricever li Sali al carico, quanto nel consignarli al Discarico, sarà in libertà delli Patroni de' Bastimenti di rasar essi vo/lendo le Misure, come si vede negl' antichi, e/ recenti Nolleggiati espressamente patuito, benchè/ negli ultimi sia stato scritto per errore Vottar in/ vece di Rasar le Misure; Salvo però, che ciò/ [6] facciano nel modo espresso nel precedente primo/ Capitolo senza danno della Serenissima Signoria, e senza che possano essi Patroni sostituir altri in/ loro vece a tale funzione, fuorchè in caso d' in/fermità./

Quarto. Riconosciuto in ogni tempo anco dagli/ stessi Conduttori tanto necessario, quanto sicuro, et unico mezzo per toglier ogni fraude, e ridur/ a giusta partità le Misure, così al Carico, come/ al Discarico, l' uso delli Scandagli da varie Ter/minazioni, ed in particolare del Nobil Homo ser Lauro/ Querini ordinato, et in molteplici Nolleggiati dè/ tempi decorsi espressamente patuito; altro non/ restando, che da prescrivere più chiaramente il/ modo di praticarlo, ed il frutto, che si averà da/ riportarne a maggior sicurezza de' Conduttori, ed/ a preservazione ancora del Publico Patrimonio./

Hanno ordinato, che essendo li Bastimenti al/ Carico, sia in arbitrio delli Patroni, di tutte le/ misure, che si anderano facendo, e leggerne/ una, o più per lo Scandaglio: il quale si farà/ pesando il Sale misurato, e fatta Nota del suo/ peso netto da Tarra, chiuso, e sigillato col Bollo/ di San Marco, il Sacco, nel quale sarà riposto/ uno, o più, che siano, ad arbitrio de' Patroni, doverà custodirli sotto le Boccheporte, perchè/ non resti sospetto alcuno di fraude, nè possa in/ caso di alcuna differenza allegarsi, che sia quel/la cagionata dall' essere stato lo Scandaglio es/posto all' Aria, e dal Sole.

E come nel solito Mandato, che accopmagna/ il Carico, doverà esser fatta espressa Nota del/ peso di detto Scandaglio netto di Tarra, così/ [7] giunto il Bastimento al Discarico a questa Doga/na, fatto prima l'incontro del peso di esso Scan/daglio; a guisa poi, che si anderà misurando, e/ scaricando il Sale, sarà in arbitrio del Patrone/ far pesare quella delle Misure una, o più, che/ a lui parerà, e trovandosi il peso uniforme a/ quello dello Scandaglio portato seco dallo stesso/ Patrone, sarà escluso qualunque pretesto di suo/ pregiudizio, nè conseguirà maggior bonificazione/ di quella, che sarà stata patuita nell' Ab-bocca/mento del nolleggiato. Mà ritrovandosi il peso/ della misura di Venezia eccedere il peso dello/ Scandaglio portato, come sopra, dallo stesso Pa/trone, doverà farsegli, quando altro non osti, la bonificazione a misura della differenza, che si/ rileverà, per darne Debito al Magazeno, dal/ quale sarà stato levato, o dall' Istria, o di Pago/ in confronto del Credito, che per il medesimo/ Carico gli fosse stato girato, così che aggiustata/ la Scrittura, ne sia per sempre responsabile, nel/ fondo del Magazeno, il Scrivano del Luoco, in/ cui fosse corso l' errore. Intendendosi con ciò re/golata, e meglio dichiarata la Terminazione 1680./ 20. Luglio in questo proposito, per dover la me/desima con l' aggiunta, e spiegazione contenuta/ nel presente Capitolo conseguire in tutti li tem/pi la sua inviolabile osservanza, facendone al/ margine della stessa la Nota necessaria./

Quinto. Per evitar ogni inconveniente, e con/fusione, che ritornar potrebbe in Publico, e pri/vato pregiudizio, non si doverà dar Lettere di/ Carico ad altri, che all' Appaltadore, con cui si/ averà stabilito il Nolleggiato, ed in nome delli/ [8] Patroni, che egli al tempo dell' Abboccamento/ averà notificato; Salvo se vi concorresse il suo/ volontario assenso con suo positivo Costituto nell'/ Officio. Risservata però l' autorità al Magistrato/ di rilasciar qualche Lettera, in caso di urgenza,/ anco ad altri Patroni, previa Ballottazione, e/ Parte presa da Sue Eccellenze con tutti quattro/ li Voti, e citato prima l' Appaltadore, per do/ver in tal caso il Patrone, a cui fosse ballottata/ lettera di Carico, rilasciar Soldi otto al Mozo/ dal prezzo del Nolleggiato, giusto il Capitolo/ ottavo della surifferita Polizza d' Incanto, e pre/star idonea Pieggiaria per la sua Condotta, re/stando in oltre sempre obbligato il Bastimento/ per qualunque mancanza, e fraude nel Sale, sen/za che il Partitante sia per questi risponsabile di/ cosa alcuna./

Sesto. A maggior dichiarazione del Capitolo XII./ della surifferita Polizza d' Incanto 22. Giugno pas/sato, ove dice, che per qualunque Callo de' Sali/ oltre il patuito, e per qual si voglia altra man/canza, doverà l' Abboccatore intendersi obbliga/to, e come quello, per toglier ogni appren/sione a causa delle dette parole generali, che ab/bracciano qual si voglia mancanza, doverà in/tendersi per la mancanza, e fraude solamente,/ che si trovasse nel Sale per colpa, e fatto d' essi/ Patroni, per le quali sarà il Partitante astretto/ solo civilmente, salve le sue ragioni, e regresso/ per il proprio risarcimento contro li Patroni,/ contro li quali sarà proceduto anco criminal/mente tanto ad istanza di esso Partitante, quan/to ex Officio della Giustizia./

[9] In qualunque caso di contesa con chi si sia,/ e di qualunque sorte, a causa, e per fatto de' Bastimenti nel atto della Condotta de' Sali, gli do/verà esser amministrata Giustiza dal Magistrato/ al Sal, a cui sono in tal atto interamente, et/ unitamente soggetti./

E la presente sarà registrata nel Publico Vo/lume a notizia, di chi volesse concorrere all' Ap/palto sudetto, e per la sua inviolabile esecuzio/ne, et sic et cetera./

Pietro Marcello Proveditor./
Girolamo Falier Proveditor./
Anzolo Foscarini Proveditor./
Pietro Antonio Dolfin Proveditor./

Marc'Antonio Cedoni/ Nodaro al Sal.

8.2 *Pravilnik iz leta 1761*²⁰³

[21] TERMINAZIONE/ Del Magistrato Eccellentissimo de/ PROVEDITORI AL SAL/ In Materia/ DE PESI, E MISURE DE SALI MINUTI/ DI CAPO D'ISTRIA, PIRANO, MUGGIA, E PAGO,/ Nel caso del loro trasporto, e Consegna delli Magazzeni delle/ rispettive Saline à quelli delle Pubbliche Salere/ di Venezia./

Approvata dall' Eccellentissimo Senato con Decreto/ 23. Luglio 1761./

Stampata per li Figlioli del quondam Z. Antonio Pinelli,/ Stampatori Ducali./

[23] Adi 29. Maggio 1761./

Gl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRASCRIITI./

Per li frequenti riccorsi con rimar/chevoli rimostranze rassegnati non/ meno da' Pubblici Scrivani di Ca/podistria, Pirano, Muggia, e Pa/go, che da Patroni de' Bastimenti,/ che trasportano il Sale dalle Sali/ne di detti luoghi a queste Pubbliche Salere, e/ dall' Appaltadore delle Condotte a Venezia de' Sali stessi, conosciuta dalla Giustizia, e Pruden/za di questo Magistrato la necessità di prender/ in esame serio, e maturo il modo, con cui vie/ne, al caso del carico, e discarico di detti/ Sali, prestata esecuzione, con la pratica de' pre/scritti Scandagli del peso del Sale, al Capito/lo IV. della Terminazione a stampa del

²⁰³ SI PAK PI 225, t. e. 20.

Magi/strato medesimo 23. Agosto 1729., ed al V. dell' altra dei 24. Aprile 1754. quella, e questa ap/provate con Sovrano Decreto 2. Maggio 1754., è/ stato dalla Terminazione 15. Dicembre passato/ aperto l' adito a Scrivani predetti di addurre/ delle loro ragioni sopra il debito, che la Ter/minazione stessa loro imponeva, essecutivamen/te alle prefate Terminazioni, di aggiungere alli/ rispettivi Magazeni, da' quali erano stati estrati/ [24] li Sali, della quantità di questi, che dal con/fronto delle loro misurazioni al carico, et al/ discarico appariva mancante./

Prodotta quindi in nome delli tre Scrivani/ dell' Istria l' Allegazione 9. Marzo passato, ed/ altra per quello di Pago pervenuta a Sue Ec/cellenze in di lui Lettere 12. del Mese medesi/mo: Queste maturamente considerate; Incon/trati li Pubblici documenti, a quali appoggiano:/ Ricevute dal Ministero di Dogana le competenti/ informazioni in voce, ed in scritto; e previo/ un esatto rincontro de' Scandagli sopra dette quat/tro specie di Sali seguiti al caso tanto de' Cari/chi, quanto de' discarichi loro: Fatto riflesso/ pur anche alla così detta Tariffa della Dogana,/ la quale, col fondamento de' Scandagli a tale pre/ciso oggetto solennemente formati con la pre/senza degli Eccellentissimi Proveditori, che in/ quel tempo riempivano il Magistrato, sopra/ l'antica misura della Brocca, assegna, e fissa il/ peso ad ognuna delle predette specie di Sale; la qual Tariffa serve di base, e di scorta per il/ rendimento di conto del maneggio del Masser/ alle Sallere, alle legittime Revisioni, onde rag/gualiar il peso, con cui si dispensa il Sale per li/ Partiti del Consummo, alla quantità, che ne ri/ceve a misura: Dalle quali tutte osservazioni,/ esami, e riscontri hanno Sue Eccellenze rilevati/ notabili disordini, difetti, ed esorbitanze res/pektivamente, che nella corrente pratica sono/ invalsi nelle misure, che si fanno del Sale tan/to al carico, quanto al discarico de' Bastimenti, [25] Ciò prendendo fomento massimamente dall' er/roneo supposto, che, applicandosi la regola/ della predetta Tariffa del peso del Sale sola/mente al caso della sua dispensa alli Partiti del Consumo, esser non debba alcun limite propor/zionato di peso per la misura al suo ricevimen/to nelle Pubbliche Salere. Da ciò procedendo,/ che tanto al carico, quanto al discarico si fan/no misure sempre incostanti, e quindi per lo/ più o scarse al carico, o eccedenti al discarico,/ scambievolmente imputando li Ministri di Vene/zia alli Scrivani il supposto difetto, e li Scri/vani a ministri di Venezia la pretesa eccedenza;/ questi coprendosi all' ombra della pretesa liber/tà, e quelli diffendendosi con la impossibilità di/ eseguire l' obbligo, che nelle Lettere di carico/ vien loro ingiunto, di far le misure in mo/do che rendano il loro dovere di qui, fin che questo dovere dipende dall' arbitrio del Mi/nistero delle Salere./

Dalli quali disordini derivano poi quelle ulte/riori indebite conseguenze, che con verità si ri/marcano nella precitata Allegazion de' Scrivani/ 9. Marzo passato, e quelle inoltre, delle quali/ si sono più volte richiamati, e li Patroni de' Bastimenti, e l' Appaltadore delle Condotte, ve/nendo quelli costretti a render conto di quel/ Sale che hanno già rispettivamente consegnato/ in fatto, ed è entrato nelle Pubbliche Salere, e/ restando trattenuto a questi il Nolo corrispon/dente a quel Sale, che per eccedenza delle mi/sure hanno già consegnato, come spicca dalli [26] Conteggi, che sopra il risultato da' Scandagli/ del peso di cadaun carico, dal Quadernier dell' Officio Cassa Grande si formano tanto sopra la/ differenza del numero delle misure, quanto so/pra quella del peso delle medesime al discarico/ di cadaun Bastimento in confronto di quelle del/ carico, esecutivamente alle approvate Termina/zioni a stampa 1729., e 1754.; Riconosciuti quin/di detti Conteggi, et ammessi, ma con queste/ condizioni, pur esecutivamente alle Terminazio/ni medesime, che son la Legge Salica nella/ materia, dalle posteriori particolari Terminazio/ni, che il Magistrato deve in cadaun caso se/gnare, onde, attese le esposte varietà, legittima/rie, e permettere il pagamento de' Noli corris/pondenti.

Né in questo solo deve considerarsi l' effetto/ delli rilevati inconvenienti, potendo questi in/fluire anche nel Pubblico interesse, in rapporto/ alla differenza, che passa tra il peso, con cui/ per li esaminati Scandagli più volte si riceve il/ Sale nelle Pubbliche Salere, e quello, con cui/ a regola della prefatta Tariffa vien dispensato:/ Quantunque per le osservazioni prestate nei se/guiti fondi dei Magazzeni sianosi ritrovati Ac/crescimenti notabili da questa differenza dipen/denti. Da quali Accrescimenti però sempre più si convalida la ragione de' ricorrenti Ministri/ Scrivani, dimostrando, che questi Accrescimen/ti, quali risultano dal peso del Sale nella dis/pensa, procedono dalla eccedenza della misura/ nel riceverlo, e sono appunto quel Sale, quale [27] per tal' eccedenza di misure apparendo mancan/te nel numero di queste al discarico de' Basti/menti, atteso il minor loro numero, che ne/ viene di conseguenza, si vuol obbligarli a girar/ne il debito a carico della loro responsabilità/ alli rispettivi Magazzeni, da quali fu estratto./

Convenendo però, per la Giustizia non meno/ del Pubblico, che del Privato interesse, meglio/ regolare con qualche più aggiustato provvedimento la esecuzione delle due soprallegate Termi/nazioni a stampa 23. Agosto 1729., e 24. Aprile 1754. approvate dall' Eccellentissimo Senato/ con Decreto 2. Maggio 1754., le disposizioni, e/ prescrizioni dalle quali però in ogni loro parte/ si riconfermano, perché riportar debbano piena/ ed inalterabile osservanza, conoscono Sue Ec/cellenze quanto giusto, altrettanto necessario di/ stabilire qualche più determinata, sicura, e di/screta proporzione, per quanto è possibile nel/la intrinseca, e natural contingenza, e varietà/ del soggetto, in rapporto al peso delle quattro/ specie di Sal minuto di Capodistria, Pirano,/ Muggia, e Pago, che le già stabilite misure per/ il carico, e scarico de' Bastimenti, che lo tras/portano dalli Magazzeni delle rispettive Saline/ alle Pubbliche Salere di Venezia, doveranno/ rendere, al caso di praticarne li Scandagli pre/scrritti dalle più volte nominate Terminazioni/ a stampa nella materia 1729., e 1754.; onde dal/la espressa legge documentati, e diretti tanto li/ Pubblici Scrivani, quanto il Ministero della Do/gana, rimosse le incertezze, e le confusioni/ [28] sia salvo col Pubblico il Privato interesse, e sia/ tolto il motivo a nuove lamentazioni, e ricorsi./

Tenendo dunque Sue Eccellenze in conti/nuo riflesso per una parte la soprallegata Ta/riffa, che è la Legge ferma per il rendimen/to di conto del maneggio del Pubblico Mas/ser alle Salere, e dall' altra avendo presente/ la massima di Giustizia che se il Sale per l' in/trinseca sua qualità rende nella Misura tanto/ al carico quanto al discarico, maggior peso di/ quello fissato dalla Tariffa medesima, quantun/que, attesa la sua contingenza, non si debba, né possa con fermo limite prescrivere di questo/ possibile maggior peso, nel tempo del Discari/co, il giro a debito de' Pubblici Magazzeni, deb/bono però gl' Accrescimenti, che ne dipendono,/ cedere a Pubblico beneficio./

Essaminata la serie delli Scandagli del peso di/ dette quattro specie di Sale eseguiti tanto al/ carico, quanto al discarico de' Bastimenti dall' Anno 1753. fino al presente, non meno che/ considerata ogni altra circostanza osservabile, così nel Sale, come nella misura, che presente/mente serve alli carichi, e discarichi del Sal/ medesimo, misura stabilita dalla Pubblica Auto/rità su la proporzione dell' antica misura della/ Brocca, di cui si custodisce nella Masseria dell' Ufficio l' inalterabile Campion di bronzo./ Hanno terminato come segue./

Primo. Che dovendo tanto li rispettivi Scri/vani, quanto il Masser delle Salere di Venezia,/ far che al carico, e discarico de' Bastimenti per/ [29] le stesse Pubbliche Salere sieno riempute le misu/re con li modi, ed osservanze tutte prescritte/ dalle Pubbliche Leggi circa il modo di misura/re li Sali, e particolarmente della prefata Ter/minazione a stampa 23. Agosto 1729. al Capito/lo primo, e da altre posteriori Pubbliche ordi/nazioni circa il modo di rasar le misure; si di/chiara, che sarà debito di tutti li predetti Mi/nistri, tenendo in Ufficio, e nella debita sogge/zione li Misuradori, far che le misure siano/ riempute a grado, che al confronto del peso/ nell' esperimento de' prescritti Scandagli rendano/ almeno le infrascritte quantità di Sale./

Sal da Capodistria, che per Ta/riffa di sopra menzionata, la qual ser/ve alla Revisione del maneggio del Mas/ser alle Salere, vien considerato del Pe/so di Libbre 76:3 grosse Venete per Meze/no, 24. de quali concorrono a formare/ un' intiero Moggio di Sale, doverà la/ misura corrente del Mezeno render al/ confronto del Peso tanto al carico, quan/to al discarico de Bastimenti, che con/ducono il Sale alle Pubbliche Salere di/ Venezia, almeno simili libbre settan/taotto oncie 3./ Libbre 78:3/

Sal da Piran, che per la Tariffa come/ sopra si considera di Libbre 78:5 doverà/ tanto al carico, quanto al discarico, de/ Bastimenti predetti, rendere almeno si/mili libbre ottanta oncie 5 per Mezeno./ Libbre 80:5/

Sal da Pago, che per detta Tariffa co/me sopra si considera di Libbre 78:1 dove/rà rendere tanto al carico, quanto al/ discarico de Bastimenti medesimi alme/no simili libbre ottanta oncie 1. per Me/zeno./ Libbre 80:1/

Sal da Muggia, che per detta Tarif/fa come sopra, si considera di Libbre 71:9./ doverà rendere tanto al carico, quanto/ al discarico de' Bastimenti medesimi al/meno simili libbre settanta tre oncie 9./ per Mezeno./ Libbre 73:9.

Secondo. Quando li Scandagli tanto del ca/rico, quanto del discarico, siano riusciti ugual/mente a dovere giusta le di sopra fissate, e de/scritte proporzioni rispettivamente; ed il nume/ro delle Misure del di-scarico corrisponda a quel/le del carico; oppure altro divario non ne ri/sulti, che quel rispettivo limitato degrado, di cui nella Deliberazion dell' Appalto delle Con/dotte di questi Sali, si accorda la boni-ficazione/ a contemplazion del calo naturale de' Sali per/ viaggio, potrà essere, senza altra difficoltà, o/ ritardo, liberamente corrisposto con li soliti mo/di all' Appaltadore il Nolo convenuto./

Terzo. Nel caso che li Scandagli tanto del/ carico, quanto del discarico riuscendo a do/ver come sopra, il numero poi delle Misure di/ tutto il Sale al discarico riuscisse inferiore a/ quello del carico più di quanto importa l' ac/cordata bonificazione del calo natural come sopra,/ [31] doveranno tanto l' Appaltadore, quanto li/ Patroni de Bastimenti sottostar rispettivamente/ per il difetto alle disposizioni delle Leggi, e/ de' Capitoli dell' Appalto nel proposito./

Quarto. Se riuscendo li Scandagli del disca/rico a dover giusta le rispettive proporzioni,/ come nel premesso Capitolo primo, quelli del/ carico fossero riusciti alle proporzioni stesse in/feriori, e da altra parte il numero delle Misure/ al discarico riuscito fosse più del dover inferio/re a quelle del carico, si doverà in tal caso os/servare quanto prescrivono li Capitoli IV. della/ Terminazione a stampa 23. Agosto 1729., e V./ dell' altra 24. Aprile 1754., abbondano all' Ap/paltadore, ed al Patron del Bastimento la dif/ferenza, che per li prescritti conteggi sarà di/scarico: ed obbligando li rispettivi Scrivani a/ girare la quantità di Sale corrispondente a de/bito di quel Magazzino, da cui sarà estratto il/ Sale del carico stesso.

Quinto. Nel diverso caso, per cui riusciti a/ dovere, come nel Capitolo primo, li Scandagli/ del carico, fossero poi riusciti superiori quelli/ del discarico, e da tal differenza fosse procedu/to, che il numero delle misure al discarico riu/scito fosse minore di quelle al carico; Doverà/ passarsi alli prescritti conteggi, e quando la dif/ferenza de' Scandagli, che da quelli ne sarà li/quidata, pareggi col peso la predetta differenza/ nel numero delle Misure; siccome questa dove/rà essere all' Appaltadore, ed al Patron del Bastimento [31] abbonata, così non potrà, ne dovrà/ obbligarsi lo Scrivano ad addebitarne il Magaz/eno. Anzi doverano pagarsi li Noli intiera/mente sopra tutto il numero delle Misure del/ carico, detratta solamente quella porzione del/ calo ordinario, naturale, e legittimo, che in fat/to per li conteggi si ritrovasse. Che se la ecce/denze in tal caso de' Scandagli del discarico so/pra quelli del carico non arrivasse a pareggiare/ la differenza del numero delle Misure trà il ca/rico, ed il discarico; della rimanente differen/za e difetto doveranno farsi risponsabili l' Ap/paltadore, ed il Patrone del Bastimento, come/ nel di sopra Capitolo Terzo./

Sesto. Nell' altro caso possibile, in cui, riem/piutesi al carico le Misure con esatta osservanza/ delle leggi, ne fossero per l'intrinseca natura del/ Sale riusciti li scandagli di Peso superiore alle/ rispettive proporzioni, come nel Capitolo pri/mo della presente; allora anche le Misure, che/ al discarico del Bastimento medesimo si faranno/ alle Salere di Venezia, render dovranno Peso/ uguale a quello che avranno reso al carico. E/ per tutte quelle differenze così di Numero di/ Misure, come di Peso, che ne risultassero, do/verà rispettivamente, ed a proporzion osservarsi/ quanto si è detto nei precedenti Capitoli relati/vamente alle limitazioni del Capitolo primo del/la presente./

Settimo. Quantunque, nonostante le spiega/zioni, e regolazioni, che nelli premessi Capito/li si contengono, non vogliasi alterare la sempre/ [33] uniforme consuetudine, che indipendente/mente dalli Scandagli del Peso, si giri nelli Pu/blici Giornali, e Quaderni delle Salere a debi/to de' rispettivi Magazzini quel solo Numero di/ Moggia di Sale, che a Misura ne risulta dallo/ scarico di cadaun Bastimento; contuttociò ren/dendosi riflessibile la notevole differenza, che/ passa trà il peso, che dalla più volte menziona/ta Tariffa è fissato al Mezeno del Sale per re/gola delle Revisioni del maneggio del Masser/ alle Salere, e quello maggiore, che lo più/ ne rendono alli Pubblici Magazzini, per la ris/sultanza de' Scandagli, le Misure delli scarichi; non convenendo però, per dovuto riguardo al/ Pubblico interesse, lasciar questo articolo senza un/ giusto provvedimento di cautella, a lume di quelle/ ulteriori Deliberazioni, che dopo l' esperienza, ed/ osservazione di qualche tempo convenissero./

Hanno terminato, e terminando prescritto,/ che tenendosi anche in presente dal Maser del/le Salere in una Vacchetta a parte nota distinta/ a Bastimento per Bastimento della riuscita de' so/li Scandagli del discarico; sia in luogo di questa/ Vacchetta istituito un Libro Bollato, sopra il/ quale da una parte, notato prima in fronte il/ Magazzino, in cui si anderà introducendo ca/dauna delle quattro nominate specie di Sal mi/nuto, vi vada quel Ministro sottoponendo a Ba/stimento per Bastimento la nota delli Scandagli/ del Peso, che tanto al carico, quanto al disca/rico ne saran risultati; quindi ne faccia sopra/ li quattro, o sei Scandagli del discarico la distributiva/ [34] commun partizione; e qualunque volta/ ne riesca il Peso commune superiore allo respet/tivo limite a cadauna delle quattro specie di Sal/ minuto fissato dal primo Capitolo della presen/te, ne conteggi in una sola Partita tutta la ec/denza de tutte le Misure di quel carico rissul/tante, e raccolta. E descritto sotto la nota del/li Scandagli il numero delli Moggia di Sale, che/ averà reso quel carico, vi registri anche la det/ta Partita risultante dal detto conteggio delle/ eccedenze: e così di carico in carico fino all'/ intero riempimento di cadaun Magazzino./

Dall' altra parte poi a rincontro di detta no/ta, terminando il fondo del Magazzeno, doverà/ in una sola Partita descrivere la quantità dell' ac/crescimento, che averà reso, dopo il pareggio/ legittimo della diversità trà la Misura a Brocca, con cui si riceve, e la Misura picciola, con cui/ si dispensa il Sale a norma della tante volte co/sì detta Tariffa delle Salere./

Ottavo. In conseguenza di tutto ciò, et in/ ordine alla risserva contenuta nella Terminazio/ne di questo Magistrato 15. Dicembre prossimo/ passato, hanno per Giustizia terminato, che li/ giri a debito de' rispettivi Magazzeni a rispettivi/ Scrivani in quella prescritti; non meno che quel/li, che sono stati prescritti posteriormente, siano/ regolati, o rispettivamente essequiti in tutto, e per tutto a norma di quanto con la presente si/ statuisce. E così per la stessa ragione, e Giustizia/ anche l' Appaltadore delle Condotte a Venezia/ de' Sali minuti d' Istria, e di Pago doverà essere/ [35] risarcito delli Noli indebitamente trattenutigli/ sopra tutti quei carichi, nelli quali fossero corse/ l' eccedenze, e disordini rimarcati, e corretti/ con la presente Terminazione, da essere liquidato/ il conto con le giuste proporzioni della stessa fis/sate, incominciando dal carico Patron Giacomo/ Puschio di Sal da Pirano scaricato in queste Pu/bliche Salere, come da Fede de dì 20. Agosto 1753./

Ed approvata che sia la presente dall' Eccel/lentissimo Senato, sarà stampata, ed unita alle/ altre due precedenti statuarie Terminazioni nel/la materia 23. Agosto 1729., e 24. Aprile 1754.,/ l' una, e l' altra dall' Eccellentissimo Senato ap/provate con Decreto 2. Maggio dell' Anno stesso/ 1754., e quindi consegnatine gli Esemplari alli/ Fedeli Quadernier, e Scontro dell' Officio Cassa/ Grande; ed questo secondo anche come Ra/gionato Deputato alle Revisioni così delle Pu/bliche Salere, come delle Scrivanie d' Istria, e/ di Pago; a tutto il Pubblico Ministero della Do/gana; e ne siano trasmessi pure alli rispettivi/ Scrivani; non meno che un competente nume/ro consegnatone all' Appaltadore delle Condotte/ de' Sali minuti cui si commette di premunire tut/ti li Patroni de Bastimenti, che spedirà al cari/co di essi Sali, onde fatto a tutti noto quanto vien/ da prescriversi, possa, e debba da tutti riportare/ esatta, ed inalterabile esecuzione, et sic et cetera./

Marc'Antonio Trevisan Proveditor./

Giacomo Angaran Proveditor./

Vincenzo Querini Proveditor./

Giustin Boldù Proveditor./

Giacomo Capovilla Nodaro al Sal./

9 ZAKUPNI POGODBI ZA PRODAJO PIRANSKE IN KOPRSKE SOLI V DALMACIJO

9.1 Zakupna pogodba za prodajo soli v Splitu, Trogirju, Omišu, Braču in Pisturi pri Splitu iz leta 1712²⁰⁴

CAPITOLI/ DELLE GABELLE DE SALI/ DI SPALATO, TRAÙ, ALMISSA, BRAZZA,/ E PISTORA DI SPALATO/ Formati dagl' Illustrissimi Signori Inquisitori al/ Magistrato Eccellentissimo del Sal./ Con l'Intervento del Nobil Homo ser Pietro Civran ritor/nato di General di Dalmatia l'Anno 1676./

Giusto alle Commissioni dell'Eccellentissimo Senato, re/golati l'Anno 1679. 21. Gennaio, in ordine alla deli/beratione delle sudette Gabelle dell'Eccellentissimo pien/ Collegio, e confermati poi dall'Eccellentissimo Senato/ l'Anno 1706. 21. Maggio, con quali Capitoli saranno/ le sudette Cinque Gabelle unitamente deliberate su l'/ Incanto dagl'Eccellentissimi Signori Proveditori al Sal./

Stampati per Z. Antonio, et Almorò Pinelli,/ Stampatori Ducali./

[2] Capitoli delle Gabelle de Sali de Spala/to, Traù, Almissa, Brazza, e Pistora/ di Spalato, formati dagl'Eccellentissimi/ Signori Inquisitori al Magistrato Eccel/lentissimo del Sal, con l'intervento del/

²⁰⁴ SI PAK PI 225, t. e. 20.

Nobil Homo ser Piero Civran ritornato di General di Dal/matia l'Anno 1676 giusto alle Commissioni dell' Eccellentissimo Senato, regolati l'Anno 1769. 21. Gennaro, in Ordine alla Deliberatione delle su/dette Gabelle dall'Eccellentissimo pien Collegio/ e confermati poi dall' Eccellentissimo Senato l'Anno 1706. 21. Maggio, con quali Capitoli saranno/ le sudette Cinque Gabelle unitamente deliberate/ su l'Incanto dagl' Eccellentissimi Signori Provedi/tori al Sal./

S'Affitta al Publico Incanto in Rialto per gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Proveditori/ al Sal le Gabelle di Spalato, Traù, Almissa,/ Brazza, Pistora di Spalato unite per Anni sei/ prossimi, principieranno li [...] ²⁰⁵ /e feniranno li [...] con li Pat/ti, Capitoli, e Condizioni infrascritte./

Primo. Che dette Gabelle saranno deliberate/ à quello s' obliherà di levar maggior quantità/ de Sali d' anno in anno per il tempo d' anni sei,/ principieranno ut supra./

II. Quello, che leverà dette Gabelle doverà/ levar Sali da Piran con la misura solita di quel/ luoco di Stara dodeci per Mozzo, riceuendo Sali/ delli Magazeni, e consegnando li Sali delle Val/li Stara tredici per Mozzo giusto l'ordinario, sen/za alcun'altra bonificatione./

III. Pagherà li Sali, che di volta in volta le/verà [3] dette Gabelle sempre anticipatamente/ avanti ottenere li soliti Mandati, e Lettere dell' Officio del Sal in ragion di Ducati/ il Mozo Valuta Corrente di Dalmatia in Cassa del/ Magistrato al Sal, come presentemente si pratti/ca, et al fin della su Condotta sarà obligato à/ pagar intieramente l' importare dei Sali, che s'/ averà esibito di spazzare in detto/ tempo, ancor/che non li avesse levati dalli Publici Magazeni,/ ò non li avesse spazzati al prezzo sudetto, e con/ le forme ordinarie, dovendosi però esser fatti di/ due in due anni li Conti, acciò il Publico ogni/ Condotta resti saldato degl' esborsi, che sarà te/nuto di fare./

IV. Che sia in obbligo di mantenere dette Ga/belle, vendendo il Sale, così à Sudditi, et Habi/tanti quelli Lochi, e Territorii, come ad altri/ Forastieri, e Suditti, Turcheschi al Prezzo di Lire/ quattro, e soldi undeci il Cabo, che rispondono/ Lire cento, e nove, e Soldi quattro il Mozzo, e/ tuor il Pagamento di essi Sali le monete al cor/rente valore di Dalmatia, usando le Misure giu/ste, e reali, che corrispondino Cabli vintiquattro/ per Mozzo, le quali le saranno consegnate dal Ma/gistrato degl' Eccellentissimi Signori Proveditori al/ Sal, e se nelle Misure stesse, ò Vendita di Sali/ userà fraude alcuna caschi nelle pene di Contra/bando statuite dalle Leggi, ò quelle maggiori,/ che pareranno à gl' Eccellentissimi Proveditori al/ Sal; al qual' effetto sarà scritto frequentemente à/ Proveditori Generali in Dalmatia, per venir in/ chiaro di simili trasgressori, che dovendo pontual/mente esser da Rettori della Dalmatia, et in particolar [4] dai Proveditori Generali sudetti rappresen/tate al Magistrato Eccellentissimo del Sale per le/ provisioni necessarie per Giustitia, e castigo de Rei./

V. Doverà distribuire li Sali concessi à quelle/ Communità, conforme alle Parti dell' Eccellentis/simo Collegio del Sal 27. Gennaro 1596., 21. Gen/naro 1599., 4. Luglio 1600., e 2. Maggio 1615./ come sarà quì dichiarato./

Alla Communità di Traù Cabli mille, e cento /all'anno./

Alla Communità d' Almissa Stara cento, e cin/quanta./

Alla Communità di Spalato Cabli mille all'anno./

Alla Communità della Brazza Cabli seicento/ all' anno./

E più alla Communità sopradetta della Brazza/ altri Cabli seicento, che in tutto sono alla Brazza/ Cabli mille, e duecento; Dovendo detti Sali con/segmarli alli prezzi, come in dette Parti si legge; Dovendo poi esser rifatto dal Magistrato Eccellen/tissimo del Sal del sopra più in tanto Sale al Prez/zo sudetto, portando però al medesimo Magistrato/ le Fedi autentiche, e legali di essa distribuzione./

VI. Li sarà dato Moza quattrocento, e cin/quanta Sale per imprestito, la metà del quale do/verà pagare in anni tre doppo, che sarà effetti/vamente entrato al possesso di dette Gabelle, e/ per l' altra metà alla fine del Partito, dovendo/ li detti Moza quattrocento, e cinquanta inten/dersi compresi nell' obbligo assuntosi, e che li do/veranno esser dati subito stabilito il presente Par/tito, giusto al praticato./

VII. Doverà dar Pieggiaria sufficiente, da esser/ [5] approvata con le forme ordinarie di essequir/ il spazzo, che si sarà obligato de Sali senza al/cuna diminutione./

²⁰⁵ V tekstu je izpuščen prazen prostor za vpis datuma začetka pogodbe, v nadaljevanju pa (ob istem znaku) sledi prazen prostor za vpis datuma izteka pogodbe.

VIII. Li doverà esser bonificato dall' Eccellen/tissimo Magistrato al Sal l' Affitto delle Gabelle, ove saranno tenuti li Sali nelli luochi sudetti, come sempre si è praticato./

IX. Che nel sopradetto tempo alcuna persona/ Publica, ò privata non possi Comprar, Vender, Barattar, Condur, ò far Condur alcuna minima/ quantità de Sali in dette Gabelle, sotto tutte le/ pene statuite dalle Leggi 1502., et altre susse/quenti, e maggiori, che parerà alla Giustizia./

X. Non possino li Rettori, ò altri Publici Rap/presentanti con qual si voglia Ordine, ò Mandato/ impedir quello, che torrà le presenti Gabelle, che/ non possa liberamente vender li Sali con le con/dizioni sudette nelli presenti Capitoli contenute, et in particolar à Turchi, e Sudditi Turcheschi/ in ogni tempo, ne meno astringer il Conduttore/ à darli alcuna quantità di Danaro per qual si vo/glia occasione./

XI. Che se nel dopradetto tempo occorrerà caso/ di Peste, ò Guerra manifesta (che Iddio non vo/glia) nelli sopradetti luochi, ò nelli Paesi vicini/ del Signor Turco, onde non si potesse condurre li/ Sali, overo li Condotti non si potessero vender, sia/ immediate il Conductor obligato darne conto a gl'/Eccellentissimi Signori Proveditori al Sal, li quali/ doveranno terminare quello li parerà conveniente, e di Giustitia, al qual effetto doveranno prima ri/cercare l' informationi, e risposte giurate degl' Ec/cellentissimi Signori Proveditori Generali di Dalmatia, [6] avute le quali doveranno conceder al Condu/tor medesimo quella Proroga più breve, che li pa/erà giusta, e conveniente, con riguardo alla qual/lità e duratione degl' impedimenti, escludendo/ ogni altra sorte di bonificatione, e rificazione./

XII. Che l' esecuzione delli sopradetti Capito/li sia commessa à gl'Eccellentissimi Signori Prove/ditori al Sal, e non ad altri, non potendo alcun/ Rettor, ò Publico Rappresentante esser Giudice del/le sopradette Gabelle, e cose da quelle dipendenti./

XIII. In caso di Naufraggio, fatte le solite, et ordinarie prove, li doveranno esser dati altret/tanti Sali col pagamento di quello costano al Pu/blico, conforme il solito./

XIV. Li sarà dato di donativo quattro per cen/to di volta in volta sopra la summa del Sale, che/ anderà levando./

XV. Non possano farsi alcuna novità alle Com/munità senza l' intervento di che leverà le presenti Gabelle./

XVI. Doverà il Conduttore pagare li Caratti, e spese ordinarie dell' Officio, e come si usa al/ presente, e giusto la Regulatione 1626./

XVII. Che tanto nel corso del Partito, quan/to per il tempo d' anni due, dopo il finire del/ medesimo, possano da cadaun Ministro esser revisti li Conti, e Maneggio del Partito stesso, pas/sati li quali anni due non possa, ne deva chi le/verà le Gabelle sudette in alcuna forma, ne per/ qual si voglia revisione esser molestato./

XVIII. Si faranno li Publici Proclami, tanto/ nella città di Venetia, come in Paese della Dal/matia, à chiara intelligenza di cadauno, e passato/ [7] il termine di Mese uno dal giorno della pu/blicatione dei Proclami medesimi saranno le su/dette Cinque Gabelle deliberate come sopra, all'/ Incanto all' più offerente dal Magistrato Eccellen/tissimo al Sal in Venezia al luoco solito./

Adi 27. Novembre 1712./

Gl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Pro/veditori al Sal infrascritti, hanno ordinato,/che siino stampati li presenti Capitoli, in essecu/tione del Decreto dell' Eccellentissimo Senato 21./ Maggio 1706./

Polo Minio Proveditor/

Marco Balbi Proveditor/

Francesco Pasqualigo Proveditor/

Gerolemo Corer Proveditor/

Antonio Campioni Nodaro/

Adi 15. Luglio 1723./

Gl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Pro/veditori al Sal infrascritti, hanno ordinato,/ che siino nuovamente ristampati li sudetti Capitoli./

Angelo Malipiero Proveditor/

Ferigo Calbo Proveditor/

Giulio Querini Proveditor/

Antonio Martinelli Nodaro al Sal./

9.2 Zakupna pogodba za prodajo koprške in piranske soli v celotni Dalmaciji iz leta 1737

CAPITOLI/ Per la Generale deliberazione delle Ga/belle unite del Sale nella Dalmazia./ Formati, e stabiliti/ IN CONFERENZA/ Dagl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori/ PROVIDITORI AL SAL/ E/ DEPUTATI, ET AGGIUNTI/ SOPRA LA PROVIGION DEL DANARO,/ ET APPROVATI DALL'/ ECCELLENTISSIMO SENATO/ Col Decreto 25. Maggio 1737./ Stampati per Almorò, e Figluoli del quondam Z. Antonio Pinelli/ Stampatori Ducali.

[3] CAPITOLI GENERALI/ Con li quali saranno deliberate le infra/scritte Gabelle della Dalmazia unite/ in un solo Partito. Cioè/ Zara con le tre annesse di Cherso, Ossero, e Veglia, con Sebenico, Macarzca, e Curzola./ Spalato, et annesse, cioè Traù, Almissa, Braz/za, e Pistora di Spalato./ Narenta, ò sia Citluch,/ Lesina, e Lissa./

Primo. Tutte le Gabelle delli sopradetti luochi, con lo/ro Territori, e Adiacenze, compreso ogni luoco di nuo/va conquista confinante con le medesime, saranno deli/berate unitamente di sei in sei Anni, da incominciar, e ter/minare ciascheduna Condotta in quel giorno rispettivamente,/ che sarà dichiarato nella Polizza d' Incanto da levarsi, giu/sto il solito, nel Magistrato Eccellentissimo al Sal, al tempo/ di ciascheduna successiva deliberazione./

II. La deliberazione si farà nell' Eccellentissimo Pien Col/leggio, previ li soliti Proclami d' Invito, con l' intervento/ degl' Eccellentissimi Signori Proveditori al Sal, et in Cecca,/ a chi offerirà il maggior Publico vantaggio./

III. Non si riceveranno Offerte, se non sopra la Polizza à/ stampa, che sarà data Gratis dal Masser dell' Offitio, à chi/ la ricercasse. Avvertendo, che per esecuzione del Decreto/ 1719. 24. Febraro non potrà sopra la Polizza d' Offerta à stam/pa essere aggiunto, e scritto con la penna, se non il tempo,/ il Nome, e Cognome dell' Offerente, la quantità del Sale,/ che dimanderà per Annuale consumo, e il Danaro, che per/ quello vorrà obligarsi di pagare annualmente: ed essendovi altre/ [4] aggiunte in iscritto, oltre le sudette, la polizza s' inten/derà invalida, e nulla, ne potrà essere ballotata./

IV. Per togliere ogni confusione, che sorger potrebbe dal/la varietà de prezzi del Sale fissati per ciascheduna Gabella,/ saranno poste nella Polizza di Offerta à stampa due sole pro/posizioni, una di Sal, e l' altra di prezzo, che contengono/ l' obbligo di tutte le Gabelle per un anno intiero. E come in/ quella del Sale doveranno comprendersi li donativi, senza far/ne altro conto separato, così in quella del prezzo doverà in/tendersi ragguagliata la somma di tutti li prezzi diversi, senz'/ altra separation di conteggi./

Aggiongendovi à lume di chi vorrà concorrere all' abboc/camento di queste Gabelle unite, che per conoscere la con/venienza delle Offerte sarà conteggiata la somma, così del/ Sale, come del prezzo, che sarà scritto nella Polizza à stam/pa, sopra la base del presente consumo, e della presente ren/dita rispettivamente, per esser poi ballotata quella, che in/ confronto delle altre Offerte risulterà superior, e di maggior/ Publico vantaggio./

V. Li Sali per il consumo dichiarato nella Polizza di Of/ferta gli saranno somministrati con le solite formalità dalle/ Salere di Capodistria, ò Pirano, come più convenirà, e sa/rà comodo, in riguardo alla copia de Sali, e premura, che/ fosse di evacuare li Magazeni più nell' uno, che nell' altro de/ luochi sopradetti, senza, che il Partitante possa mai aggravarsi,/ né pretendere alcun risarcimento per li Sali somministratigli/ più dell' uno, che dell' altro genere, e quantunque nel corpo/ di tutto il consumo di ogni Anno potrà conseguirne, volen/do, fino à Moza 460. di quelli da Pago, come furono ac/cordati per la Gabella di Narenta: questo si hà da intende/re quando nelle Publiche Salere di Pago vi siano Sali ba/stanti per tale disposizione, mentre se in qualche Anno ve/ ne fosse penuria, dovendo sempre, e prima di tutto prove/dersene il Partito di Venezia, ed altri della Terra Ferma, a/ quali è dovuto, farà in arbitrio del Magistrato negargliene/ la estrazione, e sarà obligato il Partitante di riccevere anco/ per quella Gabella gli altri Sali da Capodistria, ò Pirano./

[5] VI. Previa l' approvazione delle Pieggiarie per la somma,/ e nel modo, che à suo luoco si dirà, gli sarà somministra/to il Sale avanti tratto, per l' obbligo di sei Mesi, mà senz'/ altra Prestanza. Potendo levarlo anco tanto tempo avanti d'/ entrare in Partito, quanto fosse necessario per far giungere/ anticipatamente à cadauna Gabella il congruo provvedimento./ Dovendo però farne precorer la notizia al Vecchio Con/dutore, per quelle diligenze, che volesse usare à cautella/ del proprio interesse: Al qual fine resta proibito alli Mini/stri, a' quali spetta, di rilasciar Mandati, ò Lettere di Cari/co, se prima non sarà fatta da

uno de Fanti dell' Offitio, e/ registrata nelli soliti Volumi la relazione di averne portato/ all' Attual Partitante la qui prescritta notizia. E se per tal/ causa insorgesse controversia trà il vecchio, e nuovo Parti/tante, accioche sotto indebiti pretesti non resti ò l' un ò l'/ altro aggravato, né per ciò si ritardino con ragiri Forensi le/ Condotte, né la opportuna distribuzione de Sali alle Gabel/le, sarà dal Magistrato Eccellentissimo al Sal in Venezia, ò/ dall' Eccellentissimo Signor Proveditor General in Dalmazia,/ ove nascesse la occasione, e il bisogno, stabilito, e ordinato/ summariamente, e senza strepito di Giudizio, quanto cre/deranno giusto, e conveniente, per esser gli ordini loro es/sequiti, senz' ammettere appellazione, ò sospensione alcuna,/ trattandosi di matteria così gelosa, nella quale ogni breve ri/tardo partorir potrebbe conseguenze perniciosissime./

VII. Dovendosi ora stabilire quanto sarà da osservarsi per/ li pagamenti, cioè dove, in qual modo, e tempo sarà il/ Conduttore obbligato di eseguirli; Resta quanto al luoco fer/mato, che saranno questi ricevuti sempre, durante la Con/dotta, nelle Camere della Dalmazia, alle quali sono soggette/ le Gabelle./

VIII. Quanto al modo, potranno li Pagamenti esser fatti/ con ogni sorte di Monete anco di Rame, purché siano di/ Stampa Veneta, mà con questa espressa condizione, che vo/lendo il Conduttore valutar la Gazetta à due soldi, si ag/giungerà, al debito della somma annuale contenuta nella sua/ Offerta l' Importante del quarto derivante dal rialzo della gazetta/ [6] dà tre bezzi alli due soldi, con giro di Scrittura à suo/ debito, ed à credito della Serenissima Signoria conto di so/pragio. E ricredendo à tale aggiustamento di Scrittura, le/ Gazette, per l' importante dell' obbligo assunto nell' abboccamen/to, saranno valutate à tre bezzi; et in tutto, e per tutto/ giusto la Terminazione degl' Eccellentissimi Signori Deputati,/ et Aggiunti sopra la provision del Danaro 25. Settembre 1734./ esecutiva del Decreto 8. Luglio dell' Anno stesso; et altra/ delli medesimi Eccellentissimi Signori Deputati, et Aggiunti/ 5. Gennaio 1735., approvata pure con altro Decreto dei 19./ dello stesso mese. Dichiarando, che nell' uno, e nell' altro/ caso potrà il Partitante valutarle à tre bezzi anco per il prez/zo del Sale, che esigerà da' privati Compratori, acciò che sia/ corrispondente al modo del pagamento quello della esazione./

IX. Quanto al tempo de pagamenti; saranno questi divisi/ ogn' Anno in quattro eguali Rate di tre Mesi l' una, e cia/scheduna dopo tratto. E perche nel precedente Capitolo VI./ è promessa l' anticipazione del Sale in quantità corrisponden/te all' obbligo di sei Mesi, si dichiara, che conseguito il pri/mo semestre anticipato, non potrà il Conductor conseguir/alcun' altra anticipazione di Sale per il secondo semestre, se/ non à misura delle Rate, che averà pagato nel primo, e così/ successivamente di tempo in tempo, in modo che possa sem/pre avere in suo poter li Sali senza pagamento per il consu/mo di Mesi sei, e non più./

X. Doverà il Conduttore pagare quanto si averà obbligato/ nelli luochi, modi, e tempi sopradetti per tutti li Sali nell'/ abboccamento medesimo dichiariti, ancorche non li avesse le/vati, né spazzati, senz' alcuna diminuzione, ò ritardo, giu/sto il solito di ogni Partito: E con la pena, e caso di ritar/dato pagamento di tutta, ò parte di cadauna Rata, giusto/ le Leggi./

XI. Tutta quella quantità di Sale, che al Partitante, age/volando li prezzi, e industriosamente promovendone il Com/mercio cogl' Esteri, riuscisse di spacciare oltre l' obbligo assun/to nell' abboccamento, gli sarà somministrato al prezzo di soli/ Ducati 9. Grossi 12. Valuta Corente di Dalmazia al mozzo./

XII. Anco per il pagamento di questi Sali oltre l' obbligo/ sarà osservato, così circa il luoco, dove eseguirlo, come cir/ca la valutazione delle Gazette, quanto resta prescritto per quel/li d' obbligo. Ed in riguardo al tempo, sarà il Partitante obli/gato à pagarlo nel giro di Mesi sei dopo tratto, cioè una me/tà dopo trè dal giorno, che gli sarà fatta Lettera di Carico,/ e l' altra metà dopo tre altri Mesi susseguenti, e così per ogni/ quantità, di cui gli fosse rilasciata Lettera, con pena in caso/ di ritardato pagamento giusto le Leggi./

XIII. A freno di quegli abusi, che in fine della Condotta/ far si potrebbero di questi Sali oltre l' obbligo pagati al prezzo/ minore, in pregiudizio della susseguente condotta, come gli/ sarà permesso di levarne ogni quantità à suo arbitrio nel giro/ delli primi quattro Anni, e sei Mesi, dal giorno, che sarà/ entrato in Partito, così negl' ultimi dieciotto Mesi non potrà/ conseguirne, anzi resta espressamente vietato di rilasciargli/ Lettere di alcuna quantità, se non per dargliene debito al/ prezzo maggiore dell' obbligato./

XIV. Essendo solito, che il Conduttore pro tempore della/ Gabella di Curzola si obli/gi di levare qualche quantità di Sa/le oltre l' obbligo principale dell' abboccamento, per spacciare in/ luochi Esteri Turcheschi, pagandoli à Ducati 8. Grossi 1. al/ Mozo Valuta Corente di Dalmazia, mà con la condizione, che per quello, che non levasse di tal ragione, non sia tenuto ad/ altro pagamento, che di mezzo Ducato Valuta

Corente di Dalmazia/ al Mozo, e con obbligazione, levando Sali per questo conto,/ di portare li Risponsali di averli condotti, e scaricati à quel/la Gabella; Sarà posta nella Polizza di Offerta à stampa una/ Partita per questi Sali col Vacuo, dove l' Offerente scriverà/ la somma, per la quale intenderà di obligarsi, con le surif/ferite condizioni; per pagare anche questi nelli luochi, e con/ le monete come dagl' altri Sali nelli precedenti Capitoli si/ vede stabilito./

XV. Accioche per tutti li casi, e per li riguardi del Pu/blico servizio si possa in ogni tempo rilevare lo stato di ca/dauna Gabella separata, sarà obligato il Partitante qual vol/ta spedirà Navigli al Carico de Sali, così a Capodistria, come/ [8] à Pirano, et à Pago, di far noto con sua Lettera al Pu/blico Scrivano di ciascheduno de luochi sopradetti, per qual/ Gabella intende farne la spedizione, col fondamento della/ quale doverà il Scrivano nel giro della Partita à Credito del/ Magazeno, da cui sarà estratto il Sale, spiegare per qual Ga/bella fu spedito; et oltre li Mensuali, che trasmette al Ma/gistrato, doverà in ogni Mese, ò almeno di tre in tre Mesi/ trasmettere in Foglio à parte la Nota di tutti li Sali spedi/ti, con la distinzione à Partita per Partita delle Gabelle./ alle quali saranno stati spediti, accioche col fondamento di/ questa possano dalli Nodari dell' Offitio del sale in Venezia/ farsene le Note corrispondenti nelli Publici Volumi, nel colto/ di ciascheduna Gabella rispettivamente./

Occorrendo poi al Partitante di far trasportare il Sale dal/la Gabella, per cui fu spedito, ad un' altra Gabella, doverà/ ciò notificare alla Cancellaria del luoco, da cui occorresse/ levarlo, e sarà obligato il Cancelliere di accompagnarne la/ Nota con Lettera sottoscritta dal Publico Rapresentante al/ Magistrato al Sal per l' effetto come sopra./

Accioche poi non sia il Partitante aggravato per queste no/tificazioni, che non per suo interesse, ma col solo oggetto/ del publico servizio sono instituite, li Provveditori al Sal/ estenderanno di tempo in tempo con Lettere Circolari quegl' ordini, che più troverann' opportuni, così per l' effetto di/ questo necessario instituto, come per impedire ogni indebito/ aggravio per tal causa./

XVI. Sebbene non potrà esser fatta al Partitante maggior/ anticipazione di Sale, che per l' importar di Mesi sei, ad ogni/ modo, avuto riguardo anco al sale, che gli riuscisse spacciare/ di più dell' obligo, assicurerà per l' importar di un Anno/ intiero, ò con idonee Pieggiarie, ò con equivalente somma/ de Capitali con raguaglio delle Monete di Dalmazia sopra li/ Publici Depositi nuovi alle quattro per Cento Macina, et/ Oglio, o raddoppiandone la somma sopra li Depositi vecchi/ alle tre per cento. Quali Capitali saranno girati à Serenissi/ma Signoria à cauzione, e non à pagamento, per dover tan/to le Pieggiarie, quanto la ipoteca de Capitali sopra Depositi/ [9] Publici rispettivamente, per l' importar d' un Anno/ del Partito, restar ferme tutto il corso della Condotta di/ Ratta in Ratta, e di Anno in Anno sino al terminare della/ medesima. Intendendosi, così l' obbligazione del principal Con/duttore, come de Pieggi contratta dal giorno della delibera/zione, e Costituito di Pieggiaria rispettivamente, per tutti/ gl' Anni della Condotta, e non già fatta innovazione di An/no in Anno./

XVII. Al terminare della Condotta tutto il Sale, che/ fino alla sera dell' ultimo giorno il Partitante non avesse le/vato, ò avendolo levato non lo avesse spezzato, ciò inten/dendosi tanto del Sale dell' obligo, quanto del conseguito ol/tre l' obligo, mà sopravanzasse invenduto nelle Gabelle, Magazeni, ò altri luoghi, niuno eccettuato, in poter di esso/ Partitante, ò suoi Subalterni, s' intenderà fatto di Publica/ ragione, e caderà à beneficio della Serenissima Signoria./ senz' alcuna restituzione, ò compensazione di prezzo. Con espressa dichiarazione però, che mentre il Sale ritrovato la/ sera sudetta invenduto nelle Gabelle, Magazeni, e luochi/ tutti, come sopra, doverà essere consegnato, ò all' Impresa/rio successore, overo à chi sarà ordinato dal Magistrato Ec/cellentissimo al Sale; Doverà similmente, ò da esso nuovo/ Impressario, overo dalla Cassa Publica essere rimborsato il/ vecchio Conduttore dell' importar delle spese, che avesse fat/to, per il carico alle Publiche Salere, e Nolo del Bastimen/to, e discarico alle Gabelle, ò altro luoco, dove sarà ritro/vato, e discarico alle Gabelle, ò altro luoco, dove sarà ritro/vato, e consegnato./

XVIII. Acciochè questo giusto, ed essenziale provedimen/to intorno le rimanenze de Sali al terminare della Condotta,/ non sia per alcuna frode, ò inganno deluso, mà sortisca pie/na, e fedel esecuzione, si vuole, che se il Partitante avesse/ occasioni di riporre, e conservare alcuna quantità di Sale in/ luochi, e Magazeni insoliti fuori delle Gabelle, e Magazeni/ destinati per servizio delle medesime, debba quelli di tempo/ in tempo notificare nell' Officio del Sale in Venezia, ripro/ducendone poi la nota giurata quaranta giorni avanti lo spi/rare della Condotta, acciochè si possa l' ultima sera di questa/ [10] farne seguire l' incontro, in adempimento del precedente/ Capitolo. Il che ommettendo di essequire, ò non essequendo/

interamente, e di buona fede, incorrerà nelle pene de Con/trabandi contenute nella Parte 1502. dell' Eccellentissimo Con/seglio di Dieci con Zonta./

XIX. In caso di Peste, ò Guerra manifesta nelli luoghi soggetti, ad esse Gabelle, ò nelli Paesi vicini del Dominio/ Turchesco, sicchè non si potesse condur li Sali, ovvero li/ Condotti non si potessero vender, sia immediate il Condu/tor obbligato di darne conto agl' Eccellentissimi Proveditori al/ Sal per quelle dilizenze, che in tal caso saranno dalla loro/ prudenza poste in pratica à Publica, e privata cauzione./ Liquidato poscia il vero danno coll' incontro de Sali non le/vati, ò non spazzati per le cause sudette, e previe le infor/mazioni giurate dell' Eccellentissimo Signor Proveditor Gene/rale, che sarà prò tempore in Dalmazia, et Albania gli sa/rà fatta quella bonificazione, e risarcimento, che sarà giu/sto, con terminazione del Magistrato al Sal, mà dipenden/te sempre dall' approvazione dell' Eccellentissimo Senato./

XX. Acciò che le Gabelle siano provedute de Magazeni/ bisognevoli, ove riporre li Sali, principalmente à Narenta,/ e Macarzca, Spalato, ed al Posto di Visechi, saranno esse/quitì, e mantenuti rispettivamente li Capitoli XIV., XV.,/ XVI., e XVII. dell' ultima deliberazione delle dette Gabelle/ 1729. 13. Agosto, come pure sarà dato mano per quanto/ permetteranno li Publici riguardi, alla erezion del Tezone à/ Macarzca per commodo delle Caravane Turchesche in ordine/ al Decreto dell' Eccellentissimo Senato primo Luglio 1735./

XXI. Li Caratti, e regalie passanti per Cassa saranno/ conteggiati, e pagati sopra il consumo separato delle Gabelle/ distintamente, cioè in Partita distinta per le cinque di Spa/lato, così per le quattro di Zara, per le due di Lesina, e/ Lissa, e per la sola di Narenta. E così pure separatamente/ si doverà conteggiar, e girare li pagamenti di essi Caratti,/ e regalie passanti per Cassa sopra li Sali, che saranno levati/ oltre l' obbligo col pagamento delli Mozadeghi, et altre utili/tà legitime à chi s' aspetta./

[11] Essendo solito, che l' Estate, quando corrono gran/di siccità, si produca naturalmente una gran copia di Sale/ nelle vicinanze di Narenta, che vien poi raccolto, e con/ grave danno del Partito posto in traffico da Paesani, sarà/ scritto di tempo in tempo all' Eccellentissimo Signor Prove/ditor General, acciò che rilasci gli ordini opportuni al So/praintendente del Forte Opus, per far battere la Campagna/ da qualche numero di Soldati, che impediscano la raccolta,/ e trasporto di essi Sali; E lo stesso sarà fatto in qualunque/ luoco occorresse à preservazione di cadauna delle sudette/ Gabelle./

XXIII. E nel resto con tutti li patti, modi, e condizio/ni come nelli Capitoli à stampa di cadauna separata Gabella/ nelle parti alli presenti Capitoli non ripugnanti, e special/mente per le solite bonificazioni di affitti de Magazeni, e de/ Sali, che saranno dispensati per grazia alle Comunità in/ ordine alli precitati Capitoli. Per le quali grazie si doveran/no essequire inviolabilmente in ogni sua parte la Termina/zione à stampa 1729. 8. Novembre, approvata dall' Eccel/lentissimo Senato con Decreto dei 12. Dello stesso Mese./

Giuseppe Bonomeli Nodaro al Sal.

10 PRAVILNIK O PREVOZU PIRANSKE SOLI IZ SOLINARSKIH HIŠ V JAVNA SKLADIŠČA IZ LETA 1776²⁰⁶

[1] TERMINAZIONE/ DEGL' ILLUSTRISIMI/ ED/ ECCELLENTISSIMI SIGNORI/ PROVEDITORI/ AL SAL/ IN PROPOSITO/ DELL' INCANEVO DE SALI IN PIRANO/ PER LI FIGLIUOLI DEL QUONDAM Z. ANTONIO PINELLI/ STAMPATORI DUCALI./

[3] Adì 31. Maggio 1776./

GL' ILLUSTRISIMI ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI/ PROVEDITORI AL SAL/ INFRA-
SCRITTI./

²⁰⁶ SI PAK PI 225, t. e. 20, Terminazione degl'Illustrissimi ed eccellentissimi signori Proveditori al sal in proposito dell'incanevo de Sali in Pirano, 1776.

Gli scandalosi disordini, da quali in questi ultimi Anni è derivato lo/ mostruoso ritardo dell' incanevo dei/ Sali di Pirano, con sommo pub/blico pregiudizio, e de' poveri Pa/troni, e Salinari, a' quali dilazionato sino al Feb/braro, ed in questo ultimo Anno fino all' Aprile/ susseguente allo respetivo Raccolto. Con somi/gliante ritardo del pagamento de' Sali non sola/mente in ultimo luogo ma di quelli ancora fino/ da mesi estivi incanevati. E li molteplici dolenti/ ricorsi su tal soggetto pervenuti a questo Eccellentissimo/ [4] Magistrato chiamano il zelo dell' Eccellen/ze loro a porvi giusto necessario riparo con op/portune providenze, regole, e discipline, le quali/ senza alterare la sostanza del Capitoli a stampa/ del corrente Partito vagliano a rischarli, ed a/ rimuoverne ogni fallace ed erronea intelligenza/ forse non senza malizia alcune volte introdota/ per solo fine di particolare privato comodo, ed/ interesse; Quindi restituirne la loro esecuzione a/ quella rettitudine, ch' è stata l' oggetto dell' Ec/cellentissimo Senato, e di quei Fedelissimi Corpi/ Contraenti Comunità, e Consorzio de Patroni di/ Saline, e dei Salinari. E senza lasciar di vista/ neppure tanto i doveri quanto le oneste conve/nienze de Patroni delle Brazzere, il concorso delle/ quali all' incanevo come anco indispensabile mezzo/ è stato mai sempre di loro debito, e tanto più/ ragionevole, quanto che si tratta del grande interesse/ non solamente del Principe Serenissimo, ma più/ ancora di quello della Comunità, e di tutta la Po/polazione. Mentre l' attenzione del presente Eccel/lentissimo Magistrato sicome non ha mai lasciato/ negli ultimi trascorsi Anni, così non lascerà in/ avvenire, mai di vista le più opportune, e possi/bili providenze per approntare all' incanevo/ [5] Magazzini al Raccolto di cadaun Anno corrispon/denti, dietro anche li più congrui suggerimenti,/ e dei Presidenti del Collegio de XX. de Sali/ e del Pubblico Scrivano./

Hanno però l' Eccellenze loro terminato in maggio/re rischiaramento dei Capitoli a stampa del cor/rente Partito, e con la giunta di qualche nuova/ necessaria providenza di cui dalla loro autorità/ dipendente ne sono debitori alla Giustizia verso/ il Pubblico Patrimonio verso li detti due Corpi di/ Comunità, e Consorzio, e verso ancora l' Impre/sa Generale del Sale di qua dal Minicio, che tan/to d' interesse risente dalla sollecitudine dell' in/canevo de nuovi Sali, prescrivono quanto segue./

Primo. Si doverà in ogni Anno immancabilmente/ dar principio al nuovo incanevo tosto che siano/ nelle Casette delle rispettive Saline se non pri/ma, almeno fra tutte raccolti Miera Mille cinque/cento di nuovo Sale, premettendone le consuete/ Stride, e tenendo le necessarie intelligenze coi/ metodi voluti, e prescritti dal Capitolo IX. del/ Partito. E sia a Carico dè Presidenti del Colle/gio de XX. e del Pubblico Scrivano tanto uniti/ che separati la pronta verifica/zione della quanti/tà del Sale Raccolto come sopra, che dovranno/ [6] procurare per quei mezzi che sono loro rispetti/vamente connaturali, ed ordinari, e particolar/mente per giurate deposizioni de' Pubblici Misu/radori, da assumersi col metodo consueto da ca/dauno di loro separatamente, onde averne sincero/ il Giudizio, senza quelle private comunicazio/ni, ed intelligenze che potrebbero contaminarlo./

Secondo. Li Fondamenti di Saline compresi nel/la Valle di Cicciole²⁰⁷ altri essendo di alta, e altri/ di bassa situazione, in tal grado di differenza,/ che mentre a questi secondi possono le Brazze/re in ogni punto d' Acqua accostarsi, e receder/ne col carico del Sale da portarsi all' incane/vo, non è ciò possibile di fare rispetto à primi/ se non negli ordinari punti maggiori del Mare,/ che due sole volte il Mese succedono: avviene/ però frequentemente, che per mala distributiva/ abbiano li fondamenti più bassi tutta o la Mag/gior parte del loro Sale incanevato, prima che/ niuna piccola porzione solamente né abbiano in/canevata li Fondamenti più alti. A rimuovere un/ tal disordine di effetto ingiusto rispetto a poveri/ Patroni, e Salinari fra loro, fra quali si vuole, e/ si deve mantenere, ed osservare tutta la possibile/ parità, ed uguaglianza; si dichiara, e comanda/ [7] risolutamente, che tanto al primo principio dell' incanevo, quanto nel suo progresso, e fino al suo/ termine, che nei giorni di punto di Acqua siano/ comandate e dirette le Brazzere a prendere il Sa/le per l' incanevo unicamente da fondamenti del/la più alta situazione, à quali nei giorni d' Acqua/ magra non potrebbero accostarsi, né certamente/ col carico discostarsene. Ed in tali giorni di pun/to di Acqua abbondante si proibisce assolutamen/te l' incanevo anche in minima porzione del Sa/le dei fondamenti bassi, quando vi sia Sale atto/ all' incanevo ne' fondamenti alti. E perché non si/ formi in verun caso questione sopra la verifica/zione dell' altezza dei rispettivi fondamenti sarà/ in calce della presente registrata, e stampata la/ Nota segnata A. de' fondamenti alti, quale si è/ riportata Estratta dal Pubblico Catastico, e fir/mata da Presidenti del Collegio

²⁰⁷ Sečovlje.

de XX. de Sali/ di Pirano, e dall' actual Pubblico Scrivano del/ presente Eccellentissimo Magistrato. Tutti gli al/tri fondamenti, che non vi sono descritti, essen/do, ed intender dovendosi di bassa situazione, do/veranno riservarsi a giorni di Acque magre, de'/ quali pur si ha in officio la Nota di uguale au/tenticità Segnata B. di cui n'è superflua la stam/pa [8] essendo manifesto, che tutti li fondamenti non/ descritti nella prima, e degli alti appartengono/ alla seconda nota de' fondamenti bassi/.

Terzo. Statuisce il Capitolo XI. A stampa del/ corrente Partito, che non possano essere obbligate/ all' incanevo del Sale altrui le Barche di que' Pa/troni di Saline o Salinari, che avessero Sal pro/prio da incanevare; spiega però lo stesso Capi/tolo, che tal providenza abbia luoco solamente/ quando il Sal del Patrone della Barca fosse in ca/so di essere incanevato. Acciocchè però una qual/che delusoria interpretazione, o mala combina/zione della providenza del detto Capitolo XI. del/ Partito con quella del precedente Articolo secon/do non possa produr verun effetto pregiudizionale;/ ed indebito, o alla continuata sollecitudine dell'/ incanevo, o all' interesse particolare de' Patroni/ tanto del Sale da incanevarsi, quanto delle Bar/che le qualli devon condurvelo, si dichiara, che il/ Patron della Barcha il qualle fosse Patrone insieme/ del Sale da incanevare, non potrà sottrarsi al ser/vizio dell' incanevo del Sale altrui, che fosse da/ prendersi da fondamenti alti, quando il proprio/ Sale fosse de fondamenti bassi, e così viceversa:/ mentre in tali circostanze non sarà il caso di/ [9] verificare il privilegio accordato dal Capitolo XI. del/ Partito al Patron della Barca. Siccome non può/ né deve verificarsi né pure nell' altro caso in cui/ facendosi incanevo dei fondamenti bassi, ne' quali/ avesse Parte il Patron della Barca, ma li suoi/ fondamenti non vi fossero stati invitati o per qua/lunque motivo il Patrone non volesse aderire all'/ invito con la Condotta del proprio Sale, doverà/ in tal caso impiegare la sua Barca nella Condotta/ all' incanevo del Sale altrui per cui fosse coman/dato: spiegando chiaramente il Capitolo XI. del/ Partito che allora solamente non possa esservi/ astretto quando fosse al caso d' incanevare il Sal/ proprio. Doverà però sempre il Pubblico Scriva/no, salve le altre prelezioni legittime e salva la/ distinzione de bassi da Fondamenti alti aver ri/guardo, e preferire nell' invito all' incanevo li/ fondamenti propri del Patrone di Barca a quelli/ de Proprietari che non né avessero. Intendendosi/ ancora che li Salinari debbano essere, e stare al/la medesima legge de' rispettivi loro Patroni, e/ tanto ne' casi favorabili, quanto ne' casi di sog/gezione per l' incanevo del Sale de' fondamenti/ identifi./

Con altra dichiarazione che non possa il Patron di/ [10] Barca insieme e di Saline, usare di tale an/zianità, e privilegio, se non per il Sale unica/mente di quei suoi propri fondi, li quali saranno/ descritti nel Pubblico Catastico alla sua propria/ Dita personale, esclusi quei fondamenti che fos/sero in Dita di altre persone, quantunque di sua/ propria Casa, e Famiglia, onde resti prevenuta/ ogni possibile delusione./

Quarto. Fattasi menzione nel Capitolo precedente/ di altre prelezioni, si dichiara intendersi quelle/ de' Pupilli, delle Vedove, e de' Luoghi Pii volu/te da' Capitoli del Partito, alle quali con le pre/senti ordinazioni non s' intende di punto deroga/re, ma doveranno ne' loro rispettivi casi aver luo/co, solchè non si chiamino all' incanevo le Vedo/ve, Pupilli, e Luoghi Pii, co' loro fondamenti/ Bassi, quando per il precedente Capitolo secondo/ debbono chiamarsi li alti; E così viceversa; ma/ debba verificarsi il privilegio di cadauno allora/ solamente che per il premesso Capitolo secondo/ sarà il suo caso rispetto all' altezza, o bassezza de'/ Cavedini di ciascheduno./

Quinto. Se mai avvenisse contro ogni aspettazione/ che un Patrone di fondamenti inssieme altri alti/ ed altri bassi, conducesse all' incanevo di Sale de' suoi/[11] fondamenti bassi col titolo de suoi fondamen/ti alti, quando questi e non quelli per il punto/ d' Acqua vi fosse chiamati, siccome non ne sa/rebbe tollerabil la fraude, che includerebbe dete/stabile falsità, però il Reo, provata che siane tal/ fraude, incorrerà nella pena di Lire 4. de piccoli/ per ogni carico di Sale, che ne fosse colpevole;/ da essergli levata irremissibilmente dall' Illustrissi/mo Signor Podestà di Pirano, il quale ne farà a/ suo arbitrio l' applicazione, ogni volta che dal/ Pubblico Scrivano, o da' Presidenti del Collegio,/ e tanto uniti quanto separati gliene sia rassegnata/ fondata notizia oppure anche da qualunque altro/ dei Patroni, e de' Salinari, che se ne credesse in/debitamente aggravato, e ne sia la reità compro/vata. E nella pena medesima incorrerà col meto/do stesso anche quel Patron di Barcha, il quale di/retto dal Mandato a caricar il Sale dal Fonda/mento di un altro Patrone lo caricasse da quello di un/ altro Patrone, restando vietato in ogni caso asso/lutamente di escludere per una spezie di Multa/ la Barca cui toccasse la volta del suo discarico/ all' incanevo un'altra posteriore anteponendone an/corchè il Patrone col suo carico avesse contravve/nuto. Penalità il di cui effetto in molti casi/ [12] riuscirebbe più di pubblico pregiudizio, che di giu/sta punizione del Patrone per quanto meritevole/ ne comparisse./

Sesto. Volendosi in esecuzione puntuale di quan/to prescrive il Capitolo XXVII. A stampa del/ Partito nella ordinata distributiva dell' incane/vo, anche in quella parte per cui salva la pre/lazione delle Vedove, Pupilli, e Luoghi Pii, vi/ si vogliono prescritti quei fondamenti, li quali/ avesse dello raccolto Sale le proprie Casette, on/de farvi luogo al successivo raccolto, si dichiara,/che in ciò pure dovrà aver luogo, ed eseguirsi/ la ordinazione del premesso Capitolo secondo ri/spetto alla distinzione de' fondamenti bassi dagli/ alti./

Settimo. Molto influendo al grande oggetto del/la sollecitudine dell' incanevo il buon ordine e/ sollecitudine appunto del discarico delle Brazzere/ che vi concorrono; si veggono a tale oggetto or/dinati li Capitoli IX. e XXVII. a stampa del Par/tito: La esecuzione però di questi immancabil,/ ed esatta in ogni tempo si vuol esigere dalla pon/tualità del Pubblico Scrivano, il quale massima/mente non permetta, che sia pregiudicata per/ qualunque caso l' anzianità delle Brazzere prime/ [13] approdate alle Rive de' Magazzeni, ed ancorchè/ li Patroni ne fossero meritevoli di qualche Multa,/ come si è detto nel Capitolo V., né permetta,/ che si dia principio al scarico di una seconda Braz/zera, se quel della prima non sia interamente/ compiuto; salvo unicamente il caso, in cui per/ qualche disgrazia una Brazzera posteriore facesse/ acqua a grado di pregiudicarne notabilmente il/ Sale del Carico./

Ottavo. Stringendo il bisogno per l' abbondan/za di Raccolto, o per la prossimità delle Vendem/mie, o per stagione molto avanzata, possano, e/ debbano li Presidenti del Collegio de XX. de Sa/li, a norma di quanto prescrive il Capitolo IX./ a stampa del Partito obbligare lo Scrivano ad in/canevare da due Rive nel tempo stesso, ed a tal/ fine implorar per costringerVELo l' autorità del Pub/blico Rappresentante di Pirano, et etiam se fos/se d' uopo di quello di Capodistria. E perché non/ manchi massimamente al caso di doppia simulta/nea opera premurosa d' incanevo, e di discanevo/ il pronto effetto della providenza straordinaria/ prefissa dallo stesso Capitolo IX. del Partito di due/ Misuradori soprannumerari aggiunti alli quattro/ ordinari, ed attuali, si commette che in cadaun/ [14] Anno al principio di cadaun Raccolto, imman/cabilmente lo Scrivano devenir debba indipenden/temente da qualsivoglia circostanza, col metodo/ dallo stesso Capitolo prescritto, alla nomina di/ due Misuradori soprannumerari, acciocchè siano/ pronti al servizio al caso di questa premurosa ope/ra simultanea d' incanevo, e di discanevo, li qua/li doverà per lo Scrivano impiegarli nell' opera/ dell' incanevo unicamente, onde due almeno de/gli ordinari possano e debbano con immancabile/ assiduità attendere al discanevo per il Carico dei/ Bastimenti per Venezia, e Dalmazia, ed Albania/ senza disturbare l' incanevo: E di tale straordina/ria providenza si farà uso nelle occasioni di opera/ simultanea d' incanevo e di discanevo. E lo Scri/vano supplirà la Mercede di questi due straordi/nari e soprannumerari Misuradori per la quantità/ del Sale, che avessero per loro opera incanevato/ col soldo dello Scigno delle tre chiavi nelle mi/sure stesse, che li quattro ordinari li riportano/ da questa Cassa piccola. Nella Fede quindi da ri/lasciarsi diretta a questo Eccellentissimo Magistra/to per fondamento della mercede da corrisondersi/ a quattro Misuradori ordinari si aggiungerà dallo/ Scrivano la espressa annotazione della quantità/ [15] del Sale particolarmente misurato, ed incanevato/ da due straordinari Misuradori soprannumerari on/de tanto meno si paghi per la loro mercede alli/ quattro ordinari./

Nono. Dovendo per ragione intrinseca e per il/ patto del Capitolo XV. A stampa del Partito tan/to li Patroni quanto li poveri Salinari conseguir/ prontamente di tempo in tempo il convenuto/ prezzo del Sale da loro rispettivamente pure di/ tempo in tempo consegnato, ed incanevato: Do/verà lo Scrivano dentro il Mese di Agosto al più/ tardi farne a tutti, e Patroni, e Salinari Credi/tori indistintamente il primo Pagamento per il/ Sale fino a quel tempo da cadauno incanevato,/ premesse a cadauno le debite detrazioni a norma/ de' Capitoli del Partito, e rispettivamente de So/vrani Decreti e Terminazioni esecutive di questo/ Magistrato in rapporto alle prestanze somministra/te per l' ultima seguita ristaurazione, e riforma/ delle Saline. In secondo pagamento doverà farlo/ dentro il Mese di Settembre, ed il terzo al ter/minar dell' incanevo dentro il Mese di Ottobre/ premesse sempre le debite detrazioni de residui/ debiti, se mai qualche fondamento per strana/ scarsità de precedenti Raccolti tuttavia ne restasse/ [16] scoperto. Che se per qualsivoglia impensata/ fatalità (la quale sarà certamente per parte del/ Magistrato Eccellentissimo col maggior impegno/ sempre mai possibilmente prevenuta, o impedita,/ o rimossa, quando da chi si sia glie ne venga op/portunamente rassegnata sufficiente notizia) se per/ fatalità dicevasi, in qualche Anno non riuscisse/ il termine dell' incanevo dentro il Mese di Otto/bre, doverà farsi non pertanto dentro il detto Me/se il terzo pagamento del Sale fino allora incane/vato, e non pagato, per farne il saldo di ogni/ residuo Credito al termine effettivo, e final dell' incanevo./

Decimo. Dalla pontual ed esatta osservanza de' pre/senti Capitoli combinata con quelle de' Capitoli/ del Partito, con li quali ben conciliandosi le pre/senti ordinazioni, non alterano punto di quelli/ la sostanza, da tale osservanza dicevasi, dipen/dendo la felicità degli annuali raccolti del Sale,/ e per questa quella pur anche in gran parte dei/ Raccolti medesimi, e massimamente nella preser/vazione del prodotto non tanto a pubblico van/taggio, quanto a beneficio sempre maggiore dei/ Patroni delle Saline, e de' benemeriti Salinari,/ tale osservanza resta appoggiata principalmente/ [17] alla fede, attenzione, e diligenza de' Presiden/ti del Collegio de XX. e del Pubblico Scri/vano, affinché passando di buona intelligenza e/ concerto fra loro, se non riporti l' importantissimo/ fine, e li Presidenti stessi conciliandosi per tal/ mezzo distinto merito, ed il pubblico Scriva/no l' approvazione del Magistrato, né quelli, né/ questo mai non incorrano per trascuraggine o/ per altro troppo censurabil difetto rispettivamen/te nella pubblica indignazione, e ne' pesanti effe/ti di questa./

E la presente stampata che sia sarà trasmessa/ al Pubblico Rappresentante di Pirano, perché la/ faccia immediate ne' modi consueti nel primo gior/no festivo e nell' ora del maggior concorso del Po/polo publicar, e affiggenne in Pirano ne' luoghi/ soliti, replicandone in ogni Anno la pubblicazio/ne tanto in Pirano a tempo opportuno, quanto/ sopra le Saline tosto che li Salinari ne abbiano/ intrapreso il lavoro, ed alle Porte de' Pubblici/ Magazzeni ancora all' incominciare l' incanevo/ di cadauno. E tutto ciò dopo averla prima fatta/ legalmente, e personalmente intimare a Presiden/ti del Collegio al Pubblico Scrivano, ed altri Mi/nistri tanto del Magistrato quanto della Comunità,/ [8] che concorrer debbano all' incanevo, e paga/mento de Sali et cetera./

Datato dal Magistrato Eccellentissimo del Sal li/ 31. Maggio 1776./

Enrico Dandolo Proveditor./

Piero Emo Proveditor./

Francesco Avogadro Proveditor./

Francesco Dana Nodaro al Sal./

[19] Eseguendo li Signori Presidenti del Collegio de XX. de/ Sali di questa Terra le commissioni del Magistrato Ec/cellentissimo al Sal, contenute nelle rispettabili sue Let/tere 21. Maggio corrente col mezzo di Domino Ottaviano/ Vatta Inspettore del Collegio stesso, hanno essi per loro/ Parte costituite le Saline tutte di questo Territorio nel/le tre Valli Sicciole, Fasan, e Strugnan con le previ/sioni ordinate rispetto a cadaun Fondamento de Saline/ nella propria situazione, il numero de Cavedini che com/prende, il nome del Proprietario a norma della Dita, che stà descritta nel Pubblico Catastico, e divisa l' or/dinazione in due Note separate, una delle quali sarà/ marcata con la lettera A., l' altra con lettera B., e/ nella prima di queste saranno annotati tutti li Fonda/menti, alli quali per l' altura della loro situazione non/ possono alle loro Rive regere le Brazzere al Carico del/ Sale da prendersi per l' incanevo, se non nei giorni del/ puntar dell' Acque, e nell' altra segnata B. saranno com/presi li Fondamenti, alli quali anco ne' giorni di Acque/ mediocri, e magre, si può estrarer il Sale per tradurlo/ all' incanevo, onde comincia il Foglio A./

SICCIOLE, FONTANIGGE, E LERA./

Signor Domino Antonio Colomban quondam Lorenzo un Fondamento in Lera di Cavedini		10
Signor Domino Antonio Dellenig un Fondamento in	Lera	13
Signora Andriana relitta Apollonio del Seno due Fondamenti in	Fontanigge	15
Promiscui con altri Numero 6. Cavedini di Cristoforo Buzier ²⁰⁸ quondam Odorico	Fontanigge	3
Signor Agostin Bruni quondam Bortolo cinque Fondamenti in	Fontanigge	18
	Fontanigge	14
Promiscui con altri Cavedini Numero 5. di Domino Stefano Varini	Fontanigge	3
Primiscui con altri Cavedini Numero 6. del Nobil Homo ser Candian Bolani	Fontanigge	14
	Fontanigge	2

²⁰⁸ Pravilni zapis njegovega priimka je Ruzier.

[20] Signor Bortolomio Ditacco quondam Giacomo un Fondamento in	Fontanigge	10
Signor Conte Barnabà Bratti fondamenti in	Fontanigge	14
	Lera	9
	Lera	9
	Lera	6
Signor Dottor Bortolo Folco un Fondamento in	Fontanigge	6
Signore Bortola, e Sorella Apollonio promiscui con 4. Cavedini di Domino Domenico Suzzi	Lera	2
Cristoforo Ruzier quondam Odorico promiscui con tre Cavedini della Signora Andriana del Seno	Fontanigge	6
Confraternità di San Giovanni Battista un Fondamento in	Fontanigge	10
Signori Conti Carlo, e Fratelli del Tacco due Fondamenti in	Lera	12
	Lera	11
Confraternità Santissimo Rosario due Fondamenti in	Lera	9
Promiscui con altri Cavedini Numero 7. dei Reverendissimi Padri di San Filippo	Fontanigge	2
Convento San Francesco di Capodistria un Fondamento in	Lera	5
Confraternità San Ermacora un fondamento in	Fontanigge	8
Capitolo San Giorgio di questa Terra un Fondamento	Fontanigge	10
Il Nobil Homo Candian Bolani Commissario Numero undici Fondamenti in	Fontanigge	20
In questo Fondamento ve è compreso un Cavedino delli Nobil Homini Valmarana	Fontanigge	9
Promiscui con altri Cavedini 4½ di Zuanne Fonda quondam Zuanne	Fontanigge	9
Promiscui con altri 5. Cavedini di Domino Zan Piero Fonda quondam Nicolò	Fontanigge	8
Promiscui con altri 5. Cavedini dei Reverendissimi Padri di San Filippo	Fontanigge	4
	Fontanigge	5
	Fontanigge	5
	Fontanigge	11
	Fontanigge	12
	Fontanigge	6
	Fontanigge	8
Domino Domenico Suzzi quondam Domenico promiscui con [21]altri Cavedini numero 2. delle Signore Sorelle Apollonio	Lera	4
Domenico Ghiraldi quondam Pietro un Fondamento in	Fontanigge	5
Domenico Tragiaco quondam Zuanne un Fondamento in	Lera	7
Domenico, e Lorenzo Fratelli Tragiaco quondam Zuanne un Fondamento	Lera	12
Domenico Petronio quondam Gerolemo un Fondamento in	Fontanigge	7
Signor Domenico Schiavuzzi quondam Marcuardo due Fondamenti in	Lera	11
	Lera	11
Signora Euffemia Schiavuzzi Venier due Fondamenti in	Fontanigge	8
	Fontanigge	6
Fontico di questa Terra promiscui con altri Cavedini 4 del Signor Zuanne Petronio quondam Rinaldo	Fontanigge	4
Francesca Varini Mistaro un Fondamento in	Fontanigge	9
Gasparo Vatta quondam Bonifazio un Fondamento in	Fontanigge	11
Galdio Pagliaro quondam Domenico un Fondamento in	Lera	5
Signor Giacomo Bonifazio quondam Zuanne un Fondamento in	Fontanigge	19
Signor Canonico Domino Giacomo Meneghini due fondamenti in	Lera	11
	Lera	9
Lorenzo Franziacomo quondam Domenico un Fondamento in	Fontanigge	8
Lorenzo e Giacomo Fratelli Fraziacomo un Fondamento in	Lera	10
Signor Marco Aurelio del Seno quondam Apollonio un Fondamento in	Fontanigge	12
Signor Marguardo Petronio quondam Zorzi un Fonamento	Fontanigge	4

Maria relitta Almerigo Vatta in questo Fondamento vi sono compresi Cavedini tre di Antonio Potocco	Fontanigge	13
Nicolò Pagliaro quondam Domenico un Fondamento in	Fontanigge	15
Nicolò dei Agnoli quondam Zorzi un Fondamento in	Fontanigge	9
Nicolò Parenzan quondam Rocco un Fondamento in	Lera	16
Nicolò Tamaro quondam Alessandro un Fondamento in	Lera	8
Signor Nicolò Venier quondam Zorzi un Fondamento in	Lera	7
Signor Nicolò Schiavuzzi quondam Marguardo due Fondamenti	Fontanigge	8
	Fontanigge	6
[22] Signor Canonico Domino Ottavio Predanzan un Fondamento in	Fontanigge	6
Pietro Tamaro quondam Alessandro un Fondamento in	Lera	11
Pietro Davanzo quondam Alessandro un Fondamento in	Lera	6
Reverendissimi Padri di San Filippo di questa Terra 5. Fondamenti in	Fontanigge	9
Promiscui con altri due Cavedini della Confraternità Santissimo Rosario	Fontanigge	9
Promiscui con altri 5. Cavedini del Nobil Homo ser Candian Bollani	Fontanigge	7
	Fontanigge	5
	Fontanigge	11
Simon Vatta quondam Bonifazio un Fondamento in	Fontanigge	11
Sagrestia di San Giorgio in questa Terra un Fondamento	Fontanigge	10
Domino Stefano Varini quondam Bortolomio due Fondamenti in	Lera	7
Promiscui con Cavedini del Signor Agostin Bruni, ed altri Cavedini 2. di Zuanne Pitacco quondam Luca	Fontanigge	5
Simon Pagliaro quondam Domenico due Fondamenti in	Lera	8
	Lera	5
Il Signor Zuanne Petronio quondam Rinaldo promiscui con altri Cavedini 4. del Fontico	Fontanigge	4
Zuanne Brazzati quondam Francesco in questo Fondamento vi è compreso un Cavedino dei Reverendissimi Padri di San Filippo	Fontanigge	12
Zuanne Fraziacomo quondam Zuanne un Fondamento in	Lera	7
Signor Zan Battista Bianchi quondam Gerolamo un Fondamento in	Lera	7
Domino Zampiero Fonda quondam Nicolò due Fondamenti in	Fontanigge	5
Promiscui con altri Cavedini 5. del Nobil Homo ser Candian Bollani	Fontanigge	5
Zuanne Fonda quondam Zuanne promiscui con altri Cavedini 4½ del Nobil Homo Candian Bollani	Fontanigge	4½
Zuanne Pitacco quondam Luca promiscui con altri Cavedini 8. delli Signori Bruni, e Varini	Fontanigge	2
Signor Zorzi Petronio quondam Domenico un Fondamento in	Lera	10
[23] Signor Dottor Zuanne Fregonese un Fondamento in	Lera	6
Zorzi Bartole quondam Zorzi un Fondamento in	Lera	10
Signor Zuanne Petronio de Rinaldo un Fondamento in	Fontanigge	8
Illustrissimo Zuanne Donzetta quondam Zuanne un Fondamento in	Fontanigge	16

Fine delle saline di difficile accesso/ in Fontanigge, e Lera./

[24] FASAN/

Li seguenti Fondamenti di Saline compresi in questa Val/le di difficile accesso nell' acque mediocri, atteso/ l' imbonimento del suo Fiume, e si deve attendere quasi/ il puntar dell' Acqua per poter tradurre li Sali all' in/canevo./

Signor Domino Antonio Colomban quondam Lorenzo di	8
Signor Conte Almerigo Furegon quondam Marco tre Fondamenti di	15
	5
	4
Antonio, e Fratelli Bartole quondam Filippo un Fondamento di	18
Signor Marchese Antonio Gravisi un Fondamento di	14
Signora Antonia Palman Ferrarese un Fondamento di	18
Andrea, e Girolamo Fratelli Contento un Fondamento di	6
Signor Conte Aurelio Rizo un Fondamento di	8
Convento San Domenico di Capodistria un Fondamento di	18
Signora Eufemia relitta Bortolomio Apollonio un Fondamento di	14
Francesca Piero-Bona un Fondamento di	5
Lorenzo Spadaro quondam Corsi un Fondamento di	9
Lucia relitta Niccolò Viezzoli un Fondamento di	9
Signora Maria Venier Lanci un Fondamento di	8
Monte di Pietà in questa Terra un Fondamento di	8
Signora Marta Nicolosi un Fondamento di	5
Nicolò, e Fratelli Rosso un Fondamento di	10
Signor Canonico Domino Ottavio Predanzan un Fondamento di	8
Ottavio, e Fratelli Pagliaro un Fondamento di	16
[24] Reverendissimi Padri di San Filippo in questa Terra un Fondamento di	7
Sagrestia San Giorgio in questa Terra un Fondamento di	8
Domino Stefano Varini quondam Bortolomio un Fondamento di	8
Simon Pagliaro quondam Domenico un Fondamento di	6
Mansionaria Contessa Zoja Gravisi Caldana un Fondamento di	18
Zampiero, e Fratelli Arzentini un Fondamento di	10
Signor Zanne, e Lorenzo Fratelli Tirinelli due Fondamenti di	9
	9

Fine della Valle di Fasan./

[26] STRUGNAN/

Li seguenti Fondamenti di Saline compresi in questa Val/le sono di mediocre accesso, e vi vuole più della mezz'/ Acqua per poter sortire dal Fiume colle Brazzere cariche/ di Sale da tradursi all' incanevo./

Signor Conte Antonio Modena un Fondamento di Cavedini	8
Il Signor Conte Almerigo Furegon promiscui con altri 4. Cavedini della Signora Andriana del Seno	4
Signora Andriana relitta Apollonio del Seno promiscui con altri Cavedini 4. del suddetto Signor Furegon	4
Signor Domino Bortolomio Folco un Fondamento di	19
Convento San Francesco di Capodistria in questo Fondamento vi è compreso un Cavedino del Signor Zuanne Fregonese	8
Confraternità San Ermacora un Fondamento di	11
Nobil Homo ser Candian Bollani fu del Nobil Homo Tranquillo un Fondamento di	12
Signor Fiorin, e Fratello Zaccaria un Fondamento di	6

Nicolò Schiavuzzi quondam Marguardo un Fondamento di	6
Nicolò, e Fratelli Rosso un Fondamento di	12
Ospital di questa Terra un Fondamento di	8
Ottavio Predanzan quondam Alvise promiscui con altri tre Cavedini del Sig. Canonico Domino Ottavio Predanzan	3
Sigor Canonico Domino Ottavio Predanzan due Fondamenti di	10
Promiscui con altri Cavedini 3. d' Ottavio Predanzan quondam Alvise	3
Signor Dottor Simon Moratti un Fondamento di	12
Simon Pagliaro quondam Nicolò un Fondamento	11
[27] Vidal Vidal, e Domenico Predanzan un Fondamento di	11
Signori Zuanne, e Lorenzo Fratelli Tirinelli un Fondamento di	7

Fine della Valle di Strugnan./

11 SEZNAM KRATIC IN KRAJŠAV

ADT = Archivio Diplomatico di Trieste
(Diplomatski arhiv Trst)

a. e. = arhivska enota

Annales = Annales. Anali za istrske in mediteranske študije. Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Univerza na Primorskem, 1991-.

inv. št. = inventarna številka

npr. = naprimer

oz. = oziroma

PAK = Pokrajinski arhiv Koper

PMSMP = Pomorski muzej »Sergej Mašera«
Piran

SI PAK PI = Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran

str. = stran

št. = številka dokumenta ali periodike

vol. = volumen, lat. (zvezek)

t. e. = tehnična enota

t. i. = tako imenovani

12 VIRI IN LITERATURA

12.1 Viri

PAK PI - Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran

SI PAK PI 225, Solni konzorcij Piran s predhodniki, t. e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 18, 20.

ADT - Archivio diplomatico di Trieste

ADT, Busta 12 b 1/12, Lamentazione al Principe Veneto del Comune di Capodistria sulla limitazione della salinazione posteriore al 1721.

ADT, Busta 12 b 1/13, Supplica dei Capodistriani al Senato Veneto in materia Sali, 15 agosto 1686.

PMSMP - Pomorski muzej »Sergej Mašera«
Piran

PMSMP, inv. št. 2107, Solna pogodba iz leta 1615.

PMSMP, Fototeka.

12.2 Literatura

Bonin, Flavio (2001a): Proizvodnja soli v Piranskih solinah od 16. do druge polovice 18. stoletja. *Annales, Series Historia et Sociologia*, letnik 11, št. 1. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, str. 93–104.

Bonin, Flavio (2001b): Samostan sv. Frančiška med lastniki solnih polj. *Sedem stoletij minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu 1301–2001*. Piran: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega v Piranu, str. 141–157.

Bonin, Flavio (2009): Solne poti. Katalog št. 15. Piran: Pomorski muzej - Museo del Mare »Sergej Mašera«
Piran - Pirano.

Bonin, Zdenka (2005): Koprskje soline v poročilih beneških uradnikov. *Kronika, Časopis za slovensko krajevno zgodovino*, letnik 53, zv. 3. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, str. 283–300.

Bonin, Zdenka (2006): Kataster koprskih solin leta 1847. *Kronika, Časopis za slovensko krajevno zgodovino*, letnik 54, zv. 1. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, str. 79–94.

Bonin, Zdenka (2009): Koprskje soline. *Studia Iustinopolitana, Revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper*, letnik II, 1. del. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, str. 95–120.

Brazzale, Marco (1971): Il mercato del sale nella Repubblica veneta nella seconda metà del XVI secolo, Venezia: Istituto di Storia Economica.

Cappelletti, Giuseppe (1848): Storia della Repubblica di Venezia, II. knjiga. Venezia: G. Antonelli.

Cappelli, Adriano (1995): Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Milano: Editore Ulrico Hoepli.

Carbone, Salvatore (1962): Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Roma.

Darovec, Darko (2001): Solarstvo v severozahodni Istri od 12. do 18. stoletja. *Annales, Series Historia et Sociologia*, letnik 11, št. 1. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, str. 71–92.

Darovec, Darko (2004): *Davki nam pijejo kri. Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike*. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (Knjižnica Annales Majora).

Gestrin, Ferdo (1962): Pregled pomorstva v Slovenskem primorju. *Pomorski zbornik II*, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za historijske i ekonomske nauke.

Gestrin, Ferdo (1965): Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od 13. do konca 16. stoletja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Gestrin, Ferdo (1978): Pomorstvo srednjeveškega Pirana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Hocquet, Jean-Claude (1990): Il sale e la fortuna di Venezia. Roma: Jouvence.

Hocquet, Jean-Claude (1991): Chioggia. Capitale del sale nel medioevo. Padova: »Il Leggio« Libreria Editrice s.a.s.

Houssaie de la, Amelot (1676): Histoire du Gouvernement de Venise. Paris: Chez Frederic Leonard.

Koludrović, Ante - Franić, Mladen (1954): Sol i morske solane. Zagreb: Udruženje rudnika i industrije metala.

Mihelič, Darja (1985): Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1340. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Mihelič, Darja (1996): O začetkih piranskega solarstva. *Annales, Series Historia et Sociologia*, letnik 8, št. 3. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, str. 339–348.

Molmenti, Pompeo (1919): Curiosità di storia veneziana. Bologna: Zanichelli.

Muzej solinarstva (1992): Katalog št. 7. Piran : Pomorski muzej Sergej Mašera Piran.

Nicolich, Emanuele (1882): Cenni storico-statistici delle saline di Pirano. Consorzio delle saline di Pirano. Trieste: Stabilimento tipografico B. Appolonio.

Pahor, Miroslav - Poberaj, Tatjana (1963): Stare piranske soline. Spomeniški vodnik, zv. IV. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pahor, Miroslav (1967): Piran in trgovina s soljo. *Informator*, št. 3–4.

Pederin, Ivan (1988): Sporazum paških proizvođača soli s Collegiom del Sal u Mlecima 1662. g. *Prinosi za gospodarsko povijest otoka Paga*. Pazin - Rijeka: Historijski arhivi Pazin i Rijeka, str. 5–18.

Peričić, Šime (1988): Paške solane od 1814. do 1914. g. *Prinosi za gospodarsko povijest otoka Paga*. Pazin - Rijeka: Historijski arhivi Pazin i Rijeka, str. 29–54.

Petanidou, Theodora (1977): Salt. Salt in European History and Civilisation, Athens: Hellenic Saltworks S.A.

Pilandri, Gino (1997): Ambiente e tecnica nelle saline. *La Salina di Cervia* (a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara - Cervia). Cervia, str. 27–34.

Rajšp, Vincenc - Trpin, Drago (1997): Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804). Karte, 3. zvezek. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Arhiv Republike Slovenije.

Žagar, Zora (1991): »Sol se dela pozimi«. *Muzej solinarstva*, Katalog št. 7. Piran : Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, str. 56–68.

Žitko, Salvator (1979): Solno tihotapstvo na območju piranskih, koprskih in miljskih solin v času Beneške republike. *Slovensko morje in zaledje*, št. 2/3, Koper: Lipa.

13 OSEBNO KAZALO**A**

Angaran Giacomo, 121, 122, 128, 135, 154
 Apollonio Antonio, 14
 Apollonio Bortola, 165
 Apollonio Domenego, 70, 79
 Apollonio Marquardo, 103, 104, 106
 Appolonio Zuane, 89
 Arzentini Zampiero, 167
 Avogadro Francesco, 164

B

Baffardus Joannes Baptista, 48
 Balbi Marco, 19, 101, 103, 156
 Baldo, duhovnik iz Manfredonije, 12
 Barbadico Ludouico, 27
 Barboia Zuanne, 15
 Bartole Antonio, Filippov sin, 167
 Bartole Zorzi, Zorzijev sin, 166
 Belloni Magno, 106
 Bembo Zorzi, 112
 Bernardo Francesco, 103
 Bertussi Vincenzo, 19
 Bianchi Zan Battista, Gerolamov sin, 166
 Bocasin Nicolò, sin pok. Marca, 22
 Boldù Giustin, 154
 Bollani Candian, 164, 165, 166, 167
 Bon Giovan' Battista, 112
 Bonifazio Giacomo, Zuannejev sin, 165
 Bono Zaccaria, 90
 Bonomelli Giuseppe, 107, 109, 110, 160
 Bonutti Barnaba, 18, 19
 Bortoletto Rizzo, 22
 Bortolo Domenego, 22
 Bortolo Folco, 165
 Bortolomio Eufemia, Apollonijeva vdova, 167
 Bragadin Marcho, 36
 Bratti Barnabà, grof, 165
 Brazzafoli Antonius, 15
 Brazzati Zuanne, Francescov sin, 166
 Bruni Agostin, Bortolov sin, 164, 166
 Bruni Bortolomio, 107
 Buondumier Benetto, 80

C

Calbo Ferigo, 156
 Caldana Bernardino, 17
 Caldana Domenico, 17
 Caldana Francesco, 79
 Caldana Marco, Petronijev sin, 66, 67, 79, 81,
 89, 90
 Caldana Nicolò, Pierov sin, 66, 67

Caldana Petrus Petronius, 81
 Caldana Pietro, 89
 Caluo Benedeto, 38
 Campioni Antonio, 156
 Capovilla Giacomo, 154
 Cedoni Marc'Antonio, 107, 150
 Ciconia Francesco, 40
 Civran Pietro, 154, 155
 Colomban Antonio, Lorenzov sin, 164, 167
 Colomban Colombano, 15
 Columban Rinaldo, 37
 Condumier Piero, 107
 Constantin Steffano, imenovan Bendin e
 Menina, 22
 Contareno Andreas, 25
 Contareno Leonardo, 90
 Contarini Antonio, 32
 Contarini Nicolò, 69
 Contarini Priamo, 37
 Contento Andrea, 167
 Contento Girolamo, 167
 Corer Gerolemo, 156
 Corer Marco Antonio, 80
 Corner Giacomo, 67
 Cusma Jacomo, 15

D

d'Apollonio Appollonio, 57
 da cha da Pesaro Anzolo, 14
 da cha da Pexaro Alexandro, 36
 da Mosto Pier Antonio, 90
 da Mula Polo, 36
 da Noal Marco, 46, 47, 50, 55, 56
 Dana Francesco, 164
 Dandolo Enrico, 164
 Dandolo Marcho, 37
 Davanzo Pietro, Alessandrov sin, 166
 de Adamo Berto, 34
 de Amantin Nicolò, 14, 32
 de Belli Cristoforo, 122
 de Bonifatio Almerigota, vdova Fatija, 12
 de Dardi Zuanne, 22
 de Endrigo Endrigo, 22
 de Georgiis Jacobus, 39
 de Petrogna Jacobo, 36
 de Petrogna Piero, 14, 32
 de Planı Johannes, 15
 de Pretho Aloysio, 14, 40
 de Pretho Hieronimo, 15
 de Preto Aluise, Marcov sin, 44
 de Rubeis Francesco, 44
 de Sardo Berto, 22
 de Sardo Francesco, 22

de Trani Zuanne, 22
 de Vidal Zuan, 32
 dei Agnoli Nicolò, Zorzijev sin, 166
 del Senno Zan Piero, Francescov sin, 89
 del Seno Andriana, Apollonijeva vdova, 164,
 165, 167
 del Seno Apollonio, 167
 del Seno Marco Aurelio, Apollonijev sin, 165
 del Seno Pelegrin, 66
 del Seno Zampiero, 79
 del Tacco Carlo, grof, 165
 della Torre Odorico, 15
 Dellenig Antonio, 164
 di Garzoni Francesco, 37
 Ditacco Bortolomio, Giacomov sin, 165
 Dolfin Pietro Antonio, 107, 150
 Dolphin Andrea, 36
 Domestici Giovan'Pietro, 121, 122, 128, 135,
 148
 Donà Francesco, 112
 Donado Benetto, 14
 Dongetta Zuanne - Murer, Zuannejev sin, 20,
 166

E

Emo Aluise, 37
 Emo Piero, 80, 164
 Endigo Zuanne, imenovan Molo, 22
 Errizo Domenego, 14

F

Fachinelli Pietro, 94, 100, 102
 Falier Girolamo, 109, 110, 150
 Fariseo Piero, 37
 Fausio Piero, 34
 Felle Josaphae, 52
 Folco Bortolomio, 167
 Fonda Filippo, imenovan Filippin, 22
 Fonda Zan Piero, Nicolojev sin, 165, 166
 Fonda Zuanne, Zuannejev sin, 165, 166
 Fontana Giovanni, 112
 Foscareno Nicolo, 33
 Foscari Franciscus, 32
 Foscarini Anzolo, 150
 Foscarini Giacomo, 14
 Fraziacomo Giacomo, Domenicov sin, 165
 Fraziacomo Lorenzo, Domenicov sin, 165
 Fraziacomo Zuanne, Zuannejev sin, 166
 Fregonese Zuanne, 166, 167
 Frumentus Joannes, 70, 81
 Furegon Almerigo, Marcov sin, 167
 Furegon Pietro, 79, 89
 Furegon Zuanne, 70, 79, 81, 89, 90

G

Gabriel Donà, 67
 Gaetan Molin, 122
 Georgio Laurentius, 66, 67
 Ghiraldi Domenico, Pietrov sin, 165
 Giacomazzi Bortolomio, 107, 109
 Giraldi Giovanni Maria, 17
 Giraldini Giorgio, 16
 Gobbo Nicolò, 22
 Gradenigo Marin, 90
 Gratarol Giovan Battista, 89
 Gravisi Antonio, markiz, 167
 Gravisi Caldana Zoja, grofica, 167
 Gregorius, sin pok. Marinija iz Senja, 12
 Gritti Zuan, 37

L

Lauredano Bertucio, 25, 26
 Leonardo iz Latisane, 22
 Loredan Aloise, 32
 Loredan Lorenzo, 67
 Loredan Zan Domenico, 93, 96, 106, 117
 Lugnan Nicolò, sin pok. Domenica, 22

M

Magno Andrea, 37
 Malipiero Angelo, 156
 Malipiero Francesco Maria, 106
 Marcello Andrea, 32
 Marcello Augustin, 90
 Marcello Fantim, 36
 Marcello Piero, 101, 107
 Marcello Pietro, 150
 Marienni Marco Antonio, 101
 Marinus, iz Milj, 12
 Maripetro Leonardo, 35
 Maripetro Matheo, 34
 Martinelli Antonio, 156
 Marzollo Giovan'Antonio, 112
 Mauro Christophorus, 34
 Meneghini Giacomo, kanonik, 165
 Michiel Biaxio, 36
 Minio Antonio, 101, 106
 Minio Polo, 156
 Mocenigo Thomas, 27
 Modena Antonio, 167
 Molin Gaetano, 121, 128, 135
 Moratti Simon, 168
 Moresini Polo, 32

N

Nascinguerra Zuanne, 15
 Nauagier Antonio, 80

Nicolò iz Milj, 12
Nicolosi Marta, 167

P

Pagliaro Galdio, Domenicov sin, 165
Pagliaro Nicolò, Domenicov sin, 166
Pagliaro Ottavio, 167
Pagliaro Simon, Domenicov sin, 166, 167
Pagliaro Simon, Nicolojev sin, 168
Palman Antonia, Ferrarese, 167
Pampergus Hieronimo, 40
Parenzan Nicolò, Roccov sin, 166
Paruta Zuanne, 121, 122, 128, 135
Pasqualigo Francesco, 156
Pasqualigo Joannes Franciscus, 89
Pasta Vincenzo, 101, 109, 110
Peter, sin pokojnega Salona, 12
Petronio Antonio, 14
Petronio Domenico, Gerolemov sin, 165
Petronio Gerolamo, sin Piera, imenovan
Sbissa, 22
Petronio Marco, Zuannejev sin, 14, 40, 44
Petronio Marguardo, Zorzijev sin, 165
Petronio Nicolò, 14, 44, 48, 52
Petronio Rigo, 15
Petronio Zorzi, Domenicov sin, 166
Petronio Zuanne, Rinaldov sin, 165, 166
Pettener Zuanne, 66
Piero-Bona Francesca, 167
Pinelli Almorò, 154
Pinelli Zan Antonio, 94, 95, 102, 103, 108,
110, 113, 122, 128, 135, 148, 150, 157
Pitacco Zuanne, Lucov sin, 166
Potocco Antonio, 166
Predanzan Domenico, 168
Predanzan Ottavio, Alvisejev sin, 166, 167,
168
Priuli Alvise, 109, 110

Q

Querini Giulio, 156
Querini Lauro, 18, 90, 94–96, 100–106, 148,
149
Querini Vincenzo, 154

R

Renier Daniel, 112
Rizo Aurelio, 167
Roselli Giovanni, 135, 148
Rosso Nicolò, 167, 168
Ruzier Cristoforo, Odoricov sin, 164, 165

S

Saluaressa Fabricio, 45
Saluori Siluestro, 15
Sanctoninus Petrus Antoniis, 80
Santorio Antonio, 106
Schiauzzo Mondin, 15
Schiavuzzi Domenico, Marcuardov sin, 165
Schiavuzzi Nicolò, Marguardov sin, 166, 168
Schiavuzzi Venier Euffemia, 165
Sclauinticus Petrus, 15
Seno Joannes Petrus, 90
Soranzo Lorenzo, 14, 33
Spadaro Lorenzo, Corsijev sin, 167
Spadaro Zuanne, 22
Stardina Almericio, 12
Strasoldus Rizzardus, 79
Surian Zuanne, 36
Suzzi Domenico, Domenicov sin, 165

T

Taliapetra Hieronimus, 67
Tamaro Nicolò, Alessandrov sin, 166
Tamaro Pietro, Alessandrov sin, 166
Tarsia Agostino, 18, 19
Tartini Pietro, 113
Testa Antonio, 113
Testa Simon, 79
Tiepolo Almorò Cesare, 110
Tiepolo Zuanne, 14, 33
Tirinelli Lorenzo, 167, 168
Tirinelli Zanne, 167
Tragiacomo Domenico, Zuannejev sin, 165
Tragiacomo Lorenzo, Zuannejev sin, 165
Trevisan Marc'Antonio, 107, 109, 154

V

Valentich Cristoforo, 135, 140, 148
Varin Rinaldo, imenovan Brombolo, 22
Varini Mistaro Francesca, 165
Varini Stefano, Bortolomijev sin, 164, 166,
167
Vatta Gasparo, Bonifazijev sin, 165
Vatta Maria, Almerigova vdova, 166
Vatta Simon, Bonifazijev sin, 166
Vendraminus Andreas, 35
Venier Agostin, 67, 79
Venier Almerigo, 32
Venier Francesco, 69, 96
Venier Lanci Maria, 167
Venier Marc'Antonio, 14, 44, 48, 52
Venier Merigo, 32
Venier Nicolò, Zorzijev sin, 166
Vidal Vidal, 168

Vidali Giacomo, 15
 Vidali Lorenzo, 14, 40, 44, 48
 Vidali Zuanne, 70, 79
 Viezzoli Giacomo, imenovan Bambin, 22
 Viezzoli Lucia, Niccolojeva vdova, 167
 Vitalis Joannes, Franciscov sin, 66, 67

Z

Zaccaria Bernardo, 14
 Zaccaria Fiorin, 167
 Zaffandus Aloysius, 69
 Zarbon Valerio, 15, 22, 45–51, 53–56, 69, 70, 80
 Zarbon Zuanne, 15
 Zen Alvis, 121, 122, 128, 135
 Zorzi Aluise, 67
 Zupana Domenega, 22
 Zustignan Faustin, 106

13 KRAJEVNO KAZALO**A**

Almissa, *glej Omiš*
 Arbe, *glej Rab*

B

Barletta, 18, 19
 Benetke, 12, 13, 15–21, 25, 26, 31, 37, 38, 40, 42, 50, 64, 66, 79, 87, 89, 90–92, 96, 100–102, 107, 115, 117–119, 121, 124, 126, 127, 133, 137–141, 147, 149–154, 156–159, 163
 Brač, 154, 155, 157
 Brazza, *glej Brač*
 Buje, 27
 Bulearum, *glej Buje*

C

Capo d'Istria, *glej Koper*
 Capodistria, *glej Koper*
 Cervia, 9
 Cherso, *glej Cres*
 Chioggia, 9, 10, 26
 Cicciole, *glej Sečovlje*
 Ciper, 8, 68
 Čitluk, *glej Čitluk*
 Clugie, *glej Chioggia*
 Comacchio, 9
 Cres, 157
 Curzola, *glej Korčula*

Č

Čedad, 22, 29
 Čitluk, 157

D

Dragonja, reka, 11, 19, 20
 Drnica, reka, 11

F

Fasano, *glej Fažan, soline*
 Fažan, soline, 58, 59, 69, 70, 72, 81, 83, 98, 99, 164, 167
 Feltre, 22
 Ferrara, 22
 Fontanigge, 11, 99, 164–166

G

Genova, 21
 Gradež, 27, 28
 Grado, *glej Gradež*

H

Hvar, 157, 160

I

Isola, *glej Izola*
 Izola, 10, 27

K

Koper, 10, 12, 16, 20–22, 27, 90–94, 96, 99, 106–112, 115–117, 119, 120, 122–126, 128–134, 137, 148, 150, 152, 157, 159, 163, 165, 167
 Korčula, 157
 Kreta, 25, 26
 Krf, otok, 19, 20
 Krk, 157
 Latisana, 20, 22
 Lera, soline, 99, 164–166
 Lesina, *glej Hvar*
 Lissa, *glej Vis*

M

Macarzca, *glej Makarska*
 Makarska, 157, 160
 Milje, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 93, 106, 122, 124, 128–130, 132, 133, 135, 149, 150, 152
 Muggia, *glej Milje*
 Mugla, *glej Milje*

N

Narenta, *glej Neretva*
 Neretva, 157, 160

O

Obbrovazzo, *glej Obrovac*
 Obrovac, 136–138, 141, 143, 144, 147
 Omiš, 154, 155, 157
 Osor, 157
 Ossero, *glej Osor*

P

Pag, 7, 9, 10, 12, 103, 113, 122, 123, 130, 135,
 137–142, 144, 147–152, 154, 157, 159
 Pago, *glej Pag*
 Pesaro, 21
 Piran, 10, 12, 15, 18–22, 25–30, 32–90, 92–94,
 96, 97, 100, 102, 103, 105–107, 109–116,
 118–126, 128, 130, 133, 135, 137, 148–150,
 152, 154, 155, 157, 159, 161–164
 Pirano, *glej Piran*
 Pirrano, *glej Piran*
 Pistora di Spalato, *glej Pistura pri Splitu*
 Pistura pri Splitu, 154
 Pyrran, *glej Piran*
 Pyrrhani, *glej Piran*

R

Rab, 21, 144
 Rimini, 21
 Rivoalto, predel Benetk, 29

S

Sebenico, *glej Šibenik*
 Seča, 15, 21, 40, 41, 46, 48–51, 53–55, 58, 61,
 71, 74, 82, 84, 85
 Sečoveljske soline, 12, 18, 19, 22, 69
 Sečovlje, 12, 21, 31, 46, 48–50, 54, 55, 58, 59,
 61, 62, 69, 74, 81, 84, 93, 114, 119, 164
 Sezza, *glej Seča*

Sicciole, *glej Sečovlje*
 Sizzuole, *glej Sečovlje*
 Spalato, *glej Split*
 Split, 154, 155, 157, 160
 Strognano, *glej Strunjan*
 Strugnano, *glej Strunjan*
 Strunjan, 12, 21, 53–55, 58, 59, 61–63, 69, 71,
 72, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 114, 168

Š

Šibenik, 157

T

Tergeste, *glej Trst*
 Torcello, 9
 Trapani, 9, 10
 Traù, *glej Trogir*
 Treviso, 21, 22, 29
 Trogir, 154, 155, 157
 Trst, 11, 19, 26

U

Umag, 22
 Urbino, 21

V

Veglia, *glej Krk*
 Venetia, *glej Benetke*
 Venezia, *glej Benetke*
 Vicenza, 29
 Vis, 157, 160

Ž

Zadar, 157, 160
 Zara, *glej Zadar*

Viri št. 33, Ljubljana 2011

PIRANSKE SOLNE POGODBE (1375–1782)

Ureditev in transkripcija vira; avtor spremne študije in kazal FLAVIO BONIN

Za vsebino odgovarja avtor.

Izdajatelj: Arhivsko društvo Slovenije

Uredništvo: Zvezdarska 1, p. p. 21, SI-1127 Ljubljana

Uredniški odbor: doc. dr. Zdenka Bonin (glavna in odgovorna urednica), mag. Drago Trpin, dr. Aleksander Žižek, Katja Zupanič (kot predsednica ADS), Olga Pivk (kot tajnica ADS)

Lektor: Jože Hočevar

Naklada: 400 izvodov, cena 22,00 EUR

Oprema ovitka: Savo Sovre

Računalniška priprava: Uroš Čuden, Medit d.o.o.

Tisk: Nagode Q co d.n.o.

Izid publikacije je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS